This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

http://books.google.com

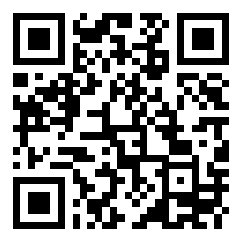

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

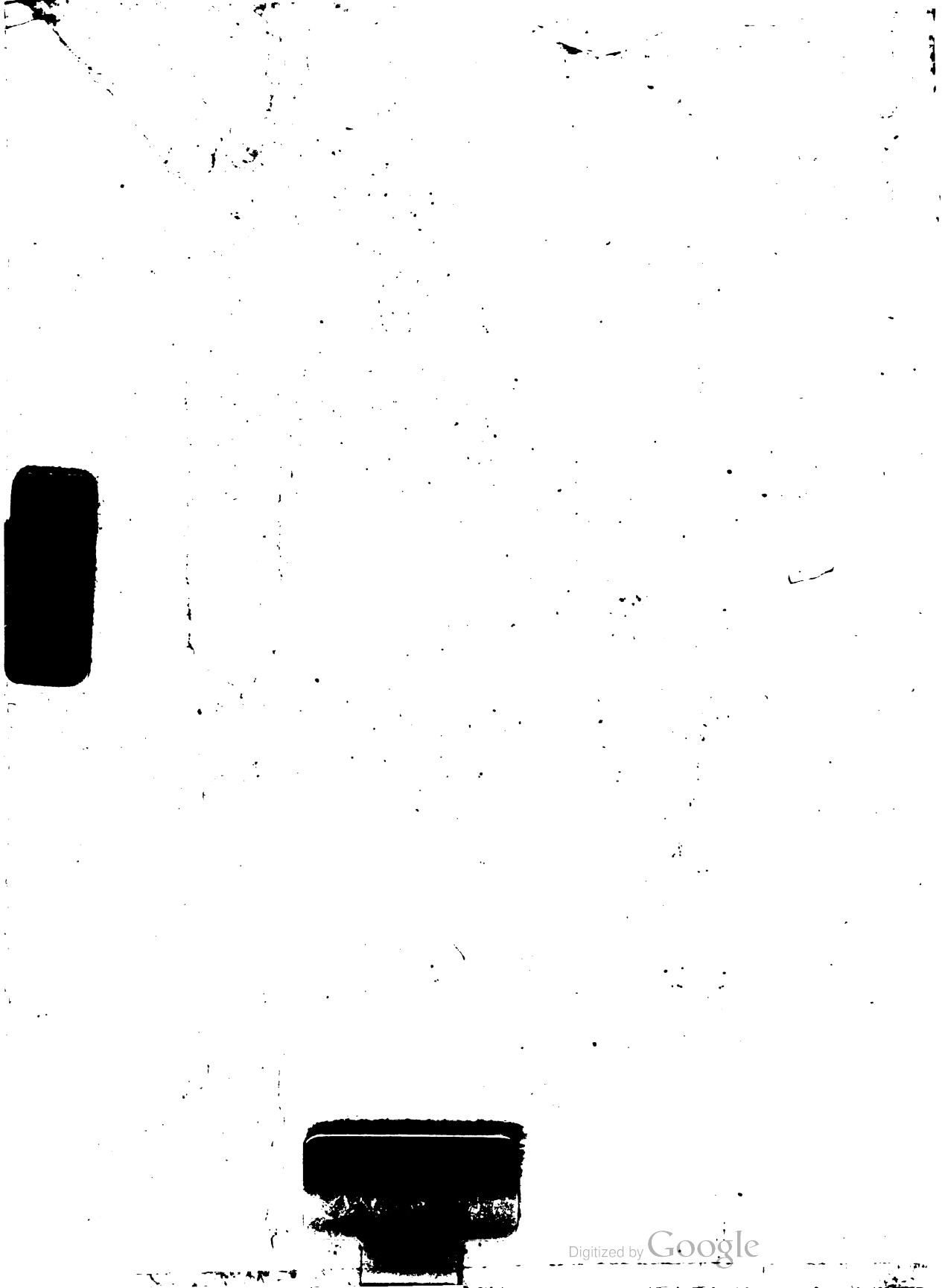
Digitized by Google

<36613846770010

<36613846770010

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

4° Livius 581.

Digitized by Google

RITUALE ROMANO ILLUSTRATO

Con Comentarj appoggiati ſulle autorità e Dottrine del Concilio di Trento, Catechiſmo Romano, Decreti delle Sagre Congregazioni di Roma, e ſulle Sentenze di Autori li più Claſſici, e gravi, per uſo de Parrochi e Confeſſori.

NOVA EDIZIONE

Propoſta dall' Eminentiſs. e Reverendiſs. Sig.

CARDINALE DELFINO

PATRIARCA D' AQUILEJA.

Premunito d' Avviſi Paſtorali del Medeſimo a' Parrochi della Sua Dioceſi.

IN VENEZIA, MDCCXLIX.
Preſſo TOMMASO BETTINELLI
All' Inſegna del S. Ignazio.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Digitized by Google

PREFAZIONE.

PER fare concetto della presente Opera basta sapere, che Libro sia il RITUALE ROMANO, le di cui regole, e documenti sono l' oggetto principale, e la materia di questo Tomo. E per sapere che Libro egli sia, si rifletta al Decreto di Paolo V. il quale ad esso si premette. *Ut autem*, dice, *recte, & ordine, ut par erat, res ageretur; nonnullis ex Venerabil. Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus pietate, doctrina, & prudentia præstantibus, eam demandavimus, qui cum consilio eruditorum Virorum, &c. rebusque omnibus mature consideratis, demum, Divina aspirante clementia, quanta oportuit brevitate Rituale confecerunt: in quo cum receptos, & approbatos Catholicæ Ecclesiæ Ritus suo ordine digestos conspexerimus; illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum publico Ecclesiæ Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in Domino, &c. Parochos universos, ubique locorum existentes, & alios &c. ut in posterum tanquam Ecclesiæ Romanæ filii ejusdem Ecclesiæ omnium Matris, & Magistræ auctoritate, constituto Rituali in Sacris functionibus utantur; & in re tanti momenti, quæ Catholica Ecclesia, & ab ea approbatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent. Dat. Romæ 17. Junii 1614.*

Non si possono le dette Regole inviolabilmente osservare da' Sagri Pastori se non si sanno, se non se ne penetri il senso, se non si rifletta all' uso, che se ne faccia. Nè si rimuoveranno gli abusi, se non *recogitando corde*: e però si sono ridotte in meditazioni; aderendo in ciò al sentimento della medesima Santa Chiesa, la quale vuole che il Parroco, *vel quivis alius Sacerdos, antequam ad hujusmodi administrationem accedat, paululum, si opportunitas dabitur, orationi, & sacræ rei, quam acturus est, meditationi vacabit, &c.* (*Rit. Rom. de iis, quæ in Sacramentorum administratione generaliter servanda sunt, num.* 5.) e un tal documento lo ha senza dub-

Digitized by Google

bio appreſo la Chieſa dall' Apoſtolo S. Paolo, il quale dopo aver dato a Timotèo le regole, ed iſtruzioni per la buona condotta, e ſua, e delle anime alla ſua cura e direzione raccomandate, lo eſorta a leggerle ſovente: *Attende lectioni, exhortationi, & doctrinæ*: ed aggiugne ſubito: *hæc meditare*; cioè a dire: *iſta prædicta verſa in corde per jugem memoriam*; di più: *in his eſto per operis executionem*. In queſta maniera, e non altrimenti, *teipſum ſalvum facies, & eos, qui te audiunt*. 1. *Timot.* 4.

E perchè gran lume daranno, e più chiara intelligenza delle preſcritte Regole gli oracoli del Tridentino, ed i Dogmi del Catechiſmo Romano, ſopra cui ſi fondano, come ſi moſtra coll' autorità de' Dottori i più celebri, eſſendo appoggiate ſopra fondamenti sì ſodi; dal ſaper voi la venerazione, che queſti meritano in ogni loro apice, argomenterete la ſtima, che dovète fare di queſte regole. Quanto al primo:

Tridentina Synodus omnium præcedentium Oecumenicorum Synodorum Medulla merito dici poteſt, atteſta, e lo prova un eccellente compilatore de' Concilj generali, a cui fa eco ſu queſte materie il Cabaſſuzio, chiamando il Tridentino *copioſiſſima penus, promptuarium uberrimum, & ditiſſimus theſaurus totius Eccleſiæ, cum ad fidei circa omnes fere articulos elucidationem, tum ad ſacræ diſciplinæ plenam inſtaurationem*. Quanto al ſecondo:

Catechiſmus Romanus habet majorem auctoritatem, quam quilibet Doctor Eccleſiæ, ſive D. Auguſtinus, ſive D. Hieronymus, ſive D. Thomas: & opinor, illius Doctrinam eſſe tantæ auctoritatis, ut aperte contradicere illi temerarium ſit. Così il Bellarino, che lo prova con fortiſſime ragioni.

Se dunque col Divino favore quì s' incontraſſe, come lo ſpero, a rilevare il vero ſenſo de' predetti Libri; anche a me ſembrerebbe, che una tal Opera non poteſſe, nè doveſſe diſpiacere; ma piuttoſto che foſſe per eſſere di gran profitto a chiunque ha cura, e direzione di Anime; il che faccia il Signore, ec.

L' AU-

Digitized by Google

L' AUTORE
A CHI LEGGE.

ALLA gran copia de i Libri uſciti, e che eſcono continuamente alla luce in prò de i Confeſſori in ogni ſorta di lingue, e in ogni forma, compilati da Uomini inſigni in ſantità, conſumati in ogni genere di erudizione, e di eſperienza, con Frontiſpizj onorevoli: Confeſſionale di San Bonaventura: Avviſi di S. Franceſco Saverio a i Confeſſori: di Gio: Gerſone, nel ſuo Trattato *De parvulis trahendis ad Chriſtum*: del Padre Giovan Battiſta Sangiurè, nel ſuo Erario della Vita Criſtiana, e Religioſa: di Sant' Antonino, nel ſuo Confeſſionario: Avvertimenti di San Carlo a i Confeſſori: di San Franceſco di Sales a i Confeſſori: Iſtruzioni di Uberto V., Generale de i Domenicani, a i Confeſſori: Iſtruzione per i novelli Confeſſori, di un Anonimo moderno: Il Confeſſore iſtruito del Segneri: Il Confeſſore preſto, ſanto, e perfetto, del Padre Bernardino Manco: Il Parroco in Confeſſionario del Garuffi; Specchio di Confeſſione del de Bonis: Pratica del Foro Penitenziale del Reginaldo: Manuale de' Confeſſori: Direttorio de' Confeſſori, e cento mille altri, oltre gl'innumerabili volumi morali, midolle, compendj, chiavi d'oro, ec. Tutte Opere a direzione de' Confeſſori. A queſta, dico, sì vaſta copia di libri, pretendere di unir ancor il preſente, certamente che ne appariſce troppo chiara la ſemplicità, ſe dir non ſi voglia vanità. Nè io acconſentirò giammai che eſca al pubblico ciò che quì ho notato a mia privata iſtruzione, sì per eſſer piuttoſto un aborto, che un perfetto parto, generato fra mille interruzioni, in quelle poche ore, che ho potuto carpire dalle continue occupazioni ne i miniſterj Apoſtolici: sì ancora, *ne faſtidioſis cibos ingeram*, ſe mi è permeſſo ſervirmi in queſto ſteſſo propoſito delle parole, e del ſentimento di S. Girolamo a Donnione, ed a Rogaziano: *Vitemque eorum ſupercilium, qui judicare tantum de aliis, & ipſi facere nihil norunt*: e queſti ſono i fini, per i quali, *privata lectione contentus, ſcri-*

Digitized by Google

ſcripta hæc non efferam in publicum; ſe l'autorità di chi può diſporre di me, e delle coſe mie non la ſenſe differentemente, ſul rifleſſo forſe, che, ſebbene ſono uſciti tanti e tanti eruditi Libri, ad iſtruzione de i Confeſſori, ſembra in eſſi Libri dottrina di privati Scrittori, opinioni, e regole loro, da ſeguirſi a piacere; laddove quì pare non appariſcano che ſentimenti della Chieſa, a i quali deve uniformarſi qualunque figliuolo, membro, e miniſtro di eſſa; mentre quanto ſi dice, tutto è detto con la ſcorta del gran Concilio di Trento, del ſuo Catechiſmo, e del Rituale Romano, ſecondo la più ſana intelligenza de i Dottori, e li più celebri, e li più oſſequioſi, e ſottomeſſi ad ogni qualunque anche minima determinazione, o deciſione di eſſa.

E con quanta ragione ſi debba ogni venerazione ad ogni apice degli accennati Libri, baſterebbe, che io poteſſi traſcrivervi ſol poche parole di quel molto, che ne hanno detto in encomio, in prima, del Concilio di Trento, il Bail, nel Tomo Secondo, ove parla del Tridentino; il Barboſa, *in Collectaneis DD. in Concilio Tridentino*; il Bellarmino, *Op. ad Concilium Tridentinum*; Pietro Fontidoni, nell'Apologia per il Concilio Tridentino; il Cardinale de Luca, nelle Annotazioni al Concilio Tridentino; Vincenzo Mazill. ne i Comment. al Concil. Trident. il Cardinal Pallavicino, Introduzione al Concilio, e Storia; Alberto Pighi, nell' Apologia alla Trid. Indizione; Ippolito Chizzola, Difeſa, ec. contro il Vergerio; il Muſſo, nel ſuo Sinodo Bitont. a carte 7. ſerm. 1., ed aſſai più altri; oltre li Canoniſti, Teologi, e Sinodi particolari, emanati dopo il Tridentino.

Piacemi regiſtrarne alcune, non le più rare, ma le più ovvie, e che ho per le mani.

Tridentina Synodus omnium præcedentium OEcumenicarum Synodorum medulla merito dici poteſt; & quo magis inveteraſcet, eo magis in dies, eoque perennius efloreſcet. Bone Deus, quæ gentium varietas, qui totius orbis Epiſcoporum delectus: qui Regum & Rerum publicarum ſplendor, quæ medulla Theologorum, quæ ſanctitas, quæ lacrimæ, quæ jejunia, qui flores Academici, quæ linguæ, quanta ſubtilitas, quantus labor, quam infinita lectio, quantæ virtutum, & ſtudiorum divitiæ Auguſtum illud Sacrarium impleverunt!

Intellexit hoc Cæſar, qui reverſis ita gratulatus eſt: Aluimus

vos.

Digitized by Google

vos in ſchola optima. Ita Franciſc. Long. a Coriolano Capuccin. de Conc. Generalibus, pag. mihi 355.

Pluſquam reliqua omnia, quæ præceſſerunt Concilia, dici merito poteſt Tridentinum copioſiſſima penus, promptuarium uberrimum, & ditiſſimus theſaurus totius Eccleſiæ, tum ad Fidei circa omnes fere articulos elucidationem, tum ad ſacræ diſciplinæ plenam inſtaurationem. Cabaſſutius in notit. Conc. cap. 96.

Trident. Synod. quam quis Anacephaleoſim, & recapitulationem reliquorum Concil. appellavit. Bail. tom. 1. *editionis Par.* 1675. *p.* 785.

Inhæreamus igitur, concludo co i ſentimenti di un gran Perſonaggio, *ſemper OEcumenico, & Sacroſancto Concilio Tridentino, quo Spiritus Sanctus univerſum Orbem terræ & amanter viſitavit, & ſapienter reformavit. Illi Concilio auſcultemus, quod velut omnium Conciliorum generalium in fide, & in moribus tota vis, & medulla per omnes terras, ubicumque cum laude nominatur Chriſtus, ſumma cum reverentia, more, lege, imperio, plaudentibus omnibus bonis, ſuſcipitur, colitur, obſervatur, &c.*

Quanto poi al Catechiſmo, biſognerebbe potere, per farne concetto, traſcrivere l'Economia del Concilio di Trento, e del Catechiſmo, ec. di Giorgio Edero: vaglia per tutte le autorità ciò che leggeſi nella Vita di San Carlo Borromeo, Arciveſcovo di Milano, ſcritta dal Dottor Gian-Pietro Giuſano. Queſti, al libro primo, cap. 8., così dice: *In eſecuzione ancora de i decreti del Sagro Concilio, egli fece comporre il Catechiſmo Romano, ec.* al cui fine trattenne in Roma alcuni peritiſſimi Teologi, venuti dal Concilio di Trento, tra i quali uno fu il P. Franceſco Forrerio Portughese Domenicano, Religioſo di molta bontà e dottrina, e caro aſſai al Re di Portogallo, ed al Cardinale Enrico ſuo Zio, con li quali San Carlo fece ſcuſa di non averlo laſciato tornare in Portogallo, ſubito finito il Concilio, per eſſerſi ſervito dell'opera ſua in ſimile impreſa; e ſcriſſe a loro, anche nel licenziarlo, nel principio di Novembre dell'anno 1565., affermando, come, con la diligenza di lui, era quaſi ridotto a fine il Catechiſmo, opera, come ivi dice, molto eccellente, ed ornata, che comprende quaſi tutti i precetti, e documenti del vivere piamente, e ſantamente, ec. Nè ſono ſtati di minor rinomanza gli altri, che vi fatigarono per lo ſpazio di tre anni a compilarlo: tali furono Leonardo Marino Genoveſe, Arciveſcovo Lancianeſe, Egidio Fuſcarario Bologneſe,

Veſco-

Digitized by Google

Vescovo di Modena, essendo stata cominciata l'opera, per ordine del Sagrosanto Concilio, due anni prima che terminasse, deputati i Padri più eccellenti in dottrina, e pietà, cioè, il Cardinale Seripando Agostiniano, Michele Medina de' Minori di S. Francesco, Pietro Galesino, Giulio Spogiano, ed il famoso Antoniano, distribuite a ciascuno le parti di esso, *ut non ex suo, sed ex Ecclesiæ sensu tractandæ forent*. Perfezionato che fu, ne fu commessa la revisione, e la correzione al dottissimo Cardinale Guglielmo Sirleto, in compagnia del fiore de i Teologi da Pio Quinto, che poi il primo lo fe dare alle stampe, con la sua approvazione, e con varie successive Bolle il commendò al sommo; poi da Gregorio Decimoterzo, ec. Ed ultimamente se ne ha la commendazione, e la raccomandazione dell'uso dalla san. memor. di Clemente Undecimo, in una sua Circolare de i 16. Marzo 1703., emanata dalla Sagra Congregazione de i Vescovi, e Regolari, accennata da Monsignor Battistelli, Vescovo di Foligno, nel suo famosissimo Sinodo, dell'anno 1722., tanto encomiato dalla Sagra Congregazione del Concilio con sue lettere a parte, come si può vedere al fine del prefato Sinodo. Piacemi registrare i sentimenti dell'eruditissimo Prelato su questo libro, espressi nel Cap. VII., *de Parochis*, al numero 46.: *Catechismum vero*, dice ivi, *jussu Concilii Tridentini, & Sanctissimorum Pontificum decretis, maximo per quinquennium labore, peculiari Dei afflatu, profundo doctrinæ, & eloquentiæ studio pro Parochis editum, & ab omnibus Provincialibus, & Diœcesanis Synodis toto Orbe Catholico summa cura inculcatum, & maximis laudibus commendatum, tamquam (ex Oraculum Clementinum per organ. S. C. Ep. cit.) Divinæ Scripturæ, Sanctorum Patrum Latinorum, & Græcorum, necnon Sacræ Theologiæ promptuarium, ac ditissimum thesaurum, tanti faciant, ut nunquam de eorum manibus excidat; sed in verbi Dei, & Evangelii explicatione, in ministrandis Sacramentis, in Catechesi peragenda ex ipso Pastorale munus agnoscant, Dei, & Ecclesiæ spiritum hauriant, & ad populi captum accommodent, & exequantur*: Così egli a' suoi Parrochi.

Dall'esposto, ognuno resterà persuaso di quanto asserisce il Bellarino, Cherico Regolare, nel suo Libro intitolato: *Doctrina Sacri Concilii Tridentini, & Catechismi Romani. Introd. c. 9*

Catechismus Romanus habet majorem auctoritatem, quam quilibet

Digitized by Google

libet Doctor Ecclesiæ, sive D. Augustin. sive D. Hieron. sive D. Thom. Et opinor illius doctrinam esse tantæ auctoritatis, ut aperte contradicere illi temerarium sit. Et hoc duplici ratione. Prima est, quia doctrina Catechismi quadam ratione doctrina Concilii Tridentini est. Catechismus enim effectus est tempore Concilii, & a Patribus delectis a Concilio, & qui interfuere Concilio, & quos Concilium existimabat doctrinam a se discussam intellexisse. Et demum quia Catechismus in multis Sacramentis quasi commentator Concilii est; fusius enim dicit, quod a Concilio brevissima oratione propositum est. Secunda ratio est, quia Catechismus duplici auctoritate tum Concilii generalis, tum summi Pontificis editus est; ut ex Concilio, & ex inscriptione, ac præfatione Catech. patet. Quare merito asserendum videtur, quod speciali ratione Spiritus Sanctus astiterit illi; & ideo ejus auctoritas maximi est facienda, & ejus doctrina tamquam vere Catholica est habenda.

Sia la conclusione l'attestato di quel grande amico di San Carlo, splendore del Sagro Collegio, la gloria de i Vescovi di Verona, il Cardinale Agostino Valerio: *Catechismus*, dice, *ab hinc triennium est editus Pii Quinti Pontificis maximi jussu, quem ad juvandam Rempublicam Christianam, & restituendam veterem disciplinam nobis divinitus videmus datum esse. Opus tam præclarum, si sententiarum gravitatem, & lumina etiam verborum spectemus, ut nullum præclarius, multis ab hinc sæculis editum docti homines judicent. Sunt enim explicata omnia, quæ ad instituendas animas pertinent, tanto ordine, tanta perspicuitate, tantaque cum majestate, ut Sancta Mater Ecclesia, Spiritu Sancto edocta, non homo quispiam vocem emittere, & omnes docere videatur. Vos, qui aliquantum ætate processistis, legite Catechismum septies, & plusquam septies, &c. egregium Librum, dictante Spiritu Sancto, Patrum, qui in Concilio Tridentino aderant, decreto scriptum, & Christi Vicarii auctoritate editum; mirabiles enim fructus ex eo percipietis. Lib. 1. ad Acbolytos Veronenses.*

Quanto al Rituale, le di cui regole sono l' oggetto precipuo di quest' Opera, basta leggere il decreto di Paolo Quinto, che si premette ad esso. Ivi esposta la necessità di una tal opera, *ut autem recte, & ordine, ut par erat, res ageretur, nonnullis*, dice, *ex Ven. Fratribus nostris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, pietate, doctrina, & prudentia præstantissimis, eam demandavimus,*

Digitized by Google

qui cum consilio eruditorum virorum, &c. rebusque omnibus matura consideratis, demum divina aspirante clementia, quanta oportuit brevitate, Rituale confecerunt: in quo cum receptos, & approbatos Catholicæ Ecclesiæ Ritus suo ordine digestos conspexi. mus, illud sub nomine Ritualis Rom. merito edendum publico Ecclesiæ Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in Domino Ven. Fratres, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, & dilectos filios eorum Vicarios, necnon Abbates, Parochos universos ubique locorum existentes, & alios ad quos spectat, ut in posterum tamquam Ecclesiæ Romanæ filii, ejusdem Ecclesiæ omnium Matris, & Magistræ auctoritate constituto Rituali in sacris functionibus utantur, & in re tanti momenti, quæ Catholica Ecclesia, & ab ea approbatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent.

Dat. Romæ, die decimaseptima Junii 1614.

Onde è, che col divin favore, se quì s' incontrasse a rilevare il vero senso de i prefati libri, anche a me sembrerebbe, che un tale lavoro non potesse spiacere.

Ad esempio poi di S. Carlo, di S. Francesco di Sales, e di altri Prelati sapientissimi, che hanno pubblicato i loro Ricordi a i Confessori nell' idioma volgare, mi son tenuto in questa nostra lingua, perchè ancora molte cose così meglio si spiegano, e s' intendono; salva però la purità de i Testi, che hanno altra energìa, e magnificenza nella latina favella, in cui sono scritti.

In primo luogo, premessi i Capi *per extensum* del Rituale Romano, si vanno esaminando parola per parola, o pure senso per senso, secondo l'ordine, che gli abbiamo registrati; ed il tutto si procura appoggiarlo all'autorità del Concilio, e Catechismo, giusta anche l'intelligenza degli Autori più Classici, e delle decisioni di Roma. In secondo luogo, si mostra in pratica quanto si ha di determinato dalla Chiesa nel Rituale Romano, intorno al modo di amministrare un tal Sagramento, con la soluzione de i dubbj, che possono insorgere nell'attuale esercizio. L'ultimo Capitolo contiene le accennate Decisioni di Roma, e le Proposizioni dannate, che risguardano massime la Morale; tutta materia, che può rendere perfetto il Sacerdote nel tremendo Tribunale della Penitenza. E questo Trattato si chiude con cinque Meditazioni, nelle quali è ridotta la Dottrina del Sagramento della Penitenza, ec.

Elen-

Digitized by Google

Elenchus Alphabeticus Auctorum,

Qui in toto hoc Opere ſæpe ſæpius citantur.

Ægidius de Coning.
Alexander Sperelli
Alphonſus Rodriquez
Alvarez
S. Ambroſius
Anacletus
Angelus de Clavaſio
S. Antoninus
Antoninus Diana
Antonius Corduba
Antonius Perez
Auctor Ignotus: Iſtruz. ec.
Auctor Ignotus: Scuola della Sapienza
S. Auguſtinus
Auguſtinus Barboſa

Bail. in ſum Concilior.
V. Balthaſſar Alvarez
Balthaſſar Francolini
V. Beda
Bellarinus
Bernardinus Manco
Bertonus
Blandelli Dominic.
S. Bonaventura
Boſſius

Cæſar Calino
S. Carolus Borromæus
Contenſon

Digitized by Google

Corella
Cornelius a Lapide
S. Cyprianus
Decreta plurima SS. Pontif. & Sac. Congr.
De la Croix
S. Dominicus Inſtit. Ord. Præd.
Dominicus Bernini
S. Dionyſius Areopagita

Emmanuel Rodriquez
Emmanuel Sà
Eſparſa
S. Eucherius

Ferdinandus Caſtropalaus
Fœlix Poteſtà
Franciſcus Bordonus
S. Franciſcus Saleſius
Franciſcus Aloyſius Barelli
Franciſcus Suarez
Franciſcus Sylvius
Franciſcus Toletus
S. Franciſcus Xaverius

Gabriel Vaſquez
Gabriel
Gaſpar Hurtadus
Gormaz. Soc. Jeſu
S. Gregorius Papa
Gregorius de Valentia

Henriquez Soc. Jeſu
Hermannus Buſemb.
S. Hieronymus

Jacobus Marcantius
Joannes Azorius

Joannes

Digitized by Google

Joannes Baptiſta Gonet
Joannes Baptiſta Poſſevinus
Joannes Baptiſta Sangiurè
Ioannes Clericatus
Joannes de Cardenas
Joannes Bona
Joannes Buſæus
Joannes de Dicaſtillo
Joannes Dominicus Raynaldus
Joannes Galmars
Joannes Kegler
Joannes de Lugo
Joannes Medina
Joannes Præpoſit.
S. Joannes Chriſoſtomus

Laurentius Cozza
Leonardus Leſſius
Ludovicus Abelly
Ludovicus Molina

Magiſter Sententiarum
Marcellus Megala
Marcus Battaglini
Martinus Becanus
Martinus Bonaccina
Martinus Navarrus
Menochius Franciſcanus
Monacelli

Nicolius

Octavius Maria a S. Joſeph
Origenes

Paludanus
Paſſerinus
Paulus Layman

Digitized by Google

Pax Jordanus
S. Petrus Chryſologus
Petrus a Navarra
Petrus Pictavienſis
Petrus Sotus
Pignattellus
Piſanus
Prateolus

Raphael Averſa
Ramirus Sofia
Robertus Bellarminus
Robertus de Flammesburgh
Rodericus Arriaga
Rodriquez in Sum.

Sylveſter Dominic.
Synod. Oecum. National. Provinc. Diœces.
Syrus Placentinus
Syrus Strictioris Obſervantiæ.
Tertullianus
Textus plurimi, tum Sacræ Scrip. tum Legales explanati ad inſtructionem Confeſſariorum.
S. Thomas Aquinas
S. Thomas a Villanova
Thomas a Kempis
Thomas de Vio Cajetanus
Thomas Sanchez

Valerius Reginaldus
Ugo in D. Paulum
Vincentius Filiuccius

Zambr.

Digitized by Google

AVVISI PASTORALI

Dell' Eminentiſs. e Reverendiſs. Sig.

CARDINALE DELFINO

PATRIARCA D' AQUILEJA.

Ai Parrochi e Confeſſori della ſua Dioceſi

PREMESSI ALLA NUOVA EDIZIONE

DEL RITUALE ROMANO

ILLUSTRATO.

Lo zelo della ſalute dell' anime alla noſtra Paſtoral cura dalla divina providenza commeſſe, e l' bene ſpirituale che deſideriamo, e ſiamo obbligati di procurare alla noſtra prediletta Dioceſi con tutto il fervore del noſtro povero ſpirito, richiamandoci ſpeſſo al penſiero qualmente la educazione de' Popoli dipendendo neceſſariamente dall' ammaeſtramento de Parrochi, e da queſti al Popolo avendo a profitto ſpirituale di tutta la Dioceſi la ſana dottrina a traſmetterſi, abbiamo riſolto di dar loro un nuovo eccitamento di applicarſi a benefizio dell' anime da Noi ad eſſi, e a Noi da Geſucriſto conſegnate e commeſſe, allo ſtudio di quella Eccleſiaſtica diſciplina, e di quella morale pratica, che è più conferente alla ſalute eterna delle medeſime, e di porgerli una nuova occaſione di eſercitare a pro di eſſe la loro carità, e di adoperare con frutto, e con franchezza quella ſacra autorità che nell' amminiſtrazione de' Sagramenti divini li ſomminiſtra la ſantità e la grandezza del loro uffizio.

Ma perchè non è poſſibile a ciaſcuna delle difficoltà, nè delle perſone del numeroſiſſimo Clero della vaſta Dioceſi di poter dar noi medeſimi, qualunque volta che ne abbiſogni, que' lumi, che lo ſpirito del Signore per ſua divina miſericordia non al merito delle perſone ma a quello del loro ſublime incarico ſi degna alle occorrenze di ſomminiſtrare, dobbiamo al ſuo ſanto Lume la grazia che ci ha fatta di farci venir alle mani il Rituale Romano illuſtrato, *quale giudicandoſi da noi molto utile e molto confacevole al noſtro intento, abbiam creduto ben fatto il riprodurlo di bel nuovo alla ſtampa con alcu-*

Digitized by Google

alcune giunte e minorazioni secondo che ci han parute più conferenti alla dilucidazione della materia, e al maggior loro profitto.

Lo studio de' Libri Santi, e la meditazione delle verità in essi contenute è stato sempre il mezzo più efficace, più pronto, e più certo per rendere un Parroco più perfetto: ma dopo i Libri Divini, che star dovrebbero notte e dì nelle mani di tutti i Sacerdoti, da chi hà cura di anime il primo e principal libro, che debbe leggersi, e incessantemente meditarsi per ben adempiere al proprio ministero, si è certamente quello del Rituale Romano, che dà la vera regola e l'metodo ai Sacri Ministri per esercitare e dispensare anche agl'altri i Divini Misterj.

Non solo la vera Religione, ma eziandio le false sì antiche che moderne hanno sempre avuto, ed hanno tuttora i loro Rituali cioè a dire i Libri, che insegnano i Riti e le Cirimonie che debbono osservarsi nel culto loro particolare: Ne può formarsi idea di Religione, qualunque ella siasi, che non vada fornita di certe formalità che servono a regolare il culto esteriore, e la pratica del medesimo. Cicerone ci dà notizia de' Libri Rituali degli antichi Etruschi. Hanno pur anche i loro gli Eretici, e in ogni credenza si è sempre creduto esser necessarie alcune regole di disciplina per mantenere una qualche apparente uniformità nell'uso esteriore della loro osservanza.

La nostra Santa Religione recataci dal Cielo dallo stesso Figliuol di Dio avendo il suo fondamento nella intelligenza de' suoi ineffabili Misterj, e nella osservanza de' suoi Divini Precetti obbliga bensì i Fedeli ad un culto interiore e ad una pietà di cuore e di spirito: ma come Religione data a uomini e da professarsi da uomini hà voluto il Divin Verbo fatto uomo adattare alla natura umana nel suo culto qualche cosa di sensibile e di esteriore, coll'instituire i Sacramenti della nuova Legge quali segni visibili della Grazia invisibile, e col vo'ere che fossero amministrati con certe formalità e cirimonie esteriori piene non meno di gravità e di decoro, che di significazione e di misterio, onde conciliassero insieme divozione e rispetto, e innalzassero in tal guisa la mente de' ministri e del Popolo al culto interiore, che è come l'anima della Religione Cristiana.

Queste Cirimonie, o siano Riti sono stati adoperati mai sempre nella Chiesa di Dio sin dal suo primo cominciamento, che succedette ai tempi antecedenti di Legge di Natura e di Legge Scritta, ne' quali fu ella medesima adombrata. Non però furono esercitati sempre nella stessa guisa, nè in ogni luogo egualmente varia e diversa essendo stata di essi la pratica secondo la diversità de' tempi e de' luoghi, perchè la Chiesa sempre costante ed invariabile nella sua Dottrina ha potuto sovente variare ed ha variato infatti la sua disciplina secondo le sue varie circostanze, e le varie esigenze dei suoi santissimi fini.

Dipendevano anticamente tali Sacri Riti dalla diversità degli usi diversi delle diverse Chiese, e passando di mano in mano come per tradizione da' Ve-

scovi

ſcorſi nei ſuoi ſucceſſori erano in qualche ſenſo quaſi liberi, finattanto che temendoſi poi, che tali uſi potteſſero in progreſſo portar del diſordine, e dell' alterazione di conſeguenza nella Chieſa di Dio: pensò ella finalmente di farli mettere in iſcritto, sì per mantenerne la uniformità, come anche per facilitare a coloro, che avevano obbligo d' iſtruirſi, il modo di apprenderli con più facilità ed eſatezza in alcuni Libri, i quali Rituali *poſcia vennero chiamati dai* Riti, *che in eſſi venivano deſcritti.*

Quindi ſi videro eſcir fuori in appreſſo col andar del tempo in gran numero e Sacramentarj *e* Rituali *ed altri Libri di Sacre Cirimonie e di Sacri Riti nelle Chieſe sì Greche come Latine, giuſta i diverſi uſi delle medeſime, dei quali non ne faremo noi l' annoverazione, nè tampoco di tante miſtiche interpretazioni, e di tanti commenti fatti ſopra di eſſi, perchè non è noſtra intenzione nè coſtume di far moſtra di infruttuoſa erudizione, altro fine non avendo in queſta noſtra Lettera Paſtorale che di ſtendere una ſempliciſſima Iſtruzione ſopra queſto particolar* Rituale, *che ſi ſiamo preſiſſi di far dare di nuovo alle ſtampe a uſo e profitto dei Parocchi e Confeſſori della noſtra Dioceſi.*

Per ridurre per tanto a buon metodo e a regola di convenevole coerenza nella Chieſa Latina i Rituali che con metodi varj e fra ſe differenti giravano per le mani dei Sacri Miniſtri, i Sommi Pontefici di quando in quando andati ſon riformando e correggendo, ora levando, ed ora accreſcendo le parole da recitarſi, le azioni da farſi, e le geſta ſteſſe da praticarſi, per rendere più venerabili e più decenti le cirimonie a maggior edificazione de' Fedeli.

Noi laſcieremo però di parlare di tanti Decreti e regolazioni fatte da più Pontefici, il midollo e la ſoſtanza de' quali tutta finalmente ſi reſtringe nell' ultimo Decreto di Paolo V. che ſi ſuol premettere al Rituale Romano da eſſo pubblicato, in cui riflettendo egli al biſogno che avea la Chieſa di ridurre a brevità, a metodo, e ad eſatezza il Rituale medeſimo, impiegò i Cardinali più zelanti, più prudenti e più dotti del Sacro Colleggio unitamente ad altri riguardevoli Soggetti della Romana Curia, affinchè da eſſi a buon ordine ridotti i Riti ſtati ſin allora praticati ed approvati dalla Chieſa Cattolica poteſſe poi darlo alla luce, come anche fece coll' intitolarlo Rituale Romano *proponendolo a tutti i Parrochi veri figliuoli della Chieſa Romana madre e maeſtra di tutte le altre Chieſe Cattoliche, ai quali ingiunſe di doverſene ſervire, ed oſſervare in tutti i tempi avvenire.*

Queſto è il Rituale che preſentemente da tutti i Cattolici viene indiſtintamente adoperato. E queſto è quello che i noſtri Parrochi debbono aver ſempre preſſo di loro come guida ſicura ed infallibile nell' amminiſtrazione particolarmente de' Sacramenti, ſenza l' uſo, la lettura, e l' oſſervanza del quale non potrebbono lecitamente, e compitamente eſercitare l' uffizio loro; conciofſiachè ſecondo la deciſione del Sacro Concilio di Trento Seſs. 7. Can. 13. la ommiſſione, o l' alterazione, o il diſprezzo di quelle ſacre cirimonie che

ſono

ſono nel Rituale deſcritte non può eſſere ſenza colpa; nè altramente può crederſi ſenza Eresia.

A coteſti ſacri Riti del Rituale Romano precede una compendioſa generale Iſtruzione ſopra i Sacramenti in generale, onde vengono ammaeſtrati i Sacerdoti, sì delle condizioni, e de' modi, con cui debbono amministrarli al Popolo, come altresì degli obblighi che hanno di preparare se ſteſſi per degnamente riceverli. Queſta è una Iſtruzione importantiſſima che ha ad eſſer letta inceſſantemente da' Parrochi per non errare in un Miniſtero di tanta conſeguenza, per eſercitarlo con decoro, e con frutto, e per non eſſer d'oſtacolo, quanto è dal canto loro a' Fedeli che intendono di ricever la grazia e la virtù de' Sacramenti che vengono conferiti. Lo ſteſſo a un di preſſo vuol dirſi delle altre Iſtruzioni che ſi fanno ſopra ciaſcun Sacramento in particolare, e ſopra ciaſcun' altra materia.

Ma perchè queſto iſteſſo abbia il ſuo effetto, e poſſano i Parrochi avere anche maggior facilità di approfittarſene, abbiamo procurato di rinvenire un qualche dotto e pio Commentatore che con chiare ſpiegazioni, e con providi ed utili inſegnamenti veniſſe sempre più ad illuſtrarlo. Fra molti dei quali eſſendoci venuto alle mani il preſente l'abbiam traſcielto come il più acconcio, e comandatane la riſtampa con qualche piccola regolazione, acciò ciaſcuno de' Parrochi abbia la facilità di proveder ſene.

Primieramente ci è piacciuto in eſſo il buon ordine che tiene nel mirabilmente diſporre i Sacri Miniſtri a ricevere i lumi neceſſarj per eſercitar degnamente l'uffizio loro, al che dee tendere la principal mira del Paſtore, cioè di ſantificare ſe ſteſſo prima di ſantificare il Gregge.

Il modo pure tenuto, ſiccome può agevolmente oſſervarſi nel Libro ſteſſo, non può eſſere nè più adattato al biſogno, nè più ſpedita per iſtruire, e inſieme per ſantificare. Tratta ſul bel principio de' Sacramenti, delle benedizioni, degli Eſorciſmi; proponendo prima ſopra ciaſcun argomento il teſto del Rituale, ſopra di cui vi ſtende una copioſa Meditazione che ſerve colla ſpiegazione che fa ad illuminare l'intelletto, e col farvi ſopra delle morali riflеſſioni a muovere il cuor verſo Dio. In ſeguito dopo aver dato queſto paſcolo allo ſpirito che ſerve di nutrimento alle virtù morali, e di preſervativo agli inciampi, propone gli errori ſteſſi di Fede ove di quando in quando ſono inſorti nella Chieſa contro le verità di quella materia che tratta in quel Capitolo; indi eſpone i Decreti, ed i Canoni che li correggono e che li condannano.

Il Sacramento della Penitenza come che obbliga a più gravi, e più numeroſi doveri, e perciò eſige più lunghe e più diffuſe Iſtruzioni è cagione che l'Autore abbia alterato neceſſariamente l'ordine che la Chieſa ordinariamente, e il Rituale ſteſſo tiene nell'annoverare i Sacramenti, e che l'abbia traſferito dopo i detti Canoni, per trattar del medeſimo con qualche maggior

Digitized by Google

gior estatezza, e per ispiegarne colla debita necessaria estensione le varie rispettive obbligazioni de' Confessori e de' Penitenti, con cui estendesi nel progresso di tale Trattato. Egli a dir vero ha snidollato il buono ed il meglio di quanto i più diligenti e i più accreditati Autori hanno scritto ed insegnato in questa materia, e si può dire che a lume de' Confessori ha raccolto, e in picciol Volume ristretto tutto ciò che di più utile e di più importante è da saperfi, e da praticarfi in questo Sacramento: ma come che nel corso dell' Opera, e particolarmente in questa materia della Penitenza vi avea, anche a suo avviso, qualche sentenza, e qualche opinione che meritava di essere spiegata, o corretta, vi ha egli aggiunte varie dilucidazioni e correzioni che noi nella presente edizione abbiam creduto miglior consiglio il trasferirle e portare ai proprj luoghi coll' ommetterne ancora alcuna di esse, ed alcuna altra dichiararne, ed accrescerne.

Nel fine poscia l' Autore vi ha aggiunto un Capitolo, o sia Corollario cavato dal quarto avvertimento dato da S. Carlo ai Confessori, ove parla delle Censure, de' casi riservati, della Bolla in Coena Domini, degli Editti del Santo Uffizio, de' Canoni Penitenziali facendovi sopra delle osservazioni, e finalmente fa un registro delle proposizioni dannate da' Sommi Pontefici Alessandro VII. Innocenzo XI. Alessandro VIII. e conchiude l' Opera con cinque Meditazioni sopra l' uffizio de' Confessori.

Ecco tutta l' economia di questa sì utile Operetta, cioè del Rituale Romano illustrato stampato in Luca l' anno 1742. dal Marescandoli divenuto ormai raro, al quale Noi abbiamo presentemente ordinato di dar nuova luce, facendo ridurre i due Tomi di quella edizione in un solo volume, acciò riesca in questa forma più discomodo a chi avrà da provvedersene, ed ac ciocchè uniformandosi vie più anche in questo al Rituale Romano possa riuscire di particolare Istruzione e profitto a quelli che hanno cura e direzione di anime, e insieme di uso nelle sacre funzioni che saranno per esercitare.

Questo è quanto abbiamo creduto opportuno di premettere, insinuando efficacemente ai Parrochi e Confessori acciò non solamente abbiano, e leggano tutta l' Opera con coteste spiegazioni, e illustrazioni, ma eziandio acciò meditino, ponderino e scolpiscano nel cuore quelle verità e massime che in esso si contengono. E in fatti come potrebbe mai persuadere e incalorire altrui chi prima non ne fosse persuaso nell' intelletto e di esse non ne avesse infiammata la volontà? Fa d' uopo adunque che il Parroco sia ben istruito se vuole istruire altrui, e procuri di esser Santo egli stesso, se brama di santificare anche gli altri.

Tutti i Parrochi leggono il Rituale, e se ne servono nelle amministrazioni de' Sagramenti, e nelle benedizioni, Esorcismi ed altre Sacre funzioni, ma forse non tutti ne intendono i Misterj. Tutti procurano di praticar quelle cirimonie, e quei riti con qualche esteriore decenza; ma possiam noi accertarci

che

Digitized by Google

che li accompagnino tutti con quell' interior sentimento di pietà e di carità che è dovuto a un Ministero sì sacro e sì venerando? I Sacerdoti, dice l' Apostolo, sono i dispensatori degli alti misterj di Dio, ma fra cotesti dispensatori, ei soggiunge, troppo è da dubitarsi, se vi abbia chi sia esatto e fedele. Ma chi potrà esser esatto e fedele, se non ha la scienza necessaria pe' l suo Ministero, e li mancano le virtù che si ricercano per ben esercitarlo?

Noi non proponiamo già ora grandi studj e profondi, nè Libri voluminosi e di spesa per obbligarli a dover sapere oltre la sobrietà, che raccomanda l' Apostolo, per provedersi de' quali non avrian forse il comodo, nè il tempo per leggerli. Proponiamo loro uno studio breve e facile e un Libro solo, e di poche carte qual si è il Rituale Romano spiegato e dilucidato in maniera che possa da se solo supplire per tutti, e servire utilmente non solo ai meno saputi, che alli dotti ancora; e che agli uni e agli altri vaglia a far concepire una vera e giusta idea della Santità del loro uffizio, della dignità del loro carattere, e della onoranza, ed utilità che porta seco la decente amministrazione de' Sagramenti della Chiesa.

Piaccia al Padre delle Misericordie, e al Dio d' ogni consolazione di benedire questa nostra fatica e di perdonarci quello vi fosse, come pur troppo vi sarà, d' imperfetto, e difettuoso, e di riguardare nella medesima non il nostro debile ragionare, ma la nostra retta intenzione; ed umilmente supplichiamo lo stesso grande e onnipotente Iddio a renderla egli stesso giovevole e salutare al fine cui è diretta col mezzo di que' lumi in essa sparsi dal suo divino Spirito, e di quelle verità dettate dal suo Divin Verbo, onde illuminata la mente, ed acceso il cuore de' Parrochi e degli altri Sacerdoti per essi difonderssi possano nello spirito di tutti i Fedeli alla nostra Pastoral cura soggetti gli effetti salutevoli della sua grazia.

ISTRU-

Digitized by Google

ISTRUZIONI PRATICHE
DEL
RITUALE ROMANO
Proposte a' Parochi e Confessori da meditarsi.

EX RITUALI ROMANO,

De iis quæ in Sacramentorum administratione generaliter servanda sunt.

I. *UT ea, quæ ex antiquis Catholicæ Ecclesiæ Institutis, & Sacrorum Canonum, Summorumque Pontificum Decretis, Sacramentorum ritibus, ac Cæremoniis hoc libro præscribuntur, qua par est diligentia, ac Religione custodiantur, & ubique fideliter serventur, illud ante omnia scire, & observare convenit, quod Sacrosancta Tridentina Synodus de iis ritibus decrevit in hæc verba: Si quis dixerit, receptos, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetas, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse. Anathema sit. Sess. 7. can. 13.*

II. *Cum igitur in Ecclesia Dei nihil sanctius, aut utilius, nihilque excellentius, aut magis divinum habeatur, quam Sacramenta ad humani generis salutem a Christo Domino instituta, Parochus, vel quivis alius Sacerdos, ad quem eorum administratio pertinet, meminisse in primis debet, se sancta tractare, atque omni fere temporis momento ad tam sanctæ administrationis officium paratum esse oportere.*

III. *Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste, pieque vitam agat: Nam etsi Sacramenta ab impuris coinquinari non possunt, neque a pravis Ministris eorum effectus impediri, impune tamen, & indigne ea ministrantes, in æternæ Mortis reatum incurrunt. Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis sibi conscius (quod absit), ad Sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde peniteat; sed si habeat copiam Confessarii, & temporis, locique ratio ferat, convenit confiteri.*

IV. *Quacumque die, ac noctis hora ad Sacramenta ministranda vocabitur, nullam officio suo præstando (præsertim si necessitas urgeat moram interponat. Ac propterea Populum sæpe, prout sese offeret occasio, præmonebit, ut cum*

Digitized by Google

ſacro Miniſterio opus fuerit, ſe quamprimum advocet, nulla temporis, aut cujuſcumque hujuſmodi habita ratione.

V. *Ipſe vero antequam ad hujuſmodi adminiſtrationem accedat, paululum, ſi opportunitas dabitur, orationi, & ſacræ rei, quam acturus eſt, meditationi vacabit, atque ordinem miniſtrandi, & cæremonias pro temporis ſpatio prævidebit, & perleget.*

VI. *In omni Sacramentorum adminiſtratione, ſuperpelliceo ſit indutus, & desuper ſtola ejus coloris, quem Sacramenti ritus expoſcit, niſi in Sacramento Pœnitentiæ miniſtrando occaſio, vel conſuetudo, vel locus interdum aliter ſuadeat.*

VII. *Adhibebit quoque unum ſaltem, ſi habeat, vel plures Clericos, prout loci, & Sacramenti ratio poſtulabit, decenti habitu, & ſuperpelliceo pariter indutos.*

VIII. *Curabit etiam, ut ſacra ſupellex, Veſtes, Ornamenta, Linteamina, & Vaſa Miniſterii integra, nitidaque ſint, & munda.*

IX. *In Sacramentorum adminiſtratione, eorum virtutem, uſum, ac utilitatem, & Cæremoniarum ſignificationes, ut Concilium Tridentinum præcipit ex SS. Patrum, & Catechiſmi Romani doctrina, ubi commode fieri poterit, diligenter explicabit.*

X. *Dum Sacramentum aliquod miniſtrat, ſingula verba, quæ ad illius formam, & Miniſterium pertinent, attente, diſtincte, & pie, atque clara voce pronunciabit. Similiter & alias Orationes, & Preces devote, ac religioſe dicet, nec memoriæ, quæ plerumque labitur, facile confidat, ſed omnia recitabit ex Libro. Reliquas præterea Cæremonias, ac ritus ita decenter, gravique actione peraget, ut adſtantes ad Cæleſtium rerum cogitationem erigat, & attentos reddat.*

XI. *Ad miniſtrandum procedens, rei, quam tractaturus eſt, intentus ſit, nec de iis, quæ ad ipſam non pertinent, quicquam cum alio colloquatur, in ipſaque adminiſtratione actualem attentionem habere ſtudeat, vel ſaltem virtualem cum intentione faciendi quod in eo facit Eccleſia.*

XII. *Illud porro diligenter caveat, ne in Sacramentorum adminiſtratione aliquid quavis de cauſa, vel occaſione directe, vel indirecte exigat, aut petat, ſed ea gratis miniſtret, & ab omni Symonia, itque avaritiæ ſuſpicione, nedum crimine longiſſime abſit. Si quid vero nomine eleemoſynæ, aut donationis ſtudio, peractis jam Sacramento, ſponte a Fidelibus offeratur, id licite pro conſuetudine locorum accipere poterit, niſi aliter Epiſcopo videatur.*

XIII. *Fidelibus alicui Parochiæ Sacramenta non miniſtrabit, niſi neceſſitatis cauſa, vel de licentia Parochi, vel Ordinarii.*

XIV. *Omnes autem, qui Sacramenta ſuſcipiunt, loco, & tempore opportuno monebit, ut remoto inani colloquio, & habitu, actuque indecenti, pie, ac devote Sacramentis interſint, & ea, qua par eſt, reverentia ſuſcipiant.*

XV. *Librum hunc Ritualem (ubi opus fuerit) ſemper cum miniſtrabit, ſecum habebit, rituſque, & Cæremonias in eo præſcriptas, diligenter ſervabit.*

XVI. *Cæterum illorum tantum Sacramentorum, quorum adminiſtratio ad Parochos pertinet, ritus hoc opere præſcribuntur, cujuſmodi ſunt Baptiſmus, Pœnitentia, Euchariſtia, extrema Unctio, & Matrimonium. Reliqua vero duo Sacramenta, Confirmationis, & Ordinis, cum propria ſint Epiſcoporum, ritus ſuos habent in Pontificali præſcriptos: & ea, quæ de iis, atque aliis Sacramen-*

Digitized by Google

mentis scire, servare, & docere Parochi debent, cum ex aliis libris, tum præcipue ex Catechismo Romano sumi possunt. Siquidem hic de iis fere tantum agere instituti operis ratio postulat, quæ ad ipsorum quinque Sacramentorum ritus pertinent.

XVII. *Postremo quisquis Sacramenta administrare tenetur, habeat libros necessarios, ad officium suum pertinentes, eosque præsertim, in quibus variarum Parochialium functionum Notæ ad futurum rei memoriam describuntur, ut ad finem hujus Ritualis habetur.*

In fine enim habentur formulæ scribendi in libris habendis apud Parochos, ut infra notatur. Scilicet:

Liber Baptizatorum in Ecclesiis, in quibus confertur Baptisma.
Liber Confirmatorum in Ecclesiis, in quibus confertur Chrisma.
Liber Matrimoniorum)
Liber Status Animarum) *Hi tres habeantur a quolibet Parocho.*
Liber Defunctorum)

Meditazione sopra la prefata Istruzione de' Sagramenti in Generale.

Nescierunt Sacramenta Dei. Sap. 2. ℣. 22.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate come Gesù Cristo non solo fu l'Autore de' Sagramenti nella loro prima Istituzione, allorachè ce li meritò col suo sangue, e li determinò, e li dichiarò qual sommo Interpetre, manifestatore, ed esposito del volere paterno; ma n'è di più l'Autore continuo nell'esecuzione attuale de' loro effetti ammirabili, sì in quanto Dio, sì in quanto Uomo. Questo sì, che non gli opera da se solo, ma sempre vuole adoperarli ordinariamente col Ministro, istituito dalla Chiesa a tal fine: e con ciò, che può dirsi di più sublime in gloria del grado de' Pastori Sagri? Mentre Voi siete eletti a cooperare quai Colleghi sì alti del Redentore alla santificazione delle Anime; sichè a voi stà chiudere ad esse ogni volta le Porte dell' Inferno, già loro aperte; a voi l' aprire ad esse le Porte del Paradiso, già loro chiuse, con averle prima disposte; a voi versar loro in seno tutti i Tesori della grazia Divina, di cui un solo grado val più, che non varrebbero mille, e mille Mondi entro l'ordine naturale. Di voi Cristo si vale in comunicare sì gran ricchezze a' Popoli, e non si vale, come potrebbe, se volesse, degli Angeli. Da quì apprendete la doppia obbligazione, che vi corre nel distribuire questi Misterj Celesti, ed è d'esser voi sempre disposti a darli degnamente in ogni occorrenza, e disporre gli altri a riceverli degnamente. Riflettete come abbiate fin ora soddisfatto a vostri doveri: ove troviate delle ommissioni, dopo un sincero, e cordiale pentimento, date mano all'emenda.

Digitized by Google

Affetti, e Risoluzioni.

Nel sentire il Testo ben appropriato alla Meditazione proposta, Dio eterno! Che confusione la mia. Che gran conto dovrò rendere al vostro Tribunale tremendo. La maggior parte de i miei popolani certamente non sanno, nè mai hanno saputo *Sacramenta Dei* .... sapranno, che sono sette ....e quali sieno .... niente di più sanno.... non sanno chi gli abbia istituiti .... non sanno il come, non sanno il quando .... non sanno i loro Costitutivi .... non sanno l'obbligo di riceverli .... non sanno le disposizioni, che si ricercano, per validamente e lecitamente riceverli .... non sanno gli effetti, che producono .... non sanno la loro eccellenza ..... e come potevano, e dovevano tutte le suddette cose sapere, *nescierunt Sacramenta Dei* .... Se io loro mai glie l'ho insegnate, mai glie l'ho spiegate? .... oh quanto sangue di Gesù Cristo si sarà sparso per una tal' ignoranza! .... e per tanta mia colpa! Temo di quel terribile, *Væ Pastoribus* .... perchè ancor io sono stato di quelli, che contenti, *docuisse quot sunt Sacramenta* .... mai gli ho spiegato nè la necessità, nè l'utilità, nè i requisiti .... Ora me ne pento, Signore; che penso d'essere anche ad ora... *ipse me reprehendo* .... *& agam Pœnitentiam in favilla, & cinere* .... risoluto d'adempire a questa mia strettissima obligazione in tutti i conti.... messi sotto i piedi tutti i rispetti umani .... e così spero infallibilmente sarà col vostro ajuto Divino.

SECONDO PUNTO.

Considerate, che chiamandosi giustamente li Sacramenti pane di Vita, e d'Intelletto, *Cibavit eum pane Vitæ, & intellectus*, non solo tali non riuscirebbero in chi li riceve, se non fosse istruito nel modo di riceverli santamente, e non fosse ajutato ad intendere più che può la loro sublimità, la loro origine, il loro ordine, i loro effetti, come appunto prescrive il Sacrosanto Concilio di Trento: *Sacramenta administraturi prius illorum vim, & usum pro suscipientium captu explicent*. Ma nè pure riuscirebbero pane di Vita, e d'Intelletto a chi gli amministra, se egli non avesse una piena Intelligenza del bene, che essi contengono, e non fosse vivo per la grazia nell' atto di amministrarli. Riflettete al Capitale, che avete di una tale scienza, ed al tenore della vostra vita; e a proporzione dello stato, in cui vi trovate, siano i vostri affetti, siano le vostre Risoluzioni.

Affetti, e Risoluzioni.

Che fatica, che applicazione, che studio non hanno fatto i Dottori per compilare grossi volumi, e trattati *de Sacramentis in genere*, ed in specie ad uso de Parochi, e per loro facilitare la condegna amministrazione, ed io nè pur mai a veruno v' ho dato un' occhiata .... e come posso averne piena Intelligenza del bene, che contengono .... e come potevo imprimerne un alto concetto di essi nella gregge raccomandata alla mia Cura .....

come

Digitized by Google

come loro raccomandare la frequenza ..... come premere per il buon uſo di eſſe. Ho unicamente atteſo a paſcere me ſteſſo colle rendite della Cura .... il minor mio penſiero è ſtato il paſcolo de' Sacramenti alle mie Pecorelle. Mi ſon fornita la caſa di mobili, la caſſa di ſuppellettili, e lini fini, e puliti. A gli utenſili de' Sagramenti, benchè laceri, vecchi, e ſordidi, mai v'ho badato .... Son attento alle convenienze con chi che ſia in ogni tempo, e luogo ..... In eſtremo traſcurato ne' Sagri Riti, e Cerimonie, nell'amminiſtrazione de' Sagramenti ..... Se queſte coſe eſteriori, che pur danno nell'occhio d'ogni uno, vanno sì alla peggio .... peggio ſenza proporzione ſtà la coſcienza mia, che non è ſoggetta a' guardi d'alcuno. Sò, perchè il Rituale lo dice, che *Sacramenta ab impuris coinquinari non poſſunt .... neque a pravis Miniſtris eorum effectus impediri* ..... ma sò ancora quel, che ſegue, *Impure tamen, & indigne ea miniſtrantes, in æternæ mortis reatum incurrunt* .... e pure non mi ſpavento, non mi atterriſco... non mi ſi gela per il raccapriccio il ſangue nelle vene ..... Signore, che io non ſia di quelli .... che ne ho paura ... accennati dal Savio con queſto carattere: *Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit* ..... temo, ma nol poſſo credere, dandomi Voi in queſto punto tanto lume, e ſtimoli per ravvedermi .... mi avete ritirato in queſto luogo, acciò entri in me .... mi date tempo, acciò mi corregga .... mi tenete in pronto il voſtro ajuto, acciò non manchi di coraggio .... *etiamſi occideris me, in te ſperabo .... Veruntamen vias meas in conſpectu tuo arguam.*

TERZO PUNTO.

Conſiderate per rendervi più eſatti nella Religione, e culto verſo li Sagramenti, e loro puntuale amminiſtrazione in ogni tempo, e luogo, ove il biſogno richieda, eſſerſi nell'Iſtituzione di eſſi verificata la Profezia d'Ezechiele: *Effundam ſuper vos aquam mundam, & mundabimini ab omnibus inquinamentis veſtris*. Eſſendo queſti quei vaſi Sacri, per ſervirmi della fraſe della Chieſa, *quæ divinum illum gratiæ ſanantis, & ſanctificantis liquorem in ſe continent, & ex ſe diffunditur*. Sono quelle fonti del Salvatore, *ex quibus haurire poſſumus in gaudio aquam vivam, quæ fiat in nobis fons aquæ ſalientis in vitam æternam*; e nel loro numero di ſette vengono oh quanti Miſterj figurati! vengono queſti ſimboleggiati in quelle ſette Agnelle, *quæ dantur in teſtimonium, quod Chriſtus ſodit, ſeu acquiſivit ſibi Eccleſiam*. In quelle ſette ſpiche, moſtrate in ſogno a Faraone, *quæ pullulabant in culmo uno plenæ, atque formoſæ*. In quei ſette giorni deſtinati alla ſolenne comparſa di Aronne, e ſuoi Figli, e al Sagrificio in ognun di quei giorni di ſette Agnelli, *qui offerebantur ad expiandum*. In quelle ſette lucerne d'oro puriſſimo, che arder doveano per ordine di Dio in quel famoſo Tempio, ove furono collocate le Tavole della Legge, il Tabernacolo, l'Arca, ec. In quelle ſette aſperſioni *ſanguinis Vaccæ rufæ ad peccatum expiandum*. Nel giro di ſette giorni attorno alle mura di Gerico col ſuono di ſette Trombe, uſate da Sacerdoti per ſette giorni, *& muri funditus corruere Civitatis infidæ*. In quelle ſette lavande di Namanno nel Giordano, *Et reſtituta eſt caro ejus, ſicut caro pueri parvuli, & mundatus eſt a lepra*. In quelle ſette colon-

colonne, lavorate dalla Divina Sapienza per ornamento, e sostegno della sua abitazione. In quell' altre sette lucerne, *& septem defluxos*, mostrate dall' Angelo in visione a Zaccaria Profeta, *per quæ oleum gratiæ infunditur in homines*. In quelle sette Stelle, *quas tenet in dextera sua qui ambulat in medio septem Candelabrorum aureorum*. In quei sette sigilli, che solo potè rompere l'unigenito del Padre. In quelle sette Trombe, che suonavano quei sette Angeli veduti, e sentiti in una grand'elevazione di mente dall' Apostolo S. Giovanni. Ne' sette doni dello Spirito Santo, enunciati, e predetti da Isaia Profeta. Vengono simboleggiati ne' sette Pianeti del Cielo di Santa Chiesa, ma Pianeti tutti benigni, e tutti ch' aveano per loro centro il Sole della Divina Eucharistia. Ma a che contare i Simboli, e figure? basta rammentarsi ciocchè dice il Catechismo Romano: *Naturam ipsam docere Sacramenta septenario numero esse definienda. Humano generi septem esse necessaria ad vitam commode traducendam, videlicet, ut in lucem edatur, augeatur, alatur, si in morbum incidat sanetur, imbecillitas virium reficiatur. Deinde, quod ad Rempublicam attinet, ut Magistratus nunquam desint, quorum auctoritate, & imperio regatur; ac postremo legitima soboles propagatione se ipsum, & humanum genus conservet*. Il che tutto misticamente, e spiritualmente apparirà ad evidenza nel decorso, e trattato di ciascun Sagramento in particolare. Or mirate, che ve ne pare dal detto, e sè meriti la spesa di tutta la vostra industria, ed attenzione per ben riuscirne.

Lumi in Conferma del detto.

Sacramentum res est sensibus subjecta, quæ ex Dei institutione sanctitatis, & Justitiæ tum significandæ, tum efficiendæ vim habet.
Catech. Rom. p. 2. sect. 1.

Si è detto nel primo punto essere Gesù Cristo Autore continuo nell'esecuzione attuale degli effetti de' Sagramenti, sì in quanto Dio, sì in quanto Uomo. In quanto Dio, come operatore di tali effetti con quel poderè, che è detto di *Ministero*, ma principale, non operandoli Cristo, qual istrumento diviso dalla Divinità, come gli opererebbe ogni altro uomo, ma operandoli qual Istrumento congiunto. Qui prescindo dalla questione, una volta agitata con molto strepito, ora con pace fissata dalla Santa Sede, che non vuole, si ripruovi l' asserzione di S. Giacomo di Monte Brandone detto della Marca, che in una sua Predica, fatta in Brescia nella Domenica di Pasqua li 18. Aprile 1462. propose per scopo della sua concione: *In morte Domini nostri Jesu Christi quatuor factas fuisse separationes, scilicet, Animæ a corpore, sanguinis a corpore, Divinitatis ab Humanitate, & Divinitatis a sanguine effuso*, come costa per Bolla di Pio II. rapportata da Laerzio Cherubini nel Bollario presso il Bernini nella sua Storia di tutte l'Eresie, Tom. 4. sec. xv. c. 9. in fin.

Cum omnis, così comincia il Trattato *de Sacramentis in genere* il Catechismo Romano, c. 1. num. 1. *Cum omnis Christianæ Doctrinæ pars scientiam, diligentiamque desideret, tum Sacramentorum disciplina, quæ & Dei jussu necessaria, & utilitate uberrima est, Parochi facultatem, & industriam postulat singularem, ut ejus accurata, ac frequenti perceptione Fideles tales evadant,*

Digitized by Google

dant, quibus præstantissimæ, ac sanctissimæ res dignè, & salutariter impertiri possint, & Sacerdotes ab illa divini interdicti regula non discedant: Nolite Sanctum dare canibus, neque mittatis Margaritas vestras ante porcos, Matth. 7. 6. Dopo varie spiegazioni, ed intelligenze di questa parola *Sagramento*, viene alla sua propria, e vera definizione, dicendo essere, *rem sensibus subjectam, quæ ex Dei institutione sanctitatis, & Justitiæ tum significandæ, tum efficiendæ vim habet*, che in Italiano suona essere un segno sensibile istituito da Cristo Signore nostro, per significare la santità, che produce invisibilmente negli uomini. Questo segno sensibile de' Sagramenti nella legge della natura era per i fanciulli, massime vicini alla morte, la benedizione de' Genitori, le loro preci; e per gli adulti erano le preci, e Sacrificj, che per sè stessi offerivano. Nella legge scritta la circoncisione, il modo di mangiar l' Agnello Pasquale, i Sacrificj. Nella legge della Grazia, l' acqua, l' olio, e la maniera d' applicarsi, ec. *Vide Trid. sess. 7. num. 6. 7. 8. in fine adnotatos canones.*

Tre sono le significazioni di ciascun Sagramento della nuova legge; sono in prima significativi di qualche cosa passata, come della Passione di Cristo, causa della nostra santità; 2. di qualche cosa presente, come della grazia, che operano; 3. di qualche cosa futura, come è l'eterna Beatitudine, fine d' ogni nostra santa operazione.

Sette sono i Sagramenti, nè più, nè meno. *Primus enim est Baptismus*, dice il Catechismo, loc. cit. num. 21. *veluti cæterorum Janua, quo Christo renascimur; deinde Confirmatio, cujus virtute fit, ut divina gratia augeamur, & roboremur. Tum Eucharistia, qua tamquam cibo vere cœlesti spiritus noster alitur, & sustinetur. Sequitur quarto loco Pœnitentia, cujus ope sanitas amissa restituitur, postquam peccati vulnera accepimus. Postea vero Extrema Unctio, qua peccatorum reliquiæ tolluntur, & animi virtutes recreantur. Sequitur Ordo, quo publica Sacramentorum Ministeria perpetuo in Ecclesia exercendi potestas traditur. Postremo additur Matrimonium, at ex Maris, & Fœminæ legitima, & sancta conjunctione Filii ad Dei cultum, & humani generis conservationem procreentur, & religiosè educentur. Æqualis tamen non est omnium Sacramentorum vel necessitas, vel dignitas.* Così il Catechismo. *Et si quis dixerit, hæc septem Sacramenta ita esse inter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius. Anathema sit. Trid. c. 3.*

Gran differenza passa tra questi nostri sette Sagramenti, e quelli della legge Vecchia, quali erano nel tempo della legge di natura li Riti della Consecrazione de' Sacerdoti, il pane, e vino del Sagrificio di Melchisedech, e sopra tutti un certo segno sensibile, protestativo della fede nel Messia venturo, istituito da Dio per la remissione del peccato Originale. I Sagramenti della legge Mosaica erano la Circoncisione, l'Agnello Pasquale, le lavande, ec. che tutti nella legge Evangelica furono ridotti da Cristo alli sette accennati, con questa differenza, dice Eugenio IV. in decreto *ad Armenos*, che *Sacramenta Veteris legis non causabant gratiam; sed eam solum per passionem Christi dandam figurabant. Hæc vero nostra & continent gratiam, & ipsam denique suscipientibus conferunt. Si quis dixerit, ea ipsa novæ legis Sacramenta a Sacramentis antiquæ legis non differre nisi quia Cæremoniæ sunt aliæ, & alii ritus externi. Anathema sit. Trident. can. 2.* e al primo scommunica pu-

re

re chi n'ammette più, o meno de' sette sopradetti; e alli Canoni 6. 7. e 8. chi negasse non conferire la grazia. Al 9. e che il Battesimo, la Cresima, l'Ordine imprimino il carattere, che *est signum quoddam spirituale, & indelebile, unde ea iterari non possint.*

Il Concilio Ecumenico di Firenze decretò, che *hæc omnia Sacramenta tribus perficiuntur, videlicet, rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, & persona Ministri conferentis Sacramentum cum intentione saltem virtuali faciendi quod facit Ecclesia, quorum si aliquid desit, non perficitur Sacramentum.* Chi sente al contrario, *Anathema sit*, Trid. can. XI. La materia, e la forma de' Sagramenti gli rende nulli, se è variata sostanzialmente, e se moralmente almeno non sono unite. La trasposizione delle parole Sagramentali, se importa mutazione sostanziale, li rende pur nulli. Così l'interruzione delle parole come sopra. Il senso delle parole può mancare *per additionem & diminutionem, &c.*

Quant'a Riti, e Cerimonie. *Si quis dixerit, receptos, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, Anathema sit. Finis Sess. septimæ de Sacramentis in genere. Trid. c. 13.* L'osservanza de' Riti di qualche Chiesa particolare è di precetto sì bene, ma non annulla i Sagramenti, come nè pure l'Indisposizione del Ministro. *Si quis dixerit, Ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quæ ad Sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum. Anathema sit.*

Circa gli effetti. Alcuni sono generali, come la grazia santificante, le virtù, e doni dello Spirito Santo. Altri sono particolari, come la grazia sagramentale, propria di ciascun Sagramento. Oltre di che li tre accennati di sopra imprimono il Carattere, che è una qualità soprannaturale, e indelebile, impressa nell'Anima, mediante la quale l'uomo viene consecrato a Dio, e come contrasegnato con un Sigillo per essere distinto, ec.

Per corona di questo Trattato, si rifletta a due proposizioni, che abbiamo dannate da Innocenzo XI. *al n. 1. e 29.*

Non est illicitum, così la prima, *in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiori, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis, Prop. damn. ab Innoc. XI. per hoc de valore Sacramenti excipitur ab hujus damnatione, ait hic Cardenas, electio opinionis minus tutæ, quæ solum versatur circa modum administrandi illud, puta de opinione illa asserente: Laicum in necessitate, etsi mortali peccato gravatum, posse baptizare. Falsa enim, & futilis est illa objectio, aliquando contingere, quod quis absque peccato utatur opinione probabili circa valorem, propter quam exponatur Sacramentum frustrationi etiam extra casum necessitatis. Contingit hoc in absolutione Sacramentali; Sacerdos enim absolvit Pœnitentem; habens cognitionem dumtaxat probabilem de recta ejus dispositione, dolore scilicet, &c. non obstat iniquam,*

quia

quia in tantum relinquitur tutior, in quantum est impossibile eam ponere. Ex dictis infertur, non damnari expresse opinionem illam, quæ loquitur de recipiente Sacramentum, sed damnari virtualiter.

His positis, quoad Baptismum, collatum in digito, in capillis, non potest licite deduci ad praxim extra necessitatem. Idem dic de collato in lixivio, jusculo, liquoribus ex herbis expressis, aqua & sale resoluta; nec possunt &c. aliæ opiniones probabiles circa verba formæ.

A questo proposito pure del Battesimo si noti, che fuori del caso della necessità, come si diceva, chi battezzasse il Bambino, involto nella secondina, o si servisse delle seguenti forme: *Ego te baptizo in nomine Christi. Ego te baptizo in nomine Sanctissimæ Trinitatis. Ego te baptizo in nomine Genitoris, Geniti, & Procedentis ab utroque*, soggiaccia alla suddetta condanna.

Quanto alla Cresima. *Opinio asserens ad Confirmationem sufficere Oleum Olivarum, sine balsamo, non potest licite ad praxim deduci, nisi forte adsit casus necessitatis, & balsamum non inveniatur.*

Lo stesso si dica quanto all'Eucaristia. *Opiniones asserentes ad materiam Eucharistiæ sufficere blatham, avenam, amylon, vinum congelatum. Neque opinio, quæ dicit in forma consecrationis Calicis valide omitti reliqua, præter quinque prima verba.*

Quanto al Sagramento della Penitenza; *Excludendæ sunt a praxi opiniones, admittentes generatim hic Sacramentum validum, & informe. Potest enim tolerari ex defectu attritionis extensivæ inadvertenter. Ly, extensivæ attritionis est quando quis dolet etiam de oblitis, secus, &c. Opinio docens, posse dari Confessionem validam, & informem ex defectu doloris efficacis est probabilis in praxi. Secus si cum ignorantia mortaliter culpabili. Idem ex defectu integritatis. Idem ex defectu examinis. Opinio docens sufficere attritionem ex metu pœnarum temporalium, quæ a Deo tamquam delictorum vindice infliguntur, speculative probabilis est, non vero practice. Probabilitas mere speculativa, quamvis non deserviat ad praxim hujusmodi Sacramenti, potest tamen prodesse ad Confessionem subsequentem, ne repetenda sit antecedens, si quis bona fide, &c. Hujus generis sunt etiam opiniones, asserentes ad Confessionem venialium non requiri dolorem formalem, & expressum, sed sufficere implicitum (quoad Baptismum enim attritio non requiritur ad ejus valorem, sed solum ad effectum), si contritio Confessionem antecedat ultra unum, vel duos dies, vel non referat ad Confessionem, &c.*

Non soggiacciono a questa Condanna le seguenti. 1. L' insegnare non essere il Penitente tenuto a confessare le circostanze meramente aggravanti il suo peccato. 2. Che nelle dilettazioni morose non sia duopo spiegar l'oggetto, purchè si fermi solo nell'oggetto della Lussuria. 3. Che sia lecito al Penitente non manifestare il Complice, per la di cui manifestazione vien lesa la di lui fama presso il Confessore. 4. Che de' peccati veniali non sia duopo spiegare il numero. 5. Che colla giurisdizione probabile, purchè veramente tale, e vi sia l'uso, e la pratica di assolvere, si possa farlo, ancorchè tale opinione *coram Deo* fosse falsa. 6. Che da un Confessore scomunicato, ma tolerato, si possa chiedere l' assoluzione; 7. Che chi ignora il presente Decreto, confessandosi, segue l' opinione probabile, lasciata la più sicura, sia ben confessato, nè abbisogni ripetere la Confessione.

Digitized by Google

Giacchè si è nominato Sagramento *valido*, ed *informe*, conviene sapere cosa egli sia. *Sacramentum informe*, dice il famoso Polmano nel suo Breviario Teologico, *est Sacramentum essentialiter integrum, destitutum effectu gratiæ ob indispositionem suscipientis. Omne Sacramentum potest esse informe, excepta Pænitentia, quia in illa idem Contritionis actus, qui est dispositio necessaria ad effectum Sacramenti, & illius pars essentialis, & Sacramentum reviviscit, quando susceptum informe, sublata fictione, indispositioneque suscipientis, confert gratiam per modum Causæ moralis, utpote non existens realiter, quin & Eucharistia permanens per modum Causæ physicæ.*

Notisi. Darsi alcuni Sagramenti detti de' *Morti*, altri de' *Vivi*. *Sacramentum Mortuorum est illud, quod institutum est ad causandam primam gratiam, & non prærequirit vitam spiritualem in suscipiente, v. g. Baptismus, & Pænitentia. Sacramentum Vivorum est illud, quod institutum est directe ad augmentum gratiæ, quam prærequirit in suscipiente, tamquam vitam spiritualem, ut sunt cetera Sacramenta.*

Quanto all'estrema Unzione. *Adest Decretum Congregationis Sacræ Inquisitionis 23. Septembris 1682. quod ad supplendum oleum benedictum pro extrema Unctione liceat adjungere non benedictum pluribus vicibus, licet adjunctum, consideratum separatim, & in unaquaque admistione, sit in minori quantitate, quam oleum benedictum; consideratis tamen omnibus additionibus, simul fiat major quantitas non benedicti, sunt opiniones speculative tamen probabiles, quod Chrisma sit materia hujus Sacramenti, & quod unctio possit fieri in unico sensu.*

Quanto al Sagramento dell'Ordine. *Est opinio, licet contraria speculative tantum probabilis, in praxi est omnino certa, tres Episcopos requiri ad consecrationem Episcopi. Sequentes opiniones, licet speculative sint probabiles, in praxi subjiciuntur hujus damnationi, puta, non requirentis pro materia impositionem manuum trium Episcoporum super caput ordinandi in Episcopum. Item, non requirentis traditionem baculi Pastoralis, Anuli, & Libri Evangeliorum. Item nec impositionem solum manuum, & simul impositionem libri Evangeliorum super cervicem, & scapulas electi, sed totam materiam esse impositionem manuum Episcopalium. Item non requirentis tactum physicum materiæ remotæ.*

Quanto alla materia del Diaconato, che è l'imposizione delle mani, e la tradizione del Libro degli Evangelj. *Opinio docens, alterutram tamen esse ejus materiam, est in speculativa probabilis, secus in praxi non, & subjacet damnationi prædictæ, &c.*

Quanto alla materia del Suddiaconato, non è necessario il Libro dell'Epistole, bastando la sola tradizione del Calice vacuo colla Patena pur vacua.

Osservisi. *Qui suscipit Diaconatum, Subdiaconatum, aut Minores, secundum opinionem minus tutam, non debet iterum illos recipere sub conditione, licet peccetur mortaliter, quia isti Ordines non sunt ita necessarii, ut per Sacerdotalem potestatem suppleri non possint munera, propter quæ instituti sunt.* Ita P. Granado ap. Cardenas, loc. cit. num. 512. &c.

Circa finalmente il Sagramento del Matrimonio, è certo il valore del Sagramento, ogni qual volta si opera con opinione veramente probabile circa *valorem Sacramenti*, almeno in quelle cose, che dipendono dal *Jus comune Ecclesiastico*, e può sicuramente seguirsi tal opinione, come sono; 1. che il Padrino nel Battezzato di necessità non contragga impedimento di Matrimonio;

2. che

Digitized by Google

2. che il Matrimonio in faccia della Chiesa con impedimento occulto dirimente, ottenutane la dispensa, possa contrarsi senza presenza di Paroco, e Testimonj; 3. che la dispensa ottenuta con opinione veramente probabile, sia ben ottenuta, e che una tale opinione suffraghi non solo negli Impedimenti *de jure humano*, ma anche *Divino*, & *Naturali*; 4. che il Vescovo in caso di necessità, essendovi pericolo nell'indugio, nè essendovi accesso al Papa, possi dispensare negl'Impedimenti dirimenti; 5. che il Matrimonio si rinvalidi, quando l'uno de' Conjugi Reo, consapevole dell'Impedimento, non potendo estorcere altro consenso *per verba de præsenti*, basti il dire, e rendere il debito, e la Copula *ex affectu maritali*. Soggiacciono però alla condanna le seguenti: 1. Contrarre il Matrimonio con probabilità di fatto con impedimento, senza alcuna probabilità *de illius carentia*. Contrarre il Matrimonio con una mera probabilità di fatto *de carentia Impedimenti dirimentis* senza alcuna certezza.

Extat Responsio Urbani VIII. de Matrimoniis Infidelium Indorum, Neophitorum in Provincia, & Regno Paraquariæ in India Occidentali, ex qua constat, valorem Matrimonii esse certum celebrati juxta opinionem vere probabilem, etiam in casibus dubiis quocumque modo. Idcirco quando agitur causa de valore Matrimonii, quia hæc est favorabilis, opinio unius singularis doctoris probabili rationi innitentis, stans pro valore, præferenda est sententiæ plurimorum, nisi textu aperto, aut rationi evidenti innitantur. Unde in varietate opinionum de valore Matrimonii, quæ favet, est omnino certa, & contraria improbabilis. Idem valet pro Matrimonio contracto, contrahendo, pro dispensatione, &c.

La seconda proposizione, che abbiamo dannata al *num.* 29. così dice: *Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi, damn. ab Innoc. XI. num.* 29. Soggiace alla medesima censura la seguente. *Licitum esse proferre in urgenti metu gravi verba absolutionis sine intentione absolvendi. Vel licitum esse ea proferre sine intentione, ut supra, metu Mortis, quam minatur Confessario Pœnitens, nisi eum absolvat.*

Simulans consecrationem per alia verba, puta, per Orationem Dominicam, ut Presbyter evaderet Mortem ab Hæretico minatam, ignaro verborum consecrationis, permittendo tamen (non intendendo) illius deceptionem, non peccaret; licet enim sit illicita simulatio materialis in administratione Sacramentorum, in hoc casu nulla datur simulatio; quia recitare orationem Dominicam, omnino indifferenter se habet ad administrationem, & confectionem Sacramenti. Est enim latissimum discrimen inter hoc, quod est dicere verba consecrationis absque intentione consecrandi, & reiterare orationem Dominicam. Verba enim Consecrationis instituta sunt a Christo Domino ad consecrandam Eucharistiam, non sic Oratio Dominica. Cardenas.

Quanto al Matrimonio, benchè il Parroco v'assista *ex metu*, e per forza, è valido.

Errores fidei adversantes veritatibus de Sacramentis in genere.

Notisi per ultimo, che siccome de' Sagramenti in particolare, così anche de' Sagramenti in generale vi sono stati Eretici, che gli hanno bersagliati

Digitized by Google

empiamente, dando con ciò motivo alla Chiesa di formare i Canoni di Fede, che ne abbiamo ne' Concilj Generali, ed Ecumenici, massime nel Tridentino, come per esempio:

Li VVittembergesi, e Lipsesi, detti Adiaforisti, che contavano li Sagramenti tra le cose indifferenti.

Li Cataristi, che non li contavano per niente.

Alessandro Errario, Cerinto, Ebione, li Simachiani, gli Elchesaiti volevano co' Sagramenti della legge nuova l' osservanza ancora di quelli della Vecchia.

S. Giacomo Prepositi, che temerariamente insegnava, tre soli essere li Sagramenti istituiti da Cristo. Battesimo, Penitenza, ed Eucharistia; degli altri quattro si era sognato essere invenzione di Uomini.

Li rigidi Confessionaristi non ne ammettevano ne' loro Catechismi che due, detti perciò Bisagramentali.

Gli Apostolici, i Donatisti, gli Albanesi sentivano, che il Ministro esistente in peccato mortale rendesse nullo, ed invalido il Sagramento.

Asserere in aliquo Sacramento, dice Lutero, *imprimi characterem, esse meram novorum Theologistarum fictionem, atque comentum.*

Un certo Crousiro all' opposto insegnava non peccarsi da chi amministra i Sagramenti in peccato mortale. Proposizione subito condannata.

I Massaliani. *Nullam Sacramentis sanctificandi vim tribuebant, sed solummodo orationi.*

Calvinistæ, gratiam, quæ in Sacramentorum receptione confertur, non eorum virtuti, aut efficaciæ, sed soli suscipientium fidei adscribunt; ed ancor questi *duo tantum Sacramenta admittunt, scilicet, Baptismum, & Eucharistiam.*

Martino Kemnizio, perfido Inimico della Chiesa, Scolaro di Lutero, falsamente accusò S. Cipriano, che ei non facesse Cristo Autore di tutti i Sagramenti, e cita un Sermone del Santo *de ablutione pedum*, dal quale si cava evidentemente il contrario; ed ebbe fino ardire di pubblicarlo per Eretico Montanista.

Gli Armeni, e Luterani negavano, che i Sagramenti conferissero la grazia Santificante, e le virtù e doni dello Spirito Santo. Tutta gente anatematizzata dalla Chiesa, e tanto basta, senza curarsi delle prove in confutazione de' loro errori; e serva questo attestato per qualunque altro si suggerirà in appresso. *Sententias Hæreticorum prodidisse superasse est; patet prima fronte, blasphemia non necesse habet convinci, &c.* S. Hieron. ad Clesiph. contra Pelag.

Canones Tridentini de Sacramentis in genere, ex sess. 7.

Can. 1. *Si quis dixerit, Sacramenta novæ legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura, vel pauciora quam septem, videlicet: Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pœnitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem & Matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere, & proprie Sacramentum. Anathema sit.*

2. *Si quis dixerit ea ipsa novæ Legis Sacramenta a Sacramentis antiquæ Legis,*

Legis non differre, nisi quia Cæremoniæ sunt aliæ, & alii ritus externi. Anathema sit.

3. Si quis dixerit, hæc septem Sacramenta ita esse inter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius. Anathema sit.

4. Si quis dixerit Sacramenta novæ Legis non esse ad salutem necessaria, sed superflua, & sine eis, aut eorum voto per solam fidem Homines a Deo gratiam Justificationis adipisci, licet omnia singulis necessaria non sint. Anathema sit.

5. Si quis dixerit, hæc Sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse. Anathema sit.

6. Si quis dixerit, Sacramenta novæ Legis non continere gratiam, quam significant; aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre, quasi signa tantum externa sint acceptæ per fidem gratiæ, vel justitiæ, & notæ quædam Christianæ professionis, quibus apud Homines discernuntur fideles ab infidelibus. Anathema sit.

7. Si quis dixerit, non dari gratiam per hujusmodi Sacramenta semper, & omnibus, quantum est ex parte Dei, etiamsi rite ea suscipiant, sed aliquando, & aliquibus. Anathema sit.

8. Si quis dixerit, per ipsa novæ Legis Sacramenta ex opere operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinæ promissionis ad gratiam consequendam sufficere. Anathema sit.

9. Si quis dixerit, in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione, & Ordine, non imprimi characterem in Anima, hoc est signum quoddam spirituale, & indelebile, unde ea reiterari non possunt. Anathema sit.

10. Si quis dixerit, Christianos omnes in verbo, & omnibus Sacramentis administrandis habere potestatem. Anathema sit.

11. Si quis dixerit, Ministris, dum Sacramenta conficiunt, & conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia. Anathema sit.

12. Si quis dixerit, Ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quæ ad Sacramentum conficiendum, aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum. Anathema sit.

13. Si quis dixerit, receptos, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Pastorem mutari posse. Anathema sit.

De Sacramento Baptismi rite administrando.
Ex Rituali Romano.

1. Sacrum Baptisma, Christianæ Religionis, & æternæ vitæ Janua, quod inter alia novæ Legis Sacramenta, a Christo instituta, primum tenet locum, cunctis ad salutem necessarium esse, ipsa veritas testatur illis verbis: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei. Itaque summa ad illud opportune, riteque administrandum, ac suscipiendum, diligentia adhibenda est.

2. Cum autem ad hoc Sacramentum conferendum alia sint de Jure Divino absolute necessaria, ut Materia, Forma, Minister, alia ad illius solemnitatem per-

Digitized by Google

pertineant, ut Ritus, ac Cæremoniæ, quas ex Apostolica, & antiquissima traditione acceptas, & approbatas, nisi necessitatis causa, omittere non licet: de iis aliqua præmonenda sunt, ut sacrum hoc Ministerium rite, ac sancte peragatur.

3. De materia Baptismi: Ac primum intelligat Parochus, cum hujus Sacramenti materia sit aqua vera, ac naturalis, nullum aliam liquorem ad id adhiberi posse.

4. Aqua vero solemnis Baptismi sit eo anno benedicta in Sabbato Sancto Paschatis, vel Sabbato Pentecostes, quæ in fonte mundo, nitido & pura diligenter conservetur: & hæc quando nova benedicenda est, in Ecclesiam, vel potius Baptisterii Sacrarium effundatur.

5. Si aqua benedicta tam imminuta sit, ut minus sufficere videatur, alia non benedicta admisceri potest, in minori tamen quantitate.

6. Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovis modo defecerit, Parochus in Fonte bene mundato, ac nitido recentem aquam infundat, eamque benedicat ex formula, quæ infra præscribitur.

7. Sed si Aqua conglaciata sit, curet, ut liquefiat; sin autem ex parte congelata sit, aut nimium frigida, poterit parum aquæ naturalis non benedictæ calefacere, & admiscere aquæ Baptismali in vasculo, ad id parato; & ea tepefacta, ad baptizandum uti, ne noceat Infantulo.

8. De forma Baptismi: Quoniam baptismi forma his verbis expressa: Ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti omnino necessaria est, ideo eam nullo modo liceat mutare, sed eadem verba uno, & eodem tempore, quo fit ablutio pronuntianda sunt.

9. Latinus Presbyter latina forma semper utatur.

10. Cum Baptismum iterare nullo modo liceat; si quis sub conditione, de qua infra, sit baptizandus, ea conditio explicanda est hoc modo: Si non es baptizatus, ego Te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Hac tamen conditionali forma non passim, aut leviter uti licet, sed prudenter, & ubi re diligenter pervestigata, probabilis subest dubitatio, Infantem non fuisse baptizatum.

11. Baptismus, licet fieri possit aut per infusionem aquæ, aut per Immersionem, aut per aspersionem, primus tamen, vel secundus modus, qui magis sunt in usu pro Ecclesiarum consuetudine retineatur; ita ut trina ablutione caput Baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum Crucis uno, & eadem tempore, quo verba proferuntur, & idem fit aquam adhibens, & verba pronuntians.

12. Ubi vero baptismus fit per infusionem aquæ, cavendum est, ne aqua ex Infantis Capite, in fontem, vel in Sacrarium Baptisterii prope ipsum fontem extructum defluat; sed in aliquo vase ad hunc usum parato, recepta, & in ipsius Baptisterii, vel in Ecclesiæ Sacrarium effundatur.

13. De Ministro Baptismi. Legitimus quidem Baptismi Minister est Parochus, vel alius Sacerdos a Parocho, vel ab Ordinario loci delegatus; sed quoties Infans, aut Adultus versatur in vitæ periculo, potest sine solemnitate a quocumque baptizari in qualibet lingua, sive Clerico, sive Laico, etiam excommunicato, sive Fideli, sive Infideli, sive Catholico, sive Hæretico, sive Viro, seu Fœmina, servata tamen forma, & intentione Ecclesiæ.

14. Sed,

Digitized by Google

14. *Sed si adsit Sacerdos, Diacono præferatur, Diaconus Subdiacono, Clericus Laico, Vir Fœminæ, nisi pudoris gratia deceat Fœminam potius, quam virum baptizare Infantem nondum omnino editum, vel nisi melius Fœmina sciret formam, & modum baptizandi. Quapropter curare debet Parochus, ut Fideles, præsertim Obstetrices rectum baptizandi ritum probe teneant, & servent.*

15. *Pater, aut Mater proprium Prolem baptizare non debet, præterquam in mortis articulo, quando alius non reperitur qui baptizet; neque tunc ullam contrahunt cognationem, quæ Matrimonii usum impediat.*

16. De baptizandis Parvulis. *Opportune Parvulus hortetur eos, ad quos ea cura pertinet, ut natos Infantes sive baptizandos, sive baptizatos, quamprimum fieri poterit, & qua decet Christiana modestia sine pompæ vanitate deferant ad Ecclesiam, ne illis Sacramentum tantopere necessarium, nimium differatur cum periculo salutis; & ut iis, qui ex necessitate privatim baptizati sunt, consuetæ Cæremoniæ, ritusque suppleantur, omissa forma, & ablutione.*

17. *Nemo in utero Matris clausus baptizari debet; sed si Infans Caput emiserit, & periculum Mortis immineat, baptizetur in capite, nec postea, si vivus evaserit, erit iterum baptizandus. At si aliud membrum emiserit, quod vitalem indicet motum, in illo, si periculum pendeat, baptizetur; & tunc, si natus vixerit, erit sub conditione baptizandus, eo modo, quo supra dictum est: Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, &c. Si vero ita baptizatus, deinde mortuus prodierit ex utero, debet in loco Sacro sepeliri.*

18. *Si Mater prægnans mortua fuerit, fœtus quamprimum caute extrahatur; ac si vivus fuerit, baptizetur. Si fuerit mortuus, & baptizari non potuerit, in loco sacro sepeliri non debet. Infantes expositi, & inventi, si re diligenter investigata, de eorum baptismo non constat, sub conditione baptizentur.*

19. *In Monstris vero baptizandis, si casus eveniat, magna cautio adhibenda est, de quo, si opus fuerit, Ordinarius loci, vel alii Periti consulantur, nisi mortis periculum immineat.*

20. *Monstrum, quod humanam speciem non præseferat, baptizari non debet; de quo si dubium fuerit, baptizetur sub hac conditione. Si tu es Homo, ego te baptizo.*

21. *Illud vero, de quo dubium est una ne, an plures sint Personæ, non baptizetur donec id discernatur: discerni autem potest, si habeat unum, vel plura capita; unum, vel plura pectora: tunc totidem erunt Corda, & Animæ, hominesque distincti; & eo casu singuli seorsum sunt baptizandi, unicuique dicendo: Ego te baptizo, &c. Si vero periculum Mortis immineat, tempusque non suppetat, ut singuli separatim baptizentur, poterit Minister singulorum capitibus aquam infundens, omnes simul baptizare, dicendo: Ego vos baptizo in nomine Patris, &c. Quam tamen formam iis solum, & in aliis similibus Mortis periculis ad plures simul baptizandos, & ubi tempus non patitur, ut singuli separatim baptizentur; alias nunquam licet adhibere.*

22. *Quando vero non est certum, in Monstro esse duas Personas, ut quia duo capita, & duo pectora non habet, bene distincta, tunc debet primum unus absolute baptizari, & postea aliter sub conditione hoc modo: Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris, &c.*

23. De Patrinis. *Parvulus antequam ad baptizandum accedat, ubi iis, ad*

quos

quos ſpectat, exquirat diligenter quem, vel quos Suſceptores, ſeu Patrinos elegerint, qui Infantem de ſacro fonte ſuſcipiant, ne plures, quam liceat, aut indignos, aut ineptos admittat.

24. *Patrinus unus tantum, ſive Vir, ſive Mulier, vel ad ſummum unus, & una adhibeantur ex Decreto Concilii Tridentini, ſed ſimul non admittantur duo viri, aut duæ Mulieres, neque ipſius baptizandi Pater, aut Mater.*

25. *Hos autem Patrinos ſaltem in ætate Pubertatis, ac Sacramento Confirmationis conſignatos eſſe maxime convenit.*

26. *Sciant præterea Parochi, ad hoc munus non eſſe admittendos Infideles, aut hæreticos, non publice excommunicatos, aut Interdictos, non publice criminoſos, aut Infames, nec præterea qui ſana mente non ſunt, nec qui ignorant rudimenta fidei. Hæc enim Patrini Spirituales filios ſuos, quos de baptiſmi fonte ſuſceperint, ubi opus fuerit, opportune docere tenentur.*

27. *Præterea ad hoc etiam admitti non debent Monachi, vel Sanctimoniales, neque alii cujuſvis Ordinis Regulares a Sæculo ſegregati.*

De tempore, & loco adminiſtrandi Baptiſmum. De Sacris oleis, & aliis requiſitis. De Ordine Baptiſmi Parvulorum *Vide hic rituale Romanum.*

28. De Baptiſmo Adultorum. *Si quis Adultus ſit baptizandus, debet prius, ſecundum Apoſtolicam Regulam, in Chriſtiana fide, ac ſanctis moribus inſtrui, & per aliquot dies in operibus pietatis exerceri, ejuſque voluntas, & propoſitum ſæpius explorari; & nonniſi ſciens, & volens, probeque inſtructus baptizari.*

29. *At vero, ſi quis, dum inſtruitur, in Mortis periculum incidat, baptizarique voluerit, habita ratione periculi, vel neceſſitatis, baptizetur.*

30. *Adultorum Baptiſmus, ubi commode fieri poteſt, ad Epiſcopum deferatur, ut, ſi illi placuerit, ab eo ſolemnius conferatur, alioquin Parochus ipſe baptizet, ſtata cæremonia.*

31. *Decet autem hujuſmodi Baptiſmum ex Apoſtolico Inſtituto in Sabbato Sancto Paſchatis, vel Pentecoſtes ſolemniter celebrari.*

32. *Quare ſi circa hæc tempora Cathecumeni ſint baptizandi, in ipſos dies, ſi nihil impediat, Baptiſmum differri convenit.*

33. *Verum ſi circa, ſeu poſt tempus Pentecoſtes aliqui converſi fuerint, qui ægre ferant ſuum Baptiſmum in longum tempus differri, & ad illud feſtinent, inſtructique, ac rite parati eſſe noſcantur, citius baptizari poſſunt.*

34. *Cathecumenus inſtructus baptizetur in Eccleſia, ſeu in Baptiſterio; Patrinus ei aſſiſtat, & ipſe Catechumenus ad Sacerdotis interrogationes reſpondeat, niſi mutus fuerit, aut omnino ſurdus, vel ignotæ linguæ; quo caſu, vel per Patrinum, ſi illam intelligat, aut alium Interpretem, vel nutu conſenſum explicet ſuum.*

35. *Pro hujus autem veneratione Sacramenti, tam Sacerdotem, qui Adultos baptizabit, quam ipſos Adultos, qui ſani ſunt, convenit eſſe jejunos.*

36. *Quare non poſt Epulas, aut Prandia, ſed ante meridiem, niſi ex rationabili cauſa aliter faciendum eſſet, eorum Baptiſma celebretur.*

37. *Admonendus eſt Catechumenus, ut peccatorum ſuorum pœniteat.*

38. *Amentes, & furioſi non baptizentur, niſi tales a nativitate fuerint,*

tunc

Digitized by Google

sunc enim de iis idem judicium faciendum est, quod de Infantibus; atque in fide Ecclesiæ baptizari possunt.

39. *Sed si dilucida habeant Intervalla, dum compotes mentis sunt, baptizentur, si velint. Si vero antequam insanirent, suscipiendi Baptismi desiderium ostenderint, ac vitæ periculum immineat, etiamsi non sint compotes mentis, baptizentur.*

40. *Idemque dicendum est de eo, qui lethargo, aut phrenesi laborat, ut tantum vigilans, & intelligens baptizetur, nisi periculum Mortis impendeat, si in eo prius apparuerit baptismi desiderium.*

41. *Sacerdos diligenter curet, ut certior fiat de statu, & conditione eorum, qui baptizari petunt, præsertim exterorum: De quibus facta diligenti inquisitione, num aliàs, ac rite sint baptizati, caveat, ne quis jam baptizatus imperitia, vel errore, aut ad quæstum, vel ob aliam causam fraude, dolove iterum baptizari velit.*

42. *Omnes autem, de quibus re diligenter investigata, probabilis dubitatio est, an baptizati fuerint, si nihil aliud impediat, sub conditione baptizentur.*

43. *Hæretici vero ad Catholicam Ecclesiam venientes, in quorum Baptismo debita forma, aut materia servata non est, rite baptizandi sunt; sed prius errorem suarum pravitatum agnoscant, & detestentur, & in fide catholica diligenter instruantur. Ubi vero debita forma, & materia servata est, omissa tantum suppleantur, nisi rationabili de causa aliter Episcopo videatur.*

44. *Cæterum legantur, & serventur ea, quæ supra de Baptismo in communi præscripta sunt.*

De ordine Baptismi Adultorum: De ordine supplendi omissa super Baptismum: De ritu servando cum Episcopus baptizat: De benedictione Fontis Baptismi intra Sabbatum Paschæ, & Pentecostes, cum aqua consecrata non habetur, Videatur Pontificale Romanum.

Meditazione sopra la prefata Istruzione del Battesimo.

Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei. Joan. 3. 5.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate la bontà estrema del Nostro Redentore amorosissimo, mentre appena nati ci ha apprestato un Bagno, entro a cui lavarci dalla Lebbra schifevole del peccato; meglio assai di quello usavasi con gli antichi Re dell'Egitto per guarirgli dalla lebbra naturale, frequentissima in quei Paesi; e quest' era un ampio lavacro di sangue umano. Troppo più alla reale tratta noi Gesù, stante che a mondarci dalla scabbia, tanto più immonda, e tanto più inevitabile del peccato, con cui nasciamo, ci ha formato un bagno doloroso a lui solo, qual'è quello del suo purissimo sangue, umano, e Divino. Or quì pensate, se mirando Cristo dal Cielo tanti Fedeli, che nel sacrosanto lavacro lasciano le immondezze di quella lebbra originale, colla quale nacquero, e non vedesse, che uno solo tornasse a ren-

dergliene i dovuti ringraziamenti: *Nonne decem mundati sunt? & novem ubi sunt? Non est inventus qui rediret, & daret gloriam Deo, nisi hic alienigena*. Colpevole certo sarebbe la negligenza di chi non ritornasse, se non che forse non sapesse la strada di ritornare; ma è patente la negligenza di chi si fece lor guida a condurli; e pure non li condusse. In tal caso non vogliate scolparvi, *neque contendatis cum eo*, perchè non solo *non poteritis ei respondere unum pro mille*, ma *declinavistis cor vestrum in verba malitiæ ad excusandas excusationes in peccatis, defendendo si quid peccastis*, ma trattenetevi col *peccavi* di David, *& invenietis misericordiam*.

Affetti, e Risoluzioni.

Non è per un capo solo, ma per due, e tre, ch'ero tenuto a rendervi millioni di grazie, dopo avere amministrato sì necessario Sagramento ..... e per avermi onorato di esserne in primo luogo il legittimo Ministro, e per esserlo privativamente nell'amministrarsi colle solennità nella Chiesa, ove risiedo con carattere di Pastor Sagro .... E per l'obbligo che mi corre di supplire per la Creatura battezzata, incapace ella allora di soddisfare a un tanto debito, e per procurarle con un tal atto da Voi, mio Dio, la conservazione di quell'Innocenza, che gli ha conferito il Sagramento. Oh quanto ho pregiudicato e a me, e ad essa, con una sì riprensibile omissione... So, che le lagrime rimediano il passato, unite colla buona volontà di non mancar più nell'avvenire; e però, *ciba me Domine Deus virtutum pane lacrymarum, & potum da mihi in lacrymis in mensura*.

SECONDO PUNTO.

Considerate, che non basta il pentimento di ommissioni sì dannose, se non v'è il proponimento dell'emendazione: Sono trascurati i Fedeli di rendere le dovute grazie a chi gli ha ammessi al Battesimo, perchè non sanno quanto sia eccellente una tal grazia: Sono trascurati in corrispondervi, perchè non sanno a che gl'impegni un tal favore. A voi tocca d'illuminarli, perchè corrispondino all'uno, e all'altro lor debito. Conviene adunque, che voi facciate sapere a' vostri, come per il Battesimo sono divenuti Figli adottivi di Dio, amati da lui più senza fine, che da verun Padre terreno sieno stati mai amati i loro parti. A voi tocca farli capire la sublimità della grazia Battesimale, tra il cui dono, e quelli di tutta la natura creata, e che può crearsi, è più divario, che non v'è tra l'uomo vivo, e il dipinto: e però inanzi che perdere una tal grazia col peccato mortale sarebbe minor male il perdere mille vite in un sol colpo: *Melior est Misericordia tua super vitas; quam magnus qui invenit sapientiam, & scientiam! sed non est super timentem Dominum*. Or qui concludete col mettergli innanzi l'obbligo della gratitudine, che gli corre. Primo, di ringraziare chi ha fatto loro un sì segnalato benefizio del Battesimo: *donum fidei electum*: 2. di rinnovare almeno nell'anniversario, la rinunzia, che fu fatta a nome loro nel dì, che furono battezzati, di rinnovare, e raffermare ogn'un da se la rinunzia al partito de' communi Nemici, Mondo, Demonio, e Carne. Il terzo ob-

Digitized by Google

zo obbligo, che voi dovete rammemorare, si è di rimirare tutti i nostri Prossimi ancora come tanti Fratelli, che tra noi siamo tutti soggetti al nostro Fratello maggiore, che è Gesù Cristo. Quest'è incombenza di chi ha cura di Anime come Voi, con altre di più su questo proposito, come sarebbe d'inveire, e fulminare, ove se ne sospettasse il bisogno, anche preventivamente contro chi per dissimulare un delitto, ne commettesse un altro peggior del primo, tagliando il Drappo ove altro modo non v'è da occultarne la macchia, facendole sentire le grida di quel loro panto più alte di quelle del sangue d'Abele, e degl'Innocenti scannati in Betelemme, che chiedon vendetta. Mancando in questo, aspettatevi il fulmine, predetto dal Real Profeta del, *declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem.*

Affetti, e Risoluzioni.

O che sentenza terribile, ma altrettanto giusta, e santa. *Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem.* E che poteva far di più il Signore per voler tutti a salvamento! Senza il Battesimo non può salvarsi alcuno —— Per la materia un poco d'Acqua, che in ogni luogo si trova, e senza spesa —— per il Ministro, in caso di necessità, ogn' uno è buono —— anche un Ragazzo, anche una Zitelluccia, anche un Eretico, anche un Pagano, anche un Ateista, basta, che nell'atto di spargere l'acqua dica: Io ti battezzo in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo, con intenzione di fare in ciò quel che fa la Chiesa, e intende di fare la Chiesa —— O quanto dovrebbero dilatarsi i nostri cuori in ammirare la divina bontà, e sapienza —— e quanto obbligarci per un tal benefizio, che *non fecit taliter omni nationi* —— Esorti il Sacerdote li suoi Parrochiani a rinnovare la professione, che fu fatta nel Battesimo a nome loro, a rinnovarla dico, almeno nel dì anniversario, in cui ricevettero sì gran favore, con animo di eseguirla tutti.

TERZO PUNTO.

Considerate l'efficacia di sì fatte istruzioni in tanti e tanti, che devono servirvi di esemplari da proporre al vostro gregge per imitarli. S. Luigi Re di Francia, ancorchè procreato di stirpe tanto sovrana, tuttavia faceva sì lieve conto della nobiltà, derivante in Lui da quel Sangue Regio, che lo avea generato, in paragone della nobiltà, derivata in Lui da quell'acque battesimali, nelle quali era stato rigenerato, che si sottoscriveva: *Luigi di Poissì*; perchè nella Città di Poissì egli aveva ricevuto il Sacro Battesimo, ed ivi era nato a quella vita divina, la quale è propria de' Figli di Dio. S. Fulgenzio in sol rammentarsi di esser battezzato, di esser Cristiano, con ogni facilità condonò una calunnia enormissima, dicendo a se stesso: *Non licet in hoc sæculo vindictam quærere Christiano.* A questo riflesso, e con questo scudo rintuzzò, e ribattè vittoriosa S. Blandina le violenze del Preside impuro, e soffrì i di lui strazj: *a mane usque ad vesperum pro fide (& castitate) cruciata inter dolores clamabat: Christiana sum, apud nos nihil sceleris admittitur.*

Digitized by Google

Con questo S. Gliceria, Figlia di chi fu tre volte Console, animava i Cristiani a vivere da Santi: *Demus Operam, ut characterem illum ab omni labe purum custodiamus*. Con questo riflesso animava se stesso al Martirio S. Euplio Diacono: *Sæpius enim dire tortus, Christianum se esse clamabat*. Al Battesimo di sangue animava se stesso S. Genesio; alla rinunzia di tutti gli onori mondani S. Gorgonio, Maggiordomo di Diocleziano Imperadore, che per un tal fatto il fe orribilmente tormentare. Questo faceva tripudiare ne' tormenti un S. Bonifazio, che dal Tiranno interrogato del nome: *Primum mihi nomen, & quo maxime vocari gaudeo, est Christianus*. Con simile risposta ripetevano ne' loro Martori tutto giubilo li Santi Teodolo, Saturnino, Euporo, Galasio, Euniciano, Zetico, Cleomene, Agatope, Basilide, Evaristo: *Sumus Christiani, Christi hostiæ, Christi victimæ; etiam si millies mori oporteat, libenter morietur*. Così S. Vittore, che alle minacce dell' empio Persecutore, tutto coraggio si opponeva con quel suo, *Christianus sum, & Christo, cujus Spiritu nutrior, totum me ab ineunte ætate consecravi*. E meglio ancora S. Sante Diacono, che ad ogni interrogazione e del nome, e del Cognome, e della Patria, e della Condizione, ec. altra parola non gli uscì giammai di bocca, che *Christianus sum, Christianus sum, Christianus sum*. Questa sempre è stata la gloria di tutti i veri fedeli di Cristo. Questo il loro animo, e fortezza; questo la loro luce, e questo in fine la loro corona, e gloria. Tal sarà di noi, *si Imitatores eorum erimus*, come ne siamo tante volte avvertiti nella Divina Scrittura.

Affetti, e Risoluzioni.

Dal detto, oh quanta differenza tra' Cristiani antichi, e quelli di oggidì! —— oh Dio, che confusione la mia, mentre ogni piccolo incontro m' arresta! ogni piccola difficoltà mi spaventa! Era carattere de' Romani Gentili *agere, & pati fortia* —— molto più dovrebbe esserlo de' Cristiani. E pure oh che confusione la mia! Fu tentata la fortezza di S. Mardaro, uomo di una santa semplicità, proprietà del Cristianesimo, con isquisitissimi, ed orribilissimi tormenti, egli imperturbabile s' opponeva a tutti con questo scudo: *Christianus sum, sum Christi Servus*, che fa professione della fede, e legge di Cristo, che insegna *prosperu mundi despicere, nulla ejus adversa formidare, & cœlestia semper inquirere* —— Fu ricercato S. Paciano qual fosse il suo nome, quale il cognome: *Christianus*, rispose, *mihi nomen, Catholicus cognomen* —— Ah Signore, che io in verità non posso dire l' istesso. —— A San Girolamo fu data la mentita, con essergli detto, che era Ciceroniano, non Cristiano ——. Oh quanto peggio si potrà dire di me, al più al più: *Mihi nomen Catholicus, Catholicus cognomen* —— In questo punto rinuovo la mia professione, e voglio vivere con l' ajuto vostro da Cristiano, tutto dolore delle mancanze passate.

Lumi in conferma del detto.

E' mirabile, e divina la Dottrina del Catechismo intorno al Battesimo, necessarissima a ben tenersi, e meglio osservarsi da ciascun Parroco, la quale per

per esser assai diffusa, qui non si trascrive, essendo distinta in 76. Sess. tutte e ciascuna di somma importanza, come ivi ponno vedersi nella pag. 2. cap. 2. *de Baptismi Sacramento*. Vedansi pur anche li 14. Canoni del Tridentino alla Sessione 7. *de Baptismo*, e si avrà piena notizia sù questa materia, e però poco ora si registrerà in succinto per istruzione, ed erudizione; ed in prima alcune avvertenze intorno al Battesimo presso il Gavanti *in Manuali*.

Non administretur extra Ecclesiam, neque in privatis Oratoriis sine licentia Episcopi. Con. VI. *Constant. cap.* 31.

Unus tantum sive Vir, sive Mulier, vel ad summum unus, & una Baptizatum de fonte suscipiant, & Parochus eum, vel eos notabit in libro. Si fiat secus, Parochi culpa hic puniatur arbitrio Ordinarii, Trid. sess. 24. *cap.* 2. *Non potest Episcopus concedere, ut duo Viri in loco, & Mulieris aliquem de fonte levent. Decisum, &c. ap. Barbos. Duo Procuratores admitti possunt, Viri, & Mulieres. Decisum, &c. ibi. Si plures suscipiunt, omnes contrahunt cognationem, nisi constet qui primus tetigit, aut quis fuerit electus. Procurator non contrahit cognationem, sed mandans. Decisum ut supra.*

Non oritur Cognatio Spiritualis in Baptismo privato. Sanchez lib. 7. disp. 62. num. 11.

Liber a Parocho, ad præscriptum Ritualis Romani, conficiatur Baptizatorum.

Pia precatione inducantur Pueri prima vice in Ecclesiam, ex Rit. Rom.

Pro Sacramentorum administratione nihil potest accipi hoc titulo, etiam a sponte dantibus. Quod offertur sponte, pro Eleemosyna accipi potest. Cong. Concilii 1. Febr. 1593.

Battesimo, voce greca, che significa lavanda, è un Sagramento istituito da Cristo innanzi la sua Passione per la remissione del peccato originale, e degli attuali se ve ne sono, e per la regenerazione spirituale dell'Uomo. Ed è a tutti di tal necessità, che senza di esso non vi è salute. In occasione poi di non potersi assolutamente ricevere in fatti il Battesimo di acqua, vi è il Martirio, che supplisce, come pure il Voto o desiderio del Battesimo, detti l'uno *Baptismus sanguinis*, l'altro *Baptismus flaminis, seu desiderii*, quali sebbene *in ratione signi*, non ponno dirsi Battesimi, passano però per tali *in ratione effectus*, lasciando contuttociò sempre intiero l'obbligo di ricevere realmente, ove si possa, il nostro di acqua, detto *Baptismus fluminis*.

Quanto alla materia, alla forma, al Ministro, al soggetto, si sa comunemente, benchè vi s'incontrino molte difficoltà, e queste necessarie a saperli da' Parrochi, e però ne consultino gli Autori, in specie il Catechismo accennato; solo accenno essere invalido il Sagramento, ove nella forma non si esprime l'unità di Dio, e la distinzione delle tre Persone Divine, ove nel conferirsi non si esprime l'azione del Ministro, e la Persona di quello, a cui si fa, ed in virtù di cui si fa. E' pure nullo l'amministrarsi a uno da due, usando uno la materia, l'altro la forma; così pure l'amministrarlo uno a se stesso.

Gli effetti, molti, e mirabili; 1. Rimette il peccato originale, che è una volontaria privazione di quella giustizia originale, che sottometteva l'uomo a Dio; qual privazione si è trasfusa ne posteri di Adamo, *ex eo, quod in ipso omnes peccaverunt*. II. La remissione degli attuali, supposta l'attrizio-

Digitized by Google

zione nel Battezzando; e colla remissione della colpa, rimette ancora il reato di tutta la pena. III. L'infusione di Grazia abituale, e delle virtù, e doni, che l'accompagnano. IV. La grazia Sagramentale, che è un *Jus* agli ajuti proporzionati al fine del Sagramento, che è di vivere santamente, e cristianamente, come conviene a' Figli del celeste Padre, Fratelli di Cristo, ed eredi del Paradiso. V. La Cognazione Spirituale, che si contrae, ec. *V. Matrimonium*.

Circa il IV. effetto, chi chiedesse: che significa l'esser Cristiano? se gli potrebbe rispondere: un uomo eletto a vivere santamente. *Dilectis Dei, vocatis Sanctis*. Rom. I. 7. Questo è il titolo più glorioso, ed anche il più generale, che l'Apostolo S. Paolo costumasse dare a' Fedeli nelle sue Epistole, dove ad ogni tratto li chiama Santi, o perchè fossero tali per verità, o per ricordare anche loro l'obbligazione, che avevano ad esser tali, se volevano corrisponder alla sublimità della loro vocazione divina, ed alla famigliarità, che professano col Signore quei che non pur sono sudditi a Lui, come gli uomini tutti, ma ancora servi; *elegit nos in Christo ante Mundi constitutionem, ut essemus Sancti. Ephes.* I. 4. Chi non vuole imitare i Santi, conviene, che rinunzj a questo sì illustre titolo di Cristiano, perchè Cristiano vuol dire una Gente Santa; *Gens Sancta*, I. *Petr.* 2. 9. vuol dire un Figlio de' Santi, *Filii Sanctorum. Tob.* 2. 18. vuol dire un Discendente dalla linea d'innumerabili Santi Confessori, d'innumerabili Santi Vescovi, d'innumerabili Sante Vergini, d'innumerabili Santi Martiri, che col loro sangue hanno fondata la nobiltà della nostra illustre prosapia: *Non estis Hospites, & advenæ, sed estis Cives Sanctorum & Domestici Dei, superædificati super fundamentum Apostolorum, & Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu. Eph.* 2. Onde è, che santa essendo la radice, conviene che santi sieno ancora que' rami, che da lei pullulano; *Si radix Sancta, & rami*; *Rom.* II. 16. Sicchè noi pure portiamo piene le vene di quel sugo, di quegli spiriti, di quel vigore, per cui si sollevarono fino al Cielo sì belle piante. Altrimenti che rami saremmo noi?

Christianus est homo, non hujus, sed futuri Sæculi, dice Tertulliano; mentre ha dato già ripudio solennissimo a tuttociò che è di questo Mondo, alla Carne, al Mondo, al Demonio; e nell'Apologetico potè l'istesso francamente affermare del suo tempo in faccia a i Gentili, nemici calunniosissimi, che un Cristiano per la sua Moglie solamente era uomo, quasi che per l'altre Donne fosse una Statua: *Christianus uxoris suæ soli Masculus nascitur, in Apolog. c.* 46. *l. de pudicit. c.* 18. Quindi il dottissimo Salviano, nel sentire colpe de' Cristiani, ne fa le maraviglie all'ultimo segno: *Christiani sunt, & fornicantur! Christiani sunt, & mœchantur! Christiani sunt, & furantur! Christiani sunt, &c.*

I Fedeli, seguaci di Cristo, e al suo tempo, e per dieci anni dopo la di lui morte erano chiamati Nazareni, e Galilei. I primi, che si chiamarono col nome di Cristiani furono i popoli di Antiochia, mossi dalla predicazione de' Santi Barnaba, e Paolo. Ed un tal nome, proprio de' Fedeli, oh quanto è illustre ed esimio! *Illustrius est*, dice un celebre Interprete degli Atti Apostolici, al *cap.* XI. *esse, & vocari Christianum, quam esse, & vocari Regem, vel Principem. Christianus enim est Christi Discipulus, imo Filius*,

Filius, & hæres Regni cœlestis. In conferma di che S. Agata V. e M. a Quiziano Pretore della Sicilia, che la proverbiava con dirle: *Nonne te pudet nobili genere natam, humilem, & servilem Christianorum vitam agere?* Così rispose la Santa, e saggia Vergine: *Multo præstantior est Christiana humilitas & servitus, Regum opibus, & superbia*. 5. *Feb.*

Questo sì, che conviene poi anche suggerisca loro il Parroco, giunti che sieno all'uso della ragione, in lingua vernacula, ciocchè in latino lasciò scritto il dottissimo Salviano, che, *qui christiani nominis opus non agit, christianus non esse videtur. Nomen enim sine actu, atque officio suo, nihil est. Quid est aliud Principatus sine meritorum sublimitate, nisi honoris titulus sine homine? aut quid est dignitas in indigno, nisi ornamentum in luto?* lib. 4. de Providentia, sub initium.

Rammentategli ciocchè fece Domiziano Imperatore, *qui Metium Pompositanum interemit, quod nomina Magonis, & Annibalis, utpote illustrium Ducum, Servis indidisset*, ap. Sueton. *Et Alexander Magnus ignavum Militem Alexandrum vocari vetuit, nisi se Alexandri animos, & decora imitaturum promitteret*; Teste Curtio. *Christianus es, Christum imitare, vive ut vivit Christus*.

Errores fidei, adversantes veritatibus de Sacramento Baptismi.

Or, come dicevo, se contro li Sagramenti in generale sono insorti Eresiarchi, così parimente contro i Sagramenti in particolare, come si vedrà nel trattato di ognuno: ora: quanto al *Battesimo*.

Al tempo degli Apostoli andavano serpeggiando gli errori di chi voleva si battezzasse *in tribus Patribus, sive in tribus sine initio principiis, sive in nomine trium principiis expertium, aut trium Filiorum, aut trium Paracletorum*, come si raccoglie dal quarantesimo Canone Apostolico, sotto pena di deposizione a chi si fosse servito di tali forme per il Battesimo.

Conta Niceforo nella sua Storia di un certo Vescovo Ariano, per nome Deuterio, che volendo una volta battezzare *in nomine Patris per Filium in Spiritu Sancto*, l'acqua disparve in detestazione della stessa eresia Ariana. Nel qual proposito abbiamo condannate le seguenti proposizioni.

Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus: In nomine Patris, &c. prætermisso illis: ego te baptizo, ab Alex. VIII. num. 27.

Valet Baptismus collatus a Ministro, qui omnem Ritum externum, formamque baptizandi observat; intus vero in corde suo apud se revolvit, non intendo facere quod facit Ecclesia. Ab eodem, num. 28.

Eunomio nel quarto Secolo voleva si conferisse il Battesimo non nel nome della Trinità, *sed in Christi Mortem baptizandum esse*. Errore condannato fin dagli Apostoli, forse previsto, o fin d'allora serpeggiasse, come costa dal Can. 49.

Li Gnostici *baptizabant in nomine ignoti Patris, in veritate Matris omnium, & in nomine descendentis Jesu*.

Brenzio Semiluterano negava essere state determinate da Cristo parole certe per la forma.

S. Cipriano cadde in quest'errore, che il Battesimo conferito dagli Eretici, fusse nullo, e da reiterarsi; damnato poi da Stefano Papa.

Li Mar-

Digitized by Google

Li Marcioniſti, e Monteniſti inſegnavano doverſi battezzare anche i morti, ſe foſſero trapaſſati ſenza il Batteſimo; ed i primi maſſime uſavano il Batteſimo ogni giorno, anco per mano di Donne.

I Catari, i Luterani, ed altri diſapprovano il Batteſimo de' Fanciulli, come nullo.

Gli Enriciani, e prima di loro Pietro de Bruis inſegnavano, non giovare il Batteſimo, ove nel Battezzando non precedeva la fede attuale.

E' condannato da Innocenzo III. il poter uno battezzare ſe ſteſſo.

Il battezzarſi le campane, non è che gli ſi conferiſca il Sagramento del Batteſimo, come ſcioccamente da Madeburgheſi era calunniato Gio: XIII. o, ſecondo altri, XIV. che cominciò queſto Rito. *Non enim baptizantur, ſed benedicuntur; nomen vero baptiſmi non a Pontificibus, ſed a vulgo, & quidem metaphorice accommodatum Campanarum benedictioni. Bellarmin.* E San Girolamo confuta la favola di aver S. Paolo battezzato un Leone, come ſi ha nel ſuo libro *de Scriptoribus Eccleſiaſticis*.

Gl' Iſini nel battezzare ſi ſervivano del fuoco in vece dell'acqua. Così pure i Seleuciani, e gli Ermiani.

I Flagellanti, Eretici del 13. Secolo, che avevano in conto di Batteſimo il flagellarſi, e ſcarnificarſi.

Zuinglio inſegnava, che tutti gli Uomini paſſati, benchè Pagani, ſe ſono ſtati eccellenti in virtù o morale, o militare, o ſcientifica, o Politica, ſenza il Batteſimo ſi ſiano ſalvati *virtute legis naturæ*. Per tal ragione viene da tutti riprovata come falſa l' opinione del Gaetano, che aſſeriva, i Fanciulli, quando non poſſano eſſere battezzati realmente, poſſono però eſſer ſalvi col voto de' Parenti, che devono ſegnare il Bambino colla Croce, offerendolo a Dio coll'Invocazione della Santiſſima Trinità. *Opinione riprovata pure dal Tridentino*, non già come ereticale, ma ſolamente come falſa.

Pelagio negava il peccato Originale, e per conſeguenza anche il Batteſimo.

Alcuni Pelagiani di queſti ultimi Secoli ſentivano, non eſſer neceſſario il Batteſimo a chi naſce da Genitori Cattolici.

Eſſendo il peccato Originale una volontaria privazione di quella giuſtizia originale, che ſottometteva l'uomo a Dio, qual privazione trasfuſa ne' Poſteri di Adamo, gli rende Peccatori *ex eo, quod in ipſo peccaverunt*, perchè in Adamo erano compreſe, come nel ſuo capo, tutte le volontà dei ſuoi diſcendenti; quindi vien a conoſcerſi per falſa quella propoſizione, che diceva: *Peccatum originis habet rationem peccati ſine ulla relatione, ac reſpectu ad voluntatem, a qua originem habuit*. Dannata da Urbano VIII. *in Bulla, in Eminenti*.

Falſa pure queſt'altra: *Homo debet agere tota vita Pœnitentiam pro peccato Originali*, dannata da Aleſſandro VIII, al num. 9. falſa, ed empia.

Oblatio in templo, quæ fiebat a Beata Virgine Maria in die Purificationis ſuæ per duos Pullos Columbarum, unum in holocauſtum, & alterum pro peccatis, ſufficienter teſtantur, quod indiguerit Purificatione; & quod Filius, qui offerebatur, etiam macula Matris maculatus eſſet ſecundum verba legis. Propoſizione dannata da Aleſſandro VIII. num. 24.

Martin Bucero negava l'altro effetto del Batteſimo di rimettere i peccati attua-

attuali, antecedenti all'istesso Battesimo. Molto affine al suddetto errore è la proposizione seguente.

In Sacramento Baptismi, aut Sacerdotis Absolutione proprie reatus peccati dumtaxat tollitur; & Ministerium Sacerdotum solum liberat a reatu, dannata da Urbano VIII. *loc. cit.*

Un altro effetto del Battesimo si è d' imprimere il Carattere (appunto come siegue nella Cresima, e nell'Ordine) che è un Contrasegno, e come una Scrittura autentica della Potestà, che ha il Battezzato di ricevere gli altri Sagramenti.

Questo Carattere è indelebile, e s' imprime anche ne' Peccatori; il che vien negato ostinatissimamente da un certo Donatista, per nome Fulgenzio.

Gioviniano Monaco Apostata insegnava, effetto pure del Battesimo essere l'impeccabilità, convinto di eresia non solo in questo, ma in più altre sue proposizioni da S. Girolamo. E se li battezzati peccassero, i loro peccati, insegnavano li Noviziani, essere irremissibili.

Quanti degli Eretici hanno negato il Battesimo, l'hanno negato, perchè hanno negato il bisogno di esso; pure si è trovato un certo Hermia nel quarto Secolo, che, posta ancora la necessità di quei buoni effetti del Battesimo, ed ammesso di più il Battesimo, ciò non ostante a tutt'altro ascriveva una tal virtù, che ad esso; voleva gli effetti tutti, e li riconosceva dall' Orazione mentale, ma fatta più ad arte d' ingegno, che a studio di affetti.

Tra le 60. Proposizioni ereticali, dedotte dagli Scritti del Mopsuesteno, si hanno le definizioni di fede, estratte dall'Opuscolo dogmatico di Vigilio Papa, detto il *Costituto*, in riprovazione, in una delle quali fu così definito: Non denominarsi i Cristiani da Cristo, come i Platonici da Platone, gli Epicurei da Epicuro; ma perchè di Cristo ci vestiamo nel Battesimo, mediante la grazia Divina, della quale mancavano i detti Settarj.

E' pur condannata dalla Chiesa l'opinione di coloro, *qui Regnum Cœlorum Infantibus non baptizatis promittere audebant, etiamsi non negarent, eos in peccato Originali conceptos, & natos*, errore pure de' Pelagiani, Viclefisti. E' parimente riprovata l'altra sentenza di quelli.

Docentes, Infantes non baptizatos utroque pœnæ genere, Damni scilicet, & sensus in Gehenna statim post mortem perpetuo cruciari. Così sentivano Gregorio Ariminese, e Gio: Oviedo; qual sentenza sembra di aderire a quella proposizione, dannata da Pio V. e Gregorio XIII. *tenoris scilicet.*

Peccatum Originis est habituali Parvuli voluntate voluntarium, & habitualiter dominatur in Parvulo, eo quod gerit contrarium voluntatis arbitrium; & ex habituali voluntate dominante, fit, ut Parvulus discedens sine regenerationis Sacramento, quando usum rationis consequutus erit, actualiter Deum odio habeat, Deum blasphemet, & legi Dei repugnet.

Anabaptistæ, Baptismum nonnisi Adultis conferendum esse censebant, così li Catari, Luterani, ed altri.

Costantino Imperatore, chiamato *Copronimo*, Figlio di Leone Isaurico, in espressione del succeduto nel suo Battesimo, conferitogli coll' Infusione, secondo l'uso di quei tempi, nel sagro Bagno, per averlo sporcato nello scaricarsi il ventre, presagio funesto, ec. serva un tal fatto solamente per erudizione.

Digitized by Google

Giuliano Apostata imperatore tenne col sangue delle vittime scancellarsi dall' Anima il Carattere.

Canones Tridentini de Baptismo. Sess. 7.

Canon 1. *Si quis dixerit, Baptismum Joannis habuisse eandem vim cum Baptismo Christi; anathema sit.*

2. *Si quis dixerit, aquam veram, & naturalem non esse de necessitate Baptismi, atque ideo verba illa Domini nostri Jesu Christi:* nisi qui renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, *ad Metaphoram aliquam detorserit: Anathema sit.*

3. *Si quis dixerit, in Ecclesia Romana, quæ omnium Ecclesiarum Mater est, & Magistra, non esse veram de Baptismi Sacramento doctrinam: Anathema sit.*

4. *Si quis dixerit, Baptismum, qui etiam datur ab Hæreticis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum Baptismum: Anathema sit.*

5. *Si quis dixerit, Baptismum liberum esse, hoc est, non necessarium ad salutem: Anathema sit.*

6. *Si quis dixerit, Baptizatum non posse, etiamsi velit, gratiam amittere, quantumcumque peccet, nisi nolit credere, Anathema sit.*

7. *Si quis dixerit Baptizatos, per Baptismum ipsum solius tantum fidei debitores fieri, non autem universæ legis Christi servandæ, Anathema sit.*

8. *Si quis dixerit, Baptizatos liberos esse ab omnibus Sanctæ Ecclesiæ Præceptis, quæ vel scripta, vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponte illis submittere voluerint, Anathema sint.*

9. *Si quis dixerit, ita revocandos esse Homines ad Baptismi susceptí memoriam, ut vota omnia, quæ post Baptismum sunt, vi promissionis in Baptismo ipso jam facta, irrita esse intelligant, quasi per ea & fidei, quam professi sunt, detrahatur & ipsi Baptismo: Anathema sit.*

10. *Si quis dixerit, peccatu omnia, quæ post Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide susceptí Baptismi, vel dimitti, vel venialia fieri: Anathema sit.*

11. *Si quis dixerit, verum, & rite collatum Baptismum iterandum esse illi, qui apud Infideles fidem Christi negaverit cum ad pœnitentiam convertitur: Anathema sit.*

12. *Si quis dixerit, neminem esse baptizandum nisi ea ætate, qua Christus baptizatus est, vel in ipso Mortis articulo: Anathema sit.*

13. *Si quis dixerit, Parvulos, eo quod actum credendi non habent, susceptο Baptismo inter fideles computandos non esse, ac propterea, cum ad annos discretionis perveniunt, esse rebaptizandos; aut præstare, omitti eorum baptisma, quam eos non actu proprio credentes, baptizari in solafide Ecclesiæ, Anathema sit.*

14. *Si quis dixerit, hujusmodi Parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint, quod Patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt: & ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos, nec aliter interim pœna ad Christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharistiæ, aliorumque Sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant: Anathema sit.*

DE

DE SANCTISSIMO EUCHARISTIÆ SACRAMENTO

Ex Rituali Romano.

1. *OMnibus quidem Ecclesiæ Catholicæ Sacramentis religiosè, sanctèque tractandis, magna, ac diligens cura adhibenda est; sed præcipua in administrando, ac suscipiendo Sanctissimæ Eucharistiæ Sacramento, quo nihil dignius, nihil sanctius, & admirabilius habet Ecclesia Dei: cum in eo contineatur præcipuum, & maximum Dei donum, & ipsamet omnis gratiæ, & sanctitatis fons, auctorque Christus Dominus.*

2. *Parochus igitur summum studium in eo ponat, ut cum ipse Venerabile hoc Sacramentum, qua decet reverentia, debitoque cultu tractet, custodiat, & administret, tum etiam populus sibi commissus religiosè colat, sanctè, frequenterque suscipiat, præsertim in majoribus anni solemnitatibus.*

3. *Ideo Populum sæpius admonebit, qua præparatione, & quanta animi religione, ac pietate, & humili etiam corporis habitu ad tam divinum Sacramentum debeat accedere: ut præmissa Sacramentali Confessione, omnes saltem a media nocte jejuni, & utroque genu flexo Sacramentum humiliter adorent, ac reverenter suscipiant viri, quantum fieri potest, a Mulieribus separati.*

4. *Moneantur præterea Communicantes; ut sumpto Sacramento, non statim ab Ecclesia discedant, aut colloquantur, nec statim vagis oculis circumspiciant, aut expuant, neque de libro statim orationes recitent, ne Sacramenti species de ore decidant; sed qua par est devotione, aliquamdiu per in Oratione permaneant, gratias agentes Deo de tam singulari beneficio, atque etiam de Sanctissima Passione Dominica, in cujus memoriam hoc Mysterium celebratur, & sumitur.*

5. *Curare parro debet, ut perpetuo aliquot particulæ consecratæ eo numero, qui suorum infirmorum, & aliorum Fidelium communioni satis esse possit, conserventur in Pixide, ex solida, decentique materia, eaque munda, & sub operculo bene clausa, alio velo coperta, & quantum res patet, ornato in Tabernaculo clave obsignato.*

6. *Hoc autem Tabernaculum conopeo decenter opertum, atque ab omni alia re vacuum, in Altari Majori, vel in alio, quod veneratione, & cultui tanti Sacramenti commodius, aut decentius videatur, sit collocatum; ita ut nullum aliis sacris functionibus, aut Ecclesiasticis Officiis impedimentum afferatur. Lampades coram eo plures, vel saltem una, die nocteque perpetuo colluceat; Curabitque Parochus, ut omnia ad ipsius Sacramenti cultum ordinata, integra, mundaque sint, & conserventur.*

7. *Sanctissimæ Eucharistiæ particulas frequenter renovabit. Hostiæ vero, & particulæ consecrandæ sint recentes; & ubi eas consecraveris, veteres prime distribuat, vel sumat.*

8. *Fideles omnes ad Sacram Communionem admittendi sunt; exceptis iis, qui*

justa ratione prohibentur. Arcendi autem sunt publice indigni, quales sunt excomunicati, interdicti, manifesteque infames, ut Meretrices, Concubinarii, Fenoratores, Magi, Sortilegi, Blasphemi, & alii ejus generis publici Peccatores, nisi de eorum pœnitentia, & emendatione constet, & publico scandalo prius satisfecerint.

9. *Occultos vero Peccatores, si occulte petant, & non eos emendatos agnoverit, repellat; non autem si publice petant, & sine scandalo ipsos præterire nequeat.*

10. *Amentibus præterea, seu Phrèneticis communicare non licet: licebit tamen, si quando habeant lucida intervalla, & devotionem ostendant, dum in eo statu manent, si nullum indignitatis periculum adsit.*

11. *Iis etiam, qui propter ætatis imbecillitatem nondum hujus Sacramenti cognitionem, & gustum habent, administrari non debet.*

Ordo ministrandi Sacram Communionem.

De Communione Paschali: De Communione Infirmorum. Vid. immediate Rituale Romanum.

Meditazione sopra la prefata Istruzione dell' Eucaristia.

Et ecce vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Matth. 28. 20.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, che se tutti i Sagramenti sono come i sette Pianeti nel Cielo di S. Chiesa, Pianeti tutti benigni, tutti benefici, tutti però hanno per loro centro l'Eucharistia. Ella è il fine, a cui Gesù Cristo ha ordinati tutti gli altri sei Sagramenti, partecipando il bene di tutti gli altri; e cura, e preserva, e ristora tutte ad un tempo le Anime innamorate di frequentarla; onde ha ragione la Chiesa Santa nel bel principio della sua Istruzione a Curati. Ricorda loro, che se santamente, e religiosamente si hanno da trattare tutti gli altri Sagramenti, in questo ha da precedere tutta la loro cura, e diligenza, *quo nihil dignius, nihil sanctius, & admirabilius, cum in eo contineatur præcipuum, & maximum Dei donum, & ipsemet omnis gratiæ, & sanctitatis fons, auctorque Christus Dominus*; il quale resta con noi Sagramentato, benchè non venga consumato, secondo la promessa, che ne fa egli stesso: *Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem Sæculi*. E vuole, che questa loro straordinaria cura abbia diverse ispezioni; prima, alla decente custodia di un sì augusto Sagramento nelle loro Chiese; 2. Alla scelta delle Persone, che l' avranno da ricevere; 3. Alle disposizioni, che in esse devono procurarsi, perchè non indegnamente il ricevino. Sia pertanto la prima riflessione su la decente custodia di un sì augusto Sagramento ne' vostri Templi, e sia la vostra considerazione sopra il 5. 6. e 7. punto del Rituale Romano, e facilmente trovere-

Digitized by Google

verete materia di arrossire, e di piangere per la vostra tanto detestabile incuria, ed irreligiosità nella decenza della Sagra Custodia.

Affetti, e Risoluzioni.

Ora, che ho considerati li punti accennati, guai a me, se fosse venuto il Vescovo in visita ... e più, guai a me, se fossi morto prima di ora, e capitato nelle mani del terribile Sindicato di Dio .... Quante volte ho trovato nelle particole de' vermetti, per non aver badato a quell' Ordine: *Sanctissimæ Eucharistiæ particulas frequenter renovabit*, con quelle avvertenze, che ivi si notano! Quante volte la lampada spenta, e per non averla nè sovente di dì visitata, nè mai di notte ... anzi nell'avvedermene, l'avevo ad economia, e guadagno ... A tal' effetto ho anzi procurato dell' olio inferiore, che poco ardesse, e meno se ne consumasse ... Quante volte mi sono mancate le particole, non solo per i sani, ma per gl'Infermi ancora ... ne sono Testimonj i Parrochi vicini, a cui son ricorso senza riputazione, senza vergogna ... Il legno del Tabernacolo quanto è tarlato ... la chiave, e serratura di ferro è d' ordinario sempre quella entro lo sportellino, contro tutti gli ordini e fulmini di Roma ... La Pissìde quanto sucida ... Il Tabernacolo non solo senza Baldacchino, ma senza coperta ancora, sol coperto di tele di Ragni ... Non che questo vestito internamente di drappo bianco, ma nè pur quella ornata che di un piccolo straccio di tutto altro colore che bianco, contro ogni rito .... E questo è stato il mio spirito di Religione! ... E questa è la venerazione! Anticamente per ornamento dell' Altare del Propiziatorio, ov' era l' Arca del Testamento, tutto era addobbato d' oro, e di ornamenti preziosissimi, intessuti di broccato, e di drappi ricchissimi .... fino li smoccolatoj, per ordine di Dio, erano d' oro .... E pure quell' Arca era Figura del nostro augustissimo Sagramento .... ed io il Figurato l' ho trattato così ... La tenue rendita del benefizio facilmente potrà scusare la povertà degli Arredi, e sagre Supellettili ... Ma non mai la sordidezza, nè il reato dell' incuria ... nè la colpa della mia dissubidienza alla Chiesa, che ricerca da me un sommo studio, riverenza, e culto nel tenere, nel custodire, nell' amministrare un sì venerabile Sagramento ... Come saranno restati gli Angeli, custodi de' Sagri Altari, in vedere un sì indecente, e indegno trattamento alla Persona del loro Sagramentato Signore, e Creatore del tutto? ... Che materia agl' Infedeli di mettere in derisione li nostri più Sagrosanti Misterj ... che motivo di scandalo a' popolani .... e che occasione di perdervi anch' essi e il rispetto, e la fede! Aprite, Signore, due fonti di lagrime agli occhi miei, acciò sieno testimonio, a quanti ho e addolorati, e scandalezzati, del dolore, che mi passa l'Anima per sì fatte mie profanazioni, e le pianga e dì, e notte, come vorrei ... Intanto metterò ogni attenzione, ogni sollecitudine, ogni cura, per trattarvi con onore, secondo la mia tenuissima possibilità .... ed osserverò esattamente quanto prescrive la Chiesa, vostra Sposa diletta ... Questa è la mia risoluzione, e sarà irretrattabile finchè vivo.

S E-

Digitized by Google

SECONDO PUNTO.

Considerate l' altra Ispezione, che vi raccomanda Chiesa Santa in questo trattato *de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento*; ed è, che a voi rimette la scelta di quelle Persone, che l'avranno da ricevere, e ve ne propone le Regole, per non errare in un punto di tanta importanza alli numeri 8. 9. 10. 11. Niun fedele deve escludersi, vi fa sapere, purchè non sia palesemente di mala fama, o pubblico Peccatore, o incapace di cognizione, o veramente privo dell' uso della ragione. E quì ha da giuocare la vostra savièzza, la vostra destrezza, il vostro zelo, in procurare, che si levino scandali, che si ricuperi coll' emendazione della vita il buon nome, che se n'abbia di un tal Sagramento, tanto almeno di cognizione, che basti; nè vi abbisogna l' uso della ragione perfetto. Dal che si deduce poter voi senza scrupolo ammettervi anche chi fu Peccatore pubblico, ma ora non l'è; e da tempo notabile si è rimesso al buono. Potete ammettervi i Muti a *Nativitate*, i Sordi, e gli Scemi pure, se ben più di rado, avendo lor dato ad intendere quanto basti a riceverlo con divozione, e messo loro innanzi l'esempio, e la disposizione de' più divoti; ed alla Morte potete per fino ammettervi quei, che da' Savj sono caduti in pazzia totale; dovendo usarsi in questo genere tutto quel più di pietà, che lo stato loro presente, unito al loro vivere antecedente, fa parere giusto. Potete ammettervi quei Fanciulli parimente, che sapranno discernere questo divino alimento dal commune, e dal corporale; non essendo mestieri; per concepirne divozione, ne comprendano tutti i pregi. Riflettete, come fin quì vi siete diportato; e scuoprendo, che male, rimediatevi col pentimento, e rimettetevi al dovere.

Affetti, e Risoluzioni.

Ed oh quanto male mi sono diportato ... e quanto a me disconviene quel titolo glorioso di servo fedele, e prudente, costituito dal suo Signore non per padrone delle ricchezze a me confidate, ma per Distributore, o Dispensatore, come chiama i Rettori di Anime S. Luca, *ut det illis in tempore tritici mensuram* .... ogni parola è un Processo contro di me, mentre a capriccio mio, non secondo i documenti della Chiesa ho ammesso a questo celeste Convito chi mi è paruto ... Vi ho escluso chi non mi era di genio ... Non mi ha arrestato il divieto del Crisostomo .....*Si quis diademate coronatus, indigne accedat, prohibe illum* ... Nè meno l'espressa proibizione del Signore: *Nolite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas ante Porcos*! .... ome non vi erano rispetti umani, che m' impegnassero, quanti ne ho esclusi da questa mensa divina, e gli ho lasciati perir di fame ... ora col pretesto, che non fosser capaci ... ora col motivo, che non avessero giudizio ... ora col colore della poca età ... La vera cagione si era, che io non volevo scomodarmi ... nè volevo prendermi la briga d' istruirli, di disporveli, di ajutarli ... e quest' istesso mi ha mosso a ributtarne anche le più divote, che sospiravano l'accesso più frequente, provandone da ciò un gran prò, e miglioramento notabilissimo, ed io, anzi che le schernivo, le proverbiavo, le rampogna-

pognavo di troppa audacia nel voler tanto addomesticarsi con Dio. Ora mi accorgo della mia indivozione, della mia empietà, nell' aver preteso ristringerla al puro accesso di necessità . . . e chi non se ne farà per verità accorto? Qual Pastore è mai quello, che puramente si chiami tenuto pascere, quando le pecorelle si muojono, se non mangiano? anzi egli gode, che mangino a tutte l'ore, solo che ciò sia di loro prò ... e a tal' effetto le siegue per le foreste volentierissimo ... costante al caldo, e al gelo ... La mia pigrizia, e tiepidezza presto mi ha sempre fatto spicciare da' Giovanetti, col timore di non essere in tempo, perchè per la loro età troppo innocenti . . . quasi che bramassi, vi entrasse prima nel cuore la malizia, che Gesù Sacramentato ... il istesso mio rossore mi ha fatto ributtare con due parole scortesissime chi n' era indisposto . . . quasi che nulla toccasse a me di disporvelo; senza riguardo al precetto, indirizzato specialmente a chi è pari a me nell' Ufizio ... *Hominis est Animum præparare*. Pr 6. . . . . Chi può dire quanti averanno peggiorato, e saranno morti ancora per mancanza di un tale alimento ... Mi atterrisce il detto di quel grande Arcivescovo di Milano: *si non pavisti, occidisti* .... Oh Dio che farà dimmi! ... mi spero bene, in grazia di tanti lumi, che Voi, mio tradito Signore, qui mi date . . . in grazia della compunzione, che in me sento ... in grazia della volontà risoluta, che ho di emendarmi, e di adempire perfettamente a' miei doveri.

TERZO PUNTO.

Giacchè il Signore vi dà una buona volontà risoluta di adempire perfettamente a' vostri doveri in questo particolare, eccoveli manifestati chiaro dall' Interprete sedele de' suoi consigli la Chiesa: *Rectum sæpius admonebit, quæ præparatione*, con quel che segue nel 3. e 4. numero. Or qui considerate, che per impegnare i vostri alla condegna preparazione per un tanto Sagramento, conviene gl' illuminiate prima, secondo la capacità di ciascuno, del gran Tesoro, che è l' Eucaristia, e de' gran beni, che ne derivano a chi la riceve disposto, acciò tutti, e ciascuno, *summa animi religione, ac pietate, & humili etiam corporis habitu accedant*. Ciò supposto, conviene, siate sicuri, che quelli della prima communione apprendano ciocchè fanno, ciocchè prendono, sappiano la necessità di stare in grazia, e di esser digiuni con digiuno naturale dalla mezza notte in giù, gli atti di Fede, di Speranza, di Carità, di Contrizione, che devono praticare, massime in tal occasione. Convien di più gli fimmaestriate del modo, con cui devesi presentare alla Sagra Mensa, cioè, oltre l'esser digiuni affatto, con modestia somma, senza fissar gli occhi sul viso a chi si communica, ma tenerli in se raccolti, e ristretti; indi senza aprir la bocca indecentemente,, ma con giudizio, ma molto più senza guardare, communicati che sieno,, ciocchè gli altri si facciano; ma con rammentarsi, che hanno allora Gesù dentro il loro cuore,, e che però non bisogna perder tempo. Pajono minuzie, e pure la Chiesa le prescrive anche da dirsi alle Persone più adulte, e capaci: *Monentur ne statim vagis oculis circumspiciant, aut expuant,, neque de libro statim orationes recitent, ne Sacramenti species de ore decidant*; essendo allora il tempo di unirsi con Gesù meglio che sapranno, raccomandargli, chiedergli le grazie, che hanno di bisogno,

ſogno, pregarlo a parlargli al cuore, e ſentire, che gli dirà; *ſed qua par eſt devotione aliquantiſper in Oratione permaneant, gratias agentes, Deo de tam ſingulari beneficio, atque etiam de Sanctiſſima paſſione Dominica, in cujus memoriam hoc Myſterium celebratur, & ſumitur*; e perciò vuole ſi avvertano, *ne, ſumpto Sacramento, ſtatim ab Eccleſia diſcedant, aut colloquantur*. Loda pure, che s' iſtruiſcano delle varie maniere di riceverſi un sì gran Sagramento; e ſono, il riceverſi, ma ſenza la virtù del Sagramento, come il ricevono i Peccatori; poterſi ricevere in iſpirito, *deſiderio ſcilicet, & voto*; ma non ſagramentalmente, come ſuccede nelle communioni ſpirituali, e riceverſi e Sagramentalmente, e Spiritualmente, come uſano i Giuſti. La prima maniera nuoce: *Mors eſt malis*; la ſeconda giova; la terza ancora più, *vita bonis*. Per tutto queſto vi è duopo di carità, di zelo, di maniera, per inſinuarvi, e ſopra tutto di buona pazienza, come ne avviſa il Profeta Reale, *& bene patientes erunt, ut annuntient*. Tutto averete, ſe lo chiederete a quel Signore, che vi ha data la buona volontà, e v'ingegnerete di corriſpondervi.

Lumi ſopra il detto.

Le Vacche di Egitto quanto più paſcolavano, tanto erano più ſmunte: *ſi a morbo belle comedenti corpus non proficit, malum, Hip.* Tutta quella frequenza è lodevole, che *auget fervorem, & non minuit reverentiam. S. Th.*

I Parochi non ponno eſimerſi dall'amminiſtrare i Sagramenti, *quoties oves rationabiliter petunt, & opportune. DD. communiter.* Altrimenti, *necare videtur non ſolum qui partum præfocat*, vale quì la deciſione de' Canoni, *ſed qui alimenta denegat.*

Al propoſito dell'età de' Giovanetti per la prima Communione, ecco che ſente S. Tommaſo: *Quando jam Pueri incipiant aliqualem uſum rationis habere, ut poſſint devotionem concipere hujus Sacramenti, tunc poteſt eis hoc Sacramentum conferri, 3. p. q. 80. a. 9. ad 3.*

Sunt Chriſtiani mali, qui vocantur Fideles, & non ſunt, in quibus Sacramenta Chriſti patiuntur injuriam. S. Auguſtino *ſerm. 7. in Sabbato Sancto.*

Meditazione intorno al Viatico da amminiſtrarſi alli gravemente Ammalati.

Homo quidam fecit Cœnam magnam. Luc. 14.

PRIMO PUNTO.

COnſiderate, che ſe un Padre ha ſempre providenza per i ſuoi Figli, mentre ſono ſani, molto più l'ha, eſſendo infermi. Così dev' eſſere di un Parocco verſo i ſuoi Parrocchiani, quando ſa, che ſieno malati; e dov'è maggiore la calamità e la miſeria, maggiore deve occorrere parimenti, come a ſuo centro, la carità, e la miſericordia; e dove tal'uno aveſſe biſogno di eſſer ſollecitato al ſuſſidio di quei Meſchini, darebbe a divedere di avere viſcere poco meno che di ferro. Dovrebbe baſtargli il *Domine, ecce quem amas infirmatur*, per accorrervi ſubito, e preſcrivergli in primo luogo queſto

Digitized by Google

sto *pharmacum immortalitatis*, che il Signore ci ha apparecchiato nel Santissimo Sagramento. E ciò ancorchè la malattia non fosse pericolosa, massime se corresse in quei tempi qualche Festa solenne; che se il male fosse mortale, non basta l' esortarvelo, conviene, se non si arrende, intimargliene il precetto e Divino, ed Ecclesiastico, a chi si trova in sì fatto stato, e per questi tali specialmente l' ha istituito: *Homo quidam*, *&c.* dicesi cena, e non pranzo, perchè la cena si fa nel fine del giorno, e questo celeste Banchetto fu imbandito appunto per quando imbruniſce il giorno di nostra vita, acciò ci serva di Viatico pel gran viaggio, che da noi si fa nella Morte; nè solo l' istituì la sera sul finire del giorno naturale; ma nel fine ancora della sua vita, *pridie quam pateretur*; e lo ha istituito, mosso dalla sua gran carità verso di noi, per il grandissimo utile, che questo Divino Viatico ci porta in sì importante viaggio. Qui riflettete alla sollecitudine, che avete dimostrata nell' accorrere a' malati della vostra cura, e al zelo da voi praticato con essi loro nel disporli a prendere un sì salutare medicamento; ed a proporzione del vostro stato eccitatevi a quegli affetti, e risoluzioni, che son duopo al vostro bisogno.

Affetti, e Risoluzioni.

Un Pescatore, che teme dell' acqua fredda, non può, che dirgli, rinunzi ad altri le Reti .... Nel riflettere alla mia condotta, non vedo per me consiglio migliore ... Oh quante volte non solo non mi è bastato quell' amorevole cenno: *quem amas, infirmatur* ... non mi hanno mosso nè pure i prieghi iterati, quando per la povera condizione di chi mi chiamava .... quando per la distanza della casa ... quando per la difficoltà del cammino ... quando per l' intemperie della stagione, quando per un timore superstizioso, che mi opprimeva, essendo chiamato, quasi che nella camera dell' infermo dovessi al primo respiro sorbire la Morte .... E chi non si sarà accorto, che il zelo in me, o mai vi è stato, o affatto è spento ... Mi sono finquì lusingato supplire bastantemente, con averne addossato tutto l' incommodo al Cappellano ... Ora, luce della mente mia, quanto mi ravviso ingannato! .... La Balia non compatisce mai, come fa la Madre .... Nè voi, che sempre influite in tutti la grazia, proporzionata alla qualità del loro Ministero, non sempre concorrete con le parole del Mercenario, come con quelle del Pastore, accorso in persona ... Nè quì solo è stato l' inganno mio ... Forse il peggio è stato l' avere ad essi tutto in un tempo amministrati tutti li Sagramenti, scioccamente persuaso di avere in un punto adempito a quanto mai mi spettava .... e quando almeno non mi son morti senza Confessione, ne vivevo pago .... quasi che non fossi quasi al pari reo di colpa gravissima, se fossero passati senza la provisione del Viatico Sagrosanto ... Signore, non vedo scampo dalla dannazione, se non rinunzio; e anche rinunziando .... non so come soddisfare per le Anime perite per incuria mia ... Deh Sovrano Pastore delle Anime nostre, parlate Voi al mio cuore ... Piangi il trascorso, *& ministerium tuum imple* con duplicato fervore .... Il farò, mio Dio, coll' ajuto vostro.

Digitized by Google

SECONDO PUNTO.

Considerate, a tenore de i lumi ricevuti, e della risoluzione suggeritavi dal Padre de i lumi, al proposito del Santissimo Viatico, che voi allora adempirete bene al vostro Ministero, se non contento di amministrarlo ove sia di mestieri, vi studierete di più di disporre a ben riceverlo quei, che si trovano in pericolo della vita, suggerendogli i gran beni, che gli veranno da questo boccone di vita, e vita eterna, mentre a loro darà più robustezza e vigore, che il succenericio di Elia per ascendere intrepido al monte Oreblo. Ditegli, che questo Viatico è ben altro che a Tobia la guida del suo Figlio in quel suo sì lungo, e pericoloso viaggio al paese de i Medi, essendo un tal Viatico il Signore di Rafaello, e di tutti Serafini. Ditegli, che questi giova mirabilmente a i dolori delle infermità, e agli assalti de i Demonj, che tanto travagliano i Moribondi. Anzi ditegli di più, che egli è la sicurezza di giungere felicemente al felicissimo nostro termine, che è il Cielo; mentre in questo cibo celeste ci si dà per Vettovaglia, per Cocchio, per Cocchiere, e per Viatico il medesimo Dio; e nel apparire nella camera di un Moribondo il nostro Amore Sagramentato, al dir de' Santi, fuggono via i Demonj, che vi si trovano appiattati; e questa è una delle ragioni, per cui si dà il Santissimo Viatico: *propterea datur Communio infirmis; nam tunc Dæmones sentientes præsentiam Christi fugiunt*. Onde a ragione sono chiamati da S. Bernardo felici, e beati quei Cristiani, che passano all' altro Mondo, ristorati prima con questo pane di Angioli, pegno sicuro del Paradiso: *Felix Viator, qui tali Viatico reficitur, quando secure traducet eum per viam, & reducet ad Patriam*. Dal detto argomentate il gran conto, che dovrete rendere a Dio, se mai qualcuna delle vostre Pecorelle fosse passata per vostra colpa all' altra vita, senza un tal conforto del Santissimo Viatico; e dite pure, e quel che dite, si faccia, che ne avete più ragione di Michea: *super hoc plangam, & ululabo: vadam spoliatus, & nudus, faciam planctum velut draconum, & luctum quasi struthionum*, ca. 1. 8. E molto più ciò vi conviene al riflesso degli effetti di un tal Sagramento, de' quali resta privo chi muore per vostra negligenza senza di esso; e sono quei tre, a cui riduce l' Angelico Dottor S. Tommaso, di togliere le colpe, accrescere le virtù, e di riempire l' Anima di ogni dono.

TERZO PUNTO.

Considerate, come voi non potrete meglio persuadere a sì fatti malati le accennate maraviglie del Viatico, acciò si dispongano a ben riceverlo, se prima non glie le proponete in tempo, che non sieno destituti de' sensi; essendo di dovere il ricevino con cognizione, e con apparecchiarvisi ben prima, abbenchè per modo di Viatico non si abbia a dare che a' gravemente malati, ed allora ancorchè non digiuni; e nè anche a tutti, come ne avvisa il Rituale, se prima con una Confessione ben fatta non rimedino agli scandali, che avessero dati, ne abbiano soddisfatto a chi son debitori, sia a particolari, sia alla Chiesa. Aggiungasi il riguardo alla qualità del male,

acciò

acciò non succedino indecenze, ed irriverenze al Sagramento. Ciò posto, gioverà molto ad accrescere l'attual divozione ne' prefati Infermi, la fedeltà del Curato nell'osservanza esatta di quanto a lui prescrive la Chiesa nell' amministrazione di un tal Sagramento, il di lui zelo nel convocare, ed allettare il Popolo all'accompagnamento, e corteggio di questo Re della gloria, i previi segni della campana pubblica, oltre il suono continuato del campanello innanzi al Sagramento, la polizia, ed ornato della stanza, provvisti delle Tovaglie, e lumi prescritti, la di lui gravità e maestà nel portare la Sagra Pissìde, il canto divoto de' Salmi consueti, l'ordinanza della processione, accompagnata da lumi, la recitazione ad alta voce delle Orazioni del Popolo, li pii affetti, che dal Parroco si suggeriranno all'Infermo nell'atto di communicarlo. Tutte cose, che serviranno ad intenerire il malato, e ad infervorare la Gente ad una tal divozione, ed accompagnamento, e ciò molto più se al ritorno in Chiesa, prima di dar loro la benedizione col Santissimo, gli annunci, come è tenuto, il gran Tesoro d'Indulgenze, concesse da' Romani Pontefici a chi accompagna questo Augustissimo Sagramento, qualor si porti agl'Infermi; che mai deve loro portarsi sol per vederlo, venerarlo, ed adorarlo, ma unicamente per riceverlo; ed allora chi 'l porta, per quanto sia l'aria stemperata, o li tempi rotti, o il viaggio lungo, mai può coprirsi nè col cappello, nè col berrettino, tanto rispetto convienesi al Monarca dell'universo; non essendo poco il camminare anch' egli sotto il Baldacchino, o almeno l'ombrella, che serve al di lui decoro. Quì esaminatevi sopra l'uso de' prefati Riti; e dove scuoprite abusi, rimediatevi ben tosto, memori del fulmine già emanato dal Tridentino: *Si quis dixerit receptos, & approbatos Ecclesiæ Catholicæ Ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris pro libito omitti, aut in novos per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, Anathema sit.*

Lumi in Conferma del detto.

Quanto al secondo Punto. S. Pascasio: *Ideo, Dilectissimi, summopere vavendum est, ut nullus Christianorum hinc sine Viatico exeat, scilicet sine corpore Christi, & sanguine.* Così Gesù il desidera, come l'attestano le morti di tanti Santi, che per via straordinaria ne furono enunciati. S. Onorato Vescovo di Vercelli fu avvisato dal Cielo, che andasse a communicare S. Ambrogio moribondo. S. Gio: Crisostomo ebbe il Sagro Viatico da' Santi Apostoli Pietro, e Giovanni. Un fanciullo, narra Beda, fu avvertito dall' Angelo a non morire senza prenderlo. S. Ebruldo Abate risuscitò due, affine di darlo loro. Maria Vergine, e Madre di Dio se ne munì in morte, come porta il Maselli; anzi Gesù medesimo, per cominciare il duro viaggio della sua mortal Passione, fu il primo a riceverlo, per dar esempio a noi, come attestano tanti Autori, e con gran ragione, perchè: *Nullum Sacramentum*, dice l'Angelico, *est isto salubrius, quo purgantur peccata, virtutes augentur, & mens spiritualium Charismatum abundantia impinguatur.*

Purgantur peccata. Li gravi, che non si sanno, ma pur vi sono, purchè in confuso almeno abbia chi lo riceve sufficiente attrizione: così insegnano

Vaſquez, Torrecremata, Bellarmino con S. Tommaſo. Che ſcancelli li veniali, l'inſegna il Tridentino *ſeſs. 13. c. 2.* Impediſce li peccati futuri, ſecondo che dice il Tridentino: *Hoc Sacramentum minuit ſenſum in minimis, & in gravioribus tollit omnino conſenſum:* ed eccone il come: *roborat ſpiritualem vitam hominis, tamquam ſpiritualis cibus, & ſpiritualis medicina. Et alio modo, in quantum eſt ſignum Paſſionis Chriſti, per quam victi ſunt Dæmones; repellit enim omnem Dæmonum impugnationem, p. 3. q. 79. ar. 6.*

Virtutes augentur. *Vinum germinans Virgines. Ideo jure omnis Eccleſia Chriſti Virgo nominatur, quia iſto repleta vino, nullum, præter Chriſtum, amare novit. S. Paſcaſio.* Quindi è, che chi lo riceve, dice il Cardinale Torrecremata, *fit manſuetior ad correptionem, patientior ad laborem, ardentior ad amorem, ſagacior ad cautelam, ad obedientiam promptior, ad gratiarum actionem devotior. Sedat enim, cum in nobis maneat Chriſtus,* ſiegue a dire S. Cirillo Aleſſandrino, *ſævientem membrorum noſtrorum legem, pietatem corroborat, perturbationes animi extinguit, ægrotos curat, colliſos redintegrat, &c. lib. 4. in Joan. cap. 17.*

Et mens ſpiritualium chariſmatum abundantia impinguatur, ſino a farſi che diventi divina: *ſicuti enim ſi quis liquefactæ ceræ aliam ceram infuderit, alteram cum altera per totum commiſceat, neceſſe eſt; ſic qui carnem, & ſanguinem Domini recipit, cum ipſo ita conjungitur, ut Chriſtus in ipſo, & ipſe in Chriſto inveniatur. Cyrillus, loc. cit.* Pareva a S. Roſa di Lima, che quando ſi communicava entraſſe nel ſuo cuore il Signore come un vero Sole, tanto la ricolmava e di luce, e di ardore, e tanto la rimutava; *& ex communione Divina ad Dei ſimilitudinem tranſibat,* come parla S. Dioniſio Areopagita.

Quanto al terzo punto, *ex Rituali Romano. Quod ſi æger, ſumpto viatico, dies aliquot vixerit, vel periculum mortis evaſerit, & communicare voluerit, ejus pio deſiderio Parochus non deerit.*

Poteſt quidem viaticum brevi morituris dari non jejunis; ſecus iis, qui in ægritudine ob devotionem, &c. quibus enim more ordinario, ſcilicet Corpus Domini noſtri, &c.

Præcedat ſemper Acolythus, vel alius Miniſter, deferens laternam (noctu autem hoc Sacramentum deferri non debet, niſi neceſſitas urgeat), ſequantur duo Clerici, vel qui illorum vices ſuppleant; quorum alter aquam benedictam cum aſperſorio, & burſam cum Corporali, quod ſupponendum eſt vaſculo Sanctiſſimi Sacramenti ſuper Menſam in cubiculo Infirmi, & cum linteolo purificatorio ad digitos Sacerdotis abſtergendos. Alter hunc librum Ritualem deferat, & campanulam jugiter pulſet.

Dopo il ritorno. *annunciet Indulgentias, &c. quæ ſequuntur.*

A tutti i Fedeli dell'uno, e l'altro ſeſſo, che accompagnano divotamente il Santiſſimo Viatico, ſono concedute da i Sommi Pontefici le ſeguenti Indulgenze.

A chi l'accompagna colla Torcia, anni ſette, ed altrettante quarantene.

A chi l'accompagna ſenza Torcia, anni cinque, ed altrettante quarantene.

A chi legittimamente impedito manda la Torcia per altri, o la conſegna alla Parrocchia, anni tre ed altrettante quarantene.

A chi

A chi similmente impedito reciterà un *Pater noster*, ed un' *Ave Maria*, cento giorni d'Indulgenza.

E la medesima Indulgenza di cento giorni è conceduta alle donne, che senza uscir di casa, dicono un *Pater noster*, ed un *Ave Maria*, pregando il Signore per l'Infermo, che si communica.

Quelli poi, che sono ascritti alla Compagnia del Santissimo Sagramento guadagnano molto maggiori Indulgenze; alle quali Indulgenze Monsignor Vescovo (supposto che sia così) ha aggiunta quella di quaranta giorni per tutti quelli, che col lume, o senza accompagneranno il Santissimo Viatico. Però, carissimi Fratelli, e Sorelle esorto la carità vostra ad ascrivervi tutti a detta Compagnia, e ad esser più frequenti in accompagnare il Santissimo, e ciascuno, che può, abbia in casa la torcia per questo fine.

Ed io vi assicuro in nome di questo Cristo, che facendogli un simile ossequio, vi sarà pagato soprabondantemente dalla Divina sua liberalità con molte grazie, e Benefizj temporali, ed eterni. Li passi, che avete dati per corteggiare il Re del Cielo, già sono stati contati dagli Angeli, e notati nel libro di Dio, da cui potete aspettare il premio con ogni sicura speranza; ma soprattutto sappiate, che l'accompagnare frequentemente, e con divozione il Santissimo Viatico, è un merito molto grande, e un mezzo molto efficace per impetrare da Dio benedetto la segnalatissima grazia di non farci morire senza gli Ss. Sagramenti della Chiesa, come alla giornata vediamo tanti morire di subito senza communicarsi. Dunque, dilettissimi Fratelli, amiamo, visitiamo, accompagnamo spesso il Santissimo Sagramento, e domandiamogli questa grazia ogni giorno, che prima di morire, ne faccia ricevere degnamente la Santissima Communione. Domandiamogli questa grazia per i meriti di Maria sempre Vergine, come anche per l'intercessione di S. Barbara, la quale ottenne simil grazia da Gesù Cristo nell' ora del suo Martirio, che i suoi Divoti non avessero a morire senza li Sagramenti. Disponiamoci intanto con un atto di vera contrizione a ricevere degnamente la benedizione del Santissimo, per guadagnare le Sante Indulgenze; e per questo medesimo fine raccomandiamo al Signore l'esaltazione della Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, l'estirpazione dell'eresie, la pace tra' Principi Cristiani; e dopo la Santa Benedizione direte un *Pater*, & *Ave* per la Persona, che si è comunicata.

La prefata esortazione col previo annunzio delle Indulgenze si ha alla parte seconda del Sinodo di Foligno di Monsignore Battistelli, tanto encomiato e dagli eruditi di Venezia, e da' Prelati, e Cardinali, insigni in pietà e dottrina, e dalla Sagra Congregazione del Concilio, e dall'istesso Romano Pontefice Benedetto XIII. con sue lettere sotto la data degli 8. Dicembre 1724.

Nel prefato Sinodo vi sono pure distesi gli atti Cristiani, che il Parroco potrà suggerire all'Infermo immediatamente prima di dargli il Santissimo Viatico.

Resolvuntur aliquot dubia apud Mancinum in sua practica visitandi Infirmos.

Et primo. Non jejunis pluries in eadem Infirmitate Viaticum dari potest, positis duabus his conditionibus; prima, quod Infirmus non possit perdurare usque mane absque aliqua refectione ex nimia debilitate, vel sine potu ex nimio.

Digitized by Google

mio febris ardore; secunda, quando sit distantia sex, vel octo dierum inter unum viaticum, & alterum: est communis Theologorum, & nihil est dubii, jejunum ex devotione posse sæpius communicare.

2. Quamvis Infirmum in periculo Mortis sub peccato mortali teneri viaticum sumere; est enim præceptum Divinum una simul ac Ecclesiasticum.

3. Damnatos ad mortem pariter teneri Eucharistiam sumere, etiam non jejunos, si aliter non possint, & tunc per modum Viatici: advertendum tamen, quod plane saltem una hora ante Mortem communicandi sunt: est communis ad exceptionem Constitutionum municipalium, vetantium, hos non jejunos communicari.

4. Phreneticis, & Amentibus in articulo Mortis non est deneganda Communio, si christiane vixerint, & periculum non sit irreverentiæ, licet facti Phrenetici non potuerint confiteri. Idem dicendum de Pueris, usu rationis pollentibus, qui nunquam communionem sumpsere, in ætate decem circiter annorum constitutis, etiam extra periculum, seu articulum Mortis, a fortiori in tali periculo.

5. Etiam Infirmis peste affectis docet Suarez teneri Sacerdotem Eucharistiam afferre; & multo magis, si talis Infirmus non valuit confiteri, quia amisit loquelam, vel est surdus, &c. & quidem Parochum ex Justitia, saltem utendo aliquo decenti Instrumento, secluso periculo irreverentiæ.

6. Potest Sacerdos Peste affectus extra Missam seipsum communicare; & si non possit accedere ad Altare, & non adsit alius Sacerdos, suo jussu Sacramentum a Diacono sibi deferri faciet; sicut etiam ipsemet Diaconus, deficiente Sacerdote, poterit illud in necessitate aliis ministrare.

7. Si quis communicavit paulo ante quam incideret in periculum Mortis, non tenetur ex Divino præcepto iterum communicare; v. g. Si quis communicavit, & postea intra sex, vel octo dies incurrit periculum Mortis, est communior, licet non desint qui contrarium sentiant.

Eucharistia extra Parochiales Ecclesias non conceditur retinere assidue. Cong. Episcopor. 15. Januarii 1619. nisi a Papa decisum, refert Genuens. &c. Neque in Ecclesiis Tertiariarum, quæ professionem solemnem non emittunt trium votorum, nec in clausura vivunt. Congregatio Episcoporum, 20. Decembris 1616. In Parochialibus retineatur in Altari Majori; eadem 6. Decembris 1594. Pixides ne sint ex ebore. Eadem, 26. Julii 1588.

In Tabernaculo nihil aliud asservetur. Congregatio Rituum, 12. Febr. 1593.

Tabernaculum panno serico albo vestiatur intus, & conopeo albo foris ritu Romano. Conc. Prov. Mediol. 4. Velo coloris albi Pixides semper vestiantur. Rit. Rom.

Decet magis, ut solemnitas Corporis Christi celebretur in Cathedrali, a qua, & ad quam fieri debet Processio. Decisum refert Barb.

Non deferatur humeris, sed manibus tantum. Congregatio Rituum, 2. Junii 1618. nec deferatur per vias Hebræorum. Congregatio Episcoporum, 22. Februarii 1593.

Feria Quinta in Cœna Domini, Clerus, & Canonici in Missa solemni communicent. Cong. Rituum, 26. Septembris 1608. Ne fiat concio coram Sacramento unquam in Altari expositio, capite tecto. Cong. Rituum 1630.

Feria V. & VI. Majoris hebdomadæ non deferatur extra Ecclesiam. Cong. Episc.

Digitized by Google

Epiſc. 6. Aug. 1591. Feria VI. ejuſdem non deferatur noctu; & abrogata eſt conſuetudo tanquam abuſus. Eadem, 22. Martii 1596.

Communicans in hebdomada majori, vel infra octavam Paſchæ ſatisfacit præcepto. Eug. IV. anno 1446. Qui ſatisfecit in Paſchate in Parochiali, non tamen poteſt in ipſo die Paſchatis Euchariſtiam ſumere in Eccleſiis Regularium, non habentium Curam Animarum. Cong. Conc. 23. Januarii 1586. 14. Martii 1615. Famuli Sæculares in Monaſteriis degentes, ad Parochialem in Paſchate debent, &c. Eadem, 2. Febr. 1576. Ob ſolam omiſſionem Paſchalis Communionis, & Confeſſionis poteſt Epiſcopus procedere etiam ad excommunicationem; & ſi velit, ad pœnas etiam pecuniarias; non autem expedit, ut ſibi reſervet hunc caſum. Cong. Conc. 30. Januar. 1587.

Non exponatur cum ſolemnitate a Regularibus ſine licentia Ordinarii. Cong. Rituum, 26. Febr. 1628. Pro perſonis particularibus exponatur in oſtiolo Tabernaculi, aut in Pixide velata, cum luminibus, & Aſſiſtentia. Cong. Epiſcoporum 1598.

Errores Fidei veritatibus adverſantes de Sanctiſſimo Sacramento Euchariſtiæ.

Judas Iſcariotes primus, vel ſaltem ex primis Hæreticus, qui realem Corporis, & Sanguinis Chriſti in Sacramento Euchariſtiæ præſentiam credere noluit; quem poſtea plures alii Hæretici ſubſequuti ſunt, ut Symoniani, Menandriani, Berengarius, Albigenſes, Flagellantes (quibus addantur Armenii; Albanenſes, Enriciani, Valdenſes), ac demum his noviſſimis temporibus Oecolampadius, Zuinglius, Bullingerus, & alii Hæretici recentiores, dicti Sacramentarii, *quorum Agmen clauſit Calvinus cum ſuis aſſeclis, Ap. Abelly, in Medulla Theol. p. 2. c. 4. ſect. 4. §. 1.*

Lutherani contendunt Sacramentum Euchariſtiæ non conſiſtere in re aliqua permanente, ſed ſolummodo in actione tranſeunte; ap. Abelly, loc. cit. ſect. 2. Multum adjuvat cor fidele noſſe quid credendum non ſit, ſi diſputandi facultate id refutare non poſſit. Così conclude il ſuo libro *de Hæreſibus, S. Auguſt.* nel tom. 6.

Tanto li Cattolici, come gli Eretici (preſcindendo da chi ha negato un tale Sagramento, che ſono ben pochi), concordano nella definizione dell' Eucariſtia, nell' aſſegnarne il tempo di tale Iſtituzione; ma *toto Cœlo* diſcordano nello ſpiegare la ſuddetta definizione, e nell' aſſegnare l' eſſenza di queſto Sagramento, cioè, quella coſa, che ha ragione di ſegno ſenſibile, ſignificando la grazia Santificante.

Li Neſtoriani nel Quinto Secolo, come che ammettevano in Criſto due Perſone, Divina una, Umana l' altra, inſegnavano nell' Eucariſtia eſſervi bensì la vera carne di Criſto, conſiderata ſolamente come carne di un Uomo Santo, che fu Tempio di Dio; ma non come quella, che è per verità carne di un Uomo Dio.

Gli Albigeſi nel 1216. negavano la verità del Corpo, e Sangue di Criſto in queſto Sagramento, *cenſentes ipſius Corpus non aliter in pane, quam in aliis rebus eſſe.*

Zuinglio iprofondò nel predetto errore degli Albigeſi, ſpintovelo paſſo paſſo da

Digitized by Google

ſo da Satanaſſo. Prima, coll' oſtinarſi nella Comunione dell' una e l' altra ſpecie, neceſſaria (diceva Lui) ſotto pena di render manco nell' eſſenza un tal Sagramento. Fattaſi queſta ſtrada, gli fu facile di far apprendere a' ſuoi ſeguaci, e diſcepoli, non vi eſſere in realtà il Corpo vero di Criſto. Indi ſi acquiſtò pur fede nel ſottoſcriverſi, ch' ei fece, al ſentimento di VViclefo, e di Gio: Hus, condannati già dalla Chieſa, perchè aſſerivano eſſere nell' Eucariſtia col Corpo di Criſto la ſoſtanza del pane. Dipoi ſpiegando la ſua propoſizione, ne ſtabilì un' altra, non meno Ereticale della prima, dicendo eſſer vera la ſua aſſerzione, però in quel tempo ſolo in cui ſi mangiaſſe; dimodochè chi l' adoraſſe *extra ſumptionem*, meritava la pena degl' Idolatri. Guadagnati queſti paſſi, cominciò a negare, ed a torre dal Mondo il Sagrifizio, il Sacerdozio, la memoria de' Benefizj di Criſto; e riuſcitele all' aſpettazione le ſue freneſie, arrivò a negare l' iſteſſa Divinità nell' Eucariſtia: *Non eſt Deus in hoc Sacramento, & non eſt in eo vrvum & verum Corpus Chriſti, ſed merus eſt panis piſtorius, cui divinos honores tribuere ſcelus eſt Idololatriæ committere.*

Berengario, Arcidiacono Andegavenſe ſentiva al principio quel che affermò Zuinglio ſul fine; dipoi ritrattatoſi, fece a roveſcio di Zuinglio, ſi miſe ad inſegnare, *cum Corpore Chriſti eſſe etiam ſubſtantiam panis*. Buon per Lui, che all' ultimo de' ſuoi giorni ſi ravvide, ed abjurati i ſuoi errori, fu il primo e l' ultimo degli Ereſiarchi (ſe eccettuiamo Pietro Abailardo quaſi un Secolo dopo) che di cuore ſi convertiſſe a Dio, e deſſe ſoddisfazione alla Chieſa.

Gli Energici vogliono, che nel Sagramento non vi ſia il vero Corpo di Criſto, ma la ſua virtù.

I Tropiſti la ſola figura di quel Corpo diviniſſimo.

Gli Arrabonarj inſegnano, nel ricevere che facciamo queſto Sagramento, niente altro darciſi, che una caparra di quel Corpo, e quaſi una inveſtitura di queſto gran Teſoro, offertoci con una autentica donazione *inter vivos* dall' Eterno Padre.

Gli Adeſſenarj, diviſi tra loro in quattro Sette: *alii contendunt, quod Corpus Chriſti ſit in pane; Alii, quod circa panem: Alii quod cum pane; Alii quod ſub pane.*

Li Metamorfiſti *confitentur adeſſe quidem verum Corpus, ſed tale Corpus tantum, quod jam ſit divina eſſentia, & Deus ſimpliciter, non caro humanæ naturæ conſubſtantialis*; e queſta Metamorfoſi la fingono in Criſto da che è ſalito in Cielo.

Lutero, trattando dell' Eucariſtia in più luoghi, tanto ſi contradice, che ſi notano 37. Contradizioni, da Lui dette; e ſette nel Trattato della communione Laicale ſotto ambe le ſpecie. Ap. Segneri, l' Incredulo, ec. *part. 2. cap. 21.*

Et ſuperfluo quæreretur, cum propterea hoc ſcire ſufficiat, Catholicam Eccleſiam contra iſta ſentire, nec aliquid horum in fidem quemquam debere recipere. S. Aug. loc. cit.

I Greci errarono nell' aſſerire, non riceverſi il vero Sagramento da chi non è in grazia. La ragione noſtra ſi è, perchè *non ſit per uſum*, com' è degli altri Sagramenti, ma *per verba conſecrationis*; onde anche l' intenzione contraria

Digitized by Google

traria del Recipiente non annulla il Sagramento, nè impediſce, che lo riceva realiſſimamente.

Quanto alla materia. Che le ſpecie Sagramentali non ſi poſſano corrompere, e putrefarſi fu inganno evidente di Guitmondo Veſcovo Averſano, nel libro 2. de' ſuoi tre dotti libri *de Corpore, & Sanguine Domini in Euchariſtiæ Sacramento*; non eſſendo ciò di veruna ingiuria al Corpo del Signore: Errore pur anche di Algero Scolaſtico Leodicenſe, poi Monaco Cluniacenſe, nel cap. 1. del 2. lib. di quei ſuoi tre dottiſſimi libri *de Corpore, & Sanguine Domini contra Berengarium*. Ecco la propoſizione cenſurata: *Species Sacramentales non poſſe corrumpti, vel rodi a muribus*. Viene pure meritamente cenſurata quell'altra del cap. 10. in cui pare, che voglia *de Jure Divino* il celebrarſi la Meſſa nell'Azimo, altrimenti la Chieſa non tollerato avrebbe il fermentato, come lo tollera ne' Greci.

Non convertirſi il pane nel Corpo di Criſto, *dum conficitur Euchariſtia*, ma aſſumerſi dal Verbo Divino, come fu aſſunta la Umanità, e così non diſtruggerſi il pane. Ereſia degli Impanatori, di cui ne fu l'Autore Roberto Abbate Tuitienſe, come ſi ha nel di lui libro 2. *in Exo. cap.* 10. e nel lib. 2. *de Officiis Divinis, cap.* 2. & 9

La materia di queſto Sagramento deve eſſere il pane di frumento, ed il vino di vite, contro l'errore abominevole, ed eſecrando de' Catariali, o Catariſti nel 279. ſe pure non ſono gli ſteſſi, che i Catafrigj nel 256. dannati dal Concilio d'Iconio. Il che, ſecondo il Bernini, non può ſuſſiſtere, venendo i Catari da Novaziano, eſſendo Pontefice Cornelio Papa, ed i Catafrigj da Montano ſotto Aniceto Papa, un Secolo prima di Cornelio.

I Neſtoriani, gli Armeni, e Greci ſtimano falſamente non poterſi conſecrare in pane Azimo.

Rafaello Volaterrano, lib. *Geografiæ*, riferiſce, che Innocenzo VIII. permetteſſe a Norvegj di dire Meſſa ſenza vino, il che è calunnia. *Vid. Bellarm. tom.* 1. *lib.* 4. *cap.* 14. *de Rom. Pontif.*

Quanto alla forma, che ſono le parole già note, i Valdeſi ne hanno una ridicola. Apparecchiato che hanno il Pane, e il vino, con dirvi ſopra ſette volte il *Pater noſter*, e benedettolo, tengono d'aver conſegrato.

Li Neſtoriani, Valdeſi, Greci, Boemi, Pietro Bregenſe, Gio: da Rocſefana, i Luterani ſono tutti in errore, che ſia precetto di Criſto la Communione ſotto ambe le ſpecie.

Quanto al *Miniſtro dell' Euchariſtia*, che è ogni uomo, ordinato legittimamente in Sacerdote, nè ſe gli può levare l'auttorità per Cenſure, per Irregolarità, nè la perde per la mala vita, nè per la rinunzia della fede, nè gli viene riſtretta nè da tempo, nè da luogo, nè da quantità di materia, ec.

Ogni uomo. I Pepuziani nel 181. I Valdeſi nel 1170. I Luterani nel 1517. v'includevano ancora le Donne. *Ordinato legittimamente*, non vi eſſendo error commune, nè titolo colorato, che ſuppliſca all'Ordinazione nulla. *Nè perde l'Autorità* per la *mala vita*, come ſi è detto.

Wicleffo, ed altri Eretici dicevano, che i Sagramenti, che ſi amminiſtrano, molto più, che ſi fanno da un Miniſtro reo di colpa graye, ſono nulli. *Nè gli viene riſtretta da tempo*. Falſa, ed Ereticale l'opinione de'

Digitized by Google

Greci, e Valdesi, che asserivano essere di assai maggior virtù, ed efficacia questo Sagramento, se si fa nel giorno della Cena del Signore, cioè, nella feria quinta della Settimana Santa, che in altro giorno.

Quanto al soggetto, che è ogni Fedele, l'uso porta, che abbia l'uso di ragione; essendo dannato dalla Chiesa l'uso de' Greci, che *Sacramentum Altaris Parvulis suis mox post Baptismum conferunt per simplices Sacerdotes*. Oltre l'uso di ragione, lo stato della grazia, e l'apparecchio pio, ec. Lutero diceva, bastare per apparecchio la sola fede. Il Molines, una certa rassegnazione passiva, che rendeva i suoi seguaci quai stupidi macigni, in ciò poco differente da certi Antiluterani, detti gli Spirituali.

DECRETUM

Sacræ Congregationis Cardinalium Sacri Concilii Tridentini Interpretum, emanatum 12. Februarii 1679 circa Communionem Quotidianam.

Cum ad aures Sanctissimi Domini nostri, &c. Episcopi, & Parochi, seu Confessarii redarguant asserentes, communionem quotidianam esse de jure Divino; doceant in Ecclesiis, seu Oratoriis privatis ex dispensatione, seu privilegio Pontificis de manu Sacerdotis sumendam Sanctissimam Eucharistiam, nec eam ullo modo deferendam in Crumena, aut secreto ad existentes Domi, vel cubantes in lecto, præterquam ad Infirmos, qui ad illam suscipiendam ad loca prædicta accedere non valeant; & ad eos, si ab Ecclesia deferatur publice, & cum pompa, juxta formam Ritualis Romani; si vero ab Oratorio privilegiato, cum forma decenti. Curent etiam, ut circa Communionem in feria sexta Parascevæ, Missalis Rubricæ, & Ecclesiæ Romanæ usus serventur. Insuper admoneant, nulli tradendas plures Eucharistiæ formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas. Non permittant, ut venialium Confessio fiat simplici Sacerdoti, non approbato ab Episcopo, aut Ordinario. Si Parochi, & Confessarii, etiam Regulares, aut quicumque alii Sacerdotes secus egerint, sciant Deo optimo maximo rationem reddituros esse, neque defuturam Episcoporum, & Ordinariorum justam, ac rigorosam animadversionem in contrafacientes, etiam Regulares, etiam Societatis Jesu, facultate ipsis Episcopis, & Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter attributa.

Et facta de præmissis omnibus, ac de verbo ad verbum relatione, Sanctitas sua approbavit, ac præsens decretum Typis dari, ac publicari voluit. In quorum, &c. Datum Romæ, ut supra, &c.

Canones Tridentini de Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento. Sess. 13.

Canon 1. Si quis negaverit, in Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento contineri vere, realiter, & substantialiter Corpus, & Sanguinem, una cum Anima, & Divinitate Domini nostri Jesu Christi, ac proinde totum Christum: sed dixerit tantummodo esse in eo, ut in signo, vel figura, aut virtute, Anathema sit.

2. Si

Digitized by Google

2. *Si quis dixerit, in Sacroſancto Euchariſtiæ Sacramento remanere ſubſtantiam panis, & vini, una cum Corpore, & Sanguine Domini noſtri Jeſu Chriſti, negaveritque mirabilem illam, & ſingularem converſionem totius ſubſtantiæ panis in corpus, & totius ſubſtantiæ vini in ſanguinem, manentibus dumtaxat ſpeciebus panis, & vini, quam quidem converſionem Catholica Eccleſia optime tranſubſtantiationem appellat, Anathema ſit.*

3. *Si quis negaverit, in Venerabili Sacramento Euchariſtiæ ſub unaquaque ſpecie, & ſub ſingulis cujuſcumque ſpeciei partibus, ſeparatione facta, totum Chriſtum contineri, Anathema ſit.*

4. *Si quis dixerit, peracta Conſecratione in admirabili Euchariſtiæ Sacramento non eſſe Corpus, & Sanguinem Domini noſtri Jeſu Chriſti, ſed tantum in uſu dum ſumitur, non autem ante, vel poſt: & in hoſtiis, ſeu particulis conſecratis, quæ poſt communionem reſervantur, vel ſuperſunt, non remanere verum Corpus Domini, Anathema ſit.*

5. *Si quis dixerit, vel præcipuum fructum Sanctiſſimæ Euchariſtiæ eſſe remiſſionem peccatorum, vel ex ea non alios effectus provenire, Anathema ſit.*

6. *Si quis dixerit, in Sancto Euchariſtiæ Sacramento Chriſtum, Unigenitum Dei Filium, non eſſe cultu Latriæ etiam externo adorandum, atque ideo nec feſtiva peculiari celebritate venerandum, neque in Proceſſionibus, ſecundum laudabilem, & univerſalem Eccleſiæ Sanctæ Ritum, & conſuetudinem ſolemniter circumgeſtandum, vel non publice, ut adoretur Populo proponendum, & ejus Adoratores eſſe Idololatras, Anathema ſit.*

7. *Si quis dixerit, non licere Sacram Euchariſtiam in Sacrario reſervari, ſed ſtatim poſt Conſecrationem adſtantibus neceſſario diſtribuendam, aut non licere, ut illa ad Infirmos honorifice deferatur, Anathema ſit.*

8. *Si quis dixerit, Chriſtum in Euchariſtia exhibitum ſpiritualiter tantum manducari, & non etiam Sacramentaliter, ac realiter, Anathema ſit.*

9. *Si quis negaverit, omnes, & ſingulos Chriſtifideles utriuſque ſexus, cum ad annos diſcretionis pervenerint, teneri ſingulis annis, ſaltem in Paſchate, ad communicandum, juxta præceptum Sanctæ Matris Eccleſiæ, Anathema ſit.*

Ed al propoſito di queſto Canone ci ſono due propoſizioni, condannate da Innocenzo XI. alli numeri 55. e 56. La prima dice:

Præcepto Communionis annuæ ſatisfit per ſacrilegam Domini manducationem. La ſeconda:

Frequens Confeſſio, & Communio etiam in his, qui gentiliter vivunt, eſt nota prædeſtinationis.

10. *Si quis dixerit, non licere Sacerdoti celebranti ſeipſum communicare, Anathema ſit.*

11. *Si quis dixerit, ſolam fidem eſſe ſufficientem præparationem ad ſumendum Sanctiſſimæ Euchariſtiæ Sacramentum, Anathema ſit. Et ne tantum Sacramentum indigne, atque ideo in Mortem, & condemnationem ſumatur, ſtatuit, atque declarat ipſa Sancta Synodus, illis, quos conſcientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam ſe contritos exiſtiment, habita copia Confeſſarii, neceſſario præmittendam eſſe Confeſſionem Sacramentalem. Si quis autem contrarium docere, prædicare, vel pertinaciter aſſerere, ſeu etiam publice diſputando, defendere præſumpſerit, eo ipſo excommunicatus exiſtat.*

Al propoſito di queſto undecimo Canone, abbiamo quattro propoſizioni,

Digitized by Google

dannate le prime due da Aleſſandro VII. alli numeri 38. e 39. le altre due da Aleſſandro VIII. alli numeri 22. e 23.

La prima. *Mandatum Tridentini factum Sacerdoti ſacrificanti ex neceſſitate cum peccato mortali confitendi quamprimum, eſt conſilium, non præceptum.*

La ſeconda. *Illa Particula* quamprimum, *intelligitur cum Sacerdos ſuo tempore confitebitur.*

La Terza. *Sacrilegi ſunt judicandi, qui jus ad communionem percipiendam prætendunt, antequam condignam de delictis ſuis Pœnitentiam egerint.*

La Quarta. *Similiter arcendi ſunt a Sacra Communione, quibus nondum ineſt amor Dei puriſſimus, & omnis miſtionis expers.*

DE SACRAMENTO EXTREMÆ UNCTIONIS

Ex Rituali Romano.

1. *Extremæ Unctionis Sacramentum, a Chriſto Domino inſtitutum, tamquam Cœleſtis Medicina non Animæ ſolum, ſed etiam Corpori ſalutaris, omni ſtudio, ac diligentia periculoſe ægrotantibus adhibendum eſt: & eo quidem tempore, ſi fieri poſſit, cum illis adhuc integra mens, & ratio viget: ut ad uberiorem Sacramenti gratiam percipiendam, ipſi etiam ſuam fidem ac piam animi voluntatem conferre poſſint, dum Sacro liniuntur oleo.*

2. *In quo illud in primis ex generali Eccleſiæ conſuetudine obſervandum eſt, ut ſi tempus, & Infirmi conditio permittat, ante Extremam Unctionem, Pœnitentiæ, & Euchariſtiæ Sacramenta Infirmis præbeantur.*

3. *Habet igitur Parochus loco nitido, & decenter ornato in vaſe argenteo, aut ſtanneo diligenter cuſtoditum Sacrum Oleum Infirmorum, quod ſingulis annis Feria V. in Cœna Domini, ab Epiſcopo benedictum, veteri combuſto, renovandum eſt. Id tamen, ſi forte infra annum aliquo modo ita deficiat, ut ſufficere non poſſe videatur, neque aliud benedictum haberi queat, modico oleo non benedicto in minori quantitate ſuperinfuſo, reparari poteſt.*

4. *Oleum porro ipſum vel per ſe ſolum, vel in bombacio, ſeu re ſimili, ſervari poteſt; ſed ad evitandum effuſionis periculum, multo commodius ad Infirmos defertur in bombacio.*

5. *Debet autem hoc Sacramentum Infirmis præberi, qui cum ad uſum rationis pervenerint, tam graviter laborant, ut mortis periculum imminere videatur, & iis, qui præ ſenio deficiunt, & in diem videntur morituri, etiam ſine alia infirmitate.*

6. *Infirmis autem, qui dum ſana mente, & integris ſenſibus eſſent, illud petierunt, ſeu veriſimiliter petiiſſent, ſeu dederint ſigna Contritionis; etiamſi deinde loquelam amiſerint, vel Amentes effecti ſint, vel delirent, aut non ſentiant, nihilominus præbeatur.*

7. *Sed ſi Infirmus, dum phreneſi, aut Amentia laborat, veriſimiliter poſſet quic-*

Digitized by Google

quicquam facere contra reverentiam Sacramenti, non inungatur, nisi periculum tollatur omnino.

8. *Impœnitentibus vero, & qui manifesto peccato mortali moriuntur, & excommunicatis, & nondum baptizatis penitus denegetur.*

9. *Non ministretur etiam prælium inituris, aut navigationem, aut alia pericula subituris, aut Reis ultimo supplicio mox afficiendis, aut Pueris rationis usum non habentibus.*

10. *Si quis autem laborat in extremis, & periculum immineat, ne decedat antequam finiantur Unctiones: cito ungatur, incipiendo ab eo loco:* Per istam Sanctam Unctionem, *&c. ut infra. Deinde, si adhuc supervivat, dicantur Orationes prætermissæ suo loco positæ.*

11. *Si vero dum inungitur Infirmus decedat, Presbyter ultrà non procedat, & prædictas Orationes omittat.*

12. *Quod si dubitet, an vivat adhuc, Unctionem prosequatur, sub conditione pronunciando formam, dicens:* Si vivis, per istam Sanctam, *&c.*

13. *Si autem acciderit, Infirmum post peccatorum suorum Confessionem ad extitum vitæ properare, tunc cum Sacro Viatico poterit & Oleum Infirmorum ad eum deferri per ipsum Sacerdotem, qui deferi Sacram Eucharistiam; si tamen alius Presbyter, vel Diaconus, qui Oleum Sanctum deferat, haberi possit, per ipsum deferatur, qui superpelliceo indutus cum Oleo Sacro occulte delato, sequatur Sacerdotem, Viaticum portantem; & postquam Infirmus Viaticum sumpserit, inungatur a Sacerdote.*

14. *In eadem Infirmitate hoc Sacramentum iterari non debet, nisi diuturna sit, ut cum Infirmus convaluerit, iterum in periculum Mortis incidit.*

15. *Quinque vero Corporis partes præcipue ungi debent, quas velut sensuum instrumenta homini natura tribuit, nempe oculi, aures, nares, os, & manus; attamen pedes etiam, & renes ungendi sunt, sed renum unctio in Mulieribus honestatis gratia semper omittitur, atque etiam in viris, quando Infirmus commode moveri non potest. Sed sive in Mulieribus, sive in viris alia Corporis pars pro renibus ungi non debet.*

16. *Manus vero, quæ reliquis Infirmis interius ungi debent, Presbyteris exterius ungantur.*

17. *Dum oculos, aures, & alia Corporis membra, quæ paria sunt, Sacerdos ungit, caveat, ne altero ipsorum inungendo, Sacramenti formam prius absolvat, quam ambo hujusmodi paria membra perunxerit.*

18. *Si quis autem sit aliquo membro mutilatus, pars loco illi proxima inungatur, eadem verborum forma.*

19. *Hujus autem Sacramenti formæ, qua Sancta Romana Ecclesia utitur, solemnis illa precatio est, quam Sacerdos ad singulas Unctiones adhibet, cum ait.*

20. *Per istam Sanctam Unctionem, & suam piissimam Misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum, sive per auditum, &c. deliquisti. Amen.*

Ordo ministrandi Sacramentum Extremæ Unctionis. Vid. hic in Rit. Rom.

Me-

Digitized by Google

Meditazione sopra la prefata Istruzione.

Infirmatur quis in Vobis? inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum, ungentes eum oleo in Nomine Domini. Jacob. v. 14.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, che se il Parroco avesse adempito ciocchè gli viene prescritto dal Catechismo Romano, di trattare spesso ne' suoi Sagri Ragionamenti al popolo de' Novissimi, e come convenga ben premunirsi nella Lotta co' Demonj all' estremo della vita co' Santissimi Sagramenti, in specie coll' ultimo dell' Estrema Unzione, spiegatagli la di lui grande efficacia, e le utilità, che ne vengono a chi il riceve colle dovute disposizioni; non solo non avrebbe molto da faticarsi il Curato in persuadere li gravemente malati a riceverlo con tutto genio, ed affetto; ma essi sarebbero i primi ad importunare il loro Sacerdote, perchè con sollecitudine gliel' amministrasse, mentre sono in buon sentimento; come peraltro egli è tenuto sotto pena di peccato grave, non solo qualor manchi di amministrarglielo affatto, ma ancor qualor differisca tanto che l' Infermo *jam omnis salutis spe amissa, vita, & sensibus carere incipiat*; non essendo questo, come osserva il Bellarmino, Sagramento de' Moribondi, ma d' Infermi, *Oleum Infirmorum, non Moribundorum*; e d' Infermi, che sian giunti all' uso di ragione; e se l' avessero perduto per frenesia, o delirio sopraggiuntogli, che almeno prima *saltem verisimiliter* l' avesser desiderato, salva sempre però la riverenza ad un tanto Sagramento; e per parte di tal' Infermi, che non succedino Indecenze; e per parte del Sacerdote, che mai l' amministri senza la gravità, e religiosità conveniente, come sarebbe *sine superpelliceo, & stola*, essendo di dovere, che almeno abbia la Stola ne' casi solamente di pura necessità, *hæc enim dicitur ornatus Sacerdotalis*. Quì riflettete a voi, come abbiate soddisfatto alle vostre parti con l' Istruzioni sopra un tal Sagramento. Se mai taluno sia morto senza esso per colpa vostra, o glie lo abbiate amministrato quando era gionto ad esser più morto che vivo. Riflettete alla decenza, con cui avete custodito l' Olio Sacro, e al decoro nell' amministrarlo, e facilmente in qualcuno de' prefati capi, troverete materia da umiliarvi, e motivo da riformarvi, e stabilirne l' emenda.

Affetti, e Risoluzioni.

Altro che in qualch' uno degli accennati punti io ho mancato, o giusto Giudice, altissimo Scrutatore de' nostri cuori, e gran Principe de' Pastori... In tutti mi confesso Reo: *Peccavi enim, & inique egi recedens a te, & deliqui in omnibus* ..... e giacchè a Voi con l' umile Confessione si rende gloria, e ne succede al Peccatore il perdono: *Confitebor adversum me injustitiam meam tibi, Domine*, e lo ratificherò a piè del Ministro vostro ..... Mi sono fin quì lusingato di aver appieno soddisfatto all' Istruzione, con avere insegnato a' miei Popolani sette essere li Sagramenti, tra' quali il

quinto,

Digitized by Google

quinto l'Olio Santo, che dà ajuto per ben morire, e ſpeſſo conferiſce ancora la ſanità del Corpo .... Mai gli ho ſpiegato che importi queſta parola *Sacramento*; Quale il Coſtitutivo, quale la materia, e proſſima e remota; quale la forma; quale l'Autore, ed Iſtitutore de' Sagramenti; quale il Miniſtro, quale il Suſcipiente, con che diſpoſizioni, e quanto l'obbligo di amminiſtrarſi, e di riceverſi .... Mai ho dichiarata la grazia, che producono, gli effetti mirabili, che da ciaſcuno ne derivano ... e come potevanſi affezionare ad eſſi .... come averli in grande ſtima .... come diſporviſi a riceverli con frutto? .... Ho temuto, e con ragione un improviſo arrivo del Veſcovo, perchè non avevo nè vaſi decenti, nè luogo conveniente per i Sagri Olj .... e non ho temuto i rigori della Divina Giuſtizia nell'aver conferito un tal Sagramento agl'Indiſpoſti, ed a chi non era più in iſtato di diſporviſi; ed allora con quante Irriverenze, con quanta precipitazione per timore, non mancaſſero affatto quelli, che erano già all'orlo della morte. Voi, Signore il ſapete, ed io ora mi arroſſiſco al penſarvi .... Ho incolpato i Parenti di quelli, che ſon morti ſenza eſſo, perchè non mi abbiano avviſato a tempo, quando per verità tutta la colpa è mia, non eſſendomi moſſo in tempo al primo avviſo per pura traſcuraggine, incuria, e ſtupidezza .... Ora *quid faciam miſer*, convinto di sì pernicioſe mancanze della propria coſcienza? .... S. Malachia, Primate d'Ibernia, avendo indugiato di conferirlo ad una nobile Donna, tanto che la trovò morta, n'ebbe sì gran cordoglio .... tanto pianſe, tanto pregò, che non ſi diè pace, finchè non impetrò da Dio, che la morte tornaſſe a vivere, tanto almeno, che l'otteneſſe, come ſeguì; e pure a Lei un tal Sagramento non poteva giovarle per altro, che per cancellarle le colpe non ben purgate, e per aumentarle la grazia .... Quanto maggior ſollecitudine converrà a me di uſare in amminiſtrarlo a tempo, sì per rimediare a traſcorſi paſſati .... sì per giovare in più altri modi a chi vive; e raddoppiare l'applicazione coll'Iſtruzioni per degnamente, e fruttuoſamente riceverlo .... Il farò, mio Dio .... Abbia pietà di me la voſtra infinita miſericordia .... e mi aſſiſta il voſtro lume celeſte .... che non ſarò più lo ſteſſo.

SECONDO PUNTO.

Conſiderate, non poter Voi meglio render giovevole la voſtra Iſtruzione, per chi l'ha da praticare in pericolo di Morte, oppreſſo da dolori, da deliqui, da angoſce, che ſono li forieri della Morte, ſe non ſe gli è altrimenti impreſſa nella mente, mentre erano ſani, e di mente e di corpo; e però eſſendo queſto un Sagramento di tanto prò per il maggior biſogno, che poſſa l'Uomo averne in vita, torna d'imprimergliene il concetto, perchè ſieno ſolleciti di ricercarlo, e farne buon uſo in Morte; che queſto ſia il tempo del maggior biſogno. Ditegli pure francamente, perchè è così, che in quell'eſtremo della vita ſi collegano inſieme tre generi di Nemici, per dare al moribondo un aſſalto generaliſſimo, anzi il più crudo di quanti egli mai ne aveſſe provati in vita: La Morte co' ſuoi dolori; La coſcienza co' ſuoi rimproveri; Il Demonio colle ſue ſuggeſtioni. Or contro queſti aſſalti il benigniſſimo Signore ha iſtituito in prò de' Languenti il Sagramento dell'

Eſtre-

Digitized by Google

Estrema Unzione, che loro invigorisce con un estratto del suo preziosissimo Sangue, e contro il primo ha voluto, che la materia stessa, che è l'Olio, ci fosse di luce, mentre l' Olio ha per proprio di confortare le membra languide, e di levare i dolori, a mitigarli a chi verrà ad usarlo, essendo di rimedio a tutti i languori, *ad evacuandos omnes dolores, & omnes Infirmitates*. Contro il secondo assalto: Questo Sagramento scancella il peccato in chi lo riceve. Quanto alla macchia, conforme a quello n'attesta S. Giacomo, che n'è stato il Promulgatore, *& si in peccatis sit, remittentur ei*; sì de mortali, che non si ricordasse, purchè l' Infermo prima di venire unto abbia in genere attrizione sufficiente, sì de veniali tutti, e molto più; scancellando in fine le reliquie de' medesimi peccati, qualunque sieno, e fortificando la debolezza della nostra misera mente. Finalmente contro l' ultimo assalto del Demonio colle sue suggestioni, ditegli essere questo Sagramento tutto al caso per ottenerne vittoria: *Deus, Extremæ Unctionis Sacramento, extremum vitæ tamquam fortissimo præsidio munivit*. Così ci assicura il gran Concilio di Trento, e si conferma da quello, testificò la Beata Maria di Ognes al Cardinale Jacopo di Vitriaco suo Confessore, cioè, di aver lei stessa veduto Cristo in Persona con una quantità di Santi, e di Sante assistere ad un Moribondo nel tempo dell' Olio Santo, per incitarlo a coraggio, per infondergli compunzione, e per tenere colla sua presenza i Demonj da lui lontani. E concludete con mettergli innanzi agli occhi l' obbligo di esser grati al Signore per sì segnalata Vittoria, che sì fondatamente speriamo per grazia di un tal Sagramento, di dovere un dì conseguire in virtù di Lui: *Deo autem gratias, qui dabit nobis victoriam per Dominum nostrum Jesum Christum*, il quale siccome al principiare della nostra vita ci ha dato un grande ajuto nel Sagramento del Battesimo, in virtù di cui cominciamo a vivere da quei Cristiani, che siamo; così al finire ci tiene pronto nell' Olio Santo un ajuto simile, in virtù di cui pur moriamo da Cristiani, giusta appunto il titolo, che dà la Chiesa all' Estrema Unzione, addimandandola *consummativum totius vitæ Christianæ*.

Affetti, e Risoluzioni.

Oh quanto temo, che la Cura non mi abbia da fruttare l' Inferno, o Signore! — e questo mio timore non è mal fondato — lo deduco dalle vostre parole, là ove diceste: *Declinantes autem in obligationes, adducet Deus cum Operantibus Iniquitatem* — Si fece festa da' Popolani nel dì, che ne presi il possesso; chi sà, che non facessero eco i Demonj ancora nell' Inferno, e gli Angeli non piangessero in Cielo? — Delle trascuraggini passate ne sono pentito, e le piango — in appresso mi averò Cura di non mancare col vostro santo ajuto, che imploro con tutto l'affetto.

TERZO PUNTO.

Considerate, che non sarebbe troppo il vostro fervore, nè soprabondante la vostra attenzione, come vi siete prefisso nel primo punto, se oltre l'Istruzione accennata non suggeriste al vostro Popolo qualche sagra Industria da pra-

Digitized by Google

praticarsi da' Sani per agevolargliene la pratica nell'attuale ricevimento di questo Sagramento, quando saranno gravemente ammalati; e tale potrebbe essere l'usata da molte Persone pie, imitata anche in oggi da parecchi, che per avvezzarsi a questa sì santa, e sì profittevole Unzione, perderne ogni orrore, e tener viva la tanto utile memoria della Morte, si fanno da se questa Sagra cerimonia ogni notte. Entrati che sono in letto, segnansi le parti solite ad ungersi con l'acqua benedetta, o pure colla sola Croce, e dicendo: Per questa Santa Croce, per la sua piissima Misericordia mi perdoni il Signore ciocchè ho peccato con gli occhi; e quì fanno un atto di Contrizione. Il medesimo all'orecchie, bocca, lingua, odorato, mani, piedi, e lombi, pregandolo a curargli le infermità, che da ciascuno di essi sensi si arrecano all'Anima. In questa maniera si disporranno a ricevere spiritualmente prima della Morte l'Estrema Unzione, assicurandosi di doverla ricever poi Sagramentalmente con vero frutto, il quale dipende non poco da tali suppliche, fatte a Dio, conforme a ciò che ne lasciò scritto S. Jacopo con queste espresse parole: *Infirmatur quis in vobis? inducat Presbyteros Ecclesiæ, & orent super eum, ungentes eum Oleo in nomine Domini; & Oratio fidei salvabit Infirmum.* Soggiungetegli, che da una tale Santa Industria ne viene ancora un altro bene di più, ed è, che con ciò è come riceverlo in voto, e molto loro gioverà in caso, che per qualche accidente non potessero riceverlo realmente; mercecchè il misericordiosissimo nostro Dio non lascerà di benedire quel desiderio, e rendere fruttuosa questa divota funzione; giacchè da esso, come da sorgente di ogni bene, deriva tutta la bontà delle nostre operazioni, e desiderj. Gioverà molto ancora a chi sa leggere, prevedere, e meditare qualche volta fra l'anno tutta la Sagra Cerimonia, che si usa nell'amministrarsi un tal Sagramento. Il contenuto delle Preci, ed Orazioni, che vi si dicono, è ponderare il significato di ogni Rito: e per renderlo comune a tutti, procuri il Parroco di considerare il tutto innanzi a Dio con replicate Meditazioni, prima esso, *& quod dicit ei Christus in tenebris*, ruminando ciocchè ne dicono gli Autori, che gli spiegano, *dicat in lumine*; *& quod in aure cordis audit, prædicet super tecta*,

Affetti, e Risoluzioni.

Lo avete detto, mio Dio, che i vostri Ministri conviene, che studino, se hanno da istruire, e ben reggere le Anime, alla loro vigilanza raccomandate! — *erudimini qui judicatis Terram* — e come potevo suggerire al Popolo industrie Sagre, se io non le sapevo, nè ho libri da apprenderle — nè capacità da intenderle — nè modo nè pratica di sorta alcuna in me stesso? — *Reminiscere Miserationum tuarum, Domine, & Ignorantias meas ne memineris.* Ps. 24. — *Attendam mihi, & lectioni.* Ecco la risoluzione, che prendo, *ne adinvrescant Ignorantiæ meæ, & multiplicentur delicta mea* — *& peccata mea abundent, & incidam in conspectu adversariorum meorum* — *& gaudeat super me Inimicus meus.* Eccl. 25. — Signore fate, che così sia.

Digitized by Google

Lumi in conferma del Detto:

In prima vedasi il Rituale Romano, *de ordine administrandi Sacramentum Extremæ Unctionis*, ove tra gli altri avvisi sono notabili li seguenti.

Si ægrotus voluerit confiteri, audiat illum, & absolvat, (memore di ciò, che si ha, *de ordine administrandi Sacramentum Pœnitentiæ*, alli numeri 18. 19. 20. 21.) *Deinde piis verbis illum consoletur, & de hujus Sacramenti vi, atque efficacia, si tempus ferat, breviter admoneat, & quantum opus sit, ejus animum confirmet, & in spem erigat vitæ æternæ.*

Antequam Parochus incipiat ungere Infirmum, moneat Adstantes, ut pro illo orent, & ubi commodum fuerit pro loco, & tempore, & adstantium numero, vel qualitate recitent septem Psalmos Pœnitentiales cum Litaniis, vel alias preces, dum ipse Unctionis Sacramentum administrat. Quo finito,

Ad extremum, pro Personæ qualitate salutaria monita breviter præbere poterit, quibus Infirmus ad moriendum in Domino confirmetur, & ad fugandas Dæmonum tentationes roboretur.

Denique aquam benedictam, & crucem, nisi aliam habeat, coram eo relinquet, ut illam frequenter aspiciat, & pro sua Devotione osculetur, & amplectatur.

Admoneat etiam Domesticos, & Ministros Infirmi, ut si morbus ingravescat, vel infirmus incipiat agonizare, statim ipsum Parochum accersant, &c. Vide infra.

Notandum ex Catechismo Romano. De Sacramento Extremæ Unctionis, c. 6. num. 11. Ægrum in una, eademque periculosa ægrotatione semel tantum ungendum esse. Quod si post susceptam hanc Unctionem æger convaluerit, quoties postea in id vitæ discrimen inciderit, toties ejusdem Sacramenti subsidium ei poterit adhiberi, &c. licet Infirmus non surgat a lecto. Tab. apud Mancinum cit. & hoc accidere solet in diuturnis morbis, ut hydropisi, Hectica, &c. Porro distantia temporis pro reiteratione hujus Sacramenti, supposito novo periculo mortis, poterit esse octo dierum post præcedentem Unctionem.

Il citato Sinodo Folignate nell' Appendice, alla pag. 98. suggerisce alcuni pii sentimenti da insinuarsi dal Parroco all' Infermo, e circostanti prima di amministrare l' Estrema Unzione in questi sensi: Fratelli miei, questo Sagramento dell' Estrema Unzione, istituito da Cristo Signor nostro, conferisce la sua grazia particolare di resistere alle tentazioni del Demonio, più fiere che mai in questo ultimo punto, nel quale si tratta dell' Eternità; scancella le colpe veniali, purga, ed abolisce le reliquie de' peccati mortali, già perdonati, che lasciano dopo di se languori, sgomenti, mestizie, ed altre perturbazioni dell' animo; accresce la grazia, consola e solleva l' ammalato, acciocchè soffra con pazienza le pene e dolori, cagionatigli dal male, e lo fortifica contro le apprensioni della morte. Finalmente giova anche alla salute del corpo, quando questa sia espediente per quella dell' Anima. Per ricevere così salutevoli effetti conviene eccitare nell' animo nostro atti delle virtù Teologali, di Rassegnazione, ec.

In conferma di tuttociò, e massime del detto ne' punti della Meditazione, e ciocchè segue.

Quanto al secondo. *Circumdederunt me dolores Mortis, pericula Inferni invene-*

Digitized by Google

venerunt me. *Pſ*. 114. 3. In quell'eſtremo *non ſalutaria verba loqui*, *non audire commode poteris*, *non libere confiteri*, *non cum Adverſariis decertare*, *S. Baſil. hom. de Pœnit.* non altro ſi replica. *Caput meum doleo*, *caput meum doleo*, *& mortuus eſt*, 4. *Reg*. 4. 19. Anche i Santi: un S. Eleazaro, un S. Franceſco di Sales, ec. Ora in grazia di queſto Sagramento l' Infermo *morbi Incommoda levius fert*, *& ſanitatem corporis interdum*, *ubi ſaluti Animæ expedierit*, *conſequetur*. Trid. loc. cit.

Circa il ſecondo aſſalto. *Venient in cogitationem peccatorum ſuorum timidi*, *& traducent eos ex adverſo Iniquitates ipſorum*. *Sap*. 14. In quell' eſtremo, dice S. Bernardo; *undique ibi erunt anguſtiæ*, *hinc accuſans peccatum*, *inde terrens Juſtitia*, *ſubtus patens horridum Chaos Inferni*, *deſuper iratus Judex*; *latere impoſſibile*, *apparere intollerabile*. *Illa eſt hora*, dice S. Baſilio, *dolorosa*, *periculoſa*, *luctuoſa*, *inconſolabilis*, *donec ei pateat exitus*. S. Maria Maddalena de' Pazzi in che anguſtie, in che affanni trovoſſi in Morte! Eccoci Criſto a ſoccorrerci con un Sagramento a queſto fine iſtituito, qual è l'Olio Santo, chiamato dal Suarez, *Sacramentum ſpei*, *quia Ægroti animam alleviat*, atteſta il Tridentino, *& confirmat*, *magnam in ea Divinæ Miſericordiæ fiduciam excitando*, *loc. cit.* Per eſſere partecipe di sì alto conforto, Maria Vergine benchè non biſognoſa, il volle in Morte ricevere, al dire del B. Alberto Magno, Suarez, Caniſio, ec. a Santa Geltrude vicina a morte il medeſimo Criſto glie lo amminiſtrò, preſente la ſua gran Madre. Terminata la funzione, S. Pietro quivi aſſiſtente le moſtrò le chiavi del Cielo, che ſubito le averebbe aperto, come frutto del ricevuto Sagramento; ſecondo pure, che anche inſegna S. Tommaſo, che *in Extrema Unctione præparatur homo*, *ut recipiat immediate gloriam*, *3. p. q. 65. a. 1. ad 4*.

Quanto al terzo. *Replebuntur Domus eorum Draconibus*; *habitabunt ibi Struthiones*, *& piloſi ſaltabunt ibi*. *Job*. 13. *ideſt*, gloſſa S. Efrem, *formidabiles exercitus Dæmonum invadent eos*, *&c*. coerentemente a quel che ſi ha nell' Apocaliſſe 12. 12. e nel Tridentino ſeſſ. 14. c. 9. contro queſti il Signore *Extremæ Unctionis Sacramento extremum vitæ*, *tamquam fortiſſimo præſidio*, *munivit*. *Trid. loc. cit. Vere Adjutor in opportunitatibus*, *Pſ*. 9. 10. E chi negaſſe li ſopradetti effetti, ſarebbe ſcommunicato. *Si quis dixerit*, *Sacram Infirmorum Unctionem non conferre gratiam*, *nec remittere peccata*, *nec alleviare Infirmos*, *ſed jam ceſſaſſe*, *quaſi tantum fuerit gratia curationis*. *Anathema ſit*. *Trident*. *Vid. ibi plura*.

Confermaſi il detto con Eſempj.

Erolto riferiſce di uno, che in Lione di Francia (an. 155.) era ridotto all' eſtremo, delirava forte, e diceva eſſer dannato: appena ricevuto queſto Sagramento, tornò in ſe, e riebbeſi.

Roberto, Re de' Romani ricevendo il Sagramento medeſimo, e udendo le Orazioni, che in tal funzione ſi recitano, indrizzate ad ottenere la ſalute corporale all' infermo, molto ſi dolſe di non averlo preſo prima di giungere a quell' eſtremo, e tanto guarì. Non ſuccede però così di ordinario a chi troppo tarda.

Narra il ſuddetto Erolto di un Principe, che per la gran ripugnanza, che aveva a prenderlo, ne morì privo. Nell' atto di ſeppellirlo, rizzoſſi ſu la vita, e diſſe, ſe eſſer condannato per cento anni al Purgatorio; e ſe aveſſe ricevuta l' Eſtrema Unzione, non ſarebbe altrimenti morto.

Digitized by Google

Questo Sagramento è ordinato a risanare malati, non a risuscitare li mezzo morti. Anticamente conferivasi l'Olio Santo assai prima, subito che appariva il pericolo di morire, e però risanavano tanti.

Così scrive il Surio di S. Guglielmo Vescovo Bituricense; il Metafraste di S. Gio. Crisostomo; S. Paolino, di S. Ambrogio; e di S. Malachia narra S. Bernardo, che da se andò in Chiesa a ricevere questo Sagramento, e da se tornò in Cella, e posesi a letto, tanto egli era in forze ancora.

Narra il citato P. Giacomo Mancini, Chierico Regolare, nella sua pratica di visitare gl' Infermi ciò che siegue del loro Fondatore: *Inter omnes, tamquam inter sydera, solem splendescere vidi Devotum illum Servum Dei nostræ Religionis Institutorem, Camillum, qui (ut in ejus vita jam prælo impressa narratur) cum per multos dies me tunc suum Confessarium urgeret, imo protestaretur, se hoc Sacramentum instanter expetere; ego vero tempus ipsum nondum venisse, responderem, nec adhuc signa gravescentis valetudinis adesse, ille majori devotione, ac affectu impellebat: tandem, ut ejus desiderio potius indulgerem, quam necessitati, Sacro Oleo inunctus fuit: & cum sensibus rectis polleret, ac si sanus esset, clara, & articulata voce confessionem recitavit, ac cujuslibet Unctionis actui ad verba respondens, Amen, &c. Est igitur non tantum boni Christiani, sed etiam Sancti Viri opus proprio ore omnia Ecclesiæ Sacramenta, maxime Sacram Unctionem expostulare.* Così egli, che tra molti dubbj, che soggiunge in appresso colle sue Risoluzioni, ci ha ciò che siegue.

Curatum non posse Oleo Extremæ Unctionis benedicto anno præterito uti extra necessitatem, & periculum in mora; & teneri sub mortali hoc Sacramentum administrare (licet Infirmus cetera Sacramenta sumpserit, quidquid alii dicant in contrarium in hoc casu), nisi excusetur ratione periculi vitæ, vel alterius causæ rationabilis. Posse tamen in necessitate sine Ministro ministrare, & unum tantum organum unius sensus, v. g. unum oculum, &c. cum utrumque non fit, nisi de necessitate præcepti. Imo ubi adest periculum Mortis, poterit ungere Infirmum per unicam formam, v. g. Per istam Sanctam Unctionem indulgeat tibi Deus quidquid per visum, auditum, odoratum, gustum, & tactum deliquisti. Si vero aderit tempus, poterit addere unctionem pedum, quæ tantum est de necessitate præcepti; & debet inungere, v. g. organum oculi *etiam cæco a nativitate;* auris *surdo a nativitate,* & mutilati *parti propinquiori illius membri; & formam potest proferre parum post unctionem, vel parum antea; licet non sint simul physice: debet tamen Sacerdos (Diaconus enim nequit administrare hoc Sacramentum, licet possit Eucharistiam, seu viaticum) ad singulas unctiones novam stuppam adhibere, &c. Ita Mancin.*

Ritorniamo agli Esempj.

Racconta Erolto di un Soldato, che a persuasione della Moglie più timida, che Cristiana, indugiò a prendere l'Olio Santo fin a perduti i sentimenti. Morì egli, e aperti gli occhi, disse pubblicamente, forte lagnandosi della sua sventura, che se avesse presa per tempo la Sacra Unzione, sarebbe stato 30. giorni soli in Purgatorio; ma perchè l' ebbe senza verun sentimento, vi durerebbe a penare sette anni. Quindi rivolto alla Consorte, e tu, disele, che ne sei stata in gran parte la cagione, sarai punita con perpetua paralisia, siccome avvenne: *V. Sup. num. 1. de Sacramento Extremæ Unctionis in Rituali; & Trid. sess. 14. c. 3. his verbis: Hanc unctionem*

esse

esse Infirmis adhibendam, illis præsertim, qui tam periculose decumbunt, ut in exitu vitæ constituti videantur, unde & Sacramentum exeuntium nuncupatur: Hæc ibi, Ly. In exitu vitæ constituti *non debere accipi metaphysice, ait Mancin. cit. sed moraliter, puta quando adest probabile periculum vitæ; & tunc est, quando Medicus desperavit illius vitam, licet usum rationis habeat, & optimæ sit mentis compos; imo in tali statu rationis administrandum esse, si fieri potest, ut magis ad fructum hujus Sacramenti recipiendum se disponant. Cath. Rom. loc. cit. num. 9. Bonac. disp. 7. q. 5. p. 5. num. 7. Henriq. l. 3. c. 11. num. 3. Sot. dist. 17. q. 2. a. 4. Coninch. disp. 19. c. 7. col. 1. num. 24. Posses. c. 9. numer. 5. & est communis. Ita Manc. cit. ex quo sequitur exemplum.*

Narrat Joannes Herolt *in suo Promptuario Exemplorum, quod quidam Vir Magnorum Operum cultor in extremis laborans, cum interrogatus fuisset, utrum Oleo Sancto perungi vellet? Respondit. Nolite, obsecro, talia mihi dicere, nam omnes, qui unguntur, moriuntur; & his dictis, Judicio Dei spiritum exalavit, & mortuus est; sed cum linteaminibus corpus involveretur, Deo volente, spiritum reamsumpsit, oculosque aperiens, locutus est, dicens: quia Extremæ Unctionis salutare Sacramentum (licet non ex contemptu) abhorrui, centum annis ignibus Purgatorii justo Dei judicio torquebor; sed si perunctus fuissem, utique de hac ægritudine convaluissem.* E conclude il P. Mancini. *Poterunt enim omnia hæc a Sacerdote ponderari, ac adduci, ut Infirmi animus disponatur ad Sacram Unctionem petendam, antequam sensibus destituatur.*

Nella Spagna costumavasi dedicare in perpetuo al servizio Divino coloro, che sopravvivevano, dopo di aver ricevuto l'Olio Santo, come persone conservate in vita per miracolo, e grazia singolare del Cielo. Il Concilio Toletano Decimoterzo ordinò, che non si conferisse questo Sagramento, se non a coloro, che lo dimandavano con sentimenti perfetti, e fossero sani di mente. In caso di necessità si può adoperare, come si è accennato di sopra, l'olio vecchio dell'anno antecedente, non trovandosi del nuovo. *Cong. Episc.* 20. *Maji.* 1590. Tutte erudizioni estratte dalla notizia de i Vocaboli Ecclesiastici del Macri, *Verbo Oleum Sanctum.*

Errores fidei veritatibus adversantes.

De Sacramento Extremæ Unctionis.

Gli Albanesi, i Ruteni, i Valdesi, VViclefisti, i Luterani, e tutti li Settarj di questi ultimi Secoli negano, che l'Estrema Unzione sia Sagramento.

Gli Eracliti negano, che sia stato istituito da Cristo.

Canones Tridentini de Sacramento Extremæ Unctionis.

Canon. 1. *Si quis dixerit, Extremam Unctionem non esse vere, & proprie Sacramentum a Christo Domino nostro institutum, & a Beato Jacobo Apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a Patribus, aut figmentum humanum, Anathema sit.*

2. *Si quis dixerit, Sacram Infirmorum Unctionem non conferre gratiam, nec remittere peccata, nec alleviare Infirmos, sed jam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia Curationum, Anathema sit.* 3. *Si*

Digitized by Google

3. *Si quis dixerit, Extremæ Unctionis ritum, & usum, quem observat Sancta Romana Ecclesia, repugnare sententiæ Beati Jacobi Apostoli; ideoque eum mutandum, posseque a Christianis absque peccato contemni, Anathema sit.*

4. *Si quis dixerit, Presbyteros Ecclesiæ, quos Beatus Jacobus adducendos esse ad Infirmum inungendum hortatur, non esse Sacerdotes ab Episcopo ordinatos, sed ætate seniores in quavis communitate, ob idque proprium extremæ Unctionis Ministrum non esse solum Sacerdotem, Anathema sit.*

DE VISITATIONE ET CURA INFIRMORUM

Ex Rituali Romano.

1. *Parochus in primis meminisse debet, non postremas esse muneris sui partes, ægrotantium curam habere. Quare cum primum noverit quempiam ex Fidelibus curæ suæ commissis ægrotare, non expectabit, ut ad eum vocetur; sed ultro ad eum accedat, idque non semel tantum, sed sæpius, quatenus opus fuerit; horteturque Parochianos suos, ut ipsum admoneant, cum aliquem in Parochia sua ægrotare contigerit, præcipue si morbus gravior fuerit.*

2. *Ad hoc juvabit, præsertim in amplis Parochiis, ægrotorum notam, seu Catalogum habere, ut cujusque statum, & conditionem agnoscat, eorumque memoriam facilius retinere, & illis opportune subvenire possit.*

3. *Quod si Parochus legitime impeditus, Infirmorum, ut quando plures sunt, visitationi interdum vacare non potest, id præstandum curabit per alios Sacerdotes, si quos habet in Parochia sua, aut saltem per Laicos homines pios, & Christiana charitate præditos.*

4. *Ægrotos visitans, ea, qua Sacerdotes Domini decet, honestate, & gravitate se habeat, ut non ægris solum, sed sibi, & Domesticis verbo, & exemplo prosit ad salutem.*

5. *Eorum vero præcipuam curam geret, qui humanis auxiliis destituti, benigni, & providi Pastoris charitatem, & operam requirunt. Quibus si non potest ipse succurrere de suo, & eleemosynas illis, prout debet, si facultas suppetit, erogare quantum fieri potest, sive per charitatis, vel alterius nominis Confraternitatem, si in ea Civitate, vel loco fuerit, sive per privatas, sive per publicas collectas, & eleemosynas, illorum necessitatibus succurrendum curabit.*

6. *In primis autem spiritualem ægrotantium curam suscipiat, omnemque diligentiam in eo ponat, ut in viam salutis eos dirigat, atque a diabolicis insidiis salutarium adjumentorum præsidio defendat, ac tueatur.*

7. *Accedat autem ad ægrotum ita paratus, ut in promptu habeat argumenta ad persuadendum apta; ac præsertim Sanctorum exempla, quæ plurimum valent: Quibus eum in Domino consoletur, excitet, ac recreet. Horteturque, ut omnem spem suam in Deo ponat, peccatorum suorum pœniteat: Divinam misericordiam imploret: & infirmitatis pœnas, tamquam paternam Dei visitatio-*

Digitized by Google

tionem patienter ferat, & ad salutem suam proveniſſe credat, ut vitam, mo-reſque ſuos melius inſtruat.

8. Denique qua par eſt prudentia, & charitate hominem ad Sacram Confeſſionem inducat, & confitentem audiat, etiamſi velit totius vitæ peccata confiteri: acſi opus fuerit tam Infirmo, quam ejus Familiaribus, vel Propinquis, in memoriam revocet quod Lateranenſis Concilii, ac plurium Summorum Pontificum decretis cavetur ſub gravibus pœnis, ne Medici ultra tertiam vicem ægrotos viſitent, niſi prius ipſis certo conſtet, illos Confeſſionis Sacramento rite expiatos fuiſſe.

9. Illud præterea diligenter ſervare curabit, ne quis pro corporali ſalute aliquid ægrotis ſuadeat, vel adhibeat, quod in detrimentum Animæ convertatur.

10. Ubi vero periculum immineat, Parochus monebit ægrotum, ne Dæmonum aſtutia, neque Medicorum pollicitationibus, neque propinquorum, aut Amicorum blanditiis, ſe ullo modo decipi ſinat, quo minus ea, quæ ad animæ ſalutem pertinent opportune procuret, & qua par eſt devotione, & celeritate Sancta Sacramenta dum ſana mens eſt, integrique ſenſus, religioſe ſuſcipiat, citra fallacem illam, ac perniciosam procraſtinationem, quæ plurimos ad æterna ſupplicia perduxit, in dieſque, fallente Diabolo, perducit.

11. Quod ſi æger aliquis hortationibus, ac monitis Sacerdotum, vel Amicorum, & Domeſticorum conſiliis adduci non poteſt, ut velit peccata ſua confiteri, tunc non omnino deſperanda res eſt: ſed quandiu ille vivit, repetendæ ſunt frequentes, variæ, & efficaces Sacerdotum, & aliorum piorum hominum exhortationes; proponendaque æternæ ſalutis damna, & ſempiternæ Mortis ſupplicia, oſtendendaque immenſa Dei miſericordia, eum ad Pœnitentiam provocantis, ad ignoſcendum paratiſſimi: adhibendæ ſunt etiam tum privatæ, tum publicæ ad Deum preces, ad Divinam gratiam impetrandam pro ſalute miſeri decumbentis.

12. Videbit denique Sacerdos quibus potiſſimum tentationibus, aut pravis opinionibus æger ſit ſubjectus, eique, prout opus fuerit, apta remedia prudenter adhibebit.

13. Sacras Imagines Chriſti Domini Crucifixi, Beatæ Mariæ Virginis, & Sancti, quem æger præcipue veneratur, ob oculos ejus apponi curabit. Vaſculum item adſit aquæ benedictæ, qua frequenter aſpergatur.

Proponet etiam ægrotanti, prout ejus conditio feret, aliquas breves Orationes, & pias mentis ad Deum excitationes; præſertim Verſiculos e Pſalmorum libro, vel Orationem Dominicalem, & ſalutationem Angelicam, Symbolum Fidei, vel Paſſionis Domini noſtri meditationem, & Sanctorum Martyria, & exempla, ac cœleſtis gloriæ Beatitudinem. Hæc tamen opportune, & diſcrete ſuggerantur, ne ægroto moleſtia, ſed levamen afferatur.

Conſoletur Infirmum, dicens, ſe pro eo in Miſſæ Sacrificio, & aliis precibus oraturum, curaturumque, ut alii itidem pro eo faciant, idque re ipſa præſtabit.

Si morbus gravior, vel cum periculo fuerit, ægroto ſuadeat, ut dum integræ mente eſt, rem ſuam omnem recte conſtituat, & Teſtamentum faciat. Si quid habeat alienum, reſtituat; & ad remedium Animæ ſuæ pro facultatibus; quod in Domino ei placuerit, diſponat; ſed hæc ſuggerendo omnis avaritiæ nota caveatur.

Hor-

Digitized by Google

Hortetur denique, ut ſi convaluerit, ante omnia ad Eccleſiam veniat, ubi Deo gratias agat de reſtituta valetudine, & Sacram Communionem pie ſuſcipiat, ac deinceps meliorem vitæ diſciplinam teneat.

Modus juvandi Morientes. Ordo Commendationis Animæ. In expiratione. Vid. Rit. Rom. hic.

De Exequiis, ex Rit. Rom.

1. *Sacras Cæremonias, ac Ritus, quibus ex antiquiſſima traditione, & Summorum Pontificum Inſtitutis, Sancta Mater Eccleſia Catholica in filiorum ſuorum exequiis uti ſolet, tamquam vera Religionis Myſteria, Chriſtianæque pietatis ſigna, & fidelium mortuorum ſaluberrima ſuffragia Parochi ſummo ſtudio ſervare debent, atque uſu retinere.*

2. *His itaque præſtandis, qua par eſt, modeſtia ac devotione ita ſe habebunt, ut ad Defunctorum ſalutem, ſimulque ad vivorum pietatem, quemadmodum vere ſunt, non ad quæſtum, ejuſmodi ritus ſancte inſtituti eſſe videantur.*

3. *Nullum corpus ſepeliatur, præſertim ſi mors repentina fuerit, niſi poſt debitum temporis intervallum, ut nullus omnino de Morte relinquatur dubitandi locus.*

4. *Quod antiquiſſimi eſt Inſtituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut Miſſa, præſente corpore Defuncti, pro eo celebretur, antequam ſepulturæ tradatur.*

5. *Si quis die feſto ſit ſepeliendus, Miſſa propria pro Defunctis, præſente corpore, celebrari poterit, dum tamen Conventualis Miſſa, & Officio Divina non impediantur, magnaque diei celebritas non obſtet.*

6. *Caveant omnino Parochi, aliique Sacerdotes, ne ſepulturæ, vel exequiarum, ſeu Anniverſarii Mortuorum officii cauſa quicquam paciſcantur, aut tamquam pretium exigant. Sed iis eleemoſynis contenti ſint, quæ aut probata conſuetudine dari ſolent, aut Ordinarius conſtituerit. Neque permittant, ut pallia, aut alia Altaris ornamenta ad ornatum feretri, vel tumbæ adhibeantur.*

7. *Cum autem antiquiſſimi ritus Eccleſiaſtici ſit, cereos accenſos in exequiis, & funeribus deferre, caveant item, ne ejuſmodi ritus omittatur, ac ne quid avare, aut indigne in eo committatur.*

8. *Pauperes vero, quibus mortuis nihil, aut ita parum ſupereſt, ut propriis impenſis humari non poſſint, gratis omnino ſepeliantur; ac debita lumina ſuis impenſis, ſi opus fuerit, adhibeant Sacerdotes, ad quos Defuncti cura pertinet, vel aliqua pia Confraternitas, ſi fuerit, juxta loci conſuetudinem.*

9. *Ubi viget antiqua conſuetudo ſepeliendi Mortuos in Cœmeteriis, retineatur; at vero cui locus ſepulturæ dabitur in Eccleſia, humi tantum detur. Cadavera vero prope Altaria non ſepeliantur.*

10. *Sepulchra Sacerdotum, & Clericorum cujuſcumque Ordinis, ubi fieri poteſt, a ſepulchris Laicorum ſeparata ſint, ac decentiori loco ſita: atque ubi commodum fuerit, aut alia pro Sacerdotibus, alia pro inferioris Ordinis Eccleſiæ Miniſtris, parata ſint.*

11. *Sa-*

Digitized by Google

11. *Sacerdos, aut cujusvis Ordinis Clericus defunctus, vestibus suis quotidianis communibus usque ad talarem vestem inclusive; tum desuper sacro vestitu Sacerdotali, vel Clericali, quem Ordinis sui ratio deposcit, indui debet. Sacerdos quidem super talarem vestem Amictu, Alba, Cingulo, Manipulo, Stola, & Casula, seu Planeta violacea sit indutus.*

12. *Diaconus vero induatur Amictu, Alba, Cingulo, Manipulo, Stola super humerum sinistrum, quæ sub axilla dextra annectatur, & Dalmatica violacea.*

13. *Subdiaconus autem amictu, Alba, Cingulo, Manipulo, & Tunicella.*

14. *Alii præterea inferiorum Ordinum Clerici superpelliceo supra vestem talarem ornari debent, singuli prædicti cum Tonsura, ac Biretis suis.*

15. *Nullum porro Cadaver perpetuæ sepulturæ traditum ex ulla cujusvis Ordinis Ecclesia asportari licet, nisi de licentia Ordinarii.*

16. *Laici Cadaver, quolibet generis, aut dignitatis titulo præditus ille fuerit, Clerici ne deferant, sed Laici.*

17. *Corpora Defunctorum in Ecclesia ponenda sunt, pedibus versus Altare majus; vel si conduntur in Oratoriis, aut Capellis, ponantur cum pedibus versis ad illarum Altaria, quod etiam pro situ, & loco fiat in sepulchro. Presbyteri vero habeant caput versus Altare.*

18. *Cæterum, nemo Christianus in Communione Fidelium defunctus extra Ecclesiam, aut Cœmeterium rite benedictum sepeliri debet; sed si necessitas cogat ex aliquo eventu, aliquando ad tempus aliter fieri, curetur, ut quatenus fieri poterit, Corpus in locum Sacrum quamprimum transferatur, & interim semper Crux capiti illius apponi debet, ad significandum, illum in Christo quievisse.*

19. Quibus non licet dari Ecclesiasticam sepulturam. *Ignorare non debet Parochus, qui ab Ecclesiastica sepultura ipso jure sunt excludendi; ne quemquam ad illam contra Sacrorum Canonum decreta unquam admittat.*

20. *Negetur igitur Ecclesiastica sepultura Paganis, Judæis, & omnibus Infidelibus, Hæreticis, & eorum Fautoribus, Apostatis a christiana fide, Schismaticis, & publicis excommunicatis majori excommunicatione: Interdictis nominatim, & iis, qui sunt in loco Interdicto, eo durante.*

21. *Se ipsos occidentibus ob desperationem, vel iracundiam (non tamen si ex infamia id acciderit) nisi ante Mortem dederint signa Pœnitentiæ.*

22. *Morientibus in Duello, etiamsi ante obitum dederint Pœnitentiæ signa.*

23. *Manifestis, & publicis Peccatoribus, qui sine Pœnitentia perierunt.*

24. *Iis, de quibus publice constet, quod semel in anno non susceperint Sacramenta Confessionis, & Communionis in Pascha, & absque ullo signo contritionis obierunt.*

25. *Infantibus mortuis absque Baptismo.*

26. *Ubi vero in prædictis casibus dubium occurrerit, Ordinarius consulatur.*

27. Exequiarum Ordo. *Constituto tempore quo Corpus ad Ecclesiam deferendum est, convocetur Clerus, & alii, qui funeri interesse debent, & in Parochialem, vel in aliam Ecclesiam, juxta loci consuetudinem, ordine conveniant, pulsatis certis Campanæ signis eo modo, & ritu, qui in eo loco fieri solet, Parochus indutus superpelliceo, & Stola nigra, vel etiam pluviali ejusdem coloris, Clerico præferente Crucem, & alio aquam benedictam, ad domum, De-*

functi una cum aliis procedit: Distribuuntur cerei, & accenduntur intorticia: Mox ordinatur Processio, præcedentibus Laicorum Confraternitatibus, & adhinc, tum sequitur Clerus Regularis, & Secularis per ordinem, binique procedunt, prælata Cruce, devote Psalmos, ut infra, decantantes, Parocho præcedente feretrum cum luminibus; inde sequuntur alii, funus comitantes, & pro Defuncto Deum rite deprecantes sub silentio.

De officio faciendo in exequiis, absente corpore Defuncti, & in die tertio, septimo, Trigesimo, & Anniversario. De exequiis Parvulorum, Ordo sepeliendi Parvulos. Vid. hic Rit. Rom.

Meditazione Prima su le suddette Istruzioni.

Religio munda, & immaculata apud Deum, & Patrem hæc est visitare Pupillos, & Viduas in tribulatione eorum. Jac. 1. 27.

PRIMO PUNTO.

Considerate, che se ben è debito di chiunque vuole efficacemente salvarsi, l'esercizio delle opere della Misericordia, sì spirituali, come corporali, e tra queste la visita degl'Infermi, come si ha in più luoghi delle Divine Scritture, preme però più di tutti ne' Curati, per ragioni specialissime, che gl'impegnano ad esse, come si è accennato in un'altra Meditazione, e quì la Chiesa lo suppone fuori di ogni dubbio: *Parochus in primis meminisse debet non postremas esse munnis sui partes ægrotantium curam habere.* E come dice S. Giacomo: *Visitare Pupillos, & Viduas in tribulatione earum*, in ciò spicca *Religio munda, & immaculata apud Deum, & Patrem*. Or questa visita del Curato agli Ammalati deve ogni volta avere due mire. La consolazione de' visitati, e più ancora le utilità de' medesimi. La consolazione sarà grandissima, quando ei suggerisca agl'Infermi, giusta la capacità di ciascuno, quei motivi soavi, che possino indurlo più alla sofferenza del male, da Dio mandatogli, come pure quì si tocca dal Rituale alli numeri 4. 6. 7. 8. e 9. L'utilità poi del visitato sarà fiorita, se ei procurerà soccorrerlo nelle sue Indigenze corporali, come si parla al numero 5. e se gli addita il modo; e molto più gli sarà di prò, se gl'insegnerà, come è tenuto, ad offerire a Dio quel travaglio in isconto dell'offese a lui fatte; ed ove s'incontrino de' più capaci, e meglio disposti, gli consigli a privarsi talora volontariamente di qualche leggiero sollievo ad imitazione di Gesù, che volle sulla Croce gustare la bevanda amara, affine di amareggiarsi il palato, ma non la volle inghiottire, affine di non ritrarne con l'amarezza unito il ristoro, *cum gustasset noluit bibere*. Quì riflettete a voi, se abbiate esempio; e seguano gli affetti, e risoluzioni, che sieno al caso.

Affetti, e Risoluzioni.

Oh Dio! che orribili mostruosità scuopro nella mia condotta! ..... A tutti gli estremi più viziosi io mi son dato in questo particolare della visita degl'Infermi, e posso esser convinto e di eccesso, e di difetto in ogni foro

foro .... E la mia colpa per ogni verso oh quanto sà dello scandaloso! ... Con la gioventù dell'uno, e l'altro sesso, non che inferma, ma soltanto infermiccia, colle Persone Civili, Nobili, e facoltose non sapevo staccarmi, nè dì, nè notte .... Colle Persone povere, attempate, vecchie, e coperte di piaghe, di miserie, di sucidumi, benchè aggravate, non sono bastate ad indurmi a vederle nè preghiere, nè importunità .... E quando pure son ito forzato da rispetti umani, appena comparsogli innanzi, me ne sono gito... e se pure per impegni mondani qualche poco mi vi son trattenuto, o che visite dolorose per quei Meschini tribolati! .... Adesso il conosco, lo confesso a voi mio Dio col cuore veramente contrito, perchè troppo male mi sono portato con Voi, giacchè nell' Infermo vi siete protestato di esser visitato voi .... Non solo non ho io compatiti questi tali pazienti; ma gli rimproveravo, con dirgli di aver essi data al male cagione co' loro disordini .... Simile appunto a quei tre Amici di Giobbe, detti nella Scrittura, *Consolatores onerosi*, perchè colla loro visita andati per sollevarlo nella sua luttuosa calamità, non altro fecero di verità, che aggravargliela senza fine, con rinfacciargli, che se l'aveva meritata .... Ove poi visitavo quelli, a' quali ero portato, e trattenuto dal genio, dalla speranza di lucro, e, dirolla com'è, dalla sensualità, non che mai ho osservato, ma nè pur sapevo, vi fosse la seguente Regola, prescritta a' Curati: *Ægrotos visitans, ea, qua Sacerdotes Domini decet, honestate, & gravitate se habeat, ut non ægris solum, sed sibi, & Domesticis verbo, & exemplo prosit ad salutem* ..... Ed oh quest' ultime parole quanta materia mi danno e di compunzione e di confusione! E questo sarà il mio trattenimento tutto il tempo della mia vita .... e perchè questo a me non basta per salvarmi, se non osservo il modo, che si conviene nelle visite degl' Infermi, li documenti, che si hanno nel Rituale, saranno il soggetto delle mie meditazioni più volte fra l' anno .... e mi studierò di apprendere da' buoni libri la maniera di rendere le mie visite e grate, ed utili a' visitati. Tanto risolvo. *Confirma hoc Deus, quod operatus es in me.*

SECONDO PUNTO.

Considerate, che a render di sollievo le vostre visite a' Malati servirà di molto avere in pronto alcune massime di spirito da suggerir loro al proposito, e che sieno fondamentali. Per esempio, ditegli, che ruminino adagio queste grandi verità: Quanto fa il Signore nelle loro case, tutto lo fa con giusta, ma segreta providenza; niente si fa a caso, nè anche la caduta di uno de' nostri capelli, nè la morte di un piccolo uccelletto. Ei sa tutto quello che gli abbisogna, può tutto quello che gli è necessario; gli ama teneramente, potentemente, e più ch' essi non amano loro medesimi ..... Egli ha giurato, che non rifiuterà mai Persona, che con tutto il cuore ricorra alle sue più che materne misericordie. Ei fa per le loro Anime, e per i loro Corpi quel che sa essere di lor maggior bene, e di sua maggior gloria; verificandosi, ove si corrisponda, quell' aurea sentenza di Salviano: *Ideo Sancti, quia non sani*. Se li vostri Malati arriveranno a comprendere ciò, saranno senza fallo contenti di un gaudio, *quod nemo tollet ab eis*. Dite-

Digitized by Google

gli, che l'esser di qua martellati, battuti, e quasi annichilati, non solo è segno di esser caro a Dio, ma di più è contrassegno sicuro di predestinazione, secondo l'innappellabile decreto del Senato del Paradiso. Che Dio non gastiga mai due volte l istesso fallo. *Si essent sani, non forent Sancti; Ideo, &c.* Così argomentava a favore de' buoni Cristiani, oppressi da malattie il citato Vescovo di Marsiglia contro gli oppositori Gentili. Ditegli, che si ricordino di quello sono stati, e bacieranno la mano, che gli flagella, confessando tranquillamente co' Figliuoli di Giacobbe: *merito hæc patimur, quia peccavimus in Fratrem nostrum, videntes angustias Animæ illius, dum deprecaretur nos, & non audivimus; idcirco venit super nos ista tribulatio.* Ditegli, che qual' or a Dio non riesce di ridurre a se una Persona sviata con gli altri mezzi più soavi; *ægritudo sæpe superveniens corporalis omnia corrigit;* conforme a quello, che è scritto ne' Salmi: *multiplicatæ sunt infirmitates eorum, postea acceleraverunt, quia sunt quasi compendium veniendi ad Deum, & tales expediti sunt ad eundem.* E se l' Infermo *aurum est, per ignem probatus a magnis ad majora procedit*; e vale più allora un *Deo gratias*, un' *Ave Maria*, che cento Rosari in tempo di sanità. Raccontategli esempj di ammirabile sofferenza in tanti, e tanti pari loro, che hanno ben patito altro, che non patiscono loro in ogni genere di mali. Ed acciocchè i vostri detti sieno accetti e graditi, accompagnateli co' fatti. Ove incontrate il bisogno ne' malati, *quibus*, come vi obbliga la Chiesa, *si non potest Parochus succurrere de suo, & eleemosynas illis, prout debet, si facultas suppetit, exogare, quantum fieri potest, sive per charitatis, vel alterius nominis Confraternitatem, si in ea Civitate, vel loco fuerit, sive per privatas, sive per publicas Collectas, & Eleemosynas illorum necessitatibus succurrendum curabit.*

TERZO PUNTO.

Considerate, che a rendere interamente commendabili le vostre visite, non devono queste aver solo la mira alla consolazione de' malati; il fine principale di esse convien che sia la loro utilità, insegna il Rituale: *In primis autem spiritualem ægrotantium curam suscipiat*; ed al numero 8. *qua par est prudentia, & charitate hominem ad Sacram Communionem inducat, &c.* il che incarica al numero 11. e suggerisce sempre nuovi lumi al Curato, acciò non si perda di animo, se incontri delle difficoltà, che non sono cose nuove, mentre il Demonio ha sempre costumato tentare tutte le arti, ed industrie per divertire gli Ammalati da' Sagramenti, con suggerirgli e far loro persuadere da' suoi sensali, che se li prendono, sono morti; e questa apprensione, e questa diceria oh quanti ne ritarda! Quì il saggio Pastore deve fare sventare questa mina, e rendergli capaci, che quelli, che diranno così, non sono Persone di conto, e da non farne alcun caso. Le Persone tutte da bene diranno ben differentemente: diranno, che quell' Infermo è buon Cristiano, che ha paura di dannarsi, e di morire di morte subitanea, che ricorre più presto a Dio, che agli Uomini, e prima a rimedj spirituali, che a Corporali; che nella sua Casa Dio è il ben venuto, ed anche le virtù; ch' ei teme la morte, e cose simili, tutti discorsi di sua

gran-

Digitized by Google

gran lode; e giacchè le malattie ſono di ordinario effetti de' peccati, rimoſſa la cauſa, ei averà trovato il vero ſegreto o da guarire più preſto, o da diſporſi a quella morte, che ſi chiama prezioſa. Ed oh quanto il Parroco gioverebbe al pubblico, ed a privati, ſe ſapeſſe indurre i ſuoi Parrocchiani nel bel principio delle loro malattie, a ricevere il Santiſſimo Sagramento. Gioverebbe al Pubblico, mentre ſi rimedierebbe ad un grande, e pernicioſo abuſo di ricevere i Sagramenti all' eſtremo, cagione che molti muojono ſenza, con pericolo grande di dannarſi; ed è ancora cagione di maggiore ſpavento agl' Infermi, che riflettendo non pigliarſi la Santa Comunione ſe non quando uno è diſperato, ſi accorano, e chiude la bocca a tutti li Parenti, che non ardiſcono dirgliene parola, nè ſoddisfare all' obbligo loro, più importante di qualſivoglia obbligo del Mondo. Gioverà poi a' privati, perchè ſe quel povero morto, che alla sfuggita fu gettato nel ſepolcro di Eliſeo, non ſi toſto toccò le ſagre oſſa del Profeta, che riſuſcitò. Se quella Donna, che per il fluſſo di tanti anni aveva quaſi finita la vita, ſpinta da viva fede, toccando il lembo della veſte di Gesù, fu toſto ſanata; ſe il toccamento delle ceneri di S. Stefano, anzi de' fiori, poſti ſopra il ſuo Altare, rimetteva molti in ſanità perfetta, quaſi cavati dalle braccia della Morte; ſe il ſolo toccare le ſagre ſpoglie de' Santi Gervaſio e Protaſio baſtava a riſanare da ogni male; ſe il mangiare del pane, benedetto da S. Bernardo, guariva tutte le ſorte d' infermità, che non opererà l' Eucariſtia, detto pane di vita? e ſe non ſempre ſi vedono miracoli di guarigioni nel Corpo, non mai mancheranno nell' Anima, mentre caſcherà prima il Cielo, che manchi del ſuo effetto il detto di Criſto: *Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum*. Riflettete al ſuddetto, prevaletevi de' prefati ſentimenti, e ciaſcun de' voſtri malati reſterà conſolato, ed approfittato, proteſtandovi con affetto di gratitudine: *viſitatio tua cuſtodivit Spiritum meum*.

Lumi al Direttore.

La Vener. Iſabella di Gesù Carmelitana, dotata di un grande, e continuo tratto con Dio, ſtata ſempre tanto innocente, che in morte non potè il Confeſſore trovarle materia di aſſoluzione; nell' agonia, che ebbe affiittiſſima, interrogata dalla Priora: Ah Madre, che mi ſtringono molto (riſpoſele) i Demonj nel conto, e non ſo ſe uſcirò felicemente. La Vergine Santiſſima l' aſſiſtette, la conſolò, e morì li 15. Ottobre 1597. Vedi il Paradiſo in Terra, ec.

S. Carlo Borromeo nella ſeconda parte degli Atti Sinodali Dioceſani della ſua Chieſa di Milano nel ſuo Sagramentale Ambroſiano *de viſitatione, & cura Infirmorum*, ſono notabili le ſeguenti.

Parochiales item ſuos, & univerſe, & ſigillatim ſæpe numero, prout occaſio feret, hoc monebit, ut ſe accerſant cum primum aliquis in febrim, morbumve inciderit, &c.

Ad ægrotas Mulieres etiam accedet, ſed ſibi comitem adjungere curabit virum, vel Eccleſiaſticum, vel Laicum ſanctæ charitatis operibus deditum, & omnino nunquam erit in cubiculo ſolus: & cum neceſſe fuerit ob Pœnitentiæ Sacramentum miniſtrandi, patenti tamen oſtio id præſtabit.

Illis

Digitized by Google

Illis maxime visitandis, & consolandis assiduam charitatem navabit, quarum omnium indigentia, & morbi acerbitate miserabilem in modum afflicti, curationem difficillimam experiuntur, quorum paupertatem, commotus zelo pietatis, ita sublevabit, &c. v. supra.

De ægri statu, genereque morbi, adversave valetudine perquiret, ejus item mores, vitam, actiones, negociaque, ut sciat salubria dare consilia, opportunaque adhibere remedia, omnique sancta consolatione juvare.

Cum ad illum veniet, super eum orabit ratione præscripta, neque semel tantum, sed sæpius, & quotiescumque opportune id facere poterit; poteritque uno modo una, modo alia ex formula precum, & sacrarum lectionum, quæ ad id præstandum in Sacramentali traduntur.

Præmeditatus veniet, ut habeat argumenta ad persuadendum apposita, ac præsertim exempla Sanctorum, quæ recte, apteque adhibita, valde commovent, &c.

Hoc in primis studebit, ut de peccatis confiteatur, idque maxime studebit, ut ad generalem de tota vita anteacta Confessionem illum inducat, proindeque ejus utilitates, fructusque salutares brevi enarrabit, &c. v. Rit. num. 8.

Si vero Æger se difficilem præbebit, ut aut confiteri nolit, aut Confessionem longius differre velit, ejus rei causam Parochus studiose perquiret, quæ unde accidat, ubi animadverterit, tunc illam appositis rationibus amovere studebit, &c. Causa multiplex, & varia esse potest, utpote vel desperatio, quam ex peccatorum magnitudine, multitudineve concepit; vel affectus alicujus peccati, quod abjicere nolit; vel accidia quædam, qua fiat, ut is laborem se disponendi exhorrescat; vel alia gravis causa, quæ eum a confitendo deterreat; ideo bene notos habebit locos, rationes, & argumenta suadendi, vel dissuadendi, prout causa tulerit, qua æger impeditur, aut deterretur.

Quamobrem aliquod studium in iis libris legendis ponet Parochus, quorum doctrinis methodus traditur ad eos, qui moriuntur, juvandos.

Cum ægrum autem, vel ejus sponte, vel hortatu, admonitioneque sua Parochus ad Confessionem accensum viderit, tunc, &c. suadebit vero semper, ut morbi afflictiones pœnitentiæ loco libenter accipiat, Domineque pro peccatis suis offerat. Item ut Indulgentiam consequi queat, &c. Ita Divus Carolus.

Maria Liesse Carmelitana, a chi la consolava nelle sue infermità, con dirle esser quì il suo Purgatorio, rispose: *Benignus Dominus magnam mihi faceret Misericordiam, si sic usque ad diem Judicii in singulis membris me cruciaret, quæ in singulis peccavi, & peccatis meis Infernum merui, &c. in* Vita 18. *Jan.*

S. Liduvina sofferse per 38. anni malattie e dolori acerbissimi secondo il suo desiderio, per conservazione della sua Castità; 10. Apr.

La Ven. Maria dell' Incarnazione communicata per viatico, interrogata come si sentisse, rispose: oh buona cosa è lo stare nelle mani di Dio: e soggiungendole chi l' interrogava: Tutto è vero, ma S. Paolo disse esser cosa assai orrenda cadere nelle mani di Dio vivo; ella rispose: A me, per grazia di Dio, non par così, ma mi sembra cosa dolcissima star nelle sue mani. *In vita, 25. Jul.*

Lucrezia Candemusta Domenicana 45. anni stette confinata in letto attratta, senza potersi in alcun modo muovere di luogo: il suo ristoro altro non era,

era, che l'orazione, e la Comunione, che spesse volte l'era amministrata. *In vita*, 11. *Settembre*.

Caterina dell'Incarnazione, Novizia Scalza, stando mortalmente inferma, e ricevendo la nuova della vicina morte, restò con gran serenità: dimandata, se sentiva molto il morire, per essere di 16. anni, rispose: Non v'è che più brami, che il professare in questa Santa Religione con fine di servire, ed amare molto il Signore; ma disponendo S. D. M. altrimenti, questo mi deve convenire; onde nè inclino a vivere, nè a morire, ma che si adempia in me la sua santissima volontà. Dicendole le Sorelle, che domandasse a Dio la salute per loro consolazione, rispose: Questo nò, questo nò; il volere di Dio, e non il nostro si ha da effettuare. Solevano le Sorelle per risvegliarla, chiamarla Donna Caterina di Castro, o ricordarle qualche cosa della grandezza di sua Casa; quasi fosse gravemente ingiuriata, rispondeva con sembiante severo: Madri mie, non mi dichino questo, perchè sanno la pena, che mi danno, e che io non mi pregio, nè tengo altra grandezza che di esser Carmelitana scalza. Morì Novizia.

Marina d'Escobar per 30. anni stette addolorata in un letto, senza dare un oimè, e sofferse gravissime tribolazioni.

S. Margarita Vergine fu consolata con una visione di S. Geltrude, che apparsale il dì 20. Luglio, mentre era gravemente inferma, *eam in morbis gaudere jussit, habituram enim pro singulis doloris momentis in corpore millies mille annos cælestium deliciarum in æternitate: omnia hæc ipsi a dilecto Jesu e speciali amore immitti*: xx. Jul. ex Nadas, & Kalendis.

Al Sepolcro del B. Gio: Saguntino ricorso un cieco, impetrò la vista, riformando la supplica, con dire, se mai la vista potesse essere occasione di sua dannazione, ec. *illico iterum cæcus est factus*, 7. *Aug.* L'istesso occorse a S. Audomaro Vescovo, che aveva ottenuta la vista da S. Vedasto, al cui sepolcro per tal'effetto era ricorso, *& cæcus iterum fieri, si animo id professet, impetravit*, 9. Settembre. L'istesso a S. Aquilino.

Diomira Allegri dir soleva, che i mali del Corpo venivanle presentati come tesori alla scoperta in un bacile di oro dal suo Sposo Gesù; quelli delle afflizioni mandarglile quasi racchiusi in un vaso, e però di tanto più sicuro merito, quanto non conosciuti, e nascosti; onde in sentirsi più gravemente oppressa, adesso, diceva: si camina dietro allo Sposo. Rimproverava dolcemente di Ladra la Sorella, destinata a tener conto di Lei, mentre con soverchia sollecitudine, per non lasciarle mancare cosa alcuna, veniva a rubarle que' meriti, che patendo qualche necessità, averebbe acquistati; atteso che le ricchezze de' Divini Tesori singolarmente si aumentano nel patire. *In vita*, 17. *Dicembre* 1677.

Maria Vittoria Angelina, Terziaria de' Servi, soleva dire, che vale più un oncia di Croce, che non vale un migliajo di libbre di Orazione; vale più una giornata crocifissa, che non vagliono cento anni di tutti gli altri esercizj Spirituali; vale più stare un momento in Croce, che gustare la dolcezza del Paradiso. *In vita*. Vediamone de' fatti in una, che vale per tutte.

La Beata Fina, Vergine di Toscana, nata di nobili Parenti, ma ridotta ad estrema povertà, nel più bello della sua età si compiacque Iddio di perfezio-

Digitized by Google

fezionarla con graviſſime malattie: le mandò pertanto per tutto il Corpo una contrazione di nervi sì veemente, e tormentoſa, che non ſi poteva nè pur muovere nel letto, ſenza ſentire ſpaſimo mortale; e queſto letto era una nuda Tavola di ruvido legno, ſopra cui giaceva per ſua mortificazione, e tormento maggiore. Dopo lungo tempo di queſta infermità crebbero tanto i dolori nel fianco ſiniſtro del corpo, che fu coſtretta a giacere per lo ſpazio di cinque anni ſempre immobile ſul lato deſtro, ſenza che giammai Perſona la poteſſe rivolgere, e farle cambiar ſito, per non recarle dolorosa Morte; laonde per il continuo umore putrido, che ſcaturiva dalle piaghe aperteſi nel corpo infetto, la ſteſſa tavola s' infettò, e putrefece; anzi la carne ſteſſa del fianco deſtro ſi corruppe, ed imputridì, attaccandoſi al medeſimo legno, per modo che non ſi poteva più ſvellere. Inoltre cominciò a naſcere nelle carni putrefatte un bullicame di vermi, che le rodevano ſino le viſcere. Di più i ſorci, che ſtavano in quella cameretta malmurata, allettati da quel putrido umore, correvano ſpeſſo, maſſimamente di notte, addoſſo alla ſerva di Dio, e con acuti denti roſicchiavano le carni, ſe ne paſcevano, e talvolta ſi naſcondevano nell' apertura delle medeſime piaghe; nè eſſa in tutte le membra attratte poteva muovere le mani, nè vi aveva per lo più aſſiſtente perſona, che l'ajutaſſe a diſcacciarli; onde era coſtretta a tollerare Martirio finchè veniſſe qualcuno a metterli in fuga, e liberarla da quello ſtrano tormento. Nè mai in tanti anni di sì orribili cruciati fu veduto il ſuo pallido volto intorbidato da nuvola di triſtezza, ma ſempre ſereno. Mai non fu udito dalla ſua bocca un oimè, un ſoſpiro di lamento, ma ſempre benedizioni, ringraziamenti, e lodi a Dio. I vermini, che la rodevano dal lato deſtro, e i dolori, che la tormentavano dal ſiniſtro, pareva che foſſero le ſue delizie. Alle perſone, che l'eſortavano a pregare Iddio, che la liberaſſe da tanti tormenti del corpo, riſpondeva: Pregate voi Dio, che mi liberi da' mali dell' Anima. Quando da Perſone miſericordioſe, conſapevoli dell'eſtrema ſua miſeria, eranle mandate buone limoſine, ſoſpirava e piangeva di eſſere così liberalmente proveduta. Ed accettato ſolo quel poco, che l'era neceſſario per una tenue refezione di quel giorno, mandava il reſto a diſtribuire a' Poveri, dicendo, che il Regno de' Cieli ſi compra colla povertà, e co' patimenti. Proſeguì lungamente in queſto doloroſiſſimo ſtato, ſinchè ſul principio del Meſe di Marzo S. Gregorio Papa, a cui aveva ſingolar divozione, come a lei ſomigliante in patire gravi Infermità, e ſtare immobile in un letto per la podagra, le comparve, dicendo: *Parata eſto, Filia, quia in die ſolemnitatis meæ ad noſtrum es ventura conſortium cum Sponſo tuo perenniter in gloria permanſura*. A queſta viſione, e promeſſa ſe le riempiè l'Anima di gioja; ma il corpo fu ſubito aggravato da più veementi dolori; onde ſentendoſi venir meno, chieſe, e ricevè con teneriſſimi affetti i divini Sagramenti. Aſſiſteva a Fina una pietoſa Donna, per nome Beldia, la quale oſſervando, che l' Inferma ſtentava a reſpirare per avere la teſta troppo piegata, corſe con una mano a ſollevarla un poco, e tenerla così rialzata, affinchè aveſſe più facile il reſpiro; ma le coſtò cara queſta carità, perchè le male qualità del capo infermo ſi trasfuſero nella mano ſoſtenitrice, dimodochè rimaſe contratta, ed affiderata, che non potè più muoverla; onde la moribon-

Digitized by Google

ribonda ricadde col capo ſu la tavola, e rimaſe priva di ogni ſollievo, ſicchè toſto entrò nell'agonia, nel quale ſtato cantando affettuoſe lodi a Dio, ſpirò. Allo ſpirare di queſta benedetta Anima ſuonarono da ſua poſta ſenza eſſer tocche le Campane della Chieſa; onde concorſo un gran popolo alla Caſa di Fina, vide un nuovo prodigio; imperocchè volendoſi da pie Perſone levare quel ſagro corpo dalla Tavola, in cui era per tanto tempo giaciuto, non ſi potè, perchè eraſi per la continua putrefazione unito, e come incorporato col medeſimo legno, nè mai ſi potè rimuovere ſenza laſciar la pelle, e la carne del lato deſtro attaccate a quella Tavola, la quale comparve ſubito ſparſa, e ricamata di bianchiſſimi fiori, come ſe quei vermi ſi foſſero cambiati in candide viole, che ſpiravano ſoaviſſimo odore; altresì quella parte deſtra del corpo verginale più lacera, e ſcarnata, in cui ſi vedevano le corroſioni, ed incavature de' Sorci, rimaſe tutta fiorita, che ſpargeva d'ogni intorno una celeſte fragranza. Portato poi il Sagro Depoſito alla Chieſa per ſepellirlo, crebbe tanto il concorſo della gente, che non ſi potè per due giorni dargli ſepoltura, affine di dare ſoddisfazione alla pietà di tanti, che andavano a riverirlo; ed allora ſeguì quel memorabile miracolo, che ſtando ginocchione vicino al cataletto la ſopranominata Beldia, già fedele aſſiſtente alla malattia della Vergine, e tenendo ancora inaridita, e come morta la mano, con cui ſoſtenne il capo di lei moribonda, ſupplicava con umili preghiere, che la riſanaſſe da quel male per Lei contratto; quando il Cadavero di Fina, come ſe foſſe ancor viva, ſteſe dalla Bara il braccio, e preſa alla preſenza del popolo la mano attratta della ſua ſoſtentatrice, e ben due, e tre volte la ſtrinſe amichevolmente, dal qual contatto rimaſe perfettamente ſana. Finalmente diedeſi al ſacro corpo onorevole ſepoltura; ed ogni anno nel giorno del di lei feliciſſimo tranſito andavano quei Paeſani a quel ſepolcro, ſpargendolo di fiori primaticci, che chiamavano le viole della Beata Fina, in memoria di quelli, che ſi erano veduti fiorire da quella tavola miracoloſa. Fr. Joa. a S. Geminiano, in vita S. Finæ. *Act. Sanctorum* 12. Martii, preſſo il Roſignuoli nelle ſue maraviglie, ec. *p.* 2. *Marav.* 26.

Quanto a' mali particolari, ed in prima della *Cecità*.

Il Santo Vecchio Tobia reſtò acciecato, *ut poſteris daretur exemplum patientiæ ejus*; perchè *non eſt contriſtatus contra Deum, quod plaga cæcitatis evenerit, ſed immobilis in Dei timore permanſit, agens gratias Deo omnibus diebus vitæ ſuæ. Tob.* 2. ad eſempio del S. Giobbe come ivi lo nota il Teſto. Iſacco ſopportò la cecità con invitta pazienza 44. anni. Giacobbe anch' egli cieco, e quanti hanno patito queſto male, ſe non erano ciechi di mente, hanno per motivi ſpeciali ringraziato anzi il Signore; così Pietro Abbate di Chiaravalle, Uomo di gran Santità; così il Beato Giordano, così Goerico Soldato Santo, così Romano Diogene Imperatore de'Coſtantinopolitani, che per la cecità corporale ottenne la viſta ſpirituale, verificandoſi di lui ciocchè predicava al ſuo Popolo il Criſoſtomo: *Non terret te Magiſter, non Pater, non Princeps, non Legislator, non Judex, non te confundit Amicus, non te mordet Inimicus: non caſtigat Dominus, non corrigit conſcientia, ſed ægritudo ſæpe corporalis ſuperveniens omnia correxit, hom.* 13. Fino Seneca, al propoſito del prò, che ne viene dalla cecità, laſciò ſcritto: *Quam*

Digitized by Google

multis cupiditatibus via incisa est, quam multis rebus, quas ne videres vel cruendi erant oculi! non intelligos partem innocentiæ esse cæcitatem: Huic oculi adulterium monstrant, huic incestum, huic Domum, quam concupiscant, huic Urbem, & mala omnia, certe irritamenta sunt vitiorum, ducesque scelerum; lib. de Remed. fortuitorum.

Quanto alla *Sordità*, e *Mutolezza*. *Magna est auris fenestra, per quam Mors in Mundum ingressa, cuncta devoravit, gentes, ac nationes, & insatiabilis adhuc remanet*; *S. Ephrem. tract. de lingua mala*, a cagione di Adamo, ed Eva. Ed oh quante Donne sarebbero tante Susanne, se fossero state sorde, che ora sono state Bersabee. Della lingua poi confessa di se S. Gregorio Nazianzeno, che con ogni genere di Penitenza avendo domato la gola, la libidine, l'ira, e gli altri vizj, e passioni, mai non gli era riuscito della lingua: *Namque mihi effrænis lingua est, & garrula, per quam livor me innumeris afficit usque malis, Tract. de silentio*. Or se un Nazianzeno, ec. argomentate la gran difficoltà, ed il grande studio converrà in altri, ond'è grazia la mutolezza.

Meditazione II. su la predetta Istruzione

De Visitatione Infirmorum.

Domine descende, priusquam moriatur Filius meus. Joan. 4. 49.

PRIMO PUNTO.

Considerate, che siccome ne' Moribondi cresce il bisogno, così cresce ad un passo ne' loro Curati l'obbligazione di non gli abbandonare in tale stato. Disse già il Signore a S. Maria Maddalena de' Pazzi, che si divisasse di dover avere tanti occhj, quante avesse Anime in serbo. Se un tal ricordo se l'appropiassero i Pastori Sagri, poco bisogno averebbero nè delle suppliche del Regolo Evangelico, *Domine descende*; nè di altri stimoli ad una tale assistenza trattandosi de' Moribondi, *prius quam moriatur Filius meus*; essendo di troppa importanza; perchè se si falli in quel punto, non vi è riparo, *Non est correctio errori*. Aggiungasi, che a quell'ora l'Uomo ha necessità di assistenza somma, sì per trovarsi più abbattuto di forze a cagione del Corpo, che langue; e sì per trovarsi più bisognoso di ajuto a cagione del Demonio, che qual Leone ruggente cerca di tenere più stretta la preda nell' atto di divorarsela; o se non l'ha nelle granfie, cerca di raggiugnerla avanti che scappi salva. Tre sono particolarmente le molestie, che angustiano, ed accorano un gravemente ammalato, dice S. Carlo: *Mortis metus, Conscientia peccatorum, contemplatio Divinæ Justitiæ*. Voi quì dopo avere detestata la vostra empietà di avere abbandonati tanti, e tanti in un sì urgente bisogno, più crudo di quel Sacerdote e Levita, chè in vedere quel povero Passaggiero, malamente ferito dagli Assassini, del primo si dice, che *viso illo, præterivit*; del secondo, *cum esset secus locum, & videret eum, pertransiit*; unitevi almeno col Samaritano, che *appropians, alligavit vulnera ejus, & curam*

ejus

Digitized by Google

ejus egit. Premunitevi di argomenti atti a persuaderlo, e nella vostra visita, che non sia passaggiera, *cum lenibus, suavibusque verbis alloquimini*.

SECONDO PUNTO.

Considerate quanto alla prima ciocchè in poche parole vi suggerisce il prenominato S. Carlo: *Ostendet mortem Christianis hominibus non modo extimescendam non esse, sed etiam amandam, & expetendam, quæ nisi intercedat, fieri non potest, ut a peccati servitute, & hujus vitæ calamitatibus, atque incommodis omnino liberati æternam felicitatem per Jesu Christi meritum consequamur*; rimettendo per il dipiù il Curato al Libro di S. Cipriano *de Mortalitate*. Oltre di che a proporzione delle qualità, e capacità de' vostri Ammalati, ditegli, che se col tanto temer la Morte, la potessero fuggire, non sarebbe gran male; il male si è, che anzi con un tal timore se gli dà l'ali, perchè venga più presto; ed in luogo di morire una volta, come vuole la sentenza della nostra condannazione, essi muojano tutti i giorni, e di continuo danno il tormento al loro povero cuore, mettendovi dentro timori vani, e crudeli. Ditegli, che ben riflettino a questa sentenza: Nessuno muore, se non quando è giunta l'ora sua. L'ora del nostro passaggio già è decretata, e posta ne' registri di Dio. Bisogna andare, non vi è rimedio, nè eccezione di Persona; quanto più presto, è tanto meglio. Il bene non stà in vivere, ma in viver bene; e la cosa non consiste in morir tosto, o tardi, ma in morire con cuore e virtù, e volentieri, e sopra tutto quando piace a Dio. Ben persuaso di questa verità, deve il buon Pastore torgli gl'impedimenti, che si attraversano al morir bene; pertanto se il Malato non avesse fatto ancor Testamento, si esorti a farlo con ogni celerità, perchè sia libero da quelle cure nojose, che rubano spesso alli Cristiani i momenti più preziosi di tutta la vita loro, quali sono gli ultimi; e potrà suggerirgli ciocchè in un tal tatto ricerca e la giustizia, e la carità; nè egli s'ingerisca ne' Testamenti, che possono essere occasione di litigj fra' Parenti, essendo questo un punto importantissimo. Quì mirate se la coscienza vi rimorde ne' consigli mal dati; e nell'avere trascurati li ricordi, che dar dovevate; e proponete, ma seriamente, l'adempimento de' vostri doveri.

TERZO PUNTO.

Considerate, che mai vi riuscirà levare il soverchio timore della morte, che angustia tanto li gravemente malati, se non si rimuovano le cause, che sono il riflesso a' gran peccati commessi, e la troppa fissazione a' rigori della Divina giustizia; il che vi riuscirà con aprirgli il seno della Divina Clemenza, al cui confronto tutti i peccati del Mondo sono meno di una goccia, rispetto a un Mare, e con ravvivargli la fede intorno alla virtù, ed efficacia de' Santi Sagramenti, che ha ricevuti, mostrandovi sempre pronto ad amministrarneli di nuovo in ogni loro occorrenza. Rimossi li suddetti impedimenti, con avere difesa l'Anima del Moribondo dal male, resta tutto ad impiegarsi per promoverla al bene, e ciò con suggerirgli opportunamente alcuni atti delle virtù più necessarie a quell'ora, come di Fede, di Speranza, di

Digitized by Google

Carità, atti di Contrizione, atti di conformità alla volontà di Dio, atti di domanda sì neceſſaria a conſeguire da Dio la perſeveranza finale, che è l' unica a coronarci ; avvertendo di non eſſergli moleſto col troppo dire, con alzar troppo la voce, con l'interrogare, con l'inſiſtere; ma sì bene fare delle pauſe di tratto in tratto, e cercare di diſporlo a ricevere ſpeſſo l' aſſoluzione Sagramentale, ch'egli addimandi, o eſpreſſamente con accuſarſi di nuovo, o equivalentemente per via di ſegni già concertati. Così pure tutte quelle Indulgenze, delle quali è capace in un tale ſtato. S. Chieſa nel Rituale ha penſato a tutto, ha proveduto a tutto nella raccomandazione dell' Anima ſino all'ultimo reſpiro, e con ragione, perchè ſi tratta di troppo, mentre ſi tratta di un punto, da cui dipende un eternità o di premio, o di pena ; e però conviene al Curato non ſolo di averlo ſempre alle mani, qual carta da navigare, per non urtare ne' ſcogli, ma di averlo ben digerito nelle frequenti meditazioni, perſuadendoſi nell atto di ricevere la cura, come detto a ſe quel, che l' Angelo a Gio. *Acci e librum*, & *devora illum*. In queſta maniera le ſue parole ſaranno ſoavi, gradite, e penetranti nel cuore de' ſuoi malati, & *in ore tuo erit dulce, tamquam mel*. *Apoc.* 10. Penſateci.

Meditazione III. ſopra l'Iſtruzione dell' Eſequie.

Gratia dati in conſpectu omnis viventis, & mortuo non prohibeas gratiam. Eccli. 7. 37.

PRIMO PUNTO.

COnſiderate, che non paga la Chieſa di aſſiſtere a' ſuoi Figli ſino all' ultimo reſpiro, come ſi è detto, impegnando i ſuoi Miniſtri ad aſſecondare queſta ſua pia intenzione co' loro ufficj, a rifleſſo del premio, che loro promette : *Gratia dati in conſpectu omnis viventis. Infirmus, & viſitaſtis me. Venite benedicti Patris mei, poſſidete paratum vobis Regnum a conſtitutione Mundi*; e però a ragione l'Eccleſiaſtico avviſa ciaſcun di eſſi : *Ne te pigeat viſitare Infirmum, ex his enim in dilectione firmaberis*. Non è ſoddisfatta la Chieſa, ſe non ſi eſtende la loro Carità, e beneficenza anche a'Morti, che ſaranno: & *mortuo non prohibeas gratiam*; perchè ſe è ſtata della vera, non potrà non vivere ancora dopo le ceneri : *Amicitia enim, quæ deſinere poteſt nunquam fuit*, *S. Hieronymus ad Ruff. Ep.* 11. Quindi è, che ſi prende il penſiero d'iſtruire ancora chi ha cura di Anime di quanto gli reſta a fare in prò, e decoro de' ſuoi Defonti Parrocchiani, come appare dalle Regole, che gli preſcrive ſubito ſpirati che ſono; e molto più da un lungo Capitolo, che ha impreſſo nel Rituale, col titolo *de exequiis*, ove notati al fine con paragrafo diſtinto quelli, *quibus non licet dari Eccleſiaſticam ſepulturam*, lo dirige minutiſſimamente in queſta ſagra funzione, addimandata *Exequiarum ordo*. Quì veda il Curato quale ſia ſtata la ſua funzione, ed eſattezza nell'adempimento di ogni rubrica ; e ſcorgendoſi in colpa, ſi emendi.

S E-

Digitized by Google

SECONDO PUNTO.

Considerate, che oltre la mancanza ne' Riti già stabiliti, ponno darsi in un Curato, che sia trascurato, mancamenti di sostanza, e contro la carità, e contro la giustizia sì verso il Corpo, sì verso dell' Anima de' Defonti. Esaminatevi un poco innanzi a Dio, se mai foste in colpa di empietà verso i Cadaveri di quei della vostra Cura, avendo differito de' giorni a dar loro sepoltura, perchè la loro famiglia non aveva tanto, quanto da Voi chiedevasi per quel povero funerale; ed in tal caso, oh Dio, che inumanità! che crudeltà! e che grande scandalo sarebbe stato mai questo. è indubitabile non potersi differire la sepoltura, ancorchè indebita, ed irragionevolmente si negassero quei dritti, che la pura consuetudine; concede; molto meno se non pagano a cagione di povertà molto grave; ed ancora peggio sarebbe se si usasse una tal barbarie, ove la povertà del Defonto fosse una povertà estrema: non essendo allora in veruno ragione alcuna di chiederli, come è nel primo caso, potendoli in appresso riscuoterli fino per via giuridica, se vi sieno. E non essendovi, come nel secondo, conviene condonarli pietosamente, o in parte, o anche in tutto, ad una gran povertà; non perdendo il Curato la sua ragione, nè pregiudica a' Successori, se a titolo di limosina condona un debito tale; altrimenti imiterebbe quei, più Carnefici che Pastori, i quali dove nella loro Greggia non vi sia più latte da mugnere, vogliono sangue. Riflettete al suddetto, e risolvete.

TERZO PUNTO.

Considerate, che oltre il trovarsi alcuni sì crudeli contro i Corpi de' loro Defonti Parrocchiani, al pari di Satanasso contro il Corpo di Giobbe, secondo la permissione, che n'ebbe: *ecce in manu tua est*, passano i segni dell' istesso Satana, che non ardì pregiudicargli all'anima, atteso il divino divieto; *verumtamen animam illius serva*. Là dove tal'uno de' Curati infierisco-no, e nuocono ancora ad essa; mercecchè pervenendo comunemente ad esso buona parte de' Legati pii, che si lasciano, si addossa più Sacrificj di quelli, che sia abile a celebrare, almeno entro a tempo giusto, con aggravio della coscienza, e con pena inesplicabile di quelle Anime, che attendono i suffragj tra le loro fiamme implacabili, quando il Sacerdote aspetta ad inviarli non il prò loro, ma sì bene il commodo propio. Oh quanto avreste da piangere, se la Coscienza vi rimordesse ancor di questo! Ma quì colle lagrime non si rimedia al tutto: sollecitate l'adempimento degli obblighi; e dove non possiate in brieve soddisfar tutto, supplite con vostro incomodo, che è di dovere, per mezzo di altri Sacerdoti, che applichino per voi le Messe loro. Non contento di questo, figuratevi, come a voi detto quel *verumtamen Animam illius serva*; pregate per l'anime de' vostri Parrocchiani defonti, procurate al possibile d'ajutarle, anche con l'impetrazione de' Sagrificj spontanei, che quanto più liberi, tanto liberali. Rammentatevi, che siccome l'occhio è il primo a morire nel nostro Corpo, ed il cuore è l'ultimo; così la carità Cristiana non si estingue nè anche dopo estin-

Digitized by Google

estinto l'amato, perchè rimane sempre il motivo vivo, per cui si amò, che fu per piacere a Dio: *Charitas nunquam excidit.* 1. *Cor.* 13. 8.

Lumi in conferma del detto.

Sub quovis pretextu non retardetur sepultura mortuorum. Cong. Episcop. 5. *Maji* 1617. *ap. Gavan. Ita & sequentia &c.*

Hæredes Defunctorum possunt vocare numerum Sacerdotum sibi bene visum. Eadem 5. *Maji* 1617. *& ceram pro libito dare. Eadem ibidem.*

Licet a Defuncto accersiri tantam Regulares jubeantur, non tamen excluditur proprius Parochus. Eadem 24. *April.* 1584.

Ne efferatur a quoquam, nec etiam a Regularibus quibuscumque, quovis pretextu, non vocato, & expectato Paroco Defuncti, eoque præsente, nisi ipse aliud permiserit, vel adesse recuset. Eadem 12. *Jan.* 1604.

Non obstante quacumque speciali consuetudine. Eadem prim. Jul. 1606.

Regulares conveniant ad Ecclesiam Parochialem, seu aliam, in qua Defunctus jacet. Eadem 26. *Aug.* 1616.

Crux autem Parochialis regulariter deferri tantum debet, nisi probetur contraria consuetudo, canonice præscripta. Eadem 29. *Julii* 1616.

Parochi Defuncti locus in funere erit a sinistris Superioris illius Ecclesiæ, ad quam defertur. Eadem 2. *Julii* 1691.

Regulares, ad quos defertur, neque Domi, neque in via, officium facere possunt ut Parochi. Eadem 28. *Octobris* 1584.

Recto tramite ad Ecclesiam Regularium sunt deferendi Defuncti. Eadem 11. *Decembris* 1615.

Parochus deducet funus usque ad Ecclesiam Regularium, in qua Regulares Officium circa cadaver peragent, nisi contraria adsit Consuetudo. Eadem in pluribus Decr.

Missa etiam Dominico die cantare coram Defuncto licet. Rit. Rom.

Pauperum Cadavera gratis sepeliantur. Eadem 5. *Maji* 1617.

Anniversaria ne fiant die Festo. Cong. Rituum, 24. *Septembris* 1608.

In Altari pro certis diebus privilegiato non potest dici Missa de Requiem in Festo duplici de præcepto. Cong. Rituum, 24. *Aprilis* 1627.

Confraternitates non possunt accedere, nisi vocatæ expresse, & specialiter. Cong. Rituum, 9. *Decembris* 1617. *& tunc non possunt erigere Crucem. Eadem* 22. *Decembris* 1631.

Vocati omnes ad funus, debent convenire ad Ecclesiam Parochialem Defuncti. Eadem in pluribus Decretis.

Ad Parochum spectat decernere viam, per quam exportandus est Defunctus usque ad Portam Ecclesiæ Regularium, in qua est sepeliendus. Cong. Episcoporum in plurbius Decretis.

In funeribus unica Crux deferenda est, &c. Cong. Rituum pluries.

Parochiani non debent plus recipere pro tumulandis exteris, quam pro Civibus. Cong. Concilii 27. *Maji* 1617.

Vid. Gavant. ibi; plura in Manuali Episcoporum. Vid. Exequiæ.

DEL-

Digitized by Google

DELLA MESSA.

E perchè nel Rituale ſpeſſo ſi fa menzione della Meſſa, ove parlaſi dell' Eſequie; e ſopra tutto, perchè nella Bolla di Clemente VIII. che ſta preſiſſa nel Meſſale Romano, vi ſi leggono le ſeguenti eſpreſſioni: *Cum Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum, quo nos Chriſtus Dominus ſacri ſui corporis participes effecit, atque apud nos uſque ad conſummationem Sæculi permanere decrevit, maximum ſit omnium Sacramentorum, illudque in ſacra Miſſa conficiatur, ac pro peccatis totius Populi Deo Patri offeratur. Hinc eſt, quod ſi quid eſt*, ripiglia Urbano VIII. nell'altra ſua, che pur ſi premette dal citato Meſſale Romano, *ſi quid eſt in rebus humanis plane divinum, quod nobis ſuperni cives (ſi in eos invidia caderet) invidere poſſent, id certe eſt ſacroſanctum Miſſæ Sacrificium, cujus beneficio ſit, ut homines quadam anticipatione poſſideant in terris cœlum; dum ante oculos habent, & manibus contrectant ipſum cœli, terræque conditorem. Quo magis eſt mortalibus laborandum, ut hoc tantum privilegium cultu, atque honore debito tueantur, caveantque Angelos negligentiæ oſores, qui ſunt æmuli venerationis*. Ond' è che ſembra opportuno trattare di eſſo quì di propoſito per la connеſſione della materia, benchè di propoſito non ne parli il Rituale.

Per ſervar l'ordine fin quì tenuto, proporremo in prima le Iſtruzioni, che ne dà la Chieſa; i Canoni, che ne abbiamo del Concilio di Trento; la meditazione ſopra queſto tremendiſſimo Sacrificio; e l'aggiunta in fine di varj lumi, e ſentenze ad eſso ſpettanti.

E perchè quanto all' Iſtruzioni, altre preſcrivono quel che dee farſi, e ſi hanno nel Meſſale, al Titolo *Rubricæ generales*, ſeguendo appreſſo l'iſtruzione particolare col titolo *Ritus ſervandus in celebratione Miſſæ*. Altre quel che non dee farſi, e notano gli errori, che ponno occorrere, col Tit. *De defectibus in celebratione Miſſarum occurrentibus*. Laſciate le prime, perchè già rapportate in un libretto, ſtampato ultimamente in Roma; e perchè non creſca troppo di mole la preſente opera, non traſcriveremo che le ſeconde, eſſendo di maggior conſeguenza.

I.

De defectibus in celebratione Miſſarum occurrentibus.

Sacerdos celebraturus omnem adhibeat diligentiam, ne deſit aliquid ex requiſitis ad Sacramentum Euchariſtiæ conficiendum. Poteſt autem defectus contingere (ait Miſſale Rom. ex decreto Sacroſancti Concilii Tridentini reſtitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi juſſu editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. auctoritate recognitum) ex parte materiæ conſecrandæ, & ex parte formæ adhibendæ, ex parte miniſtri conficientis. Quidquid enim horum deficit, ſcilicet, materia debita, forma cum intentione, & Ordo Sacerdotalis in ſficiente, non conficitur Sacramentum; & his exiſtentibus, quibuſcumque aliis deficientibus, veritas adeſt Sacramenti. Alii vero ſunt defectus, qui in Miſſæ celebra-

Digitized by Google

bratione occurrentes, etsi veritatem Sacramenti non impediant, possunt tamen, aut cum peccato, aut cum scandalo contingere.

II.

De Defectu Materiæ.

Defectus ex parte materiæ possunt contingere, si aliquid desit ex iis, quæ ad ipsam requiruntur. Requiritur enim, ut sit panis triticeus, & vinum de vite, & ut hujusmodi materia consecranda, in actu consecrationis sit coram Sacerdote.

III.

De Defectu Panis.

1. *Si panis non sit triticeus, vel si triticeus admistus sit granis alterius generis in tanta quantitate, ut non maneat panis triticeus, vel sit alioqui corruptus, non conficitur Sacramentum.*

2. *Si sit confectus de aqua rosacea, vel alterius distillationis, dubium est, an conficiatur.*

3. *Si cœperit corrumpi, sed non sit corruptus; similiter si non sit de azymo, secundum morem Ecclesiæ Latinæ, conficitur, sed conficiens graviter peccat.*

4. *Si celebrans ante consecrationem advertit hostiam esse corruptam, aut non esse triticeam, remota illa hostia, aliam ponat; & facta oblatione, saltem mente concepta, prosequatur ab eo loco, ubi desivit.*

5. *Si id adverterit post consecrationem, etiam post illius hostiæ sumptionem, posita alia, ut supra, & a consecratione incipiat, scilicet ab illis verbis:* Qui pridie quam pateretur, &c. *& illam priorem, si non sumpsit, sumat post sumptionem corporis, & sanguinis, vel alii sumendam tradat, vel alicubi reverenter conservet. Si autem sumpserit, nihilominus sumat eam, quam consecravit; quia præceptum de perfectione Sacramenti majoris est ponderis, quam quod a jejunis sumatur.*

6. *Quod si hoc contingat post sumptionem sanguinis, apponi debet rursus novus panis, & vinum cum aqua; & facta prius oblatione, ut supra, Sacerdos consecret, incipiendo ab illis verbis:* Qui pridie, *ac statim sumat utrumque, & prosequatur missam, ne Sacramentum remaneat imperfectum, & ut debitus servetur ordo.*

7. *Si Hostia consecrata dispareat, vel casu aliquo, aut vento, aut miraculo, vel ab aliquo animali accepta, nequeat reperiri, tunc altera consecretur, ab eo loco incipiendo:* Qui pridie quam pateretur, *facta ejus prius oblatione, ut supra.*

IV.

Digitized by Google

IV.

De Defectibus Vini.

1. *Si vinum sit factum penitus acetum, vel penitus putridum, vel de uvis acerbis, seu non maturis expressum, vel ei admistum tantum aquæ, ut vinum sit corruptum, non conficitur Sacramentum.*

2. *Si vinum cœperit acescere, vel corrumpi, vel fuerit aliquantum acre, vel mustum de uvis tunc expressum, vel non fuerit admista aqua, vel fuerit admista aqua rosacea, vel alterius distillationis, conficitur Sacramentum, sed conficiens graviter peccat.*

3. *Si celebrans ante consecrationem sanguinis quamvis post consecrationem corporis, advertat aut vinum, aut aquam, aut utrumque non esse in calice, debet statim apponere vinum cum aqua, & facta oblatione, ut supra, consecrare, incipiendo ab illis verbis*: Simili modo, &c.

4. *Si post verba consecrationis advertat, vinum non fuisse positum, sed aquam, deposita aqua in aliquod vas, iterum vinum cum aqua ponat in calice, & consecret, resumendo a verbis prædictis*: Simili modo, &c.

5. *Si hoc advertat post sumptionem corporis, vel hujusmodi aquæ, apponat aliam hostiam iterum consecrandam, & vinum cum aqua in calice, offerat utrumque, & consecret, & sumat, quamvis non sit jejunus. Vel si Missa celebretur in loco publico, ubi plures adsint, ad evitandum scandalum poterit apponere vinum cum aqua, & facta oblatione, ut supra, consecrare, ac statim sumere, & prosequi cetera.*

6. *Si quis percipiat ante consecrationem, vel post consecrationem totum vinum esse acetum, vel alias corruptum, idem servatur quod supra, ac si deprehenderet non esse positum vinum, vel solam aquam fuisse appositam in calice.*

7. *Si autem celebrans ante consecrationem calicis advertat non fuisse appositam aquam, statim ponat eam, & proferat verba consecrationis. Si id advertat post consecrationem calicis, nullo modo apponat, quia non est de necessitate Sacramenti.*

8. *Si materia, quæ est apponenda ratione defectus, vel panis, vel vini non posset ullo modo haberi: si id sit ante consecrationem corporis, ulterius procedi non debet: si post consecrationem corporis, aut etiam vini deprehenditur defectus alterius speciei, altera jam consecrata; tunc si nullo modo haberi possit, procedendum erit, & Missa absolvenda; ita tamen, ut prætermittantur verba, & signa, quæ pertinent ad speciem deficientem. Quod si expectando aliquandiu haberi possit, expectandum erit, ne sacrificium remaneat imperfectum.*

V.

De Defectibus Formæ.

1. *Defectus ex parte formæ possunt contingere: Si aliquid desit ex iis, quæ ad integritatem verborum in ipsa consecratione requiruntur: Verba autem consecrationis, quæ sunt forma hujus Sacramenti, sunt hæc*: Hoc est enim Cor-

Digitized by Google

pus meum: *Et*: Hic est enim calix Sanguinis mei novi, & æterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis, & pro multis effundetur in remissionem peccatorum. *Si quis autem aliquid diminueret, vel immutaret de forma consecrationis corporis & sanguinis, & in ipsa verborum immutatione verba idem non significarent, non conficeret Sacramentum. Si vero aliquid adderet, quod significationem non mutaret, conficeret quidem, sed gravissime peccaret.*

2. *Si celebrans non recordetur se dixisse ea, quæ in consecratione communiter dicuntur, non debet propterea turbari. Si tamen certo ei constet se omisisse aliquid eorum, quæ sunt de necessitate Sacramenti, idest, formam consecrationis, seu partem, resumat ipsam formam, & cætera prosequatur per ordinem. Si vero valde probabiliter dubitet se aliquid essentiale omisisse, iteret formam saltem sub tacita conditione. Si autem non sunt de necessitate Sacramenti, non resumat, sed procedat ulterius.*

VI.

De Defectibus Ministri.

Defectus ex parte Ministri possunt contingere quoad ea, quæ in ipso requiruntur. Hæc autem sunt: in primis intentio, deinde dispositio Animæ, dispositio corporalis, dispositio vestimentorum, dispositio in ministerio ipso, quoad ea, quæ in ipso possunt occurrere.

VII.

De Defectu Intentionis.

1. *Si quis non intendit conficere, sed deluforie aliquid agere. Item si aliquæ hostiæ ex oblivione remaneant in Altari, vel aliqua pars vini, vel aliqua hostia lateat, cum non intendat consecrare, nisi quas videt. Item si quis habeat coram se undecim hostias, & intendat consecrare solum decem, non determinans quas decem intendit; in his casibus non consecrat, quia requiritur intentio. Secus si putans quidem esse decem, tamen omnes voluit consecrare, quas coram se habebat; nam tunc omnes erunt consecratæ: atque ideo quilibet Sacerdos talem semper intentionem habere deberet, scilicet consecrandi eas omnes, quæ ante se ad consecrandum positas habet.*

2. *Si Sacerdos, putans se tenere unam hostiam, post consecrationem invenerit fuisse duas simul junctas, in sumptione sumat simul utramque. Quod si deprehendat post sumptionem Corporis, & Sanguinis, aut etiam post ablutionem, reliquias aliquas relictas consecratas, eas sumat sive parvæ sive magnæ, quæ ad idem sacrificium spectant.*

3. *Si vero relicta sit hostia integra consecrata, eam in Tabernaculo cum aliis reponat: si hoc fieri nequit, sequenti Sacerdoti ibi celebraturo, in Altari supra Corporale decenter opertam, sumendam una cum altera, quam est consecraturus, relinquat; vel si neutrum horum fieri possit, in ipso calice, seu Patena decenter conservet, quousque vel in Tabernaculo reponatur, vel ab altero su-*

Digitized by Google

ro sumatur; quod si non habeat quomodo honeste conservetur, potest eam ipsemet sumere.

4. Si intentio non sit actualis in ipsa consecratione propter evagationem mentis, sed virtualis, cum accedens ad Altare intendat facere quod facit Ecclesia, conficitur Sacramentum, etsi curare debeat Sacerdos, ut etiam actualem intentionem adhibeat.

VIII.

De Defectibus dispositionis Animæ.

1. Si quis suspensus, excommunicatus, degradatus, irregularis, vel alias Canonice impeditus celebret, conficit quidem Sacramentum, sed gravissime peccat, tam propter communionem, quam indigne sumit, quam propter executionem ordinum, quæ sibi erat interdicta.

2. Si quis habens copiam confessoris celebret in peccato mortali, graviter peccat.

3. Si quis autem in casu necessitatis non habens copiam confessoris, in peccato mortali absque contritione celebret, graviter peccat; secus si conteratur; debet tamen cum primum poterit, confiteri.

4. Si in ipsa celebratione Missæ Sacerdos recordetur se esse in peccato mortali, conteratur, cum proposito confitendi, & satisfaciendi.

5. Si recordetur se esse excommunicatum, vel suspensum, aut locum esse interdictum, similiter conteratur, cum proposito petendi absolutionem. Ante consecrationem autem in supradictis casibus, si non timetur scandalum, debet Missam inceptam deserere.

IX.

De Defectibus dispositionis Corporis.

1. Si quis non est jejunus post mediam noctem, etiam post sumptionem solius aquæ, vel alterius potus, aut cibi, per modum etiam medicinæ, & in quantacumque parva quantitate, non potest communicare, nec celebrare.

2. Si autem ante mediam noctem cibum, aut potum sumpserit, etiamsi postmodum non dormierit, nec sit digestus, non peccat; sed ob perturbationem mentis, ex qua devotio tollitur, consulitur aliquando abstinendum.

3. Si reliquiæ cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt communionem, cum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivæ. Idem dicendum, si lavando os, deglutiatur stilla aquæ præter intentionem.

4. Si plures Missas in una die celebret, ut in Nativitate Domini, in unaquaque Missa abluat digitos in aliquo vase mundo, & in ultima tantum percipiat purificationem.

5. Si præcesserit pollutio nocturna, quæ causata fuerit ex præcedenti cogitatione, quæ sit peccatum mortale, vel evenerit propter nimiam crapulam, abstinendum est a communione, & celebratione, nisi aliud Confessario videatur. Si dubium est, an in præcedenti cogitatione fuerit peccatum mortale, consuli-

Digitized by Google

tur abstinendum, extra tamen casum necessitatis. Si autem certum est, non fuisse in illa cogitatione peccatum mortale, vel nullam fuisse cogitationem, sed evenisse ex naturali causa, aut ex diabolica illusione, potest communicare, & celebrare, nisi ex illa corporis commotione tanta evenerit perturbatio mentis, ut abstinendum videatur.

De Defectibus in Ministerio ipso occurrentibus.

1. *Possunt etiam defectus occurrere in ministerio ipso, si aliquod ex requisitis ad illud, desit, ut si celebretur in loco non sacro, vel non deputato ab Episcopo, vel in Altari non consecrato, vel tribus mappis non cooperto. Si non adsint luminaria cerea, si non sit tempus debitum celebrandi, quod est ab aurora usque ad meridiem communiter. Si celebrans saltem matutinum cum laudibus non dixerit. Si omittat aliquid ex vestibus Sacerdotalibus. Si vestes Sacerdotales, & mappæ non sint ab Episcopo, vel ab alio, hanc habente potestatem, benedictæ. Si non adsit Clericus, vel alius deserviens in Missa, vel adsit, qui deservire non debet, ut mulier. Si non adsit calix cum patena conveniens, cujus cuppa debet esse aurea, vel argentea, vel stannea, non ærea, vel vitrea. Si corporalia non sint munda, quæ debent esse ex lino, nec serico in medio ornata.*

2. *Si Sacerdote celebrante, violetur Ecclesia, ante Canonem dimittatur Missa; si post Canonem, non dimittatur. Si timeatur incursus hostium, vel alluvionis, vel ruina loci, ubi celebratur, ante consecrationem dimittatur Missa; post consecrationem vero Sacerdos accelerare poterit sumptionem Sacramenti, omissis omnibus aliis.*

3. *Si Sacerdos ante consecrationem graviter infirmetur, vel in syncopem incideriit, aut moriatur, prætermittitur missa; si post consecrationem Corporis tantum, ante consecrationem Sanguinis, vel utroque consecrato, id accidat, Missa per alium Sacerdotem expleatur ab eo loco, ubi ille desiit; & in casu necessitatis etiam per non jejunum; si autem non obierit, sed fuerit infirmus, adeo tamen, ut possit communicare, & non adsit alia Hostia consecrata, Sacerdos, qui Missam supplet, dividat Hostiam, & unam partem præbeat infirmo, aliam ipse sumat; si autem semiprolata forma corporis obiit Sacerdos, quia non est facta consecratio, non est necesse, ut Missa per alium suppleatur; si vero obierit semiprolata forma Sanguinis, tunc alter prosequatur Missam, & super eumdem calicem repetat integram formam ab eo loco:* Simili modo postquam cœnatum est. *Vel posset super alium calicem præparatum integram formam proferre, & Hostiam primi Sacerdotis, & sanguinem a se consecratum sumere, & deinde calicem relictum semiconsecratum.*

4. *Si quis extra hujusmodi casus necessitatis integra Sacramenta non sumpserit, gravissime peccat.*

5. *Si musca, vel aranea, vel aliquid aliud ceciderit in calicem ante consecrationem, projiciat vinum in locum decentem, & aliud ponat in calice, misceat parum aquæ, offerat, ut supra, & prosequatur Missam. Si post consecrationem ceciderit musca, vel aliquid ejusmodi, & fiat nausea Sacerdoti, extrahat eam, & lavet cum vino: finita Missa comburat, & combustio, ac lotio hujusmodi in Sacrarium projiciatur. Si autem non*

fue-

Digitized by Google

fuerit ei nauſea, nec ullum periculum timeat, ſumat cum ſanguine.

6. *Si aliquid venenoſum ceciderit in calicem, vel quod provocaret vomitum, vinum conſecratum reponendum eſt in alio calice, & aliud vinum cum aqua apponendum, denuo conſecrandum; & finita Miſſa ſanguis repoſitus in panno lineo, vel ſtupa tandiu ſervetur, donec ſpecies vini fuerint deficcatæ; & tunc ſtupa comburatur, & combuſtio in Sacrarium projiciatur.*

7. *Si aliquod venenatum contigerit Hoſtiam conſecratam, tunc alteram conſecret, & ſumat modo, quo dictum eſt; & illa ſervetur in Tabernaculo loco ſeparato, donec ſpecies corrumpantur, & corruptæ deinde mittantur in Sacrarium.*

8. *Si ſumendo ſanguinem, particula remanſerit in calice, digito ad labium calicis eam adducat, & ſumat ante purificationem, vel infundat vinum, & ſumat.*

9. *Si Hoſtia ante conſecrationem inveniatur fracta, niſi populo evidenter appareat, talis Hoſtia conſecretur; ſi autem ſcandalum populo eſſe poſſit, alia accipiatur, & offeratur; quod ſi illius Hoſtiæ jam erit facta oblatio, eam poſt abluionem ſumat; quod ſi ante oblationem Hoſtia appareat confracta, accipiatur altera integra, ſi citra ſcandalum, aut longam moram fieri poterit.*

10. *Si propter frigus, vel negligentiam Hoſtia conſecrata dilabatur in calicem, propterea nihil eſt reiterandum, ſed Sacerdos Miſſam proſequatur, faciendo cæremonias, & ſigna conſueta cum reſidua parte boſtiæ, quæ non eſt madefacta ſanguine, ſi commode poteſt. Si vero tota fuerit madefacta, non extrahat eam, ſed omnia dicat, omittendo ſigna, & ſumat pariter Corpus, & Sanguinem, ſignans ſe cum Calice, & dicens*: Corpus, & Sanguis Domini noſtri, &c.

11. *Si in hyeme Sanguis congelatur in Calice, involvatur Calix pannis calefactis; ſi id non proficeret, ponatur in ferventi aqua prope Altare, dummodo in calicem non intret, donec liqueſiat.*

12. *Si per negligentiam aliquid de Sanguine Chriſti ceciderit, ſi quidem ſuper terram, ſeu ſuper tabulam, lingua lambatur, & locus ipſe radatur, quantum ſatis eſt, & abraſio comburatur; cinis vero in ſacrarium recondatur: ſi vero ſuper lapidem Altaris ceciderit, ſorbeat Sacerdos ſtillam, & locus bene abluatur, & ablutio in Sacrarium projiciatur: ſi ſuper linteum Altaris, & ad aliud linteum ſtilla pervenerit, ſi uſque ad tertium, linteamina ter abluantur, ubi ſtilla exciderit, calice ſuppoſito, & aqua ablutionis in ſacrarium projiciatur. Quod ſi in ipſo ſolum corporali, aut ſi in veſtibus ipſis Sacerdotalibus ceciderit, debet ſimiliter ablui, & ablutio in Sacrarium projici: ſi in ſubſtrato pedibus panno, vel tapeto, bene abluatur, ut ſupra.*

13. *At ſi contingat totum Sanguinem poſt conſecrationem effundi, ſiquidem aliquid vel parum remanſit, illud ſumatur, & de effuſo reliquo ſanguine fiat ut dictum eſt. Si vero nihil omnino remanſit, ponat iterum vinum, & aquam, & conſecret ab eo loco*: Simili modo poſtquam cœnatum eſt, *facta prius tamen calicis oblatione, ut ſupra.*

14. *Si Sacerdos evomat Euchariſtiam, ſi ſpecies integra appareant, reverenter ſumantur, niſi nauſea fiat; tunc enim ſpecies conſecratæ caute ſeparentur, & in aliquo loco ſacro reponantur, donec corrumpantur, & poſtea in Sacrarium projiciantur; quod ſi ſpecies non appareant, comburatur vomitus, & cineres in Sacrarium mittantur.*

15. *Si*

Digitized by Google

15. *Si Hostia consecrata, vel aliqua ejus particula dilabatur in terram, reverenter accipiatur, & locus ubi cecidit mundetur, & aliquantum abradatur; & pulvis, seu abrasio hujusmodi in Sacrarium immittatur. Si ceciderit extra corporale in mappam, seu alio quovis modo in aliquod linteum; mappa, vel linteum hujusmodi diligenter lavetur, & lotio ipsa in Sacrarium effundatur.*

16. *Possunt etiam defectus in Ministerio ipso occurrere, si Sacerdos ignoret ritus, & ceremonias ipsas in eo servandas, de quibus omnibus immediate ante enumeratos hos defectus, copiosè dictum est in cit. Missal. Roman. & hic infra compendiosè.*

Canones Tridentini in Sess 22 De Sacrificio Missæ:

1. *Si quis dixerit in Missa non offerri Deo verum, & proprium Sacrificium, aut quod offerri non sit aliud, quam nobis Christum ad manducandum dari, Anathema sit.*

2. *Si quis dixerit, illis verbis:* Hoc facite in meam commemorationem, *Christum non instituisse Apostolos Sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi, aliique Sacerdotes offerrent Corpus, & Sanguinem suum, Anathema sit.*

3. *Si quis dixerit, Missæ Sacrificium tantum esse laudis, & gratiarum actionis, aut nudam commemorationem Sacrificii in Cruce peracti, non autem propitiatorium; vel soli prodesse sumenti; neque pro vivis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & aliis necessitatibus offerri debere, Anathema sit.*

4. *Si quis dixerit, blasphemiam irrogari Sanctissimo Christi Sacrificio in Cruce peracto per Missæ Sacrificium, aut illi per hoc derogari, Anathema sit.*

5. *Si quis dixerit, impostruram esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum, & pro illarum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit, Anathema sit.*

6. *Si quis dixerit, Canonem Missæ errores continere, ideoque abrogandum esse, anathema sit.*

7. *Si quis dixerit, cæremonias, vestes, & externa signa, quibus in Missarum celebratione Ecclesia Catholica utitur, irritabula impietatis esse, magis, quam officia pietatis, anathema sit.*

8. *Si quis dixerit, Missas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas, anathema sit.*

9. *Si quis dixerit, Ecclesiæ Romanæ Ritum, quo submissa voce pars Canonis, & verba Consecrationis proferuntur, damnandum esse, aut lingua tantum vulgari Missam celebrari debere, aut aquam non miscendam esse vino in calice offerendo, eo quod sit contra Christi institutionem, anathema sit.*

Canones Pœnitentiales ad supradicta spectantes.

Si quis Sacerdos Missam canit, neque communicat, per annum pœnitentiam agat, nec vero interea celebret.

Sacerdos excommunicatus, si celebrat, tribus annis pœnitens sit, hebdomadisque singulis feria secunda, quarta, & sexta a vino, & carnibus jejunet.

Sacerdos, Sacerdotii sui gradu, Ordineque in perpetuum amotus, si celebra-

re

Digitized by Google

re audet, privatur communione Corporis, & Sanguinis Jesu Christi usque ad ultimum diem, & in excommunicatione est, Viaticum tantum in fine sumens.

Si gutta Sanguinis Christi in terram cadit, Sacerdos in pœnitentia sit quinquaginta diebus; si super Altare, & pannum unum transit, diebus duobus; si usque ad pannos duos, diebus quatuor; si usque ad tres, diebus novem; si usque ad quatuor, viginti diebus.

Meditazione sopra la celebrazione della S. Messa.

Christus dilexit nos, & tradidit semetipsum pro nobis, oblationem, & hostiam Deo in odorem suavitatis. Eph. 5.

PRIMO PUNTO.

Considerate ciò, che con istuppore accennò l'Evangelista S. Giovanni; anzi al parer di molti, l'istesso Cristo: *Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret*; e stupite voi ancora, poichè non pago il suo divino amore di essersi una volta sagrificato su la Croce per noi, ha trovato modo di restar sempre con noi, perchè lo avessimo da offerire al suo Eterno Padre in Sacrificio in ogni tempo, in ogni luogo, a nostro beneplacito, per ogni nostro bisogno, ed occorrenza. *Christus dilexit nos, &c.* dando sì stupenda, ed ineffabile podestà ad ogni qualunque Sacerdote nell'atto della sua ordinazione, di potergli offerire vittima sì sacrosanta, e divina, Sacrificio sì tremendo, chiamata per antonomasia la Messa l'Opera di Dio, *Opus Dei:* Divina per il suo principio, divina per il suo mezzo, divina per il suo fine. Ora mirate, che apprensione, e concetto ne avete voi, e l'argomenterete sicuro dall' appatecchio, che fate precedere a sì gran funzione; dalla maniera, con cui in essa voi vi portate; e dalla disposizione, in cui vi trovate, celebrato che avete.

Affetti, e Risoluzioni.

Oh che materia! oh che motivi evidenti da nasconlermi sotto terra fin entro gli abissi! *ne confusionem Gentium sustineam* ..... Mentre essi co' loro Sacrificj, che pur offerivano a' Demonj, vi si accostavano con tante disposizioni ..... Gli Ebrei alli loro con tante precedenti cerimonie, astinenze, vigilie, orazioni ..... Ed io, ed io! .... Quante volte dalla piazza alla Sacristia appena ivi giunto, dalla Sacristia all' Altare .... Ed ivi quante irriverenze, onde poteva ricercarsi da me, *Sacrificas, an insultas*? Se bene senza essere ricercato, le mie stesse azioni palesavano quel che facevo .... le mie genuflessioni, gl' inchini, le croci, le cerimonie, i movimenti di mia persona, la pronunzia delle parole, gli sguardi, le rubriche trascurate, il precipizio in tutto .... Questo sì orribile strapazzo è di più ancora la spia del mio disordinato, e sordido fine di un vil interesse, per cui solo mi son mosso per lo più a dir la Messa .... Tempo, Signore, per piangere questi miei eccessi, ed ajuto per emendarmene .... Nulla dico del ringraziamento, nè verun ne può dire, perchè nessuno ha potuto notarlo .... deposto l'amitto, e uscito

Digitized by Google

to o dalla Sacriſtia, o dalla Chieſa, per il ridotto, per la piazza, per le botteghe, tutto ſempre è ſeguito in un tempo .... E queſta è l'apprenſione, e il concetto, che ho avuto della Meſſa? .... Su cui *perſtat ædificium fidei*.... Mio Dio, lagrime, e lagrime di ſangue, per piangere queſti miei sì orribili Sacrilegj.

SECONDO PUNTO.

Conſiderate come ne parla della Meſſa il Concilio di Trento: *Neceſſario fatemur, nullum aliud opus adeo Sanctum, ac divinum, a Chriſti fidelibus tractari poſſe, revera tremendum myſterium: Tremendum* per ragione dell' eccellenza; *Tremendum* per ragione del pericolo, come ne avverte il Pontificale Romano: *Res ſatis periculoſa*. Gli Angeli ſteſſi tremano in vece noſtra: *tremunt videntes Angeli*. Queſto ſacro orrore lo hanno i timorati, e per queſto celebrano ſenza errori, almeno volontarj: quei che errano, e non ne fanno caſo, o ſono grandemente temerarj, o grandemente ciechi. Mirate in qual Claſſe voi vi troviate, e riſolvete ſecondo il biſogno.

Affetti, e Riſoluzioni.

Ora ſtupiſco, come nell' uſcire dalla Sacriſtia, rappreſentando Criſto, neſſuno degli Aſtanti in Chieſa mi abbia arreſtato con quella inchieſta, che fe Pietro fuggitivo a Criſto, che incontrò vicino a Roma con la Croce in ſpalla: *Domine, quo vadis*? . . . certamente non avrei ſaputo, nè potuto riſpondergli altro: *vado iterum crucifigi* .... e ſe aveſſe ſoggiunto, e da chi? .. ... e come potevo ſcanſar la riſpoſta: da me ſuo Miniſtro, che ne ſono il manigoldo .... maſſimamente ſe mi aveſſero oſſervato dalle converſazioni ſecolareſche paſſar in Sacriſtia, e come ivi me la paſſavo .... oh sì che avrebbero potuto dire tra loro: *En hora, & filius hominis traditur in manus peccatoris .... Eheu Domine, confundor nimis*! .... tutte queſte mie abbominazioni ſono provenute dalla mia ineſcuſabile ignoranza, dalla mia deteſtabiliſſima inconſiderazione .... dal non aver mai ſaputo coſa ſia la Meſſa ..... Vi ringrazio ora, Signore, di tanto lume, e pregovi della grazia di corriſpondere a sì bel lume.

TERZO PUNTO.

Conſiderate finalmente l'orribiliſſimo Sacrilegio che mai ſarebbe, ſe ardiſte celebrare col peccato mortale ſull'anima: *O impietatem puram, Deum ſacrilegio deprædari*! eſclama quì a ragione Clemente Aleſſandrino. Queſto tal Sacerdote *non eſt meus Sacerdos, ſed eſt quaſi Judas proditor*, diſſe Criſto a S. Brigida; ed è peggiore di chi mi croceſſiſſe, *reus Corporis, & Sanguinis Domini. Reus erit*, dice S. Tommaſo, *ac ſi Dominum occidiſſet*. E con crocifiggere di nuovo Criſto, incontra egli ſteſſo la morte, e ſe la beve al fonte medeſimo della vita: *ſumit de Sacrificio pœnam, quæ facit ſibi de propitiatione peccatum*, dice S. Girolamo; e però giuſtamente lo Spirito Santo contro di eſſo fulmina maledizioni eterne: *Maledictus qui facit opus Domini fraudulen-*

Digitized by Google

lenter; e questa maledizione ne' Sacerdoti Sacrileghi ogni giorno cresce, e se gl' interna sempre più, come si ha nel Salmo 106. Qui struggetevi in pianti, se vi trovaste rei di simili abbominazioni, e dite, e ridite, ma col cuore altamente ferito: *Doleo, Domine, super omnia offendisse te, amabilem super omnia.*

Affetti, e Risoluzioni.

Che maraviglia, se da tante Messe celebrate non ho mai cavato un frutto al mondo, verificandosi di me quella funesta predizione: *calcabis olivam, & non ungeris oleo*: mentre ho ardito di accostarmi al sacro Altare con coscienza macchiata .... Se ad Aronne, e ai di lui figli, ed in loro a tutti i loro posteri fece dire Dio da Mosè: *omnis homo, qui accesserit de stirpe vestra ad ea, quæ consecrata sunt, in quo est immunditia, peribit coram Domino* .... che si può aspettare da un Sacerdote Vangelico? con essermi accostato a sacrificare con sì temerario ardimento, mi son dimostrato un altro Giuda: ed oh che motivo ho di piangere! .... *peccavi, tradens sanguinem justum* .... non però sarà mai, che, come lui, mi disperi, sapendo essere in infinito maggiore la vostra misericordia di ogni qualunque scelleraggine del mondo .... e però tutto fiducia ricorro al Trono della vostra Clemenza; e vi assicuro coll' assistenza della vostra pietà, non solo non darò più in sì enormi eccessi, ma mi starà sempre fisso al cuore quel *Pavete ad Sanctuarium meum.*

Lumi in conferma.

Il P. Maestro Avila alla nuova di un Sacerdote novello, morto dopo aver celebrata una sola Messa: Oh di che gran cosa ha da render conto al Tribunale di Dio, esclamò.

Plus placet Deo Sacrificium Missæ, quam omnia Angelorum merita. S. Laurentius Justinian.

B. Odo quoties sacra mysteria celebrabat, sibi videbatur complectentem se vicissim puerum Jesum complecti, 17. Febr.

S. Osualdo Episcopo, Sacrificium incruentum celebranti, Angelus ministravit. 29. Febr.

S. Petrus Cœlestinus monitus fuit a Christo, ne a celebrando abstineret ob eas sordes, quæ in somno castis etiam corporibus possunt, animo invito, accidere.

S. Godvualvo Episcopo, Sacrificium celebranti, Angeli ex aperto Cœlo descenderunt, secum Deum laudantes, & post celebratum Sacrum, Crucifixi imaginem invisenti, Angelus apparuit, eumque ad constanter fortissimo virtutum certamine perseverandum hortatus est, 16. Junii.

S. Cassius Episcopus, Sanctarum in quotidiano Sacrificio lacrymarum Vir, qui cœlitus annunciatum est: Age quod agis, operare quod operaris, non cesset pestus, non cesset manus tua, Natali Apostolorum venies ad me, & retribuam tibi mercedem tuam, 29. Junii.

B. Joanni Episcopo, sacris mysteriis operanti, caput igneus e Cœlo radius coronavit, 4. Julii.

Digitized by Google

S. Maria Cervoni, natæ Christi nati, Christum Crucifixum (qui suo sanguine de vulneribus manante calicem totum implebat) videnti, & præ reverentia divinæ mensæ accumbere non audienti, animos addidit, cum dixit: Tu te indignam cogitas: & quis putas tanta re dignus esse possit? 1. Augusti.

S. Lupus Episcopus, in cujus celebrantis calicem gemma cœlitus delapsa est, 1. Septembris.

B. Sosius M. e cujus capite flammam in templo inter legendum Evangelium erumpere vidit Sanctus Januarius, & Martyrem fore vere vaticinatus est. 23. Septemb.

B. Beatrix, cujus Missæ Sacrificio intentæ cor late sese aperuit, & illico iterum sese concluſit: cujus cor alias in Sacro Christus, velut igneo jaculo, transfixit, eamque sibi dilectam dixit, quæ aliquando mundum universum, quasi rotam pedibus suis subjectam vidit, cujus cor quandoque ad guttur usque cum oraret ascendere videbatur. Ex Surio, 29. Julii.

S. Eduardo, in Angliæ Regem a S. Petro unctο, sub sacro præsenti, ipse ex Ara Jesus benedixit. Ex Nadasio, 5. Januar.

S. Attracta Virgo Regia Sancto Patricio, sacris operaturo, Patenam, quam non habebat, e cœlo impetravit. Ex eod. 9. Febr.

S. Uvenceslaus Bohemiæ Dux, & M. summa religione Sacerdotes veneratus, suis manibus Triticum ferebat, & vinum exprimebat, quibus in Missæ Sacrificio uterentur, 28. Sept.

S. Luciano M. celebrò Messa nel giorno avanti il suo Martirio, servendosi del proprio petto in vece dell' Altare.

Teodoro Vescovo di Ciro celebrò Messa sopra le mani delli Diaconi, per consolazione di un Santo Romito, Magri, Notizia de'Vocaboli Ecclesiastici. *Verb. Altare.*

S. Quirinus Episcopus dum fustibus cederetur, utgabat se dolorem illum sentire, & vere, ajebat, modo Sacerdotio fungor, si meipsum Deo vero Sacrificium obtulero; ex Nadas. 4. Junii.

Il Demonio contrariſſimo alla Meſſa non riuſcendogli di abolirla, fa almeno, come ſi coſtuma in tempo di guerra, quando non rieſce di levar al nemico l'artiglieria, gli ſi laſcia inchiodata, ſicchè non vaglia. Ed in che modo ciò rieſce al Demonio? coll'indiſpoſizione del Miniſtro, e più frequentemente collo ſtrapazzo notabile, e indecente di un sì ſacroſanto miniſtero.

Errores Fidei veritatibus adversantes circa Missam.

Calviniſtæ negant in Missa verum & proprie dictum Sacrificium Deo offerri.

Lubenus in publicis concionibus asserebat, quod Missa non est Sacrificium, sed Sacerdotis in cruce semel oblati commemoratio, & quasi sigillum Redemptionis per Christum exhibitæ. L'empio Eresiarca ſi gloriava di aver appreſa la ſua dottrina dal Diavolo, col quale Egli confeſſava di aver mangiato più di un moggio di ſale in ſecreta converſazione, anzi di aver diſputato con eſſo lui ſu l'abolir la Meſſa, o il non abolirla, fino all'eſſer rimaſto da lui convinto non tanto per gli argomenti difficoltoſi, quanto per l'orribile modo di argomentare: *Satan enim*, ſono ſue parole, *in ictu oculi repente totam mentem terroribus, & tenebris obruit.* Vero ſi è, che in Vittemberga Andrea

Digitized by Google

drea Carloſtadio ivi Arcidiacono fu il primo che l'impugnaſſe; ma poi Lutero con più di ardire, e di ſtrepito.

Arnoldo di Villanova, inſigne Medico di Catalogna, meritamente è annoverato tra gli Ereſiarchi, perchè ſi laſciò uſcir di bocca queſta ſtolta propoſizione: *Medicinæ opus gratius, atque acceptius eſt Deo, quam Altaris Sacrificium.*

Arrio fin nel 342. negava le Meſſe de' Morti, e negava alle Meſſe l' eſſere propiziatorie, ed impetratorie.

De Sacramento Matrimonii, ex Rit. Rom.

1. *Parochus admonitus de aliquo Matrimonio in ſua Parochia contrahendo, primum cognoſcat ex his, ad quos ſpectat, qui, & quales ſint, qui Matrimonium contrahere volunt; an inter eos ſit aliquod canonicum Impedimentum: Utrum ſponte, & libere, & ſecundum honeſtatem Sacramenti velint contrahere: Utrum ſint in ætate legitima: ut vir ſaltem quatuordecim, Mulier vero duodecim annos expleverit; & uterque ſciat rudimenta Fidei cum ea deinde filios ſuos docere debeant.*

2. *Noverit ex probatis Auctoribus, quæ ſint canonica impedimenta Matrimonii contrahendi, & quæ contractum dirimant: & qui ſint gradus Conſanguinitatis, & Affinitatis; & item Cognationis Spiritualis ex Baptiſmi, vel Confirmationis Sacramento contractæ.*

3. *Habeat in primis ipſe bene cognita præcepta illa omnia, quæ in Matrimoniis rite conficiendis ſervari oportere Sacri Canones, & præcipue Sancta Synodus Tridentina juſſit; dabitque operam, ut illa in Parochia ſua accurate, exacteque ſerventur.*

4. *Præſertim vero meminerit Matrimonia inter Raptorem, & Raptam, dum ipſa in Raptoris poteſtate manſerit, irrita; necnon Clandeſtina, & quælibet Matrimonia, quæ aliter, quam præſente Parocho, vel alio Sacerdote de ipſius Parochi, vel Ordinarii licentia, & duobus, vel tribus Teſtibus contrahuntur, ex ipſius Concilii decretis irrita omnino, ac nulla eſſe.*

5. *Eſt autem proprius Parochus, qui adeſſe debet, is, in cujus Parochia matrimonium celebratur, ſive Viri, ſive Mulieris.*

6. *Caveat præterea Parochus, ne facile ad contrahendum Matrimonium admittat vagos, & Peregrinos, & qui incertas habent ſedes; neque item eos, qui antea Conjugati fuerunt, ut ſunt Uxores Militum vel Captivorum, vel aliorum, qui perigrinantur, niſi diligenter de iis omnibus facta inquiſitione, & re ad Ordinarium delata, ab eoque habita ejuſmodi Matrimonii celebrandi licentia, quæ gratis concedatur.*

7. *Antequam Matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho continuis diebus feſtis in Eccleſia intra Miſſarum ſolemnia ad ipſius Concilii præſcriptum publice denuncietur, inter quos Matrimonium ſit contrahendum.*

8. *Si vero Vir, & Mulier Parochiæ ſint diverſæ, in utraque Parochia fiant denunciationes: quibus denunciationibus factis, ſi nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem Matrimonii procedatur. Sed ſi quid obſtet, nihil Parochus non procedat.*

9. *Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, vel alia rationabilis causa subsit, arbitrio Episcopi, Matrimonium malitiose impediri posse, si tot præcesserint denuntiationes; tunc de licentia Ordinarii, vel una tantum fiat denunciatio, vel saltem Paroche, & duobus, vel tribus testibus præsentibus Matrimonium celebretur. Deinde ante illius consummationem denunciationes in Ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegant; nisi aliter Ordinarius ipse expedire judicaverit.*

10. *Has autem Denunciationes Parochus facere non aggrediatur, nisi prius de utriusque contrahentis libero consensu sibi bene constet.*

11. *Si vero infra duos Menses post factas denunciationes Matrimonium non contrahatur, denunciationes repetantur, nisi aliter Episcopo videatur.*

12. *Denunciationes autem fiant hoc modo: Inter Missarum solemnia Parochus populum admoneat in hanc sententiam vulgari sermone:*

„ 13. *Notum sit omnibus hic præsentibus, quod N. Vir, & N. Mulier ex* „ *tali, vel tali familia, & Parochia, Deo adjuvante, intendunt inter se con-* „ *trahere Matrimonium. Proinde admonemus omnes, & singulos, ut si quis* „ *noverit aliquid Consanguinitatis, vel Affinitatis, aut Cognationis Spiritualis,* „ *vel quodvis aliud impedimentum inter eos esse, quod Matrimonium contra-* „ *hendum invicem impediat, illud quamprimum nobis denunciare debeat; &* „ *hoc admonemus, primo; si fuerit prima; vel secundo, si fuerit secunda; vel* „ *tertio, si fuerit tertia denunciatio.*

14. *Moneat Parochus Conjuges, ut ante benedictionem Sacerdotalem in Templo suscipiendam, in eadem Domo non cohabitent, neque Matrimonium consument, nec etiam simul maneant: nisi aliquibus Propinquis, vel aliis præsentibus. Quæ benedictio a nullo alio, quam ab ipso Parocho, seu ab alio Sacerdote de ipsius Parochi, vel Ordinarii licentia fieri debet.*

15. *Caveat etiam Parochus, ne quando Conjuges in primis Nuptiis benedictionem acceperint, eos in secundis nuptiis benedicat, sive Mulier, sive etiam Vir ad secundas nuptias transeat. Sed ubi ea viget consuetudo, ut, si Mulier nemini unquam nupserit, etiamsi Vir aliam uxorem habuerit, nuptiæ benedicantur, ea servanda est. Sed Viduæ nuptias non benedicat, etiamsi ejus vir nunquam uxorem duxerit.*

16. *Matrimonium in Ecclesia maxime celebrari decet: sed si Domi celebratum fuerit, præsente Parocho & Testibus, Sponsi veniant ad Ecclesiam, benedictionem accepturi; & tunc caveat Sacerdos, ne iterum a Contrahentibus consensum exigat, sed tantum benedictionem illis conferat, celebrata Missa, ut infra dicetur.*

17. *Admoneantur præterea Conjuges, ut antequam contrahant, sua peccata diligenter confiteantur, & ad Sanctissimam Eucharistiam, atque ad Matrimonii Sacramentum suscipiendum pie accedant, & quomodo in eo recte, & christiane conversari debeant, diligenter instruantur ex Divina Scriptura, exemplo Tobiæ, & Saræ, verbisque Angeli Raphaelis eos edocentis, quam sancte Conjuges debeant convivere.*

18. *Postremo meminerint Parochi, a Dominica prima Adventus usque ad diem Epiphaniæ, & a Feria 4. Cinerum usque ad Octavam Paschæ inclusive solemnitates Nuptiarum prohibitas esse: ut nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare Convivia. Matrimonium autem omni tempore con-*

Digitized by Google

trabi poteſt. Nuptiæ vero qua decet modeſtia, & honeſtate fiant: Sancta enim res eſt Matrimonium, ſancteque tractandum.

19. *Quæ omnia fere ex Sacri Concilii Tridentini decretis deſumpta; & item alia, quæ ibi de Matrimonio rite contrahendo præcipiuntur, ſunt diligenter ſervanda.*

Ritus celebrandi Matrimonii Sacramentum. De benedictionibus Mulierum poſt partum, Vid. Rit. Rom. hic. De Benedictionibus Regulæ generales loc. cit. Ritus benedicendi, & imponendi primarium lapidem pro Eccleſia ædificanda ſervandus a Sacerdote facultatem habente ab Epiſcopo. Vid. & plura in loc. citat.

Meditazione ſopra la prefata Iſtruzione.

Nuptiæ factæ ſunt in Cana Galileæ. Vocatus eſt autem & Jeſus. Joan. 2.

PRIMO PUNTO.

Conſiderate, che ſe in tutti i Sagramenti vi è neceſſaria una gran diligenza ne' Parochi, per diſporre al buon uſo di eſſi li ſuoi Parrocchiani, e rimuovere l'ignoranza, che è tanto comune in chi li riceve, ſomma convien che ſia la ſua attenzione verſo quelli, che penſano ricevere il gran Sagramento del Matrimonio, ſe non vuol vedere nella ſua Cura rinnovata la Tragedia de' Figliuoli di Sambri; *quorum converſæ ſunt nuptiæ in luctum*, come contaſi al nono del Libro Primo de' Maccabei: diſordini prima degli accaſamenti; ſpettacoli nell'atto dello ſtringimento, ed un diluvio di maledizioni in appreſſo; perchè oltre all'Ignoranza ſi aggiungono quì ne' contraenti le tenebre della Concupiſcenza, che tramandano alla mente un fumo inceſſante d'inganni, e d'iniquità. Tocca all'Induſtria del Paſtor ſagro a levare quelli, e procurare, che non entrino queſte, e con l'Iſtruzioni, che dà la Chieſa, e colla vigilanza, a che l'impegna il ſuo poſto, ſe gli preme, che agli ſpoſalizj de' ſuoi Parrocchiani, come a quel di Cana vi aſſiſta a benedirli Gesù, vi aſſiſta Maria. Riflettete quale ſia ſtata la voſtra ſollecitudine in queſto particolare, per cui diſetto ſi aſcriveranno nel dì dei conti a i trascurati e gli abuſi, e le abbominazioni degli Accaſati; e dopo un mare di lagrime accingetevi alle voſtre parti, che conſiſtono in iſtruire, ed invigilare.

Affetti, e Riſoluzioni.

O Dio! che cumulo di peccati vedo in me, che prima non vedevo! — Mi lamentavo de' diſordini de' miei Popolani. — Della ſcoſtumatezza della Gioventù, degl'Innamoramenti ſcandaloſi — de' diſordini ne' Conjugati — Ora confeſſo di eſſerne io ſtato la cagione. Nel vedere flagellato il mio Popolo colle grandini, colle careſtie, colle malattie, con ogni ſorta di traverſie, eſclamavo eſſere effetti, e gaſtighi de' lor peccati — Ahi che meglio avrei dovuto eſclamare, e piangere innanzi a Voi, e dirvi con Davidde: *ego ſum, qui peccavi*, perchè non ho parlato, ed inſtruitili con carità,

Digitized by Google

rità, e modo, a tempo, e luogo — *ego iniquè egi* — *isti, qui vero sunt, quid fecerunt? vertatur, obsecro, manus tua contra me*; 2. *Reg.* 24. *ab occultis meis munda me, Domine* — *& ab alienis parce servo tuo.*

SECONDO PUNTO.

Considerate quant' alle Istruzioni, come il Matrimonio può considerarsi e qual Contratto, e qual Sagramento. Qual Contratto vi obbliga la Chiesa a spiegarli gl' Impedimenti dirimenti, e l' obbligazione, che ha ciascuno, che ne sia consapevole, a denunziarli; vi obbliga ad informarvi del consenso prestato da' Contraenti, per accertarvi, che sia di loro piacere; vi obbliga ad informarvi dell' età, dello stato di ciascun di loro, per esser certo, che sieno liberi da qualunque altro vincolo somigliante, nè legati per parola nè di presente, nè di futuro; vi obbliga ad informarvi della loro pietà, se non vi è nota; non potendo il Parocho assistere al Matrimonio de' vagabondi senza speciale licenza dell'Ordinario, vi obbliga ad istruirli di quanto è necessario a saperssi da un Cristiano per necessità di precetto, qualor l'ignorassero. Se poi si consideri il Matrimonio qual Sagramento, come egli è tra' Fedeli, a maggiori obbligazioni, e d' istruzioni, e di vigilanza è ancora di più tenuto chi ha cura di Anime, acciò che sia ricevuto in debita forma, sì avanti, che si contragga, e sì dopoi. E però avanti di riceverlo, deve informarli del fine, che deve muoverli a riceverlo, che è per contribuire al numero degli Eletti, riempiendo con Figli ben educati le sedie del Paradiso, e per metterssi in una strada la più piana da salvar l' Anima; deve istruirli de' mezzi, che sono Orazione più frequente, modestia più rara, sommissione più esatta a' lor maggiori; e sopra tutto non fare un tal passo senza gran ponderazione, nè senza consiglio. Nell' atto di riceverlo, fargli apprendere, che questo è un Sagramento: eglino sono i Ministri, i Soggetti, la materia, e da loro ne deriva la forma; onde per tutti i capi conviene si riceva in grazia; e chi non ci fosse, si disponga con una Confessione anche straordinaria, giacchè si tratta di mutazione, e fissazione di Stato. Ricevuto che l'hanno, devonsi avvertire coll' Apostolo, *ne negligant gratiam, quæ in eis est*, conferita loro da un tal Sagramento per tutti i capi chiamato grande, da cui vengono quegli ajuti speciali, che fanno d' uopo nello stato matrimoniale ad una carità vicendevole, ad una compagnia virtuosa, e ad una figliuolanza ben costumata; ricordandogli ancora sovente, ove ne cada l' opportunità, *ut resuscitent gratiam Dei, quæ est in eis*, badando bene a non rompere con un orrido tradimento quella fede, che si giurarono insieme nello sposarsi; e che gli uomini si ricordino, che le Mogli non sono loro Schiave, ma Compagne; e che queste abbiano in conto, contuttociò, di Padroni, e Signori i loro Mariti. Oh Dio! che Paradiso sarebbe la vostra Parocchia, se ne aveste avuta la cura, che dovevate. Se mai ella fosse *Sylva fremantium bestiarum, & turbulentissima profunditatis Oceanus*, come, al dire di San Leone Papa, era Roma Gentile; dite pure con percuotervi il petto, *ego sum, ego fui in causa, ut isti in errore permaneant*, ed applicate a' mezzi per rimediarvi.

TER-

Digitized by Google

TERZO PUNTO.

Considerate, che mai non vi applicherete davvero a' mezzi per rimediare agli sconcerti altrui, se non attenderete di proposito in prima a rimediare li vostri, ed a mettervi in quel tenore di vita, a che v' impegna ed il vostro carattere, ed il vostro grado, trovandovi *in statu perfectionis exercendæ*; mentre l'offerire per il Popolo Sacrificj, il dichiarare Scritture, il dispensare Sagramenti, l'opporsi agli scandali tutti e privati, e pubblici, il sovvenire Mendichi, il sollevare Miserabili, il dare, ove accada, per salvezza di un' Anima, benchè sola, l'istessa vita, sono esercizj, che presuppongono di avere acquistata una perfezione assai grande, qual' è la necessaria a porli in effetto; e benchè studiate, vi abilitate, siate capace d' istruire un Mondo, se in voi mancasse il fondo di una soda virtù, non avreste benedizione nelle vostre industrie, nè ridurreste mai altri sul sentier buono, secondo l'oracolo dell' Ecclesiastico: *Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? & non jucundabitur in bonis suis, c.* 14. e perciò l' Apostolo un tal'esercizio lo mette in primo luogo per Voi: *Attende tibi*, indi *& doctrinæ*. Questa Dottrina l'apprenderete dal Catechismo Romano, che somministra anche il modo di porgerla, di sminuzzarla, ed al proposito de' Sagramenti vuole il Tridentino da' Curati, che *prius illorum vim, & usum pro suscipientium captu explicent*; e ciò massime in questo del Matrimonio, ove vi sono tanti capi da discorrere, ed è materia, che per lo più appartiene a tutti; e vi verrà il taglio di parlarne più volte l'anno, come in occasione del Vangelo delle Nozze, e del Battesimo di Cristo; come pure della Missione de' suoi Discepoli a predicare per il Mondo, e battezzare, ed in congiuntura delle pubblicazioni, e denunzie de' Matrimonj, e molto più nell'atto di assistere a' Contraenti qual Testimonio privilegiato, e qualora vi accorgeste, che pullulassero abusi negli amoreggiamenti. Se questo farete, beati voi, e beata la greggia da voi diretta: *Hæc meditare: in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus. Attende tibi, & Doctrinæ; insta in illis. Hoc enim faciens, & teipsum salvum facies, & eos, qui te audiunt.* 1. *Tim.* 4. 15. *&c.*

Lumi in Conferma del detto.

Denunciationes possunt fieri eo tempore, quo nuptiæ prohibentur. Cong. Episc. 12. *Decembris* 1589.

Fiant in Festis de præcepto. Syn. Provinc. 1.

Non potest Episcopus dispensare, ut fiant in servilibus diebus. Item decisum referunt DD. apud Barbosam.

Posse fieri in magno concursu Hominum ad Ecclesiam in die festo; imo & extra Ecclesiam, docet Sanchez.

Sed in festis de præcepto, & in Ecclesia intra Missam, Trid.

Omittens Parochus ex propria auctoritate denunciationes, suspendendus est ab officio per triennium. DD. apud Barbos.

Causæ justæ remittendi denunciationes sunt suscepto matrimonio impedimenti. Trid.

Digitized by Google

Trid. Item contrahentium pudor ob nimiam disparitatem; vel quia Concubinarii erant, sed æstimabantur Conjugati; vel si Magnates, & valde noti; vel si injusti impedimenti, aut nullus justi sit timor, vel vicinum tempus prohibitum nuptiarum, & id genus alia. Sanchez.

Non potest Episcopus titulo hujus remissionis prætise imponere pecuniariam mulctam. Sanchez: Si una sola conceditur, non autem fiat statim Matrimonium. Idem.

Quando omittuntur denunciationes, per octo dies post contractum Matrimonium ne consummetur; & interim fiant denunciationes, saltem semel. Decisum refert Barbosa.

Quocumque impedimento delato, etiam falso, ne ulterius procedatur sine licentia Episcopi. Conc. Provinc. 7.

Qui falsum detulerit impedimentum scienter, excommunicetur. Provin. 3.

Qui ante denunciationes Matrimonium consummant, pœna stupri puniendi sunt. Riccius in praxi.

Vicarius Generalis non potest eas impedire. Congregatio Concilii 1627.

Omissio Denunciationum non facit Matrimonium Clandestinum. Cong. Concilii, die 23. Feb. 1630.

I Contraenti, che non si sieno in quella Pasqua confessati, e comunicati, non può ammetterli il Curato al Matrimonio senza licenza dell'Ordinario. *Barbos.*

Cognatio Spiritualis contrahitur inter eos, qui de fonte baptizatum suscipiunt (hi autem non possunt esse nisi unus, aut mas, vel fœmina, aut ad summum duo, mas, & fœmina); & Baptizatum ipsum, & illius Patrem, & Matrem; nec non inter Baptizantem, & Baptizatum, hujusque Patrem, & Matrem, nec cum aliis ultra designatos. Cognatio ex Confirmatione non egreditur extra Confirmantem, & Confirmatum, illiusque Patrem, & Matrem, & tenentem. Trid. sess. 24. c. 2. & prædicta confirmat Pius V. anno 1566.

Justitiæ publicæ honestatis impedimentum est nullum, ubi sponsalia non sunt valida; ubi sunt valida, primum gradum non excedit. Trid. loc. cit. cap. 3. & procedit hoc decretum in sponsalibus de futuro tantum. Pius V. anno 1568.

Impedimentum Affinitatis ex fornicatione contractæ restringitur ad eos tantum, qui in primo, & secundo gradu conjunguntur. In ulterioribus gradibus ejusmodi affinitas non dirimit Matrimonium. Tridentinum loc. cit. cap. 4.; & Pius V. anno 1566.

Contrahere præsumens scienter inter gradus prohibitos, separetur, & spe consequendæ Dispensationis careat, eoque magis si consummare ausus fuerit. Si ignoranter fecerit, neglectis solemnitatibus requisitis, eisdem subjiciatur pœnis; si solemnitatibus adhibitis, impedimentum postea ortum fuerit, cujus ille probabilem ignorantiam habuerit, facilius cum eo, & gratis dispensari poterit. Trid. loc. cit. cap. 5. Neque tunc erit necessarius novus consensus coram Parocho, si occultum erit. Referunt apud Barbos. loc. supradicta, & seq. ap. Cavantum loc. supra cit. Vid. Matrimon. &c.

Inter Raptorem, & Raptam, quandiu hæc in ejus erit potestate, nullum potest esse Matrimonium. Raptor, & omnes præbentes consilium, auxilium, favorem, ipso Jure sunt excommunicati, & perpetuo infames. Clerici faventes

Rapto-

Digitized by Google

Raptori de ſuo gradu decidant. Raptor ſive duxerit, ſive non, dotare debet Raptam arbitrio Judicis. Trid. loc. cit. c. 9.

Spadonum utroque Teſticulo carentium Matrimonia ſunt nulla. Sixtus V. anno 1587.

In impedimentis occultis dirimentibus in caſu magnæ neceſſitatis probabiliter poteſt Epiſcopus diſpenſare: Ideo & ante Matrimonium ex urgentiſſima neceſſitate niſi adſit ibi Nuncius Apoſtolicus potens diſpenſare. Urgens neceſſitas eſt: ſi Matrimonium ſit publicum, ſcandalum in ſeparatione, aditus difficilis ad Papam, inopia Sponſorum, aut alia juſta cauſa. Vicarius vero generalis non poteſt, niſi ex ſpeciali mandato; poteſt enim Epiſcopus delegare. Ap. Sanchez, lib. 2. diſp. 40. qu. 1. 7. &c.

In Impedimentis tantum impedientibus poteſt Epiſcopus diſpenſare. Idem, lib. 7. diſp. 17. &c.

In cæteris defectu poteſt ex urgentiſſima neceſſitate. Idem, lib. cit. &c. In diſpenſatione Papæ commiſſa Officiali Diœceſano, ſeu Vicario Generali, non poteſt Epiſcopus eam expedire, amoto Vicario; neque etiamſi Vicarius ipſe fiat ejuſdem loci Epiſcopus. Exequi poteſt Succeſſor in Vicariatu. Item Vicarius Capitularis, ſede vacante. Item ſubſtitutus Vicarius Generalis a Vicario Generali; Non autem poteſt ab Epiſcopo delegari alius Vicarius ſpecialis ad cognoſcendas Papæ hujuſmodi Commiſſiones. Poteſt Vicarius Generalis committere aliis Proceſſum pro Informatione, non ipſam diſpenſationem. Eadem poteſt Vicarius habentis Juriſdictionem quaſi Epiſcopalem. Hæc omnia apud Sanchez, lib. cit.

Vicarius Epiſcopi nihil prorſus poteſt accipere, ſive pro laboribus in conſtruendo Proceſſu, ſive pro Decreto Diſpenſationis Matrimonialis. Cong. Epiſc. 22. Aprilis 1616. Neque Epiſcopus oblatum ſponte recipere poteſt. Eadem 17. Martii 1619.

Ne quovis modo directe, vel indirecte Subditi, vel alii cogantur ad Matrimonia ſub Anathematis pœna ipſo facto. Trid. ſeſſ. 24. c. 9. Ne vagantes facile ad Matrimonium recipiantur, ſed a Magiſtratibus etiam Sæcularibus coerceantur; & non conjungantur, niſi facta diligenti Inquiſitione, & re ad Ordinarium delata, & ab eo licentia obtenta. Idem ibidem, cap. 7.

Si plures ſuſcipiunt baptizandum, omnes contrahunt Cognationem, niſi conſtet qui primus tetigit, aut quis fuerit electus. Deciſum refert ap. Barboſ. Procurator non contrahit Cognationem, ſed Mandantes. Deciſum, &c. Non oritur Cognatio Spiritualis in Baptiſmo privato. Sanch. l. 7. diſp. 62. num. 11.

Tollatur mutua Sponſorum Converſatio ante Matrimonium. Trid. loc. cit. 1.

Sponſis Copulam habentibus ante Conjunctionem Sacerdotalem ne detur publica Pœnitentia, ſed ſalutaris, vel pecuniaria moderata. Cong. Epiſc. 15. Maji 1590.

Non debent prohiberi Matrimonia Ignorantibus Doctrinam Chriſtianam, niſi comminatorie id fiat. Eadem 3. Martii 1558.

Pro licentiis contrahendi Matrimonia nihil accipiatur, niſi moderatum aliquid a Notario pro Informatione extraneorum. Eadem 10. Junii 1586.

Gratis Matrimonia miniſtrentur. Eadem 5. Julii 1619.

Solemnes Nuptiæ prohibentur ab Adventu ad diem Epiphaniæ, & a Feria 4. Cinerum ad octavam Paſchatis incluſive. Trid. loc. cit. c. 10. Quocumque tamen tempore poteſt Matrimonium contrahi; ſed ſolemnitates, Convivia, Tra-

Digitized by Google

dictis temporibus prohibentur. Decisum referunt DD. ap. Barbos.

Non potest Episcopus prohibere, quin celebretur Domi. Decisum referunt DD. ut supra.

Conjuges triduo saltem ante consummationem Matrimonii peccata sua confiteantur, & Eucharistiam sumant. Trid. loc. cit. c. 1. Vel eo die, quo fit Matrimonium. Miss. Rom. laudabiles consuetudines, & Cæremoniæ hac in re retineantur. Ibi.

Qui aliter, quam præsente Parocho, vel Sacerdote de ipsius Parochi, vel Ordinarii licentia duobus, vel tribus Testibus Matrimonium contrahere attentabunt, inhabiles fiunt ad sic contrahendum, & contractus est nullus. Trid. loc. cit. cap. 1. Possunt tamen iterum inter se coram Parocho, & Testibus contrahere. Decisum referunt DD. ut supra.

Parochus, vel Sacerdos, vel Testes aliter assistentes quam dictum est, una simul, & contrahentes ipsi puniantur etiam arbitrio Ordinarii. Alius Sacerdos non potest benedicere, nisi de licentia Parochi vel Ordinarii, quacumque sublata consuetudine, vel privilegio; si conjungat, aut benedicat prætextu etiam privilegii, seu Consuetudinis immemorabilis, suspensus ipso jure sit, quandiu ab Ordinario proprii Parochi absolvatur, licet ille sit Regularis. Trid. loc. cit. c. 1.

Parochus habitationis contrahentium est necessarius. Decisum referunt DD. apud Barbos. 6. Junii 1621.

Valet coram Parocho notorio Fornicatore nondum condemnato, & coram Parocho non Sacerdote, & coram Coadjutore Parochi. Decisum refertur a Barbosa. Valet etiam coram Sacerdote degradato, si de Parochi licentia assistat. Sayrus de Conf. l. 5. c. 22. num. 26.

Valet item coram Parocho prohibito ab Ordinario, ne intersit, imo & coram Vicario Parochi amovibilis ad nutum Ordinarii, licet hic prohibeatur adesse. Decisum refert Barbosa. Item coram eo Sacerdote, cui generalis licentia data fuit a Parocho exercendi omnia Parochialia officia. Decisum refertur ut supra.

Vicarius Generalis potest constituere alium Vice proprii Parochi in favorem Matrimonii. Imo & ipsemet adesse pro Parocho. DD. apud Barbos.

Non valet coram Vicario Parochi amovibilis nondum approbato ab Episcopo. Cong. Episc. 22. Decembris 1617.

Sufficit alter ex Parochis, si Vir, & Mulier sint in distincta Parochia. DD. apud Barbos. Et melius est assistat ille, in cujus Parochia celebratur. Decisum referunt DD. apud eumdem. Valet etiam, si adsit vi, seu dolose adductus, & intelligat Contrahentium sensum, quamvis affectet se non audire. Decisum referunt DD. ut supra.

Parochi pœna triennalis suspensionis ab officio ex Jure Canonico, si clandestino Matrimonio interfuerit, non potest diminui ab Episcopo. DD. apud Barb.

Fides data in Matrimonium Viro, qui aliam habuit Uxorem, potest benedici, si illa vigeat consuetudo. Cong. Episc. 8. Martii 1602.

Habeat Parochus Librum, in quo nomina Conjugum, Testium, diem, & locum Matrimonii contracti describat, & diligenter custodiat. Trid. l. cit. c. 1. Decreta Concilii Trid. prædicta publicentur Populo, quoties expedire videatur. Trid. loc. cit.

Tem-

Digitized by Google

Tempore Adventus, & Quadrageſimæ non prohibentur Sponſalia de futuro. Cong. Epiſc. 18. Decembris 1589.

Valet Matrimonium, ubi contrahens moratur, tamquam Prætor, Judex, Medicus temporalis. Deciſum refert Garz. de Benef. p. 2. c. 7. num. 11. ad 5.

Item valet poſt quartum habitationis Menſem coram Parocho Oppidi, ad quod mulier translata fuit, ſub præcepto illinc non diſcedendi, donec aliud ſtatuatur. Deciſum refert Barboſ.

Valet Conjugium Juvenis cum Meretrice, qui dubitabat impediri a Parentibus. Ita deciſum refert, ut ſupra, &c. Sebbene ſempre i Figliuoli poſſono validamente contrarre ſenza l'approvazione de' Genitori, non però poſſono ſempre lecitamente. Ed a chi non ſa le coſe neceſſarie a ſaperſi di neceſſità di precetto, può il Curato differire qualche poco di congiungerli in Matrimonio. *Barboſ. de Officio Parochi, c. 21. num. 2.* non però per lungo tempo. *Vid. ſupra, & 6. Maji 1588.*

Valet Matrimonium coram Parocho non prometo infra annum. Cong. Conc. 12. Martii 1593. etiam, licet collatio ejus Beneficii ſit nulla ob defectum Examinatorum Synodalium. Eadem 31. Julii 1627.

Non valet coram Parocho illius loci, ubi contrahentes reperiuntur recreationis tantum cauſa. Deciſum refert Garzias l. cit.

Neque coram Sacerdote extraneo, qui habet licentiam a proprio Parocho unius ex Contrahentibus, & ignorat ſe illam habere, prout ignorat unus ex contrahentibus. Deciſum refert Barboſ.

Neque valet, ſi revera licentia non eſt vera. Congregat. Concil. 7. Septembris 1620.

Neque in iis, qui per fraudem accedunt ad locum, in quo non ſit promulgatum Conc. Trid. ut ibi, ſine Parocho, & Teſtibus contrahant. Eadem 7. Febr. 1602. 5. Septemb. 1626. 16. Decemb. 1628.

Diuturna abſentia viri etiam ad plures annos, ſine notitia, quod ſupervivat, non eſt ſufficiens, ut ejus Uxor tranſeat ad ſecundas nuptias. Deciſum refert Barboſ.

Parochus benedicens ſecundas nuptias in caſu non permiſſo (niſi excuſet ignorantia craſſa) an incurrat ſuſpenſionem. Probabilis utraque propoſitio ſeu opinio.

Eleemoſyna occaſione benedictionis recipi debet a Parocho, & non ab alio. Cong. Rituum, 25. Januar. 1602. Hucuſque apud Gavant. l. cit.

Errores adverſantes Fidei veritatibus de Sacramento Matrimonii.

Falſum eſt, ex illo Geneſis 2. & erunt duo in carne una, quod aſſerit Nyſſenus, Damaſcenus, Euthimius: In Innocentiæ ſtatu nullam futuram fuiſſe Sexuum commiſtionem, ſed modo quodam Angelico procreandos fuiſſe homines. Eſtque error cujuſdam Fabri Stapulenſis, quod ſi Adam non peccaſſet, ex ſe ſine Fœmina, ſimilem ſibi Maſculum peperiſſet. Et Almarici, qui in eo ſtatu nullam futuram fuiſſe ſexus differentiam opinatus eſt.

Gli Atti de' Santi Pietro, e Paolo, ſuppoſti di S. Lino Papa, hanno di molte falſità, come quella, che *Uxor Albini, ſecundum Doctrinam Sancti Petri,*

Petri, repudiasset thorum Viri sui ob amorem castitatis, invito, & reclamante Marito. Dottrina contraria a S. Paolo, 1. *Cor.* 7.

Fu errore di Pietro Lombardo Vescovo di Parigi, che visse nel 12. Secolo, detto per Antonomasia il Maestro delle Sentenze per i quattro Libri delle Sentenze, che egli compose; e pure in 26. articoli è tacciato di errore, tra' quali, a questo proposito vi sono le due seguenti:

1. *Maritus alicujus Sponsæ per consensum de præsenti, quam tamen non cognovisset, Bigamus vocatur, & ad Sacros Ordines promoveri non potest.*

2. *Cognoscens Sponsæ legitimæ Sororem, non potest Uxori debitum reddere.*

Tra le proposizioni condannate abbiamo le seguenti su questa materia.

1. *Non peccat Maritus, occidens propria auctoritate uxorem, in Adulterio deprehensam: ab Alex. VIII. num. 19.*

2. *Opus Conjugii, ob solam voluptatem exercitum, omni penitus caret culpa, ac defectu veniali: ab Innoc. XI. num. 9.*

3. *Videtur probabile omnem fœtum, quandiu in utero est, carere anima rationali; & tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium committi: ab Innocent. XI. num. 35.*

4. *Copula cum Conjugata, consentiente Marito, non est Adulterium, adeoque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum: ab eodem Innocent. XI. num. 50.*

Mai non è stato definito, che *per hæresim ita Matrimonium solvatur, ut liceat alteri Conjugium aliud inire, cujus prior Conjux in hæresim lapsus sit:* (empia impostura contro Celestino III. come lo prova nelle sue controversie il Cardinale Bellarmino) essendovi la decisione contraria nel Tridentino, come si vedrà in appresso.

Gioviniano Eretico uguagliava in merito il Matrimonio alla Virginità, anzi a questa lo preferiva. L'istesso insegnava Lutero.

Lutherani, & Calvinistæ negant Matrimonium esse Sacramentum, a Christo Domino institutum. Altri pure hanno dannate le nozze, approvando poi mille sozzure.

Falsa la spiegazione, data da Severo Sulpizio a quel passo nel capo 6. della Genesi: *Videntes Filii Dei Filias Hominum, quod essent pulchræ, acceperunt sibi Uxores ex omnibus, quas elegerant:* volendo, che per quel *Filii Dei* s'intendano gli Angeli.

Canones Tridentini de Sacramento Matrimonii.

Can. 1. *Si quis dixerit, Matrimonium non esse vere, & proprie unum ex septem legis Evangelicæ Sacramentis, a Christo Domino institutum, sed ab Hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre. Anathema sit.*

2. *Si quis dixerit, licere Christianis plures simul habere Uxores, & hoc nulla lege Divina esse prohibitum, Anathema sit.*

3. *Si quis dixerit, eos tantum Consanguinitatis, & Affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire Matrimonium contrahendum, & dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant, & dirimant, Anathema sit.*

4. *Si.*

Digitized by Google

4. *Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere Impedimenta, Matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis erravisse, Anathema sit.*

5. *Si quis dixerit, propter hæresim, aut molestam cohabitationem, aut affectatam absentiam a Conjuge dissolvi posse Matrimonii vinculum, Anathema sit.*

6. *Si quis dixerit, Matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem Religionis professionem alterius Conjugum non dirimi, Anathema sit.*

7. *Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum docuit, & docet, juxta Evangelicam, & Apostolicam Doctrinam, propter adulterium alterius Conjugum, Matrimonii vinculum non posse dissolvi, & utrumque, vel etiam Innocentem, qui causam Adulterio non dedit, non posse, altero Conjuge vivente, aliud Matrimonium contrahere, mœcharique eum, qui dimissa Adultera, aliam duxerit, & eam, quæ dimisso Adultero, alii nupserit, Anathema sit.*

8. *Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum ob multas causas separationem inter Conjuges, quoad Thorum, seu quoad Cohabitationem ad certum, incertumve tempus fieri posse decernit, Anathema sit.*

9. *Si quis dixerit, Clericos in Sacris Ordinibus constitutos, vel Regulares Castitatem solemniter professos, posse Matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel voto; & oppositum nil aliud esse, quam damnare Matrimonium; posseque omnes contrahere Matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum, Anathema sit; cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id, quod possumus, tentari.*

10. *Si quis dixerit, Statum Conjugalem anteponendum esse statui virginitatis, vel cœlibatus, & non esse melius, ac beatius manere in virginitate, aut cœlibatu, quam jungi Matrimonio, Anathema sit.*

11. *Si quis dixerit, prohibitionem solemnitatis Nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam ab Ethnicorum superstitione profectam, aut benedictiones, & alias cæremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit, Anathema sit.*

12. *Si quis dixerit, Causas Matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos, Anathema sit.*

AGGIUNTA.

Meditazione sopra il modo da tenersi dal Curato nel disporre i suoi Popoli al buon uso degli altri Sagramenti, de' quali egli non è Ministro.

Cumque operuisset superficiem Terræ, apparuit in solitudine minutum, & quasi pilo tusum in similitudinem pruinæ super Terram. Exod. 16. 14.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, che sebbene al Chiesa nulla parli per Istruzione de' Parochi nel Rituale Romano, nè della Cresima, nè dell'Ordine, che come di sfera più

Digitized by Google

più vasta sono dati in cura all'Intelligenze Superiori de' Vescovi, a quali dà i documenti nel Pontificale Romano, non può però dubitarsi, che non vi abbiano anco i Curati a contribuire di molto, per il buon uso, con le loro Industrie Pastorali, come ha prescritto del Matrimonio, di cui egli non è Ministro, ma li Contraenti medesimi; ed a ben persuadervi di ciò, riflettete, come in due modi concorsero gli Angioli a quella Manna, che fu cibo del Popolo nel Deserto, e col lavoro, e coll'apparecchio: *Col lavoro*, fabbricandola in alto di loro mano: *apparuit in solitudine minutum, & quasi pilo tusum in similitudinem pruinæ super Terram. Con l'apparecchio*, non mandandola al basso, senz'averle innanzi premessa una brina candida, su cui la Manna trovasse stesa quasi una Tovaglia di bisso; *cumque aperuisset superficiam Terræ*. All'istessa maniera dovendo chi ha cura di Anime esser Angiolo, convien che s'impieghi nel fabbricar questa Manna celeste de'Sagramenti ne'quattro, che gli tocca ad amministrare, come si è detto, e nello studiarsi di farle il letto ne'tre, che da Lui si amministrano, disponendo chiunque gli averà a ricevere, a riceverli degnamente. Convinti di ciò; eccovi nuova materia di pianto, di confusione, di riforma, ove foste stati trascurati. Pensateci.

SECONDO PUNTO.

Considerate, che se grave è stato il vostro fallo, come avete ponderato, nell'aver mancato e di vigilanza, e d'Istruzione a quelli, che hanno contratto il Sagramento del Matrimonio, per le funeste conseguenze, che ne sono venute; e prima, e nell'atto di essersi ricevuto, e dopo; non è meno riprensibile la trascuraggine de'Curati nell'istruire la loro Greggia intorno al Sagramento della Cresima, con ispiegarle l'eccellenza, l'utilità, e gli effetti, che ne provengono in chi vi si dispone, com'è d'uopo. E perchè d'ordinario si riceve, com'è giusto, negli anni più teneri, non vi può essere gran cognizione, ed in conseguenza disposizione nè meno, se il Pastor Sagro non gl'illumina, e non gl'istruisce; onde restano privi di quei frutti tanto eccelsi, ed ammirabili, che da esso derivano: e ciò massimamente, se vi fosse in essi l'obice del peccato, nel quale stato un tal Sagramento gli deformerebbe ancora più, e renderebbe chi così lo riceve ancor più fiacco, e debole di prima; tutti disordini, che nel Divin Tribunale si ascrivono, e si faranno scontare all'incuria di chi non gli ha, dovendo, illuminati, ed istruiti dell'eccellenza di un sì gran Sagramento, che per la sua sovrana eminenza è riservato alle mani sole del Vescovo; e per le sue grandi utilità vien chiamato perfezione del Battesimo: *Absque enim hujus Sacramenti Unctione perfectus esse christianus nunquam poterit. S. Clem. Ep. 4. ad Jul. & Julian.* perchè, se bene è vero, che il Battesimo è un Sagramento compito per se, e che in esso ci si dà una pienezza di grazia soprabbondante, giusta la Decretale di S. Melchiade Papa; e se ben è vero, che nel Battesimo si fa l'unzione di noi in Tempj vivi dello Spirito Santo; nella Cresima però se ne fa la consagrazione, al dire pure del Dottore Angelico S. Tommaso. Il Battesimo ci fa Cristiani: la Cresima ci dà grazia per divenire perfetti Cristiani, dando a'Cresimati, come a valorosi

Sol-

Digitized by Google

Soldati, forza non solo di costantemente confessare la fede, ma di combattere valorosamente, e resistere alle violenze de' Tiranni, ed all' insidie dei Demonj; detto perciò Conformazione, quasi compimento, e perfezione del Battesimo, e della grazia in esso ricevuta, rendendo i Battezzati, come si è accennato, compitamente Cristiani. E da ciò, chi non vede quanto è necessaria l' Istruzione de' Parrochi a' Cresimandi, per ben disporli a riceverè un sì utile Sagramento, ed a' Cresimati, perchè rendano sempre a Dio le dovute grazie per sì gran favore, e rinuovino ogni anno nell' Anniversario di esso l' obbligazione contratta in questo Sagramento con Gesù Cristo di non vergognarsi della sua Croce, anzi portarla con gran generosità non pure occulta nel Cuore, ma palese ancor sulla fronte, dove gli fu formata col Crisma Sagro del Vescovo? ed in questa pia Industria, chiedano perdono a Dio delle debolezze passate, e procurino risuscitare quella grazia, che gli è stata conferita *per impositionem manuum Episcopi*; e però *cavendum maxime, ne in re sanctitatis plena, per quam nobis divina munera tam large impartiuntur, aliqua negligentia committatur. Cath. part. 2. num. 6.* e le commesse si piangano a tempo, e si emendino per l' avvenire con fervore duplicato.

TERZO PUNTO.

Considerate, che ancora più diligente ricercasi l'opera vostra in disporre al Sagramento dell' Ordine quei, che vi si mostrano veramente inclinati; e ciò per i gran mali, che vengono alla Chiesa tutta da quei, che falgono o non legittimamente chiamati, o non sufficientemente provati, e ben preparati. E però il Curato deve quì fare, come costumano i Giardinieri nell' escludere le piante triste dal suolo, destinato alla loro coltivazione, e nell' educarvi le buone; e così scorgendo Giovanetti della vostra Cura, che pensino tirarsi innanzi per esser Preti, se si prevede fondatamente, che non siano per essere l'onore della Chiesa, dovere procurare a tutto potere di tenergli indietro dagli Ordini con una Informazione leale portata al Vescovo delle loro male inclinazioni di natura, o per le compagnie scandolose, o per le consuetudini sregolate, o per qualunque altro canonico impedimento, che in loro appaja; e questo è non lasciare allignare nel suolo della Chiesa piante cattive. Quanto poi ad allevare le buone, ciò farà, quando allevi con diligenza distinta quei Giovanetti, che gli sembrino d' indole ben formata allo Stato Sacerdotale sì per l' inclinazione, che hanno alla divozione, come per l'affezione, e per l' attitudine, che dimostrano alle cose della Chiesa. Or questi conviene che coltivi, e vi abbia sopra una vigilanza particolare, sì in rinuovergli con più cura da tutti i cattivi compagni, da tutte le pericolose conversazioni, facendogli apprendere di buon ora l'altezza dello stato, a cui aspirano, e mettendogli in considerazione quel ricordo d' Isaia al 22. *Princeps quæ digna sunt Principe cogitabit*. E però persuaderà loro frequenza maggiore de' Sacramenti, attenzione maggiore agli studj, e la pratica di ogni virtù. In questa maniera ei formerà de' buoni Preti, ed oh che Tesoro di meriti si accumulerà in un tal impiego; mentre si renderà benemerito di questo Sagramento ancora, di

cui

Digitized by Google

cui non è Ministro, non dovendosi forse meno a chi sa ben introdurre in una materia le perfette disposizioni di ciò che debbasi a chi v' introduce la forma. Riflettete seriamente a tutto il detto, e sarà facile, che in tutti i versi vi troviate in colpa; e risolvete a tenore del passato.

Lumi in conferma del detto.

Spiritus Sanctus, qui in Fonte plenitudinem tribuit ad Innocentiam, in Confirmatione augmentum præstat ad gratiam. S. Melchiadis de Consecrat. d. 5. c.

Per baptismum ædificatur homo in Domum Spiritualem, per Sacramentum Confirmationis quasi Domus ædificata dedicatur in Templum. S. Thom. 3. part. qu. 71. art. 11. in c.

Noli itaque erubescere Testimonium Domini nostri, &c. 2. Tim. 1. 8.

Qui Confirmationis Sacramentum non susceperint a Patrini munere arcendi sunt; &, si de facto admittantur, inde Spiritualis Cognationis effectus non insurgit. Sac. Cong. Concilii in Licien. 13. Junii 1654. apud Pignattell. Tom. 1. cons. 10.

Ciascuno che vorrà essere Cresimato, dovrà essere di anni sette compiti, se altrimenti non paresse al Vescovo in qualche caso particolare, e porterà seco l'infrascritta Schedola col nome, e cognome suo, del Padre, e della Madre, del Compare, Commare, e della propria età, e Parrocchia; la quale Schedola dovrà essere sottoscritta dal proprio Paroco, che in essa attesti *pro veritate*, il Cresimando, per quanto permette l'età, essere istruito de' Rudimenti della nostra Santa Fede, confessato (quando sia abile); ed in sostanza capace a ricevere questo Santo Sagramento. *Ex Cath. & Act. Mediol. ex Conc. Prov. Benev. 1693. ex Synod. Pisan. Frosin. &c.*

Confirmatio debet ministrari cum Pluviali, Stola, & Baculo. Cong. Episc. 19. Febr. 1585. In die feriali potest ministrari, & a non jejuno. Sylo. In Palatio Episcopi, seu loco honesto potest. Henriq. Potest Puer trium annorum confirmari. Item Muti, & Surdi, & perpetuo amentes. Barbos. apud Gavant.

Pannus Chrismalis, si opus est, poterit iterum poni super alium confirmatum. Dur.

Nullus Excommunicatus, Interdictus, vel gravioribus facinoribus alligatus, aut Christianæ fidei rudimenta non edoctus accedat ad hoc recipiendum Sacramentum. Nullus præsentet, nisi unum, aut duos, non plures. Pontif. Rom.

Patrinus debet esse alius ab eo, qui fuit in Baptismo; DD. apud Barbos. nec refert, an Patrinus sit major ætate. Ibi. Ne sint Monachi, vel Abbates, c. non liceat, de cons. dist. 4. Nihil donetur a Patrinis. Conc. Med. Prov. 1.

Negligentia Episcopi notabilis in confirmando mortale peccatum est. Sà.

Reiteratio Confirmationis an inducat Irregularitatem; utraque opinio probabilis.

Episcopus alienus, ministrans hoc Sacramentum, debet ab Episcopo Diœcesano provideri. Cong. Episc. 15. Maii 1582.

Ordinatus ante Confirmationem etiam scienter, non est Irregularis. Navar. Barbos. apud Gavant. contra alios.

Quanto a' chiamati allo Stato Ecclesiastico può ricevere gran lume da un libret-

Digitized by Google

libretto del P. Foresti Gesuita, intitolato *la Strada al Santuario*; *ec.* stampato in Ferrara nel 1696. e per quelli massime, che aspirano alla prima Tonsura, ce n'è un altro di un Anonimo, stampato in Perugia nel 1722. intitolato *Manuduzione* a ciascun de' gradi della Gerarchia Ecclesiastica, per ascendervi, ed esercitarsi secondo lo Spirito Apostolico; e specialmente un altro, che si spera, sia presto per venire a luce, intitolato *Direttorio* per gli Esercizj Spirituali per gli Ordinandi. Li gioverà ancora molto il *Manuale Episcoporum*, aggiunto al Gavanto, Verbo *Ordo in genere*.

Errores adversantes Fidei veritatibus de Sacramentis Confirmationis, & Ordinis, &c.

Quanto alla Cresima. I Novaziani, i Valdesi, i Ruteni, i Luterani, e i Calvinisti hanno negato, che questo sia Sagramento.

Uvicleso negava, che solo il Vescovo ne fosse il Ministro Ordinario; e gli Uviclefisti apertamente lo mettevano in ridicolo, e in discredito appresso i Popoli.

Quanto all'Ordine, i Massiliani pretendevano, che nella Chiesa non vi fosse alcun Sagramento dell'Ordine; l'error de' quali rinnovarono i Luterani, e i Calvinisti.

I Colliridiani, e i Catafrigj conferivano gli Ordini Sagri alle Donne.

Canones Tridentini de Sacramentis Confirmationis, & Ordinis.

Et primo quoad Confirmationem.

Canon 1. Si quis dixerit, Confirmationem Baptizatorum otiosum Cæremoniam esse, & non potius verum & proprium Sacramentum; aut olim nihil aliud fuisse, quam Catechesim quandam, qua Adolescentiæ Proximi fidei suæ rationem coram Ecclesia exponebant, Anathema sit.

2. Si quis dixerit, injurios esse Spiritui Sancto eos, qui Sacro Confirmationis Chrismati virtutem aliquam attribuunt, Anathema sit.

3. Si quis dixerit Sanctæ Confirmationis Ordinarium Ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem Sacerdotem, Anathema sit.

Quoad Sacramentum Ordinis.

Canon 1. Si quis dixerit, non esse in Novo Testamento Sacerdotium visibile & externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi, & offerendi verum Corpus, & Sanguinem Domini, & peccata remittendi, & retinendi, sed officium tantum, & nudum Ministerium prædicandi Evangelium; vel eos, qui non prædicant, prorsus non esse Sacerdotes, Anathema sit.

2. Si quis dixerit, præter Sacerdotium non esse in Ecclesia Catholica alios Ordines, & majores, & minores, per quos velut per gradus quosdam in Sacerdotium tendatur, Anathema sit.

3. Si quis dixerit, Ordinem, sive Sacram Ordinationem non esse vere, & proprie Sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quod-

Digitized by Google

dam humanum, excogitatum a viris rerum Ecclesiasticarum imperitis, aut esse tantum Ritum quemdam eligendi Ministros Verbi Dei, & Sacramentorum, Anathema sit.

4. *Si quis dixerit, per Sacram Ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra Episcopum dicere: Accipe Spiritum Sanctum; aut per eam non imprimi Characterem; vel eum, qui Sacerdos semel fuit, Laicum rursus fieri posse, Anathema sit.*

5. *Si quis dixerit, Sacram Unctionem, qua Ecclesia in Sancta Ordinatione utitur, non tantum non requiri, sed contemnendam, & perniciosam esse; similiter & alias ordinis cæremonias, Anathema sit.*

6. *Si quis dixerit, in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, Anathema sit.*

7. *Si quis dixerit, Episcopos non esse Presbyteris Superiores, vel non habere potestatem confirmandi, & ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem; vel Ordines ab ipsis collatos, sine Populi, vel Potestatis Sæcularis consensu, aut vocatione, irritos esse; aut eos, qui nec ab Ecclesiastica, & canonica potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse Verbi, & Sacramentorum Ministros, Anathema sit.*

8. *Si quis dixerit, Episcopos, qui authoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos, & veros Episcopos, sed figmentum humanum, Anathema sit.*

De Sacramentalibus Regulæ Generales, in specie de Benedictionibus.

Noverit Sacerdos quarum rerum benedictiones ad ipsum, & quæ ad Episcopum suo jure pertineant, ne majoris dignitatis munera temere, aut imperite unquam usurpet propria auctoritate.

In omni benedictione extra Missam Sacerdos saltem superpelliceo, & Stola pro ratione temporis utatur, nisi aliter in Missali notetur.

Stando semper benedicat, & aperto capite.

In principio cujusque benedictionis dicat:

℣. *Adjutorium nostrum in nomine Domini.*

℟. *Qui fecit Cœlum, & Terram.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

Deinde dicatur Oratio propria, una, vel plures, prout suo loco notatum fuerit.

Postea rem aspergat aqua benedicta: & ubi notatum fuerit, pariter incenset, nihil dicendo.

Cum Sacerdos aliquid benedicturus est, habeat Ministrum cum Vase Aquæ benedictæ, & aspergillo, & cum hoc Rituali libro, seu Missali.

Caveat, ne benedictionis causa ponat aliquid indecens super Altare, veluti Esculenta: sed quod ejusmodi est, ponatur super Mensam commodo loco paratam.

Dopo che il Rituale Romano ha date le Istruzioni intorno a' Sagramenti, che

ti, che si amministrano da' Parrochi, passa a dare e lumi, e regole intorno a' Sagramentali, così detti, perchè partecipano qualche virtù de' Sagramenti, e si definiscono: *actus externi Religionis, ad colendum Deum accommodati*; tali sono comunemente la Orazione Domenicale, l'Acqua benedetta, la Confessione generale; cioè, la recitazione del *Confiteor*, l'elemosina, le benedizioni, la percussione del petto, l'unzione de' Re, gli Esorcismi, l' Insufflazioni, la prima Tonsura, le Consagrazioni di varie cose, e Persone, come delle Chiese, de' Calici, ec. *gli Agnus Dei*, il segno della Croce, e secondo alcuni il nome solo di Gesù; le quali cose producono molti buoni effetti a chi ben l'usa, *non ex opere operato, sed operantis, & quatenus in nobis pium motum excitant per preces Ecclesiæ, quibus ipsa nobis tales motus precatur*.

Ciò posto. Quanto alle Regole delle benedizioni, spettanti a' Parrochi, si hanno nello stesso Rituale. La prima è dell'acqua Santa, preceduto l' esorcismo del sale; poi le benedizioni delle Case nel Sabato Santo, ed in altri tempi, del luogo, della casa nuova, del letto nuziale, delle navi, dei campi e vigne, de' Pellegrini in moto per i luoghi Santi, e de' medesimi nel loro ritorno; de i comestibili, massime nella Pasqua, dell' Agnello Pasquale, dell'uova; del pane, de' nuovi frutti, di ogni altro comestibile, dell'olio semplice, e di altre, che ivi si ponno vedere. E perchè la prima sorta di benedizione è più usuale e comune, e produce in chi l' usa dei molti buoni e preziosi effetti: piacemi qui almeno di rapportare le virtù di essa, tratte da' Santi Padri, e Dottori, che ne hanno scritto, e glien' assegnano molte, alcune delle quali sono Spirituali, ed altre Corporali, provenienti dell' Acqua santa.

Quanto agli effetti Spirituali, e virtù spettanti all' Anima, sono: 1. Che l' Acqua Santa rimette, e scancella i peccati veniali. 2. Scaccia i Demonj dalle Creature, e da' luoghi; ed impedisce i Maleficj. 3. Leva i fantasmi diabolici, le distrazioni, e i pensieri cattivi, massime in tempo di orazione. 4. Dispone l'Anima all'Orazione, ed alla Divozione. 5. Dà forza contro le tentazioni, ed occasioni di peccare. 6. Stacca il cuore dalle cose terrene, e mondane. 7. Impetra il fervore, e la presenza dello Spirito Santo, consola e rallegra l' Anima interiormente. 8. Prepara la mente dell' Uomo, acciocchè operi più rettamente i divini Misterj, e riceva con frutto i Santi Sagramenti. In ultimo, come asserisce Monsi. Palafox, la prefata acqua gettatala sopra la Sepoltura allevia le pene dell' Anime del Purgatorio.

Quanto alle Virtù dell'Acqua Santa, che spettano al Corpo, dicono comunemente i Santi, e i Dottori, che l'Acqua Santa giova: 1. A togliere la sterilità degli Uomini, degli Animali, e di altre cose, che servono all' uso umano; 2. Produce la moltiplicazione, e l' abbondanza de' beni temporali: 3. Conferisce la sanità della mente, e del corpo, curando, e preservando dall'Infermità: 4. Purga l'aria nociva, e tiene lontana la Peste, seda le tempeste, estingue gl'incendj, scaccia le Locuste, ed altri vermi, ed Animali velenosi, e nocivi, ed ogni avversità. Le quali virtù dell' Acqua benedetta si contengono nella di lei benedizione, come si può vedere, in un Canone di S. Alessandro Papa, e negli Autori da citarsi, e nel famoso.

Digitized by Google

Sinodo Folignate di Monsignor Battistelli. Onde a ragione Santa Teresa ne faceva tanto conto, e avea di essa tanta divozione, come attesta ella stessa nelle sue Opere; e S. Alessandro Papa con providenza celeste formò il Decreto di tenerla tutti nelle nostre Case, e nelle stanze particolari di ciascuno, come si ha nel Breviario Romano alla nona lezione li 3. Maggio di questo tenore: *Alexander Romanus, Adriano Imperatore regens Ecclesiam, præter alia decrevit, ut aqua benedicta, sale admisto perpetuo in Ecclesia asservaretur, & in cubilibus adhiberetur ad fugandos Dæmones*; ed è anche indubitabile presso a tutti, che i Sagramentali, tra' quali tiene il primo luogo l'Acqua benedetta, hanno una spezial forza d' impetrare buoni movimenti, fondata nelle Orazioni, e preghiere, che in essi fa la Chiesa, le quali a noi vengono applicate coll'uso religioso di detti Sagramentali. Per maggior consolazione de' vostri Popoli potreste suggerirgli ove abbisogni, gli Autori gravi, donde si hanno gli effetti, e virtù accennate, parlando dell' Acqua Santa, purchè si adopri con viva fede, e con la dovuta riverenza. E sono:

Quanto agli effetti Corporali appartenenti al Corpo, ne parlano il Magri, il Gavanto, il Clericato, il Bisso, gli Atti della Chiesa di Milano, il Barbosa, S. Clemente nelle Costituzioni Apostoliche, e S. Alessandro Papa. Monsignor Palafox nelle osservazioni sul lume a' vivi, ed il Tourlot al numero secondo, il Sinodo citato di Foligno al numero 3. Teodoreto nell' Istoria de' Santi Padri, S. Gregorio ne' Dialoghi, S. Vincenzo Ferrerio nel Sermone *de aqua benedicta*, il Surio nella vita di S. Vinalocchio. Al 4. l'istesso S. Vincenzo Ferrerio, ed il Baronio.

Quanto agli effetti e Corporali, e Spirituali comuni a tutti i Sagramentali, così dice l'erudito, e dotto Polmano nel suo Breviario Teologico: *Sacramentalia habent aliquos effectus, non tamen infallibiles, quorum participes fiunt pie, & debite iis utentes. Primus est excitatio piorum motuum per gratias prævenientes. 2. Est remissio peccatorum venialium mediantibus ejusmodi motibus, pœnitentia expressa, vel implicita. 3. Est remissio pœnæ temporalis, debitæ peccatis. 4. Est effugatio, vel repressio Dæmonis; 5. Est sanitas corporalis, simileve Beneficium temporale. Hos effectus causant Sacramentalia non ex opere operato saltem rigorose, sed operantis*, come si è detto, *Ecclesiæ scilicet oratione sua eos impetrantis: fidelium quoque pie utentium Sacramentalibus*, v. g. *signo crucis, aqua benedicta*, &c. So, che non mancano quei che asseriscono co' Sagramentali scancellarsi i peccati veniali *per se ex opere operato*, nè le pruove sono mal fondate, se questo fosse, crescerebbe anche il Reato del Curato, trascurandone l'Istruzione al suo Popolo, l' esortazioni a ben prevalersene, e sempre più riprensibile la di lui negligenza di non averli in pronto, secondo il prescritto del Rituale, mentre priverebbe le Persone, raccomandate alla sua vigilanza, di tanti ajuti, e grazie sì spirituali, come temporali.

De Processionibus.

Usus Processionum consistit in publicis precibus, seu quod Populus fidelis ordine incedat, & coram Deo adstat ad implorandum auxilium ad ei reddendas, gra-

Digitized by Google

gratias, ad avertendam Dei iram, ad gratulandum Deo. Tutto ciò presupposto, ecco le Regole, che ne prescrive la Chiesa nel Rituale Romano più in particolare.

1. *Publicæ, Sacræque Processiones, seu supplicationes, quibus ex antiquissimo Sanctorum Patrum Instituto Catholica Ecclesia, vel ad excitandam Fidelium pietatem, vel ad commemoranda Dei Beneficia, eique gratias agendas, vel ad divinum auxilium implorandum uti consuevit, qua par est, religione, celebrari debent; continent enim magna, ac divina Mysteria, & salutares christianæ pietatis fructus eas pie exequentes, a Deo consequuntur; de quibus fideles præmonere, & erudire, quo tempore magis opportunum fuerit, Parochorum officium est.*

2. *Videant in primis Sacerdotes, aliique Ecclesiastici Ordinis, ut in his Processionibus ea modestia, ac reverentia tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, quæ piis, & religiosis hujusmodi actionibus maxime debetur.*

3. *Omnes decenti habitu, superpelliceis, vel aliis sacris vestibus sine galeris, nisi pluvia cogente, induti, graviter, modeste, ac devote bini suo loco procedentes, sacris precibus ita sint intenti, ut remoto risu, mutuoque colloquio, & vago oculorum aspectu, populum etiam ad pie, devoteque precandum invitent.*

4. *Laici a Clericis, Fœminæ a Viris separatæ orantes prosequantur.*

5. *Præferatur Crux; & ubi fuerit consuetudo, vexillum Sacris Imaginibus insignitum, non tamen factum militari, seu triangulari forma.*

6. *Edendi, ac bibendi abusum, secumque esculenta, & poculenta deferendi in sacris Processionibus, agrisque lustrandis, & suburbanis Ecclesiis visitandis tollere Parochi studeant: ac Fideles præsertim die Dominica, quæ proxime Rogationes antecedit, quam hæc dedeceat corruptela, sæpius admoneant.*

7. *Processiones prius fieri debent, deinde Missa solemniter celebrari, nisi aliter ob gravem causam interdum Ordinario, vel Clero videatur.*

8. *Processiones autem quædam sunt Ordinariæ, quæ fiunt certis diebus per annum, ut in festo Purificationis Beatæ Mariæ semper Virginis, & in Dominica Palmarum, & in Litaniis Majoribus in Festo Sancti Marci, & in minoribus Rogationum triduo ante Ascensionem Domini, & in die festo Corporis Christi, vel aliis diebus pro consuetudine Ecclesiarum.*

9. *Quædam vero sunt extraordinariæ, ut quæ variis, ac publicis Ecclesiæ de causis in diebus inducuntur.*

Ordo supradictarum Processionum ordinariarum, & extraordinariarum v. hic in Rituali Romano.

Meditazione sopra la prefata Istruzione.

Processio in malis viro Indisciplinato. Eccl. 20. 9.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, e fate apprendere a' vostri Popoli ciò, che si ha da una circolare di Clemente XI. del 1701. cioè, l'importanza somma di una rara modestia, e Divozione nelle Processioni, che si costumano, acciò si ottenga il fine, per cui sono istituite, ed è come ivi al numero 9. si nota, secondo che

che il Rituale lo accenna alli numeri 1. 2. 3. e 4. per implorare grazie dal Signore, o per ringraziamento de' Benefizj, da S. D. M. ricevuti; e però devono essere accompagnate da orazioni, ed altri atti di Cristiana divozione, che possono essere graditi dal Signore Dio, giusta l'intenzione di Santa Chiesa; altrimenti se mai venissero interrotte, e profanate da discorsi vani, e portamenti indecenti, che pur troppo si vedono, come se si andasse a diporto, non si potrebbero aspettare altro che flagelli, mentre invece di placare Dio sdegnato, più con esse, e per esse verrebbe ad irritarsi il suo Divino furore, verificandosi in loro misticamente quello dell' Ecclesiastico, *Processio in malis. viro indisciplinato*, ed in senso accomodatizio.

Affetti, e Risoluzioni.

Come pur troppo si vedono — E come può essere altrimenti? — Se io mai gli ho annunziati, e dichiariti i motivi, per cui sono state introdotte dalla Chiesa — i fini, che se ne pretendono — la maniera di portarsi in esse? — Se gli Eretici, ed i Pagani ne fossero spettatori, quanto ci deriderebbero, e sempre si fisserebbero in schernire li Riti, le Sagre ceremonie, e li Misterj di nostra Fede — Non sono Processioni le nostre di oggidì, — lo confesso — ma passeggi, e diporti — e le piango, perchè non ho spirito, nè petto da oppormi a sì fatti disordini — Non sono Processioni, *quæ misericordiam provocent, sed potius quæ iram excitent, & furorem accendant* — occasioni di mille Litigj per le precedenze — di mille scandali a chi gli osserva — e di un gran disonore a Dio — Sò, Signore, gli usi antichi della Chiesa — *In Processionibus bini, & bini, servato ordine, & justa distantia incedebant, vultibus in terram demissis, in quibus omnino cavebant, ne confabularentur* — e questo era il meno: *Nullam Processionem sine supplicationibus, atque precibus unquam factam legitur* — E ciò era sì indispensabile, che *omnis Processio supplicatio dici valebat* — Ma che serve il saperlo, se nol pratico, nè mi studio di farlo praticare? *Qui cognovit voluntatem Domini sui, & non præparavit, & non fecit secundum voluntatem ejus vapulabit multis* — Signore, sia almeno di quà, giacchè pentito del passato, propongo l'emenda in avvenire — *Corripe me, Domine, verumtamen in Judicio, & non in furore tuo* — *ne forte ad nihilum redigas me.*

SECONDO PUNTO.

Considerate, che se tanta Religione convien si osservi in ogni Ecclesiastica Processione, molto più, come ivi si esprime il Papa al numero 9. allorchè vi si porta il Santissimo Sagramento, o nelle Feste solenni, o pe 'l Santo Viatico agl'Infermi, nella quale occasione sarà molto lodevole (sono precise parole della prefata Circolate) sarà molto lodevole procurare per quanto si potrà, d'introdurre nella sua Cura l'osservanza delle Regole, ed Istruzioni sopra di ciò promulgate nell' Alma Città di Roma l'anno 1695. per ordine della Santa memoria d'Innocenzo XII. eccitando li Fedeli a rendere in quella Sagra funzione ogni più divoto ossequio al Venerabilissimo Sagramento dell'Altare, anco per conseguire li tesori Spirituali delle Sante Indulgenze,

Digitized by Google

ze, a tal'effetto concedute da' Sommi Pontefici, e ſpecialmente dalla Santa memoria d'Innocenzo XI. e ſuſſeguentemente dall'iſteſso Innocenzo XII. In queſte Proceſſioni ſe aveſte mancato in non impedirne gli abuſi, le irriverenze, le indivozioni; oh quì sì, che avreſte gran materia da piangere!

Affetti, e Riſoluzioni.

Pur troppo la Coſcienza mi riprende di sì fatte mancanze —— e mi riprende in maniera, come ſe foſſi reo, quaſi convinto d'infedeltà —— e poco meno che reo dogmatizante non con parole, ma con ſilenzio, e co' fatti: Ove l'oſſervanza de' Riti nel prendere l'Oſtenſorio? —— ove la gravità, e tremore nel portarlo? —— ove la modeſtia, e la religioſità nell'andar con eſſo in proceſſione? —— Chi mi ha oſservato, non avrà detto nel ſuo cuore: e ci crede il Prete, che quel, che porta è Gesù Criſto? —— e ſi ſarà ancora più confermato in queſto dubbio della mia fede dalla connivenza uſata alle innumerabili irriverenze, che in tali funzioni ſi commettevano da' Popoli —— cialeggi, innamoramenti, vanità, ed a ſimili profanazioni il Prete tacerne! —— gli Animali, gli Uccelli, i Giumenti in sì fatte occaſioni hanno dato ſegni, e ſaggi di oſſequio al Sagramentato Signore; e 'l Popolo irriverente, e 'l Prete tacere? —— Ah Dio d'infinita pazienza! non poſſo più ſoffrire sì acute punture della mia coſcienza. —— Confeſso di non avere non una volta, ma innumerabili meritato foſſe venuto fuoco dal Cielo ad incenerirmi —— o che mi ſi foſſe aperta ſotto a' piedi la Terra, e mi aveſſe inghiottito l'Inferno, come ſi aperſe a Core, Datan, & Abiron per difetti di Religione —— Mutatemi il cuore, Signore, che io muterò vita, e coſtumi.

TERZO PUNTO.

Conſiderate, per vieppiù ſtabilirvi in ciò che avete conoſciuto, e riſoluto ciocchè fece Davidde, e com' ei ſi conteneva quando l'Arca figura del Diviniſſimo Sagramento, ſi portava in Proceſſione. *David autem*, e con eſſo lui *omnis Populus ludebant coram Domino in omnibus lignis fabrefactis, & citharis, & lyris, & tympanis, & ſiſtris, & cymbalis ....* —— *& adduxit Arcam Dei de Domo Obededom in Civitatem ſuam cum gaudio .... Et David ſaltabat totis viribus ante Dominum .... & David, & omnis Domus Iſrael ducebant Arcam Teſtamenti Domini in Jubilo, & in clangore Buccinæ* —— Conſiderate, che *ludus ille*, come dice la Gloſſa, *non erat diſſolutionis, ſed devotionis*, ſecondo quello che abbiamo ne' ſuoi Salmi; *Cor meum, & caro mea exultaverunt in Deum vivum*. E con quel *ſaltabat totis viribus*, ci viene ſignificato, *che aptabat vocem, motumque Corporis muſicis Inſtrumentis*, o ch'egli ſteſſo, o che altri ſuonavano. —— Or dico io; ſe tanta feſta, tanto giubilo, tanta divozione, tanto fervore, tant'elevazione di mente provava Davidde, e tutto Iſraelle nel portare proceſſionalmente l'Arca, quanto più dovrebbero vederſi queſti atti di devozioni nelle Proceſſioni del figurato nell'Arca? —— Aggiungaſi, che ſe per tali oſſequi meritò Davidde, che dalla ſua Deſcendenza naſceſſe il Meſſia, quanto più ſi ha da ſperare in chi oſſequia nelle Proceſ-

ſio-

Digitized by Google

sioni il Messia Sagramentato? —— E se chi vi andò in quella Processione con non piena riverenza vi fu punito con Morte improvisa: —— *percussit Dominus Ozam super temeritate, qui mortuus est ibi juxta Arcam Dei* —— che può aspettarsi di più terribile chi và alle Processioni del Santissimo, e con Anima più impura, e con maniera più irreligiosa? —— Ecco, che deve muover voi a maggior Religione, e che dovete suggerire a vostri per disporli ad ossequio, e venerazione maggiore.

Affetti, e Risoluzioni.

Per eccitarmi a questi, non sò propormi di meglio, che i sentimenti di S. Francesco di Sales in simili congiunture. Quando lo portava in processione aveva mille buoni sentimenti; e sapendo ricavarne da ogni cosa, molto più in tali occasioni nascevano come naturalmente nel suo cuore. Oh Dio, scrisse egli di questa medesima materia, nel portare il nostro Signor in Processione, mi ha dato per sua grazia mille buoni pensieri, talchè non istento ho ritenute le lagrime: Mettevo a paragone il Sommo Sacerdote dell'antica Legge con me, e considerando, che quello portava un pettorale vivo di dodici pietre preziose, ritrovavo, che il mio era molto più ricco, ancorchè composto di una sola pietra, perla Orientale, che la Madreperla concepì nelle sue pure viscere dalla rugiada del Cielo; imperocchè, vedete, io tenevo il Divin Sagramento ben serrato sul mio petto, e mi pareva, che i nomi de' Figliuoli d'Israelle erano tutti scritti in questo, ec. Mi pareva di essere Cavaliere dell'Ordine di Dio, portando sul mio petto quel medesimo Figlio, che vive eternamente nel suo. Avrei ben voluto, che il mio cuore si aprisse, come si aprì quello del Gentiluomo, di cui vi raccontai l'Istoria, ma non avevo il coltello necessario per aprirlo, perchè non si apre che per l'Amore: ho pertanto avuti molti desideri di questo amore, ec. Ed in un altra occasione scrisse: E' vero, mia Figlia, son restato stanco di corpo, ma di spirito come lo potevo essere, avendo avuto sul mio petto, e sì vicino al cuore un sì Divino, e cordiale medicamento nella Processione? Se questo fosse stato ben fondato per umiltà, e per abiezione depresso, averei attirato dentro di me questo sagro pegno, e si sarebbe ascoso dentro di me, perchè essendo sì amante di queste virtù, corre dove le vede. Quanto mi sono intenerito nel sentir cantare quel versetto di David: Il Passero ha ritrovato una Casa, e la Tortorella un nido per riporre i suoi pulcini. O cara Regina del Cielo, io dicevo, casta Tortorella, è possibile, che il nostro pulcino abbia ora per nido il mio petto? Mi ha pur anche penetrato questa parola della Sposa: Il mio diletto è a me, ed io a lui, e fa la sua dimora tra le mie mammelle; e quello dello Sposo: Mettetemi come un sigillo sul vostro cuore; ma tolto il sigillo, non ne vedo l'impressione nel cuore.

Lumi sopra il suddetto.

Usus Processionum ab exordio Ecclesiæ, & Cruces deferebantur ad nobis reducendum ad memoriam qualiter piè Turbæ sequebantur Christum, ut &c. Indicuntur in modum cujusdam cœlestis exercitus de Christi gloria, & triumpho

Digitized by Google

umpho exultantis, cujus signa, &c. ad significandam aereæ potestatis expugnationem B'ni, &c. ad charitatem, &c.

In hujusmodi Processionibus etiam priscis temporibus Cruces deferebantur sequentibus Ecclesiasticis, & aliis Fidelibus: ex quo sancto ritu reducitur primum nobis ad memoriam, qualiter piæ Turbæ sequebantur Christum, ut audirent ejus sancta verba, & miracula viderent. Alliciuntur præterea fideles ex hoc ritu, ut Christum sequantur, & quisque sua propria Cruce. Adde, quod Crux in Processionibus tamquam vexillum Crucis Christi defertur, ut & nos ipsos abnegantes, & Crucem deferentes, strenue militemus contra Diabolum, Mundum, & Carnem.

In Processionibus incedebant non pretiosis vestibus, sed etiam discalceati, cinere, & cilicio induti, nisi impediret infirmitas. Hæc omnia, & plura apud Casalium de Veteribus Sacris Christianorum Ritibus.

De exorcizandis obsessis a Dæmone. Ex Rit. Rom.

Sacerdos, seu quivis alius legitimus Ecclesiæ Minister vexatos a Dæmone exorcizaturus, ea, qua par est pietate, prudentia, ac vitæ integritate præditus esse debet, qui non sua, sed Divina fretus virtute, ab omni rerum humanarum cupiditate alienus, tam pium opus ex charitate constanter, & humiliter exequatur. Hunc præterea maturæ ætatis esse decet, & non solum officio, sed etiam morum gravitate reverendum.

2. Ut igitur suo munere recte fungatur, cum alia multa sibi utilia documenta, quæ brevitatis gratia hoc loco prætermittuntur, ex probatis Auctoribus, & ex usu nosse studeat, tum hæc pauca magis necessaria diligenter observabit.

3. In primis ne facile credat, aliquem a Dæmone obsessum esse, sed nota habeat ea signa, quibus obsessus dignoscitur ab iis, qui vel atra bile, vel morbo aliquo laborant. Signa autem obsidentis Dæmonis sunt: ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere: distantia, & occulta patefacere: vires supra ætatis, seu conditionis naturam ostendere, & id genus alia, quæ cum plurima concurrunt, majora sunt Indicia.

4. Hæc autem, ut magis cognoscat, post unum, aut alterum Exorcismum interroget obsessum, quid senserit in animo, vel in corpore, ut sciat etiam ad quæ nam verba magis Diaboli conturbentur, ut ea deinceps magis inculcet, ac repetat.

5. Advertat, quibus artibus, ac deceptionibus utantur Dæmones ad exorcistam decipiendum; solent enim ut plurimum fallaciter respondere, & difficile se manifestare, ut Exorcista diu defatigatus desistat, aut infirmus videatur nonesse a Dæmonio vexatus. Aliquando postquam sunt manifesti, abscondunt se, & relinquunt Corpus quasi liberum ab omni molestia, ut Infirmus putet se omnino esse liberatum; sed cessare non debet Exorcista, donec viderit signa liberationis. Aliquando etiam Dæmones ponunt quæcumque possunt impedimenta, ne Infirmus se subjiciat exorcismis, vel conantur persuadere infirmitatem esse naturalem: interdum in medio exorcismi faciunt dormire Infirmum, & ei visionem aliquam ostendunt, subtrahendo se, ut Infirmus liberatus videatur. Aliqui ostendunt factum maleficium, & a quibus sit factum, & modum ad illud dissipandum; sed caveat, ne ob hoc ad Magos, vel ad sagas, vel ad alios, quam ad Ecclesiæ Ministros confugiat, aut ulla superstitione, aut alio modo illicito utatur.

Digitized by Google

Quandoque Diabolus infirmum quiescere, & suscipere Sanctissimam Eucharistiam permittit, ut discessisse videatur. Denique innumerabiles sunt artes, & fraudes Diaboli ad decipiendum hominem, quibus, ne fallatur Exorcista, cautus esse debet.

6. *Quare sit memor, Dominum nostrum dixisse genus esse Dæmoniorum, quod non ejicitur nisi per Orationem; & Jejunium,* Matth. 17. *Hæc duo potissimum remedia ad impetrandum divinum auxilium; Dæmonesque pellendos exemplo Sanctorum Patrum, quoad ejus fieri poterit, tum per se, tum per alios curet adhiberi.*

7. *In Ecclesiam, si commode fieri potest, vel in alium religiosum, & honestum locum seorsum a multitudine perductus energumenus exorcizetur; sed si fuerit Ægrotus, vel persona Nobilis, vel alia honesta de causa in Domo privata exorcizari poterit.*

8. *Admoneatur obsessus, si mente, & corpore valet, ut pro se oret Deum, ac jejunet, & Sacra Confessione, & Communione sæpius ad arbitrium Sacerdotis se communiat; & dum exorcizatur, totum se colligat, & ad Deum convertat; ac firma fide salutem ab eo deposcat eum omni humilitate, Et cum vehementius vexatur patienter sustineat, nihil diffidens de auxilio Dei. Habeat præ manibus, vel in conspectu Crucifixum. Reliquiæ quoque Sanctorum ubi haberi possint, decenter, ac tuto colligatæ, & coopertæ, ad pectus, vel ad caput obsessi reverenter admoveantur; sed caveatur, ne res Sacræ indigne tractentur, aut illis a Dæmone ulla fiat injuria. Sanctissima vero Eucharistia super caput obsessi, aut aliter ejus corpori non admoveantur ob irreverentiæ periculum.*

9. *Exorcista ne vagetur in multiloquio, aut supervacaneis, vel curiosis interrogationibus, præsertim de rebus futuris, & occultis, ad suum munus non pertinentibus; sed jubeat immundum spiritum tacere, & ad interrogata tantum respondere; neque ei credatur, si Dæmon simularet, se esse Animam alicujus Sancti, vel Defuncti, vel Angelum bonum.*

10. *Necessariæ vero interrogationes sunt, ut de numero, & nomine spirituum obsidentium, de tempore, quo ingressi sunt, de causa, & aliis hujusmodi. Ceteras autem Dæmonis nugas, risus, & ineptias Exorcista cohibeat, aut contemnat, & circumstantes, qui pauci esse debent, admoneat, ne hæc curent, neque ipsi interrogent obsessum, sed potius humiliter, & enixe Deum pro eo precentur.*

11. *Exorcismos vero faciat, ac legat cum imperio, & auctoritate, magna fide, & humilitate, atque fervore: & cum viderit spiritum valde torqueri, tunc magis instet, & urgeat; & quoties viderit obsessum in aliqua corporis parte commoveri, aut pungi, aut tumorem ubicubi apparere, ibi faciat signum Crucis, & aqua benedicta aspergat, quam exorcizando in promptu habeat.*

12. *Observet etiam ad quæ verba Dæmones magis contrevisceant, & ea sæpius repetat; & quando pervenerit ad comminationem, eam iterum, & sæpius proferat, semper pœnam augendo; ac si videat se proficere, in ipsa perseverat per 2. 3. 4. horas, & amplius, prout poterit, donec victoriam consequatur.*

13. *Caveat proinde Exorcista, ne ullam medicinam infirmo, vel obsesso præbeat, aut suadeat, sed hanc curam medicis relinquat.*

14. *Mulierem exorcizans semper secum habeat honestas Personas, quæ obsessam teneant dum exagitatur a Dæmonio, quæ quidem Personæ sint patien-*

ti,

tio, si fieri potest, cognatione proximæ, atque honestatis memor Exorcista caveat, ne quid dicat, vel faciat quod sibi, aut aliis occasio esse possit pravæ cogitationis.

15. *Dum exorcizat utatur Sacræ Scripturæ verbis potius, quam suis, aut alienis; jubeatque, Dæmonem dicere, an detineatur in illo corpore ob aliquam operam magicam, aut malefica signa vel instrumenta, quæ obsessus ore sumpserit, evomat: vel si alibi extra corpus fuerint, ea revelet, & inventa comburantur. Moneatur etiam obsessus, ut tentationes suas omnes Exorcistæ patefaciat.*

16. *Si vero obsessus liberatus fuerit, moneatur, ut diligenter sibi caveat a peccatis, ne occasionem Dæmoni præbeat in ipsum revertendi, ne fiant novissima hominis illius pejora prioribus.*

Methodus exorcizandi vid. hic in Rituali Romano.

Lumi in conferma del detto.

Non si propone Meditazione su tal materia, perchè si suppone caso raro: e quando vi sia l'occasione, spetta al Sacerdote; e benchè vi sia un ordine minore deputato, perciò, non deve esercitar tal carico senza licenza espressa del Vescovo: e chiunque fa questo Uffizio, sia ben pratico della suddetta Istruzione, e stia *ad litteram* quanto al modo di esorcizare, che ivi si prescrive.

Avverta il Parroco senza evidente necessità, ed anche con partecipazione del Prelato, di non impegnarsi con qualche suo Parrochiano a scongiuri; perchè in breve vedrà la metà poco meno tutta spiritata, massime di Donne, con grande incomodo suo, e maggior pericolo ancora.

Servirà molto a imprimere ne' Parochi una tal cautela il riflettere alla maniera, con cui su questo particolare hanno comunemente parlato le persone della maggior dottrina, esperienza, probità, ed autorità insieme, fra le quali, (per addurne qualche esempio) di S. Filippo Neri scrive il Bernabè nella di lui vita presso i Bolandisti a' 26. di Maggio, che aveva in costume di dire: *In hac re haud facile credendum esse; quandoquidem inusitati quidam effectus sæpe non ex Dæmone, sed ex morbis melancholicis, capitis debilitate, aliisque hujusmodi proveniunt; in fæminis vero ex vehementi phantasmatum impressione, aliisque tum animi, tum corporis ægritudinibus; non raro etiam ex malignitate, qua se se ob varias caussas obsessas simulant ..... Has igitur ob caussas vir sanctus suos in spiritu filios admonebat in hac re ne facile crederent.* Soggiunge il citato Bernabè.

E il Sommo Pontefice felicemente regnante lib. 4. pag. prima cap. 29. nu. 5. *de Canonizatione SS. Multi dicuntur obsessi, qui revera obsessi non sunt, aut quia se simulant obsessos, de quibus in can. 6. Concilii Trullani Arreptitios se simulantes, & qui morum improbitate eorum figuram, & habitum simulate præseferunt, visum est omnino puniri: aut quia medici ipsi nonnullos dicunt obsessos, qui obsessi non sunt, uti bene annotavit Vallesius* de sacra Philosophia cap. 28. *Constat ex his omnibus, quæ dicta sunt, verisimile esse plurimos eorum, qui Dæmonis opinione ad Exorcistas deferuntur, Dæmonem non habere, sed morbis aliquibus eorum, qui dicti sunt, teneri, & præ inopia consilii, cum tentatæ sint*

aliæ curationes antea, neque sufficiant deferri ad illos. Quod late prosequitur Jo: Battista Silvaticus de iis qui morbum simulant deprehendendis cap. 17. ubi ostendit signa, ex quibus nonnulli inferunt, aliquem esse a Dæmone obsessum, esse signa humoris melancholici: quocirca Theologi, medicique cautiores monent signa esse perpendenda, & examinanda, antequam pronuntietur aliquem esse a Dæmone obsessum, uti, collectis concordantibus, docet Zacchias quæst. medico-legati lib. 2. tit. 1. quæst. 18. num. 3. & pluribus seq. Legi potest Dissertatio Doctoris medici aggregati Collegio medicorum Civitatis Lugdunensis typis Parisiensibus edita an. 1737. tom. 4. supplementi ad Historiam de superstitionibus scriptam a Patre le Brun pag. 206. In Rituali Romano ad tit. de exorcizandis obsessis a Dæmonio hæc habentur: In primis ne facile credat aliquem a Dæmone obsessum esse, sed nota habeat ea signa, quibus obsessus dignoscitur ab iis, qui vel atra bile, vel morbo aliquo laborant. Signa autem obsidentis Dæmonis sunt: ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intelligere distantia, & occulta patefacere: vires supra ætatis, seu conditionis naturam ostendere, & id genus alia, quæ cum plurima concurrunt, majora sunt indicia. Recte advertit Pontas in suo Dictionario casuum conscientiæ in verbo Possessus, *si inter signa obsessorum recensetur, quod aliquis ignota lingua loquatur vel loquentem intelligat (utcumque opinari vel saltem dubitare ausus fuerit Schenbius observat. medicar. lib. pr. de mania & insania pag. 156. editionis Francofurti an. 1609. cui adhæsit Hecquet, quem solidissime redarguit Theologus Gallus in 14. Epist. Theologica num. 56. & seqq.) multo magis hoc ipsum dicendum esse, si rusticus, si fœmina quæstionibus Philosophicis, & Theologicis, quarum nunquam cognitionem habuerunt, apte respondeant: & habetur in Sacerdotali Romano ad consuetudinem S. R. E. & aliarum Ecclesiarum collecto tit. de Exorcismis contra Dæmoniacos Venetæ edit. an. 1585. Est etiam magnum signum quando loquuntur sermonem alienum a Patria sua, si non fuerunt extra Patriam, & quando personæ illiteratæ & idiotæ loquuntur litteraliter & congruenter, aut quando dicunt aliquid quod ipsi nunquam dicere sciviſſent. Thyreus in allato Tractatu de Dæmoniacis p. 2. cap. 22. & pluribus seqq. discrimen exponit signorum, quorum nonnulla dicit certa, nonnulla incerta, nonnulla probabilia, & de eadem re plura habentur apud Martinum del Rio Disquisit. Mag. lib. 6. qu. 3. sect. 2. apud clericatum de Sacramento Ordinis dec. 19. num. 17. & seq. apud Monacellum in Formulario Legali Practico Tom. 3. tit. 1. formul. 47. num. 4. & pluribus seqq. Eduardus Corsinus Tom. 4. Institut. Philosophicarum disput. 2. metaph. c. pr. n. 3. post multa ad rem collecta ita concludit. Itaque negari non potest obsessos aliquos, & energumenos non reperiri; aut si cui fortasse negare liceat, mihi certe non licet, qui nuperrime viderim mulierem non miris modo corporis agitationibus contorqueri, secreta aliorum, de quibus interrogabatur, prodere, accensas remotissimasque faces, dum juberetur extinguere, iterumque jussam illas accendere, patrii solum idiomatis gnaram, Latine, & Gallice, clare, apposite, nitide, distincteque respondere, duodecim demum characterem species, quales a duodecim scriptoribus afformarentur, cum neque legere, neque scribere prorsus sciret, exarare, quibus variorum spirituum, quibus obsideri jam dixerat nomina, vires, numerum, exeundi leges, aut fœdera, aliaque id genus explicabat.*

M E-

Digitized by Google

Meditazione ſopra gli obblighi di chi ha Cura di Anime.

Paſcite qui in vobis eſt gregem Dei. 1. Petr. 5. 2.

PRIMO PUNTO.

COnſiderate non eſſere improprio il penſiero di chi ſentiva, alludeſſe Criſto nelle tre volte, che diſſe a S. Pietro, *Paſce oves meas*, alle tre primarie obbligazioni di qualunque Parroco di aſſiſtere al ſuo gregge col paſcolo della Predicazione, col Paſcolo dell'eſempio, col Paſcolo de' Sagramenti: e queſte ſono fra tutte le più indiſpenſabili, ricevendo per queſte gli ſtipendj dalla ſua Greggia, perchè colla Predicazione l'iſtruiſca, coll'eſempio la preceda, co' Sagramenti le dia ſoccorſo. Ed a queſte tre obbligazioni, qualunque altra, che aſſegnaſi da' Santi, e da' Dotti, facilmente può ridurſi. Se chi ha cura di Anime vorrà eſſere riconoſciuto e dal Cielo, e dalla Terra per uno di quelli, che promiſe già il Signore al ſuo Popolo diletto: *Dabo vobis Paſtorem juxta cor meum, paſcat* prima *verbo gregem ſuum*. Nè queſto è atto di ſupererogazione. L'iſtruire il Popolo nelle coſe neceſſarie alla ſalute, l'ammonirlo, il correggerlo è al Paroco di sì preciſa neceſſità, che ſe in queſto manca, faccia quanto altro bene ei voglia, e poſſa, egli è dannato. Così determinano tutte le leggi, così aſſeriſcono tutti i Dottori; e tanto importano quelle tre parole, *Paſce oves meas*. Paſce come il Paſtore le ſue Pecore, *ducendo eas ad paſcua, & paſcendo regit, dirigitque, ne a Grege aberrent, ne noxia paſcua adeant, nec a Lupo rapiantur*. Così qui *paſcere oves, eſt credentes in Chriſto, ne a fide deficiant, confortare, terrena ſubſidia, ſi neceſſe eſt, eis providere, & exempla virtutum cum verbo prædicationis impendere, Adverſariis obſiſtere, errantes ſubditos corrigere. Paſce oves*; e ſecondo la Verſione Siriaca, *paſce oviculas*. Il naturale ſteſſo delle Pecorelle timido, ſtolido, ſemplice impegna il Paſtore a reggerle; così, e molto più le Pecorelle Spirituali il Paſtor Sagro. *Paſce oves meas*, L'eſſere roba di Criſto, capitale di Criſto, prezzo di Criſto, che coſtano tanto a Criſto, raccomandate alla cuſtodia de' Parrochi; che grande argomento per avere di eſſe ogni ſollecitudine; e che gran dannazione ſovraſta al Paſtore, ſe per mancamento di paſcolo della Divina parola periſcono; ſe per la dilui incuria il gregge ſi diſperde, e ne fanno di eſſo un macello i Lupi Infernali! Penſate qual ſia ſtata fin quì la voſtra cura, e vigilanza; e ſe alcuna delle Pecorelle di Criſto a Voi commeſſe, per difetto di queſto Sagro paſcolo, foſſe mai perita, ſtudiatevi di ripararne a tempo il danno.

Affetti, e Riſſoluzioni.

Oh Dio eterno, Sovrano Principe de' Paſtori, e che ſarà di me nel dì dei conti? .... Quando *quod perierat requires*? .... *Væ Paſtoribus Iſrael*! Quando vi ſentirò tutto adirato rinfacciarmi di avere atteſo io ad ingraſſarmi coi beni della Cura, *gregem autem meum non paſcebam ..... quod perierat non quæſivi, quod abjectum erat non reduxi* .... che ſcuſa potrà mai reggermi? Il mio

mio Popolo si, se dirà, *petivimus panem, & non fuit qui frangeret nobis* .... Non sappiamo, perchè non siamo stati istruiti ..... Ci siamo precipitati in tanti abissi di colpe, perchè non siamo stati avvertiti, perchè non ci è stato spiegato il gran male del peccato .... ci siamo accostati a' Sagramenti senza il dovuto apparecchio, e condizioni, perchè non ci sono state spiegate ..... ed io, che potrò addurre in discolpa di sì rilevanti ommissioni? Mi sovviene quell'avvenimento funesto di quel Curato, stato com' io trascurato nel fare a' suoi tempi i Catechismi, le Instruzioni, ed a suo luogo le correzioni a' suoi Parrochiani, che condannato perciò all'Inferno, ed incontrato a quella gran porta di spavento da molti suoi Parrochiani, per lui perdutisi, l' assaltarono colle pietre alle mani a gara, prorompendo tutti con un furore diabolico in queste voci più penose a lui delle pietre: *Tibi commissi fuimus, Tu nec exemplo, nec verbo nos revocasti* .... Temo una simile Tragedia ancora per me .... Per non avere da ripeterlo in eterno .... Il dico, e lo dirò in spirito di compunzione, di detestazione, finchè avrò vita ..... *Væ mihi quia tacui* ..... Non sarà più così da quì innanzi .... Risolvo, Signore, anzi prometto a voi di non far perire mai più veruna delle mie pecorelle per mancanza di pascolo della divina parola .... *Et væ mihi si non evangelizavero*. Sono persuaso, che *necessitas mihi incumbit*.

SECONDO PUNTO.

Considerate, non bastare ad uno, come voi, dare il pascolo della divina parola in abbondanza alle vostre Pecorelle, *Pasce verbo*, convien dargli ancora l'altro del buon esempio, *Pasce exemplo*, precedendole in quella via, che abbiano da tenere per ire al Cielo, dicendo però Cristo del Pastor buono: *Cum proprias oves emiserit, ante eas vadit*. E notate, che non fu senza mistero il dire *ante eas vadit*. Il Pastore tal' ora va innanzi alla greggia, tal' ora dietro, ma con molta diversità. Qual' ora egli le va dietro, non tanto la guida, quanto l'obbliga col bastone ad andare dove a lui piace. Quando va innanzi, se la tira dietro con somma facilità, mostrandole solamente qual sia la strada. Or quest' è, che quì Cristo ricerca. Fare il contrario, è farla da Farisei, da Pastori non buoni; *alligant enim onera gravia, & importabilia, & imponunt in humeros hominum; digito autem suo nolunt ea movere*. Quelle leggi, che sono promulgate dall'usanza, sono più forti, e più ferme, che non sono quelle promulgate dal Codice, perchè l'esempio operando con attrattive sorde, e soavi, fa, che la cosa vogliasi interamente, e mostra fattibilissimo tutto quanto si dimostra doversi fare. Al contrario quanto è difficile persuadere a vostri Parrocchiani quell'*omnia quæcumque dixerint vobis, servate, & facite; secundum opera vero eorum nolite facere; dicunt enim, & non faciunt*. E però il Crisostomo ne avvisa, che il Curato non solamente *hortamento esse oportet cæteris*, ma di più *& exemplo*; appunto come che fa chi insegna a ballare, a suonare, a battere di scherma. Non si contenta di dire: *si fa così*; e correggere: *non và così*; mà egli stesso si mette a ballare, a suonare, a tirare di spada; e così con più brevità, e profitto insegna, e s' insinua. Fare il contrario è un edificare, e distruggere nel medesimo tempo. Riflettete a voi, e risolvete secondo il vostro stato, e bisogno.

Affet-

Digitized by Google

Affetti, e Risoluzioni.

Non ho gran scrupolo di non avere molte volte ed istruito, ed ammonito, e ripreso *opportune*, *importune*; ma con tutto questo non ne ho veduto alcun frutto .... L'ascrivevo alla protervia del Popolo, alla malignità de' Principali, alla rozzezza della Plebe indisciplinata, e indisciplinabile .... e mai ho avvertito darsi più mente a quel che si vede, che a quel che si ode ..... Ora confesso essere oracolo del Cielo quel sentimento del Crisostomo: *En nos sumus in causa, ut isti in errore permaneant* ..... Avrebbero prima d'ora dannate le loro massime, riprovati i loro abusi, *nisi vita nostra retraherentur* .... Temo di quella vostra minaccia, Signore: ma che dico minaccia? del vostro furore troppo da me irritato ..... *super Pastores iratus est furor meus* .... e n'avete ragione, perchè io non sono stato Pastore, ma una maschera di Pastore, ma un cadavero di Pastore ..... Tal qual appunto mi trovo descritto in Zaccaria Profeta.... *O Pastor, & Idolum derelinquens gregem* .... Signore, mi emenderò, muterò vita, sicuro, che così averanno le mie parole e spirito, e vita.

TERZO PUNTO.

Considerate, che oltre li due pascoli sopraccennati, il più proprio, e il più divino di chi ha cura d'Anime, è il *Pasce Sanguine Jesu Christi*; il pascolo de' Sagramenti. *E' il più proprio*, perchè i due precedenti si possono insieme porgere ancor dagli altri; non vi essendo fedele, a cui non convenga indurre con l'esortazioni il suo Proffimo alle virtù, indurvelo coll'esempio. Ma questo de' Sagramenti è sì riservato a Pastori Sagri, che quei semplici Sacerdoti, i quali l'amministrano a i Popoli, l'amministrano per una podestà quasi delegata, e non per uffizio. E' poi un tal pascolo *il più Divino*, perchè nell'amministrarlo sono i Pastori Sagri tanti istrumenti animati di Gesù Cristo. E' dunque obbligato ogni qualunque Curato a pascere il suo Popolo col pascolo di ogni Sagramento (ad esclusione della Confirmazione, e dell'Ordine, riservati a podestà superiore, se ben anche sù questi è tenuto all'Istruzioni opportune per ben riceverli) e questo pascolo viene giustamente chiamato, *Pane di vita, e d'intelletto*: *Cibavit eum pane vitæ, & intellectus*. Diconsi *Pane d'Intelletto* li Sagramenti, perchè obbligano il Ministro ad una piena intelligenza del bene, che essi contengono, acciò ne spieghi al suo Gregge la loro sublimità, la loro origine, il loro ordine, i loro effetti. Diconsi *pane di vita*, non solo perchè l'obbligano ad esser vivo per la grazia nell'atto di amministrarli, ma perchè saranno pane di vita al suo Gregge, se verrà istruito nel modo, con cui deve contenersi a riceverli santamente, e nelle disposizioni, che dee premettervi. Qui esaminatevi innanzi a Dio, e forse vi troverete colpevoli o di averne trascurata l'amministrazione di tal'uno a tempi suoi, o di averli amministrati senza le previe, e necessarie disposizioni sì in voi, come nel popolo per colpa di voi, ed averete occasione di piangere codesta a lagrime di vivo sangue. *Cui enim firma satis propria salus nondum erat, cui charitas adhuc*

nulla

Digitized by Google

nulla erat, aut adeo tenera, atque arundinea, ut omni ſtatui cederet, omni crederet ſpiritui, omni circumferretur vento doctrinæ, quanam dementia, cum quis in propriis ſeipſum ſentiens, aliena curare aut ambivit, aut acquieſcit? Non baſtano le lagrime, ſe non ſi viene alla riſoluzione ferma dell'emenda, e riforma, adempiendo quell'importantiſſimo avviſo del Capo de' Paſtori. *Fratres magis ſatagite, ut per bona opera certam veſtram vocationem, & electionem faciatis.* Così facendo, v'è da ſperare, che *cum apparuerit Princeps Paſtorum, percipietis* ancora voi *immarceſcibilem gloriæ coronam.* Pentiteci.

Lumi in Conferma del detto.

Dedit quoſdam quidem Apoſtolos, &c. alios vero Paſtores, & Doctores, ad oſtendendum quod proprium officium Paſtorum Eccleſiæ eſt docere ea, quæ pertinent ad fidem, & bonos mores. S. Thom. hic. Ita Sancti, Hieronymus, Auguſtinus, Anſelmus. Vid. Hæbr. 13. & 2. Timot. 4. 1. Matth. 28. 19. Ezech. 27. 7. Vid. cit. ſupra litt. d.

Ubi Populus ſui Paſtoris incuria ſpiritualem famem cæleſtis doctrinæ patitur, ibi eſt omni pietatis, & Religionis exterminium. Chriſoſtomus hom. 54. in Geneſ. Non eſt ſcientia Dei in Terra; maledictum, & mendacium, & homicidium, & furtum, & adulterium inundaverunt, & ſanguis ſanguinem tetigit. Oſe. 4. 2. Ubi non eſt ſcientia animæ, non eſt bonum. Prov. 19. Hæc eſt gens, quæ non audivit vocem Domini Dei ſui, nec recepit diſciplinam, periit fides. Circuibunt quærentes verbum Domini, & non invenient. In illa die deficient Virgines pulchræ, & Adoleſcentes in ſiti. Amos 8. 12. Oh che gaſtigo terribile! *Ecce dies veniunt, dicit Dominus, & emittam famem in terram; non famem panis, neque ſitim aquæ, ſed audiendi verbum Domini. Idem ibidem 2. 11.*

Mundus ſum a ſanguine omnium. Non enim ſubterfugi, quominus annuntiarem omne conſilium Dei vobis. Act. 20. Mundus enim a ſanguine eorum non eſſet, ſi eis conſilium Dei annuntiare noluiſſet; quia cum increpare delinquentes noluerit, eos procul dubio tacendo Paſtor occidit. diſt. 43. cap. epheſiis. Omne opus eorum in prædicatione, & doctrina conſiſtit. Conc. IV. Tolet. cap. 25. c. 1..... Diſt. 38. c. Ignorantiam.

Per Teſtimonianza di S. Clemente fu ſtabilito fin dagli Apoſtoli, che il Sacerdote, a cui sì appartiene la cura dell'Anime, quando traſcuri d'ammaeſtrarle nella pietà, foſſe privato della Communione, ed anco depoſto. Il Concilio di Trento ricorda queſt' obbligazione eſſere de Jure Divino. *Seſs. 23. de Reform. cap. 1.* Aſſegna la materia delle Iſtruzioni, che devono dare. *Seſs. 25. cap. 7. de Reform.* Preſcrive il modo di porgerla al Popolo, cioè, con facilità di parlare. *Ibidem.* Determina il tempo, cioè, nella celebrazione della Meſſa. *Ibidem.* Fino a mettere in mano a Veſcovi un faſcio di fulmini, con dare loro l'autorità di ſcomunicare i Parrochi negligenti in affare di tanto peſo. *Ibidem.* Nè ſolamente tutti inſegnano, che queſti termini, che uſa, *mandat, & præcipit*, contengono rigoroſo Comandamento; ma così l'ha pure definito la Sag. Cong. del Concilio, a cui sì appartiene la ſpiegazione de' dilui ſentimenti. Ultimamente nel Concilio Roma-

Digitized by Google

Romano del 1725. celebrato nel Laterano, *p. p. Tit. 1. cap. IV.* si determina che: *Invigilent etiam Episcopi, ut Parochi propria, quæ sua sunt, munera exerceant; Plebem per se, videlicet, in Catholica fide incessanter instruere, & Sacramentis reficere: Infirmos visitare, & moribundis assistere: quotidianas pro Populo ad Deum preces, & orationes effundere; & laudabilis vitæ, ac conversationis exemplo virtutibus, & morum disciplina omnibus prælucere, viamque salutis præmonstrare.* Indi si stende ad enunciare l'ora delle Istruzioni: *singulis salutem Dominicis, Festisque diebus, qui de præcepto, &c.* l'ora nel dopo pranzo per il Catechismo; l'ordine, la materia, come ivi può vedersi, e nel capo susseguente.

I SS. Padri poi tutti convengono in questa loro obbligazione. Vedi il Segneri cit. e nel Parroco istruito al cap. v. Tutti in ciò concordano gli Scolastici, e Moralisti; ed eccone il sentimento d'alcuni: *Negligentia magna Parochi in docendo ad salutem necessaria mortalis est. Magnus est abusus eorum, qui contenti docuisse Symbolum latine, non explicant populo rudi Mysteria fidei, præsertim Trinitatis, & Incarnationis, tantopere ad salutem necessaria. Væ Parochis. Sa. Vid. Parochus. Tenetur Curatus sub mortali docere id, quod sub mortali tenetur scire populus. Trullench. l. 1. c. 1. dub. 4. n. 7. In Oppido, ubi silente Curato, omnes silent, sine dubio Curatus, nec per se, nec per alium prædicans, peccabit mortaliter, quia deficit in re gravi, cedente in grave populi incommodum. Neque hunc Curatum credo excusari conniventia Episcopi, cum de jure divino ad hoc teneatur. Possev. de offic. Cur. c. 3. n. 3. Pastorale officium est docere Populum. Quare profecto hujus muneris, ubi grandis est negligentia, peccatum est mortale. Sot. de Just. l. 10. qu. 1. art. 3. Advertant quicumque in Christi Ecclesia ad pastoralis officii dignitatem assumpti sunt, ad hoc apostolicum prædicationis munus exercendum, naturali, Divino, & ecclesiastico jure ita esse constrictos, ut nisi id diligenter expleverint, certum subituri sint damnationis supplicium. Medina de recta fide l. 13. cap. ult.* L'istesso insegnano Tol. Suar. Seneh. Castrop. Navar. Barbosa, Bonac. Reginal. Frugos. Manuel. ec. Aggiunge l' Abulense: *In Prælatis prædicatio est debitum spirituale, determinatum; & ideo reddendum est, etiamsi non videatur profectus, ex illo Matth. 10. juxta illud: Curam exigeris, non curationem. S. Bern. l. 4. de Cons. c. 2. Si omnia fecit, ut sanaret, peregit Medicus partes suas. Sen. de Benef. l. 7. c. 13. In his duobus mandatis, verbi, scilicet, & exempli summa sui officii, sed & Conscientiæ securitatem pendere intellige. S. Bern. de Consid. l. 4.*

Si fructus Terræ comedi absque pecunia: ex Job. 31. 39. Fructus Terræ absque pecunia comedere est ex Ecclesia quidem sumptus accipere, sed eidem Ecclesiæ prædicationis officium non præbere. S. Greg. moral. l. 22. c. 16. Non sono date l'entrate solo per cantare le Messe, e li vesperi. Cantando, *bona ista tibi provenire videntur; sed melius erat tibi fodere, quam aliena peccata comedere. S. Bern. in Declam.* Nè per essere di buono esempio: *Sacerdos, cui dispensatio verbi commissa est, etiamsi sancte vivat, & tamen perdite viventes arguere, aut erubescat, aut metuat, cum omnibus, qui, eo tacente, perierunt perit; & quid ei proderit, non puniri suo, si puniendus est alieno peccato? S. Prosp. de vita contemplat. l. 1. c. 20.* concordando li SS. Gregorio, Ilario, Isidoro, Crisostomo, ec. *juxta illud: Noli quærere fieri Judex, nisi*

videas virtutes irrumpere iniquitates : ne forte extimescas faciem potentis, & ponas scandalum in æquitate tua. Eccl. 7. 6. Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus Iniquitatem. Ps. 24. 5. Si non pavisti, occidisti.

Narra il Cantipratense, che in non sò qual Diocesi della Francia essendo intimato il Sinodo, un Sacerdote, che dovea far ivi il ragionamento in pubblico si ridusse per le altre faccende, che avea avuto, a dover vegliare una notte, a fine di prepararsi a ciò che dovea dire. Mentre se ne stava in Camera solo, nè trovava punto, che l'appagasse, si vide avanti al tavolino un uomo di grande, e fiero aspetto, che gli disse: Io vengo da parte di Dio a dettarti la predica (che quanto a me non ci volevo venire); scrivi: *Rectores tenebrarum salutem dicunt Rectoribus Animarum*, e li ringraziano della loro negligenza nell' insegnare la dottrina al Popolo, perchè dall' Ignoranza nasce il peccato, e dal peccato la dannazione. Così seguitò a dettare tutta la Predica; quale finita, fece verso del Prete come uno schizzo di mano, a fine di toccargli il suo volto; per il quale schizzo il volto del Sacerdote si annerì come un Moro. E questo (disse il Diavolo travestito) è il segno, che ti lascio per far credibile al Sinodo la mia comparsa. Questa tinta non si partirà mai per qualunque lavanda, che tu faccia, finchè non abbia recitato a puntino questa predica. Detta, che tu l' averai, lavati nell' Avello dell' acqua benedetta, e ricupererai il tuo colore. Così fù. Immaginatevi, che spavento dovette fare ne' Curati una simile predica; e poi supponetela fatta ancora a voi, se mai aveste mancato a vostri doveri in questa parte. *Cantipar. l. 2. c. 21.*

Lingua Canum tuorum ex Inimicis ab ipso. Ps. 64. 24. Canes latrant pro Dominis suis. Tu me non vis latrare pro Domino meo? mori possum, tacere non possum: S. Hieron. contra Ruf. Canes muti non valentes latrare. Ose. 5. 10. Non oportet, ut Sacerdotes in Ecclesia taceant, sed audiant Dominum dicentem: Clama, ne cesses. S. Aug. serm. 126. de temp. S. Greg. in Oseam. c. 4. Peccata populi comedunt. Cur, ait, peccata populi comedere Sacerdotes dicuntur, nisi quia peccata delinquentium fovent, ne temporalia stipendia amittant. Isaias redarguit se: Væ mihi quia tacui, non quia cum malis habitaret, sed quia mala non redarguit. S. Bern. Ep. 70. Qui emendare potest, & negligit, participem se procul dubio delicti constituit. S. Greg. vides peccatum, & negligis? pejor es tu tacendo, quam ille committendo. Qui non vetat peccare cum possit, jubet. Sen. Trag.

Majus pondus habet vita docentis. S. Aug. l. 4. de doctrina Christiana, c. 27. Prælatus debet esse quasi forma existens Discipulis. S. Thom. ad Tit. c. 2. l. 2. Considerate quid de Gregibus agatur, si Pastores Lupi fiant! S. Greg. hom. 17. in Evang. Et quis hodie in Sacerdotibus tantus vel talis est, qui in illo ordine mereatur ascribi! Orig. hom. 4. Tam excellens est Sacerdotum electio, ut quæ in aliis Ecclesiæ membris non notantur ad culpam, in illis tamen habeantur illicita. S. Leo Epist. 134 Vides divisiones, nihil in Sacerdotibus requiri plebejum, nihil commune cum moribus multitudinis. S. Ambros. epist. 6.

Concludiamo:

Pastor es, pasce oves meas, ait Dominus: pasce, inquit Bernardus, mente, pasce ore, pasce opere. Pasce animi oratione, verbi exhortatione, exem-

pli

Digitized by Google

pli exhibitione: ſerm. 2. de Reſur. & alibi; paſce verbo, paſce exemplo, paſce ſanctarum fructu orationum. Epiſt. 201. Paſce oves meas, ut meas, aut Gloſſa, non ut tuas; gloriam meam in eis quære, non tuam: mea lucra, non tua. Qui enim hoc animo paſcunt oves Chriſti, ut ſuas velint eſſe, non Chriſti, ſe convincuntur amare, non Chriſtum, vel gloriandi, vel dominandi, vel acquirendi cupiditate, non obediendi, & ſubveniendi, & Deo placendi charitate, &c. Si diligis me, paſce oves meas, non te paſcere cogita, ſed oves meas, ſicut meas paſce, non ſicut tuas; gloriam meam in eis quære, non tuam, dominium meum, non tuum. S. Aug. tract. 123.

D'onde ſi cava che tutto l'impiego di un ſagro Paſtore è il Zelo, e dal Zelo averanno tutto il vigore le ſue induſtrie. Convien però che nel ſuo ſermoneggiare, catechizzare, predicare, ſia ben attento, non gli eſca di bocca parola ripreſibile: *eloquia Domini eloquia caſta*; ſe ſcappa qualche parola imperſata, atterra tutto il diſcorſo ſagro, e l'oratore pure. Quella poca creta fu la rovina del Coloſſo Caldeo. Se ſcorre un occhiata al Confeſſore, baſta la temperanza non ferita. Al ſagro Oratore non baſta l'integrità mantenuta, ſe la circoſpezione, e la verecondia non l'incoronano. Per perorare con efficacia, oltre lo ſpirito, ci vuole *la Scienza. In omnibus te ipſum præbe exemplum bonorum operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum ſanum, irreprehenſibile; ut is, qui ex adverſo eſt, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis: Tit. 2. in gravitate: dum enim ridet concio, ridet & Diabolus, & Deus ſæpe irridetur.*

In Doctrina. Fornito il Sagro Paſtore di ſcienza potrà eſercitare il ſuo Zelo, che ſia accompagnato da un *grand' Amore del Proſſimo. Charitas operit multitudinem peccatorum*; 1. *Petr.* 4. Averà taluno del ſuo Popolo ottime qualità, perchè ſlanciarſi a percuotere: e ſtritolare quella poca creta, che o la natura, o il caſo aggiunſe in sì lieve quantità al prezzo ineſtimabile di tanto prezioſo Metallo? Via, ſia la Cura piena di abuſi, non è da diſperarne: quando manco ci ſi penſa, *ecce lapis ſine manibus*, cioè, la potente grazia di Dio, dice Riccardo, la quale *in hujuſmodi ferreis, & obduratis mentibus melius operatur inſpiratione, quam flagellis, & percuſſione.*

Sia il voſtro Zelo accompagnato da grande *umiltà*, ſe non volete *oleum & operam perdere*. E' pur degno il ricordo, che diede l'Apoſtolo a Sagri Direttori di Galazia: *Fratres: etſi præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui ſpirituales eſtis, hujuſmodi inſtruite in ſpiritu lenitatis, conſiderans te ipſum, ne & tu tenteris. Gal. 6. Conſiderans te ipſum* quel che ſiete ſtato; quel che potete eſſere; e quel che di preſente ſiete. Chi v'è, che non abbia in ſe qualche debolezza? Quel Saſſolino *percuſſit ſtatuam in pedibus ejus ferreis, & fictilibus, & comminuit eos. Dan.* 2. Poco loro baſta a tirare a terra ogni qualunque ſterminata altezza. Il Pavone, nel guardarſi a piedi, ſtringe la ruota; l'Aquila vien trattenuta dal volo per un filo. Il Coloſſo Caldeo totalmente rovinò, non per la creta, ch'ebbe ne' piedi, come ſtimano alcuni, ma, come crederò io ſempre, perchè non fu tutto creta. Guai ſe pian piano piace il bronzo, l'argento, l'oro, ec. quanti Mercenarj, ec.

Convien, che il Zelo ſia accompagnato da un gran *Diſintereſſe*; *non quærendo quæ ſua ſunt*; 1. *Cor.* 13. e non rendendo mecanico il ſuo Miniſtero.

Digitized by Google

Allora potrà perſuaderli il diſprezzo delle vanità del Mondo a ſuo eſempio, rendendoſi perſuaſi, che un ſaſſo aſſai piccolo baſta a rovinare ſtatue, grandi aſſai, e ſublimi; e che anche la ſtatua di Nabucco pareva un gran che, e pure era un ſogno. *Somnium tuum, & viſiones capitis tui in Cubili tuo hujuſcemodi ſunt. Humana cuncta fumus, umbra, vanitas, & ſtatuæ Imago, & verbo ut abſolvam, nihil.*

Sia finalmente il voſtro Zelo accompagnato dall' *Indifferenza*. Il ſaſſo ſpiccatoſi dalla ſublimità del Monte ſenza violenza di picconi, ſenza ſconquaſſo di mine, ſenza ſcuotimento di Terremoti paſsò ſpontaneamente al Coloſſo Caldeo. Quivi giunto, non ſi poſe ſul capo (ſi guardi dall'accettazione delle Perſone, e da riſpetti umani) della ſtatua a godere i lampi dell'oro, e gli applauſi, ec. corſe all'infima parte di eſſa per emendare al ferro la ruggine, e per punire nella creta la fragilità. L'ambra tira a ſe la paglia: la calamita, a cui da S. Gregorio Nazianzeno fu paragonato il grand'Atanaſio, tira il ferro. Le Perſone più biſognoſe, più povere e di ſpirito, e di ſoſtanze, più abiette, più vili ſieno il trattenimento, e 'l paſcolo del voſtro Zelo più coſtante; ad eſempio di Criſto, che ſi pregiava d'eſſere ſtato inviato al Mondo dal ſuo Eterno Padre per queſte: *Spiritus Domini ſuper me, propter quod unxit me, evangelizare pauperibus miſit me, ſanare contritos corde, prædicare captivis remiſſionem, & cæcis viſum, dimittere confractos in remiſſionem, prædicare annum Domini acceptum, & diem retributionis. Luc. 4. ex Iſa. 61.*

LET-

Digitized by Google

LETTERA MIRABILE

Della Venerabil Suora

MARIA VITTORIA ANGELINI

dell' Ordine de' Servi,

In risposta alle Monache di Sant' Oreste, dalla quale può il Curato cavarne argomenti da consolare gl' Infermi, e Tribolati.

PAce, e pazienza, Madre mia cara: volete lettere da me? Io vi mando questa, e beata voi se la sapete legger bene. La Lettera è questa ✠. Leggete, leggete con gli occhiali, che sono le luci del Cielo, perciocchè senza gli occhiali non s' intende questa Lettera, essendo ella carattere del Paradiso. In questa Lettera sta registrato quanto ha detto lo Spirito Santo per bocca di tutti i Profeti dell' antica Legge. In questo geroglifico sta nascosto quanto il Figliuolo di Dio ha insegnato nel Santo Vangelo. Questa è la prima, e l' ultima Lettera dell' Alfabeto Cristiano. Chi la desidera è incipiente; chi l' abbraccia, e la tiene con allegrezza, è proficiente; ma chi se ne reputa indegno, è perfetto. Chi patisce volentieri, è semplice Cristiano; chi patisce, e gode nel patire, è spirituale; chi patisce, muore, e crepa nel patire, è perfetto. Chi conosce la Croce, la pregia, chi non la conosce, la fugge, e la discaccia; ma chi l' ama, benchè gli sia entro le viscere del cuore, gli par che stia un million de millioni lontana. Quegli che tiene, e crede che patisce, è un Somerello; ed a chi gli pare di star a spasso, e vivere da sciocperato, questi è un gran Santo. Chi è stimato per crocifisso, sta per cadere nell' abisso; ma chi è spregiato, e muore, è un incatenato, morto santificato. Chi sta in concetto del cuor di Dio, è despetto; ma chi vive burlato, e maltrattato nel cuor di Dio, sta concentrato. Oh quanti poveri son ricchi! oh quanti ricchi son poveri! O quanti sono dotti nella via dello spirito, e sono tanti animali! O quanti pajono animali, che sono veri Maestri! Chi sta sotto terra, vive in Cielo; e chi nell' ultimo luogo, tiene il primo nella Mensa divina. Chi ha molte ciacchiere e parole, è segno che pochi fatti far vuole.

Cara

Digitized by Google

Cara Sorella, che dite? la volete indovinare? Di questa ✠ bisogna esser amica. Chi ama e desidera di esser crocifissa, goda di esser crocifissa; filosofia poco intesa, dal senso scacciata, e dal mondo per isciocchezza stimata. Quel giorno che non avete patito, piangete amaramente, e stimate di aver perduto il tempo, e che siate stata indegna di tanto bene. L'esame della coscienza la sera da chi serve Dio, sopra questo passo si dee fare, e non mirare i mancamenti quotidiani, che si spargono con l'acqua benedetta. La santa benedizione divina sta concentrata in questa figura ✠. La santità e perfezione sta tutta riposta in questo carattere di amore; e vale più un oncia di Croce, che non vale un migliajo di libbre di orazione. Vale più una giornata crocifissa, che non vagliono cent'anni di tutti gli altri Esercizj Spirituali. Vale più stare un momento in croce, che gustare la dolcezza del Paradiso, ec. Credete a me, che voi (parla e scrisse alla Badessa) ed io possiamo tirare un carro, abbiamo granciarle, e i fatti son pochi. Mi farete grazia di salutare in nome mio N. N. e dire ad esse, che io prego loro dal mio Dio, che cali il fuoco dal Cielo, e le brugi vive vive. Per me pregate tutte, che Iddio non mi faccia mai aver ben alcuno in questa vita, e che io viva e spiri seppellita in tutti gl'infortunj, che Iddio può dare alle povere sue creature, e non trovi mai chi mi compatisca, ma ognuno gridi con affetto di cuore: muoja, muoja questa infame Creatura. Non altro, amorosa. Passio Domini nostri Jesu Christi sit semper in cordibus nostris, Amen.

ISTRU-

Digitized by Google

ISTRUZIONI PRATICHE
DEL
RITUALE ROMANO

Proposte a' Parrochi e Confessori da meditarsi.

EX RITUALI ROMANO.

De Sacramento Pœnitentiæ.

SAcrum Pœnitentiæ Sacramentum ad eos, qui post baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei restituendos a Christo Domino institutum, eo diligentius administrandum est, quo frequentior est ejus usus, & quo plura requiruntur ad illud recte, digneque tractandum, ac suscipiendum. Cum autem ad illud constituendum tria concurrant, Materia, Forma, & Minister: illius quidem remota materia sunt peccata; Proxima vero sunt actus Pœnitentis, nempe contritio, confessio, & satisfactio. Forma autem, illa absolutionis verba: Ego te absolvo, &c. Minister denique est Sacerdos, habens potestatem absolvendi, vel ordinariam, vel delegatam. Sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos potest a quibuscumque Censuris, & peccatis absolvere. In ejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque prudentia, cum sigillo secretæ Confessionis sub exacto perpetuoque silentio. Quibus, & aliis ad id opportunis, ut optime sint instructi, omni studio curare debent Confessarii.

In primis meminerit Confessarius se Judicis pariter, & Medici Personam sustinere, ac divinæ Justitiæ simul, & Misericordiæ Ministrum a Deo constitutum esse; ut tamquam Arbiter inter Deum, & homines honori divino, & animarum saluti consulat.

Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram, & lepram, & tamquam peritus Medicus animarum morbos prudenter curare, & apta cuique remedia applicare sciat; quantam potest maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatis auctoribus, præsertim e Catechismo Romano, & prudenti consilio Peritorum, studeat sibi comparare.

Sciat casus, & Censuras sedi Apostolicæ, & Ordinario suo reservatas, & suæ cujusque Ecclesiæ Constitutiones, easque diligenter observet.

Denique hujus Sacramenti Doctrinam omnem recte nosse studebit, & alia ad ejus rectam administrationem necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra præscribitur.

CAP.

Digitized by Google

CAP. I.

Spiegazione, Parafrasi, e Pratica della prefata Istruzione.

Sacrum Pœnitentiæ Sacramentum.

LA penitenza quì si chiama, ed è veramente Sacramento, non già presso questo nome, come insinua il Catechismo, *lato modo*, per Giuramento militare, perchè fatto da' soldati, allorchè al servizio della Repubblica si obbligavano, e quest'obbligazione presso i profani Scrittori si chiamava Sacramento; non poteva però dirsi *Sanctum Sacramentum*, come quì il Rituale nomina la Penitenza. Nè pur s'intende per Sacramento una cosa Sacra occulta, presa dagli Scrittori Sacri per mistero; nè s'intende per un segreto d'importanza, nè per un composto di cose sacre e sante, come erano l'Eulogie, e sia pane benedetto, chiamate Sacramento dal terzo Concilio di Cartagine al canone 5. Siccome dall' Arcangelo *S. Raffaelle* fu dato nome di Sacramento a ciò che si confida di rilievo dal Re: *Sacramentum Regis abscondere bonum est*, *Tob.* 12. 7. nè pur Sacramento s'intende il Simbolo della Fede, come appresso li Padri Affricani s'intitola Sacramento della Fede, segno mistico, segno sacro. Quì s'intende la Penitenza *proprio*, & *strictissimo modo* Sacramento, cioè a dire, un segno sensibile, istituito da Cristo Signor nostro per significare la santità che produce invisibilmente negli Uomini: *Sacramentum est invisibilis Gratiæ*, *visibile Signum ad nostram justificationem institutum*. E questa è propriamente la definizione dei Sacramenti della nuova legge, dalla quale si ha la differenza di quelli della vecchia. Questi furono istituiti da Dio, quelli della nuova da Cristo. Nè solo si differenziano per la causa efficiente, ma per parte della materia, e forma, ed in riguardo del fine. Per parte della materia, e forma; perchè in quelli dell' antica Legge non si ha che ci fossero cose determinate, come le abbiamo ne' nostri. Per parte poi del fine; perchè quelli solamente significavano la Grazia, questi la significano, e la danno; saggiamente perciò chiamati *segni pratici*. Quelli se conferivano la Grazia, tutt' era *ex opere operantis*. Questi la conferiscono *ex opere operato*. Quelli significavano Cristo venturo; questi Cristo già venuto. Ma finalmente *non poterant aperire Cœlum & plene justificare*; *Ista aperiunt*, *& plene justificant*: E queste differenze passano tanto in quelli della legge della natura, come in quelli della mosaica; gli uni e gli altri ugualmente differenti da' nostri della legge nuova, come si è detto.

Quali e quanti sieno tanto quelli del vecchio, come quelli del nuovo Testamento, già si sanno. Se parliamo di quelli delle legge di natura, passavano per d' essi li Riti della Consacrazione de' Sacerdoti, il pane e vino del Sacrificio di Melchisedecco; e sopra tutti un certo segno sensibile protestativo della Fede nel Messia venturo, istituito da Dio per la remissione del peccato Originale. Li Sacramenti della legge Mosaica erano la Circoncisione, l'Agnello pasquale, le Purificazioni, ec. che tutti nella Vangelica sono stati ridotti da Cristo alli sette, de' quali tutti i fedeli ne sono intesi.

E dal

Digitized by Google

E dal fine di questi Sacramenti si vede chiaro, non essere nè più, nè meno, come ha definito in un suo Canone il Tridentino.

Il Fine loro è la vita spirituale, e la grazia, che dà questa vita. Or la vita spirituale cammina di concerto con la vita corporale degli uomini, che importa tre cose: 1. il vivere: 2. il conservare la vita: III. il mantenerla con vantaggio e proprio, e della Repubblica; onde ne viene, che alla vita corporale sono necessarie sette cose: 1. la nascita: II. l'aumento: III. il cibo, ed alimento: IV. la medicina contro l'Infermità: V. li ristoramenti, con che si ricuperano le forze perdute nella malatia, e si levano le reliquie dell'Infermità: tutte cose, che appartengono all'utilità privata. Per la Repubblica si ricercano due altre cose: In prima, il Magistrato, col cui imperio, ed autorità si reggano i popoli: la II. si è la legittima propagazione della specie, con che si conservi e il Genere Umano, e la Repubblica. All'istessa maniera si regge la vita spirituale, e ciascun Sacramento produce alcuno de' sopraddetti effetti. Per il Battesimo si ha la nascita: II. per la Cresima l'aumento: III. per l'Eucaristia il cibo, e la bevanda: IV. per la Penitenza la medicina: V. per l'Estrema Unzione il ristorativo delle forze perdute: VI. per l'Ordine il Sacro Magistrato: VII. per il Matrimonio la legittima propagazione della prole; e così sette sono, nè più, nè meno; e tutti sono necessarj al comune, o sia al Corpo della Chiesa, ed alcuni di essi a ciascuno de' Fedeli. Che che ne sentano sciocamente li VVittembergheſi, e Lipsiesi, detti Adiaforisti, perchè li contano tra le cose indifferenti; e li Cataristi, che non li contano per niente, per non dir nulla de' Luterani e Calvinisti, massime di Calvino, che de' Sacramenti in generale aveva sentimenti contrarissimi alla Dottrina Cattolica, e non ne riconosceva da Cristo che due, il Battesimo, e la Cena; de' quali ancora ne andava ingannatissimo. Con esso ne venne un altra setta, che due soli ne ammetteva, detti perciò Bissacramentali, uno de' rami de' rigidi Confessionaristi. Tre soli insegnava pubblicamente essere li Sacramenti; Battesimo, Penitenza, Eucaristia l'empio Gio. Prepositi; e più assai di 7. ne pubblicavano quegli Eresiarchi, che esigevano insieme l'osservanza della legge nuova, e della vecchia. Tali furono nel primo secolo Alessandro Erario scomunicato da S. Paolo, come si ha nella prima a Tim. cap. I. Cerinto, & Ebione, nel secondo secolo li Simmachiani, da un certo Simmaco Ebionita, di cui abbiamo la III. versione, o interpetrazione che sia, della Sacra Scrittura. Nel III. Secolo gli Elchesaiti da un certo falso Profeta per nome Elchesao.

Sette sono, nè più, nè meno; il di più che si approva, non sono Sacramenti, ma Sacramentali, che sono *res quædam, vel actiones Sacræ ab Ecclesia eo fine institutæ, ut per illarum usum peccatorum venialium remissio obtineatur*. Tali sono l'Acqua Santa, il Pane benedetto, la Benedizione Episcopale, l'orazione fatta con divozione in una Chiesa consacrata, e qualsivoglia Orazione Sacramentale; per l'uso delle quali cose si rimettono i peccati *non ex opere operato*, come alcuni Teologi con poca probabilità insegnano, *ma ex opere operantis, quatenus per preces Ecclesiæ, quæ in ejusmodi Sacramentalium usu nobis applicantur, actualia quædam gratiæ auxilia impetrantur, quibus excitamur ad actum aliquem formalem, aut virtualem*

Digitized by Google

contritionis de illis peccatis venialibus concipiendum; e v' è opinione probabile, che basti ancora l' Attrizione per iscancellare i veniali senza l'uso degli accennati Sacramentali; *a fortiori* con essi.

Che la Penitenza è Sacramento istituito da Cristo.

§. I.

S*Acrum Pœnitentiæ Sacramentum a Christo Domino institutum*. Quest' Articolo di nostra Fede viene impugnato da' Montanisti, Novaziani, Armeni, e parecchi altri; difeso e confermato qual Dottrina Cattolica da più Concilj generali, e particolari; nè v' è bisogno d'altra prova.

A Christo Domino institutum. Martino Kemnisio scolaro di Lutero calunniò S. Cipriano, ch'ei non facesse Cristo Autore di tutti i Sacramenti, e cita un sermone del Santo *de ablutione pedum*, dal quale si cava evidentemente il contrario. Tutta Dottrina di fede definita dal Tridentino al Canone primo della Sess. settima. Il fine, e motivo dell' Istituzione di questo Sacramento si ha dallo stesso Concilio alla sess. 14. cap. 1. *Si ea, &c.*

Cum autem ad illud constituendum tria concurrant, materia, forma, & Minister. Posto, che Cristo solo come Dio ne sia l' Autore primario, non essendo stato, come Uomo, che causa de' Sacramenti meritoria, non potendosi conferire la podestà d'istituire Sacramenti alla Creatura, come causa principale; supposto ancora, non solo l'averli Cristo istituiti in varj tempi; ed essere composti tutti, e ciascuno di materia, Forma, e Ministro. *Omnia Sacramenta tribus perficiuntur, videlicet, rebus tanquam Materia, verbis tanquam forma, & persona Ministri conferentis Sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia; quorum si aliquid desit, non perficitur Sacramentum*. Tutto ciò supposto, è però vero, che variamente si è portato Cristo nella loro istituzione; perchè alcuni sono stati determinati a tali materie, ed a tali forme in specie, come il Battesimo, l'Eucaristia. Ad altri sono state assegnate le sue parti in genere solamente da determinarsi in quanto alla specie dalla Chiesa; onde diversamente ella ne ha ministrati, e ne ministra tra i Greci, e i Latini, ed in ogni rito sempre validamente e lecitamente.

Essendo pertanto, com'è realmente, la Penitenza stata elevata alla Dignità di Sacramento, deve aver queste tre cose; materia, o quasi materia; Forma, e Ministro. Dice il Concilio quasi materia, non perchè questo Sacramento non abbia propriamente la sua materia, ma perchè questa non è della sorta di quella degli altri Sacramenti, che estrinsecamente si adopra, come l'acqua nel Battesimo, il Crisma nella Confermazione.

Quale la Materia remota della Penitenza.

§. II.

I*Llius quidem remota materia sunt peccata, proxima vero sunt actus Pœnitentis, nempe Contritio, Confessio, & Satisfactio*. Lasciando i Delirj, e l'Ine-

Digitized by Google

l'Inezie degli Ereſiarchi, e ſtando alla noſtra lettura Cattolica, i peccati ſon la materia remota; ſe mortali, neceſſaria; ſe veniali, ſufficiente; ſebben queſti non v'è obbligo di confeſſarli. Sono pure ſempremai materia remota di queſto Sacramento li peccati altre volte confeſſati: Se mal confeſſati, materia neceſſaria; ſe ben confeſſati, ſufficiente; li peccati dubbj ſono materia *ſub dubio*: non ſono materia nè pur ſufficiente le imperfezioni, li moti *primo primi*, le diſtrazioni involontarie, gli ſcrupoli, ſe non procedono da Coſcienza erronea; così pure certe formole di acuſe, come di non aver amato Dio come era obbligato, di non averlo ringraziato come ſi doveva, e ſomiglianti.

I. Si noti circa li peccati dubbj, che ſebben devono confeſſarſi come dubbj (che che ne ſentano altri in contrario), ſoli non ſono materia ſufficiente, perchè la forma certa richiede materia certa.

Si noti in II. luogo non eſſere il Confeſſore obbligato a giudicare, o ſaper giudicare in ciaſcun peccato particolare, che quello ſia mortale, o non lo ſia per ignoranza, o per altra cauſa; ſiccome parimente baſta al penitente di narrare interamente tutto il fatto, in cui è la colpa, benchè non ſappia determinare ſe ella è mortale, o veniale.

III. Intorno alle ſopraddette ommiſſioni, di non aver amato Dio quanto ſi poteva, di non aver corriſpoſto alle divine iſpirazioni, ec. ancorchè in alcun caſo, ed in alcune perſone più illuminate poſſa accadervi ſpecial peccato; ordinariamente però o non v'è, o ſi dicono per uſanza; onde ſenz' alcun' altra materia più determinata non conviene eſporre a pericolo di nullità il Sacramento.

IV. Benchè ſi voglia qualche materia determinata, non è però neceſſario ſi ſpecifichi, ove ſi tratti di confeſſione non neceſſaria, come è de' peccati paſſati già confeſſati, baſtando dire il peccato in genere, per eſempio, contro la caſtità, ſpecificando qualche precetto traſgredito, benchè non ſi ſpecifichi l'atto della traſgreſſione. Senza la ſpecificazione di qualche precetto ne' mortali, di qualche materia in ſpecie, come bugie, parole ozioſe, ec. ne' veniali; ma ſolo dire, mi accuſo d' aver peccato altre volte gravemente, o venialmente, non è così ſicuro che ſia materia ſufficiente per l'aſſoluzione. E perchè d'ordinario ogni regola ha la ſua eccezione, anche quì può darſi il caſo, e ſe ne danno parecchi, che ancora ſenz' eſpreſſione di materia poſſa, e debba amminiſtrarſi il Sacramento, come accade in qualche moribondo, ne' muti, ne' naufraganti, ec.

V. Si noti finalmente non eſſer materia di queſto Sacramento li peccati, che ſi commettono da un Infedele prima del Batteſimo. Si fa queſtione ſe lo ſiano quelli, che ſi commetteſſero nell'attuale ricevimento del Batteſimo; e ſi tiene eſſere materia dubbia da ſottometterſi alle Chiavi, come li peccati dubbj.

Digitized by Google

Quale la Materia Proſſima, e prima, della Contrizione.

§. III.

Proxima vero ſunt actus Pœnitentis, nempe Contritio.
Si è detto eſſere li peccati, anche quelli, che ſi battezzano temerariamente per Filoſofici, materia remota di queſto Sacramento; ed è così, nè può eſſer altrimenti, perchè ſiccome la materia del fuoco ſono le legna, che ſi conſumano per virtù del Fuoco, così li peccati, *quæ pœnitentia delentur, recte hujus Sacramenti materia vocari poſſunt*: la qual Penitenza conſiſte ne' tre ſeguenti atti del Penitente, Contrizione, Confeſſione, ſoddisfazione.

Contritio, quæ primum locum inter dictos Pœnitentiæ actus habet, è come il primo, il più importante, e neceſſario di tutti, e dal comune nemico il più contrariato, e fraſtornato di tutti, e con le frodi degli Eretici, e con le penne di alcuni Cattolici ancora, e con la mala intelligenza, e peggior uſo di un gran numero de' Fedeli.

Per parlar degli Eretici: Lutero in prima negava tre eſſere le parti della Penitenza, ma ottima penitenza eſſere la nuova vita, meritamente fulminato dal Tridentino. Spangebergo Luteraniſta inſegnava due ſole eſſere le parti di eſſa; la Contrizione, e la Fede, cioè, una certa fiducia, *qua credit unuſquiſque ſibi remitti peccata propter Chriſtum gratis*, anch' eſſo anatematizzato da' Padri.

La Contrizione è la parte più importante, e più neceſſaria di tutte le altre, perchè ſenza l'altre con eſſa ſola un gran Peccatore può ſalvarſi, e con tutte le altre ſenza eſſa beniſſimo ſi danna; onde S. Tommaſo ha ſaggiamente laſciato ſcritto, che dopo le Virtù Teologali non ve n'è alcuna, il di cui eſercizio ſia più utile della Contrizione.

Qui gli Eretici al ſolito hanno dato negli eſtremi, e v'hanno dato ancora quelli, che non ſono ſtati formalmente dichiarati tali. I Catari e i Patarini dannati nel Concilio Ecumenico XI. l'avevano in conto di un atto indifferente, non attribuendoli un punto di merito, nè per aumento di gloria, nè per diminuzione di pena. Pietro di Oſma, dannato da Siſto IV. inſegnava la Contrizione rimettere i peccati ſenz' ordine alcuno alle Chiavi, anche fuori del caſo della neceſſità, e del martirio, come eccettuava una propoſizione riprovata da Urbano VIII. nella ſua bolla *in Eminenti*.

Or queſta Contrizione altro non è, come dice il Concilio *loc. cit.* che *animi dolor, ac deteſtatio de peccato commiſſo cum propoſito non peccandi de cætero*. Quì appariſcono gli errori di tanti, che col ſolo leggere certe formole di contrizione, o col picchiarſi il petto, o con lo ſpremerſi qualche lagrimuccia dagli occhi, ſi danno ad intendere d'avere la Contrizione, o di poterla avere colle proprie forze e induſtrie, quando è puro dono dello Spirito Santo; o d'eſſere ſicuri d'averla; ſentimento riprovato dal Concilio ſotto pena di ſcomunica.

Il principio della Contrizione convien, che venga da Dio: Il motivo convien, che ſia ſoprannaturale: e perchè tra' motivi vi ſono de' più nobili, e

Digitized by Google

li, e de' meno; quindi viene la distinzione, e differenza tra contrizione perfetta, ed imperfetta. Quella è detta assolutamente Contrizione, questa attrizione. Quella riguarda immediatamente, e direttamente Dio offeso senza alcun riflesso al danno, che ne viene al peccatore dal suo peccato, e vuol' essere dolore di cuore, dolore sommo, dolore veementissimo; *Quamquam si id minus consequi nobis liceat, ut perfecta sit, vera tamen, & efficax contritio esse potest* per la ragione, che adduce il Catechismo. Questa, cioè l'Attrizione, ha ancora la mira al proprio interesse, ed ha per oggetto altri motivi di minor lega; *Quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennæ, & pœnarum metu communiter concipitur*; purchè *voluntatem peccandi excludat cum spe veniæ.*

La Contrizione rimette subito ogni reato di colpa (non così sempre di pena) anche prima della Confessione; purchè includa il desiderio di essa. L'Attrizione non ha virtù tale, ma vi si ricerca la Confessione, ed assoluzione attuale, mediante la quale il penitente *ex attrito fit contritus*. Quella *est donum Dei, & Spiritus Sancti impulsus inhabitantis*; Questa *tantum moventis, quo pœnitens adjutus viam sibi ad justitiam parat.*

Questa è necessaria al Sacramento, l'altra, benchè migliore, ed ottima non è sì pressante: ed è indefinito quell'amor di Dio iniziale, che alcuni moderni hanno preteso di necessità all'attrizione. E così per decreto di Alessandro VII. emanato li 5. Maggio 1667. l'una, e l'altra opinione è sicura, non potendosi censurare l'una, o l'altra sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, riservata al Papa, finchè non venga definito qualche cosa dalla S. Sede.

Dal detto si deducono le seguenti Conclusioni.

I. Tanto nella Contrizione, come nell' attrizione non v' esser mestiere nè d' una grande intensione, nè di durata alcuna di tempo, come vuole il Durando, potendosi perfezionare in un momento.

II. Non bastare il dolore di non aver dolore, o non averlo sommo, come insegnavano il Natale, il Sà, ed il Navarro.

III. Non essere necessario, che tante siano le detestazioni, e gli atti di dolore, quanti sono ad un per uno li peccati mortali, come insegnavano alcuni; bastando in generale di quanti mai se ne siano commessi. Se la Confessione è di soli veniali, basta averlo formalmente d' uno almeno sotto pena di Sacrilegio. V' è chi in quest' ultimo caso lo scusa da peccato grave, e disobbliga un tal penitente dal reiterare la Confessione fatta senza tal contrizione; convenendo però in asserire, che que' veniali *sine virtuali saltem contritione*, non si rimettono con quella tal Confessione.

IV. L' attrizione falsamente stimata tale, benchè incolpabilmente, non bastare al valore del Sacramento, contro il parere del Durando, Silvestro, Navarro, ed altri.

V. L' Attrizione essere sufficiente, se per tale si stima, e tale è; non essendo necessario giudicarla contrizione, come voleva il Vittoria, e Domenico Soto. Si eccettua il Moribondo, essendo a ciò tenuto non per necessità di mezzo, ma di precetto.

VI. Non

Digitized by Google

VI. Non bastare il desiderio dell'assoluzione senz'affetto a' peccati, ancora nella Confessione di soli veniali, contro il Tamburino, ed alcuni altri.

VII. Essere certissimo, il motivo dell'Attrizione dover esser soprannaturale, nè bastare il naturale anche onesto, onestissimo; come ne assicura Innoc. XI. nella condanna della proposizione Cinquantasettesima. Ed essere motivo sufficientissimo la considerazione de' castighi destinati al peccato da Dio, e dell'Eredità, di cui priva il Peccato; se un tal dolore sia congionto, come ricerca il Concilio, *cum spe veniæ, & voluntatem peccandi excludat*; essendo la Dottrina contraria dannata da Aless. VIII. alli num. 9. 10. 13. e 15. delle 31. riprovate nel 1690.

Si noti intorno a tutti i prefati motivi dell'attrizione, che se uno si dolesse del peccato, e lo lasciasse precisamente, per non perdere il Paradiso, e per non andare all'Inferno; di maniera chè ei fosse talmente disposto, che non essendovi la pena, nè che perdere, correrebbe a briglia sciolta per la via dell'iniquità. Questo motivo non solo non è sufficiente, ma peccaminoso, e mortale.

Si noti secondariamente, che tanto nella contrizione, quanto nell'attrizione il dolore deve essere formalmente, ed espressamente universale di tutti i peccati commessi, includendosi in tal caso il proponimento virtualmente sufficiente; o almeno conviene, che il proponimento sia espressamente universale; nel qual caso diviene virtualmente universale quel dolore particolare de' peccati mortali, che uno si ricorda.

Si noti finalmente essere di tanta necessità nella Contrizione, o attrizione che sia, il proponimento, di quanta n'è il dolore; e questa tal volontà risoluta di lasciar il peccato, s'intende d'ogni genere, in ogni tempo, e luogo, in qualunque circostanza si voglia; ed include un tal proponimento l'obbligo di lasciar l'occasione, essendo prossima, e volontaria, servendosi di ogn'altro mezzo per rendere efficace questa buona volontà.

Si parla del secondo Atto del Penitente, ch'è la Confessione.

§. IV.

Proxima vero sunt actus Pœnitentis: Contritio, Confessio.

Posta di Fede l'Istituzione del Sacramento della Penitenza, è Dogma Cattolico, dice il Conc. alla Sess. 14. cap. 5. ed Can. 6. 7. 8. ed è articolo di Fede *institutam etiam esse a Domino integram peccatorum Confessionem*, ed essere necessaria *de jure divino* a chiunque ha peccato dopo il Battesimo. Questa auricolare confessione è stata impugnata da' Montanisti, Novaziani, Armeni, Albigesi, Flagellanti; e per dire, e contare qualche delirio de' moderni Eresiarchi, svergognati, e confusi dal Trid. *loc. cit.* con le loro medesime parole: I Giacobiti la tacciavano di un azione superstiziosa; bastando, dicevan essi, scoprire le piaghe dell'Anima a Dio solo. Lutero la spacciava per invenzione di Uomini. I Settarj commenemente la predicavano Papistica Carnificina, ed empietà. Questi con tutti gli Antichi sono sempremai stati, e convinti, ed anatematizzati dalla S. Chiesa Universale, che ha sempre avuto per articolo di Fede la Confessione de' peccati, dife-

Digitized by Google

difeso e confermato dal Lateranense, dagli antichi Sinodi, cioè, dal Cabilonense I. e II. da uno di Francia, dal Turonense III. dal Remense, dal Moguntino, dal Vormazienſe, ed ultimamente dagli Ecumenici di Firenze, e di Trento. Ben altri ſentimenti hanno avuto della Confeſſione i Padri antichi, i Dottori della Chieſa, i Santi, da quei de' Settarj: *O domus Dei!* eſclama in una ſua Predica S. Antonio di Padova: *o porta Cœli, o confeſſio peccati! Beatus qui in te habitabit; Beatus qui per te intrabit; Beatus qui ſe in te humiliabit.* Chi vuole conferme in più autentica forma, veda il Tridentino al luogo cit. ed il Catechiſmo a' Parrochi, p. 2. *de Pœnitentiæ Sacramento*, num. 45. ec. e 55.

La Confeſſione preſa impropriamente e volgarmente è tutto il Sacramento della Penitenza. Propriamente però ſi prende per un atto particolare del Penitente, e come tale altro non è che un accuſa, e dichiarazione diſtinta, che il peccatore fa di tutti li ſuoi peccati almeno mortali commeſſi dopo il Batteſimo al legittimo Sacerdote, per averne l'aſſoluzione.

Con gran ragione la Confeſſione ſi chiama un' Accuſa, perchè *peccata ita commemoranda non ſunt, quaſi ſcelera noſtra oſtentemus, ut ii faciunt, qui lætantur, cum male fecerint*; nè s' hanno da contare, *ut ſi rem aliquam geſtam otioſis Auditoribus delectandi cauſa exponamus*; nè a titolo di confidanza, nè per paſſare il tempo, nè per prender conſiglio, nè per cerimonia, nè per cattivarſi l'affetto del Confeſſore, nè per altri fini improprj, talvolta ancora illeciti. *Verum accuſatorio animo ita enumeranda ſunt, ut ea etiam in nobis vindicare cupiamus. Veniæ enim impetrandæ cauſa peccata confitenda ſunt.* Tralaſcio l'altre particole della diſinizione, perchè ſono ſopra accennate, o facilmente s' intendono da sè, e riſtringo il tutto ad alcuni dubbj, o dir vogliamo Queſiti. Sia

Il primo Parere un gran peſo dover dire tutto il Male, ch' uno ha fatto co' penſieri, ec. opere, ed ommiſſioni. E poi come mai ricordarſi, maſſime ſe la Confeſſione è di molto tempo, ed il Penitente o è groſſolano, e Idiota, o è mal' abituato, o è troppo ſoggetto all' Erubeſcenza, come d' ordinario i Giovinetti, e le Donne.

Si riſponde col Conc. Trid. *loc. cit. Impium eſſe, Confeſſionem, quæ hac ratione fieri præcipitur, impoſſibilem dicere, aut carnificinam illam conſcientiarum appellare. Conſtat enim nihil aliud in Eccleſia a pœnitentibus exigi, quam ut poſtquam quiſque diligentius ſe excuſſerit, & conſcientiæ ſuæ ſinus omnes, & latebras exploraverit, ea peccata confiteatur, quibus ſe Dominum, & Deum ſuum mortaliter offendiſſe meminerit, &c.* Per quel *diligentius ſe excuſſerit*, danno per regola i Teologi di uſar ciaſcuno nell' eſaminarſi quella diligenza, ch' uſa un Mercante groſſo nell' indagare i ſuoi Conti. Nè queſta diligenza vuolſi uniforme in tutti, ma accomodata alla capacità di ciaſcuno; ed a queſta diligenza può, e tal volta è tenuto a ſupplire il caritativo Confeſſore, nè più, nè meno di quel ſegno a che ſarebbe tenuta quella tal Perſona, ſe ſi eſaminaſſe da ſe con applicazione; e così non ſarà di neceſſità farle quelle interrogazioni, ch' ella medeſima non avrebbe mai fatte alla ſua coſcienza, ben ricercandone i ſeni, e li naſcondigli, ſecondo la ſua capacità naturale; reſtando gli altri peccati, de' quali non ſi ricorda, beniſſimo incluſi nella Confeſſione, e perdonati con obbligo ſolamente di ſotto-

to-

toporli alle Chiavi, quando gli ſovverranno; eſſendo dannata la propoſizione contraria da Aleſs. VII. al num. undecimo. La troppa verecondia poi nel dire, che opprime taluni, convien che ſi vinca con l'induſtria del ſaggio Confeſſore, apportando, ove abbiſogni, i ſentimenti, che quì ſi accennano dal Concilio, e ſi eſprimono più chiari dal Catechiſmo al num. *63. 69.* e 74.

Notiſi, che per peccati gravi da eſprimerſi neceſſariamente nella Confeſſione, s'intendono ancora quelli, che temerariamente ſi colorano col titolo di peccati filoſofici; dannato il contrario da Aleſs. VIII. nel *1690.* 24. Agoſto.

II. Cercaſi ſe ſia neceſſario ſpiegarli diſtintamente, contarne il numero, le circoſtanze, che mutano ſpecie, anche ne' peccati di ſolo penſiero.

Si riſponde in tutto che sì: e queſta è tutta deciſione del Concilio, *loc. cit.* che ne fulmina nel Canone VII. la ſcomunica contro chi aſſeriſce il contrario. *Alienum enim a ratione eſt docere, circumſtantias has ab hominibus otioſis excogitatas fuiſſe, aut unam tantum circumſtantiam confitendam eſſe, nempe, peccaſſe in fratrem.* Ed avendo poc' anzi nell'iſteſſo cap. V. parlato de' peccati di penſiero, adduce motivi ſpeciali: *Oportere a pœnitentibus omnia peccata mortalia, quorum poſt diligentem ſui diſcuſſionem conſcientiam habent, in confeſſione recenſeri, etiamſi occultiſſima illa ſint, & tantum adverſus duo ultima Decalogi præcepta commiſſa, quæ nonnumquam animam gravius ſauciant, & periculoſiora ſunt iis, quæ in manifeſto admittuntur, &c. Cum enim univerſa mortalia peccata, etiam cogitationis, homines (Epheſ. 2.) iræ filios, & Dei inimicos reddant, neceſſarium eſt, omnium etiam veniam cum aperta, & verecunda confeſſione a Deo quærere.*

Non ſolo ſi hanno a confeſſare diſtintamente i peccati mortali, le loro qualità, numero, e circoſtanze, che mutano ſpecie, cioè, che danno ad un' azione peccaminoſa diverſe malizie, per le quali quell' atto, benchè uno, ſi oppone però a diverſe virtù; o pure ſe ſi oppone ad una ſola, ſe gli oppone per diverſi riſpetti, e difformità, ovvero *per extrema*. I caſi del primo rifleſſo ſi trovano in abbondanza nel 2. 6. e 7. comandamento. Quelli per il ſecondo ſono, per eſempio: il voto, il giuramento, che ſi oppongono alla Religione. I caſi del terzo ſono ver. gr. l'avarizia, e la prodigalità, che ſi oppongono alla virtù della liberalità, ec. Non ſolo, dico, ſi hanno da confeſſare, ed è certiſſimo, le circoſtanze, che mutano ſpecie, ma ancora quelle (ed è molto probabile) che diconſi aggravanti; maſſime le notabilmente aggravanti, che ſono quelle, che non aggiungono all'atto umano malizia da quello diſtinta, ma ſolo l'aggravano più, o meno oltre il conſueto modo di peccare, ſenz' uſcire però da' limiti della ſua medeſima ſpecie. E S. Tommaſo in 4. *diſt. 16. q. 3. a. 2. q. 5.* avrebbe inſegnato il contrario, ſe foſſe viſſuto dopo il Catechiſmo Romano, a cui dobbiamo ſtare, come Interpetre, ſi può dire, ch' egli è, della mente della Chieſa: il quale inſegna doverſi ſpiegare le notabilmente aggravanti al pari delle mutanti ſpecie, giuſta i caſi, che ne apporta al num. *63. loc. cit.* e conclude con queſta memorabile nota: *Quæ vero pravitatem rei magnopere non augent, ſine crimine omitti poſſunt.* Al che ſi ſarebbe come ſi diceva, ſottoſcritto il Dottor Angelico ſenza dubbio,

ſe

Digitized by Google

se fosse vissuto dopo il Tridentino, e dopo il Catechismo, steso per ordine suo, approvato dalla Chiesa, e consegnato a' Pastori dell' anime per regola infallibile del viver Cristiano.

Nè solo si ha da esprimere distintamente il peccato colle sue circostanze, come si è detto, ma il grado della malizia, e la qualità individua di esso contro la proposizione dannata da Aless. VII. al num. 25.

Di più l'abito, e la consuetudine, che uno ha avuto nel peccato; massime se n'è ricercato dal Confessore, giusta la condanna della proposizione cinquantottesima d'Innocenzo XI.

Di più li peccati lasciati, o scordati, ancorchè incolpabilmente nella seguente confessione, cadendo alla memoria, conviene esprimerli; essendo l'opinione contraria riprovata da Aless. VII. al num. 11. Dissi *incolpabilmente*, perchè se si tralasciano con colpa, non basta confessar questi, ma devonsi ridire tutti gli altri già confessati, il numero de' sacrilegj commessi nelle confessioni, comunioni, o altri Sagramenti ricevuti in stato così cattivo (il che s'intende pur di ogn'altra mancanza, o difetto essenziale, seguito nella Confessione con reato di colpa grave), massime se una tale omissione volontaria, e conosciuta peccaminosa, non fosse a sua discolpa in una ignoranza incolpabile della nullità, ed invalidità di tali confessioni, come può succedere.

Quanto a' peccati veniali è cosa lodevole il confessarli, ma non v'è quest' obbligo; *taceri tamen citra culpam, multisque aliis remediis expiari possunt*, dice il Concilio al luogo citato.

Continuazione dell'istessa Materia, e dilucidazione di essa.

§. V.

A Prima faccia sembra un gran peso una Confessione sì minuta, ed esatta; ma a chi ben considera tutto il detto, non è così.

Convien dire il numero de' peccati, che dopo un diligente esame sovvengono; ove non riesca rinvenire il certo, o almeno il probabile, si accusi grossamente del tempo, che durò il male, e della frequenza, con cui tornavasi ogni mese a commetterlo, ovvero ogni settimana. E ciò parlandosi di peccati esterni; perchè degli atti interni o d'odio, o di oscenità basterà sol tanto si esprima il tempo, che stette in quella tal discordia, che seguitò quella donna, ec. e così si estenda la dottrina suddetta ad ogni altro caso, v. g. di un concubinario, di una meretrice, di un soldato, di un'usurajo, o somiglianti.

Convien dire le circostanze de' peccati. Or niente più facile è a saperle, e a rinvenirle, servendosi di quel trito verso di S. Tommaso: *Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*. *Quis* denota la condizione della persona. *Quid*, &c. Altri aggiungono l'ottava, e formano il verso in questo modo: *Quis, quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, quando*; ma in realtà quel *quoties*, per cui s'intende il numero, non è circostanza, che appartenga alla specie, ma, agl'individui, il numero de' quali si conta, e per l'interruzione morale degli atti e per gli oggetti diversi di numero

Digitized by Google

Domenico Soto è di parere che non sieno tenuti prima delli 12. o 14. anni, nel qual tempo sono parimenti capaci della Comunione. La più comune tiene, che siano obbligati, quando cominciano a peccare mortalmente, che suol succedere dopo li 7. o 8. anni; e se prima de' 7. anni se ne trovassero anche coll'uso perfetto della ragione, non farebbero contro di questo precetto, trascurandone l'osservanza; e dato che alli 7. anni sieno a questo precetto tenuti, non pare però, che la Chiesa li voglia obbligare prima della pubertà alle pene imposte a quelli, che non si confessano, come l'avvertono pur anche il Navarro, il Suarez, ed altri. Notisi, esser lodevole, dice S. Carlo nell'Istruzione de' Confessori, che anche di 6. anni s'inviino a questo Sagramento, acciocchè si assuefacciano dalla prima età alla cognizione, ed all'uso di esso; avvertendo i Confessori con la loro prudenza di non dare l'assoluzione, se non si accorgono della capacità, ec.

Notisi pur anche, che coll'approvarsi dal Tridentino l'uso della Confessione in tempo di Quaresima, non s'intende determinato quel tempo, com'è quello alla Pasqua della Comunione. Anzi che per causa giusta differirla oltre all'Anno *ad modicum tempus* non viene riputato colpa grave; *ratione tamen Communionis Paschalis in Paschate implendam esse*, insegnano con gran ragione alcuni. S. Antonino è di sentimento, che allora obbliga il precetto della Confessione, quando temiamo di non aver copia di Confessore tra l'anno, a cui confessare qualche peccato mortale, di cui siamo rei. Il Catechismo Romano asserisce esservi tal'obbligo, quando temiamo di scordarci di qualche colpa mortale, ch'abbiamo commessa; ed allora conviene dirli di propria bocca, *non scripto, vel nutu*, non essendo impediti di contarli *ore proprio*. Conviene dirli con dolor di cuore; e che un tal dolore, come si è detto di sopra, abbia a precedere la Confessione, almen almeno l'assoluzione. Nè vale l'averlo dopoi; nè l'averlo ancora avuto innanzi, se non è stato in ordine al ricevimento di questo Sagramento. Nè la contraria opinione del de Lugo osta; mentre ivi parla di uno, che confessatosi, poco dopo si riconfessa, o accusandosi de' medesimi peccati, o d'altri de' quali si era scordato.

Della Soddisfazione.

§. VI.

PRoxima vero (*subintelligitur materia*) *sint actus Pœnitentis, contritio, confessio, & satisfactio*. La soddisfazione è uno degli atti del Penitente, che costituiscono la materia prossima di questo Sagramento: ed è questa parte delle più impugnate, massime in questi ultimi tempi, da quanti sotto specie di pietà, *habent quidem speciem pietatis, virtutem autem ejus abnegarunt*; termini, che usa il Trid. *sess. cit. cap.* 8. Vogliono questi, cioè, i Luterani, e i Calvinisti dietro la scorta de' Novaziani, che ogni qual volta si rimette il reato della colpa, si rimetta ancora tutta intera la pena anche temporale; e così sia superflua la soddisfazione. Or ecco l'articolo di Fede, che professa, ed ha sempre professato la Chiesa Romana: *Culpam dimissa, temporalem pœnam, vel in hoc sæculo, vel in futuro restare exolvendam*. Così vien definito dagli

Digitized by Google

gli antichi, e moderni Sinodi; dall'Ancirano, dal Neocesarienſe, dall'Arauſicano primo, dall'Moguntino, dal Remenſe; e per laſciar gli altri, dal primo, ed ultimo degli Ecumenici, cioè, dal Niceno I., e dal Tridentino, il quale ne fulmina nel Canone 12. la ſeguente ſcomunica: *Si quis dixerit, totam pœnam ſimul cum culpa remitti ſemper a Deo, ſatisfactionemque pœnitentium non eſſe aliam quam fidem, qua apprehendunt Chriſtum pro eis ſatisfeciſſe, anathema ſit.* E ne'canoni appreſso definiſce quali ſieno queſte ſoddisfazioni, e quanto gran culto ne venga a Dio per eſse. Tutte coſe, che ſi ſpiegano diffuſamente dal Catechiſmo citato; ſe ne moſtra l'utile; s'apporta la congruenza, perchè nel Batteſimo Iddio rimetta ſempre con la colpa tutta la pena, non così nella Penitenza: ſi inſegna qual dev'eſsere l'uſo di eſse; tralaſciate varie, ed erudite definizioni, e deſcrizioni di queſta parola Soddisfazione.

Baſta al noſtro intento ſapere, che queſta altro non è che un pagare la pena temporale dovuta a'peccati; reſtando un tale debito dopo ancora l'aſſoluzione. Eſsa non è per ſe, e di natura ſua eſsenziale al Sacramento, ma ſoltanto Integrale (è però neceſsaria alla ſalute per neceſsità di precetto divino). *Per accidens* però può eſsere indicativa di difetto nelle parti eſſenziali, quali ſono il dolore, e 'l propoſito; ed allora è appunto, quando ſenza cauſa ragionevole ſi rifiutano ſoddisfazioni proporzionate, molto più le moderate dalla prudenza del Confeſsore ne' rigori antichi. Ed è certo parte eſsenziale di queſto Sagramento il propoſito, e buona volontà di volerla eſeguire, e dare qualche condegna ſoddisfazione alla Divina Giuſtizia, o in queſto Mondo, o nell'altro; altrimenti il peccato mai non ſi rimette.

Ho detto o *nell'altro Mondo*, perchè v'è oppinione, che ſia capace di aſſoluzione quel Penitente, che rifiuta la Penitenza Sagramentale, purchè dia parola, ed abbia animo di differirla nell'altra vita; ed ancorchè ſi eccettuino le penitenze medicinali nell'accennata oppinione, ma ſol s'intenda delle penitenze punitive. Se ſia Dottrina probabile, io ne dubito forte, e facilmente mi ſoſcrivo al ſentimento di S. Ceſario Arelatenſe, ove parlando di quelli, che laſciano la penitenza ſotto preteſto di volerla ſubire in Purgatorio: *Non Purgatorii pœnas*, dice, *expiandos, ſed pœnis Inferni damnandos credo, ac ſentio.*

Se poi ſia tenuto ſotto pena di nullità il Penitente ad adempirla in grazia, o non poſſa cambiarſela da ſe in opere evidentemente migliori, ci ſono oppinioni probabili per l'una, e l'altra parte: non così ſe accettata che l'ha, la voleſſe di proprio capriccio far adempire da altri in vece ſua, giuſta la condanna di Aleſſandro VII. tra le dannate al num. 15.

Si cerca, ſe ſi poſſa obbligare alcuno a compierla prima dell'aſſoluzione: e ſi riſponde: primo che non può cenſurarſi l'opinione di chi aſſeriſce eſsere ſtata antica diſciplina della Chieſa il differire l'aſſoluzione fin dopo compiuto il corſo della penitenza canonica, eſsendo queſta opinione di molti eruditi, e maſſime del dottiſſimo Glo: Morino ſuperiore ad ogn'altro in queſta materia: ſecondo che la Chieſa ſopra di queſto ha potuto cangiare, e in fatticha cangiata la ſua diſciplina, onde il ſommo Pontefice Innocenzo XI. ſotto il dì 3. Aprile 1683. meritevolmente condannò il libro preſentatogli

col

Digitized by Google

col titolo: *pentalogus diaphoricus, sive quinque differentiarum rationes, ex quibus verum judicatur de dilatione absolutionis ad mentem gemini Ecclesiæ solis SS. Aug. & Thomæ oblatus ad examen Sanctissimi D. N. Innoc. XI.* rinnovando con ciò questo Pontefice la condanna fatta prima in questo proposito dal suo Predecessore Sisto IV. contro Pietro di Osma: 3. finalmente che se parliamo delle Penitenze, in quanto sono medicinali, e preservative da' peccati, e si possono, e si devono alle volte esigere anche prima dell' assoluzione. Chi vuol sapere i casi, ne' quali è lecito, anzi talvolta obbligo di operare in questo modo, ed i fini, per i quali insegna la prudenza non doversi far altrimenti, legga il Suarez, il Reginaldo, ed altri riferiti, citati, e seguitati dal Bonaccina; e più abbasso pure se ne porteranno delle regole, e degli esempj.

Quali sieno queste penitenze soddisfattorie, o punitive, l'abbiamo deciso nel Dogma del Tridentino alla Sessione e capo citato, e confermato colla scomunica contro chi dissentisse, al Canone 13. di questo tenore: *Si quis dixerit, pro peccatis, quod pœnam temporalem, minime Deo per Christi merita satisfieri pœnis ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel a Sacerdote injunctis, sed neque sponte susceptis, ut jejuniis, orationibus, eleemosynis, vel aliis etiam pietatis operibus, atque ideo optimam pœnitentiam esse tantum novam vitam, anathema sit.*

Dal che si vede chiaro, quanto ragionevolmente fu condannata da Urbano VIII. nella sua Bolla *In eminenti* quell' una tra le altre tante proposizioni di Michel Bajo, che diceva: *Satisfactiones, laboresque justificatorum non valent expiare de condigno pœnam temporalem restantem post culpam condonatam.*

Dice il Sinodo, che queste penitenze s'impongono a' penitenti, *Sacerdotis arbitrio, pro mensura delicti. Sess. 14. cap. 9.* Non s'intende per questo che stia in sua mano, ed interamente a suo libito l'imposizione delle penitenze, sicchè possa e darle, e lasciarle, il che è falso: *debent Sacerdotes Domini salutares, & convenientes satisfactiones injungere*; nè possono a lor piacere imporre penitenze leggieri, e gravi, ma *pro qualitate criminum, & pœnitentium facultates, sess. cit. cap. 8.* e come ripete nel capo seguente *pro mensura delicti.* Così l'intende apertamente il Catechismo *loc. cit.* num. 80. *In irroganda autem satisfactionis pœna Sacerdotes nihil sibi suo arbitratu statuendum esse, sed omnia justitia, prudentia, & pietate dirigenda, existimabunt. Atque, ut hac regula peccata metiri videantur, & pœnitentes suorum scelerum gravitatem magis agnoscant, operæ pretium erit, eis interdum significare, quæ pœnæ quibusdam delictis ex veterum canonum præscripto, qui pœnitentiales vocantur, constitutæ sint.* Al che inerendo S. Carlo tra li suoi avvertimenti a' Confessori, in questo proposito così loro prescrive al §. 21.

Per tanto deve il Confessore sapere li Canoni Penitenziali: perciocchè quantunque si possano, e si debbano moderare ad arbitrio di prudente, e discreto Confessore, secondo la contrizione del Penitente, o la qualità, e diversità delle persone, ed altre circostanze, nondimeno è bene sempre guardare li suddetti Canoni, ed a quelli come a regole conformarsi, quanto giudicherà spediente. E quantunque il Confessore non imporrà la penitenza del Canone antico, dovrà nondimeno spesse volte manifestarlo al Penitente, per indurlo a maggior contrizione, e ad eseguire tanto più prontamente la

minor

Digitized by Google

minor penitenza, che gli sarà stata ingiunta, cavando utile dalla benignità, che oggi usa seco la Santa Chiesa in mitigare il rigore dell' antica disciplina Ecclesiastica.

Quasi l' istesso si legge nel cap. 3. del Confessore istruito del P. Segneri, il quale al principio sfoga il suo zelo con queste pesantissime parole: E chi è ormai, che abbia qualche notizia alquanto distinta di quei Canoni Sacrosanti decretati da' Santissimi Padri ne' lor Concilj, in virtù di cui con penitenze di 7. di 10. di 12. anni si rendeva a Dio l' onore toltogli col peccato? E pure furono un tempo sì universali, che non era riputato degno del nome di Sacerdote, chi non sapeva tali Canoni perappunto: *Vix Sacerdotis nomen in eo constare, qui tales canones ignoraverit.*

Da ciò si è giudicato opportuno stendere il Catalogo di detti Canoni Penitenziali, come può vedersi nel capo ultimo della seconda parte.

Alcune avvertenze sopra l' antecedente Paragrafo della Soddisfazione.

§. VII.

DUnque si avrà da ammettere di nuovo l' uso de' Canoni Penitenziali già dimesso, e più non ricevuto? Questa non è mai per avventura la conseguenza, che dee dedursi.

Coll' encomiare, li Canoni Penitenziali nient' altro, o poco più si pretende, che servirsi di essi, come di uno specchio per ravvisarvi la maggiore, o minor gravità delle colpe, la quale non cadendo sotto i sensi, non può dichiararsi meglio che con la rispettiva gravità delle pene taffata dal saviissimo giudizio di quegli antichi Padri, e Rettori dell' Anime, i quali anche in quei tempi non gli stabilirono come Decreti precettivi a' Confessori, ma come regole direttive, dicono il Suarez, ed il Reginaldo. Ed apparisce in evidenza dal titolo stesso, che loro si prefigge dal Graziani nel fine del decreto con queste parole: *Canones pœnitentiales, quorum notitia viris Ecclesiasticis est valde necessaria; sunt enim quædam regulæ directivæ ad pœnitentias delinquentibus imponendas.* La qual notizia gli è necessaria, non perchè si abbiano a mettere assolutamente in pratica, ma per il fine sopraddetto; e ciò insegna anche il Navarro presso il Reginaldo citato. Quali sieno questi Canoni Penitenziali, vedasi il capo ultimo della seconda parte.

Si è detto di sopra non potersi la penitenza accettata far supplire da un altro; e pure il Catechismo insegna: *In eo vero summa Dei bonitas, & clementia maximis laudibus, & gratiarum actionibus prædicanda est, qui humanæ imbecillitati hoc condonavit, ut unus posset pro altero satisfacere, quod quidem hujus partis Pœnitentiæ maxime proprium est.* Così al num. 77.

Nulla osta al detto; perchè oltre all' eccettuare che fa, e le penitenze medicinali, e l' altre due parti della Penitenza, che sono la Contrizione, e la Confessione, ivi non parla d' altro, come si esprime ne' numeri seguenti, che della partecipazione dell' opere buone di tutti i Fedeli in grazia della Comunione de' Santi, il decimo degli articoli di nostra fede proposti nel Simbolo degli Apostoli; ed in grazia di questo confessiamo pure ancora noi oltre di ciò potersi supplire di molto a queste penitenze soddisfattorie, o sieno punitive, coll' Indulgenze.

Cosa

Digitized by Google

Cosa sia l' Indulgenza, è noto. Ella è una grazia fatta dalla Chiesa a' Peccatori, con la quale rimette loro o in tutto, o in parte le pene dovute a i peccati, già quanto alla colpa rimessi, applicando loro fuori del Sagramento, e del Sacrificio le soddisfazioni di Cristo, e de' Santi.

Che questa Grazia possa farsi dalla Chiesa l'abbiamo definito di fede da tre Concilj Ecumenici. Dal Lateranense III. undecimo di numero, secondo la Cronologia del Celesti, celebrato nel 1179. contro i Valdesi, che 'l negavano; dal Costanziense XVI. Ecumenico, nel 1414. contro gli Vuiclefisti; dal Tridentino XIX. contro i Luterani, il cui Capo di più ne scherniva, e proverbiava un tanto bene, solito a chiamar l' Indulgenze *Sanguinis Christi profanationes*, *Satanæque ludibria*; soggiungendo l' empio Eresiarca, che il Papa involge, e rinserra la Grazia di Cristo dentro una *Cartapecora*, e quivi col piombo sigilla *quæstuarias nundinationes de animarum salute, ac pias fraudes*, chiamando il Purgatorio, che negava, *Exitiale satanæ commentum.*

E tanto basti della soddisfazione, ch' è una compensazione fatta a Dio *pro offensis in illum perpetratis*; e del resto della materia remota, e prossima di questo Sagramento.

CAP. II.

Della forma del Sacramento della Penitenza.

FOrma autem, *illa absolutionis verba*: *Ego te absolvo*. Queste tre parole sono il costitutivo della forma di questo Sagramento; anzi soltanto *Te absolvo* sono di essenza, sebbene peccherebbe gravemente quel Sacerdote, se lasciasse, massime *in articulo mortis*, l'altre due parole, *a peccatis tuis*; e per certo almeno non sarebbe esente da colpa veniale: e se vi è timore di qualche Censura, conviene si esprima avanti dell' assoluzione de' peccati. L' Assoluzione di questa è: *Absolvo te ab omni Censura, deinde a peccatis tuis*. Per quella parola *absolvo te* si vede chiaro la necessità della presenza del Penitente almeno morale: non potendosi assolvere l' assente, come si è detto di sopra, e si mostrerà più chiaro nel capo ultimo della seconda parte.

La Materia, e la Forma di questo Sacramento (come quelle di ogni altro) lo rende nullo, se è variata sostanzialmente, e se non sono unite insieme; si intende però moralmente. La mutazione accidentale, che può più facilmente succedere nella Forma, in cui, mutandosi le parole, resta intero il senso, rende il Sagramento soltanto illecito sotto colpa grave, se qualche motivo non scusa. Eccovene de' casi.

E' variazione sostanziale della Forma in vece del *te absolvo*, dire *absolvat Deus te*, ovvero *absolvat te Christus*. Così assolvere il Penitente *nutu*, *signo*, *aut scripto*, senza proferir parola.

E' variazione accidentale proferire le parole Sagramentali col linguaggio del Paese, o straniero; o se pure nella sua lingua propria, usandosi Sinonimi, cioè, altre parole dell' istessa significazione, che le istituite dalla Chiesa: come in vece di *absolva*, dire *remitto*, ovvero *condono tibi peccata tua*. Che se le parole non avessero l' istessa significazione delle parole stabilite esplicita, e distinta secondo l' uso comune, e pubblico, renderebbero la mutazione sostanziale, ed in conseguenza nullo, ed invalido il Sagramento.

E' pur

Digitized by Google

E' pur anche mutazione accidentale, ed in questo può scusarsi da colpa almeno grave il Sacerdote, il quale a riverenza del Personaggio che confessa, dice: *Absolvo Dominationem, Excellentiam, vel Majestatem vestram &c.* non essendovi variazione essenziale, mentre sono parole equivalenti.

Le Forme di tutti gli altri Sagramenti, perchè composte di più parole, possono in più altri modi renderli invalidi, ed ancora soltanto illeciti, giusta le avvertenze accennate; v. g. per la trasposizione delle parole, per l' interruzione, per l' addizione, per la corruzione, o sia mala, e storpiata pronunzia, per la detrazione di qualche parola, ec. Dico di tutti gli altri Sagramenti, ad eccezione di questo della Penitenza; perchè consistendo l' essenza della sua forma in due sole parole, *Absolvo te*, basta in sostanza, non solo per l' assoluzione da' peccati, ma ancora dalle censure, benchè non si esprimano nè queste, nè quelli; consistendo, dico essenzialmente, la forma in queste due parole, non vi ha luogo la trasposizione, e poco ancora gli altri capi, fuori della corruzione, o mala pronunzia, per cui sempre gravemente pecca (benchè non sempre si renda invalido il Sagramento) *si ex industria corrupte proferantur*. Se però la mutazione non fosse tanto notabile, nè seguita con piena deliberazione, non eccede la colpa veniale.

E' indubitabile appresso tutti, che servirsi di materia e forma dubbia nell' amministrazione di qualunque Sagramento, sia peccato gravissimo, potendosi avere la certa e indubitata; così pure dopo la condanna di quella proposizione, che comincia: *Non est illicitum*, sarebbe reo di colpa grave quel Sacerdote, che nell' amministrazione di questo Sagramento si servisse della oppinione probabile, lasciata la più probabile.

Alla Forma accennata aggiungervi qualche condizione *de futuro* rende invalido questo Sagramento, come sarebbe: *Ego te absolvo, si Episcopus consenserit, aut si satisfeceris*: o pure se un Sacerdote senza giurisdizione dica: *absolvo te, si Episcopus ratam habuerit absolutionem*.

Non può iterarsi senza grave reato la forma Sagramentale nella medesima confessione senza nuova materia, o almeno senza nuova repetizione dell' antidetta con la rinnovazione del dolore, ec.

Trascurare, in materia massime rilevante, il rito dell' amministrazione di un tal Sagramento, introdotto o dalla Chiesa universale, o dalla sua propria particolare, non può scusarsi da colpa. E per non uscire da i limiti della forma, che prescrive il Rituale Romano, dopo data al suo penitente la salutare penitenza, e da lui accettata, dica:

Misereatur tui omnipotens Deus, & dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam æternam, Amen.

Dipoi con la destra alzata verso di lui soggiunga:

Indulgentiam, absolutionem, & remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens, & misericors Dominus. Amen. Dominus noster Jesus Christus te absolvat: & ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, & interdicti, in quantum possum, & tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, In nomine Patris &, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen. (Se il Penitente è laico, si lascia la parola *suspensionis*). *Passio Domini nostri Jesu Christi, merita Beatæ Mariæ semper Virginis, & omnium Sanctorum, quidquid boni feceris, & mali patienter sustinueris, sint tibi in remissio-*

Digitized by Google

nem peccatorum, augmentum gratiæ, & præmium vitæ æternæ. Amen.

Avverte quì il Rituale medesimo, che nelle confessioni più frequenti, e più brevi, e quando v'è gran concorso di penitenti, si può lasciare il *Misereatur, &c.* bastando cominciare dal *Dominus noster Jesus Christus*, come sopra, fino al *Passio Domini, &c. exclusive*. Anzi che nelle gravi necessità, ed in pericolo di morte può abbreviare ancora più, e dire: *Ego te absolvo ab omnibus censuris, & peccatis. In nomine Patris, &c.* Ed a quanto in ciò è prescritto, conviene, che tutti li Sacerdoti si attengano secondo quello, che si è notato nell'avviso preliminare al Lettore.

Dal detto si vede, che l'imposizione della mano sul capo del Penitente, lo scoprimento del capo, ec. sono in libertà del Confessore farsi, o non farsi; per altro è di dovere osservarsi la consuetudine.

Quanto alla forma per l'assoluzione delle Censure, per cui fosse stata commessa special facoltà dal Superiore, il Rituale stesso ivi appresso ne prescrive il rito, e'l modo, qual si accenna nel Capo ultimo della seconda parte.

Si avverte finalmente, che quella parola *suspensionis* da dirsi solo agli Ecclesiastici non deve tener sospeso, nè in scrupolo il Confessore, se gli comparissero laici in abito da Ecclesiastici, stante l'abuso, che c'è in questo; potendo sempre il Confessore lasciare quella parola, se non gli costa chiaro, che sian tali; nè esso è in obbligo d'interrogargli in questo.

CAP. III.

Del Ministro di questo Sacramento, e sue qualità.

Minister denique est Sacerdos habens potestatem absolvendi, vel ordinariam, vel delegatam; sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos potest a quibuscumque censuris, & peccatis absolvere.

Il Sacerdote dev'essere il legittimo Ministro del Sagramento della Penitenza, ed una tal asserzione si ha da tenere di Fede; nè altri può amministrarlo, sia laico di qualunque grado, sia Diacono, se non è insignito del Sacerdozio, sotto pena di nullità, di sacrilegio, di scomunica, ancorchè non venisse all'atto dell'assoluzione. Nè osta quel testo Sagro: *Confitemini alterutrum peccata vestra*, perchè si spiega da' Sagri Interpetri quella parola *alterutrum*, cioè, ad uomini simili a voi, che sono i Sacerdoti, a' quali Dio ha data la facoltà di assolvere. Nè fu senza mistero il non esprimersi li Sacerdoti, come quivi osserva il dottissimo a Lapide. Nè osta qualunque fatto, o autorità in contrario; perchè la Confessione alli non Sacerdoti mai è stata stimata in veruna maniera Sagramentale, nè mai necessaria (assente il Sacerdote); e sol si trova lodata di consiglio per i beni, che ne possono venire, di meglio con ciò disporsi alla contrizione perfetta, di poter essere ajutato con consigli, con direzioni, con speranza. Oltre che quella verecondia, che si soffri in un tal'atto di umiliazione può giovare in parte di soddisfazione de' peccati. Per altro, se non si ha contrizione, non si sal-

Digitized by Google

salva con questa confessione, come si salverebbe con la vera confessione Sacramentale, chi reo di colpe gravi non avesse che l'Attrizione.

Il Sacerdote dev' essere il Confessore, nè vale se sia sol tanto Diacono, benchè privilegiatissimo: moltomeno se Laico, benchè qualificatissimo, e Santo. E qui chi non vede quanto sciocca, e temeraria sia la Dottrina dei Valdesi, e Luterani, che stendevano quest' autorità di assolvere da' peccati fino alli fanciulli, fino alle femmine?

Nè basta esser semplicemente Sacerdote, nè la sola facoltà, che gli si dà in vigore della sua ordinazione di assolvere da' peccati, come ha definito il Concilio di Trento; ma vi si ricerca la giurisdizione, la quale provenga, o nò anch' essa *ex vi Ordinationis*, certo che l' uso dipende dalla giurisdizione esteriore, non potendosi esercitare senza il consentimento della Chiesa, alla quale tocca di determinare questa potestà, che dall' Ordine si riceve universale, a luoghi, casi, e persone particolari; ed allora avviene, quando approva, ed applica il Sacerdote a tal' impiego, o conferendogli una dignità, offizio, ec. a' quali di sua natura sia annessa l' amministrazione di questo Sagramento, come il Vescovado, una Parrocchia, ec. ed allora dicesi giurisdizione ordinaria, o giudicando praticamente un Sacerdote per i requisiti necessarj, che in esso concorrono di scienza, prudenza, bontà, ec. capace di amministrarlo; e questa chiamasi giurisdizione delegata. Nè può questa comunicarsi da chi l'ha ordinaria; ma solo da chi è Ordinario; o se pure non l'avesse delegata, conviene che abbia a parte la facoltà di subdelegare; e ciò o sia per grazia, o privilegio; o sia perchè sebbene è delegato, l' è però *ad universalitatem causæ*.

Il detto viene confermato, ed autorizzato da una dichiarazione della Sagra Congregazione del Concilio in questo tenore: *Absolutionem a Sacerdote datam vigore facultatis generaliter a summo Pontifice, vel generaliter a Parocho concessæ, si ab Episcopo Sacerdos examinatus, & approbatus non fuerit, censeri nullam, etiam quoad eos, qui tali Sacerdoti bona fide confessi sunt.* Onde meritamente furono condannate le proposizioni, che dissentivano da un tal decreto; e più meritamente scomunicato Gio: di Poliaco Dottor Parigino, che detta facoltà di assolvere da' peccati la ristringeva al solo Parroco, insegnando intorno a questo Sagramento varie altre proposizioni false, e lontane dalla Dottrina Cattolica, tra le quali va sotto il suo nome quella, che nè il Papa, nè Dio stesso possa dare una facoltà generale di udire le Confessioni, sotto pena di doversi ripetere tali confessioni al proprio Sacerdote, che per lui è il solo Parroco. Negava di più non solo alla Chiesa la facoltà di astringerci alla Confessione annuale, ma a Dio medesimo; asserendo, non avere tale potestà sopra le nostre coscienze. Lasciamo gl' inganni, ed errori degli Eretici: sebbene anche il saperli giova a sapere la verità de' Dogmi Cattolici, che li condanna; appunto come a conoscer le tenebre non vi è miglior invenzione della luce; e per scoprir i colori l'unico mezzo son l'ombre.

Varj questi possono insorgere intorno all'accennata Dottrina della Chiesa circa la facoltà, e giurisdizione, sia ordinaria, sia delegata del Ministro di questo Sagramento, a' quali in poche parole si risponde, e brevemente me ne spedisco.

Digitized by Google

In prima, se la suddetta approvazione debba farsi dal Vescovo, nella cui Diocesi averà il Sacerdote da amministrare questo Sagramento. E si risponde di sì, giusta la più probabile, la più sicura, la più comune opinione dei Dottori.

2. Se possa ad arbitrio del Vescovo darsi più ampia, o più ristretta; determinata a certo luogo, ed a certe persone; con riserva de' casi, o nò; limitata, o nò dal tempo, ec. E si risponde, che sì. Tutta Dottrina del Tridentino.

3. Se tal facoltà già concessa possa rivocarsi. Si risponde: senza causa, non esser conveniente; con causa ragionevole, essere di dovere.

4. Se dianſi casi, ne' quali un Sacerdote senza questa approvazione possa validamente, e lecitamente amministrare il Sagramento della Penitenza? Si risponde di sì, e sono i seguenti:

Primo un Sacerdote può validamente e lecitamente amministrare il Sagramento della Penitenza senza l' approvazione del Vescovo della Diocesi, quando un altro Vescovo per esempio, o un Parroco confessa nell' altrui Diocesi i propj suoi sudditi perchè su di questi ha giurisdizione ovunque, e giurisdizione; volontaria, che non è perchè debba essere impedita. Secondo quando i Regolari con licenza de' loro Superiori si confessano fra loro, essendo ciò loro accordato dal Sagrosanto Concilio di Trento, o dalle Pontificie Costituzioni. Terzo quando la Persona, che deve confessarsi si trova in pericolo di morte, e non è presente un Confessore approvato, e trovandosi presente questo sia scomunicato, vitando, o sospeso, o complice di peccato contra il Sesto comandamento, al quale deve preferirsi un semplice Sacerdote, quando ciò si possa fare senza scandalo. Un Sacerdote poi, avvegnachè non lo possa far lecitamente, può validamente amministrare il Sagramento della Penitenza, quando concorrano l'error comune e 'l titolo colorato, o quando, benchè il Vescovo della Diocesi espressamente non approvi, per motivo di carità, o di prudenza tacitamente consente.

Fuori di questi casi, assolvere senza l'approvazione, l' assoluzione è nulla, come può vedersi nel Cap. ultimo della seconda parte, ove parlasi delle proposizioni condannate. Neppure si può con la giurisdizione dubbia, *nisi necessitas vigeat, nec alius adsit.*

Si noti al proposito della facoltà di assolvere da' casi riservati ciò che si ha nell'accennato capo ultimo della seconda parte al fine della Bolla *in Cœna Domini*; ove parlasi delle facoltà ne' tempi del Giubbileo. Così pure non potersi mai dare a verun Sacerdote la facoltà di assolvere il complice in materia venerea, essendo stata levata affatto tale giurisdizione, e facoltà da Benedetto XIV. in una sua Bolla, che comincia: *Sacramentum Penitentiæ, dat. 1. Junii 1741. tenoris sequentis:*

Omnibus, & singulis Sacerdotibus, tam Secularibus, quam Regularibus cujuscumque Ordinis, &c. auctoritate Apostolica, & Nostræ potestatis plenitudine interdicimus, & prohibemus, ne aliquis eorum extra casum extremæ necessitatis, nimirum, in ipsius mortis articulo, & deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit, Confessionem Sacramentalem personæ complicis in peccato turpi, atque inhonesto contra sextum Decalogi præceptum commisso excipere valeat, sublata propterea illi ipso jure quacum-

que

Digitized by Google

que auctoritate, & jurisdictione ad qualemcumque personam ab hujusmodi culpa absolvendam, adeoquidem ut absolutio, si quam impertierit, nulla, atque irrita omnino sit, &c. Et si quis Confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem Nobis solis, Nostrisque Successoribus dumtaxat reservamus, ipso facto incurrat. Declarantes etiam, & decernentes, quod nec etiam in vim cujuscumque Jubilei, aut etiam Bullæ, quæ appellatur Cruciatæ Sanctæ, aut alterius cujuslibet Indulti Confessionem dicti complicis hujusmodi quisquam valeat excipere, eique Sacramentalem absolutionem elargiri, &c.

Condizioni, e Requisiti più specifici del condegno Ministro di questo Sagramento.

§. I.

IN *ejus Ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque prudentia, cum sigillo secretæ confessionis sub exacto perpetuoque silentio.*

Oltre la podestà dell'ordine, e di giurisdizione, come si è detto, si ricerca in un tale Ministro *Bonitas*, la bontà di vita, cioè, un abituale disposizione di anima buona, anzi santa, senza la quale ben si può amministrare validamente il Sagramento della Penitenza contro l'errore de' Donatisti, Apostolici, ed Albanesi, ec. ma non già lecitamente, non convenendo che il Confessore si metta mai ad udire le Confessioni in stato di peccato mortale, nè con dubbio di esso; altrimenti commetterà tanti Sacrilegi, quante saranno le assoluzioni. Dico le assoluzioni, perchè v'è opinione, che non pecchi gravemente quel Confessore, che messosi a sentire col peccato mortale nell'anima un qualche penitente, non l'assolve prima d'esserli esso stesso eccitato a contrizione; anzi che se all'improvviso chiamato ad un moribondo, non potesse così subito eccitarsi alla contrizione, nè meno peccherebbe assolvendolo.

Prescindendo dalle prefate limitazioni, chi dicesse non esser sacrilegio amministrare questo Sagramento, e gli altri ancora, con coscienza macchiata di colpa grave, saprebbe più dell'Eretico, che del Cattolico. E pure fu già insegnato da un certo Crousers, la cui oppinione fu anche subito dannata.

Vedasi su questo proposito il Cap. ultimo, ove trattasi delle proposizioni condannate: come pure la Bolla *Universi Dominici Gregis*, ivi esaminata.

Gli Autori, che trattano della bontà del Sacerdote Confessore ne' loro libri Ascetici non si appagano di una bontà, che solo tiene netta la coscienza da colpa grave, e solo basta a non costituirlo sacrilego; ma ricercano, che passi avanti, e procuri acquistarne tanta, che possa derivarne anche in altri abbondantemente. E ciò in riguardo e suo e d'altri, come lo provano con ragioni *a priori, & a posteriori*; la qual bontà in lui deve provenire, ed alimentarsi dall'esercizio continuo di tutte le virtù, massime dalla pratica quotidiana dell'orazione mentale, e mortificazione, e dallo studio e lettura frequente di libri spirituali.

Della.

Digitized by Google

Della Scienza neceſsaria al Confeſsore.

§. II.

IN *ejus miniſtro requiritur ſcientia.*

Per meglio intendere quale e quanta ſcienza ſi ricerchi in un Confeſſore, è neceſſario eſſer bene informato prima del di lui Offizio, e Miniſtero, ch'è di Giudice, e di Medico, come in appreſſo l'iſteſſo Rituale Romano lo dice, e ſpiega; *& ad hæc duo omnes actus Confeſſarii reduci poſſunt*, inſegna il Bellarino. Come Giudice dev' eſſere ben inteſo di tutto il proceſſo del ſuo penitente, e formarne di eſſo il giudizio adeguato; indi aſſolverlo, e legarlo, cioè a dire, obbligarlo a ſubire qualche pena, e ſoddisfazione, ovvero a qualche reſtituzione da fare, o al ritiro da qualche occaſione di peccato. Come Medico deve appropriare gli opportuni rimedj a ciaſcun peccato, i quali ſono di due ſpecie; curativi gli uni, preſervativi gli altri. I primi ſanano dal peccato commeſso, gli altri preſervano il penitente dal non ricadervi. Ciò poſto, e ſuppoſto ancora non neceſsaria una ſcienza eminente, maſſime ſe il difetto di eſsa venga compenſato, e ſupplito con la maggiore probità della vita; ſuppoſto dico, non neceſsaria queſta eminenza di ſcienza conſiſtente, oltre la notizia della Teologia morale, nella perizia della Scolaſtica, della Miſtica, della Sinodica, e dell' una e l'altra legge, Civile e Canonica; non ſi può meglio determinare quale, e quanta ſia la ſufficiente, o ſia mediocre di neceſſità nel Confeſsore, che con l'autorità, e taſsa che ne hanno preſcritto i Dottori, i Sinodi, e ſopra tutti il Tridentino col ſuo Catechiſmo.

Il celebre Dottore Navarro definiſce eſſere il Confeſſore ſufficientemente ſcienziato, qualor ſappia: 1. Ove ſi eſtenda la ſua giuriſdizione, e facoltà di aſſolvere. 2. Come abbia ad eſaminare la coſcienza del ſuo penitente in riguardo a' di lui ſudditi. 3. Quali ſieno li peccati mortali, quali li veniali, *ſaltem* di ſua natura, e ne' quali è ſolito d'incorrerſi. 4. Quali le circoſtanze neceſſarie da eſprimerſi, e l'obbligo di dirſi diſtintamente il numero de' peccati. 5. A' quali delitti ſia anneſſa la ſcomunica. 6. Quali peccati ſieno riſervati. 7. Quando, e come s'incorrano gli obblighi della reſtituzione, o almeno ne ſappia dubitare. 8. Quando s'incorra da' Chierici l'Irregolarità, o *ſaltem* ne ſappia dubitare. 9. Quando li ſette vizj capitali ſieno mortali, e quando nò. 10. In che differiſca la ſcomunica minore dalla maggiore. 11. Che la volontà deliberata di peccar mortalmente ſia colpa mortale ancora che non ne ſiegua l'effetto della operazione. 12. Che ſappia dubitare ne' contratti ſoſpetti, ed intorno a tutte quelle coſe, che altri mediocremente verſati l'intendono beniſſimo, e nelle occorrenze ſi conſigli con giudizio, acciocchè ſia franco nell'aſſolvere quando può, ed in non aſſolvere quando non poſſa. Tal' è il ſentimento del Navarro.

Il Dottor Angelico, ſtando ſul generale, riſtringe in poco tutto il detto in materia della ſcienza requiſita in un Confeſſore. E' d'uopo, dice, che ſappia eſaminare la coſcienza del ſuo penitente, e giudicare ſe ſia capace, o nò dell'aſsoluzione, *& quomodo ſit abſolvendus.*

Digitized by Google

Il Cardinal del Verme, nel suo Sinodo Ferrariense, vuole, giusta la Dottrina de' Teologi, che il Confessore sia tenuto a sapere. 1. Come si distingua *saltem in genere* il peccato mortale dal veniale. 2. Le specie, e circostanze de' peccati necessarie ad esporsi in Confessione. 3. Ciò che appartiene all'obbligo della restituzione per i danni dati, sia in materia di roba, sia in materia di fama. 4. Li casi riservati al Sommo Pontefice, ed al Vescovo, e l'altre scomuniche, almeno le più comuni. 5. Le censure *in Bulla Cœnæ*, e l'altre speciali, che devono vedersi presso i Moralisti, ivi pure il trattato dell'Irregolarità per i Sacerdoti. 6. Le condizioni di una buona confessione per rendere il penitente disposto all'assoluzione, ed alla grazia. 7. Le proposizioni, e sentenze di Autori condannate da' Sommi Pontefici, massime da Alessandro VII., ed Innocenzo XI. 8. Li mezzi necessarj, o utili per togliere i peccati, e prave consuetudini, e l'occasioni prossime di peccare.

S. Carlo in un Concilio Provinciale assai più cose prescrive, ed al numero 35. la notizia de' Canoni Penitenziali; e per sentimento de' Dottori deve pur anche sapere tutti gl' impedimenti del Matrimonio, e dirimenti e impedienti, ne' quali si commette peccato mortale.

Il Sagrosanto Concilio di Trento, ove parla della scienza del Confessore, vuole che conosca bene lo stato del suo penitente: ed allora ha questa piena cognizione, quando è ben inteso di tutti i suoi peccati mortali non solo in genere, ma anco in specie: come pure di tutte le circostanze, che mutano specie, col numero distinto e di queste, e di quelli, protestando essere ciò *de Jure Divino*. Deve di più sapere quali penitenze si hanno da imporre a ciascun penitente a proporzione delle notizie avute dello stato suo. Ed acciocchè non ecceda i limiti, ed il modo del suo giudizio, deve finalmente sapere qual sia la sua facoltà, giurisdizione, e le regole da osservarsi, secondo che si dirà in tutta intera la seconda parte della presente Opera.

Dalla Dottrina del Tridentino ne inferisce il Catechismo Romano tutta la scienza del Confessore ristringersi a questi sette capi. 1. Ch'egli sappia essergli necessaria la giurisdizione, sia ordinaria, sia delegata. 2. Ch'ei sappia esaminare de' peccati più occorrenti, secondo la varietà degli stati, condizioni, ed età de' suoi penitenti. 3. Deve saper formar giudizio su la diversità de' peccati, che sono più, o meno gravi. 4. Qual penitenza convenga a ciascun peccato. 5. Quai rimedj si hanno da applicare col riguardo sì al passato, come al futuro. 6. Quando il penitente meriti l'assoluzione, e quando nò. 7. E sia ben persuaso di quanto gran conseguenza sia il suo Uffizio, e ministero eccellentissimo, ed utilissimo, al pari però difficilissimo, e pericolosissimo.

Concludiamo con disingannare chi si desse scioccamente ad intendere di potere senza scrupolo esercitare quest' uffizio, benchè senza la provvisione dell' accennata scienza, col pretesto di essere stato esaminato, passato, ed approvato dal suo Prelato. Nò che non basta; nò che questo tale non può star bene, e sicuro in coscienza, sgridano ad una voce tutti i Dottori. La sola approvazione non vale, qualor per altro il Confessore venga manifestamente a conoscersi per inabile; perchè questa presuppone la scienza, non la conferisce; nè si danno gli occhj per vedere ad uno, che è cieco, da chi l'elegge per guida.

Si è

Digitized by Google

si è detto, quando venga a conoscersi per inabile *manifestamente*; perchè, se solamente ne dubiti, ben può in un tale dubbio attenersi al giudizio di chi o l'ha approvato, o l'approva; e procurare fra tanto di assicurar meglio, e la di lui coscienza, e la propria con abilitarsi davantaggio. Nè in questo mentre gli si divieta l'esercizio del suo Ministero, come a quello che sà manifestamente di essere inabile, finchè non siasi reso abile colla provvisione di tanta scienza, che basti.

Della Prudenza necessaria al Confessore.

§. III.

IN *ejus Ministerio requiritur etiam prudentia*. Un Confessore dabbene, ma non scienziato è buono per se, ma non per altri. Un Confessore dotto, ma non dabbene, può giovare ad altri, e nuocere a se. Un Confessore dabbene, dotto, ma non prudente, metterà a brutti rischj, e pericoli, e se, e gli altri. Dal che ognuno può scorgere quanto in un tal ministro sia necessaria sopra tutte l'altre doti la prudenza: il che meglio si scuoprirà dal sapere cosa ella sia, dal ben apprendere il Confessore chi egli sia.

Cosa sia la Prudenza. Ella è una virtù, che indirizza l'uomo per fare tutto quello che fa, nella sostanza dell'opera, nel modo, nel tempo, nel luogo, che si conviene, ed al nostro proposito lo rende singolare nella circospezione, e nella cautela, che sono due sue parti, e nel ben consultare, e ben giudicare, che sono due suoi precipui atti. In grazia di questa virtù vengono dal Confessore indirizzate le operazioni del penitente al suo buon fine; vengono rette, perchè mai non se ne distolgano; vengono corrette, quando se ne sieno distolte.

Chi sia il Confessore. Egli è Giudice, e Medico. Come Giudice egli è necessaria, insegna il Catechismo, una non mediocre scienza, per la quale possa investigare li peccati, e dalle varie sorte di essi giudicare quali sieno gravi, quali leggieri, secondo lo stato e sorte di ciascun uomo. Come Medico ha bisogno di una gran prudenza, perchè deve diligentemente provvedere di applicare all'infermo que' rimedj, li quali a sanar l'anima sua appariscono più atti, e comodi a fortificarla per l'avvenire, ed a poter resistere alla forza dell'infermità. Così il Catechismo.

Ed è onninamente necessario, che sia prudente, per saper trattare diversamente le persone secondo la loro diversa disposizione, o necessità. E come vi sono de' penitenti grossolani, che non comprendono quello che uno dice loro; altri segreti, che non si manifestano, se non con piacevolezze: altri che negano, ovvero scusano le loro colpe: altri scrupolosi, che non sono mai contenti, nè sufficientemente risoluti di ciò ch'è loro detto: altri importuni nelle loro repliche, che fanno perder il tempo con le molte parole superflue: altri malinconici, che non si nudriscono che di pensieri mesti, e torbidi, come sommersi in una perpetua disperazione: altri arditi, e temerarj, che disputano con li Confessori: altri induriti, che non mostrano alcun segno di dolore. Quindi è necessario, che il Confessore sia molto prudente, e paziente, per sopportare senza annojarsi, e senza sdegno li difetti de' penitenti,

per

Digitized by Google

per ascoltarli con tranquillità, per parlar loro con mansuetudine, e per ajutarli con carità. Egli s'ingegnerà di mostrar loro la gravezza delle loro colpe, d'imprimer in loro confusione, e pentimento con motivi a ciò adattati; e ciò più brevemente che sarà possibile, e con espressioni piuttosto dolci, che rigorose; ricordevole, che questo Sagramento è Sagramento di pietà, ed un Tribunale, ove la Misericordia presiede, ed ove l'anime debbono trovare la consolazione e la pace, e non l'afflizione e la tribolazione.

Prudenza in particolare ci vuole nell'interrogare, non domandando che di quei peccati, ne' quali le persone dello stato, in cui è il penitente, sogliono per lo più incorrere: e ne' peccati carnali insieme con la prudenza deve usarsi molta cautela in non cercar altro, quando avrà intesa la specie del peccato, e le circostanze necessarie. Anzichè, ove il penitente non dia motivo di sì fatte materie, sia cautissimo in ricercarnelo: ed allora con termini modestissimi, per lo più equivoci, e ben da lontano, acciocchè non capisca se non chi capisce; e questo massimamente con donne, e giovanetti. Servasi di interrogazioni suggestive, prenda talvolta le affermative del Penitente per negative; e ne' suoi dubbj, e quesiti non risponda di più di quel ch'ei cerca, senza impegno di metterlo in maggiori angustie, e pericoli, non avendosi il rimedio pronto, come può occorrere negl' impedimenti del matrimonio, e simili. Chi non vede quanta prudenza sia d'uopo?

Prudenza, e grande assai vi vuole nell'uso delle opinioni o più benigne, o più rigorose, interpretando benignamente, quando le circostanze lo richieggano, i precetti positivi, ma non già i naturali, e sopra tutto quei che appartengono al senso; l'osservanza de' quali allora in pratica par che riesca più facile, quando ella è più perfetta.

Non minore prudenza si ricerca nel giudicare se sieno bene confessati o nò per lo passato, e per conseguenza, quando abbisognino o nò di ripetere le lor passate confessioni, dovendosi in ciò per conto dell'accusa riflettere alla capacità, o rozzezza de' Penitenti, alla preparazione, o sbadatezza da loro praticata nel far l'esame, e per conto del dolore, e del proponimento dovendosi considerare, quali industrie abbiano usato per concepirlo, quai segni abbiano dato d'averlo concepito, quei sperimenti abbiano fatti di se medesimi, e quali ne abbia fatto il lor Confessore, se sieno stati immantinente assoluti, oppure se sieno stati rimandati, ed assolti solo dopo qualche spazio di tempo, qual'emendazione abbiano fatto, per quanto tempo si sieno preservati da nuove ricadute ed altro di somiglievole. Un prudente Confessore a *tutto* questo deve aver riguardo per formare un giusto giudizio sopra la nullità, o validità delle accuse, e per conoscere s'egli abbia ad impiegarsi a rimediar solo allo stato presente de' penitenti coll'ascoltare la particolar confessione, ch'essi ne fanno, oppure se abbia ancora ad entrare nello stato passato de' medesimi esaminando la loro vita passata, e cercando di raccoglier da loro destramente, e caritatevolmente sul fatto lo stato intiero della loro coscienza, o rimettendoli ancora perchè si preparino, e si dispongano ad una formale general confessione.

Discernimento ancora, e prudenza particolare è necessaria per giudicare quando i penitenti si confessino, o non si confessino bene presentemente sì per l'integrità dell'accusa, come per la sincerità del dolore, e del proponi-

mento. Per la integrità dell'accusa convien aver riflesso alla diversità delle persone più o meno capaci, alla diversità dell'età, alla diversità delle condizioni, e delle professioni, ai diversi stati di peccato o abituati, o non abituati, ai diversi gradi dell'abito, giudicando secondo una tale capacità, una tale età, una tale condizione, e professione, un tale stato di coscienza, un tale abito, e un tale grado di abito se vi sia fondamento di credere che quella accusa sia intiera o mancante contentandosi di minor minutezza ove si trova minore capacità, e contentandosi di rilevare la specie, il tempo, da che si è principiato a peccare e la maggiore o minor frequenza degli atti, ove si tratta di peccati di condizione, professione, ed abito senza angustiare il penitente col voler rilevare un numero più determinato e preciso.

Circa poi la sincerità del dolore e del proponimento è vopo riportarsi ai segni esteriori, che nel penitente si veggono, alla condotta da lui fin allora tenuta, alla qualità del suo stato, ed alle altre circostanze, in cui si ritrova: cioè alla preparazione, che dice d'aver fatta, all'umiliazione, con cui si presenta, alla penetrazione, e confusione, che mostra del suo peccato, alla docilità delle istruzioni, che gli si danno, ed alla sommessione alle penitenze che se gl'ingiungono, alla ubbidienza altre volte prestata, a qualche profitto riportato, alla fede mantenuta, a qualche tempo da che non è ricaduto, alle occasioni lasciate, quai segni avuti il Confessore non deve prendersi pena per aver l'evidenza; perchè questa non è possibile; e quali segni non avuti il Confessore deve andar assai cauto, mancandogli allora anco una soda probabilità, senza di cui non deve operare.

Nell'assolvere, o non assolvere il Confessore deve usare una distinta prudenza, massimamente in due casi, primo in non rimandar ordinariamente senz'assoluzione chi si trovasse impicciato in confessioni mal fatte, o offuscato dalla ignoranza di quelle cose, che son necessarie a saperssi da qualunque Fedele; ma assisterlo ed istruirlo con carità, perchè senza gran briga il Confessore prudente potrà uscirne con onore. Il 2. si è quando sia chiara l'indisposizione del Penitente, per cui conviene negargli l'assoluzione, nol licenzj mai con mala grazia, ma il capaciti prima quanto più può, e gli dica che lo fa con suo estremo dolore, e che il non voler lui far ciò che deve, obbliga il Confessore a far quello che non mai volle.

Fa di mestieri in oltre d'una grande prudenza nel Confessore nell'imporre le penitenze. E per parlare delle sole afflittive, il prudente Confessore deve modificarle, diminuirle con riguardo non solo al peccato, ma allo stato, condizione, sesso, età, fiacchezza, sia di spirito, sia di corpo del Peccatore, ed in riguardo ancora della di lui contrizione, come notano comunemente i Dottori.

Concludiamo: se rara dev'essere la prudenza nel Confessore esposto alle persone secolari, rarissima convien che sia in chi fosse destinato a confessar le Monache. Per non allungarmi di soverchio mi ristringo ad alcuni avvisi, quali ho letti su questo proposito, trascrivendoli tali e quali.

S. Francesca Romana in un estasi, che ebbe nel 1431. apparsole S. Gio. l'Evangelista, le ordinò, che da sua parte ammonisse il Confessore del Monastero, acciocchè attendesse con tutta diligenza al suo ufficio di udire le Penitenti, e procurasse, che acquistassero le sode, e vere virtù: che nella

Con-

Digitized by Google

Confessione non si curasse d'investigare quelle cose, che non sono necessarie, e non appartengono a quel Sagramento: provasse bene l'anime, delle quali aveva cura, e vedesse di far in modo, che si spogliassero del proprio parere, e volere, guidandole per via di semplicità, e libertà di spirito alla perfezione. In un altro estasi nell'anno susseguente, apparsale Maria Vergine, le commise di dire in nome suo allo stesso Confessore, che stesse bene sopra di sè, e ben fornito di timor di Dio; se nò, correva pericolo d'incorrere ne' lacci, che gli erano tesi dal nemico Infernale: conservasse la mente pura, ed operasse sempre bene per non dar in qualche scoglio da perder e la pace, e la riputazione, e l'anima: nel conversare fosse modesto, e sodo, tenendo sempre ben custoditi tutti i suoi sentimenti, ajutandosi con la presenza di Dio: non si affezionasse a chi che sia di sovenchio: si avesse cura, e riguardo sopra tutto delle Religiose più pure, e spirituali, alle quali comandava: stesse sempre attento di piacer a Dio solo, e spiccasse in lui una singolarissima modestia, ed unisse in tutte le sue operazioni alla semplicità di colomba la prudenza del serpente.

La Vener. Giovanna Francesca di Chantal, scrivendo ad una Religiosa, così le dice. Circa il vostro Padre Spirituale il mio sentimento è, che lo dobbiate eccitare a render uguale, ed universale verso tutte le Sorelle il suo affetto; perchè non v'è cosa più pericolosa degli affetti umani, e singolari de' Superiori, e delle Superiore verso le Religiose, potendo questo singolarità cagionar gelosie, ed invidie fra le Sorelle.

Fu sentimento di S. Caterina da Bologna, che i Confessori non s'impaccino nelle cose de' Monasterj, o del governo particolare delle Religiose, e che non tollerino, che le Monache gli favellino di niun altra cosa, fuorchè puramente de' loro peccati e delle cose toccanti alla coscienza, ed alla riformazione de' costumi. Si studino d'insinuarli la brevità nelle loro Confessioni ordinarie, e nelle straordinarie, o generali non permettano che si servano, come di esemplare, di certi esami di coscienza stampati per gl'inconvenienti, che ne possono venire, secondo l'osservazione di quella gran Serva di Dio Amodea Blonè.

Al proposito di questo §. III. del C. III. ed a tenore del sentimento di S. Caterina di Bologna, che li Confessori non s'impaccino in cose spettanti al governo della Comunità, e delle cose particolari, ma unicamente a ciò che attiensi alla coscienza del Penitente, piacemi registrare un fatto, che può essere di gran lume alla retta direzione di chi amministra un tal Sagramento.

Contasi di Leone XI. al riferire del Baronio nel Volume 12. dell'anno 1585. vissuto nel Pontificato soltanto 27. giorni, che mentre stava per morire, pregato da tutti i Cardinali acciocchè creasse Cardinale un suo Nipote, soggetto di tutto merito, non si arrese: pregato da tutti gli Ambasciatori, nè pure; finalmente il suo medesimo Confessore l'assicurò in coscienza, e forse gli pose a scrupolo il lasciar di farlo. Il Santo Padre lo scacciò da sè con parole di molto risentimento, e li comandò, che non ritornasse più alla sua presenza, ed in sua vece ricevè per Confessore il Ven. Padre Fra Pietro della Madre di Dio, nativo di Daroca nel Regno di Aragona; del quale dice il medesimo Baronio, che non si trovava in Roma nè il

Digitized by Google

più ſanto, nè il più dotto, eſſendo ſtato Predicatore di Clemente VIII. e Confeſſore del Conclave, e nelle di lui mani morì, come ſi ha nelle lettere di S. Teresa p. 2. Lettera 15. nelle Annotazioni del Padre Fra Pietro dell' Annunziata, Religioſo dell' iſteſs' Ordine, e Lettore di Sagra Teologia al numero 5. La lettera è diretta al P. Fra Antonio di Legura, Guardiano de' Franceſcani ſcalzi di Cadahalſo.

Pratica di Prudenza per li Confeſſori.

§. IV.

QUel grand' Eſemplare d' ogni virtù, maſſimamente di Prudenza, San Franceſco di Sales, ſpecchio de' Sacerdoti, e de' Prelati nella ſua 3. parte delle lettere Spirituali lib. 7. lettera 70. ſcrivendo a' Curati, e Confeſſori della ſua Dioceſi di Genevra, in vinticinque articoli riſtringe tutta la teorica di un buon Confeſſore; e nel principio loro mette innanzi la pratica per quello, che ſpetta alla prudenza, che ho ſtimato pregio dell' opera traſcriverla quì, traslatata fedeliſſimamente nel noſtro Idioma volgare con le ſue ſteſſe parole.

Abbiate la prudenza del Medico, dice, perchè li peccati ancora ſono malattie, e ferite ſpirituali; e conſiderate attentamente la diſpoſizione del voſtro Penitente, per trattarlo ſecondo eſſa. Se dunque, per eſempio, voi lo vedete travagliato da roſſore, e vergogna, dategli ſicurezza, e confidenza, dicendogli, che voi non più che egli, non ſiete un Angelo: che a voi non pare coſa ſtrana che gli uomini pecchino: che la Confeſſione, e Penitenza rende più infinitamente onorevole l' Uomo, che il peccato non l' aveva reſo biaſimevole: che nè Dio primieramente, nè i Confeſſori non iſtimano gli Uomini ſecondo che ſono ſtati per il paſſato, ma ſecondo che ſono preſentemente: che i peccati nella Confeſſione ſono ſepolti avanti a Dio, e il Confeſſore, di modo che mai più ſiano rammentati.

Se lo vedete ſfacciato, e ſenza apprenſione, fategli ben intendere, che egli ſi viene a proſtrare avanti al Dio: che in quell' azione ſi tratta della ſua ſalute eterna: che all' ora della morte di neſſuna coſa renderà conto così ſtrettamente, come delle Confeſſioni, ch' egli avrà malfatte: che nell' ultima aſſoluzione ſi ſpende il prezzo, ed il merito della paſſione, e morte di noſtro Signore.

Se lo vedete timido, abbattuto, ed in qualche diffidenza di ottenere il perdono de' ſuoi peccati, animatelo, moſtrandoli il gran guſto, che ha Dio nella penitenza de' maggiori peccatori: che quanto maggiore è la noſtra miſeria, la Miſericordia di Dio n' è più glorificata: che noſtro Signore pregò Dio ſuo Padre per quelli, che lo crocifiggevano, per farci conoſcere, che quando anche l' aveſſimo crocifiſſo con le noſtre proprie mani, ci perdonerebbe molto liberalmente: che Dio fa tanta ſtima della penitenza, che la minor penitenza del Mondo, purchè ſia vera, gli fa dimenticare ogni ſorta di peccati; dimaniera che ſe i Dannati, ed i medeſimi Diavoli la poteſſero avere, tutti i peccati loro gli ſariano rimeſſi: che i Santi maggiori ſono ſtati grandi peccatori: S. Pietro, S. Matteo, S. Maria Maddalena, David,

ec. e

Digitized by Google

ec. e finalmente, che la maggior ingiuria, che si possa fare alla bontà di Dio, ed alla Passione e morte di Gesù Cristo, è il non aver confidenza di ottenere il perdono delle nostre iniquità: e che per articolo di fede siamo obbligati a credere la remissione de' peccati, affinchè non dubitiamo punto di riceverla quando ricorriamo al Sagramento, che nostro Signore ha istituito a questo effetto.

Se lo vedete in perplessità per non saper ben dire li suoi peccati, o per non aver saputo esaminare la sua coscienza, prometteteli la vostra assistenza, ed assicuratelo, che con l'ajuto di Dio voi non lascerete per questo di fargli fare una buona, e santa Confessione.

Siate sopra tutto caritativi, e discreti verso le Donne, per ajutarle nella Confessione de' peccati vergognosi.

Se nell'accusarsi pronunziano parole disoneste, non fate in modo alcuno il delicato, nè sembiante alcuno, che vi pajano strane, sin' a tanto che sia terminata tutta la Confessione; ed allora dolcemente, ed amorevolmente insegnerete loro una più onesta maniera di esprimersi in quelle materie.

Se in questi peccati vergognosi imbrogliano la loro accusa con scuse, e con pretesti, e con istorie, abbiate pazienza, e non le turbate in modo alcuno, fin a tanto che non abbiano detto ogni cosa: ed allora voi comincerete ad interrogarle sopra il peccato, per far lor fare più perfettamente, e distintamente la dichiarazione de' loro errori, mostrando loro amorevolmente, e facendo loro conoscere le superfluità, impertinenze, ed imperfezioni, che avevano commesse, scusandosi, ricoprendo, e deformando la loro accusa, senza però sgridarle in alcuna maniera.

Se vedete, che abbiano difficoltà da se in accusarsi di questi peccati vergognosi, comincerete ad interrogarle delle cose più leggiere; come d'essersi dilettata di udire parlare di cose disoneste, di aver avuto pensieri: così a poco a poco discendendo dall'uno all'altro, cioè a dire, dall'udito a' pensieri, e da' pensieri a' desiderj, alle compiacenze, alle azioni: quando così si anderanno scoprendo, voi l'anderete animando a sempre passare più avanti, dicendo queste, o simili parole: Quanto siete voi felice in ben confessarvi! crediate, che Dio vi fa una grazia grande. Io conosco, che lo Spirito Santo vi tocca il cuore, per farvi fare una buona Confessione; abbiate buon coraggio, Figlio, o Figlia; dite liberamente i vostri peccati, e non ve ne prendete fastidio alcuno: voi presto averete una gran consolazione di esservi ben confessata, e non vorrete per cosa del Mondo, non aver così intieramente scaricata la vostra coscienza, e vi sarà una gran contentezza nell'ora della Morte l'aver fatta quest'umil Confessione. Dio benedica il vostro cuore, ch'è così ben disposto a ben accusarsi. E così pian piano, e dolcemente indurrete l'anime loro a fare una perfetta Confessione.

Quando vi capiteranno Persone, che per enormi peccati di malie, di familiarità diaboliche, di Bestialità, di Omicidj, ed altre tali abbominazioni, sono eccessivamente spaventate, e travagliate nelle coscienze loro; voi dovete per tutte le strade sollevarle, consolarle, assicurandole della gran Misericordia di Dio, che è infinitamente maggiore per perdonar loro, che tutti i peccati del Mondo per rovinarle: e promettere loro di assistere ad esse in tutto ciò che averanno di bisogno da voi per la salute dell'anima loro. Fin quì il Santo.

E per-

Digitized by Google

E perchè al fine del Paragrafo antecedente, si è parlato della rarissima prudenza necessaria in modo speciale a chi è destinato per confessare Monache, sarà ben giusto nella conclusione di questo notarne la pratica usata da un degnissimo Sacerdote contemporaneo del detto Santo, e tanto da esso stimato, che protestava esser uomo tutto secondo il suo cuore: aggiungendo di non conoscere persona, nè più savia, nè ornata di maggior virtù di lui; e perciò dal medesimo S. Francesco di Sales eletto per primo Padre Spirituale, e Superiore delle Monache sue della Visitazione in Parigi, e successivamente di altri Monasterj dell'istes'Ordine, che loro governò con mirabile saviezza per lo spazio di 38. anni. Questi è Vincenzo de' Paoli Fondatore, e primo Superior Generale della Congregazione della Missione, come si ha nel Cap. IX. parte I. della sua Vita, ove si notano le massime prudenziali delle sue direzioni. Fra le quali una è lo studio esattissimo in conformarsi a i sentimenti del Santo Fondatore, e della Fondatrice indispensabilmente in tutte le cose, anche nelle più minime; la di lui incessante circospezione in mantenere intatto il rigore dell'Istituto sì fattamente, che in tanti anni che ebbe il governo, e la superiorità di quei Monasterj, non introdusse, nè mutò mai cosa alcuna.

Raccomandava spessissimo a tutte, e ciascuna, che leggessero sovente le Regole, i Direttorj, e quanto concerneva l'Istituto; e lo facessero con sentimento simile a quello degl' Israeliti, quando dopo la cattività sentendo leggersi i libri della legge, si disfacevano in lagrime, nel ricordarsi de' mancamenti contro di essa commessi.

Premeva molto nella pratica della virtù, e specialmente della carità, e scambievole condescendenza, del silenzio, dell' ubbidienza, e del rispetto verso le Superiore, esagerando contro quelle, che avessero fatto qualche specie di fazioncella, o conventicola contro di esse; dal che diceva esser derivata la rovina di varie Comunità.

Ascoltava con ugual pazienza l'ultima delle Novizie, come la più anziana del Monastero, e si dimostrava tanto affabile, e caritatevole, che tutte ricorrevano a lui con grandissima libertà di spirito; specialmente quelle ch'erano angustiate da qualche tentazione, o pena interiore, le quali soleva consolare, ed animare alla pazienza con dir loro, che aveva provate in se simili pene, e tentazioni; e che siccome Iddio n' avea liberato lui, così farebbe anche ad esse la medesima grazia, ec.

Quando gli si proponeva qualche cosa, prima di risolverla, si raccoglieva in se stesso, quasi che ne consultasse con Dio; e cominciava per ordinario le sue risposte da queste parole a lui molto familiari: *In nomine Domini*; d'onde ne procedeva, che ciascuna riceveа i suoi consigli, non come pensieri di uomo, ma come lumi venuti dal Cielo. Che bell' esemplare di prudenza Cristiana a Confessori di Monache!

Dal

Digitized by Google

Del Segreto, e Sigillo Sagramentale.

§. V.

CUm *Sigillo ſecretæ confeſſionis ſub exacto, perpetuoque ſilentio*, ſotto le pene che ſi accennano nel capo ultimo di queſt' Opera; ed è apocrifo, e falſo ciò che ſi legge preſſo Ceſario, che Innocenzo III. decretaſſe, che in alcun caſo ſi poteſſe rivelare la Confeſſione. Falſo falſiſſimo; eſſendo che la notizia avuta in queſto Sagramento è Sagra, e come Divina; e perciò non può venire in commercio, nè adoperarſi per alcun caſo inferiore: e perciò la comune Dottrina tiene, che in queſta frazione di Sigillo non ſi dia parvità di materia. Onde convien fermare queſta generale propoſizione, che in neſſun modo ſi può dar notizia, o ſoſpetto, o indizio delle colpe confeſſate, nè apertamente, nè oſcuramente; nè anco per impedire un graviſſimo danno ſpirituale, o temporale, privato, o pubblico; e neppure parlarne fuori della Confeſſione col medeſimo Penitente, *ſe egli non dà licenza eſpreſſa di farlo*; nè dire, o fare per la notizia avuta in Confeſſione, o laſciar di dire, o fare qualunque coſa, da cui il Penitente reſti aggravato, o glie ne derivi diſpiacere, vergogna, o moleſtia; benchè anco foſſe maggiore l'aggravio, o moleſtia, che glie ne veniſſe dal non dire, o fare, ec. eziandio che la Confeſſione foſſe ſtata invalida, e ſacrilega, ſia per l' indiſpoſizione del Penitente, per cui anche foſſe rimaſto dato ſenz' aſſoluzione; ſia per difetto di giuriſdizione nel Confeſſore, purchè ſia ſtata *vera Confeſſione, e non finzione, o ſimulazione, o illuſione*; e che veramente li peccati ſieno ſtati eſpoſti *in ordine all' aſſoluzione*. Mai mai può rilevarſi in neſſun caſo qualunque peccato ſaputo in Confeſſione, nè in verun tempo, nè anco dopo la morte del Penitente *ſenza eſpreſſa licenza del medeſimo*, con le reſtrizioni del modo, del tempo, delle perſone, e di altre circoſtanze, che eſſo ſteſſo prefiggeſſe. E tutto ciò è aſſerzione così ferma e univerſale, che neſſun de' Dottori la pone in dubbio: e chi ha ardito diſſentire in qualche particola, ſubito il Sant' Uffizio vi ha meſſo la mano con la condanna, come può vederſi verſo il fine, ove ſi regiſtrano le propoſizioni dannate. Pertanto *caveat Sacerdos ne verbo, aut ſigno, aut alio quovis modo aliquatenus prodat Peccatorem, quoniam qui peccatum in Pœnitentiali judicio ſibi detectum præſumpſerit revelare, non ſolum a Sacerdotali officio deponendum decernimus, verum, & ad agendum perpetuam pœnitentiam in arctum Monaſterium detrudendum*. Tal è il Decreto di quel grande, ed Ecumenico Concilio di Laterano il IV. nel cap. *Omnis utriuſque*, &c.

Dall'accennata Dottrina ſi ſciolgono facilissimamente tutti i caſi ſpettanti a queſti punti. Tuttavia per conformarmi a' Moraliſti, accennerò tre, o quattro queſiti ſenza citazion di Autori, per eſſere le riſoluzioni comunissime.

Si cerca in primo luogo quali ſono quelle coſe, che cadono ſotto il Sigillo Sacramentale: e ſi riſponde, riſtringerſi a quattro, o cinque, e ſono: 1. Tutti i peccati mortali ſiano del Penitente, ſiano del Complice tanto in par-

particolare, quanto in generale. 2. Li peccati veniali in particolare: 3. Le circostanze de' peccati, le quali offenderebbero il Penitente, se si scoprissero, benchè da lui esposte dopo l'assoluzione nell'attual Confessione; molto più le circostanze, che manifestano la maggiore o minor gravezza del peccato. 4. La penitenza imposta, se sia grave, quale suole imporsi per un peccato mortale. Soggiunge Isamberto per 5. li difetti sieno naturali, sieno acquisiti dello stesso Penitente, che non si sanno se non per via della Confessione.

II. Chi sieno li tenuti al sigillo Sagramentale. Sono tutti, e ciascuno, a cui sia pervenuta, e pervenuta in qualunque maniera, la notizia della Sagramentale Confessione. Tali sono i Confessori, i Superiori, a quali si fa capo per la licenza di qualche caso riservato: gl'Interpetri: chiunque, o a posta, o a caso ha inteso, benchè incolpabilmente qualche cosa della Confessione: e qualunque laico, che avuto in conto di Sacerdote, sentisse in Confessione i peccati. Non è così universale, se sieno tenuti al Sigillo Sagramentale il Consultore, lo Scrittore della Confessione di un Idiota; l'Inventore dello scritto, ed alcuni vi aggiungono ancora l'istesso Penitente, sebbene di questo la più comune si è, che non sia tenuto ad un tale segreto, non solo per quello che riguarda la di lui materia, ma nè meno per quello che sente dal Confessore.

III. Se con licenza del Penitente possa parlarsi della Confessione. S. Tommaso nel supplemento, *qu.* 11. *ad* 4. risponde con l'affermativa; ma insieme ammonisce a fuggire lo scandalo, che potrebbe nascere in chi non ne fosse informato di tal licenza, la quale (e ben si noti) deve essere esplicita, libera, aperta, e di rarissimo cercata, massime da' Penitenti soggetti, nè mai cercar del complice per fargli la correzione, non essendo questo il Canale per tal faccenda, come saggiamente ha determinato, e spiegato il Regnante Sommo Pontefice nelle sue costituzioni.

Epiloghiamo tutto il detto in questo §. con i sentimenti del Basseo nella sua morale, V. Confessio 7. n. 18. e di Monsignore Bonaventura Vescovo di Monte Fiascone nel suo Sinodo Diocesano del 1710. al lib. 2. cap. 6. de pœnitentia.

Confessarii, dice il primo, *quam parcissime loqui debent de auditis in Confessione, non tantum de iis, quæ cadunt sub sigillum, sed etiam de aliis, quæ aliquando dicuntur in Confessione; & quia vix aberit periculum revelationis, & quia res est de se satis obvia scandalo, maxime si fiat coram multis, aut paucis, sed in eodem loco, Urbe, ubi commissum fuit scelus, & post breve tempus a peracta Confessione. Quamobrem opus est magna prudentia, & cautela etiam in petendis consiliis super peccata audita in confessione, & in confitendis peccatis, quæ ipsimet commiserint audiendo, vel absolvendo pœnitentes. Multo minus licet jocando referre peccata in Confessionibus audita, quia est contra Religionem Sacramento debitam, etiamsi non sit periculum infamiæ; inhonestum est enim, & irreligiosum, etiam citra periculum revelationis, ad jocos adhibere, aut recreationem, quæ ex Sanctuario accepta fuerint. Doctores passim eos reprehendunt dicentes, privandos esse facultate audiendi confessiones, & tales Confessarii partem videntur habere cum illis Babylonis, qui temulenti biberunt ex Sacris Vasis Templi. Dan.* 5. Così il Basseo. E quel che ei dice

Digitized by Google

ci dice del Confessore da privarsi della licenza di confessare, può applicarsi al Predicatore, il quale non deve mai dire nella predica, che le tali cose si udirono in Confessione, benchè si aggiunga, che ciò fu in paesi lontani, ed avanti molti anni; soggiungendosi nell' Istruzione altre volte citata per li novelli Confessori stampata in Pavia, che un Predicatore, il quale non fosse circospetto in questa parte, potrebbe sospendersi dalla Predica a tenore del Concilio di Trento, *sess. 5. de Reform. cap. 1. §. Si vero.*

Nunquam, fa ecco al Basseo Monsignore Buonaventura, *retegendi secreti Sacramentalis facultatem extorqueat, imo non nisi raro, & maxima de causa libere oblatam acceptet: & tunc ea utatur circumspectione, & prudentia, ut nemo illum suspicari umquam possit sacramentalis arcani proditorem. Arcani Fidem sancte servet, & scrupulose, ut ne generatim quidem de auditis in confessione misceat colloquia. Ineptias numquam referat, in quas simpliciores homines incidunt; res si quidem gravior agitur, quam quæ nugatoribus inepte jocandi materiam præbeat, & commoventur Pœnitentes, quominus fidenter confiteantur, & in arcana conscientiæ admittant Sacerdotes, si suam ludi, & traduci siciant simplicitatem.* Fin quì l'erudito, pio, e famoso Sinodo di sopra citato.

Autentica di Fedeltà nella Custodia del Segreto Sagramentale.

§. VI.

VEnceslao Rè di Boemia, e poi Imperatore, fiero di natura, e di genio sospettoso, aveva per moglie l' Imperatrice Giovanna di Baviera tutta differente dal Consorte, perchè dotata delle più eccellenti virtù. Questa si aveva eletto per Confessore il Beato Giovanni Canonico di Praga, a cui confidava tutta l'anima sua, e ne traeva documenti di vita eterna. L' Imperatore veggendo, che la moglie spesso si confessava, s' incapricciò di sapere che tanto dicesse al Confessore, o fosse per mera curiosità di scoprire, che concetto avesse di lui, o per gelosia, che forse ella non s' intendesse con altri di amore. Chiamato dunque a sè il Servo di Dio, dopo altri discorsi, facendo cadere con arte, che parve caso, menzione dell' Imperatrice, disse: voi ben sapete quanto convenga, che i trattati delle Mogli sieno manifesti a' Mariti, massimamente nelle Corti dei Re, e degl' Imperatori. Desidero però che in segreta confidenza mi riveliate quello che l' Imperatrice vi ha confessato questa mattina; ed io vi do parola reale di concedervi quanto di ricchezze, e dignità saprete mai bramare. A questa richiesta inorridì il S. Sacerdote, e con libertà Sacerdotale riprese quell' iniqua curiosità, dimostrando non esservi maggior scelleratezza di quella che egli domandava. Venceslao, sebbene acceso di rabbia, sopprese il furore, per attendere migliore opportunità di dargli più fiero assalto; nè tardò molto l'occasione.

Avvenne un dì, che il Cuoco di Corte mandò alla mensa reale un Capone malamente arrostito, di che montò in tanta collera Venceslao, di sua natura fierissimo, che dimentico d' ogni umanità, comandò, che l' infelice Cuoco fosse messo egli sopra uno spiedone ad arrostire. A tanta crudeltà ri-

Digitized by Google

masero attoniti i Cortigiani, ma ogn'uno stette zitto per timore. Solamente Giovanni ebbe animo di portarsi all' Imperatore, e prima con parole amorevoli ammonillo di quella crudeltà: ma poi veggendolo più inferito con gravi accuse protestogli, che renderebbe conto di quella inumanità *Domino Deo terribili, & ei, qui aufert spiritum Principum, Terribili apud Reges Terræ, Ps.* 75. 13. Non lasciò ben finire il discorso Venceslao, che fatto tutto di fuoco in faccia, comandò alla guardia, che fosse preso, e seppellito nel fondo di un oscura, e fetente prigione, con ordine che non se gli desse altro che un tozzo di pane, ed un bicchier d'acqua per vivere, e morire di puri stenti. Viveva il Servo di Dio in gravissimi disagi, ben consapevole a che intento mirasse l' Imperatore; quando il Carceriero affacciatosi alla ferrata della prigione dissegli: Gio: volete uscire di tante miserie, e passare a vita felice? Ubbidite a Cesare, rivelategli qualche poco di ciò, che vi ha confessato l' Imperatrice. Rispose il S. Sacerdote: che io per uscire di miseria commetta una scelleratezza di rompere il Sigillo della Confessione, nol farò mai, se dovessi perdere mille vite in atrocissimi supplicj.

Intendendo Venceslao, che nè con minacce, nè con tormenti si poteva piegare la costanza di lui, mutò mano, e si rivolse alle lusinghe, ed offerte. Spedì un suo Cortigiano alla prigione a liberare il Santo con denunziarli che l' Imperatore riconosciuta l' Innocenza di lui, si era pentito del castigo datogli, e che con somma clemenza lo rimetteva nella sua buona grazia. In segno di che lo invitava pe 'l giorno seguente alla sua mensa reale. Andovvi il S. Sacerdote, per mostrare l'animo suo pacifico, ma armossi prima di una generosa fermezza contr'ogni assalto, e fu accolto con grandi dimostrazioni di affetto. Dopo il pranzo rimase solo Venceslao con Giovanni, a cui egli diede una nuova batteria con promesse, e con minacce, dicendo, che non poteva viver quieto, se non sapeva i segreti di sua moglie: non facesse più il ritroso a dargli quella consolazione: che in premio gli offeriva la maggior dignità del suo Regno; altrimenti a suo mal costo proverebbe quanto possa un Re, e un Imperatore offeso, e sdegnato: che terrebbe in se segretissimo ciò che gli rivelasse, sicchè giammai nè l' Imperatrice, nè altri lo risaprebbero. Lo saprà Dio rispose Giovanni, e tanto basta, perchè non debba mai trasgredire una sua legge tanto inviolabile. A perpetuo silenzio mi obbliga il grado Sacerdotale, il Sagramento della Penitenza, ogni ragione umana, e divina; perciò mi si potrà bensì strappare il cuore dal petto, ma non mai il segreto dalla bocca, ancorchè dovessi patire mille tormenti.

E mille tormenti patirai, replicò Venceslao tutto avvampante di sdegno; onde chiamato a se un Carnefice, che sempre si teneva in Corte, e la chiamava il suo Padrino, ordinò, che il Sant'Uomo fosse condotto al luogo de'tormenti, ed ivi distesо sopra l'Equleo gli fossero applicate al corpo ignudo faci ardenti per arrostirlo. Stava il S. Martire con gli occhi rivolti al Cielo, ed il cuore in Dio nel formidabil supplicio, a cui si dice essersi trovato presente l'Imperatore, o perchè la fierissima sua natura si dilettasse di tali carnificine, o perchè sperasse che la violenza del fuoco dovesse trargli di bocca il segreto bramato; ma non fu vero che gli uscisse mai altra

Digitized by Google

tra sillaba, che l' invocazione di Gesù, e Maria in suo ajuto; che però Venceslao sazio di più vedere, si partì confusissimo; ed i Carnefici stanchi di più tormentarlo il deposero dall' Eculeo. Anzi l' Imperatore, perchè non si spargesse voce di quella crudeltà, mandò ordine di liberarlo di prigione. Rimesso in libertà, senza dar segno dell' arsure patite, si mise a predicare con zelo Apostolico contro de' vizj; ed in fine di una predica prenunciò che presto egli doveva morire per la Giustizia. Per disporsi dunque ad una felice morte andò a riverire la miracolosa Effigie della Madre di Dio in Boleslavia, ed a supplicarla della protezione di lei nell' ultimo cimento della sua vita. Nel ritorno a Praga ebbe a passare per contro alla Real Corte, ove stava ad una finestra Venceslao, il quale veggendolo si lasciò tornare più veemente che mai la curiosità di sapere i segreti della Moglie. Onde fattosi incontanente chiamare Giovanni, gli disse con risolute parole: O scuoprimi or ora i segreti tante volte richiestiti, o anderai subito a soffogare la parola, e la vita nel fiume Molda. Al che il servo di Dio non diè altra risposta che quella che diedero i Garzoni Babilonesi all' empio Nabucco: *Non oportet, o Rex, nos de hac re respondere tibi. Dan. 3. 13.* Allora Cesare gridò a i soldati: *Toglietemi costui davanti, e gettatelo segretamente nel fiume, ficchè non si sappia che fine abbia fatto.* Furono pronti i micidiali, e pigliato di peso il Sant' Uomo, gli legarono e mani, e piedi con dure ritorte, e poi traportatolo sul ponte della Molda vel rovesciarono dentro a precipizio nella notte precedente alla gloriosa Ascensione del Signore.

Così fu morto il B. Giovanni, ma non così nascostamente come pretendeva l' empio Venceslao; perocchè il Cielo volle fargli un glorioſissimo funerale per manifestare la Santità di chi aveva sì ben nascosto il segreto della Confessione. Comparvero subito sopra tutt' il Fiume a fior d' acqua innumerabili fiammelle luminosissime, quasi tante torcie, che spargendo d' ogn' intorno vivi raggi, e movendosi con bella ordinanza, accompagnavano innanzi, e addietro il corpo del Martire, ch' era portato con una certa riverenza dalla corrente verso un ameno lido. Accorse allo spettacolo tutta la Città, attonita per tanta maraviglia. L' Imperatrice stessa si affacciò ad un balcone ad ammirare quel prodigio, e corse subito a darne ragguaglio al Marito, curiosa di sapere che significasse quest' esercito di luminose faci. Egli ben consapevole del misfatto si ritirò a nasconderſi in un gabinetto segreto; ma la Città stette tutta la notte in veglia con grande aspettativa, fino che la mattina si trovò sul lido il venerabile Corpo decentemente coperto dalle sue vesti con un' aria piacevole di volto, che pareva vivo, e con una modesta positura, che conciliava venerazione. Non si penò molto ad apprendere la cagione di quella morte, essendo pur troppo nota la crudeltà di Venceslao; ne fu recata la novella a' Canonici della Metropolitana, che con solennissima processione andarono a ricevere il Sagro Corpo del loro Collega, quale depositarono in un Avello posticcio, sinchè se gli fabbricasse un magnifico sepolcro; nel cavare le fondamenta del quale si scoperse un preziosissimo Tesoro nella medesima Chiesa. Così il glorioso Martire, che aveva tenuto nascosto il segreto Sagramentale fino a perdere la vita, si compiacque palesare un Tesoro celato nel formarsi il suo Sepolcro onorato con frequenti miracoli. Tra' quali contasi come principale questo,

Digitized by Google

che in premio della sua costante segretezza ottiene da Dio a' penitenti timidi, e verecondi a confessare le loro colpe, grazia, ed animosità a scoprirli bene nel Tribunale della Penitenza, come chiaramente si vede dall' orazione consueta a dirsi al Beato Martire: *Præsta quæsumus, Omnipotens Deus, ut intercessione B. Joannis Confessoris reatus nostros sincera confessione expiare, & salutari pœnitentia dolere valeamus*. Il racconto è del P. Godefirdo Henschenio della Compagnia di Gesù, nella vita del B. Gio: Canonico, e Martire li 16. Maggio.

Quanto abbiamo rapportato dal principio di questa prima parte sinora, tutto è istruzione del Rituale Romano; e ciò che v'è in più ampio dettato, tutt' è in grazia della miglior, e più facile intelligenza della prefata istruzione *de Sacramento Pœnitentiæ*, che deve ben possedersi da chi brama riuscire Ministro fedele di un sì necessario e salutare Sagramento, come immediatamente l'avverte il Rituale stesso con le seguenti parole: *quibus & aliis ad id opportunis, ut optime sint instructi, omni studio curare debent Confessarii*.

E perchè più d' ogn' altra cosa servirà di un forte stimolo al Confessore per rendersi ben istrutto nel suo grande ministero l' attenta considerazione a' due speciosi personaggi, di Giudice, e di Medico, che rappresenta, e lo caratterizzano Ministro primario de' due più rinominati attributi, che sieno in Dio, della divina Giustizia, e della divina Misericordia. Quindi è che gli Eminentissimi Compilatori del Rituale, col consiglio di Uomini dottissimi, giudicarono non mai abbastanza raccomandato un tale avviso a' Confessori, insinuandoli di più ciò che in essi si ricerca per esser buoni Giudici, ciò che ad essi sia d' uopo per riuscire Medici eccellenti: tutta materia de' due ultimi seguenti Capitoli.

CAP. IV.

De' Requisiti di un buon Confessore, considerato come Giudice.

IN primis meminerit Confessarius, se Judicis pariter, & Medici personam sustinere, ac Divinæ justitiæ simul, & misericordiæ ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam arbiter inter Deum, & homines honori divino, & animarum saluti consulat.

Se Judicis, &c.

UT ergo recte judicare queat, discernens inter lepram, & lepram, &c. Sciat casus, & censuras Sedi Apostolicæ, & Ordinario suo reservatas, & suæ cujusque Ecclesiæ constitutiones, easque diligenter observet.

Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, & alia ad ejus rectam administrationem necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra præscribitur. Oltre il detto nel paragrafo secondo del Capo terzo, in cui si parla della scienza requisita in un buon Confessore, essendo Giudice, acciocchè possa giudicare rettamente, deve avere la scienza di discernimento tra lebbra, e lebbra (si allude al Sacerdozio antico, figura del nostro,

Digitized by Google

ſtro, a cui ſpettava il giudizio tra le varie ſorte di lebbra, e lebbra), Simbolo de' peccati, de' quali ſpetta giudicarne al Confeſſore, ſe ſieno gravi, o leggieri *pro cujuſque hominis ordine, & genere*; non che il Confeſſore ſia obbligato a giudicare in ciaſcun peccato particolare, che quello ſia mortale, e non lo ſia, per ignoranza, o per altra cauſa; ſiccome parimente baſta al penitente di narrare interamente tutto il fatto, in cui è la colpa, benchè non ſappia determinare, s'ella è mortale o veniale. Ma baſta ch' Egli ſappia ſu queſto particolare: 1. Coſa ſia peccato. 2. Quale il mortale, quale il veniale. 3. Come l'uno ſi conoſca, e ſi diſtingua dall'altro. 4. Come il mortale di natura ſua diventi per accidente veniale, e come il veniale poſſa divenire mortale. 5. Quali, e di quante ſorte ſieno le circoſtanze del peccato. 6. Quali le cauſe, quali gli effetti. 7. Quali i rimedj: aggiungendoſi in fine altre diviſioni e diſtinzioni del peccato, a' quali punti in ſuccinto quì ſi ſoddisfa il novello Confeſſore.

E quanto al primo. Il peccato è una traſgreſſione volontaria della legge di Dio. *E' una traſgreſſione*, cioè a dire, un deviamento, un allontanamento dalla legge di Dio, e ciò per oppoſizione di ſentimento, e per contrarietà di volere. Se queſto allontanamento ſta nella mente con deſiderj illeciti, con compiacenze, e dilettazioni moroſe (così dette: *Non a mora temporis, cum momento poſſint perfici; ſed quod voluntas poſt plenam advertentiam rationis eis immoretur*): ecco il peccato di penſieri. Se paſſa alla lingua con parole indecenti, e diſcorſi ingiurioſi a Dio, al proſſimo, all'onestà; ecco il peccato di parole. Se alla mano, con farſi azioni vietate; è peccato di opere. Se poi non ſi vuol fare quello che vien preſcritto dalla legge, diceſi peccato di ommiſſione. In queſti quattro modi ſi dà la traſgreſſione volontaria: la volontà è la madre di queſta traſgreſſione della legge, in cui ſta il peccato; nè ſarebbe peccato, ſe non foſſe volontario: ed è falſa quella propoſizione, che diceva: *Ad rationem, & definitionem peccati non pertinet voluntarium*. Acciocchè un azione ſia volontaria, ſi ricerca il conoſcerla, o in ſe, o nella ſua cauſa; perchè *nil volitum, quin præcognitum*, come inſegnano i Filoſofi. Di più, che ſia in mano noſtra poterla fare, o non fare, ripugnando al libero arbitrio quella Dottrina, che *interiori gratiæ in ſtatu naturæ lapſæ numquam reſiſtitur*. Nè baſta a determinare un azione per volontaria la libertà, che diceſi dagli ſcolaſtici di contradizione, *qua poſitis omnibus ad agendum prærequiſitis, poteſt agi, & non agi*, ſe non ſi ha ancora la libertà di contrarietà, conſiſtente in poter far queſta, o qualche altra coſa contraria a queſta, come amare, o odiare; eſſendo ambedue queſte ſorte di libertà neceſſarie all'uomo per poter meritare, o demeritare. E così ſono meritamente riprovate le tre ſeguenti propoſizioni: *Quod voluntarie fit, etiamſi neceſſario fiat, libere tamen fit. Sola violentia repugnat libertati hominis naturali. Homo peccat etiam damnabiliter in eo quod neceſſario facit*. Meritamente proſcritta è la Dottrina, che inſegnava: *ad merendum, & demerendum in ſtatu naturæ lapſæ ſufficit libertas a coactione*. Falſo, che ſi dia mai caſo, in cui Dio faccia violenza agli uomini anche contro la legge naturale, e Divina. Diceſi *della Legge di Dio*; e queſt' appunto è il peccato, *legis divinæ prævaricatio, & cœleſtium inobedientia præceptorum*. Per legge di Dio s'intende ancora ogni ſorta di legge giuſta, e ragionevole, come della Chieſa.

Al

Digitized by Google

Al II. Varie ſono le diviſioni accidentali del peccato: altri ſono di ommiſſione contro li precetti negativi: altri di ommiſſione contro li poſitivi: alcuni contro Dio, e 'l di lui culto immediatamente, com'è trasgredire quelli della prima tavola del Decalogo, ed altri contro il proſſimo: tali ſono tutte le trasgreſſioni della ſeconda tavola. Altri diconſi ſpirituali; tali ſono li peccati di Superbia, d'Invidia, di Accidia: altri carnali toccanti al ſenſo; di penſiero alcuni, altri di parole, ec. come abbiamo accennato. La diviſione principale, e ſoſtanziale del peccato, che abbraccia tutte l'altre ſi è del mortale, e veniale. Il primo è una trasgreſſione della legge con piena volontà in materia grave. Il veniale è una trasgreſſione della legge, ma con imperfetta deliberazione, o in materia leggiera. Il negare, che diaſi peccato di natura ſua veniale è propoſizione dannata da Urbano VIII. ed anatematizzata già in altri tempi. Così pure l'aſſerire: *aliqua Dei præcepta hominibus juſtis volentibus, & conantibus ſecundum præſentes, quas habent, vires, ſunt impoſſibilia; deeſt quoque illis gratia, qua poſſibilia fiant.* Perchè poi una ſorta di peccati ſi chiami mortale, perchè l'altra veniale, è noto a tutti per la Dottrina Criſtiana.

Al III. Per conoſcere un peccato veniale da un mortale, tre regole ſogliono darſi. La prima, vedere con che termini ne parli la divina Scrittura; perchè quando maledice chi lo commette, e dice, che il tal peccato merita la morte, è ſegno ch'egli è mortale. La ſeconda, eſaminare qual ſia l'oppinione più comune de' Dottori li più conformi al ſentimento de' Padri, della Chieſa, e del Vangelo. La terza ſi è la ragione ajutata dal lume della Fede; e più di ogn'altra il dettame della coſcienza, ch'è quel lume, di cui parla Davidde nel Salmo 4. 7.

Al IV. Suppoſto per indubitabile, che ſebbene le ſuddette due ſpecie di peccati ſono molto tra ſe differenti, accade nulladimeno bene ſpeſſo, che quello che di ſua natura è mortale *per accidens*, ſia ſolamente veniale, ed *è contra*. Non che quello, che una volta è mortale, poſſa mai cambiarſi in veniale; ma sì bene che quella materia, che per altro ſarebbe mortale, per ragione di qualche circoſtanza diventa veniale. Per tre capi il mortale ſuol contarſi per veniale. 1. A cagione della parvità della materia: (ſi eccettuano alcuni peccati, ne' quali non ha luogo la leggerezza della materia, come nell'odio di Dio, nel giuramento aſſertorio falſo, nella fede, nell'impurità, ec.) 2. Per difetto di cognizione, o di avvertenza, ond'avviene che l'azione non è perfettamente volontaria, come ne i mezzi addormentati, ec. 3. Per mancamento di libertà, come ne' moti *primo primi*, che non ſono nè mortali, nè veniali; o in quelli *ſecundo primi*, che non eccedono la colpa veniale. Quattro ſono le cauſe della trasformazione del veniale in mortale. La prima ſi è la mala diſpoſizione di chi lo commette. La ſeconda, il fine cattivo, e mortale in un azione per altro da niente, o ſolamente veniale. La terza ſi è lo ſcandalo notabile, che può accompagnare un peccato veniale. La quarta, il diſprezzo formale, ed aſſoluto del Superiore, che in ogni minima coſa ſempre è mortale. Aggiungono alcuni la quinta, ed è *ratione periculi*.

Al V. E' da ſaperſi primieramente, che le circoſtanze del peccato non ſono che accidenti delle azioni umane, quali poſſono ſtare benissimo ſenza le

Digitized by Google

le tali, e tali determinate, benchè nessuna ordinariamente parlando, stia senza le sue circostanze, che rendono gli atti umani buoni, o cattivi, cavandoli dallo stato dell' indifferenza, se vi fossero. *Circumstantia est actus humani moralis accidens ipsum moraliter afficiens*. Ho detto ordinariamente, ec. Per altro non dovrebbe esser così, e riuscirebbe, se sempre l'uomo si guidasse con la ragione, e con le massime della Fede: ma perchè per lo più si opera naturalmente dagli Uomini in moltissime loro azioni; quindi ne viene, moltissimi ancora essere gli atti indifferenti, che essi fanno. Dire il contrario è dottrina riprovata. Comunemente queste circostanze si distinguono in mutanti specie, ed in circostanze soltanto aggravanti. Quelle che mutano specie, ec. Vedasi sopra il cap. 1. §. IV. num. 20. e §. V. num. 22. E benchè ivi siasi asserito doversi anch'esprimere in confessione le circostanze notabilmente aggravanti, ed è probabilissimo; non manca però affatto l'oppinione contraria della sua probabilità, e per l'autorità di Dottori Classici, che l'affermano anche dopo la pubblicazione del Catechismo Romano, e per le ragioni, che ivi apportano; e la principale è, non doversi imporre peso sì grave a' Penitenti, non costando della legge, che l'imponga: nè il Tridentino prescrive altro, che d'esporsi al Confessore le specie, ed il numero de' peccati, non già tutte le altre cose, che in qualunque modo potessero mutare il giudizio del Confessore. *Sess. 14. cap. 5.* Quindi il Cardenas nella Crisi, o sia spiegazione della prima proposizione, condannata da Innocenzo XI. dottamente prova una tal opinione non soggiacere in alcuna maniera alla condanna della detta proposizione: al pari di quella ch' asserisce non esser noi tenuti a confessare li peccati dubbj (benchè questa abbia delle difficoltà ancora maggiori); e dato che sianfi confessati, se poi in realtà si ricorda, che furono certamente commessi, non esser quegli tenuto a confessarli come certi; ed una tal Dottrina non soggiace alla prefata condanna, perchè in veruno de' detti Casi *non versatur circa valorem Sacramenti. Idem dicendum est*, aggiunge, *de opinione circa diversitatem specificam peccatorum, licet minus tuta sit, quia exonerat ab obligatione confitendi illas*; e ne apporta l'esempio della dilettazione morosa, che ha per oggetto una conjugata, essendo probabile, che non differisca di specie da quella, che ha per oggetto una libera.

Notisi quel *minus tuta*, che non scuserebbe dalla condanna, se l'oppinione versasse *circa valorem Sacramenti*, supposto che non vi fosse ignoranza invincibile dell'accennato decreto d'Innoc. XI.

Chi fosse vago d'esempj in gran copia intorno a queste circostanze aggravanti, veda il Tamburino nel libro citato, molto stimato da' Dotti, e ne troverà in più capitoli gran copia sopra ciascuno de' Divini Comandamenti, e sopra gli obblighi di ciascuno stato, esaminando ivi il tutto con grand'erudizione, e col fondamento di prove intrinseche ed estrinseche, certamente a gran consolazione de' Penitenti, ed a gran sollievo de' Confessori.

Al VI. Di due sorte sono le cause del peccato; esterne l'une, e sono le creature tutte, in chi però se ne serve male; interne l'altre, e sono l'Ignoranza, la Passione, la Malizia. L'Ignoranza altra è invincibile, altra crassa, altra affettata. *L'invincibile* è di ciò, che non si è potuto sapere, benchè vi fosse l'obbligo di saperlo; questa scusa affatto dal peccato, ed è dannata l'

op-

Digitized by Google

oppinione contraria. *La Craſſa* è di quelle coſe che uno può, e deve ſapere, ma per negligenza non ſi ſono appreſe; queſta ſminuiſce la colpa, quand'è cauſa, che ſi commetta il peccato. *L'Affettata* è di quelle coſe, che non ſi ſanno, perchè non ſi vogliono ſapere: *Noluit intelligere, ut bene ageret*; e queſta non ſcuſa punto. *Neſcire ignorantia eſt*; *nolle autem ſcire ſuperbia*. La ſeconda cauſa è la Paſſione, e ſono quei moti dell'animo, come deſiderio, amore, odio, compiacenza, e ſimili. Con la diſtinzione ſopraddetta di *primo primi*, e *ſecundo primi*, quando ſia antecedente, e quando conſeguente, ſi sà ſciogliere ogni difficoltà circa queſto. La terza cauſa è la Malizia, ed è quando l'Uomo ſa, e conoſce quel che fa, non è iſtigato nè da paſſione, nè da tentazione più che tanto; in ogni modo lo vuol fare. Queſt' è il peccare proprio del Demonio: in una parola, la cauſa del peccato è la mala volontà, ed il libero arbitrio dell'Uomo contrario al divino volere.

Vero è, che ordinariamente non ſi arriva al peccato mai di sbalzo, ma per certi gradi; e tre ne accenna S. Gregorio: *tribus modis impletur omne peccatum, videlicet, ſuggeſtione, delectatione, & conſenſu. La ſuggeſtione*, o dir vogliamo tentazione, è una propoſta della coſa mala, la quale non è mala, nè peccato, ſe non quando è proccurata direttamente, o indirettamente, come l'eſporſi all'occaſione proſſima ſenza giuſta cagione. *La dilettazione* è il guſto, che ne ſente il ſenſo, o ſi prova il penſare alla coſa mala. Finchè ſtà nella camera baſſa, cioè, nella parte inferiore, ſenza che la ſuperiore vi abbia parte, non è mala. Che ſe eſſa v'inclina a proporzione dell'atto, più o meno volontario più o meno libero, in materia di più, o meno importanza, vi entra la colpa. Il *Conſenſo* è quando la volontà ammette il peccato, ſia di penſiero, ſia di parole, ſia di opere. Nella caduta di Eva ſi ſcuoprono a maraviglia tutti queſti tre gradi; e benchè in eſſa dall'uno all'altro vi correſſe il ſuo ſpazio, ciò non oſtante, poſſono tutti ſcorrerſi in un momento; come per lo più ſuccede a certe perſone, o mal'abituate, o troppo ben diſpoſte per il male, ſecondo che vediamo avvenire al fuoco.

Potrebbe cercarſi, ſe l'Uomo, ſtante la ſua natura depravata, ed il fomite della concupiſcenza ſregolata, poſſa fuggire tutte le diverſità de' peccati, che abbiamo toccati. Riſponde il Tridentino, quanto a mortali ſi poſſono evitar tutti, e determinatamente e indeterminatamente. Circa li veniali, poſſiamo ſibbene ſchivarli tutti determinatamente con l'ajuto ordinario della Grazia, non già indeterminatamente, *ideſt*, *collective*, & *ſimul ſumpta*, ſenza un ajuto ſtraordinario.

Quanto agli effetti del peccato, due ſono li principali, la macchia, e la pena. Per la *macchia* il peccatore è reſo eſoſo, ed abbominevole agli occhi di Dio: per la *pena* è reſo grave a ſe medeſimo. La macchia è diſtinta dal reato della pena, e reſta nell'anima anche dopo compito l'atto del peccato, e vi ſtà *donec pœnitentiæ virtute abſtergatur*, inſegna il Catechiſmo; e l'oppinione contraria è dannata tra le propoſizioni di Michel Bajo la cinquanteſimaquarta da S. Pio V., e da Gregorio XIII. Oltre a ciò, oſcura l'intelletto, ed infiacchiſce le buone inclinazioni, induce anche pene, e caſtighi temporali, il rimorſo della coſcienza, l'eſſere un peccato pena dell'altro, e l'eſſer d'impedimento a ricevere li Sagramenti (ſe il peccato è mortale), che diconſi de'vivi. E ſi noti, che benchè privi della grazia di Dio, il mortale

Digitized by Google

tale non priva però della Fede; e l'oppinione contraria *sapit hæresim*, giustamente dannata da Alefs. VIII. al num. 12. Gli effetti più proprj del peccato veniale sono: primo, raffreddar l'anima nell'esercizio della Carità, e dell'altre Virtù: secondo, obbligar a soffrir pene di fuoco nel Purgatorio: terzo, disporre al mortale.

Al VII. In poche parole si dice molto. Per li peccati attuali già commessi non v'è che un rimedio insegnatoci da Cristo, la Penitenza: *nisi Pœnitentiam egeritis, omnes similiter peribitis*. Luc. 13. 5. Per evitare i futuri hanno forza mirabile di rimedj preservativi li Sagramenti della Confessione, e Comunione santamente, e frequentemente ricevuti, l'esercizio della presenza di Dio, la considerazione della di lui bontà, e de'benefizj, e comuni, e particolari, che abbiamo ricevuti, la fuga dell'ozio, e delle occasioni, l'orazione, e sopra tutto la meditazione de'novissimi.

Ho detto per li *peccati attuali ec.* perchè per l'Originale, col quale tutti nasciamo, il suo rimedio è il Battesimo; nè altro di più vi abbisogna contro quella proposizione, che insegnava, che *homo debet agere pœnitentiam tota vita pro peccato originali*, dannata da Alefs. VIII. al num. 19. Che cosa è questo peccato originale? Rispondono i Teologi, non altro che una volontaria privazione di quella Giustizia originale, che sottometteva l'Uomo a Dio; la qual privazione si è trasfusa ne'posteri di Adamo, *ex eo quod in ipso omnes peccaverunt*. Rom. 5. 12. Ond'è falsa quella proposizione, che diceva: *Peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla relatione, ac respectu ad voluntatem, a qua originem habuit*. E se è erronea la dichiarazione suddetta del peccato originale, erronea e falsa si è la nuova invenzione del peccato Filosofico.

E perchè resti istrutto in tutto quel che c'è di questa materia il Confessore, a fine di saper ben giudicare *inter lepram, & lepram*; aggiungo ciò ch'abbiam da'Dottori, e sta espresso ancora ne'Catechismi, trovarsi peccati, che si dicono *Capitali*, ed altri *più principali*. Li primi sono così chiamati, perchè sono capi, fonti, ed origine di molti altri, e sono que'sette, che tutti sanno; superbia, ec. Se bene tutti sanno, che di loro natura non sono tutti mortali, come costa dell'Avarizia, dell'Ira quant'al modo, della Gola, che di loro natura non sono, che veniali. Li secondi, detti più principali, e sono in due classi: gli uni chiamati *contro lo Spirito Santo*, e perciò più difficili ad esser perdonati; gli altri, perchè più chiaramente enormi, e contro ragione, si dice che *gridano vendetta al Cielo*. Quelli che si dicono contro lo Spirito Santo sono li sei noti, cioè disperazione della salute, presunzione di salvarsi, ec. Si dimandano contro lo Spirito Santo, perchè si commettono per pura malizia, massime il terzo, che più propriamente di tutti è peccato contro lo Spirito Santo; ed è quando la persona conosce la verità, e nondimeno ostinatamente l'impugna, e vuol provare, che non è vero. Peccar per malizia dicesi esser contro lo Spirito Santo, perchè allo Spirito Santo si attribuisce la Bontà, la quale è contraria alla malizia; siccome peccar per ignoranza si dice esser contro il Figlio, al quale si attribuisce la Sapienza. Peccare per fragilità si dice esser contro il Padre, al quale si attribuisce la Potenza. Questi peccati hanno di propio, che non si rimettono nè in questo mondo, nè nell'altro, come abbiamo dal-

Digitized by Google

Vangelo, cioè, se non molto difficilmente per l'indisposizione del peccatore. Quattro sono li peccati, che gridano in Cielo. Omicidio volontario, Peccato carnale contro, ec. Così si chiamano, perchè è tanto manifesta l'ingiustizia di questi peccati, che non si può coprire, nè ascondere in modo alcuno. Or ecco il filo di tutta la scienza prescritta quì dal Rituale al Confessore, se vuol portare con decoro il suo ministero, e farla da buon Giudice. Con questo in mano *recte judicare potexit, discernens inter lepram, & lepram;* mentre possederà i principali fondamenti, anzi i principj d'una retta giudicatura.

Non contento di questa scienza generale, descende il Rituale ad alcuni punti particolari, che per evitare il tedio, e la confusione, divideremo al solito in alcuni Paragrafi.

Quanto al Confessore, come Giudice, convenga la Scienza de' Casi, e delle Censure riservate; e quanto fondo di sapere si presupponga per questo.

§. Unico.

S*Ciat casus, & censuras Sedi Apostolicæ, & Ordinario suo reservatas.* Dilucidata la Scienza, che deve avere il Confessore del peccato, convien, che avverta, che ne' casi varj, i quali possono occorrergli, essendo bene spesso differenti i giudizj, e le dottrine, non sia facile a dar la sua risoluzione se non dopo molta considerazione; e singolarmente dove si tratta di determinare, che una tal cosa sia peccato mortale, se già non è certo, che sia tale, giusta li principj accennati; ed è questa un' avvertenza ben degna del Dottor Angelico nel *quodlibet. 9. art.* 15. ove dice, che una tal questione, *in qua de peccato mortali quæritur, nisi expresse veritas habeatur, periculosè determinatur, & præcipue periculosum est, ubi veritas est ambigua.* Ed in non far caso di un tale avvertimento, correndo incautamente a definire, si corre rischio di far gran danno alle coscienze, o moltiplicando forse i peccati per quella via, per cui si giudica di scemarli, o mettendo in disperazione i Penitenti, sentendo che ogni cosa gli si fa apprendere per peccato grave, contro talora pure il dettame della loro coscienza. Se non altro correrà il Confessore pericolo di esser tenuto per troppo sofistico, poco pesato, e molto rigido. Fin anche ne' casi, e censure riservate, che pur son patenti, bisogna andar cauto in definirne i particolari.

Sciat casus, &c. Non è poca scienza il sapere i casi, e le censure riservate al Papa, ed all' Ordinario suo: ed una tale scienza è al Confessore necessaria. *Natura enim, & ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur;* esprimendosi ivi dal Tridentino le convenienze, e i motivi, che hanno i Vescovi nelle loro Diocesi, ed il Vescovo de' Vescovi in tutto il mondo per tali riserve, cioè, per negare a i Confessori subordinati la facoltà, e giurisdizione di assolvere da certi determinati peccati, e censure.

Or per procedere con ordine, conterrà questo §. la risoluzione di 5. o 6. quesiti. Il 1. quali sieno li casi riservati al Sommo Pontefice, quali li riser-

Digitized by Google

ſervati *a Jure* al Veſcovo; e come debbano intenderſi, affinchè cadano ſotto la riſerva. 2. Si eſpongono li riſervati in Nocera con la loro ſpiegazione, che può ſervire, nulla oſtando in contrario, per conſimili caſi di ogni qualunque Dioceſi. 3. Si moſtrano i caſi, ne' quali ceſſa ogni riſerva per qualunque Confeſſore. 4. Pratica de' Confeſſori co' penitenti inviluppati ne' caſi riſervati. 5. Si toccano le cenſure riſervate, e le maniere di portarſi da' Confeſſori. Vediamolo.

Quanto al 1. Benchè, ſecondo la comune dottrina, tutti li càſi Papali ſieno riſervati per la cenſura anneſſa; tuttavia due, o tre lo ſono ſenza veruna cenſura, o notizia della cenſura. Il 1. ſi è l'aver ricevuto alcun dono da' Regolari eccedente il valore di dieci ſcudi. Il 2. il darſi dalle Monache Uffiziali regali a cagione delle loro feſte, ec. 3. Secondo alcuni, il peccato formale di Ereſia, benchè non ſe ne ſappia la cenſura, purchè l'Eretico non ſia ſtato giudicialmente aſſoluto dall'Inquiſitore, o dall'Ordinario.

Se ſi parla de' Veſcovi, di cui è certo aver eſſi la facoltà di riſervar a ſe alcuni caſi, da' quali niun Confeſſore ſecolare, nè regolare poſſa aſſolvere, nè lecitamente, nè validamente, nè anco in caſo, che la riſerva invincibilmente s'ignori; anzichè li Superiori Regolari medeſimi una ſimile giuriſdizione l'hanno per i loro ſudditi, però con le reſtrizioni apportate nell' Iſtruzione, che loro dà Clemente VIII. in un ſuo Decreto. Se ſi parla, dico, de i Veſcovi per le loro Dioceſi, in oggi non ſi dà alcun caſo generalmente a loro riſervato, fuorchè quei, che da ciaſcuno riſpettivamente ſi dichiarano nelle loro proprie Tabelle, e ſi notificano a' Confeſſori; non però ſi nega, che alcun peccato poſſa eſſere riſervato al Veſcovo per la conſuetudine della Dioceſi, o per gli Statuti de' Sinodi Provinciali, o Diocefani.

Notiſi, che gli Ordinarj, ſebben hanno la facoltà di riſervarſi i caſi (quì per Ordinarj non s'intendono i Parrochi, a' quali dalla conſuetudine in contrario è ſtata levata tale facoltà), non però ogni qualunque caſo, riſtringendoli il Tridentino a' delitti ſoltanto più gravi, ed enormi, *atrociora quædam, & graviora crimina*, ſono le parole del Sagroſanto Concilio; onde meritamente la Sagra Congregazione de' Veſcovi e Regolari, nella cauſa *Callien-Synodi*, trà il ſuo Promotore Fiſcale, e 'l Clero di detta Città, con una lettera ſcritta al detto Veſcovo di Cagli li 20. Gennajo 1619. al numero 18. gli ordina, che caſſi da' caſi riſervati l'inoſſervanza delle feſte (aggiungendo), ed aboliſca la pena di ſcudi dieci, e perdita di roba, poſta ai traſgreſſori di dette Feſte, che lavoreranno in Città, o in Campagna; e che la ſtabiliſca ſolamente a paoli ſei, quale dovrà commutare a' poveri in penitenza ſalutare, che non ſia pubblica. Avvertendo, che a' Molinari è lecito macinare le Feſte dopo li Divini Uffizj della mattina, e che in detti giorni feſtivi poſſono venderſi tutti li commeſtibili.

Nè ſolo i Caſi riſervati devono eſſere de' peccati più gravi mortali; ma ancora eſterni, *& opere* conſummati. Dalle quali circoſtanze facilmente ſi riſolve, ſe cadono, o nò nella riſerva gl' iſteſſi notati nella Tabella *Reſervatorum*, quando l'Ordinario da ſe non vi abbia fatta la ſua ſpiegazione, ed interpetrazione. Eccone un eſempio, che mette in chiaro il ſecondo queſito.

Digitized by Google

II. I Casi riservati da Monsignor Borgia nella sua Diocesi sono: 1. *Nefaria consuetudo blasphemandi nomen Dei, Beatissimæ Virginis, & Sanctorum.* 2. *Sortilegia, Incantationes, Invocationesque Dæmonum, & Sacramentalium abusus, nisi error fuerit in intellectu; tunc enim Sedi Apostolicæ reservantur per Bullam Cœnæ Domini.* 3. *Perjurium in judicio, vel extra cum alterius præjudicio, vel damno.* 4. *Homicidium voluntarium, & suffocatio puerorum in lecto, casu, vel industria facta.* 5. *Veneficium, & abortus, vel sterilitatis procuratio, si sequatur effectus, etiam fœtus inanimati, ejusque mandatum, vel consilium.* 6. *Concubinatus, raptus virginum, sodomia, bestialitas, incestus in 1. & 2. consanguinitatis, vel affinitatis gradu, etiam in cognatione spirituali.* 7. *Falsificatio publicarum scripturarum.* 8. *Lenocinium in propriam filiam, uxorem, sororem, privignam, vel socrum, etiamsi non sequatur actus consummatus, sed tantum colloquia impudica scienter ad malum finem.*

Avvertenze sopra li detti casi riservati, tratte dal Sinodo Diocesano del Cardinal Cosimo de Torres Vescovo di Perugia, celebrato nel 1672. in ciò che concordano co' riservati da sua Eminenza, e da lui stimate tanto proprie, che si esprime al fine con queste parole: Avvertano li Confessori tanto secolari, come regolari di non assolvere da sopraddetti casi, ancorchè con la facoltà di detto Eminentissimo, se non avranno appresso di loro gli annessi avvertimenti, conforme a i quali s'intende sempre esser loro concessa l'autorità; ed eccoli:

Intorno al 1. ciò che si dice de' Bestemmiatori, non deve intendersi, che i Confessori non possano assolvere quelli, che una, o due volte, o di rado bestemmiano; ma solamente quelli, che sono soliti commettere tal delitto, i quali nondimeno non assolveranno facilmente, se prima non imporranno loro gravi penitenze, le quali dovriano esser pubbliche, quando il peccatore fosse pubblico. Il 2. riservato vien ivi in parte spiegato. Solo si avverte il Confessore, che procuri che abbrugino i libri, o strumenti, che a ciò i penitenti avessero usato; e lor dicano l'obbligo, ch'hanno di rifar ogni danno, e d'impedire per quanto si può, non essendo seguito, che non segua; con ammonirli a disingannar quelli, che malizioſamente avessero forse indotti a far malefizj. Si serva il Confessore della facoltà, che avrà intorno al terzo caso, dopo avere agli spergiuri mostrata la gravezza del loro peccato, e l'obbligo di rifare il danno seguito, o d'impedir quello, che potesse seguire. Nel quarto s'intende, sia pubblico, sia occulto l'omicidio, *satisfacta parte*. Quanto all'altra parte del caso, già da se è chiaro. Ci piace solo di trascrivere in questo proposito una dottrina del Gaetano, la quale può servire d'un gran lume per discernere quando sia scusabile o no il tenere i Bambini nel letto. Parlando egli adunque di tal cosa si esprime in questa maniera: *Præterea nisi cum debitis circumstantiis honestetur, opus est illicitum; si autem honestetur circumstantiis, puta, quia lectus est extensus, & non habetur prope se, & nutrix consuevit semper inveniri in eodem loco, & situ, quo se incipiendo dormire posuit, & implacabilitas Infantis hoc exigat, excusari videtur, quia non est rationabile, his concurrentibus, periculum timere; propterea in cap. consuluisti, qu. 5. non omnino præcipitur parentibus, ne pueros in lecto teneant, sed admouendi, & protestandi dicuntur, ne, negligentia proveniente, mors sequatur.* E nella Somma al luogo citato sebbe-

ne

ne ammoniſce non eſſere il freddo ſufficiente motivo per tenere li Bambini nel letto ſenza riparo; nondimeno ammette, che ciò poſſa farſi con adoprare il debito riparo. Intorno al Seſto caſo, perchè abbraccia più di quel che altri mettono, ſolo accenno quanto fa al propoſito, e per il di più vale l'avvertenza, in fine, del ſuddetto Veſcovo di Nocera. Non ſi parla del quinto, perchè non ho che dire, baſtando intendere i termini. Or quanto al ſeſto. Sappiano i Confeſſori, che ſimil ſorta di Penitenti nel commetter l'inceſto, non ſolo hanno graviſſimamente peccato, ma anche ſono incorſi nell'impedimento di non poter dimandare il debito conjugale. Però aſſoluti che gli averanno dal peccato, gli avvertiranno, che ricorrino ai Superiori per la diſpenſa di poter per l'avvenire dimandare il debito. E ſe non ſaranno conjugati, che non poſſono contrarre matrimonio ſenza peccato mortale, ſe prima non avranno ottenuta la diſpenſa da Roma; per la Penitenzieria ſegreta, ſe il delitto è occulto; per la Dataria, ſe è pubblico. Procurino anco i Confeſſori, per quanto ſi potrà, rimuovere l'occaſione di ricaſcarvi. Faranno anche bene, per provare la continenza di ſimili penitenti, differir loro l'aſſoluzione per qualche tempo. Sieno avvertiti d'imporre graviſſime penitenze agli Stupratori, ed a i Violatori delle Vergini; l'obbligo di rifare il danno, ed oſſervare la promeſſa, come le leggi determinano. Quanto al Concubinato, che altro non è che una fornicazione continuata, vale la regola delle meretrici; non potendoſi, come queſte, li Concubinarj aſſolvere con tutta la facoltà de' caſi, *niſi dimiſſa concubina, aut muliere ſuſpecta, cujus retentio ſcandalum daret, licet cum ea Concubinarius non peccaret*, Quanto al ſettimo, qui non s'intendono i Falſarj di lettere Apoſtoliche, perchè queſto è caſo riſervato al Papa *in Bulla Cœnæ*, ma i Falſarj di altre ſcritture. L'ottavo caſo riſervato porta ſeco la ſua ſpiegazione. Ottima, e veramente paterna concluſione mette il Veſcovo di Nocera nella ſua Tabella de' riſervati con queſte parole: *Notandum, quod juxta Decreta Synodi Diœceſanæ, elapſo menſe Aprili anno* 1720. *habitæ, licet Parochis, aliiſque animarum Curatoribus, non tamen cæteris Confeſſariis in majoribus anni feſtivitatibus Filios, Filiaſque familias abſolvere a lapſibus carnis, quamvis reſervatis, præſertim ſi immineat periculum ſcandali: condignam tamen pro modo culpæ pœnitentiam imponendo, atque omni novi lapſus occaſione præcluſa.*

III. Siamo al terzo queſito, cioè, quali ſieno i caſi, ne' quali ceſſi ogni riſerva per qualſivoglia Confeſſore; E ſono: primo, l'articolo della morte: ſecondo, la minorità, o ſia *ætatis infirmitas*, come negl'impuberi: terzo, *ſexus imbecillitas*: quarto, *gravis aliqua neceſſitas*. Il confeſſarſi da' Regolari in virtù de' loro privilegj non ſuffraga, checche ne foſſe avanti le noviſſime Sanzioni Apoſtoliche, eſsendo in oggi ſtata tolta loro ogni facoltà di aſsolvere de' caſi riſervati agli Ordinarj de' luoghi: e quanto a' Religioſi mendicanti, la contraria dottrina è dannata nella propoſizione ſettima tra quelle di Aleſsandro VIII.

I. Notiſi però che ne' ſuddetti caſi, ad eccezione del primo, vi ſi ricerca qualche grave, ed urgente neceſſità, congiunta con qualche morale impotenza di preſentarſi a chi ha la facoltà, *impoſito eis onere adeundi, quando fieri poterit*. Nel dubbio, ſe il caſo ſia, o nò riſervato, può qualunque

Con-

Digitized by Google

CAP. V.

Quanto ſia propria la Prudenza nel Confeſſore, conſiderato come MEDICO. Se ne propone l'eſercizio ne' caſi ovvj, e ſi accennano i mezzi per acquiſtarla, conſervarla, ed aumentarla in ogni altro accidente.

IN *primis meminerit Confeſſarius, ſe Medici perſonam ſuſtinere, ec. Ut ergo tamquam peritus Medicus animarum morbos prudenter curare, & apta cuique remedia applicare ſciat; quantam poteſt maximam ad id ſcientiam, atque Prudentiam, tum aſſiduis ad Deum precibus, tum ex probatis auctoribus, præſertim e Catechiſmo Romano, & prudenti conſilio Peritorum ſtudeat ſibi comparare.* Gran deſtrezza vi vuole in un Medico, per curare li mali del corpo, niente minore per quelli dell' anima: *Ubi natura repugnat*, è aforiſmo, *parum medicina prodeſt. Ut corporum* (degna applicazione di Seneca) *ita animarum molliter vitia tractanda ſunt. Morbus animi mollem medicinam deſiderat, ipſumque medentem minime infeſtum ægro, ec. Agat igitur curam non tantum ſalutis, ſed etiam honeſtæ cicatricis.* Queſta deſtrezza, più che ne' Medici, ricercaſi ne' Confeſſori, proveniente dall'alto a forza di orazioni; *tum aſſiduis ad Deum precibus*; e procurata ancora collo ſtudio della prudenza; *tum ex probatis auctoribus, &c.*

Si è parlato in più luoghi ſparſamente della Prudenza neceſſaria in un Confeſſore, ma non baſta, per eſſer virtù troppo ſua propria. Quì la Santa Chieſa ne va ſpecificando le qualità; e coll' aſſomigliare ogni qualunque Confeſſore ad un Medico, e Medico eccellente, pretende proporgli per regola gli aforiſmi, che ſervono per la direzione di un valente Medico, affine di rendere e decoroſa, e prudente la ſua condotta. Sette ſono li principali, e tutti ſi adattano mirabilmente al Medico dell' Anime, che è il Confeſſore.

I. Medicus ſyderalis ſcientiæ haud ignarus ſit, neceſſe eſt. Sia Uomo d' orazione, e di grande unione con Dio chi ha cura d' Anime, perchè dal Cielo ſi ha la prudenza, che gli è d' uopo. *Nihil enim perinde Medico conducibile magis cenſeo*, ſolito dire il famoſiſſimo Guglielmo Copo, *quam ut Prudentem ſe præſtare laboret.* E queſta lode di Prudente ſi acquiſta cogli atti ſeguenti.

II. Periti Medici manum, non protinus ut veniunt, apprehendunt; ſed primum hilari vultu reſident, ſermone levi ſollicitudinem ſubmovent, ne & Medici aſpectus, & alia multa de facili venarum turbent humores. Affabilità nell' accogliere i Penitenti, guardandoſi nel principio dal moſtrar di far gran caſo de' loro mali, e ſoprattutto ſi aſtenga d' innaſprir loro con correzioni, e riprenſioni caricate.

III. Quod ignorat Medicina, non curat. Deſtrezza nello ſcoprir la radice de' mali, e quindi non contentarſi con le diſcrete interrogazioni, ove ſia il biſogno, ſapere ciò ch' è d' eſterno, che fu pure il documento del dottiſſimo Mercuriale Forliveſe a' ſuoi Allievi: *Ne ſitis contenti in morbis gravibus tangendi manum, tangite & cor.* Si procuri la cognizione della paſſione, che in ciaſcun predomina, delle gravi inclinazioni de' mali abiti,

Digitized by Google

biti, degli appetiti sfrenati, e somiglianti disordini dell' Uomo interiore.

IV. Morbus quandoque, qui per se exiguus est, major Curantis negligentia fieri solet. Studiosità nel procurare la perfetta notizia delle malattie spirituali, origini, gradi, ed aumenti; e come da piccoli sorgenti ne vengono de' grandi torrenti, acciocchè si metta talora ogni premura in cose che sembrano di niun rilievo, e pure portano conseguenze mortali.

V. Ubi natura repugnat, parum medicina prodest. Conoscere il naturale de' Penitenti, ed il loro debole, per secondarlo ove si possa, ed opporvisi, ma con modo, ove sia giusto.

VI. Quædam non nisi decepta sanantur. L' arte, e l' industria più servono talora a curar malati, che gli Aforismi d' Ippocrate, e di Galeno. Così riesce a certi mali dell' Anime, come l' esperienza il dimostra in casi antichi, e moderni.

VII. Si avvezzino i Penitenti ad essere spediti; e giova ciò non meno a loro, che a' Confessori, giusta l' oracolo di Asclepiade al Medico: *Ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet.* In certe malattie però, a cui sono soggetti gli Uomini, massimamente, che o bramano darsi allo spirito, o sono battuti da recidive, o sono oppressi da mali gravi, ed invecchiati, serve meglio la Chiosa di Celso nel lib. 3. cap. 3. *Id votum est. Nam fere periculosa esse nimia & festinatio, & voluptas solet:* e l' aveva insegnato nel lib. 2. cap. 3. con fissarne quest' aforismo X. *Si vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est. Expectanda remissio.*

Dal detto, chi non vede quanto meglio si adatti al Confessore, che al Medico la persuasiva di quel primo Aforismo del Principe della Medicina Ippocrate: *Vita brevis, ars longa, occasio præceps, experientia fallax, judicium difficile?* Onde gli è d' uopo *quam maximam ad id scientiam, atque Prudentiam sibi comparare*, e sopratutto una sopraffina carità, ed affabilità, giusta la regola prescritta dalla Chiesa a' Confessori in più Concilj: nel Vormazienſe, nel Lugdunenſe, e nel Lateranenſe con queste gravi parole registrate al cap. *Omnis utriusque sexus, de Pœnitentia. Sacerdos sit discretus, & cautus, ut more Periti Medici infundat vinum, & oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens, & peccatorum circumstantias, & peccata, quibus prudenter intelligat quale eis debeat consilium præbere, & cujusmodi medicamentum adhiberi, diversis experimentis utendo ad sanandum ægrotum. Ad illum enim spectat*, dice il Catechismo Romano nel cap. 5. *de Sacramento Pœnitentiæ, dare remedia peccatori, per quæ a peccato sanetur, & sanatus, ab illo præservetur*; dovendosi più che d'ogn' altro verificare de' Confessori quel che leggiamo nella lezione nona dell' Uffizio Divino il dì di S. Giovanni Crisostomo; *liberare quippe a putredine peccatorum Christi virtutis est: ut autem ad illa iterum non revertantur, Apostolorum curæ est, ac laboris.*

Poca briga sarebbe di un Confessore sentir i Penitenti, ed assolverli, e poco ancora ne risulterebbe di bene; conviene sentirli, disporli, ammonirli, e se altro non osta, assolverli. Il buono della cura, ed il più della fatica, ed utile sollecitudine di un zelante e degno ministro di questo Sagramento stà in disporre, ed ammonire a tempo e luogo, col risguardo alle circostanze, e qualità delle Persone; usando modo, fuggendo la tropp-

Digitized by Google

pa dimestichezza, e familiarità, la quale porta seco, ed imprime insensibilmente una forma di operare libera, leggiera, ed imprudente, che può offendere, e qualche volta anco scandalizzare.

Questo modo da usarsi deve avere riguardo e alle materie, delle quali si tratta, e alle persone, colle quali si tratta.

Quanto alle materie. Il Confessionale che cosa è? Si potrebbe dire che è un nuovo Golgota, dove Cristo pendente in Croce sparge e spande il suo sangue prezioso per lavar le anime da i peccati. Si può, e deve dire, siccome veramente è, un luogo Santo, dove si opera, e si rinnova ogni giorno il mistero della Redenzione del Mondo, e si rientegrano gli Uomini all' amicizia, e figliolanza di Dio, si lacerano i Chirografi dell' eterna morte, si serra l' Inferno, e si apre il Cielo. Da ciò ne viene, che ivi non si può, nè deve parlare se non di quel che ivi si opera, che è la salute eterna dell' anima, e la gloria di Cristo; o di quelle cose sole, che possono giovare a questo fine. Onde ne viene, che il parlare, o far parlare li penitenti de' negozj delle loro case, de' maritaggi, de' contratti, e cose simili, è un tirar sopra di se l' ira, ed i flagelli del Redentore, che discacciò dal luogo Sagro le persone profane.

Quanto alle Persone, con le quali si tratta, benchè tutte si abbiano da accogliere, e sentire con carità e pazienza, non però si ha da tenere lo stesso stile con tutte. Confessandosi donne, temperarà tutta la sua azione con una maggior gravità, non però austerità, dice S. Bernardo, *lib. 4. de Consid. cap. 16.* perchè questa disanima i deboli, siccome quella reprime i troppo arditi, e leggieri.

Di S. Filippo Neri si sà, che avendo confessata per 30. anni una Signora Principale di Roma, non mai la mirò in faccia (che fu un atto di quella cautela, che quì s' insinua), per esser quella dotata di una rara beltà. L' istessa cautela si desidera co' Giovanetti: e secondo diversi paesi si dovrà ancora con essi più, o meno circospetto andare.

L' accennate istruzioni sono tutti dogmi di prudenza, che non gl' insegna la sola bontà della vita, nè la buona intenzione, nè la santa semplicità, proprj per altro, e naturali ornamenti di un Sacerdote; ma si hanno dal buon giudizio illuminato nelle cose sagre, ed anche in qualche modo esperto nelle mondane, ed illustrato da lumi Celesti, che è quel che dice il Rituale ottenersi *assiduis ad Deum precibus*, ed è il primo mezzo: *tum ex probatis auctoribus*, che è il secondo.

E' un inconveniente comunemente riprovato in alcuni studiosi de' moderni tempi, i quali dediti alli soli studj metafisici, e speculativi, benchè savj, tralasciano gli studj più gravi, e più utili alla Cristiana Repubblica della Teologia, de' Costumi, e de' Sagri Canoni, che sono li veri fonti di essa, e della Prudenza sagra, tanto necessaria per il governo spirituale de' Popoli. Veda adunque il Confessore da qual fonte beva questa scienza de' Santi, che si chiama Prudenza: rifletta come studj, e dove studj, e quali Autori; non ne biasimi alcuno; gli stimi tutti; ma per il suo studio scelga gli ottimi, e li più attaccati alla Dottrina della Chiesa universale, alle definizioni della Sede Apostolica, ed a' sensi de' Sommi Pontefici, e de' SS. Padri ben intesi, e ben applicati; il che spessissimo non può

farsi

stesi se non si vede tutto il contesto della loro Dottrina, e se un luogo de i loro scritti non si confronta con l' altro. Fugga ugualmente li Dottori troppo rigidi, e i troppo larghi, e seguiti quelli che nelle loro dottrine mostrano almeno tanto giudizio, quant' ingegno. Tutto questo vuol dire il Rituale con quel *tum ex probatis auctoribus*; ed avendoli, o nò, soggiunge *præsertim e Catechismo Romano*, libro Parocchiale, perchè a Parrochi specialmente diretto, e tutto appartenente alla loro ottima direzione.

Quanto poi agli Autori approvati, chi ne ricercasse per suo miglior indrizzo qualche lume, il P. Valerio Reginaldo della Compagnia di Gesù, stato Lettore di Teologia a Dola, ha posto in luce un libro della prudenza de' Confessori, che sarà grandemente utile a quelli che lo leggeranno, dice S. Francesco di Sales negli Avvertimenti stampati a' Confessori della sua Diocesi; e meglio ancora riuscirà il libro della Regola Pastorale di S. Gregorio Papa *ad Joannem Episcopum Civitatis Ravennæ*.

Dà il Rituale il terzo mezzo per la Prudenza, e Scienza, ed è il consultare, e conferire sovente con persone di esperienza. *Et prudenti consilio peritorum*. Questa comunicazione con Uomini dotti, e sperimentati, e vecchj nel Ministero può talora giovare ancora più che gli stessi libri, e si può aver più sicura la risoluzione di un caso da un Sacerdote esperto, che da una Somma Teologica.

Quì solo convien notare per i Casi particolari, che chi propone i suoi dubbj, li proponga in modo, che nè direttamente, nè indirettamente possa mai pericolare il sigillo Sagramentale, come si è avvertito di sopra; e si osservi, che se una volta si è parlato quanto basta per la risoluzione del caso, non si metta in discorso di nuovo la cosa detta, nè la Persona, anco con quello stesso, da cui con consenso del Penitente si è pur anche preso consiglio; perchè qualunque licenza data per questo, s' intende ristretta al solo caso di necessità: ed in una materia tanto odiosa non si ha da dilatare, ma deve interpetrarsi strettissimamente.

Oltre le prefate avvertenze, non deve il Confessore cessar mai di studiare: *hujus denique Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, & alia ad ejus rectam administrationem necessaria*. E benchè li Confessori, ed altri ministri della Chiesa sieno stati approvati negli Esami per li Sagri ministerj dell' ajutar l' anime, non perciò possono star sicuri, se dopo l' esame non coltivano gli studj. L' osservazione è pur anche di quel grand' Arcivescovo di Milano il Cardinale Federigo Borromeo, successore nella Cattedra, e nelle Virtù del suo congiunto San Carlo, il quale in un discorso fatto al suo Clero radunato al Sinodo, soggiunse: l' Esame non è altro più che una fede probabile, e morale, con cui si presume, che l' approvato sia degno; nel che non si fa un giudizio irrefragabile, ma al più una congettura del valore di chi si esamina; e però se si pecca dall' esaminato ne' casi particolari, è difetto non degli Esaminatori, ma di lui, il quale perciò è tenuto ad antivedere tali mancamenti, che da ignoranza procedono, e supplirli con li rimedj dello studio, e della diligenza; acciocchè chi già fu esaminato, e trovato degno, in progresso di tempo non si trovi indegno; ciò che tanto più è vero, quanto che non v' è scienza nel mondo nè più vasta, nè

Digitized by Google

più varia della morale Criſtiana, al cui foro ſi portano tutte le cauſe dell' anime, nè dove ſi poſſa errare con maggior facilità, nè con più danno. Onde ſi può dire, che ſe gli errori de' Medici indotti li cuopre la Terra, quelli de' Confeſſori ſimili li ſeppelliſce l' Inferno. Così il degno Porporato.

Siegue il Rituale, e conclude queſto Capitolo Dogmatico *de Sacramento Pœnitentiæ* con queſte parole: *Atque in hoc miniſterio ita procedat, ut infra præſcribitur*; e quel ch' ei preſcrive in appreſſo, ſarà tutta materia di queſt' Opera.

Digitized by Google

ISTRUZIONI PRATICHE

DEL

RITUALE ROMANO

Proposte a' Parrochi e Confessori da meditarsi.

EX RITUALI ROMANO.

Ordo ministrandi Sacramentum Pœnitentiæ.

I. *Sacerdos ad audiendam Confessionem vocatus, promptum, facilemque se præbeat: ac priusquam ad audiendum accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque obeundum divinum auxilium piis precibus implorabit.*

II. *In Ecclesia, non autem in privatis ædibus confessiones audiat, nisi ex causa rationabili; quæ cum inciderit, studeat tamen id decenti, ac patenti loco præstare.*

III. *Habeat in Ecclesia sedem Confessionalem, in qua sacras Confessiones excipiat: qua sedes patenti, conspicuo, & apto Ecclesiæ loco posita, crate perforata inter Pœnitentem, & Sacerdotem sit instructa.*

IV. *Superpelliceo, & stola violacei coloris utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo.*

V. *Pœnitens, si opus fuerit, admoneatur, ut qua decet humilitate mentis, & habitus accedat, & flexis genibus signo Crucis se muniat.*

VI. *Mox Confessarius inquirat de illius statu (nisi aliter notus fuerit) & quampridem sit confessus, & an impositam pœnitentiam adimpleverit, num rite, atque integre alias confessus fuerit, num conscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit.*

VII. *Quod si Pœnitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere, non absolvat, nisi prius obtenta facultate a Superiore.*

VIII. *Si vero Confessarius pro personarum qualitate cognoverit Pœnitentem ignorare Christianæ Fidei rudimenta; si tempus suppetat, eum breviter instruat de Articulis Fidei & aliis ad salutem cognitu necessariis; & ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postmodum diligentius addiscat.*

IX. *Tum Pœnitens Confessionem generalem latina, vel vulgari lingua dicat, scilicet, Confiteor, &c. vel saltem utatur his verbis: Confiteor Deo Omnipotenti, & tibi Pater. Peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quotiescumque opus fuerit, Sacerdote, qui confitentem non reprehendet, nisi finita, ut dicetur, Confessione: neque interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligere; proinde*

Digitized by Google

inde fiduciam ei præbeat, & humaniter suggerat, ut omnia peccata sua rite, & integrè confiteatur, remota stulta illa quorumdam verecundia, qua præpediti, suadente Diabolo, peccata confiteri non audent.

X. *Si Pœnitens numerum, & species, & circumstantias peccatorum explicatu necessarias non expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget.*

XI. *Sed caveat, ne curiosis, aut inutilibus interrogationibus quemquam detineat, præsertim juniores utriusque sexus, vel alios, de eo, quod ignorant, imprudenter interrogans, ne scandalum patiantur, indeque peccare discant.*

XII. *Demum, audita Confessione, perpendens peccatorum, quæ ille admisit, magnitudinem, ac multitudinem, pro eorum gravitate, ac Pœnitentis conditione opportunas correptiones, ac monitiones, prout opus esse viderit, paterna Charitate adhibebit, & ad dolorem, & contritionem efficacibus verbis adducere conabitur; atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet, remediaque peccatorum tradet.*

XIII. *Postremò salutarem, & convenientem satisfactionem, quantum spiritus, & prudentia suggesserit, injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, & ætatis, & ipsius dispositionis Pœnitentium: videatque, ne pro peccatis gravibus levissimas pœnitentias imponat, ne, si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum ad novæ vitæ remedium, & infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum castigationem.*

XIV. *Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias peccatis pœnitentias injungat, veluti avaris eleemosynas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis humilitatis officia, desidiosis devotionis studia. Rarius autem, vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe, puta, semel in mense, vel certis diebus solemnibus confiteantur, & si expediat, communicent.*

XV. *Pœnitentias pecuniarias sibi ipsis. Confessarii non applicent; neque a Pœnitentibus quicquam tamquam ministerii sui præmium petant, vel accipiant.*

XVI. *Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam pœnitentiam non imponant.*

XVII. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, & quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio; ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt qui nulla dant signa doloris; qui odia, & inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt, aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, & scandalum tollant; neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt superioribus reservata.*

XVIII. *Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis, & Censuris, quantumvis reservatis. Cessat enim tunc omnis reservatio, sed prius, si potest, cui debet, satisfaciat; ac si periculum evaserit, & aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere tentatur, cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet, præstiturus.*

XIX. *Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox, & loquela ægrum deficiat, nutibus, & signis constet, quoad fieri poterit, peccata Pœnitentis cognoscere, quibus utcumque, vel in genere, vel in specie cognitis,*

gnitis, vel etiamsi confitendi desiderium, sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.

XX. *Meminerit porro Sacerdos agris non esse injungendam gravem, aut laboriosam Pœnitentiam, sed indicandam tantum illam, quam se commutaturi opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi, aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, & acceptata, absolvantur, prout opus fuerit.*

CAP. I.

Disposizione del Confessore nell'atto di aver'ad esercitare il suo gran Ministerio di Confessare. Si considerano le circostanze del luogo, del tempo, dell'abito, e del modo, e come deve sedere nel suo Tribunale.

Sacerdos ad audiendam Confessionem vocatus, promptum, facilemque se præbeat. Chi non è Sacerdote, nè può esporsi, nè può accettare l'invito di confessare chicchessia *sotto pena di nullità*, come si è detto nella prima parte, sotto pena di orribilissimo sacrilegio, multato con Censure Ecclesiastiche, ed altre pene gravissime, come può vedersi nel Capo ultimo: *Nulli enim quam Sacerdoti confessio facta umquam habuit vim Sacramenti, licet pio quodam, & voluntario affectu in mortis discrimine, aut in naufragio edita eatenus probata interdum legitur, quatenus ad exercendam humilitatem, & excitandam contritionem apta videbatur*: e lo conferma pure nel suo Sinodo con le suddette parole Monsignor Bonaventura Vescovo di Monte Fiascone.

Sacerdos ad audiendam &c. Nè qualunque Sacerdote ha questa facoltà di confessare, secondo che si è dichiarato nella prima parte, ma sol tanto chi è approvato, giusta pure l'intelligenza di S. Carlo ne' suoi avvertimenti per li Confessori, che al §. II. così prescrive.

„ Nessun Sacerdote Secolare o Regolare s'intrometta a ministrare il Sa-
„ gramento della Penitenza, se non ha l'approvazione, e licenza da noi
„ (cioè a dire, dal suo Ordinario) come ordina il Concilio di Trento, *Sess.* 23. *de Refor. cap.* 15.

„ Guardisi ciascuno di non ingannarsi in questo, sotto pretesto, che li con-
„ fitenti sieno putti; perchè facilmente può accadere, che in molti di loro,
„ quantunque sieno di poca età, si trovino peccati mortali: nè meno s'in-
„ ganni sotto pretesto di necessità, pigliando per necessità ogni sorta di in-
„ fermità, nè anco le gravi, e pericolose, quando si può avere ricorso al pro-
„ dio Curato, o altro Confessore degli approvati. Vedi la prima parte.

„ Quei Sacerdoti, che avranno licenza di poter confessare con limitazione
„ di certo tempo, di certo luogo, overo di certa sorta di persone, avverta-
„ no di non eccedere la forma della licenza, che gli è stata concessa.

Fin qui il S. Arcivescovo. E perchè converrà spessissimo citare questi suoi Avvertimenti, che in Milano, ed in Roma hanno forza di leggi, piacemi, a formarne tutto il concetto, registrar qui alcune parole, che si hanno in una del Card. Vicario, di Ordine d'Innoc. XII., che si premette a' predetti Avvertimenti fatti ristampare in quell'Alma Città per uso de i Confessori di Roma, e suo distretto; eccovi ciò che ivi si legge.

„ Vi propone o RR. Confessori, il Beatissimo Padre nuove leggi, che voi
„ dob-

Digitized by Google

„ dobbiate seguire nel vostro uffizio, formate già da quel gran lume della „ Chiesa, e Idea de' veri Pastori di Anime, S. Carlo, di cui può dirsi, come „ già del gran Basilio, che siccome quegli per *Cæsariensem*, così questi *per* „ *Mediolanensem Ecclesiam toti præluxit orbi*: se pur nuove possono dirsi; „ mentre che quel Santo Prelato le cavò dalle viscere della più antica di- „ sciplina della Chiesa, e dagli Arcani della più sana Dottrina, anzi dal- „ la natura medesima del Sagramento della Penitenza, il quale essendo stato „ instituito per modo di Giudizio emendativo, necessariamente richiede, e „ che si punischino le passate colpe, e si rimuovano, quanto si può con la Di- „ vina Grazia, anche le nuove. Queste sagre leggi, e savissimi Avvertimen- „ ti contenuti in questo libretto vi esorta il santissimo Padre a leggere, a ri- „ leggere, ed averlo di continuo tra le mani, come una Regola d'oro, con „ cui vi sarà facile raddrizzare i torti costumi de' popoli. E questo ha egli „ voluto, che noi notifichiamo a Voi tutti, come a' Figli di ubbidienza, e „ comministri, e cooperatori suoi nella grande opera divinissima fra le divi- „ ne, di condurre l'Anime al Cielo. Così egli.

Si è detto, che il Sacerdote deve essere approvato; ed è certo. Notisi però, che tale giurisdizione si ha per indulto, e supplemento della Chiesa, *ob errorem communem, & titulum coloratum*: anzichè al parere di molti, basta il solo errore comune *cum possessione officii*, come può seguire in un Sacerdote, che *ex consuetudine, præscriptione, aut bona fide absolvit, aut nescit potestatem suam esse revocatam. Ita multi cum Busem. l. 6. n. 4. c. 2. dub. 3. n. 8. & Cardenas differt. 2. cap. 6. art. 6. qu. 3. n. 152.*

Sacerdos ad audiendam Confessionem vocatus. Qui si parla di ogni qualunque Confessore anche di facoltà delegata; perchè chi l'ha ordinaria non dovrebbe aspettare d'esser chiamato; ma in certi tempi esporsi da sè nel suo Confessionale, aspettando chi si presenti, e con la sua presenza allettando con una certa specie, quasi dissi, d'invito alla penitenza chi 'l vede assiso al suo Tribunale, e ne avrebbe bisogno; ed a quell'incontro gli si fa sentire al Cuore la divina chiamata più sensibilmente, che prima. *Promptum, facilemque se præbeat*. Per esser pronto, e facile ad accorrere a' Penitenti, che bramano confessarsi, basta essere ben persuasi di ciò che si è detto per conclusione del §. Unico del Corollario, fine della prima parte di quest'Operetta; e si volerebbe, col riflesso, che in nome di Dio l'Angelo lo chiamasse, come si legge che avveniva al Ven. P. Pietro Bellido Arragonese della Compagnia di Gesù.

Ma o tempi! o costumi! Taluno degli stessi Parrochi non solo non si espone di buona voglia non chiamato, non solo non si porta pregato; ma dimostra di averlo a male, ed aspetta di esserne importunato con replicata istanza; ed anche allora o si scusa di andare per le occupazioni, o vi va sì tardo e forzato, come vanno le barche contr'acqua. Tutto ciò da null'altro deriva, che dal non conoscersi le obbligazioni del proprio stato, e dal non considerare, che i Sagramenti sono medicine usuali, alle quali i fedeli hanno diritto stabile, fondato sopra il Sangue di Gesù Cristo, di valersene ne' bisogni; sicchè il fraudarneli senza grave cagione in sì fatti casi, non va senza grave colpa del fraudante; e siccome un medico salariato dalla Comunità a curare gl'Infermi, viene giustamente licenziato da essa, quando egli manchi di ac-

cor-

Digitized by Google

correre prontamente dov'è chiamato; così chi non vede che si meriterebbe d' essere spogliato del Benefizio quel Curato ricalcitrante, il quale o per poca attenzione, o per poco amore mancasse a richieste tanto più rilevanti di Anime bisognose, essendo di gran lunga i morbi di queste assai peggiori?

E perchè l'esperienza fa conoscere esser questo un disordine, massime nelle ville, assai frequente; affine di disingannare, ed illuminare Curati sì negligenti, piacemi di addurne quì e le ragioni più forti in contrario, e le autorità de' più accreditati Dottori nella morale.

Non si può da verun dubitare, che qualunque volta uno de' loro Parrocchiani sia tenuto sotto peccato grave a confessarsi, i Curati sotto peccato grave non sieno ancora tenuti a confessarli. Solo può mettersi in dubbio, se in certi casi, in cui chi chiede li Sagramenti della Confessione, e della Comunione, li chiede per sua divozione speciale, e divozione non impropria, non indiscreta, ma ragionevole, per cui s'intende quel de' Teologi: *Quoties oves rationabiliter petunt, & opportune*. Al che rispondono la maggior parte de' Dottori con questa distinzione: se non v'è altri da cui chi chiede que' Sagramenti, possa in su quell'ora riceverli, senza dar incomodo al proprio Curato; in questo caso non sanno disobbligarlo da un tale incomodo, e ne adducono più motivi.

I. Perchè il Parroco nella sua cura tiene il luogo di Cristo; onde siccome Cristo accoglie ad ogni ora chi vuol ridursi a lui, così deve far egli: non potendo questa incombenza, che è propria del delegante, non esser ancora propria del delegato.

II. Perchè se Dio vuol dal Parroco, che fin cerchi le sue pecorelle smarrite, altrimenti si accende, si altera, e li fa dire adirato per Ezechiello: *Quod perierat non quæsisti:* quanto più vorrà, che non rigetti quelle pecorelle medesime, che vengono a cercar lui?

III. E' consiglio di S. Agostino a tutti i fedeli di comunicarsi, e conseguentemente confessarsi in capo a otto dì, cioè, la Domenica, e la Chiesa lo concede, ed i Canoni lo commendano. Che se paresse troppo alla carità, ormai tanto raffreddata, sia almeno ogni 15. dì, almeno una volta il mese, ne' giorni delle maggiori solennità fra l'anno, ne' tempi delle Indulgenze, ec. Ma come potranno i fedeli eseguire ma ciò, se i Curati, che hanno per debito dell'uffizio l'amministrare que' Sagramenti, non sono obbligati a darli? Molto meno il saranno quei, che gli amministrano per podestà accidentale: e per conseguenza vani saranno, vanissimi tanti inviti a que' Sagramenti celesti.

Dal detto concludono, che salvo alcun caso di lassezza notabile, che scusi il Parroco, d'indisposizione, d'impedimento, e di altra occupazione di maggior servizio divino, che allor lo stringa, fuori de' detti casi non può sottrarsi dalla fatica di confessare, ove sia solo, senza delitto proporzionato alla negligenza commessa, cioè, notabile.

Che se poi (ecco l'altra parte della distinzione) v'è altri che possa supplire per lo Curato, i predetti Dottori sentono, che sia obbligato più lievemente. Ma da ciò non si fomenti la trascuraggine; e l'avvertono pur essi; perchè il Parroco non è nella cura per ciò solamente, che è di espressa necessità all'anime da lui rette; v'è per ciò ancora, che è di utile, e di van-

Digitized by Google

taggio. Il buon Paſtore non ſi ſtima obbligato ſolo a paſcere, quando le pecorelle ſi muojono, ſe non mangiano; anzi egli gode, che mangino a tutte l'ore, ſolo che ciò ſia di lor prò; a tal' effetto le ſegue per le foreſte volentieriſſimo, coſtante al caldo, e al gelo.

Ac prius quam ad audiendum accedat, ſi tempus ſuppetat, ad hoc miniſterium recte, ſancteque obeundum, divinum auxilium piis precibus implorabit. Il Sacerdote chiamato per confeſſare, non ſi accoſti, o ſieda nel ſuo Tribunale, ſenza prima, per quanto il tempo lo permette, aver implorato il Divino ajuto con alcune divote preghiere, e ratificata la purità dell'Intenzione, allora più che mai neceſſaria, dice S. Carlo al §. X. del lib. cit. e ne apporta la ragione in queſti termini:

„ E perchè ſono molti pericoli nell'amminiſtrare queſto Sagramento, cioè, „ o di errare nelle deciſioni de' caſi, ed obblighi, che occorrono, o di dare „ il benefizio dell'aſſoluzione a quelli che ne ſono indegni, ovvero di reſtare „ in qualche modo con l'anima ſua macchiata, ſentendo molte immondizie „ d'altri; per tanto non deve mai il Sacerdote andare a udir Confeſſioni, „ che prima con alcuna breve orazione, ſecondo la comodità, non domandi „ di lume, e grazia al Signore di non commettere alcuno errore, e di lavare „ talmente le macchie dell'Anime di altri, che non imbratti la ſua: in- „ ſieme preghi per la vera converſione di quelli, de' quali è per udire le Con- „ feſſioni. Per queſta cauſa ogni Confeſſore abbia ſcritto preſſo di ſe gl'infraſcritti verſetti del Salmo 50. e l'orazione anticamente uſata nella Chieſa, acciocchè avanti il Confeſſore dica queſta, o qualche altra, conforme alla ſua divozione:

℣. *Cor mundum crea in me, Deus.*
℟. *Et Spiritum rectum innova in viſceribus meis.*
℣. *Ne projicias me a facie tua.*
℟. *Et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.*
℣. *Redde mihi lætitiam ſalutaris tui.*
℟. *Et Spiritu principali confirma me.*
℣. *Docebo iniquos vias tuas:*
℟. *Et impii ad te convertentur.*
℣. *Libera me de Sanguinibus, Deus, Deus ſalutis meæ.*
℟. *Et exultabit lingua mea juſtitiam tuam.*

ORATIO.

DOmine Deus omnipotens, propitius eſto mihi peccatori, ut digne poſſim tibi gratias agere, qui me indignum propter tuam magnam miſericordiam Miniſtrum feciſti officii Sacerdotalis, & me exiguum, humilemque mediatorem conſtituiſti ad orandum, & intercedendum ad Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum pro Peccatoribus, & ad pœnitentiam revertentibus. Ideoque Dominator Dominus, qui omnes vis ſalvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, ſed ut convertantur, & vivant, ſuſcipe orationem meam, quam fundo pro famulis, & famulabus tuis, qui ad pœnitentiam venerunt: da illis ſpiritum compunctionis, & reſipiſcant a Diaboli laqueis, quibus aſtricti tenen-

Digitized by Google

zentur, ut ad te per dignam ſatisfactionem revertantur. Per eundem Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum &c.

Eſame degli accennati pericoli, che s'incontrano dal Sacerdote nel confeſſare: ſi ſuggeriſcono modi da non reſtarvi nè con pregiudizio della ſalute, nè con diſcapito della riputazione.

§. I.

SEmpre più mi confermo in credere eccelſa la dignità, e ſovrumana l'autorità di un Confeſſore nel Tribunale della Penitenza: non minore però è il pericolo sì della propria ſalute, sì dell'altrui, ſe ſi pecchi nel modo di eſercitarla. Queſta è quel baſtone del Profeta, che in mano di un Eliſeo vivifica l'anime; in mano di un Giezzi raffermale nella morte. Più che di qualunque altro può dirſi di un Confeſſore: *mors, & vita in manu linguæ.* Tiene in potere della ſua lingua la ſalute dell'anime, ſe impiega, com'è dovere, l'autorità; e vi tiene la dannazione, ſe ſe ne abuſa.

Qui nota S. Carlo, che ſenza lume, ed ajuto divino, in tre ſcogli può facilmente urtare il Confeſſore. Il primo ſi è di errare nella deciſione dei caſi, ed obblighi, che occorrono. Il ſecondo, di dare il benefizio dell' aſſoluzione a quelli che ne ſono indegni. Il terzo, di reſtar in qualche modo con l'anima ſua macchiata, ſentendo molte immondizie di altri; ed eccovi come ciò poſſa ſuccedere.

E quanto al primo, ſono innumerabili i caſi, che hanno biſogno di deciſione; e talora i principj delle queſtioni morali non ſono al caſo, ſtante la diverſità delle circoſtanze, delle particole, de' luoghi, e delle conſuetudini; per le quali coſe più ſpetta alla prudenza il deciderli, che gli aſſiomi Teologici: pure conviene poſſederli, e per lo più regolarſi con eſſi. Innumerabili ſono gli obblighi, che poſſono avere li Penitenti, e quanto alle commiſſioni, e quanto alle ommiſſioni, e circa lo Jus naturale, e circa il poſitivo; delle quali obbligazioni, ſe il Confeſſore non è ben capace, oh in quanti impicci mette il ſuo Penitente! ed oh in quanti l'anima ſua!

Non illuminare chi vive nelle tenebre, ed è ignorante delle coſe neceſſarie a ſaperſi di neceſſità di mezzo, e per lo più ſol tanto ancora di neceſſità di precetto, queſt'è un renderſi reo di peccato, e di peccato di ſacrilegio; maſſime ove l'ignoranza non ſia invincibile, parlandoſi in materia di Fede.

Diſobbligare il Penitente in materia di reſtituzione ove egli ſia tenuto, oltre il peccato, vi è l'obbligo al Confeſſore di riſarcire il danno dato al Proſſimo creditore; anzi vi è chi l'obbliga ancora, ſe non ne avverte il Penitente, che l'ignora, ma con ignoranza aſſai craſſa.

In materia poi dello Jus poſitivo, ſia in caſi matrimoniali, ſia beneficiali, ſia di Cenſure, ſia d'Irregolarità, che gran mare è quì da ſolcarſi! E guai a chi non ha la Chiave della ſcienza, e di queſt'abiſſo; nè tiene ben afferrato il timone della prudenza; e però ſtudio ci vuole, ed aſſiſtrice la divina Sapienza.

Quant'al ſecondo ſcoglio, di dar il beneficio dell' Aſſoluzione agl' indegni,

gni, si vedrà al numero, o sia Regola XVIII. quali ne sieno gl'immeritevoli. Quì solo accenno, che ove il Confessore si accorga di aver errato; e che l'assoluzione fu nulla; specialmente se in danno del terzo ridonda il suo errore; il rimedio si è, chiesta segretamente licenza al penitente (ove ciò possa farsi senza nuovi inconvenienti) di parlarli di cose spettanti all'anima sua, e tenore della Confessione fattagli; *& petita venia*, scoprirgli il suo fallo, e sincerarlo delle di lui obbligazioni. Che se tal facoltà gli si nieghi, ad altro più non è tenuto.

Il III. per esser ancora più pericoloso, gioverà parlarne ancora più di proposito. Questo pericolo, che avverte il Santo Cardinale, di restarne il Confessore in qualche modo con l'anima sua macchiata sentendo molte immondizie di altri, può più facilmente succedere nella Confessione delle Donne; come nota un dotto Sommista con queste degne parole: *Lubricum negotium cum fœminis longiora miscere colloquia cum ingenti periculo, vix minimum lucri. Ne fidat muliebri ingenio, cunctorum enim una malorum fœmina principium. Dum venereas culpas & fœminarum Confessiones audit (a quibus periculum) commendet se Deo, Beatæ Virgini, Tutelari Angelo, castisque Angelicis cogitationibus imbecillem animum muniat.* Non per questo si ha da lasciare di confessare; ma allora più che mai *commendet se Deo*, &c. massime, se il Confessore, come Uomo nato in peccato, sentisse, che la rimembranza di tali oscenità gli si accosti per imprimersi nella sua mente, o fantasia, o in altro qualunque modo turbi il suo corpo, o il cuore, allora massime, dico, corra di subito con lo spirito, come dice l'ammirabile S. Francesco di Sales, ad abbracciare la santa Croce di Cristo, e come se lo vedesse crocifisso avanti i suoi occhi, con un atto di amore verso di lui gli baci li Santissimi Piedi, e senza guardar in viso la tentazione, nè rispondere pure una sola parola al nemico, se non forse, *vade retro Sathana*; segua a fare tranquillamente, e attentamente il suo uffizio. Che se la tentazione ripiglia, ripigli anch'esso gli atti interni d'Amor di Dio, sovrano, e general refugio contro tutte le tentazioni; e più presto che potrà, salva l'integrità del Sagramento, procuri di uscire dal putrido fango, dicendo col cuore: *Eripe me Domine de luto, ut non infigar. Eripe me de inimicis meis, Deus meus.* E se con tutto ciò la tentazione non cessasse, anzi più che mai il senso insolentisse; non s'inquieti, non si perda di animo, nè pensi per questo di abbandonare il suo ministero: essendo dottrina sicurissima, e comunissima, che *quoties, posita aliqua causa necessaria, vel convenienti corpori, aut animæ propriæ, sive alterius, effectus sequitur præter intentionem, nulla adest culpa non desistendo a causa illa, quamvis effectus malus inde prævideretur subsecuturus, dummodo tamen per se non intendatur.*

Tutto ciò si conferma con una risposta, che diè per lettere S. Filippo Neri al Ven. Servo di Dio Gio: Giovenale Ancina, della Congreg. dell'Oratorio, che fu poi Vescovo di Saluzzo. Conferì questi al suo Santo Padre le tentazioni, che provava nel confessare le donne; ecco che gli rispose:

„ Non pigli scrupolo di quello che gli occorre, che suole avvenire anche „ ad altri; avverta solo di non sentire più volentieri quelle materie, che „ l'altre de' peccati, di non esser curioso di sapere più di quello che scarsa„ mente importa, per poter applicare il rimedio; nè meno scendere ad al„ tri

„ tri particolari, fuori di quelli che baſtano a far ſapere la qualità, o ſpe-
„ cie de' peccati; nel reſto raccomandarſi a Noſtro Signore, il quale non
„ manca dell'ajuto più che ordinario in ſimili eſercizj, ogni volta però,
„ che l'Uomo li tratti con quell' amore, e cautela, che ſi conviene. Co-
„ sì egli.

Quale ſia queſta cautela, ſi ha dal medeſimo ne' ſeguenti ricordi a' Confeſſori ſu queſto propoſito. Che non ſi confeſſino ſe non alla grata, e ſi guardino da' ragionamenti lunghi con loro, nè le guardino in volto, ed uſino con eſſe parole piuttoſto aſpre, che altrimenti. Non ſi fidino mai di ſe medeſimi per qualſivoglia eſperienza, lunghezza di tempo, vecchiezza, ed infermità. Che non facciano fondamento ſopra le loro rivelazioni; perchè pare tal volta, che abbiano grandiſſimo ſpirito, e per lo più ſi riſolve in niente.

Dal detto ognuno vede, che a ſcanſare i primi due ſcogli vi vuole ſtudio; a non urtare nel terzo vi vuol fondo di timore di Dio, e un dono ſingolare di caſtità, a cui ſerviranno i ricordi accennati dal Santo Padre Filippo Neri, che ſono appunto le regole, che ne dà in appreſſo il Rituale Romano, come appare da' Paragrafi ſuſſeguenti.

La Chieſa è il luogo ordinato del Foro Penitenziale, diſdicendo nelle caſe private queſti Sacri Tribunali.

§. II.

IN *Eccleſia, non autem in privatis ædibus confeſſiones audiat, niſi ex cauſa rationabili; quæ cum inciderit, ſtudeat tamen id decenti & patenti loco præſtare.*

In Eccleſia. E' tanto ragionevole, e conveniente il ſentire le confeſſioni nella Chieſa, che non trovo Sinodo, e prima del Rituale, e dopo pure, in cui non ſe ne raccomandi l'oſſervanza. Troppo conferiſce il luogo alla Maeſtà della funzione, che ſi eſercita, mentre ſi amminiſtra un Sagramento; e conferiſce ancora molto al ricevimento più degno di eſſo. E ſe vi è Sagramento, nell'amminiſtrazione del quale convenga di apparire in maeſtà, e gravità, è quello della Penitenza; poichè in eſſo (ſono le preciſe parole di S. Franceſco di Sales a' ſuoi Curati, e Confeſſori) „ ſiamo Giudici depu-
„ tati per parte di Dio: voi dunque ſtarete con la ſottana, e con la Cot-
„ ta, e ſtola al collo, e la berretta in capo, aſſiſo in un luogo apparente
„ della Chieſa, con viſo amorevole, e grave, quale non dovete già mai
„ mutare con geſti, e ſegni eſteriori, che poſſano indicar noja, o triſtezza,
„ per timore di dare qualche occaſione a' quelli, che vi vedranno, di ſoſ-
„ pettare, che il Penitente vi dica qualche coſa faſtidioſa, ed eſecrabile.
„ Farete, che il voſtro Penitente volti la ſua faccia da una parte della vo-
„ ſtra; di maniera che egli non vi veda, nè vi parli per dritto all'orecchio,
„ ma da un lato di eſso.

In Eccleſia, &c. amminiſtrandolo con maeſtà, e gravità, veſtito di ſottana, ec. cioè a dire, di abito talare, non facendo alcun atto, che poſſa offendere la modeſtia, nè li coſtumi civili; come ſarebbe, con pigliare ſcoper-

tamen-

Digitized by Google

tamente tabacco, tener in mostra la tabacchiera, in mano mazzi di fiori, o altra simile vanità, con mirar fisamente chi si confessa. Avvertenze pur anche segnate da S. Bonaventura nella sua Istruzione a' Confessori, sotto titolo di Confessionale, distinta in più capi. Nel primo de' quali *Confessorem monet, ut sedeat in loco manifesto, & omni suspicione carente*. Nel secondo, *ut Confessiones caute, & cum timore audiat*. Nel terzo, *ne in faciem pœnitentis aspiciat*. Nel quarto, *ut pœnitentium peccata non abhorreat, quantumcumque enormia, turpia, magna, inaudita, vel inusitata sint*.

In Ecclesia, &c. Al Vescovo non sarebbe però con tutto questo permesso imporre a' delinquenti la pena di sospensione *a Divinis*, come si ha *in Causa Callien. Synod.* ove la Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, li 20. Gennajo 1719. prescrive al Vescovo, che abolisca la pena di sospensione *a Divinis ipso facto incurrenda*, imposta contro quei Confessori, che udissero le Confessioni fuori della Chiesa, eccetto il caso d'Infermità: e contro quelli che in Chiesa le udissero dalle Donne fuori della sedia Confessionale, e di altri senza Cotta, Stola, e Berretta; essendo sufficiente la pena della sospensione di udire le Confessioni.

In Ecclesia, non autem in privatis ædibus Confessiones audiat, nisi ex causa rationabili; quæ cum inciderit, studeat tamen id decenti, & patenti loco præstare. Lo trovo spiegato da S. Carlo ne' suoi avvertimenti a' Confessori al §. VIII. con queste parole:

„ Non confessi in Casa di Laici Uomini, o Donne di qualsivoglia qua-
„ lità, se non in caso d'Infermità; ed in tal caso confessando Donne, ten-
„ ga l'uscio aperto, sicchè possa esser veduto da quelli, che stanno nella
„ stanza più vicina.

„ Fuori del caso suddetto non ascolti mai le Confessioni delle Donne,
„ ancorchè solamente volessero riconciliarsi, se non in Chiesa, e nelli Con-
„ fessionali, nè prima che si levi, nè dopo che tramonti il sole.

Ma più chiara ne abbiamo la dichiarazione della Sagra Congregazione, li 20. Marzo 1593. „ Piace l'ordine (sono le precise parole) che i Confes-
„ sori non possano confessare fuori di Chiesa; è ben vero, che si deve dis-
„ pensare non solo con gl' Infermi, ma anco con certe Signore più princi-
„ pali, che hanno in casa buon numero di Zittelle, ed altre Donne, le
„ quali con difficoltà potrebbero essere spedite insieme nella Chiesa. E nel 1606. 1. Luglio, emanò dalla Congregazione de' Vescovi, e Regolari l'infrascritto decreto: *Possunt audiri ægroti in domibus eorum. Possunt tamen Episcopi sub pœna suspensionis a Confessionibus audiendis præcipere, ut Confessarii moneant Parochos de audita confessione*. Il che si conferma con un altro li 6. Ottobre 1645. di questo tenore „ Gl' Infermi possono confessarsi
„ da qualsivoglia Confessore approvato, il quale deve lasciar ivi una sche-
„ dola per notizia del Parroco. In un altro de' 21. Gennajo 1620. a Padova: *Mulierum confessiones post crepusculum, vespertinum, & ante auroram sine necessitate audiri non debent*.

Aggiungiamo un altro, che può servire, e qui, e per il Cap. I. antecedente sotto li 23. Novembre 1601. „ Que' Preti, che nelle Chiese recettizie
„ a tempo de' Divini officj stanno occupati nel Confessare, o altri esercizj
„ della Cura, se hanno obbligo di farlo, godono delle distribuzioni; che se,

„ lo,

„ lo fanno senz'obbligo annesso al loro uffizio, ma volontariamente, o per „ Salario, chè ne ricevono dall'Arciprete, non ne godono.

Giacchè quest'Operetta è drizzata a prò di qualunque Confessore, non sarà che bene accennare ciò che abbiamo di definito di man in mano per regola de' Confessori delle Monache.

In Ecclesia, &c. Eccone i Decreti a questo proposito: Le Ruote, i Confessionali trovati nella stanza del Confessore, si devono chiudere; perchè i Confessionali devono stare in luogo chiaro, aperto, e patente, non in segreto, ovver oscuro, nè dove sogliono i Confessori abitare, o ritrovarsi per li bisogni loro. Devonsi levare i Confessionali dalle sagrestie, e da' luoghi occulti, e collocarsi nelle Chiese esteriori delle Monache, di maniera però ristretti, e coperti, che non possano udirsi da altri, che dal Confessore le Confessioni delle Monache. Gli ordini della Sagra Congregazione sono, che il Confessore stia in Chiesa a sentire le Confessioni delle Monache, o quando ciò non si possa, almeno in luogo vicino ad essa, al quale si entri per la medesima Chiesa; e se le Monache saranno renitenti, che il Confessionale si riduca in Chiesa, si devono interdire.

Ordina la Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari per lettera circolare a' Vescovi, che ingiungano sotto gravi pene alle Monache delle rispettive Diocesi, di non servirsi in avvenire de i Confessionali, o di altri luoghi assegnati alle Confessioni Sagramentali per Parlatorj.

In Ecclesia, &c. Essendo certissimo esservi Decreti proibitivi della Sagra Congregazione di udire Confessioni di Monache espressamente alle Grate del Parlatorio, se non che in alcuni casi rari: attese le circostanze, si dispensi per l'Epicheja, giusta il prudente Giudizio del Ministro; come farebbe, se ottenuta una Monaca facoltà di confessarsi da chi non è nè Confessore ordinario, nè straordinario per tutte, ed una tal facoltà l'avesse ottenuta segretamente; esporsi quell'Estero al Confessionale comune, e fisso, potrebbe facilmente risaperssi con qualche pregiudizio, il che si eviterebbe coll'amministrazione di questo Sagramento alle grate del Parlatorio.

Si eccettuano qui pure le Inferme, le Monache murate, ec. con le limitazioni e condizioni espresse in un Decreto emanato li 10. Giugno 1616.

In Ecclesia, non autem in privatis ædibus. E' degna l'Istruzione del Cardinale del Verme, Vescovo di Ferrara, che dà su questo proposito nel suo Sinodo, ivi celebrato nel 1711. *Approbatus*, dice, *ad audiendas confessiones, non ex hoc potest, aut liberum est ei in Ecclesiis, maxime cum superpelliceo, stola, & veste talari sine licentia eorum, ad quos pertinet, hoc permittere. Falx non est mittenda in messem alienam, nec annuere Domino messis.* E ciò molto più, se le Chiese fossero de' Regolari. E contro i Confessori di Monache v'è Decreto a parte di questo tenore: Non basta ad esser Confessore di Monache l'esser approvato per le Confessioni de' Laici (e ciò nè anche in tempo di Giubbileo), ma si ricerca nuova approvazione; nè chi è approvato per un monastero si ha da tenere come approvato per l'altro, *sotto pena di* nullità nelle Confessioni (si eccettui il tempo del Giubbileo); nè lo straordinario, approvato per una volta, può più altre volte udire le medesime.

In domibus privatis (continua l'accennato Porporato) *nullus Confessarius audiat*

audiat confessiones sine justa cogente causa; cum loca non dicata Deo non conveniant Sacramentis, & Sacramentorum administrationi; urgente vero causa justa non audiat Pueros, aut Mulieres, nisi in loco decente, ac patente, ut plures habeat sui operis testes.

Confessionale ove, e quale.

§. III.

Habeat in Ecclesia sedem confessionalem, in qua Sacras Confessiones excipiat: Quæ sedes patenti, conspicuo & apto Ecclesiæ loco posita, crate perforata inter pœnitentem, & Sacerdotem sit instructa.

La Sagra Congregazione con varj suoi Decreti insinua quali debbano essere li Confessionali, ed ove situati: *Debent esse in loco publico, & habere foramina tam angusta, ut per illa transire non possit digitus auricularis.* Vuole S. Carlo nel suo Provinciale quarto, che *fera claudantur*, e che ivi *imagines piæ affigantur, lamina forata, & tenuis tela adhibeatur*; e che *nulla sit ibi capsula pro Eleemosynis. Habeantur ibi Bulla Cœnæ, & Tabella casuum reservatorum.* Meglio si esprime negli Avvertimenti a' Confessori §. 8. e 9. In essi Confessionali ordinariamente confesserà anche gli Uomini, che udirà in Chiesa.

Per questo in tutte le Chiese sieno Confessionali corrispondenti al numero de' Confessori, che sogliono essere ordinariamente in ciascuna di esse. Sieno posti detti Confessionali in luogo della Chiesa talmente esposto, che da ogni parte si veggano; e se con questo si può insieme fare, che sieno in luogo, dove abbiano qualche riparo, che mentre alcuno si confessa, impedisca gli altri di accostarsi troppo vicino al Confessionale, si faccia; altrimenti, dov'è quest'abuso, sarà ufficio del Confessore levarlo, con fare scostare le genti troppo vicine, prima che si metta a sedere nel Confessionale, ed anche mentre ascolta le Confessioni, se l'occasione lo ricercherà.

Somiglianti a quelli di S. Carlo sono gli avvertimenti di Monsignore Bonaventura, Vescovo di Montefiascone nel suo Sinodo del 1710. ed il Cardinal del Verme nel suo Sinodo sopraccitato adduce la ragione del non doversi sentire le Confessioni delle donne, benchè fanciulle, fuori del Confessionale, e delle grate; ed è, *ad rubotem Pœnitentis avertendum*, & *Confessarii modestiam indicandam*. E v'aggiunge poco dopo questa notabile Istruzione: *Optimum est existentibus duabus Pœnitentiæ cathedris in eadem Ecclesia, unam inservire feminis, alteram viris; & deficiente secundo Confessionario pro secunda cathedra Rectorem ita disponere, ac dividere tempus, ut utrique vicissim satisfaciat, & sufficienter & ad validam receptionem Sacramenti inducat.*

Notisi, che qui il Rituale non spiega doversi alle Grate del Confessionale sentire dal Confessore Uomini, e Donne, *posita crate perforata inter pœnitentem, & Sacerdotem*. S. Carlo dice, che ivi ordinariamente confesserà anche gli Uomini, che udirà in Chiesa. Molti Vescovi per le loro Diocesi hanno astretto i Confessori a sentir ivi pure i Giovanetti, che non passano,

Digitized by Google

no, alcuni vogliono, li 16. anni, altri li 18: e tal'uno v' ha affissa la pena della sospensione a chi li confessa fuori del Confessionale, come lo riferisce il Monacelli nel suo Formulario 2. *Tit. 9. de Foro Pen. num.* 5. Ma con sua pace qui prende equivoco, ed abbaglio; mentre in quella lettera nè si nomina la sospensione, nè si parla nè pure per ombra de' Giovanetti, come può vedersi dalla qui annessa copia *de verbo ad verbum*.

Lettera Circolare della Sagra Congregazione del S. Offizio sopra li Confessori.

„ DA' casi di scandalo con circostanze, che frequentemente occorrono
„ con gravissimo danno dell' Anime nelle Confessioni Sacramentali per
„ parte de' Confessori, da' quali però viene convertito in veleno quello che
„ doverebbe essere antidoto delle colpe; Avendo la Santità di N. S. osser-
„ vato quanto per ovviarli sia necessario alli Vescovi l' avere un' attenzio-
„ ne la più precisa in eleggere persone di proposito a ministero di tanta
„ importanza; Quindi è, che la Santità sua, col parere di questi miei E-
„ minentissimi Colleghi Signori Cardinali, Generali Inquisitori, ha stimato
„ bene, che io con questa mia Circolare ne faccia a V.S. particolar premu-
„ ra; volendo, che da qui avanti Ella con ogni maggiore studio, e dili-
„ genza procuri; che tali soggetti non sieno giovani, ma di età, e d' in-
„ telligenza provetti, e ben morigerati, a' quali dovrà strettamente ordina-
„ re, che non sentano le Confessioni, massime di donne, avanti il Confes-
„ sionale, ma da' lati di esso, ed in luoghi pubblici, ed esposti a vista di
„ tutti. Persuasa la Santità sua della bontà, e zelo del suo carattere, che
„ da Lei verrà in ciò appieno la sua mente adempita. *Roma* 14. *Dicembre*
„ 1694.

E' chiaro per tanto non v' esser proibizione con lettera circolare del S. Offizio di confessarsi li Giovanetti fuori del Confessionale, ec. ma sol tanto le Donne; eccettuate quelle Diocesi, in cui tal' uno de' Vescovi ve l' impone.

Si osservi per fine, che sebben i Vescovi hanno facoltà di proibire il suddetto con pene a loro arbitrarie, e procurarne l'osservanza, non possono però, dice il Nicolio *in Flosculis V. Confessarius*, *num.* 26. visitare i Confessionali de' Regolari; bensì quelli delle Monache, e degli esposti nelle Chiese de' Conservatorj di Donne; come si ha da' Decreti di sopra accennati, e da altri riferiti dal Massi nella sua Istruzione universale per l' Abbadesse, ec. *cap.* 42.

Altri Requisiti esteriori per il maggior decoro del Sacerdote nell' atto di amministrare il Sagramento della Penitenza.

§. IV.

Superpelliceo, & stola violacei coloris utatur, prout tempus, vel locorum feret consuetudo. Questa, come molte altre, che qui nota il Rituale, è una regola direttiva, ed è però molto conveniente tal maestà in una sì im-

Digitized by Google

portanze funzioni; e tanto che hanno facoltà gli Ordinarj di renderla precettiva: *Potest fieri Decretum, sed sine adjectione pœnarum, ut Confessarii sæculares adhibeant cottam, & stolam. Regulares vero saltem stolam.* Non però ne' casi di morale necessità per gl' Infermi, o altri, massime confessandosi fuor di Chiesa. Ond' è che si ha anche dalla Sagra Congregazione de' Riti, sotto li 8. Novembre 1588. che *Parochus sæcularis, audiens Confessiones, tenetur deferre superpelliceum, & stolam.* E così de' Confessori di Monache v' è Decreto, che in occasione di entrar in Clausura per le Infermie, o murate, v'entri vestito di cotta, e stola, e non altrimenti.

Superpelliceo, & stola. Et, particola congiuntiva, mostra doversi usare cotta, e stola insieme, disdicendo troppo la stola senza la cotta in un Sacerdote secolare; nè essendo al caso la cotta sola senza la stola fuori del caso di necessità. Peggio è usar l'una, e l'altra; o l'una, o l'altra sopra veste corta, e non talare. Confessare fuor di Chiesa, sia in Sagrestia, sia altrove, purchè il luogo sia decente, e ne' casi di qualche convenienza, non è male il farlo anche senza veste talare, non che senza cotta, e stola. In Chiesa è meno male, non avendosi la cotta, nè la veste talare, lasciare ancora la stola. Sebbene in vigore del solo Rituale almeno le feste dovrebbe ogni uno, che non è Parroco, osservare la decenza, che è prescritta ogni dì, che confessano, a' Parrochi.

Il Decreto accennato del 1594. che limita a' Vescovi di fare questa regola precettiva, *sed sine adjectione pœnarum*, non osta al Decreto della visita Apostolica in Roma del 1625. perchè questi abbraccia assai più cose; onde per ben'intenderlo, sopra di esso mi diffonderò un poco più dell' ordinario.

Nella Congregazione della Visita Apostolica emanò un Decreto, li 10. Luglio 1625. del seguente tenore:

I. Di non confessarsi in case private senza licenza in scriptis del Cardinale Vicario, o suo Vicegerente.

II. Che nel confessarsi in casa donne, sia la porta aperta, ed abbia il Confessore sempre un velo alzato, di modo che possa esser veduto, ma non sentito.

III. Che i Confessori secolari, confessando in Chiesa, abbiano cotta, e stola: I Regolari la stola; in Sagrestia però, o altro luogo decente possano confessare senza cotta, e stola. Questa proibizione si ha per abolita da Urbano VIII. e l'uso in contrario pure il conferma.

IV. Che i Confessori, in quei casi, ne' quali *vigore facultatum* sentono le Confessioni degl'Infermi, avvisino il Parroco innanzi, o almeno l'istesso dì, in cui udirono la Confessione, e gliene diedero l'assoluzione.

Tutto ciò sotto pena di sospensione, da incorrersi *ipso facto a Confessionibus audiendis, & aliis pœnis arbitrio ipsius Congregationis infligendis.*

I. Quì notisi, che un tal decreto non fu emanato a nome del Papa, come Papa, ma come Vescovo Romano, che conferì tal' autorità a quella Congregazione *intra præscriptos limites visitationi subjectos.* E perciò e come Legislatore non è soggetto alle sue Leggi, e come Vescovo Romano non obbliga questo Decreto fuori di Roma, del Distretto, ed Agro Romano, anzi solo nel Territorio di Roma, senza dilatarsi per le 40. miglia dell'

Agro

Digitized by Google

Agro Romano, giusta la prescrizione della Legge, e senza sturbare, nè entrare nelle giurisdizioni de' sei Vescovadi suffraganei, anche compresi nel recinto delle 40. miglia, come si ha da una decisione recente della Rota Romana de' 15. Aprile 1712. contro il Cardinale Vicario, che pretendeva giurisdizione in Maltiano, casale sottoposto *in Spiritualibus* al Vescovo di Porto. Ivi furono sostenute le censure dell' Ennio Portuense contro tutte le pretensioni del prefato Cardinal Vicario. Sicchè, come dicevo, il decreto della detta Congregazione della visita Apostolica si ristringe solo al puro Territorio Romano, *quatenus* soggetto al Vescovo di Roma, e non al Vescovo de' Vescovi, qual si considera il Papa come Papa, e fuori del prefato Territorio non obbliga.

II. Che il violatore di una tal sospensione non incorre per detta violazione l'Irregolarità, giusta il documento del Zerbi, fondato e nella ragione, che ivi apporta, ed in varj Testi canonici, e sostenuto dal Silvestro, dal Navarro, dal Bonac. Aggiungasi che (dato anche, e non concesso) secondo i principj comuni, nè pure v' incorrerebbe senza la denunciazione, e pubblicazione di detta Irregolarità. Ne apporta il citato autore ivi il caso *in terminis*.

Ciò supposto ha pur anche necessità di spiegazione il Decreto accennato, e vi abbisognano al primo punto le sue osservazioni, e sono; che si eccettuano gl' Infermi, anche d'Infermità non grave, i Cardinali, gli Ambasciatori Regi, e li gran Principi, li Duchi, e Nipoti del Papa *pro tempore*. Per Duchi s' intendono gl' Investiti di qualche Ducato. Per Nipoti, s' intendono gli Ascendenti, e Discendenti pure. Si eccettuano parimente le Confessioni, che si facessero *in via, vel in agro*, &c. perchè non sono casa, com' esprime il Decreto. V. il Bonac. *loc. cit.*

CAP. II.

Di quali cose debba il Confessore avvisar il Penitente mentre s' accosta al Tribunal della Penitenza, in quali casi, ed in quale maniera.

PŒnitens si opus fuerit admoneat; ut qua decet humilitate mentis, & habitus accedat, & flexis genibus signo Crucis se muniat.

Di due cose vuole il Rituale in questo Paragrafo, che il Confessore avverta il penitente al primo presentarsi, ch' egli farà a di lui piedi, cioè dell' umiliazione interna dello spirito, e della umiliazione esterna del corpo, non però sempre, ma sol quando egli conoscerà, che ne sia il bisogno. In ispiegazione di questo documento noi dobbiamo qui esaminare due punti: primo quando si abbia a conchiudere dal Confessore, che sia questo bisogno di dare questi avvertimenti: secondo in qual maniera egli debba darli supposto che ne sia il bisogno.

Quanto al primo allora dovrà credere il Confessore che sia bisogno d' avvertire il Penitente della umiliazione dello spirito, quando per esempio vedrà un penitente appena entrato in Chiesa presentarsi a suoi piedi con

precipizio e con fretta, con isvagamento, e con distrazione richiedere d' essere tosto ascoltato con maniera ardita e franca, brontolare e contorcersi ogni poco che ei si faccia aspettare, o andarsene per ritornare poscia quando spera di ritrovare più comodo ec. Un Penitente di tal fatta, chi non vede tosto che non è in verun conto penetrato dal suo peccato, che nulla sia cosa voglia dire accostarsi al Sagramento della Penitenza e presentarsi a quel divin Tribunale, e che per conseguenza non può ascoltarsi se prima non si avvisa del suo mancamento, e se prima non si procura di illuminarlo ed istruirlo per fargli concepire un poco d' idea di quello ch' egli è per fare.

Rispetto poi all'umiliazione esterna del corpo il Rituale la distingue in due parti, cioè nella modestia degli abiti, *humilitate abitus*, e nella compostezza della persona *flexis genibus signo crucis se muniat*. Circa la modestia degli abiti, siccome che le persone in questo particolare più mancanti e colpevoli sono le Donne, sopra di loro noi riferiremo i casi, onde il Confessore è tenuto fare le sue ammonizioni.

Possono adunque le Donne mancare in questa materia in più modi. Primo col vestire positivamente immodesto. 2. col non usare tutta quella modestia che sarebbe conveniente. 3. coll' andar troppo abbigliate ed ornate. 4. finalmente coll' andar soverchiamente neglette ed improprie. Vestono positivamente con immodestia quando per esempio, come si legge in un Editto più volte rinnovato, e confermato per Roma da Clemente XI. si fanno vedere col petto, spalle, e braccia scoperte. Non usano tutta quella modestia che sarebbe conveniente, quando benchè coprano il petto, le spalle, le braccia, non le coprono però onninamente come vorrebbesi in detto Editto, e porterebbe un veramente cristiano riguardo. E' un abbigliamento ed ornamento eccedente quello, che non conviene alla propria età, alla propria condizione, alle proprie fortune, che ha troppa attillatura, troppo artifizio, e soprabbonda di ori, gioje, ricci, galle, fiocchi, nastri, profumi, ed altre donnesche vanità. E' una sovverchia negligenza ed improprietà quella, con cui si viene alle Chiese, ed ai Sagramenti con abiti sudiccj, e molto più come stassi in Camera o per Casa co' capelli involti fra cartocci, o reti preparati per un vanissimo arricciamento per comparire innanzi il mondo, e strascinanti un fascio di carte con notabile deformità, e con una irreligiosa familiarità e confidenza trattandosi d' accostarsi agli Altari: or questi sono i mancamenti, i quali ove il Confessore gl' incontri nelle sue Penitenti dovrà giudicare, che vi sia bisogno d' avvisarnele, *ut qua decet humilitate mentis, & habitus accedant*.

Quanto poi alla compostezza delle persone allora il Confessore dovrà considerare necessarj i suoi avvertimenti, quando si vedrà innanzi i Penitenti che mal piegando le ginocchia, e mal facendosi il segno della Croce mostrino, o un estrema ignoranza, od una straordinaria distrazione, allora *admoneantur ut flexis genibus, & signo crucis se muniant*.

Spiegati in parte i casi, in cui è necessario, che il Confessore secondo l' ordine del Rituale avverta i Penitenti dell'umiliazione interna ed esterna, con cui hanno ad accostarsi al Sagramento della Penitenza, resta ora di spiegare la maniera, e 'l modo, la saviezza, prudenza, e discrezione, con cui de-

Digitized by Google

cui deve paſſare a tali avvertimenti, e le regole che in ciò deve oſſervare.

Prima regola adunque ſarà di non ributtare alcuno benchè mancante di quella umiliazione interna, ed ancora di quella eſterna compoſtezza che è neceſſaria, e di non laſciar di aſcoltare le Donne, benchè compariſcano con una maniera di veſtire o troppo vana, od ancora immodeſta. Imperciocchè che ſarebbe ſtato di tante matrone Romane, molte delle quali ſi preſentavano piene di vanità al Confeſſionale di S. Filippo Neri, ſe queſti le aveſſe ſcacciate? Eppure ſappiamo dalla di lui vita, che col tempo vi riduſſero in poi a menar vita da ſante. Che ſarebbe ſtato di quell'ammirabile Catterina di Sandoval, ſe prima di ſentirla in Confeſſionale l'aveſſe cacciata da ſe quel Apoſtolo delle Spagne il Padre Maeſtro d'Avila, allora che da ſecolare gli ſi preſentò in abito che ſembrava il ritratto della vanità? Eppure con queſte due parole dettele con buona maniera: *O ſignora che puzza eſalate d' Inferno*! diventò in appreſſo una perſona d'una ſtraordinaria pietà.

Regola ſeconda ſarà di ricevere anzi queſta ſorta di perſone con una diſtinta amorevoleza, e carità. Ricordatevi, dice S. Franceſco di Sales parlando a' Confeſſori, che i poveri Penitenti nel principio della confeſſione vi chiamano Padre, e che in effetto dovete avere verſo loro un cuor paterno ricevendoli con un amor eſterno, ſopportando pazientemente la loro ruſticità, ignoranza, debolezza, tardità, ed altre imperfezioni, non iſtraccandovi mai di ajutarli, e ſoccorrerli, finchè in eſſi è qualche ſperanza di emendazione, ſeguendo il detto di S. Bernardo. La carica de' Paſtori non deve eſſere ſolamente giovevole alle anime forti, ma alle deboli, e fiacche, perchè le forti fanno a baſtanza da per ſe ſteſſe, ma biſogna portar le deboli. Così ſebbene il Figliuol prodigo ritornò nudo, ſuccido, e puzzolente dal governare li porci, ſuo Padre nondimeno lo abbracciò, lo baciò amoroſamente, pianſe ſopra di lui, perchè egli era ſuo Padre, ed il cuore de' Padri è tenero ſopra quello de' Figliuoli. E Vincenzo Blondelli di Caſtelnuovo gloſſatore delle Coſtituzioni de' Predicatori al num. 4. dice: *Pœnitentes benigniſſime recipiendi ſunt*, &, ogni genere, *confovendi*, ed ai numeri 5. e 6. *ovem perditam*, & *filium prodigum ita curare debet Confeſſor, ut ipſe curari vellet: qui ſecus facit Chriſtum prodit, Chriſtum perſequitur, Confeſſionem reddit odioſam, cœlum volentibus ingredi claudit, emptas Chriſti ſanguine animas crudeliter necat*, ed altre peſſime conſeguenze ne apporta S. Franceſco Saverio ed altri, ec.

Terza regola ſarà d' imparar a diſtinguere le diverſe perſone, i gradi, l'età, il ſeſſo per potere nel porgere gli avvertimenti neceſſarj a tutto ciò prudentemente accomodarſi ſecondo l' inſegnamento dell' Apoſtolo: *Seniorem ne increpaveris, ſed obſecra ut Patrem, juvenes ut Fratres, anus ut Matres, juvenculas ut Sorores*, &c.

Quarta regola ſarà d' imparare ancora a diſtinguere i differenti gradi del mancamento, con cui i Penitenti al Confeſſionale s' accoſtano. Per eſempio nel veſtir delle Donne altro è il veſtire poſitivamente immodeſto, ed altro è il non uſare tutta quella modeſtia che ſarebbe conveniente, e l' andare di ſovverchio abbigliate o neglette come dicemmo di ſopra. Nel primo caſo non ſi può mai riſparmiare l'avvertimento, e la correzione, bensì però ne' ſeguenti, imperciocchè nel primo caſo altro non vi è ſe non la violenza, che

Digitized by Google

za, che le possa esentar da colpa grave, come fu il caso che rapporta San Francesco di Sales in una sua lettera ove dice. Io conosco una Donna di grandissimo spirito ..... la quale molto tempo ha vissuto sottoposta ai capricci di suo marito, il quale ne' maggiori fervori delle di lei divozioni voleva che comparisse col petto scoperto ec. nè le permetteva mai di comunicarsi se non per la Pasqua, ed in segreto e che nessuno la potesse vedere, altrimenti avrebbe messa la Casa sottosopra; ma negli altri casi accennati di sopra da colpa grave possono essere esenti e per la parvità della materia, e per ignoranza, e per cagion de' luoghi, degli usi, della soddisfazion de' mariti, ed altro; che però S. Filippo Neri ammaestrato dall' esperienza rispetto a questi casi soleva ricordare a' Confessori, che non facessero gran conto delle vanità delle Donne, perchè qualora le avessero istradate pian piano nella via dello spirito, avrebbono da se stesse e deposte le gale, e fatto più di quello, ch' essi avessero potuto e saputo loro insegnare. E S. Francesco di Sales scrivendo ad una Religiosa fra altri avvisi che le dà per una Signora maritata, le dà ancora il seguente. Ditele che profani pure con la polvere i suoi capelli, poichè lo fa con retta intenzione, poichè le riflessioni che fa sopra di questo non sono di momento alcuno. Non bisogna avviluppare lo spirito tra queste tele di ragno ec.

Quinta regola sarà di non volere neppure eccedere troppo in proposito del vestir delle Donne, e per preservarle dalla immodestia, dalla vanità, e dal lusso insinuar loro a vestir di una maniera poco propria al loro stato, ed alla loro condizione, con osservazione del popolo, e con disgusto de' propri mariti, ricordandosi che Sant' Agostino riprese aspramente Ecdicia, che per piacer a Dio con uno zelo indiscreto, *habitum Monachæ assumpsit, & sua in pauperes distribuens insscio marito ei displicebat, eique adulterandi occasionem dabat.*

Sesta regola sarà che il Confessore non si tenga in obbligo d'osservar egli stesso le proprie Penitenti in qual maniera, e con qual foggia di vestire s'accostino al Confessionale, dovendo egli anzi, come dice il dotto e pio Gersone, essere talmente mortificato, che per quanto gli sia possibile non solo *non attendat qualitates formarum, sed neque differentias sexuum.* Basta ch' egli le avverta, quando gli accada di vederle casualmente, quando corra di loro pubblico concerto d'immodestia e d'irreligiosità, quando si rilevi chiaro dalle loro accuse il lor mancamento. In ogni altro caso il Confessore soddisfarà al suo obbligo col raccomandar loro generalmente la santa modestia, e coll'ispirar loro opportunamente la fuga dalle mondane colpe, e delle secolari vanità così in generale senza mostrar di credere ch' elleno in particolare sieno ree di un tal difetto e che a loro perciò ne indirizzi il suo discorso.

Settima regola sarà che quando anche paja, che il Rituale secondo la lettera obblighi il Confessore a fare l' ammonizione in caso di bisogno al Penitente prima che si accosti al Confessionale, ed incominci la sua Confessione, non creda però di non poterla alcuna volta differire anco dopo d' averlo incominciato ad ascoltare, e dopo d' avergli in certa maniera obbligato con una amorevole accoglienza, e con dimostrazione di carità e di zelo per l' Anima sua, accadendo anzi il più delle volte, che in questo tempo,

Digitized by Google

tempo l'ammonizione si faccia con più buon garbo, e riesca con più profitto, convenendo al Confessore che è Medico dell'Anime più ancora che ai medici del corpo quel loro documento da noi altrove accennato. *Periti medici manum non protinus ut veniunt apprehendunt, sed primum hilari vultu residunt, sermone leni sollicitudinem submovent, ne & medici aspectus & alia multa de facili venarum turbent humorem*. Per questo il Confessore lungi da scostarsi si uniformerà anzi maggiormente allo spirito del Rituale medesimo.

Ottava ed ultima regola sarà, che il Confessore in proposito del vestir delle Donne abbia ancora riguardo ai luoghi, agli usi, allo scandalo, se vi sia o nò, allo stile de' Confessori provetti, savj, e dabbene, che in ciascun luogo s'incontrano, ai quali uniformandosi potrà fondatamente sperare di non aver a mancare ai doveri del suo santo ministero.

Notizia dello stato del Penitente, necessaria al Confessore per la sua buona condotta.

§. I.

MOx *Confessarius inquirat de illius statu (nisi aliter notus fuerit) & quam pridem sit confessus, & an impositam pœnitentiam adimpleverit, num rite, atque integre alias confessus fuerit, num conscientiam suam, ut debet, prius diligenter excusserit*. Se tutti li Confessori fossero ben affetti all'osservanza delle Regole, che prescrive loro la Chiesa nel Rituale Romano, per il buon uso di questo Sagramento, elle sono tanto chiare, che non hanno bisogno di Glossa, nè di volumi per interpretarle. E' vero, che in varj casi l'esser troppo tenace per ridurle in pratica *ad literam*, può portar degl'inconvenienti; ma è però maggior inconveniente il trascurarle per lo più, come non vi fossero, con indicibil danno de' penitenti, e con sommo pregiudizio degli altri Confessori più esatti, che per tal cagione passano per troppo rigoristi, e scrupolosi; onde giova non far molto caso del prescritto per direzione, affine di far ciò ch'è prescritto per precetto; ed in qualche maniera accomodarsi nel direttivo anche a' trascurati e rilassati, per aver campo di far colpo, e premer loro nell'osservanza per gli statuti precettivi.

Dico *in qualche maniera accomodarsi*; perchè in realtà non sarà che accomodarsi secondo l'apparenza, non già quanto alla sostanza.

Tutti i Direttori de' Confessori convengono in questo, in imporre ad essi di far preventivamente a' loro Penitenti, se di essi non ne avevano prima le notizie necessarie, molte perquisizioni, e domande, a tenore dell'accennato punto VI. del Rituale: ma chi v'è che lo pratichi fuori de' più osservanti, ed esperimentati Confessori? Ed anche questi sono in ciò varj; perchè il lungo uso ha loro insegnato convenire che così procedino. Talvolta le prefate ricerche *de illius statu, &c.* le fanno prima che il Penitente apri bocca, talora nel decorso della Confessione, ed anche senza farle ne vengono in cognizione dalla medesima accusa del Penitente, ed alle volte aspettano a ricercarnelo finito ch'egli ha di dire il tutto.

Or benchè di ciò per la pratica non possa prefiggersi regola certa ed infalli-

Digitized by Google

fallibile; se vale quel detto, che bene spesso un manovale può dar lume a chi è ancora Capo di opera, ed Architetto valente, l'esperienza insegna doversi aver riguardo alla qualità, e condizione de' Penitenti, che si presentano. Prevenire con un mucchio d'interrogazioni al primo buttarvisi a' piedi persone rozze, e idiote, poveri contadini, artigiani, Giovanetti, e Donniciuole di poca levatura, e capacità, questo è un confonderli le specie, mettergli in pericolo di dimenticarsi i peccati, che pur avevano in mente, e restar sorpresi da quelle tante e sì varie interrogazioni da loro non aspettate. Quando il Confessore abbia inteso il tempo, da che non si sono confessati, se hanno fatta la penitenza, se sono liberi, o accasati, qual sia la loro professione, si può aggiungere agli Artisti; il di più si scopre nel corso della Confessione. Imbarcarsi in quel *num coscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit*, è un avanzarsi in alto mare da non giungere al porto così presto. Dal contesto delle sue accuse il Confessore se ne accorgerà da se medesimo; ed accorgendosi che non sono sufficientemente preparati, o per loro ignoranza, o per malizia, o per negligenza; non perciò è di dovere mandarli in pace, ordinariamente parlando; ma conviene che il Confessore supplisca egli (come pure conviene per disporlo a contrizione), ove il difetto sia per *ignoranza, e negligenza*. Può il Confessore con una inquisizione adattata allo stato loro cavare assai più di bocca intorno al sostanziale delle colpe da loro commesse, al numero, alla natura, alle circostanze assai più, dico, di quel, ch'essi ne avrebbero recato dopo un attentissimo esame. Nè quì deve anguistiarsi il Confessore; mentre egli non è tenuto ad esaminarli a più alto segno di quello che sarebbero tenuti essi stessi, se si esaminasero da sè con applicazione. Se poi il difetto fosse per malizia, a cagione del rossore, ec. allora molto più deve spiccare l'attenzione, e carità del zelante Confessore: *diligens inquisitor, & subtilis investigator sapienter, & quasi astute interrogat, quod forsitan, præ verecundia pœnitens vult occultare.*

Se capitano persone civili, informarsi della loro occupazione, professione, ed uffizj pubblici o privati, che avesero. Se Persone togate, s'elle sieno Ecclesiastiche, ed in che ordine, se hanno cura di anime, se sono provviste di benefizj. Se si presentano Regolari, ricercarli, se abbian licenza da' suoi Superiori di confessarsi con altro Confessore da essi non deputato. E tanto basta di previa interrogazione alla Confessione.

Ho detto, che scoprendo il Confessore nel suo Penitente gran negligenza nell'esame, non perciò farebbe bene a mandarlo via, ordinariamente parlando. Dico *ordinariamente*, perchè se poi trovasse le partite di alcuni così confuse, che non potesse con tutto il suo studio arrivar almeno a quel segno di diligenza, a cui sono i Penitenti tenuti in dilucidarle; è indubitabile, che conviene allora mandarlo a disporsi meglio, non si potendo soddisfare in tal caso all'integrità, che questo Sagramento richiede.

Per persone così imbrogliate, e tali sogliono essere quelli che hanno maneggi pubblici, e sono invischiati in abiti, e pratiche inveterate, serviranno a maraviglia gli avvisi, che dà al P. Gasparo Barzeo S. Francesco Saverio, che piacemi trasportarli quì *ad literam*, potendo esser di gran lume a tutti li Confessori,

In

Digitized by Google

In Sacramento Pœnitentiæ, gli dice, che prescrivi due, o tre giorni di tempo alle persone di grandi affari per disporsi alla Confessione, suggerendo loro i punti dell'esame con un poco di ordine; indi le assista con carità, suggerendo loro ciò, che fia d'uopo; ed accorgendosi di soverchio timore, e vergogna ne' penitenti, *quominus ipsi se prodant, hilari facie, blandoque sermone, quin etiam, si opus fuerit, variis te quoque morbis animi olim implicatum fuisse testando, ut singula probe fateantur, adduces; & cum alia diligenter investiganda, & eliciendæ sunt, tum vero accuratissime quæ ad necessaria lucra, & res dolo malo partas, aut retentas pertinent, etenim si quem fœnore contaminatum, aut peculatu, vel iniquis pactionibus in universum interroges, num aliena possideat; ut est proclivis ad sui tutelam, & sibimet libenter ignoscit hominum natura facile inficiabitur, sin genus vitæ aut artis, quam factitet, si usuras, & contrahendi, mercandi, vendendi formulas nominatim exquiras (etsi Regius forte Præfectus curatorve ille sit) si de interversa interceptave pecunia, de monopoliis per vim nefasque institutis, deque aliis, quæ Magistratus contra voluntatem Regis, & jus commune plerumque sibi pro potestate, & imperio vindicant, singillatim percontere, multorum haud dubie delictorum confessionem exprimes, quæ Reus alioqui, vel per malitiam, vel per inscitiam silentio forsitan involvisset. A confessione si noxius tibi dura, & perfricta visus erit fronte; comperendinabis videlicet; eique certos interea locos ad commentandum assignabis, quorum consideratione tamquam repetitis ictibus e silice pectoris sui pios gemitus, & aliquas amoris divini scintillas excutiat, qui si fraudati quid forte restituendum, vel condonandæ injuriæ, vel scorta relinquenda, vel hujusmodi quidpiam expiandum sit, plana videbis uti ante latam sententiam expietur, non te largis cujusquam pollicitationibus induci permittas; nam qui piaculis ejusmodi obstricti tenentur a Sacerdote appellati, magis in promittendo interim faciles existunt, quam in præstando postmodum fideles existant; ubi sine fallacia ab reo satisfactum esse didiceris, cum demum æternis vinculis absolutum temporario aliquo supplicio rite injuncto dimittes, &c.* Dal detto appare l'arte, che dovrà tenere il Confessore nel procurare e l'integrità di un tal Sagramento, ed il buon uso nel resto.

Impedimenti nel Foro esterno, che ostano all' assoluzione, quali sieno, e come si rimuovano.

§. II.

Quod si pœnitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere, non absolvat, nisi prius obtenta facultate a Superiore.

Si vero Confessarius pro personarum qualitate cognoverit Pœnitentem ignorare Christianæ Fidei rudimenta, si tempus suppetat, eum breviter instruat de articulis fidei, & aliis ad salutem cognitu necessariis, & ignorantiam ejus corripiat; illumque admoneat, ut ea postmodum diligentius addiscat.

E quanto al primo, ove accada, che il Penitente, non appartenga totalmente alla vostra giurisdizione, per esser egli reo di qualche delitto riservato al suo Superiore; in questo caso si esamini la necessità, che il medesimo

simo Penitente ha di confessarsi; e se si trovi urgente, a cagione di doversi comunicare, o di altra, può assolverlo cum intimarli, che vada, ciò non ostante, a manifestarsi a chi ha la facoltà di prosciorlo interamente. Ma se la Confessione potrà differirsi, benchè sia lecito, secondo alcuni, non è almeno espediente che si assolvano pure con tale protesta. Che se la colpa sopraddetta abbia annessa ancor la censura, non v'è dubbio, che tolti certi accidenti di somma urgenza, come sarebbe un grave danno di fama, non può ammettersi al Sagramento chi ha di più questo gravissimo ostacolo, che gli vieta l'avvicinarsi. Vero è, che frattanto la Carità può consigliare, e talor'anche costringere il Confessore a procurare quella maggior autorità, che gli manca, quando altrimenti il Penitente restasse senza rimedio, se non assai faticoso.

Con alcune annotazioni, oltre il detto nella prima parte, ristringiamo quanto si legge ne' libri morali, e ne' Decreti delle Sagre Congregazioni di più preciso in materia delle riserve; e servirà per intera istruzione, ed erudizione non solo de' Confessori, ma de' Vescovi ancora.

Si noti in primo luogo, che l'Assoluto da chi aveva la facoltà de' Riservati, resta assoluto anche da' quei riservati, che si fosse scordati; ancorchè quella Confessione fosse stata invalida per difetto, o di dolore, o d'integrità (*nisi Confessarius haberet facultatem absolvendi a reservatis virtute Jubilæi tantum*) nel qual caso non si leva la riserva se non de' peccati; che esprime, come sente il de Lugo, *disp.* 20. *de pœnit. sect.* 7. Così pure possono essere assoluti penitenti di altra Diocesi da que' casi ivi riservati, se non sono riservati in quella del Confessore, *nisi in fraudem reservationis accedant*. Aggiungasi, che spirata nel Confessore l'approvazione per il tempo scorso, può nientidimeno continuare la Confessione cominciata avanti che spirasse il tempo, anzi assolvere da' peccati mortali scordati nella Confessione di prima, se il Penitente dopo quella Confessione non ha commesso alcun peccato mortale.

Si noti in secondo luogo, che chi ottiene licenza di assolvere da qualche caso riservato, può da quello assolvere il Penitente, benchè ricaduto in esso dopo la licenza ottenuta; purchè ciò sia avanti l'assoluzione concessa *pro una vice tantum*. (Il che è probabilissimo, che cammini anche per l'esecuzione delle lettere della Sagra Penitenzieria). Si eccettui chi l'avesse ottenuta per se, e dopo ottenuta ricade; questi abbisogna di nuova facoltà. Nè vale la licenza chiesta, ma non ottenuta. Non è così de' Regolari per i casi riservati al loro Superiore. Notisi pure, che morto il Vescovo, cessano i Casi riservati *per statutum*, non così li riservati *per sententiam*, *vel decretum*. E perchè le scomuniche, poste nelle visite, *censentur mandata generalia*, *vel specialia ab homine*; per conseguenza ne viene, che per quelli, i quali non l'avevano incorse, cessano, morto il Vescovo, o il Provinciale, che le fulminò. E ciò pure s'intende per la di lui rimozione dall'uffizio. Il Confessore, che chiede licenza per Persona indeterminata, può servirsene anche per se.

Niun caso riservato s'incorre, se l'opera esterna non è mortalmente peccaminosa, non bastando la materia leggiera. Ne dubbi se sia, o nò riservata, vale la negativa, massime se premessa la debita diligenza.

In

Digitized by Google

In terzo luogo: Che gli Ordinarj non riservino che pochissimi casi, e che guardinsi nella riserva di questi dalle parole oscure. Di più che nel ricorso, quale ad essi si fa, per la facoltà di assolvere, ec. non sieno curiosi di voler saper le persone; e concedendosi la licenza scritta al Penitente stesso, si astengano dal mettervi il nome, ma solo *Il Latore della presente*, con imporsi al Confessore di stracciare, ed abbruciare la cedola subito data l'assoluzione.

Quarto. Nella venuta del nuovo Vescovo, chiamati da lui i Confessori, sono tutti obbligati ad esaminarsi: essendo però una volta approvati *prævio examine*, non possono più esser chiamati a nuovo esame senza giusta causa.

Quinto. I Regolari, che si approvano alle confessioni, non possono essere sforzati a comprare la Tabella, o carta de' casi riservati.

Sesto. Il Vescovo non può proibire a' suoi Cherici, ed altri, che non si confessino a qualunque Confessore approvato anche Regolare, molto meno sforzarli a confessarsi da lui. Nè può vietare a' Confessori di sentire le Confessioni di quelli, che hanno querele nella Curia Episcopale, se prima non procurino che sieno cassate; nè di quelli, *qui per viam justitiæ prosequuntur vindictam injuriæ sibi illatæ*. Nè egli, nè il successore può assolvere dalla scomunica da lui fulminata, se fu confermata dalla Sagra Congregazione, non ostante l'oratoria. Può però assolvere dalle scomunice incorse per suo statuto, e sentenza, ancorchè esso abbia riservata l'assoluzione alla Sede Apostolica, se però non è stata da quella confermata.

Settimo. Commettendosi l'assoluzione di alcuno con penitenze salutari, non si deve imporre la pena pecuniaria, se già non ricercasse così il debito di giustizia per soddisfazione di qualche parte interessata, dovendosi dare *gratis* l'assoluzione dalle Censure. Non osta però a questo la Commutazione della spesa, ed incomodo di venire a Roma, in qualche limosina. Ed a chi comparisce, allegando cause della dilazione, gli condonano le spese della contumacia. Per l'assoluzione della scomunica incorsa per consiglio dato di violare la libertà, o immunità Ecclesiastica, non basta al Reo, che si confessi contrito da chi lo deve assolvere; è necessario, che danni il medesimo consiglio, e se ne ritratti con gl'istessi, alli quali lo diede, e faccia quella Penitenza che potrà, e quanto mai potrà per rivocazione del consiglio, e di quel che ne seguì.

Ottavo. Non possono le Confraternite o Compagnie esser assolute da' Riservati a' Vescovi per mezzo de' loro Confessori, che hanno il Privilegio de' riservati al Papa, se non vi è speciale, e specifica menzione di essi. Anzi che l'assoluzione da' casi della Sede Apostolica non suffraga per il Foro esteriore, se non si fa di ciò espressa menzione. Tutte Risoluzioni della Sagra Congregazione del Concilio. Nè la Sagra Congregazione de' Vescovi e Regolari suole concedere licenza di assolvere da' casi riservati all' Ordinario; ma solo la Sagra Penitenzieria. E' pur anche deciso, che il Penitenziere non possa assolvere da essi, se non ha espressa licenza e facoltà dal Vescovo. Questo sì che non può poi il Vescovo richiamare a nuovo esame quelli, a' quali ha concessa la facoltà di assolvere da' casi riservati. Così al Vescovo di Perugia, ed a quel di Segni. Non può il Vescovo astringere i Canonici a confessare, se non hanno obbligo; così nè pure i Regolari. E' Decre-

Digitized by Google

creto della Congregazione del Sant'Uffizio, che *Episcopus terminare potest sine Interventu Inquisitoris causas superstitionum, Incantationum, veneficiorum, & blasphemiarum, nisi sapiant manifeste hæresim, & omnia gratis in hoc genere expediantur.*

Dell'Ignoranza, in cui giacciono sepolti molti de' Penitenti, e come si curi dal Confessore.

§. III.

Si vero Confessarius pro personarum qualitate cognoverit pœnitentem ignorare Christianæ Fidei rudimenta, si tempus suppetat, eum breviter instruat de articulis Fidei & aliis ad salutem cognitu necessariis, & ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postmodum diligentius addiscat. In tre sorte d'ignoranze può trovarsi inviluppato il Penitente. La prima, di quei Misterj, che sono tutti i fedeli tenuti a credere: La seconda, della necessità sì del pentimento, sì del proposito, necessarj per accostarsi al Sagramento della Penitenza con frutto: La terza, delle obbligazioni particolari, che sono annesse a' particolari stati delle persone, ed altri obblighi, che possono esser comuni ad ogni uno. Vuole qui il Rituale, che il Confessore si studj di rimuoverle tutte dal suo penitente; non però lo vuole con troppo suo aggravio, ma, *si tempus suppetit*; che si tempus non suppetit potrà rimettere il Penitente perchè ritorni in tempo opportuno, nè fà regola generale, ma sol si ristringe a chi non sa, o dubita fondatamente, che non sappia, arguendolo, o dalla maniera, con cui uno si confessa, o dalla qualità di chi si confessa. *Si vero Confessarius, &c. cognoverit pœnitentem ignorare, &c.* la faccia da catechista e mancandogli il tempo, si rimandi, e poi ritorni meglio istruito.

Qui però si noti ciò che l'esperienza insegna, che parlandosi di gente rozza, idiota, e molto più se straniera, o più non torna, o se pur ritorna, non si riconosce punto migliorata; onde tornerà assai meglio dargli in succinto un istruzione del puro necessario a saversi, che abbandonarla affatto.

E parlandosi della prima sorta d'ignoranza, supposto il detto nella prima parte, ella è più universale di quel che si pensa, e si vedrà dall'interrogarli: non riuscendo pertanto di fargli apprendere quei tanto necessarj misterj, gliene faccia almeno far degli atti distintamente; gli faccia confessare di qualunque colpa in lor si trovasse, per non avergli imparati, e gli obblighi in avvenire a bene apprenderli. In dubbio, che i Penitenti ne sieno ignoranti, se sono persone ordinarie, s'interrogano francamente; se sono di qualche condizione, si ricercano in generale, se hanno appreso da piccoli i Misterj della Trinità ed Incarnazione, necessarj a saversi; e dove scoprasi incapacità (che al più può succedere nella gente molto rozza) fattili fare atti di fede, e in generale ed in particolare; e ottenuta parola, che frequenteranno a lor potere i Catechismi, e che almeno nelle Feste più solenni ricercheranno de' Misterj che la Chiesa celebra in quei dì, li più informati, resisi in colpa, come si diceva, dell'ignoranza, che fosse stata colpevole, con vera contrizione, si assolvino francamente; anzi in caso di un

mori-

moribondo rustico allevato nelle selve, di cui dubitasse il Confessore, ed anche fosse certo, ch'ei non sapesse gli accennati due Misterj, nè vi fosse modo d'istruirlo per la troppa gravezza del male, si può assolvere sicuramente, *sub conditione*, per le ragioni, che si apportano da' Dottori. Vedasi in questo proposito la Bolla del Regnante Pontefice il dì 7. Febbraro 1742. che incomincia *Etsi minime*.

La seconda sorta d'ignoranza, se non è più universale in speculativa, l'è certamente in pratica. Molti de' peccatori pare che si figurino la Confessione per certo modo di dire, come un Dazio, imposto da Cristo al peccato; sicchè, come non è conteso a veruno introdurre nuova mercanzia, purchè paghi al Principe le solite gravezze della gabella, così poco importi commettere nuove colpe, purchè si soddisfaccia all'aggravio prescritto di recitarle ad un Confessore. Però quando si apparecchiano alla Confessione, tutta la loro sollecitudine è posta in rinvenire la serie, e la somma de' lor peccati; ed al dolore non vi si pensa. E quel che è più deplorabile, un tale abuso pare si diffonda in molti de' Confessori ancora, che tutti attenti ad interrogar de' peccati, poco, o nulla badano al dolore se vi sia, ed al proposito se l'abbiano. Al più taluni cercano, se quel suo Penitente sia pentito, se sia risoluto di lasciare il peccato; e tosto che proferisca che sì, talora a mezza bocca, l'assolvono. Altri son contenti col farli recitare l'atto di contrizione; e non sapendolo, lo vanno imboccando parola per parola: altri son paghi con dirli; che chiedano a Dio perdono, e misericordia; e picchiato che si ha il Penitente il petto, l'hanno per sufficientemente disposto. Altri non si contentano finchè in lui non veggono le lagrime, e non sentono i di lui gemiti, e sospiri. Tutte cose buone, ma non necessarie; e per lo più nè anche sufficienti, come si è mostrato nella prima parte.

La Carità, e talora la Giustizia obbliga il Confessore ad interrogare il suo Penitente intorno a' peccati; molto più vien obbligato a rimuoverne l'ignoranza de' Misterj necessarj a saperli, come si è detto, e più ancora quest'altra spettante alla vera contrizione, che è *animi dolor, ac detestatio*, &c. Dovendo persuadersi il Confessore, ch'essendo egli maestro, la principal lezione, che deve far apprendere a' Penitenti, ha da essere intorno alle lagrime, *docere ploratum*, e che *docte plangant*, come spiega S. Agostino. Molti Penitenti protestano di aver il cuor duro, quando lor si parla di questo punto, e convien pur troppo crederli; ma convien ancora, che il Confessore resti persuaso che tale durezza di cuore, ancorchè risegga nella volontà, come in propria sede, nondimeno ha origine sempre dall'intelletto. *Attendi, & auscultavi*, gridava il Profeta, *nullus est qui agat pœnitentiam super peccato suo, dicens: quid feci?* Ecco onde avviene, che *nullus agat Pœnitentiam*; perchè niuno dice, *quid feci?* E se lo dice, essendo accecato nell'intelletto, non apprende il peccato che per un male quasi da nulla; e però devono i Confessori premere, *ut in peccatum summum fidelium odium concitetur*, come parla il Catechismo Romano; il che si otterrà coll'illuminargli l'intelletto, procurando di fargli apprendere con maniere, adattate alla sua capacità, la malizia inesplicabile del peccato, sì in riguardo all'ingiuria, che il peccatore ha fatto al suo Dio infinitamente buono in se stesso, infinitamente buono, e benefico verso di lui medesimo; mentre a dis-

Digitized by Google

petto di una maestà, e bontà tanto grande ha voluto pigliarsi ancor le soddisfazioni da lei vietate, e vietate sì gravemente; sì in riguardo all'ingiuria ch'ha fatta a se stesso; per la perdita luttuosa di Dio, della sua grazia, del Paradiso, ec. In questa maniera si ajuta il Penitente, e s'illumina, sol tanto che gli si metta in considerazione il suo peccato, *Quid fecit*. E quando questo non basti a farlo strugger in pianti, si aggiunga l'orazione, ch'è mezzo sì potente, e necessario, per aver un tal dolore, e per concepire risoluzioni fermissime di lasciare il peccato, e qualunque occasione prossima volontaria induttiva al peccato.

La terza sorta d'ignoranza è di quei peccati, che diconsi di ommissione, che per lo più s'intende delle obbligazioni particolari, che sono annesse a varj stati di Persone, secondo la condizione di ciascuno, e di altri obblighi, che possono esser comuni ad ognuno, a i quali per ignoranza si manca dalla gente in confessarsene, ed in conseguenza si manca ancora in emendarsene. A questa ignoranza deve pure apportare rimedio il zelante e discreto Confessore, secondo l'avvertimento del Rituale: *Et de aliis ad salutem cognitu necessariis eum breviter instruat, & ignorantiam ejus corripiat.* Questa è materia, che ricerca un Paragrafo a parte: per ora due cose sole si notino.

La prima, che ancorchè *tempus suppetat*, non ha questo peso il Confessore in ogni Confessione, o riconciliazione di farla da Fiscale col suo Penitente, ma sol quando *pro personarum qualitate cognoverit pœnitentem ignorare*. La seconda che trattandosi massimamente di obblighi di gius positivo, quand'anche trovi che il Penitente gl'ignori, ma con buona fede, non deve tosto passar ad istruirlo, ma sol quando considererà che la sua istruzione abbia a giovare: allora in poche parole, *eum breviter instruat*. Ma se preveder à che l'istruzione non sia per giovare, e che il Penitente avvertito e posto in mala fede ciò non ostante non adempirà alle sue obbligazioni per qualche difficoltà, che incontrar possa unita a debolezza di volontà nel operare, in tal caso è spediente lasciarlo nella sua ignoranza, e che in alcuna parte veda poco, affinchè alcune obbligazioni non conosciute scusino dalla colpa le trasgressioni di coloro, che probabilissimamente le trasgredirebbero, se le conoscessero: sia per esempio:

Può venirvi a piedi un penitente, che ha gli occhi chiusi, ma per suo bene: si trova in un Matrimonio, ch'è nullo, ed egli non se ne avvede, perchè non sa l'occulto impedimento; si lasci dormire in questa innocente cecità, perchè se gli si fa vedere il suo male, e non si ha pronto il rimedio per liberarnelo, gli si aprono gli occhi bensì, ma per suo gran danno, nè egli probabilissimamente si separerebbe dalla donna di abitazione, nè si conterrebbe, abitando con essa lei, da diversi eccessi. Piuttosto gli si procuri segretamente una dispensa; e quando si abbia in mano, si ammonisca del bisogno, sicchè conosca l'altezza del precipizio, quando è già passato il pericolo di cadere.

Anzi dirò di più, e ben si noti, che quando il penitente medesimo, entrato antecedentemente in sospetto del vero, volesse da voi risaperlo, in un tal caso deve qualunque Confessore, non vi ha dubbio, scoprirgli la verità, benchè prevegga, che tal notizia gli recherà nocumento; ma però scoprirglie-

gliela a poco a poco, non più di quel che si chiede, nè prevenire l'interrogazione, ma aspettarla. Mi spiego.

Si presenta al Confessionale un Penitente, che si è contra ogni dovere legato in matrimonio, quando gli era ciò contrastato da un voto, ch'egli antecedentemente aveva fatto, di castità; domanda poscia penito, se il suo matrimonio sia valido; può rispondere sicuro che sì, senza far menzione del debito, che fra tanto ei non può esigere. Che se il Penitente replicasse: posso io dunque soddisfare a quel debito, che seco reca lo stato de' Conjugati? Il Confessore affermi pure che sì, senza aggiungerli, che se può renderlo, non può però domandarlo. In somma si vada lentamente, e si tenti il guado prima di arrischiarsi a passarlo, e ciò, generalmente parlando, quando l'ignoranza è intorno alli peccati positivi; non così di ordinario se sia intorno a precetti naturali.

Premessa questa istruzione generale eccovi al particolare.

Ignoranza degli obblighi di ciascuno stato, cagione di moltissimi peccati di ommissione da ripararsi, e rimuoversi, dal Confessore.

§. IV.

Si vero Confessarius, &c. cognoverit Pœnitentem ignorare, &c. eum breviter instruat de articulis fidei, & aliis ad salutem cognitu necessariis. Se in nessun caso deve verificarsi quell'aurea sentenza del Boccadoro: *Liberare quippe a putredine peccatorum Christi virtutis est; ut autem ad illa non revertantur, Apostolorum curæ est, ac laboris.* Qui ha da spiccare pur l'industria del buon Confessore; e ben il dimostra ad evidenza un fatto occorso all'Imperatore Carlo V.

Si abbatte questo gran Monarca una volta, facilmente in occasione di viaggio, a confessarsi con certo Prete di Villa a lui poco noto; e dopo aver già accusate le sue colpe con quella pietà, che gli fu sempre sì propria, soggiunse, com'è costume: *Non mi accade altro.* Come, Signore, ripigliò il Sacerdote, abbiamo già finito? *Dimisti peccata Caroli, die nunc peccata Cæsaris;* volendo così accennare gentilmente, che a un Personaggio, su cui stava appoggiato tanto di mondo, non conveniva mai, che si esaminasse come un privato, ma che ponesse anche mente a tante gravi ommissioni, facilissime ad intervenire in sì varj affari di guerre assidue, e nelle quali poteva direttar di ommissione, e tanto bastare a renderlo reo dell'Inferno, come ogni altro iniquo: *Declinantes autem in obligationes, adducet Deus cum operantibus iniquitatem.*

In conferma di che si ha un bellissimo fatto, rapportato da Monsignore di Palafox nelle annotazioni, che fa alla prima parte delle lettere di S. Teresa. Ivi la Serafica Madre, nella lettera vigesima seconda, scritta al Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio, nel numero secondo, fa menzione del P. Maestro Claves Domenicano; e ne loda la sua singolare saviezza nella condotta di quanto intraprendeva; ed il Ven. Prelato in autentica di questo retto giudizio della Santa, alli numeri 10. e 11. racconta que-

Digitized by Google

ta questo memorabilissimo caso, che io trascrivo con le sue stesse parole, traslatate dallo Spagnuolo nel nostro Idioma Italiano.

Era il Padre Fra Diego di Claves, di cui si parla, Confessore di S. Teresa, e del Re Filippo II. Questi avendo intese per più vie diverse lamentazioni di negozianti, che ricorrevano a lui, che un certo gran Ministro era assai aspro, ed intrattabile, ne avvisò la Maestà del Re, incaricandogli in coscienza, che lo correggesse; e benchè il Re desse ordine, che si moderasse; vedendo questo Padre suo Confessore, che non si emendava, quando fu mandato a chiamare dalla Maestà sua, che si voleva confessare, rispose, che non poteva andare a confessarlo, perchè non ardiva di assolverlo, se non riformava il detto Ministro, essendo di pregiudizio al pubblico; ed aggiunse: e temo, che la Maestà Vostra non abbia da salvarsi, se non vi pone rimedio. Al. che rispose quel prudentissimo, e religiosissimo Principe con gran grazia, e pazienza: Venite a confessarmi, che si darà rimedio a tutto, e spero di avermi a salvare, soffrendo pazientemente quello, che mi scrivete, e mi fate. Nè terminò quì il valore di questo gran Confessore, nè la cristiana moderazione di questo Magnanimo Principe; perchè non si quietò, finchè non si obbligò S. M. di costringere il Ministro a sottoscrivere una promessa di emendarsi nella maniera di trattare; la qual promessa fu dal Ministro mandata al Re, e dal Re al suo Confessore, il quale la conservò, per farlo, quando non la osservasse, totalmente levare. Fin quì il racconto sincero.

Or sull'avvenimento e di Carlo V. e di Filippo II. eccone altri formolarj, che possono servire di esemplari in somiglianti casi.

Per i Vescovi.

SI presenta a' piedi di un Confessore un Prelato, e si accusa di essere stato impaziente con la servitù, di essere scorso in parole ingiuriose, di aver recitato il divin Uffizio in tempo, e luogo improprio, con mille distrazioni in capo, in somma *dicit peccata Caroli*, ma *non dicit peccata Cæsaris*. Il Confessore con ogni rispetto, e convenienza *eum breviter instruat*; e gli suggerisca quei punti, in cui può essere colpevole; e pure, o l'ignora, o non ci avverte: circa la Residenza, circa la visita della Diocesi, circa la cura de' Monasterj delle Monache, circa la buona istituzione del Clero, circa la provista delle Parrocchiali vacanti, circa il gastigo, e correzione de' pubblici peccatori, circa l'elezione e nomina de' Predicatori, circa la delegazione, e deputazione de' Confessori, circa l'erezione e buona disciplina del Seminario Episcopale, circa la vigilanza, buon governo ed Economia de' luoghi pii, circa il buon regolamento della sua famiglia, il buon uso, e retta amministrazione de' beni della Mensa, circa il conservare nel popolo la buona vita, la buona Dottrina, la Religione, l'innocenza, la pace. A tale effetto è in obbligo di predicare *per seipsum*, se per impedimenti gravissimi non fa supplire da altri. E questi, e somiglianti casi si appartengono a' peccati di Cesare, che conviene accusarli al pari di quei di Carlo.

Digitized by Google

Per Parrochi.

SI confessa un tal Sacerdote, e si accusa di qualche leggiera impazienza nel tratto co i Domestici, di qualche leggiera mormorazione nel conversare con gli amici, di qualche precipitazione nelle sue ordinarie preghiere, di qualche involontaria distrazione, e cose simili; *dicit peccata Caroli*, ma *non dicit peccata Cæsaris*. E qui il Confessore *eum breviter instruat*, acciocchè più interamente si confessi, e dica se abbia aspirato alla Cura non per pascere il Gregge, ma se medesimo senza provvisione di scienza sufficiente; dica, se trascura la mondezza delle vesti Sacerdotali, de' Sacri vasi, e di tutto ciò che immediatamente si adopera nel tremendo Sacrificio della Messa, l'istruisca, che dica *peccata Cæsaris*: se ha mancato alla residenza, fuori de i tempi permessi *a jure, vel ab homine*; ed allora se abbia lasciata la Cura provvista per le occorrenze emergenti, ed improvvise; se ha ricusato, o mostrata grande alienazione al confessare, quando ragionevolmente n'è stato ricercato; dica, se confessando non interroga discretamente i più incapaci, o non mostra ad essi la gravezza del loro peccato, ma più tosto se dà loro penitenze da nulla, animandoli con questa facilità a ricadere, e dica se non insegna la Dottrina Cristiana, e non istruisce il popolo sì ne i Misterj della Fede, sì nel modo di ben confessarsi, comunicarsi, resistere alle tentazioni, e se non gli spiega l' Evangelio ne i dì festivi; *eum breviter instruat*, acciocchè dica *peccata Cæsaris*, se per sua negligenza sia morto alcuno senza i Sacramenti della penitenza, dell' Eucaristia, dell' Estrema Unzione se non denunzia a suo tempo le feste di precetto, e le vigilie di digiuno al popolo; dica se lascia rovinare la fabbrica della Chiesa, o deteriorare notabilmente le Case Parocchiali, o i fondi del Benefizio, secondo le regole prescritte da' Canonisti, le quali si stendono a tutti gli altri Benefiziati per le Chiese, case, fondi de' loro benefizj. Dica, se non studia, per questa via non si rende punto abile ad ammaestrare il popolo negli obblighi della vita Cristiana; se ha trascurato, o trascura d' imparare li Sacri Riti dell' Uffizio Ecclesiastico; dica dove impiega le rendite della Chiesa, le quali per sentimento comune de' Dottori, per quella parte che sopravanza all' onesta sostentazione del Pastore, hanno a spendersi in Elemosina. Dice *peccata Caroli*, ma non dice *peccata Cæsaris*: dal Confessore per tanto s' instruisca, che dica, ec.

Per i Sacerdoti in comune.

SI accusa un tal Prete della negligenza in iscacciare le tentazioni contrarie alla purità, di aver concepito qualche odio, di avere sparlato del Superiore, di qualch' eccesso nella colizione del digiuno la sera, *dicit peccata Caroli*; l'instruisca, che *dicat peccata Cæsaris*, dica, se dal punto dell' essere stato ordinato da Messa, ha bandito affatto tutti i libri da se fuori di quelli, che non stan bene nelle mani, nè pure de' Secolari più rilassati; dica, se sia andato in abito più da Soldato, che da Prete, senza tonsura Clericale, se tal volta con parrucca da Ganimede: dica, se abbia celebrato, come pur troppo si usa da molti anche senza scrupolo, con tal precipizio di parole, con

Digitized by Google

tale irriverenza di gesti, che muove a orrore: dica se abbia preso gran numero di Messe senza manifestare, che non averebbe potuto soddisfare per molto tempo; *non dicit peccata Cæsaris*; non dice di aver sprezzati gli ordini, e divieti del suo Vescovo intorno a' balli, a' giuochi, alle conversazioni pericolose, al tenere in casa donne sospette, all'avvilire il suo carattere in impieghi, e ministerj indecenti, tutte cose proibite pur anche da' Sacri Canoni; non dice di aver proccurato benefizj con raccomandazioni comprate a peso di denari; non dice, ec. e perciò *Confessarius eum breviter instruat*.

Per Giudici.

CApita un Giudice, e si accusa di peccati comuni ad ognuno; *dicit peccata Caroli*; se il Confessore *pro personarum qualitate cognoverit Pœnitentem ignorare*, chi ne dubita, che deve anche questo istruire? acciocchè dica, e si renda in colpa di esercitar quell' uffizio senza la scienza necessaria con pregiudizio altrui, di aver differita la spedizione delle cause senza giusta cagione, di aver aggravata la condanna, di aver seguite nel sentenziare opinioni poco sicure, e men probabili; di essersi servito d' interrogazioni suggestive nell' esame de' Rei, o Testimonj, di non aver osservato l'ordine del Jus, di aver violentato a' giuramenti, anzi a spergiuri con promesse, con minacce, con mali trattamenti di aver messo alla tortura senza indizj sufficienti, di essersi lasciato subornare da donativi, da rispetti umani, da impegni, di aver data sentenza ingiusta o in tutto, o in parte; dica, e si renda in colpa, se anche sentenziando giustamente non ha proceduto *juxta acta, & probata*. *Dicit peccata Caroli*, ma non quelli di Cesare, cioè, di aver usurpato il giudizio indebitamente, in cause non spettanti al suo Foro, di aver rilassata la pena tassata dalla legge con danno della Repubblica, o della parte offesa, di essere stato nell' Udienze, o quando sentiva le Informazioni degli Avvocati, e Procuratori, o delle parti, distratto, o assonnito, o di aver parlato con altri di altre cose, o letto in quel tempo libri, o scritti non appartenenti alla causa; di aver nelle cause gravi commesse agli Ufficiali subalterni non dirado imperiti, o corrotti, le cose che doveva far per se stesso, v. g. l'esame de' Testimonj, ec. Avendo Giudici, o Ministri subordinati, che non fanno il dovere, ed ei trascura di rimetterli a sesto, e rimoverli, bisognando, giusta il caso di Filippo II.

Per gli Avvocati e Procuratori.

ANche di questi, oh quante volte alcuni *dicunt peccata Caroli*, ma quasi mai *peccata Cæsaris*! Non si accusano l'Avvocato, nè il Procuratore di aver difese cause, (quegli per quel che tocca al Jus, questi perciò che appartiene al fatto), che non sapevano certamente che fosser giuste, o almeno non ne avevano una prudente probabilità, o probabilità pratica, cioè, tale, che, secondo lo stile, ed uso del Tribunale, in cui si litigava, se ne fosse potuto sperare la vittoria. Si accusa l'Avvocato d'aver dato in qualche trasporto, d'aver giurato, giuocato, d'esser caduto in qualche fragilità

gilità, *dicit peccata Caroli*; ma *non dicit peccata Cæsaris*; non dice, che confidato talora nella propria estimazione, credito, ed esperienza non si è applicato quanto doveva a studiare le cause con danno del Cliente o perchè ne ha perduta la lite, o perchè gli è convenuto di moltiplicare le spese. Si accusano il Procuratore, ed il sollecitatore, i quali propriamente dirigono, e fanno le cause, si accusano dico, di aver portato astio, ed avuto invidia ad altri della stessa lor professione, di aver bestemmiato; *dicunt peccata Caroli*, ma *non dicunt peccata Cæsaris*; non dicono di aver alterati i fatti delle cause; non dicono, che nelle loro posizioni, eccezioni, citazioni, e prodotte, che chiamano di scritture, non sono stati fedeli, con danno de' Clienti, o in fraude della parte avversa; non dicono di aver falsificati i termini legali, che si danno a comparire, a opporre, ec. alterando le date per se stessi, e per mezzo de' Messi, e Curiori, o in altri modi ingiusti, in pregiudizio dell'una, e l'altra parte; non dicono di aver prolungato cavillosamente le spedizioni, coll'unico riflesso al vincere in qualsivoglia forma lecita, o illecita; non dicono di essersi fatti pagare da' Clienti poco pratici più di quel che la legge, o la consuetudine legittima permette. Ora il Confessore, che si accorge di una tal ignoranza, o innavertenza di accusarsi nel suo Penitente, *eum breviter interroget*, vuole il Rituale, almeno lo ricerchi generalmente, se ha esercitato legalmente il suo Uffizio.

Per li Notari.

SI accusa taluno di essi di aver una pratica, di aver lasciata tal volta la Messa le feste, di aver un mal abito di parlare sconcio, di aver bevuto soverchio, di esser dedito al giuoco, in somma *dicit peccata Caroli*, ma *non dicit peccata Cæsaris*: non dice, nè si accusa di non esser troppo fedele nè verace nelle scritture pubbliche, che roga; non dice di non tenerne registro, o protocollo, come dicono; non dice di averle occultate a chi vi ha interesse; non dice, che per sua colpa, ed incuria se ne sono perdute, o smarrite; non dice di aver consentito, che i rogiti de i Testamenti sianfi fatti senza le solennità legali; non dice di non aver manifestati i Legati, che non si sanno, massimamente se legati pii: non dice di aver pigliato per sua mercede più di quello che la legge, o la pratica delle persone timorate permette in tale arte.

Per Criminalisti.

SI confessano ancora questi, e si accusano francamente di tener in casa donne di partito, di aver insidiato alla vita di tal uno, di avere strapazzati i loro maggiori, di aver calunniato: *dicunt peccata Caroli*, ma *non dicunt peccata Cæsaris*; non dicono, che sotto pretesto della pubblica autorità, che hanno, commettono non piccole ingiustizie, trapassando i termini delle leggi, e della giustizia, minacciando per cavar denari, spaventando, ed anche talora maltrattando gl'istessi Rei con penalità, senza esser prima stati sentenziati, o senza indizj sufficienti; non dicono di aver dissimulato, per

Digitized by Google

lo ſteſſo motivo di cavar denaro, li delitti, e dato campo a' veri Rei di fuggire; di averli prima avviſati; di aver tenuto con eſſi intelligenza; di avere chiuſi gli occhi ad ogni loro ribalderia colla mira di riſcuotere da eſſi certa ſomma di tempo in tempo, o in altro modo. Veniamo a caſi più ordinarj.

Per Padri, e Madri verſo i Figli.

SI accoſtano queſti a' Sagramenti tal ora pur troppo ſpeſſo, ma con poco, o niun frutto, perchè *dicunt peccata Caroli*; ſi accuſano di aver mormorato, di aver mandate imprecazioni, di aver nominato in vano il Santiſſimo nome di Dio; ma *non dicunt peccata Cæſaris*; non ſi confeſſano di aver ſprecata in roba, in giuochi, bettole, ec. con pregiudizio della famiglia, che non può eſſere alimentata, nè per ciò vi è modo, nè comodo di far imparare a' figliuoli, o le ſcienze, o qualche meſtiere, ſecondo la loro condizione, e capacità; non dicono di aver traſcurata l'inſtruzione, che loro dovevano nel ſanto timore di Dio, e nel fargli apprendere i Miſterj neceſſarj a ſaperſi di noſtra fede, e l'altre coſe ſpettanti alla ſalute; non ſi accuſano di aver mancato in correggerli, e caſtigarli, quando offendevano Dio, ec. Nulla dicono, di non aver dato loro buon eſempio, anzi di aver fatto, e detto alla loro preſenza coſe da far loro apprenderne la malizia, e il peccato, nè di averli rimoſſi da' pericoli, ed occaſioni di perder l'anima.

Ed in tali ignoranze ſono riſpettivamente talvolta i Maeſtri co i loro Scolari, i Padroni co i loro Garzoni, ed i Superiori co i loro Inferiori; ove accorgendoſene il Confeſſore *eos breviter inſtruat*.

Per i Figli verſo de' Genitori.

SI accuſano queſti pure di eſſerſi battuti con gli altri ragazzi, o aver rubato in caſa, di aver detto parole ſconcie, fatti atti immodeſti, ec. *dicunt peccata Caroli*, ma *non dicunt peccata Cæſaris*. Non dicono di non aver amato i loro Genitori più di ogni altro dopo Dio; non dicono di non averli riſpettati, di non averli tenuti in buon concetto, di non aver parlato loro con riverenza, di non aver ſopportato i loro difetti, e di aver fatto, e detto coſa alla loro preſenza, che poteva diſguſtarli; di avere ſcoperte le loro imperfezioni, e debolezze fuor di caſa, con lamentarſene, e mormorarne; non dicono di avergli negata l'ubbidienza in quelle coſe, che non erano peccaminoſe, e di aver fatto coſe d'importanza ſenza loro licenza, ver. gr. ſpoſarſi, far viaggi lunghi, contratti di rilievo, e ſimili: non dicono di non avergli aſſiſtiti ne' loro biſogni, maſſime nella Vecchiaja, e nelle loro Infermità, nè provveduti del neceſſario; non dicono di non aver mai pregato per loro, nè ſoddisfatto agli obblighi di Meſſe da loro laſciati, nè prima di morire di non avergli procurato, che foſſero provveduti de' Sagramenti a tempo.

Per

Per i Maritati, ed in prima de' Mariti verſo le loro Mogli.

QUì pure gli obblighi da molti non ſi ſanno dell' amore, e della fedeltà ſcambievole, de' mutui officj, ec. tocca al Confeſſore d'iſtruirli, *ſi tempus ſuppetat*, ove ne ſcorga il biſogno. Verrà uno che ha moglie a confeſſarſi, e ſi accuſerà di aver avuto dubbj intorno alla Fede, di aver lavorato le feſte, di aver percoſſo taluno, di aver rubato, ec. *dicit peccata Caroli*, ma *non dicit peccata Cæſaris*; non ſi renderà in colpa di aver divertito i ſuoi amori ad altre donne; non ſi accuſerà di non aver mai corretta criſtianamente la ſua Moglie, quando era d'uopo; e ſe pur lo ha fatto, o è ſtato ſenza cauſa, o è ſtato beſtialmente; non dirà di non averla provveduta del biſognevole, sì per il vitto, come per il veſtito, ſecondo le loro facoltà; non dirà di non averla riſpettata, mai trattatala con paroie amoroſe, ma ſempre con ſevere, diſoneſte, ed ingiurioſe; non ſi confeſſerà di aver ad eſſa data occaſione in mille congiunture d'ingeloſirſi.

L'iſteſſo a proporzione argomentate voi delle Mogli verſo i Mariti. L'iſteſſo de i Padroni verſo i Contadini, de i Contadini verſo i Padroni, e così di ogni ſtato.

Per i Confeſſori.

ANcora queſti di quando in quando fanno figura di penitenti; ma che? ſe ne trovano ancora di queſti, che ſono al pari ignoranti, e di ſaper confeſſare, e di ſaper confeſſarſi. Si accuſerà tal uno delle diſtrazioni nell' Uffizio divino, nella Santa Meſſa, ſi accuſerà di conſenſo a penſieri cattivi, di aver mancato al digiuno di precetto, di aver tenuta inquieta la famiglia, ec. *dicit peccata Caroli*, ma, *non dicit peccata Cæſaris*. Nè pur una parola di aver mancato alle regole del ſuo uffizio maſſime alla duodecima, che comincia *Demum*, alla decimaſettima, che comincia *Videat*, come ſpiegheremo, ed a queſta ottava di cui tanto ſe n'è parlato. Non ſi accuſerà ch'ei per difetto di ſpirito, o di ſtudio, o di lezione de' buoni libri, non è al caſo (e tanto ſi eſpone a tutti) per ſoddisfare, conſolare, riſolvere e dirigere li varj Penitenti, che ſi preſentano anche i più Spirituali, i quali bene ſpeſſo o tentati, o intiepiditi, o diminuiti nel lume interno, che gli guidava, ricorrono al Confeſſore per ajuto, conſiglio, indirizzo, e chiarezza; ed egli per la ſua volontaria inattitudine non ſa dare, nè vuole abilitarſi per darla con lo ſtudio della Teologia morale, e miſtica, che l'illuminino nella guida ſicura delle anime nella diſcrezione degli ſpiriti, ed in tutta la ſpirituale economia delle coſcienze.

Altri per isfuggire gli ſcogli, che s'incontrano in ſentire ogni ſorta di perſone impicciate in affari pubblici, e privati, o, a dir meglio, per darſi all'ozio, e fuggire lo ſtudio, ſi danno tutti in confeſſare perſone particolari, e determinate, come donnicciuole, Dame, Cavalieri, o pure ſol tanto Monache, perſuaſi della minore difficoltà; ma, oh quanto s'ingannano. Ma ſia ancora vero, (preſcindendo dalle Monache, che hanno ſcabroſità diſtintiſſime più di qualunque altro di qualſivoglia ſtato, e condizione), eſſervi minor difficoltà, perchè non abbiſogna tanto ſtudio, ſi può incontrar in un

altro

Digitized by Google

altro scoglio della maggiore sensualità; onde è che vi si ricerca maggiore bontà di vita, prudenza maggiore, maggiore sperienza; altrimenti si urta in pericolo maggiore di perdersi; e col Confessore corre più facilmente rischio di perderli il penitente ancora. E perchè è punto di somma conseguenza ciò che si è rilevato in quest' ultime parole, penso sarà pregio dell' Opera trattarlo più diffusamente nel paragrafo susseguente.

Continuazione del prefato §. IV. circa l'Ignoranza, ec.

§. V.

FIn qui avrà appreso il Confessore un gran cumulo di peccati, che possan esser ne i suoi Penitenti, ed essi non se ne confessano per ignoranza, che conviene si rimuova dal Fedel Ministro di un tanto Sagramento, come si è detto, con avvertirneli. Ma non sta quì tutta la sua vigilanza; anche su i peccati, che dicono, se non li dicono bene, vi abbisogna la sua attenzione, per render intera la Confessione, che taluni fanno, la quale, o per malizia, o per incuria non è che imperfetta. Con ciò non intendo delle specie de' peccati, necessarie ad esprimersi, qualora le tacessero, ch' è chiaro, come altrove se n'è discorso; intendo raccomandarli a badar bene, e star sull' avviso su una certa maniera che alcuni hanno di raccontare il peccato; che non sembra che uno, e bene spesso anche leggiero; e pure in quell' uno di ordinario se ne racchiudono molti, ed anche di peso, simile a certi frutti del Malabar, che pajono un solo, ma aprendosi, ve ne sono dentro trecento. Nè vi pensate che tal sorta di peccato si trovi solo in persone di perduta coscienza; trovasi anche in quelle, che professano divozione, sebbene non le fanno troppo onore col professarla; anche in quelle che in realtà non sono discole, nè in faccia al mondo dissolute. Con alcuni esempj di varie condizioni di queste tali mi spiego.

Si presenterà a i vostri piedi un Giovane: Padre, mi accuso di aver fatto all' amore, come si usa a dì nostri tra la gioventù, senza dirvi altro. E che avrebbe da soggiungere di vantaggio, direte forse voi? Che avrebbe da soggiungere! sentite, ed apprendete ciò di che dovrete interrogarlo, per rimediare alla sua ignoranza, ed illuminarlo, acciocchè si confessi meglio, giusta questa nostra Regola: *Si vero Confessarius, &c. cognoverit Pœnitentem ignorare, &c. eum breviter instruat.*

Padre, mi accuso di aver fatto all' amore, come si usa a dì nostri tra la gioventù. E non dite altro? soggiunga il Confessore discreto: e da quel punto che cominciaste ad innamorarvi, che amore avete avuto alla fatica, e faccende impostevi da' vostri Maggiori? Che conto fate del Padre, della Madre, de' Fratelli, che a lor dispetto avete seguito quei vani amoreggiamenti? Non andando al genio de' vostri quella Fanciulla, di cui vi siete invaghito, nulla dite dello sdegno, eccitatosi in casa per un tale amore non accetto? Nulla delle mormorazioni, che per vostra occasione si fanno della Giovane, per metterla in discredito? Niente vi accusate de' pensieri, delle compiacenze, de' desiderj, de' motti, degli scherzi, degli equivoci, de' gesti, degli scandali, massime se in luogo Sacro amoreggiaste? Nulla dite di ami-

Digitized by Google

amicizie forse prese con persone di vita pessima, per averle in pronto a portarle ambasciate, e riportarle, a prestarvi il comodo per ricoprire la tresca? Nulla dite de i furti in casa, per regalare la innamorata, e per dare alle Sensali? Nulla delle superstizioni, che forse saranno intravvenute, per istabilire quel legame? Nulla della gelosia, primo parto di questa passione disordinata, da cui poi ne derivano gli odj, le risse, ec. Nulla delle devozioni affatto tralasciate, de i Sagramenti trascurati, della profanazione de' luoghi Santi? E così di altre consimili colpe, che si racchiudono in quell' una di aver fatto all' amore. Ciò che si è detto di un Giovane, l' istesso dite pur di una Giovane, che vi si presentasse colpevole di un tal fallo; se non che convien esser più guardingo, e circospetto nelle interrogazioni. Formiamo di questa un altro caso.

Vi si butta a piedi una tal altra. Padre, mi accuso, di essere stata vana, e non dice altro. Si apra questo frutto di Malabar, e ve ne troverete dentro trecento altri: chiedetele, se con ciò intende dire, ch' ella vive sciocamente persuasa, che tutta la felicità di una donna sia posta in guadagnarsi la stima, e l' amore degli altri con l' avvenenza; nè abbia altro senso, che in sentirsi lodare, ed applaudire da' conoscenti, e non la sbaglierete. Domandatele se per ciò porta invidia all' altre pari, quando si veggono applaudite, e corteggiate; se spenda più, e più ore del giorno nell' adornarsi, spreçando il tempo, che è sì prezioso, in un esercizio continuo di superbia; se per ciò sia incontentabile con la servitù, come men abile nell' adornarla a sua voglia; nè saprà negarvelo. Ditele se perciò tien inquieta la casa, per non spendersi a vestirla, quanto vi vuole per mantenere il rimanente della famiglia; se delle vesti, e degli ornamenti ne fa la prima di tutte le occupazioni, di tutte le sollecitudini, di tutti i ragionamenti, posponendo loro Iddio, e l' eternità; se per ciò manca a' poveri di sussidio, tralasciando le limosine, e talor anche alla giustizia, mettendo la casa in tale stato di non poter pagar i debiti, e le mercedi: e con dirle ciò, probabilissimamente toccherete il punto; seguitate ad interrogarla, se per ciò idolatri se stessa nel suo pensiero, e frequenti le Chiese per riscuotere dagli altri le adorazioni, togliendole al Signore, dando occasione di scandalo a chi la miri; e troverete tutto questo contenersi in quel picciolo mancamento a prima vista di un poco di vanità.

Non voglio metter quì la bocca in Cielo; per altro si accorgerà da se il Confessore discreto, che anche ne' Sacerdoti, che si accusano di qualche colpa leggiera, la scoprirà gravida di molte anche gravi, se vorrà servirsi nell' esame di quella regola suggerita da Ugone Cardinale, e distinta in questi tre capi: *Quomodo intrasti? Quomodo vixisti? Quomodo rexisti?*

E perchè può darsi il caso, che il Confessore sia destinato a qualche Monistero di Monache, tra le quali se ne incontrano anche di quelle, che non sono nè scandalose, nè perfette, i mancamenti delle quali rimangono in esse o male spiegati; o anche occulti; tocca a lui ad istruirle, *eas breviter instruet*. Ora questi difetti principalmente si riducono a due capi; all' amicizie, ed all' aversioni. Pertanto venendo alla di lui notizia, che una Religiosa nutrisca qualche affezione tenera verso persone o del Monastero, o di fuori, troverà facilmente li seguenti difetti, de' quali non se ne renderà

punto

punto in colpa nella Confessione, fuori del comune formulario: Padre mi accuso di qualche particolare affezione verso una creatura, ma senza mala intenzione o peccato alcuno. *Fodiat Confessarius parietem*, e scoprirà: Primo, ch'ella per fomentar l'affetto e dargli qualche sfogo, vuol far de' regali; e per potervi arrivare, il tempo che dovrebbe dar all'orazione, lo dà al lavoro; e forse vuol regalare senza licenza, non avendo animo di chiederla. Secondo, vuol comparire aggradevole alla persona diletta, e però adopera nel vestire religioso una tale attillatura, che sarebbe eccessiva nel vestire secolare. Terzo, spende gran tempo alle grate, o nel rompere il silenzio, se l'amicizia è dentro il Monistero. Quarto, si picca di ben parlare, e forse non teme di leggere de' Romanzi, per addestrarsi anche meglio. Quinto, stà all'orazione col corpo, e col cuore stà dove ama, aspettando che finisca il tempo dell'istessa orazione, per esser libera. Sesto, si comunica per usanza senz' apparecchio, e se può lasciare i Sagramenti, se ne ingegna, quando non la trattenga il rispetto di quel che diranno le altre Monache. Settimo, và con rigiri col Confessore, temendo che se troppo si dichiara, le venga impedita la sua tresca.

Se poi è occupata da qualche avversione, non aspetti il Confessore di sentir altro dalla sua bocca: Padre mi accuso di qualche antipatia, ed avversione con qualche Creatura: ma non le porto odio. *Fodiat Confessarius parietem*, e metta all'esame le di lei parole, pensieri, opere, ed ommissioni; e troverà che vi è ben altro. Se ode lodare chi l'è contraria, viene subito punta dall'invidia. Se ode biasmarla, se ne rallegra; se sia richiesta di alcun servizio, negherà bruscamente, non avrà compassione per il male che le sopravvenga, troverà ripugnanza grande in darle ajuto, e fino in raccomandarla al Signore, disprezzerà dentro di se le persone avverse, giudicandole sinistramente, interpretando in mala parte quanto vede dell' azioni di chi l'è avversa, fuggirà la conversazione, si attraverserà a' suoi disegni, la disgusterà senza ragione, si mostrerà seco disgustata per ogni piccola occasione, risponderalle seccamente, comanderà imperiosamente, la biasimerà in assenza fino per l'opere buone, chiamandole Ipocrisie; e si studierà d'istillare in ogni compagna questa medesima sua passione.

Con questi esemplari si regoli il Confessore in altri simili, e dissimili casi.

E qualor non veda emendazione di sorta alcuna nel suo Penitente, nè che le sue ammonizioni facciano frutto alcuno, con rispetto si ritiri dal sentirlo più, per non metter in angustie l'anima propria, massime se le colpe fossero apertamente gravi, seguendo in ciò l' orme lasciateci da saviissimi Confessori, approvate dal Cielo anche con miracoli, e magnificate al sommo dalla Chiesa in ogni secolo. Vaglia per tutte un fatto autentico nella persona di S. Raimondo di Pennafort, registrato nelle Croniche de' Predicatori, e serva per conclusione de' due paragrafi antecedenti.

Era questi confessore del Re Giacomo di Aragona, da cui era amato, stimato, ed onorato al maggior segno; ed avendo il Re pratica con una Dama di corte, il santo e savio confessore l'ammonì a lasciarla; se nò, si sarebbe licenziato dal servirlo; e che non gli ricapitasse a' piedi ricaduto, e senza aver licenziata la Dama, perchè assolutamente non l'averebbe assolu-

to,

Digitized by Google

ro, e se ne sarebbe partito egli per Barcellona. Il Re promise di far tutto, e nulla eseguiva; il Santo sì che fu di parola, e perchè trovò impedimento all' imbarco, per aver S. M. comandato a tutti i Padroni delle Navi, sotto pena della vita, che l' ammettessero nel loro Naviglio per condurlo in Spagna; avendo tentato in diversi Porti, ma in vano per timore del Regio divieto; toltasi la Cappa dalle spalle, stesala sopra l'acqua, preso il suo bordone in mano, e facendosi il segno della Croce entrò, e si pose sopra quella, come se fosse stata una barca; anzi con maggior quiete, e sicurezza, piantò il bordone in mezzo, e chiamò il suo compagno, acciocchè, facendosi il segno della Croce, entrasse ancor esso: ma egli attonito di quello che il Santo faceva, non fu ardito, e così rimase in Terra. Il Santo elevò in aria la metà della Cappa a maniera di vela, sostentandola con la cima del bordone, che serviva di albero; subito spirò un vento delicato, e soave, e Raimondo cominciò a navigare; il medesimo dì, che da Majorica partì, in spazio di sei ore giunse a Barcellona, che è viaggio di centosessanta miglia; e saltando come da una barca in Terra dalla sua Cappa, la riprese, e rivestì sì asciutta, come se l'avesse cavata da qualche Arca: poi col suo bordone in mano se ne andò diritto al suo Convento, e trovatolo chiuso, entrò a porte chiuse. Il Rè all'annunzio di tanto miracolo si ripentì del suo peccato, licenziò quella Dama, per l'avvenire visse bene, si accrebbe maggior rispetto al Santo, e meritò Raimondo dalla Chiesa Universale il glorioso Titolo di Ministro insigne del Sacramento della Penitenza. Morì vicino all'età di cento anni nel 1275. ed è venerato da i Fedeli li 23. Gennajo. Or che ve ne pare?

Da tutto il suddetto sempre più si conferma ciò che fu detto nella prima parte verso il fine, esser di mestieri al Confessore una grand' indifferenza; e se pure avesse ad inclinare a qualche sorta di persone, torna meglio pendere a confessare più presto poveri, che ricchi; Giovanetti, gente bassa, e di abbietta condizione, che persone qualificate e nobili, per le ragioni ivi apportate: *Pondus enim super se tollet, qui honestiori se communicat.* Non si esponga a tutti; *Noli quærere fieri Judex, ne forte extimescas faciem potentis*, ne avvisa pure lo Spirito Santo; *& ponas scandalum in æquitate tua. Eccles. 7. 6.*

Si agita la causa degli Scrupolosi, e si raccomanda alla Carità de' Confessori.

§. VII.

NOn conviene certo abbandonar la cura di chi realmente è scrupoloso; perchè di ordinario è caro a Dio, mentre gli scrupoli si accoppiano benissimo col santo timor di Dio; ove non s'intendi degli Scrupolosi libertini, da' quali per ora si prescinde, sebbene in quel che tocca a i veri scrupoli, si hanno ancora questi da curare, come li veri Scrupolosi; nel resto, come gli altri di coscienza libera, e dissoluta. Non convien, tornò a dire, che si ributtino dal Confessore questi tali, sul pretesto che sia maggiore l' opera, che il frutto, e che ad altro non servano che ad esercitare la di lui

Digitized by Google

pazienza, ed a fargli perdere il tempo, che è sì prezioso. Anzi quanto più vivono angustiati, tanto più con essi deve far apparire la sua carità, mai sempre istancabile; come con ispecialità dalla Sagra Congregazione si raccomandano a' Confessori delle Monache quelle, che patissero di questo male, dicendosi in una decisione del 1646. che devono sentirle, ed istruire con pazienza le Scrupolose. *Sentirle* senza mostrar noja, rincrescimento, e pena; anzi animarle, e consolarle, ed usar con esse termini di maggior rispetto, e compatimento. *Ed istruirle*: In prima rendendole persuase, che veramente son infette di questa malattia degli scrupoli, il che di ordinario esse non credono; e così istruirle che quel lor replicar le medesime cose, senza finir mai, questo è scrupolo; quel non acquietarsi alle risposte prudenti già avute, questo è segno evidente di scrupolo; quel dubitar di ciò, che un' altra persona prudente non dubiterebbe, questo è il più chiaro contrassegno da marcarle di scrupolose. *Istruirle*, che essendo ciò, anzi elleno possono godere de' privilegj passati loro e dalla legge naturale, e divina, e dell'Ecclesiastica; cioè, che non solamente non son tenute a secondare l' impulso de' suoi scrupoli; ma anzi ad operare francamente con essi, ed ancora contra essi. *Istruirle*, che elleno sono obbligate ad ubbidirvi alla cieca, massime nel divieto, che giova farle di mai più pensare alle loro Confessioni passate; e ciò molto più da che altre volte si sian impiegate con qualche mediocre studio a formarne il saldo. *Istruirle*, che intorno alle Confessioni a loro basta minor esame dell' altre, che sono di coscienza spedita; da loro non si ricerca l' accusa delle cose dubbie, massimamente in materie di pensieri. *Istruirle*, benchè di rado, circa la probabilità di alcune opinioni più larghe, che per loro sono sicurissime dopo il fatto. *Istruirle* de' mezzi per guarirle, che sono l'orazione, l'ubbidienza, ed intera rassegnazione alla Divina volontà. Avvertendosi, che tali istruzioni si diano loro senza esitare, senz'ambiguità, ma francamente e definitivamente, e dove abbisogni, anche in iscritto.

CAP. III.

Pratica di Pazienza, Carità, e Prudenza nell'ascoltare, nell' interrogare, nell'istruire il Penitente, ove, e quando abbisogni.

IX. *TUm Pœnitens confessionem generalem latina, vel vulgari lingua dicat, scilicet, Confiteor, &c. vel saltem utatur his verbis: Confiteor Deo omnipotenti, & tibi Pater. Peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quotiescumque opus fuerit, Sacerdote, qui confitentem non reprehendet, nisi finita, ut dicetur, Confessione: neque interpellabit, nisi opus fuerit, aliquid melius intelligere: proinde fiduciam ei præbeat, & humiliter suggerat, ut omnia peccata sua rite, & integre confiteatur, remota stulta illa quorumdam verecundia, qua præditi, suadente Diabolo, peccata confiteri non audent.* Quì la Chiesa istruisce il Penitente, e dice che reciti *il Confiteor*, che è una formola di Confession generale, prima di cominciare la sua Confessione distinta, e particolare; e lo reciti o in latino, o in volgare, come il saprà, o almeno lo dica abbreviato, come ivi si nota; l' uso de' più divoti è dirlo al prin-

al principio sol per metà, cioè, sino al *mea maxima culpa*, il resto si termina finito che ha di dire tutti i suoi peccati; che se nol fa, non importa; anzi che sapendolo, si consiglia che nelle folle, o in occasione di gran concorsi o dirlo abbreviato, o lasciarlo affatto, e recitarlo prima di presentarsi a' piedi del Confessore. Ciò sia detto per accomodarci al sentimento de i Dottori, ed alla ragione, che in tali contingenze di tempo prudentemente così detta: per altro è molto da farne conto di un tal rito generale. Piacemi per erudizione del Confessore trascrivere ciò, che dice su questo proposito il P. Valerio Reginaldo nella sua pratica del Foro Penitenziale al lib. 2. cap. 7. Sessione 3. num. 98. ove forma l'argomento *de trina tunsione pectoris*, dicendo *mea culpa, &c. in signum contritionis*.

Locus hic exigere videtur, così comincia, e continua, *ut rationem reddamus communis usus fidelium in Ecclesia, quo in signum interioris contritionis de suis peccatis utuntur illa repetitione verborum* mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, *ad imitationem Publicani, Luc. 18. tundendo pectus, in quo sedes est cordis, ex quo peccata provenire habetur. Matth. 15. V. 19. & Marc. 7. V. 21. Trina igitur repetitio verborum cum trina pectoris tunsione significat detestationem omnium peccatorum, nascentium (ex prim. Joan. cap. 2.) vel ex concupiscentia carnis, vel ex concupiscentia oculorum, vel ex superbia vitæ, quod est provenire ex inordinato amore vel voluptatum, vel divitiarum, vel honorum, & perpetratorum vel cogitatione, vel verbo, vel opere, idque vel contra Deum, vel contra seipsum, vel contra proximum. Quam detestationem comitetur dolor de amissa Dei gratia in præsenti vita, & gloriæ cœlesti in futura, deque obligatione ad inferni supplicium. Quo dolore tanto justo perculsi confitentes adversum nos injustitiam nostram Domino, ut remittat iniquitatem peccati nostri, dicimus, mea culpa: quia Dei & Spiritus Sancti dona perdidi; mea culpa, quia omni merito me spoliavi, & me potestati Diaboli subdidi: mea maxima culpa, quia reatum æternæ damnationis contraxi, & inextinguibili igni, ardoribusque semiternis me addixi auditurus tremendam illam Christi sententiam: Ite maledicti in ignem æternum, privandus dulcissima Sanctissimæ Trinitatis visione, & suavissima Societate Beatissimæ Virginis, & Sanctorum omnium. Non despero tamen, sed quamvis pauper, & debilis, ac supra modum gravatus, & infirmus in lacu miseriæ, & luto fœtis missus, iratumque habens peccatis meis Deum, & Sanctos, recogitabo cum Ezechia (ex Isaiæ cap. 38.) annos meos in amaritudine animæ meæ, dicens,* mea culpa, *Deus. Item cum Davide ex Psal. 6. Lavabo per singulas noctes lectum meum, lacrimis meis stratum meum rigabo, dicens,* mea culpa, *Deus, dimittam cum Sancto Job, cap. 10. adversum me eloquium meum, loquar in amaritudine animæ meæ, dicam Deo,* mea maxima culpa. *Peccavi enim cum Rege Manasse super numerum arenæ maris, & non sum dignus intueri altitudinem Cœli præ multitudine iniquitatum mearum, quia excitavi iracundiam tuam, & malum coram te feci*, con tutto quel che segue nella di lui orazione, che si ha aggiunta a i libri de' Paralipomeni.

Altre formole diverse, ovver altre orazioni, che sogliono talvolta prescriversi da' Confessori a i loro Penitenti prima di cominciar la loro accusa non troppo si lodano. Piuttosto si approva (ed è uno de' saggi avvertimenti di quel famoso Umberto, V. Generale de i Domenicani) che prima di

Digitized by Google

cominciar la Confessione, il Confessore dica qualche cosa appartenente ad essa, massime con chi non è in uso di confessarsi spesso.

Ciò si conferma da S. Bonaventura nel suo Confessionale al c. 5. ove mostra che il Confessore *pio, ac suavi alloquio ipsum Pœnitentem ad veram compunctionem, & ad nudam, & expressam confessionem inducere debet, non statim ex abrupto: dic peccata tua: sed etsi tempus sufficit, dulciter ei proponens aliqua de confessionis utilitate.*

Peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quotiescumque opus fuerit, Sacerdote, &c. Quest' ajuto da prestarsi al Penitente riguarda specialmente il fargli animo, acciocchè non taccia verun peccato o per vergogna, o per timore, o per qualsivoglia altro rispetto, come si è notato altrove, e più abasso ancor meglio si dirà.

E' un avviso ben degno del Card. de Torres, Vescovo di Perugia: procurare, che il Penitente dica da se i suoi peccati; e benchè gli dica in confuso, e senza ordine, non ne faccia caso; mentre poi ei supplirà, ove avrà mancato il Penitente. E più in chiaro l'avverte S. Francesco di Sales a tutti i Confessori con queste parole:

Se nell'accusarsi loro medesimi pronunziano parole disoneste, non fate in modo alcuno il delicato, nè sembiante alcuno, che vi pajano strane, fin a tanto che sia terminata la Confessione; ed allora dolcemente ed amorevolmente insegnate loro una più onesta maniera di esprimersi in quelle materie. Quest' è un ricordo de' più inculcati da' migliori Direttori, che danno istruzioni per i Confessori.

Se in questi peccati vergognosi (continua il Santo di Sales) imbrogliano la loro accusazione con iscuse, con pretesti, e con istorie, abbiate pazienza, e non li turbate in modo alcuno, fin a tanto che non abbian detto ogni cosa; ed all'ora voi comincerete ad interrogarli sopra il peccato, per far loro fare più perfettamente, e distintamente la dichiarazione de i loro errori, mostrandoli amorevolmente, e facendo loro conoscere le superfluità, impertinenze, e imperfezioni, che avevano commesse, scusandosi, ricoprendo, e difformando la loro accusazione, senza però sgridarli in alcuna maniera. Così il S. Prelato.

E' dunque regola, e buona pratica lasciar prima dire al Penitente tutto ciò che egli ha preparato, e conviene osservarla, perchè molti, se s' interrompono, non mai par loro di aver detto bene, perchè non lo dissero col filo, che si avevano ideato, e partono scontenti; talvolta sparlano del Confessore, che non gli abbia lasciato dire i loro peccati, e ne vengono perciò delle male conseguenze. Se occorrerà pertanto di far una, o due interrogazioni, perchè dichiarino la specie o numero de' peccati, non sarà male farla nello stesso contesto, per non dimenticarselo in fine, e far ripetere due volte le stesse cose; massime se chi si confessa, è persona di qualche giudizio, o porta in iscritto la lista de' suoi peccati.

Notano alcuni Sommisti, che nel principio della Confessione s' interroghi il Penitente, se ha alcuna cosa, che possa impedirgli l'assoluzione, qual sarebbe una censura, o caso riservato; o se stà in occasione prossima di peccato, o ha inimicizia con alcuno, da cui non voglia levarsene; ma questo non si può far sempre con giudizio, e nè anche si suol praticare; si può

sco-

ſcoprire con più utilità nel progreſso della Confeſsione: ben ſi potrà utilmente interrogar un penitente, che non ſi conoſce, ſe nelle Confeſſioni paſsate ha fatto il debito ſuo; e ſe vi fu difetto, ſi rimedi da principio nella Confeſſione preſente. Si dovrà parimente interrogare da quanto tempo non ſi è confeſsato; potendo talvolta eſser più di un anno; ed anco ſe fece la penitenza, che gli fu ingiunta. E ſe foſse un Regolare, o ſoggetto ad altra giurisdizione, converrà avanti ogni coſa interrogarlo, ſe ha licenza da i ſuoi Superiori di confeſsarſi con altro Confeſsore, da eſſi non deputato.

Qui confitentem non reprehendet, niſi finita, ut dicetur, Confeſſione. Mai non ſi riprenda il Penitente, finchè non è compita la Confeſſione; perchè le parole del Confeſsore porgerebbero facilmente occaſione a più di uno di tacere qualche peccato, e rimandar il veleno in gola, quando l'aveva già ſu la lingua per vomitarlo. E queſto riſguardo ſi deve ſpecialmente avere con le perſone timide e vergognoſe: prima che la loro confeſſione non ſia terminata, non ſi moſtri loro di far alcun caſo de' delitti, che contano; anzi dica loro di averne ſentiti di molto più gravi, e maggiori; e che eſse non ſono le prime a dirgli coſe tali, nè le prime a commetterle. In queſto mentre ſi guardi molto di dar ſegno di maraviglia, di ſoſpirare, di ſtorcerſi, di affrettarle ſoverchiamente: uno ſcotimento di fronda diſturba il parto di queſte timide cerve, sì difficili al partorire. Piuttoſto faccia loro animo ad ogni tratto, conſiderando, che quantunque le meſchine, giante per dirlo *uſque ad partum*, patono, piangono; con tutto ciò più di una volta *virtus non eſt pariendi*. Ricordate ad eſſe la feſta, che ſi fa in Cielo per la converſione di un Peccatore; che torneranno a caſa tutte contente; che benediranno mille volte quel giorno, nel quale ſi alleggerirono la coſcienza di tanto peſo; altrimenti quì non vi è mezzo: ſi è conceputo, non vi è modo di ſpedirſi: o partorire, o morire.

Nel capo 7. di Gioſuè ſi ha un eſempio pratico per i Confeſſori al propoſito di quel che ſi è detto. Fu preſentato al ſuo ſindacato il perfido Acano, ed ecco come comincia gl' interrogatorj: *Da gloriam Deo, Fili mi, & confitere; indica mihi quid feceris, ne abſcondas.* Era Uomo empio, e pure gli parla da Padre, più che da Giudice, tanto che lo conduce a confeſſare il ſuo latrocinio, e a dire: *vere ego peccavi, & ſic, & ſic feci.* Confeſſato che egli ebbe; allora egli l'inveſtì con la dovuta ſeverità, *quia turbaſti nos*, ſoggiungendo, *exturbet te Dominus in die hac*, autenticando con queſte diverſe formole l'importante avvertimento, che ci propone il Rituale col *confitentem non reprehendet, niſi finita, ut dicetur, confeſſione.*

Proinde fiduciam ei præbeat, & humaniter ſuggerat, ut omnia peccata ſua rite, & integre confiteatur, remota illa ſtulta quorumdam verecundia, &c. Per venire alla radice di queſto male, tanto comune, maſſime alla Gioventù dell'uno e l'altro ſeſſo, ſi oſſervi, ch'ei naſce da tre principj. Il primo da un certo timore, che il Confeſſore ſia per valerſi delle notizie acquiſtate in confeſſione, e regolarſi conforme a quelle nell'informare, o conſigliare chi loro regge e governa, anche ſenza paleſare il peccato, ed alcun loro pregiudizio. Il ſecondo proviene da un apprenſione moleſtiſſima, che il Confeſſore ſia per perdere il buon credito, che aveva di loro, ſe venga a ſapere, che ſieno rei di certe colpe. Il Terzo deriva da una difficoltà di eſpreſſione,

Digitized by Google

ne, per la quale non sapendo spiegare certi eccessi non modesti con vocaboli, che sieno modesti, ed avendo una timida verecondia di far sentire ad orecchie Sacerdotali qualche parola immodesta, si lasciano sorprendere da una confusione dannosa; vorrebbero, che il Confessore sapesse il fallo, ma non vorrebbero avere a dirlo; vorrebbero, che intendesse, ma non vorrebbero spiegarsi. Agitata l'Anima da questa interna battaglia, si appiglia al peggio, e o tace quella colpa, che a lei sembra non saper dire, o ne dà un qualche indizio così lontano, che il Confessore appena può venirne in sospetto; e se egli non sospetta, e non interroga, la colpa resta taciuta. A questi principj intrinseci, e naturali si aggiungono, come nota il Rituale, le industrie del Demonio, *suadente Diabolo*. Esso conosche che un' Anima non è più sua, quando siasi ben confessata; perciò procura d' impedire ad alcune il pentirsi, e tiene questa strada coll' Anime più sfacciate; ad altre procura impedire il parlare, e tiene questa strada coll' anime naturalmente più verecónde. In prò di queste serve ciò che siegue, animato dalla viva voce di un caritativo Padre spirituale.

E quanto al primo, si studi il Confessore persuaderli, che ei non può nè direttamente, nè indirettamente, nè in qualsivoglia maniera violare il segreto della Confessione, nè pur a titolo d' impedire qualsivoglia gran male, nè pur a titolo di buon governo, sia in vantaggio comune, sia in vantaggio particolare dello stesso Penitente. Per via di esempio; s' ei volesse prendere stato o Religioso o Matrimoniale, e fosse il Confessore ricercato de' di lui costumi, non può valersi delle notizie della Confessione, per dar le informazioni; e s' ei per altro sia in buon credito di Giovane Angelico, tale anch' esso lo deve dire; benchè per vigore della sua confessione esso sappia essere tutto l'opposto.

Quindi, quando in alcuni Storici moderni (giacchè ne' secoli addietro non trovo, che gli Scrittori delle Vite de i Santi abbiano mai portato a prova della loro innocenza le attestazioni delle loro confessioni): quando dissi, in alcuni Storici moderni si trova, che un Confessore, dopo ascoltata la confessione generale di alcuno, vissuto in credito di santità, egli ha solamente affermato non aver quello mai commessa colpa mortale; dite, che tale attestazione unicamente prova, tale essere stata la stima comune; essendo centissimo, che il Confessore interrogato non parlerebbe diversamente, quando ben anco avesse avute diverse le notizie per vigore della Confessione. Assicurateli, che nè in vita, nè in morte, nè dopo la morte del suo penitente, può il Confessore valersi della notizia del Sacramento, nè pure per dire segretamente ad un solo, non tanto ch' ei abbia commesso un tal peccato, ma neppure che abbia una sol volta peccato. Soggiungeteli, ove sia d' uopo, che se ei lo ricercherà di una fede giurata de i suoi costumi (mentre egli per altro abbia carico di far fedi) che siete in obbligo di farglie-la, come la fareste, se mai non aveste udite le sue confessioni. Ditegli, che se mai diveniste suo Superiore non potete da quella prender regola per governarlo; se a voi appartenesse accettarlo in Religione, o conferirgli un benefizio, benchè dalle sue Confessioni lo conosceste indegnissimo, non però lo potreste escludere, quando, secondo le notizie *extra sacramentali*, ei fosse stimato degno. In una parola, ditegli, che compiuta la sua confessio-

ne,,

Digitized by Google

ne, e data già la sentenza, il Confessore lascia affatto sepolta ogni colpa del suo Penitente, e nel parlare, trattare, operare con lui, o di lui, è obbligato a regolarsi, come farebbe, se mai non avesse saputo, o non sapesse quanto delle sue colpe gli è stato detto da lui: e tutto confermategli con le Dottrine insinuate altrove, concludendo, ch'ei ha un gran torto a temere che l'accusare sinceramente il suo peccato, possa mai cagionare minima disposizione di suo pregindizio, o disgusto.

Superato il timore nel Penitente, che il suo peccato non si scuopra, ne succede un altro, ed è che si teme, che il Confessore perda il buon concetto, che prima aveva di chi ora si confessa. Qui pure, a forza di discorso, procurate di abbatterlo, ed in prima ditegli: dato, e non concesso, che ei fosse veramente per perderlo, conviene aver pazienza. Chi si pente da vero de' suoi peccati, deve esser pronto a perder ogni bene, quando fosse necessaria tal perdita, per guadagnarsi la divina amicizia; e come poi non vorrà esser pronto a perder un poco di credito presso una persona solamente?

Ne abbiamo di ciò un bel simbolo in un fatto di David. Questo in Get era in pericolo di esser imprigionato, di perdere la libertà, e forse ancora la vita; egli spontaneamente in faccia a quel Re ed a tutta quella Corte si mise in credito di Uomo pazzo. Il Re, i Cortigiani, che prima l'apprezzavano molto, ne perdettero tutto il credito; ma in tanto Egli fu lasciato in libertà, e si mise in salvo. Il Penitente con una Confessione sincera, sù via, perda il credito presso il Confessore; che mal è? quando intanto ei si libera dall'Inferno, si fa caro Dio, e si mette in sicuro. Aggiungasi, che il discredito, in che mai si trovasse il Penitente presso il Confessore, non potrà mai apparire con verun segno esteriore; tutto si ristagna nel di lui cuore, e svanisce, finita che ne sia la Confessione. Ciò sia detto anche per dir in tutto a modo del Penitente; per altro ditegli, a parlargli giusto, che i Confessori prudenti non hanno nè pure nel loro cuore nè credito, nè discredito di alcuna persona per vigore delle Confessioni; perchè nel sentire solo colpe leggieri dalla gioventù, hanno qualche occasione di sospettare d' inganno; nel sentir colpe gravi acquista il Penitente la buona stima presso il Confessore per l'umiltà, sincerità, e vittoria di se medesimo, che in lui ravvisa; anzi gli rapisce il cuore per la sincerità, e confidenza che mostra con lui, e più, quanto più gravi, ed inauditi fossero i peccati, che gli svela. Sa il Confessore di tenere le veci di Gesù Cristo, di quel Gesù, che tanto benignamente accolse e gli Usuraj, e i Ladri, e le Adultere, e sempre fece buon volto a' peccatori penitenti, alle peccatrici ravvedute. Sa che il Sacramento della Confessione non è istituito per gl'Innocenti, ma per benefizio de i Peccatori. Sa che un'Anima peccatrice col suo convertirsi, per testimonianza del Salvatore, mette in festa, e in giubbilo il Paradiso. Sa, che nell'assettarsi al Confessionale, gli si mostra il Lenzuolo di S. Pietro pieno di serpi, rospi, ec. e come a lui, vien detto, *occide, & manduca*. Sa, che assidente al suo Tribunale quanto più indiavolati se gli presentano i Penitenti, tanto più ha somiglianza con l'Arcangelo S. Michele, che tiene a piedi Satanasso; e come può uno vedere, ch'egli abbia a turbarsi, ed a sprezzar i penitenti, quando

Digitized by Google

do mossi da vero dolore presentino colpe, anche gravi, e gravissime al suo orecchio?

All'obiezione, e difficoltà di tal uno, che è la terza: *Vorrei esser inteso, ma non vorrei aver a parlare.* Risponda il Confessore, che dica come sa; e quando gli fosse necessario spiegar qualche colpa con parole, che a lui paressero meno decenti, non per questo lasci di palesarla. Meglio è dire come si sa, che tacere, e non dire quello che si deve. Che gli dica questa sua difficoltà stessa di accusarsi, che il Sacerdote prudente l'interrogherà, e l'ajuterà conforme al bisogno; nè si darà vinta al Demonio; che se in questo particolare piglia una volta piede; guai!

Interrogazioni necessarie, e prudenti da farsi dal Confessore al suo Penitente, ove sia d'uopo.

§. I.

X. *Si Pœnitens numerum, & species, & circumstantias peccatorum explicatu necessarias non expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget.* Le questioni, che su questo particolare potrebbero muoversi, sono state accennate, e risolute nella prima parte: per ora stando soltanto alla lettera, non si può meglio spiegare che co' sentimenti, e parole stesse di S. Francesco di Sales negli avvertimenti a' suoi Confessori, al Cap. IV. ove così favella.

E' un intollerabile abuso, che i peccatori non si accusino per loro medesimi di peccato alcuno, se non in quanto sono interrogati: bisogna dunque insegnar loro di accusarsi primieramente essi medesimi in quello che potranno, e poi ajutarli, e soccorrerli con domande, ed interrogazioni.

Non basta che il Penitente solamente avvisi il genere de' suoi peccati; come per esempio, di essere stato micidiale, lussurioso, ladro; ma è necessario che nomini la specie; per esempio, se è stato uccisore di suo Padre, o di sua Madre; perchè questa è una specie di omicidio differente dall'altro, e si chiama Parricidio; se ha ammazzato dentro la Chiesa; perchè questo è un sacrilegio; o pure se ha ucciso un Ecclesiastico; perchè questo è un Parricidio spirituale, ed è scommunicato; come parimente nel peccato di lussuria, se ha deflorata una Vergine, perchè questo è stupro; se ha conosciuto una donna maritata, perchè è adulterio, e così degli altri peccati.

Non solamente bisogna cercar la specie de i peccati, ma ancora il numero di essi; acciocchè il Penitente se ne accusi, dicendo quante volte ha commesso il tal peccato, ovvero in circa, più o meno; quanto più vicino potrà, secondo la sua memoria, o almeno dicendo per quanto tempo ha perseverato nel suo peccato, e se vi è molto inclinato; perchè vi è una gran differenza tra quello che non avrà bestemmiato che una sol volta, e quello che avrà bestemmiato cento volte, o che ne fa professione.

Bisogna di più esaminare il Penitente sopra la diversità de' gradi del peccato; per esempio: vi è una gran differenza fra lo sdegnarsi, ingiuriare, percuotere co' pugni, o col bastone, o colla spada, che sono diversi gradi del

del peccato dell' Ira. Item, vi è differenza fra gli sguardi lascivi, toccamenti disonesti, e la congiunzione carnale, che sono diversi gradi di un medesimo peccato (il che si conferma nella condanna delle ventiquattresima, e venticinquesima proposizioni di Alessandro VII.) E' vero però, che quello, che ha confessata un' azione cattiva, non ha bisogno di confessar l' altre, che necessariamente si richiedono per far quella; così colui, che si è accusato di aver violata una Zittella una sol volta, non è obbligato a dir i baci, e toccamenti fatti a quest' effetto in questa occasione; perchè ciò assai s' intende, senza che si dica: e l' accusa di cose tali è compresa nell' azione finale del peccato.

Dico il medesimo di quei peccati, la malizia de' quali si può raddoppiare, e moltiplicare in una sola azione; per esempio, colui che ruba a due, non fa che un sol peccato, e della medesima specie; ma però la malizia del secondo peccato è doppia in paragone del primo: parimenti può essere, che con un cattivo esempio uno scandalizzi una sola persona, e con un altro cattivo esempio della medesima specie se ne scandalizzeranno trenta, o quaranta, e non vi è proporzione alcuna nell' uno, e nell' altro peccato; e perciò bisogna particolarizzare, per quanto si può facilmente fare, la quantità di quello che si è rubato, delle genti che si sono scandalizzate per una sol' azione; e così consecutivamente degli altri peccati, la malizia de' quali cresce, e scema, secondo la qualità dell' oggetto, o della materia.

Bisogna ancor andare più avanti, e considerare minutamente i cattivi pensieri, benchè non sieno stati seguiti dal desiderio, o dalla volontà: per esempio, quegli che si diletta di pensare in se stesso alla morte, rovina, e disastro del suo nemico; benchè non desideri tali effetti, nondimeno, se volontariamente, e da vero si prende dilettazione, e gradimento in tali immaginazioni, e pensieri, ha peccato contro la carità, e deve accusarsene rigorosamente. L' istesso è di quello che volontariamente per dilettarsi si trattiene, e pigliasi gusto ne' pensieri, ed immaginazioni de' piaceri carnali; perchè internamente ha peccato contro la castità, del che si deve confessare, essendo che, se non ha voluto applicare il suo corpo al peccato, vi ha nondimeno applicato il suo cuore, e l' anima sua: ora il peccato consiste più nell' applicazione del cuore, che in quella del corpo, e non è in modo alcuno lecito il prendere pensatamente piacere, e consolazione nel peccato, nè mediante le operazioni del corpo, nè mediante quello del cuore.

Ho detto *pensatamente*, perchè i cattivi pensieri, che ci vengono contro il nostro gusto, o senza che noi interamente vi avvertiamo, non sono in maniera alcuna peccato, o almeno non sono peccato mortale.

Oltre tutto ciò bisogna ancora, che il Penitente si accusi de' peccati altrui ad imitazione di Davidde; perchè, se per cattivo esempio, o altrimenti ha provocato qualcuno al peccato, egli n' è colpevole; e questo propriamente si chiama scandalo: al contrario bisogna impedire il Penitente che non nomini, e non faccia conoscere li suoi complici nel peccato, per quanto si potrà fare. Fin quì tutta Istruzione del Santo Vescovo di Genevra, a cui nulla vi è da soggiungere, toltone il dottrinale su questo proposito, che si ha nella prima parte della presente Opera.

E e Cau-

Digitized by Google

Cautela e somma Circospezione nelle prefate Interrogazioni. Punto di somma conseguenza.

§. II.

XI. *Sed caveat, ne curiosis, aut inutilibus interrogationibus quemquam detineat, præsertim Juniores utriusque sexus, vel illos de eo, quod ignorant, imprudenter interroget, ne scandalum patiantur, indeque peccare discant.* Le interrogazioni più communi a tutta sorta di persone si ristringono per lo più a tre materie, cioè, roba di altri, odio, ed incontinenza. In questo però la pratica gioverà assai meglio, che la Teorica, che appunto è ciò che raccomanda la Legge al Giudice, che per esser idoneo dopo la Teorica legale, *habeat peritiam, & experientiam causarum per consuetudinem*: purchè nel caso nostro la pratica sia regolata co' lumi, e con le direzioni del presente paragrafo, *sed caveat* con li Giovanetti, e fanciulle di poca età singolarmente, guardandosi molto bene di uscire in interrogazioni inutili, e curiose. Con questi, dove la malizia non supplisce, o non previene l'età, può bastare l'interrogarli: se recitano le orazioni mattina e sera; se se sono ubbidienti a' lor maggiori; se usano modestia, e rispetto con gli altri di casa; se in Chiesa stanno divoti, ec. che se non altro, almeno con questo gli si danno buone specie. Ma se cominciano ad esser grandicelli circa i dieci anni, si potrà passar più avanti, e con circonlocuzioni, e più parole, e qualche artifizio esplorare, se hanno malizia di alcuna impurità, non mai però usando questo termine, nè altro più espresso, *ne scandalum patiantur, indeque peccare discant*; ma interrogando prima sopra i pensieri di cose cattive, ed indi passando più avanti, e fermandosi a proporzione della malizia, che in essi si scuopra.

Con quei Giovani, che sono giunti alla pubertà, e con le zittelle più grandi si potrà cautamente domandare alcuna cosa di più col tenore già notato; e particolarmente ad alcuni, che si mostrano più scaltri, e vivaci, essendo che in tal' età cominciano, siccome è scritto, le concupiscenze a militare ne' membri, ed il peccato già regna nel corpo mortale. E quanto alle Zittelle, se s'intende da loro, che facciano, come si dice, all' amore, non sarà incongruo chieder loro, se in ciò commettono alcuna cosa, che stimino cattiva; se hanno in quell' occasione pensieri; se ascoltano parole maliziose, o le dicono; se vanno al ballo; se vi hanno qualche malizia; se fanno all'amore di nascosto, e dalle risposte arguire se vi è cosa alcuna di peggio, per cavarla fuora, sempre attento il Confessore, *ne illas de eo, quod ignorant, interroget, ne scandalum, &c.* e perciò non mai venga ad interrogarle di punta sopra gli atti speciali carnali, se non in qualche caso più raro, ove si creda prudentemente che chi si confessa, possa esser reo, e li taccia per vergogna: Nè punto il Confessore si discosti da una tal pratica.

Le Femmine di maggior età, che vivono in matrimonio, si potranno tal volta interrogare, massimamente se sono rozze, e contadine; se rendano in ogni cosa la dovuta ubbidienza al marito; e quando il Confessore credes-

credesse doversi interrogare più precisamente *super redditione debiti conjugalis*, o altri peccati, che possono commettersi *in usu matrimonii*, potrà usare questa, o altra simil forma: se fanno tutto ciò, che il Santo Matrimonio comanda; o se la coscienza loro le accusa di alcuna cosa contro il santo matrimonio, che questo basta per soddisfar all' obbligo, che il Confessore avesse d' interrogare.

Che se in alcun caso qualsivoglia persona l' interrogasse generalmente per qualunque fine, che potrebbe esser buono, o cattivo, di quello che si può fare, o non fare tra' Conjugati nel mutuo uso de' loro corpi; non potrà il Confessore risponder meglio, se non che la legge di Dio è assai chiara; e che se chi l' interroga la considererà attentamente, lo potrà tosto confessare. Che se l' interrogazione fosse specifica, se una tal cosa sia peccato, o non lo sia; se grave, o leggiero; risponda con poche, e considerate parole quanto basta, e non s' inoltri più, nè si distenda in cose tali, se non vuol mettersi in pericoli funestissimi, ed esser chiamato piuttosto *Contaminatore*, che *Confessore*. Ed una tale circospezione si ha da usare con ogni sorta di persone di non discender mai in questa materia ad interrogazioni troppo minute, e particolari, a cercar del modo, intesasi la specie del peccato; e nelle domande *in genere luxuriæ* precisamente necessarie, *honestis vocabulis uti debet Confessarius, neque turpiter nominet, quod est turpe audiu*. Vedasi sopra ciò la prima Parte dell' Opera presente.

Pertanto *Caveat, ne curiosis, aut inutilibus interrogationibus*, v. g. con cercare del nome, della casa, della famiglia, degl' interessi domestici, ec. *quemquam detineat præsertim Juniores utriusque sexus*, trattenendosi con interrogazioni superflue in materia d' impurità, o con termini troppo liberi in confessione; potendosi anche in alcun caso render il Confessor sospetto di sollecitazione, perciò *caveat; ne scandalum patiantur*, e i penitenti, e il Confessore medesimo. E ciò molto più nel confessarsi Monache, quando occorra pur anche in esse qualche fragilità, o tentazione veemente. *A Presbytero, etiam pro sacro Foro confidente, sermo brevis & rigidus habendus est cum muliere; & huc trahi potest non invitus vetustus Canon, Puella Dei familiaritatem non habeat cum Confessore, ne amorem sanctum sequatur non sancta dilectio.*

CAP. IV.

Saviezza del Confessore nel formar giudizio de' peccati, e dello stato del suo Penitente. Pratica nel dar gli avvisi, nel far le correzioni, nell' eccitarlo al dolore, e nel disporlo ad una vera emendazione di Vita.

XII. *DEmum, audita Confessione, perpendens peccatorum, quæ ille admisit, magnitudinem, ac multitudinem, pro eorum gravitate, ac Pœnitentis conditione, opportunas correctiones, ac monitiones, prout opus esse viderit, paterna charitate adhibebit; & ad dolorem, & contritionem efficacibus verbis adducere conabitur; atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet, remediaque peccatorum tradet.* Pur bene il Santissimo Pontefice Pio V. era solito di affermare, che se vi fossero buoni Confessori, tutto

Digitized by Google

il mondo farebbe beatificato. Or questa bontà ne i Confessori, che qui si prende per abilità, consiste specialmente nel buon uso, e nella fedele osservanza di questa regola *Demum*; e non è sol tanto direttiva, essendo dottrina certissima, che il Confessore, il quale tralascia di far al Penitente quella correzione, che prudentemente si giudica necessaria, pecca contro la virtù della Religione, che l'obbliga ad amministrare degnamente i Sacramenti.

Tutti si confessano, e spesso; e con tutto ciò lo spirito del Cristianesimo è tanto fiacco. D'onde ciò? perchè non tutti i Confessori son buoni Confessori, ed il trovarsene tra mille uno, come diceva l'Avila, anzi tra diecimila, uno, come replicava S. Francesco di Sales, è un rinvenire un gran tesoro; perchè un buon Confessore è bastante a santificare un popolo intero; mentre chi è tale si adopera a tutto potere per il miglioramento, ed emendazione della vita di quelli che confessa; ed oltre a ciò consiglierà i penitenti a praticare le vere massime cristiane, ed insisterà un poco più con loro a fargli sprezzar il mondo, e la sua vanità, e metterli nell'esercizio dell'umiltà, della modestia, e dell'altre cose, che sono tanto proprie dell'istituto Cristiano. Con quest'indirizzi che bella piega non prenderebbe il mondo?

Ed in vero in una Chiesa di Città, dove si espongono ogni festa ad udire le Confessioni, cinque, o sei, o più Sacerdoti, ovvero in una Parrocchia, dove almeno si espone il Parroco, se tutti questi Confessori, animati dallo spirito Evangelico, concordassero nell'imprimere ne i loro Penitenti gl'istessi principj della vita Cristiana, e le sode massime del Vangelo, e con discrezione, prudenza, e forza di spirito si adoperassero tutti concordemente per insinuare il vero tenore della vita Evengelica, secondo lo stato, e condizione di ciascheduno; qual frutto copioso non se ne potrebbe sperare a capo di uno, due, o tre anni, e qual riforma durevole di costumi? Le storie c'insegnano, che quando si sono trovati non anco molti, ma uno di questi Confessori, tra i quali furono ai suoi tempi S. Filippo Neri in Roma, e Gio. di Avila nelle Spagne, si sono vedute le maraviglie, che quì si divisano, in ogni qualità di persone dall'infimo fino al più alto grado. Se oggi non si vede quel che si vedeva allora, forse proviene perchè, *aruit aqua de mari, nudatus est alveus rivi a fonte suo, & sunt irrigua ejus flaccentia*; rari sono forse oggi li Confessori pieni di spirito di Dio, e molti si trovano, che si persuadono di non aver bisogno, per udir utilmente le Confessioni, se non della nuda scienza, sebbene ugualmente si ricerca la Carità, il Zelo, la Coscienza; o almeno non basta la sola scienza de i Dottori, se non ha congiunta quella de i Santi, della quale diceva il Real Profeta: *Super senes intellexi, quia mandata tua quæsivi.*

So che non si può ricercare tanta perfezione dalla gente comune; ma so ancora che alcuno ve n'ha, e se ne può dare l'idea; e benchè non possa essere in tutti, conviene adoperarsi, acciocchè sia in molti, e non lasciare, che se ne perda la specie: *Estote perfecti, sicut & pater vester cœlestis perfectus est*, disse il Salvatore, e lo dice anche oggi a tutti i fedeli: sul qual riflesso non dubitò in questi ultimi tempi S. Francesco di Sales di proporre l'esercizio delle più sublimi virtù Cristiane anco agli Uomini, e alle donne di Corte: sentirla differentemente è un errore, ed una falsa e frivola persuasione, come lo dimo-

Digitized by Google

dimostra chiaramente il dotto, e poi Cardinal Bona; e può ancora appoggiarsi benissimo questa sua dottrina anche sulla *prefata* Regola, che prescrive la Chiesa al Confessore. *Demum, audita confessione, perpendens, peccatorum, quæ ille admisit, magnitudinem, ac multitudinem*, giusta il lume, che se n' è dato nella prima parte, *opportunas correctiones, ac monitiones, &c.* con che si dispone il Penitente a lasciar efficacemente il peccato, col tralasciare la mala via, ed applicarsi al bene, coll'istradarlo nella buona, cioè, nella pratica delle Virtù cristiane, che è ciò che si dice, e si pretende.

E perchè nel testo, sù cui si discorre, la Chiesa in poche parole prescrive a i Confessori molte e varie cose; in prima, la ponderazione della gravezza, e moltitudine de' peccati, che espongono i Penitenti. Secondo, le correzioni opportune, da farsi loro da i Confessori. Terzo, gli avvisi salutari, con che accompagnarli. Quarto. I motivi da suggerirgli per disporli ad una vera contrizione, e ad una efficace emendazione di vita. Quinto ed ultimo, i rimedj a i loro particolari peccati, acciocchè non vi abbiano a ricadere in avvenire. Quindi è che, per evitare la confusione, e metter tutto in buon ordine, ne formeremo altrettanti Paragrafi, quanti sono i numeri accennati.

Primo documento al Confessore, ponderar egli, e metter in considerazione a' Penitenti la gravezza, e moltitudine de i loro peccati.

§. I.

P*Erpendens peccatorum, quæ ille admisit, magnitudinem, ac multitudinem.* Non basta l'aver data regola nella prima parte al Confessore, per conoscere la gravezza de' peccati, affine dì formarne retto giudizio; conviene che partecipi questo suo lume al Penitente, affine di disporlo a quegli atti, che sono suoi propri, di contrizione, soddisfazione, ec. Or quì bisognerebbe, che il Confessore avesse presso di se, come in una piccola armeria, tosto pronti gli strali, adattati a trafiggere ciascun vizio in particolare del suo Penitente; e per questo sol capo ci vorrebbe un libro intero di quei tanti, che sono di già usciti alla luce per tal effetto. Mi ristringo ad un succinto esemplare contro di quei peccati, che appariscono li più comuni, cioè, le bestemmie, gli scandali, la profanazione delle Chiese, le inimicizie, i furti, l'ubbriacchezze, li giuochi, le disonestà; e per farci dal primo.

Presentandosi a' piedi del Confessore un bestemmiatore, *audita confessione*, terminata, che egli avrà del tutto la sua confessione, gli ponga avanti gli occhi l' esecrabile malizia del suo peccato, chiamato da Cristo medesimo irremissibile; perchè quantunque, assolutamente parlando, non vi sia piaga, che col balsamo della Penitenza non sia sanabile, contuttociò questa è fra tutte sì putrida, sì profonda, che rare volte si sana, se non si usano le industrie più che ordinarie. Mostrate loro, come un tal linguaggio ben dà a divedere a qual patria esso appartenga; e perciò come fu già detto a S. Pietro: *Vere tu Galilæus es, nam & loquela tua manifestum te facit*; così può dirsi a ciascuno di costoro: *vere, & tu reprobus es*; con questo divario, che nell' Inferno i Dannati parlano sì male di Dio, che gli flagella, i bestemmiatori, peggiori de i Dannati, infuriano contro quel Dio,

Digitized by Google

Dio; che gli benefica, che conserva loro la vita, la sanità, le sostanze, i figliuoli, e quant' essi godono. Redentelo capace, ch' ei con un tal parlare si dichiara da se stesso infame; perchè, siccome la legge per tale tiene chi bestemmia il suo Principe, molto più il sarà chi bestemmia il Padrone di tutti i Principi, quel ch' è *Rex Regum, & Dominus Dominantium*. Gli si metta in considerazione, come nulla vi è di piacere, nulla di utile, nulla d' interesse a vituperar quel nome, in cui solo è riposta la nostra salute, a conculcare quel sangue, che solo può cancellare le nostre colpe. E che a ragione tutto il creato grida a Dio, che non desista di punire chi tanto ardisce; essendo la bestemmia un peccato, che ne presuppone molti altri: *ne definus ab homine iniquitatis, quia addit super peccata sua blasphemiam*.

Agli scandalosi basta dire, che essi sono le reti dell' Inferno, e che i loro peccati sono peccati da Demonio. Per fargli ancora più apprendere la gravezza del loro peccato, gli spieghi quel detto di S. Eusebio: *Quantos quisque per scandalum destruxit, de tantis periculum damnationis incurrit, juxta illud: animam pro anima*. Gli accenni, come dalla scrittura si cava essere gli scandalosi denominati serpenti, sovvertitori, dragoni, maliardi, Uuomini iniqui, Capi de' Diavoli, Alfieri e Camarlinghi dell' Inferno, ed il loro peccato quanto grave, altrettanto difficile a rimediarsi; come si ha e dalle storie, e da' sentimenti de' Santi, e dalla ragione.

Quanto a i profanatori delle Chiese, rappresentate loro, come tutto il furore, e tutto lo sdegno di un Dio vendicativo, tutto tutto ha da provarsi da chi profana il Tempio, come dice Geremia. E' troppo intollerabile convertire le Chiese in stalla, la casa di Dio in spelonca de' Ladri; nè Cristo si è mai tanto risentito in vita sua contro nessun peccatore, quanto contro li Violatori de i luoghi Santi. Peccato appena creduto possibile dal Cielo: *Quid est, quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa*, mentre gl' Infedeli, i Turchi, gli Ebrei nelle loro Sinagoghe, nelle loro Moschee, ne' loro Tempj mostrano tanta riverenza, e tanto scrupolo? ec.

Si presentano di quei tal volta, che hanno odj, inimicizie; per metterli in apprensione questo loro peccato, accertateli pure, che un Cristiano, che vuol vendicarsi, si condanna di propria bocca ogni volta che ei recita il *Pater noster*. Ditegli esser questo un vizio da donnicciuole, da spiriti effeminati; nò, *non est ira super iram mulieris*, anzi da pazzi, *ira in sinu stulti requiescit*. E se mai vi esponesse qualche omicidio commesso, dichiarategli la gravità di un tal' eccesso, che tra tutti gli altri in danno del prossimo ha il primo luogo. Quanto si riputerebbe egli reo, se avesse desertata un' ampia campagna, incendendo le biade, sterpando le viti, spiantando gli alberi, gittando a terra le case? Ora la vita sola di un Uomo vale assai più. Questo è un essersi intruso nella giurisdizione di Dio, che solo è Padrone della vita degli Uomini, e della morte; onde a ragione vien fulminata anche dal Cielo sentenza di morte contro li micidiali: *quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius*. Ed il sangue da lui sparso ingiustamente grida sempre vendetta contro di esso.

A chi si accusa di roba di altri, per fargli apprendere il suo infelice stato, basta spiegargli, e fargli ben capire ciò che scrive S. Paolo al suo Timo-

Timoteo, cioè, che quelli, che sono dati all' avarizia sono sottoposti a grandi tentazioni, e si trovano intrigati in molti lacci del Demonio; a tal segno, che si trovano a rischio di perder la fede, e vengono occupati da desiderj sì inutili, e nocivi, che alla fine sommergono questi tali nel pelago della perdizione.

Chi è dedito alle ubbriachezze, e crapule, affine che conosca il gran male, che è, contategli gli effetti, che ne derivano; inetta allegrezza, scurrilità, immondizia, cicalamento, ottusione di mente, tutte cose che costituiscono l' Uomo, non solo inetto ad operar cosa buona, e ad adempire la legge del Signore, per cui è posto al mondo, ma lo fanno soggetto a gravissimi altri peccati, a' quali aprono la porta gli effetti medesimi, e a divenire il ludibrio del Cielo, e della Terra: *Væ vobis, qui saturati estis, quia esurietis*; così si detesta dal Signore, nel capo 6. di San Luca, e si comprova col fine funesto dell' Epulone: *Væ qui bibitis vinum colatum*! Con la parola di *Guai* l'espresse pure il S. Profeta Amos, al cap. 3. L' ubbriacchezza è la vita della lussuria, la morte della castità. Per questo vizio l' Uomo, più che per nessun altro, privandosi volontariamente dell' uso della ragione, si fa somigliantissimo agli animali senza ragione.

A i Giocatori si metta in considerazione come essi nel giocar sacrificano le loro sostanze, gettandovi il suo con quella facilità, come s' egli fosse d' altrui; sacrificano la loro riputazione, essendo della loro professione infame anche il nome, ed è infame per dichiarazione antica, ed autentica delle leggi. Ivi sacrificano la loro quiete, soggettandosi a tali impegni, e a tali incomodi, a i quali non si soggetterebbe un loro inimico; sacrificano il tempo, conceduto loro per guadagnarsi la gloria del Paradiso; sacrificano il bene della famiglia, l' amore della prole, l' amore del prossimo, le regole, quante sono, della Giustizia. Ma soprattutto sacrificano la pietà verso Dio, facendogli mille affronti rabbiosi, che tendono fino a vilipendio diretto della sua sovrana Maestà; e perciò meritamente avverrà loro ciò che Isaia minacciò agli Ebrei: *Numerabo vos in gladio, & omnes in cæde corruetis*: essendo il giuoco padre d' innumerabili vizj.

Se vi sono persone, che hanno bisogno di essere illuminate, e che si faccia loro apprendere la gravezza de' loro peccati, queste sono le disoneste; perchè la disonestà le accieca affatto: *Nihil finit videre ulterius, non præcipitium, non gehennam, non timorem; sed tanquam fenestris carens paries, undique ante oculos elevatus, non finit radium justitiæ menti elucescere, absurdis libidinum cogitationibus ipsum undique arcentibus.*

Ma perchè la libidine è un' Idra di molti capi, non basta, che in generale loro si faccia capire il gran male, ch'ella è; sarà utilissimo scoprirgli di più in particolare la gravezza maggiore, che porta seco ciascuna delle sue specie. Mi ristringo per via di esempio, in due naturali, ed in due di quelle, che sono contro natura. Le prime sono la Fornicazione, e l' Adulterio; l' altre sono la mollizie, e il vizio nefando. Or contro la Fornicazione mettetegli in considerazione, che se chiunque pecca è nemico dell' anima sua: *qui faciunt peccatum, & iniquitatem, hostes sunt animæ suæ.* Chi fornica, è nemico ancora al suo corpo; perchè dov' egli pretende dargli piacere, per

verità

verità lo assassina, con soggettarlo a tante malattie stomachevoli, e stravaganti, con le quali Iddio continuamente perseguita questo vizio: *Omne Peccatum quodcumque fecerit homo, extra corpus est; qui autem fornicatur, in corpus suum peccat.*

II. Che questo è quello generalmente, che reca a tanti, e a tante la perdita della loro virginità, perdita irreparabile, ed imprezzabile.

III. Che questo è un peccato, il quale, siccome, tra quei, che spettano al senso, si suole commettere con maggiore pubblicità, così non solo è maligno, ma contagioso, secondo quel del Levitico al 19. *Ne prostituas filiam tuam, ne contaminetur terra, & impleatur piaculo.*

IV. Che Iddio, siccome, quando ha voluto spiegare la bruttezza dell' Avarizia, l'ha detta Idolatria; così quando ha voluto spiegare la bruttezza dell' Idolatria, l'ha chiamata fornicazione.

V. Che permettere, che uno cada in questa malvagità, è uno de più spaventosi supplicj, che soglia Dio dare all' Uomo, quando egli è irato: *Fovea profunda os alienæ: cui iratus est Dominus incidet in eam.* Così al 22. de' Proverbj.

Contro l' Adulterio vi è: Primo, Che gli Adulteri sono già tutti maledetti per bocca di Dio medesimo.

II. Che Dio ha diredati già gli Adulteri tutti dalla sua Gloria; che però non la potranno di certo godere, e conseguire più, se non con molta fatica, come si ha in Ezechiele al 33.

III. Che benchè il furto per altro sia mal sì grande, con tutto ciò paragonato all' Adulterio, sparisce come un Pigmeo vicino ad un Gigante, dice il Savio ne' Prov. al 6.

IV. Che, se questa iniquità su sempre sì abbominevole ancor nell' antica legge, molto più abbominevole è nella nuova per quella ingiuria, che ora si fa al matrimonio, sublimato all' onore di Sacramento; onde ora ad ogni adultero più che a Davidde può dirsi: *Non recedet gladius* (almeno quello della giustizia celeste) *de domo tua usque in sempiternum; eo quod despexeris me, & tuleris Uxorem Uriæ Hethæi.*

V. Che l' Adultero, come ivi si legge, è chiamato figliuol di morte, tanto gli è la morte dovuta; e che però le stesse leggi civili tutte d' accordo pur lo condannano a morte, ad imitazione della Divina, che dice: *Si dormivit Vir cum Uxore alterius, uterque morietur, idest adulter, & adultera, & auferes malum de Israel. Deut.* 22.

Contro la mollizie vi è: Primo, che odiando tanto Dio que' Filosofi sì superbi, *qui cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt*, non reputò di poter dar loro castigo più vituperoso, più vile, che lasciarli in preda, quanti erano, a questo vizio; e con ciò gli punì dell'Idolatria, come ne assicura l' Appostolo, al cap. 1. *ad Rom.*

II. Che lo Spirito Santo, quando nomina questo peccato, lo chiama detestabile, e che per esso fu Ona figliuolo di Giuda percosso già immediatamente da Dio con una improvisissima morte, *Gen.* 38, 10.

III. Che per essere la mollizie un peccato di Lussuria contro natura, è in questo genere più grave ancora dell' incesto; e pure contro l' incesto fulminò il Signore sentenza di fuoco: *vivus ardebit. Lev.* 20. 14.

IV.

Digitized by Google

IV. Che un tal peccato quant' è facile a commetterſi, e può queſto dirſi univerſale morbo, altrettanto è ſommamente difficile l'emendarſi, e il rimediarvi.

V. Che di queſto male è terribile ancora l'ombra; onde quando ancora ſenza colpa ſi ſia patita qualche illuſione notturna, danno per conſiglio i Teologi non accoſtarſi ſenza urgenza ſpeciale la mattina ſeguente alla communione, ma differirla.

Contro il vizio nefando vi è: Primo: Che di neſſun altro parlò mai lo Spirito Santo con formole più gagliarde: *Homines autem Sodomitæ*, dice, *peſſimi erant, & peccatores coram Domino nimis. Gen.* 13. 13. E quaſi che Dio non poteſſe abbaſtanza ſtimar poſſibile una tanta moſtruoſità ſu la terra, diſſe di voler egli ſteſſo andare a chiarirſene in perſona: *Deſcendam, & videbo utrum clamorem, qui venit ad me, opere compleverint, an non eſt ita, ut ſciam*. Ciò vien detto, non perchè egli non vedeſſe, ec. ma la Sac. Scrittura, per farci conoſcere la gravezza del peccato, così l'eſprime, come dice S. Ambrogio *in lib. de Noè, & Arca, cap.* 4.

II. Ch'egli è una ribellione totale dalla natura; onde come dopo aver punite le perſone ribelli ſi ſogliono gittar anche a terra le loro caſe; così Dio alla Città di Sodoma, ec. prime inventrici di queſto orrendo delitto, ec. *Gen.* 19. 25.

III. Ch'egli è tanto contrario alla nobiltà di una Creatura ragionevole, che il Demonio, dopo aver tentato ad un tal atto, fugge via per vergogna di rimirarlo; nè mai ha ſervito con tal atto alla libidine sfrenata di chi che ſia.

IV. Che per queſto peccato, al dire di S. Girolamo, rapportato da S. Antonino nel luogo citato, tardò Dio tanti ſecoli a veſtirſi della noſtra carne mortale; per queſto peccato, veſtito che ne fu, fece morire nella notte, ch' ei nacque, tutti coloro in qualunque parte di mondo ſi trovavano infetti di sì rea peſte, non ſoſtenendo neppure di aver con eſſi comune l'aria; per queſto peccato affretterà la fine de i tempi, e ſi deduce dal cap. 3. di Gioele, dove ſi rende queſta ragione principale della venuta del Giudice; perchè *poſuerunt puerum in poſtribulo*.

V. Che non ſolo i Giudici umani puniſcono quì queſto vizio con la pena maggiore, che è quella del fuoco; ma Dio medeſimo, non avendo quaſi pazienza di aſpettare a punirlo nell'altra vita, come ne fanno fede le iſtorie ſacre ed Eccleſiaſtiche.

Ecco in qual forma deve il Confeſſore tener pronto ciò che gli vaglia a dimoſtrar la bruttezza e la gravezza, propria di ciaſcun delitto.

Qual Regola deve tenerſi dal Confeſſore nelle correzioni a i ſuoi Penitenti.

§. II.

PRo *peccatorum gravitate, ac pœnitentis conditione opportunas correctiones paterna charitate adhibebit*. Il Gaetano nella ſua ſomma, *V. Correctio*, è di parere, che l'abuſo principale delle Confeſſioni provenga dal tralaſciarſi

Digitized by Google

le opportune riprensioni, che devono farsi a i colpevoli. Pur troppo convien dire, che sia così.

E non è egli vero, che per lo più si piglia dal Penitente, come si dice, ciò che ei vuol dare, e si passa? Se è giorno di concorso, si vuole spedire: se sono persone scelte, già sanno quel che hanno da fare; se Nobili, non bisogna contristarli; se Grandi, son superiori; se piccoli, non capiscono; se Amici, non si vogliono disgustare; se si spera, convien carezzarli; se si teme, non è espediente offenderli; e con tutto ciò si dissimula, e sol si fa conto di aver concorso; e quasi dissi, di questo divino Ministero, che è fuor di ogni umano commercio, da alcuni si fa negozio, *& fit mercatio de Pœnitentibus*, per servirmi della frase di S. Bernardino da Siena.

Io non nego, che in alcuni casi con taluno de' Penitenti non si possano, anzi non si debbano tralasciare le riprensioni, e i rimproveri; e per questo dice qui il Rituale: *opportunas correctiones, prout opus esse viderit, adhibebit*; si noti quell'*opportunas*, e quel *prout opus esse viderit*, ed in questo caso va intesa la Dottrina del Gaetano citato: *si aliquis peccati morte detentus probabiliter creditur mea correctione liberandus, tunc obligat præceptum correctionis*. Nè può esimersi da quest'obbligo il Confessore con Personaggi di conto, benchè nel resto sieno savj, e prudenti, qualora stessero in occasione prossima di peccato, non può, dico, esimersi dal debito di corregerli sul supposto ch'eglino abbiano proponimento di schivarla almeno in genere, o qualche giusta causa di non separarsene. Nemmeno può dispensarsi da questo debito di correzione con certe persone spirituali, che si accusano talvolta di colpe, che possono esser gravi, o divenir tali, sul supposto del buon concetto, in cui esse sono presso di lui. Mi spiego colla dottrina del P. Acquaviva Vicario Generale della Compagnia di Gesù, in quella sua prudentissima Istruzione *de Spiritu ad Superiores*, *c. 5. de castitate num. 3.* ove ammonendo li Confessori della sua Religione, *doceantur Confessarii*, dice, *ne ex pia quadam opinione, quam habent de nostris, venialia omnia, ac levia* (nelle materie lubriche) *aut extra periculum esse ducant, si considerent quonam tandem res istæ, quæ parvæ videntur evadant, quove exitu terminari possint; nimis liberas conscientias extimulent, ruinas, & præcipitia, in quæ imprudentes ferri possunt, ostendant: hocque unum esse, quod Dæmon technis suis fraudibusque moliatur, &c.*

In conferma di questo documento leggo, che una Penitente di S. Francesco Saverio, donna molto spirituale, nel confessarsi da Lui una volta si accusò di aver mirato un Uomo con alquanto più di tenerezza, che ad onesta conveniasi: non lasciò tal colpa senza riprensione il Santo. Voi siete indegna le disse, che Dio vi miri, giacchè per mirare un Uomo, non vi curaste di mettervi a rischio di perder Dio; tanto bastò a far che ella non voglisse mai più l'occhio in vita sua verso alcun Uomo.

Io torno a dire, non nego, che con taluno non possano, anzi non debbano ommettersi le riprensioni; perchè non sarebbero opportune, come vuol la nostra Regola, e questi taluni sono tre sorte di Penitenti, co' quali non è opportuno valersi mai di rimproveri, secondo quello, che insegnano i Teologi, e la pratica de' più santi, ed esemplari Confessori. Co' Penitenti pusillamini, co' Penitenti contriti, co' Penitenti autorevoli. Non si devono rimproverare i Pusillamini: perchè il timore non traligni in disperazione, e così non

Digitized by Google

sì non dia la spinta a chi cade: Non rimproverare i Contriti; perchè usare severità con chi mostra una compunzione straordinaria è un voler dar l'assalto a chi porta le chiavi in mano, per rendersi a discrezione. Non rimproverare i più Autorevoli, perchè tal' è la riverenza, che deveſi al loro grado, come si è notato altrove: oltre che il gusto della gente illustre è sì delicato, che sdegna i cibi, non che i medicamenti, se non se gli vede porgere ben conditi. Però torna al Confessore di ammonirla con rispetto, e quando sia, come avviene, assai vereconda, miri bene a non accrescerle troppo la confusione, ch'ella ha sul volto, secondo quel dell'Ecclesiastico all'ottavo. *Non incendas carbones peccatorum, arguens eos.*

Fuori degli accennati casi conviene sempre, ov'è d'uopo, *opportunas correctiones adhibere:* ma però ancora sempre *paterna charitate*, con carità di Padre: e gli si ricorda da ciascun Penitente, che nell'aprir la bocca, la prima parola che dice, così è: *Padre*, mi accuso. La natura ha inserito nel seno delle madri l'amore per agevolare l'incomodo, che reca seco l'Infanzia de' loro parti, e nel crescere gli ha inserito la maniera di correggerli, per dar loro buona piega. Così la Grazia per addolcire la noja di un ministero sì laborioso, infonde la carità, senza cui non sarebbe che vi potesse mai reggere lungamente. Infonde, ed insegna il modo, con che riprendere gli scostumati suoi figli spirituali *charitate paterna*; talora dissimulando, e differendo le riprensioni a tempo più opportuno. In conferma di che è molto a proposito ciò che si legge del B. Enrico Susone il quel suo colloquio delle 9. rupi, al cap. 13.

Fu questi tratto in spirito dalla prima rupe alla seconda, ove vide alcuni Personaggi tanto risplendenti nel volto, ch'egli appena poteva rimirargli. Domandò al Signore il Santo chi fossero coloro, che abitavano stabilmente in quella seconda rupe, e che tenore di vita menassero; e gli fu risposto così da Cristo: Questi sono Uomini, che domano la loro natura, e con animo generoso si tolgono al secolo ed agli affetti del mondo, e rinunziano alla propria volontà, prendendo un Confessore di spirito per ubbidire a i suoi consigli, come di Luogotenente di Dio. Ma perchè alcuni di questi Penitenti o abitatori di questa rupe non stavano saldi, e stabili in essa, e tornavano indietro, scendendo alla prima rupe più bassa, d'onde erano già partiti; ed altri ingannati dal Demonio, che loro proponeva la fiacchezza della complessione, e la gran misericordia di Dio, si erano intiepiditi, e correvano rischio di perdersi, pensando di aver fatto assai, compiacendosi di se stessi con pensare di non aver più bisogno di consiglio, e di ajuto altrui. Enrico disse al Signore: ma che fanno i loro Confessori? perchè non gli discoprono le frandi del Tentatore? forse non le intendono? Rispose Cristo così: Ben conoscono l'amo del Diavolo gli amici di Dio, ed i Confessori; ma dubitano, che stringendoli, e trattandoli duramente e con maggior severità, non gli uscissero dalle mani, e si precipitassero sotto le reti del Diavolo, e così diveniſſero peggiori di prima. Fin qui Cristo. E della Madre di Cristo si sa, che scese dal Cielo in difesa di un Gesuita, che per la sua creduta troppa benignità co i Penitenti, fu sospeso dal Provinciale; a questo comparsa, ed al mortificato Sacerdote, questo consolò, quello atterrì con cera alquanto brusca, dicendo: perchè avete privato il mio figlio

del miglior Miniſtero', che aveva? Nè altro vi volle a rimetterlo la mattina nel ſuo Confeſſionale.

Paterna charitate. Il P. Alfonſo Rodriquez per moſtrare, che il vero zelo è pieno di compaſſione, racconta in prima ciò che ſi ha di S. Ambrogio. Queſti non chiedeva mai altra coſa da Dio, che una gran tenerezza e compaſſione verſo li peccatori; ed il Signore glie ne diede tanta, che Paolino nella ſua vita aſſeriſce di lui, che piangeva con quei, che andavano a confeſſarſi da lui, e che gli dichiaravano le loro miſerie. Con queſto più ſi guadagnano i Penitenti, che con rigori e zeli indiſcreti; perchè quell'amore, che il Confeſſore moſtra al Penitente, compatendolo, e dolendoſi del travaglio e della miſeria ſua, gli ruba il cuore, e lo muove grandemente ad amar anch'egli il Confeſſore.

Charitate paterna. Per aver queſto cuore paterno, e queſte viſcere tenere e compaſſionevoli de i peccati de i noſtri proſſimi, e per non iſdegnarci, e adirarci per queſto contro di eſſi, ajuterà aſſai una conſiderazione molto buona, che porta il P. Maeſtro Avila. In due modi, dice, ſi poſſono conſiderare i peccati del proſſimo: Il primo, come offeſe ed ingiurie fatte a Dio; ed in queſto modo muovono ad ira, e ſdegno, e a deſiderio di caſtigo. Il ſecondo, come male del noſtro Fratello; e ſe ſi conſiderano in queſto modo, non ſi muovono ad ira, ma a compaſſione; perchè neſſun male può venire agli Uomini, che tanto nocumento faccia loro, quanto il peccato; e così neſſuno è materia così propria di compaſſione, e di miſericordia, come la colpa, conſiderata in queſto modo; e quanto più uno ha peccato, tanto più provoca a compaſſione; perchè ſi ha fatto maggior danno, ed ha maggior male. Aggiungaſi, che ſiccome le ingiurie, e male parole del frenetico non ci muovono ad ira, ma a miſericordia e compaſſione; perchè lo conſideriamo come male ed infermità di colui, che le dice, e non come ingiurie fatte a noi; così li noſtri peccati muovono a compaſſione Iddio, e non ad ira, quando li guarda con miſericordia, non come offeſa fatta a lui, ma come male e miſeria noſtra. Si conferma con un fatto di S. Carpo, che per eſſere agli ſpirituali noto, ſi tralaſcia; e con l'eſempio di S. Gio: Evangeliſta, che con la ſua mirabile carità, amorevolezza, e benignità riduſſe ſul dovere quel Cherico ſviato all'ultimo ſegno, e tanto ſel guadagnò, che l'ebbe tutto di Dio, ſuo ſucceſſore nel Miniſtero Apoſtolico, ed ora venerato ſu gli Altari.

Con ciò però non ſi diſapprovano tal volta i modi alquanto auſteri con quelle perſone maſſime, che dure di cuore, contano i loro peccati non altrimenti che ſe contaſſero prodezze, e vengono a confeſſarſi, come ſe veniſſero a portar in trionfo le loro colpe. Contro queſti ed altri ancora, che ſono in eſtremo ruſtici, rozzi, ed incapaci di maniere più miti, e ſopra tutto contro i beſtemmiatori, co' quali hanno poco luogo i lenitivi, perchè non è male queſto, che li richiegga. Il ſacroſanto Concilio Lateranenſe intima a tutti i Confeſſori, che ſe non imporranno a' beſtemmiatori penitenze proporzionate, verranno a parte con eſſi del loro delitto; anzi il medeſimo Concilio vuole, che non pure i Sacerdoti, ma univerſalmente tutti i fedeli (ove il timor fondato di qualche danno notabile non gli ſcuſi) ſieno tenuti ſempre a correggere chi beſtemmia, ancorchè non ne ſperino e-

men-

Digitized by Google

mendazione, affinchè se una lingua tolse l' onore a Dio, un' altra glie lo ricuperi.

Con questi ed altri somiglianti metta pure il Confessore in esecuzione l' ordine dell' Apostolo, ove dice: *Increpa illos dure ut sani sint*. Quì sono opportuni quei termini: *Inveterate dierum malorum, plene omni dolo, plene omni fallacia, inimice omnis justitiæ*. Quì, quel *non licet tibi*, che si ha in S. Matteo al 14. Quì, quel *cur tentavit Satanas cor tuum*, degli Atti al quinto. Quì il *Væ vobis*, tanto ripetuto da Cristo nel Vangelo; ed altri simili termini usati da i Santi. Sebbene però, notisi, per far questo con frutto, non basta di esser buon Teologo, ci vuole lo Spirito di Dio, ed orazione, ed una vita santa. *Libere loqui*, è osservazione di San Gio: Crisostomo, *subinde etiam vulgares solent, & decenter, & tempestive, cum modo, & prudentia, licentia uti, hoc demum magni est, & admirabilis animi*: qual' ebbe S. Filippo Neri, di cui questo si ha nella sua vita: Filippo fu Uomo di gran libertà in riprender quello che conosceva non esser ben fatto, massimamente ne i Prelati, e ne i Grandi; ma sempre però a luogo, e tempo.

Questo sì, che anche con quei che meritano correzioni, e riprensioni alquanto più dure ed aspre, non si dimentichino il meglio della Carità Paterna. Ami l' Uomo il Confessore, ma perseguiti il vizio; mostri il zelo, ma che non degeneri in impazienza; non sia turbato il cuore, se turbato è il sembiante, come è del Sole, benchè talvolta si ecclissi, sempre la sua ecclissi è apparente, non mai reale. Spiega tuttociò mirabilmente un ricordo, che ha lasciato scritto a i Confessori S. Vincenzo Ferrerio: *In confessionibus*, dice, *sive blande consoleris pusillanimes, sive durius terreas induratos, semper viscera charitatis ostendas; ut semper Peccator sentiat, quod verba tua ex pura charitate descendunt; & ideo charitalia verba, & dulcia semper cum mansuetudine præcedant*. Usare altre maniere, è un perder tempo; *Exulcerare plagas* (bell' espressione di S. Francesco Saverio) *hoc quidem est non curare; & qui longius in eo genere provehuntur, efficiunt nihil, nisi ut magno labore fructu nullo gratias perdant, odia colligant*. E se Iddio facesse parlare, o permettesse, che parlasse l' Asina di Balaamo, voglio dire il Peccatore penitente a quel suo Confessore indiscreto, che con l' aspre correzioni *illum verberat*; nè si contenta di una volta, ma replica con più di furore *vehementius cædens fuste latera ejus*, e gli si rivoltasse anche in Confessionale con quel *quid feci tibi?* della Giumenta, *cur percutis me? ecce jam tertio? Nonne Animal tuum sum*, come più volte è succeduto; non se le meriterebbero sì fatte querele anche da' Giumenti? Fosse in piacer di Dio, che almeno da questi restasse istrutto, ed illuminato in avvenire, e si potesse poi dir anche di esso: *protinus aperuit Dominus oculos Balaam, & vidit Angelum stantem in via evaginato gladio*, contro di lui, e contro qualunque altro sì rigorista e indiscreto, come lui: *adoravitque eum pronus in terram*; e poi *opportunas correctiones, prout opus esse viderit, paterna charitate adhibebit*.

Qual

Qual Regola dev'ei tenere ne i ricordi da darsi a i suoi Penitenti, e quali ordinariamente gli avvertimenti più proprj.

§. III.

Opportunas monitiones, prout opus esse viderit, paterna charitate adhibebit, è pur anche la Dottrina del Rituale. Or come si pratichi in oggi da molti, ognuno il può sapere. Quattro sono li Paterni uffizj di un buon Confessore verso li suoi Penitenti: sentirli, disporli, ammonirli; e, se altro non osta, assolverli. Spesso succede, che si tralasciano li due di mezzo, e si salta dall' uno all' altro estremo di questa cura, nè altro si fa da molti che sentire, ed assolvere. Il mezzo, in cui sta il buono, si trascura, e pure per le ammonizioni, e i ricordi, che dà il Confessore a i suoi Penitenti, più che per qualsisia altro uffizio, si acquista il titolo, la giurisdizione, il merito, la gloria di loro Padre spirituale.

Il Grande Arcivescovo di Milano S. Carlo ne' suoi avvertimenti a' Confessori così conclude col §. XXV. ed ultimo: Per maggiore istruzione del modo, che hanno a tenere li Confessori nell ajuto delle anime di quelli che confessano; acciocchè possano perseverare, e far progresso nella grazia ricevuta, abbiamo notati gl' infrascritti ricordi.

Devono li Confessori, conforme all'obbligo di buoni Padri spirituali, pigliare speciale assunto d'istruire, ed incamminare nelle virtù Cristiane, e nella spirituale tutti i lor Penitenti; ma principalmente quelli, da' quali saranno stati eletti per loro Padri spirituali, alli quali ordinariamente facciano ricorso, per confessarsi e consigliarsi ne i dubbj, ed occorrenze della loro salute.

Procurino dunque di confermare in tale stato i loro figliuoli spirituali, che sieno veramente costanti nel proposito di non offendere la Maestà di Dio mortalmente, ed abbiano fervente e vivo desiderio di conformarsi sempre alla sua santissima volontà. Gl' istruiscano del fine dell' Uomo; del modo, che nel vivere, nel vestire, nel conversare, nel negoziare, ec. devono tenere, acciocchè gli ajutino a conseguir quell' ultimo fine, per cui siamo stati creati.

Gli esortino alla frequenza de' Sacramenti, e ad occuparsi, e spendere santamente le Feste, come tutti siamo tenuti, inducendoli ad entrare in alcune di quelle Compagnie, che hanno per istituto particolare spendere i giorni delle Feste in orazioni, ed esercizj di opere pie. Sopra tutto inculchino spesso a' Padri e Madri, a' Padroni e Capi di Casa l' obbligo, che hanno di mandar alla Dottrina Cristiana, ec.

Gl' istruiscano del modo di orare e vocalmente, e mentalmente, secondo la capacità di ciascuno, e che almeno mattina, e sera si raccomandino più di proposito al Signore, prendendo il tempo della sera a far con tutta la famiglia l' esame della Coscienza con la recita del Rosario, ed altre preci in comune.

Facciano comprare a quelli che sanno leggere, ed hanno il modo, libri spirituali, e divoti, quali leggano, o facciano leggere insieme con tutta la fami-

Digitized by Google

famiglia la ſera, maſſime li giorni delle Feſte v. g. Libri di Eſempj, Vite de' Santi, ec.

Ricorderanno a' Ricchi l'obbligo, che hanno di far limoſine, ec. e finalmente (termina) conforme allo ſtato, e condizione di ciaſcun ſuo figliuolo ſpirituale, a tutti daranno quei ricordi, ed ajuti, che giudicheranno neceſſarj ed utili, acciocchè ſi conſervino, e creſcano nella via del Signore. Quaſi l'iſteſſo ſuggeriſce negli avvertimenti a' Confeſſori della ſua Diocaſi S. Franceſco di Sales al fine del cap. IX.

I ricordi poſſono ſervire al comune: è d'uopo averne in pronto degli adattati allo ſtato, e condizione di ciaſcun Penitente, come ſaggiamente avverte in fine il Santo Cardinale, e l'ha avvertito aſſai prima quel Santiſſimo Pontefice Gregorio il Magno, che n'ha compilato un Libro d'oro intitolato *Paſtorale*. Piacemi traſcriverne alcuni in ſuccinto, tratti dalla Terza Parte, per iſtruzione del Confeſſore: *Cum non minus pro Paſtorali in docendo ſubditos, quam pro virga Pœnitentiali in admonendo Pœnitentes inſervire valeant*; e rapportarli nella ſua favella latina, in cui ſono ſcritti, per non diminuire nè il peſo, nè il decoro, nè l'eſpreſſione, come ſuol avvenire di ciò che ſi traslata in Idioma diverſo.

Pro Viris & Fœminis.

Admon. I.

Aliter igitur admonendi ſunt Viri, atque aliter Fœminæ: quia illis gravia, iſtis vero injungenda ſunt leviora, &c.

Pro Juvenibus, & Senibus.

Admon. II.

Aliter admonendi ſunt Juvenes, atque aliter Senes; quia illos plerumque ſeveritas admonitionis ad profectum dirigit; iſtos vero ad meliora opera deprecatio blanda componit, &c.

Pro Pauperibus, & Divitibus.

Admon. III.

Aliter admonendi ſunt inopes, aliter locupletes. Illis namque offerre conſolationis ſolatium contra tribulationem; iſtis vero inferre metum contra elationem debemus, &c. Nam forſan Pauper ſuperbus, &c. V. 5. Tim. 6.

Pro

Digitized by Google

Pro Subditis, & Prælatis.

Admon. IV.

Aliter Subditi, atque aliter Prælati. Illos ne ſubjectio conterat, iſtos ne locus Superior extollat, &c.

Pro Servis, & Dominis.

Admon. V.

Illi, ut in ſe ſemper humilitatem conditionis aſpiciant. Iſti, ut naturæ ſuæ, quæ æqualiter ſunt cum Servis conditi, memoriam non amittant.

Pro Sapientibus hujus Sæculi, & Hebetibus.

Admon. VI.

Sapientes quippe admonendi ſunt, ut ſciant amittere quæ ſciunt. Hebetes, ut appetant ſcire quæ neſciunt, &c.

Pro Impudentibus, & Verecundis.

Admon. VII.

Illos namque ab Impudentiæ vitio nonniſi increpatio dura compeſcit; iſtos autem plerumque ad melius exhortatio modeſta componit.

Pro Impatientibus, & Patientibus.

Admon. VIII.

Illis dicendum, quia dum refrænare Spiritum negligunt, per multa etiam, quæ non appetunt, iniquitatum abrupta rapientur. Patientibus vero, ne in eo, quod exterius portant, interius doleant, ne, &c.

Pro Benevolis, & Invidis.

Admon. IX.

Illi, ut ſic alienis bonis congaudeant, quatenus habere & propria concupiſcant. Sic proximorum facta diligendo laudent, ut ea etiam imitando multiplicent. Invidi, ut perpendant quantæ cæcitatis ſunt, qui alieno profectu deficiunt, aliena exaltatione contabeſcunt, &c.

Pro

Digitized by Google

Pro Simplicibus, & Impiis.

Admon. X.

Laudandi ſunt Simplices, quod ſtudeant numquam falſa dicere; ſed admonendi ut noverint, nonnumquam vera revicere. Impii, ut quam gravis ſit, quem cum culpa ſuſtinent, duplicitatis laborem, agnoſcant; dum enim deprehendi metuunt, ſemper improbas defenſiones quærunt, &c.

Pro flagella metuentibus, & pro non metuentibus.

Admon. X I.

Illi, ut parvipendant temporalia, æterna timeant. Iſti, quos ab iniquitatibus nec flagella compeſcunt, tanto acriori invectione feriendi ſunt, quanto majore inſenſibilitate duraverunt, &c.

Pro Humilibus, & pro Superbis.

Admon. X I I.

Illis inſinuandum eſt, quam ſit vera excellentia, quam ſperando tenent. Iſtis, quam ſit nulla temporalis gloria, quam & amplectentes non tenent, &c.

Pro Gulofis, & Abſtinentibus.

Admon. X I I I.

Illos enim ſuperfluitas locutionis, levitas operis, atque luxuria; iſtos vero ſæpe impatientiæ, ſæpe vero ſuperbiæ culpa comitatur, &c.

Pro largientibus ſua, & pro rapientibus aliena, &c.

Admon. X I V.

Illi, ne cogitatione tumida ſuper eos, quibus miſericorditer terrena largiuntur, ſe extollant, nec idcirco ſe meliores æſtiment, quia cohtineri per ſe cæteros vident; ſunt enim Cœleſtis Domini diſpenſatores, &c. Iſti, ut ſollicite audiant quid veniens in Judicium Dominus dicat: Eſurivi, & non dediſtis, &c. Hinc colligendum eſt, quanta damnatione plectendi ſint, qui rapiunt aliena, ſi tanta animadverſione feriuntur, qui ſua indiſcrete tenuerunt, &c.

Digitized by Google

Pro aliena non appetentibus, nec ſua largientibus, & pro ſua tribuentibus, & aliena rapere non deſiſtentibus.

Admon. XV.

Illi, ut ſciunt ſollicite, quod ea, de quæ ſumpti ſunt, cunctis hominibus terræ communis eſt, & circo alimenta quoque omnibus communiter profert. In caſſum ergo ſe innocentes putant, qui commune Dei munus ſibi privatim vindicant. Qui cum accepta non tribuunt, in Proximorum nece graſſantur; quia tot pene quotidie perimunt, quot morientium pauperum quod ſe ſuſtſidia abſcondunt. Iſti, nedum valde munifici videri appetunt, de boni ſpecie deteriores fiant, &c.

Pro Diſcordibus, & pro Pacatis.

Admon. XVI.

Illi, quod quantis libet virtutibus polleant, ſpirituales fieri nullatenus poſſunt, ſi uniri per concordiam proximis negligunt, nec ullum boni operis ſacrificium Deo immolant, quamdiu a proximorum charitate diſcordant. Iſti, ne dum, pluſquam neceſſe eſt, pacem, quam poſſident, amant, ad perpetuam pervenire non appetunt; & ne dum minis humanam pacem deſiderant, pravos hominum mores nequaquam redarguant, &c.

Pro Conjugatis, & liberis a Conjugio.

Admon. XVII.

Illi, ut, cum viriſſim, quæ ſunt ulterius cogitant, ſic eorum quiſque ſtudeat placere Conjugi, ut non diſpliceat Conditori, &c. Iſti, ut, ſi tentationum procellas cum difficultate ſalutis tolerant, conjugii partum petant, &c.

Pro conſciis, & pro Ignaris Peccatorum Carnis.

Admon. XVIII.

Illi, ut mare, ſuſtem poſt naufragium, metuant, & perditionis ſuæ diſcrimina vel cognita pehorreſcant, ne, &c. Iſti, ut tanto ſollicitius præcipitem ruinam metuant, quanto altius ſtant. Ut, &c.

Pro

Pro laudantibus illicita, quæ faciunt; & pro non devitantibus prava, quæ accusant.

Admon. XIX.

Illi, ut considerent quod plerumque plus ore, quam opere delinquunt; & hoc ratione scandali, &c. Isti, ut provide perpendant, quid in districto Dei judicio pro sua excusatione dicturi sunt, quidam reatu suorum criminum etiam semetipsis judicibus non excusantur, &c.

Pro peccantibus frequenter in minimis, & pro excedentibus aliquando in gravibus.

Admon. XX.

Illi, ut nequaquam considerent qualia, sed quanta committant, &c. Altos quippe gurgites fluminum parvæ; sed innumeræ replent guttæ pluviarum, &c. qui spernit modica, &c. Isti, ne ubi se stare extrinsecus æstimant, ibi intrinsecus cadant, & juxta districtam districti Judicis retributionem, elatio minoris Justitiæ via fiat ad foveam majoris culpæ. Qui enim vane elati boni minimi custodiam suis viribus tribuunt, juste derelicti culpis majoribus obruuntur, & cadendo discunt non fuisse proprium quod steterunt, ut mala immensa reprimant, quod minima bona exaltant. Admonendi sunt, ut considerent, quod & in culpis gravioribus alto reatu se obligant, & tamen plerumque in parvis, quæ custodiunt, deterius peccant; quia & in illis iniqua faciunt, & per ista se hominibus, quod iniqui sunt, tegunt. Unde fit, ut cum majora mala perpetrant, coram Deo apertæ iniquitatis sint, cum parva bona custodiunt, coram hominibus simulatæ sanctitatis sint.

Bastino gli accennati ricordi, e l'aver solo distesо il raziocinio del Santo Papa sull'Ammonizione Ventesima, per avviso a chi legge, essere a proporzione consimili i motivi, che adduce negli altri sopra notati, e ne' più, che si tralasciano per brevità.

Non si può però tralasciare un saggio del Cap. IX. della Seconda Parte del suddetto Pastorale, per esser di gran lume al Padre Spirituale per la sua buona condotta nel dar gli avvisi a' suoi Penitenti. Ivi mostra il Santo Dottore, come molti vizj abbiano sembianza, e prendano faccia di virtù.

Scire etiam Rector debet, quod plerumque vitia virtutes se esse mentiuntur; nam sæpe sub parsimoniæ nomine se tenacitas palliat. Contraque se effusio sub appellatione largitatis occultat; sæpe inordinata remissio, pietas creditur; & effrænata ira, spiritualis zeli virtus æstimatur. Sæpe præcipitata actio, velocitatis efficacia, atque agendi tarditas, gravitatis consilium putatur.

E più ancora su questo argomento si diffonde il Santo altrove: *Unde necesse est, ut Rector Animarum virtutes, ac vitia vigilanti cura discernat; ne aut cor tenacia occupet, & parcum se videri in dispensationibus exultet: aut cum effuse quid perditur, largum se quasi miserando glorietur: aut remittendo, quod ferire debuit, ad æterna supplicia subditos pertrahat; aut immuni-*

Digitized by Google

ner feriendo, quod delinquitur, ipse gravius delinquat; aut hoc, quod agi recte, ac graviter potuit, immature præveniens leviget, aut bonæ actionis meritum differendo, ad deteriora permutet.

Nè solo al Padre Spirituale è necessaria una vera e giusta cognizione delle Virtù, e de' Vizj, ma ancora della Teologia mistica, per li Casi, che possono occorrere in persone sollevate alla via Unitiva, quali sono sottoposte a grand' inganni, ed illusioni; non essendo sempre tutt' oro quel che luce, e potendosi di parecchie più inclinate alla vita spirituale dire ciò che di alcuni degli Ebrei: *Amant Sancta, non quia Sancta, sed quia otiosa.* Aggiungasi, che il Demonio sa benissimo trasformarsi in Angelo di luce: onde non sarà se non bene, che sia fornito almeno d' una tal quale notizia di sì fatte materie, che può averla e dal Libro del Cardinal Bona, intitolato, *de Discretione Spirituum*; e dall' Opere di Santa Teresa, e del Beato Giovanni della Croce, e da' Trattati dell' Amor di Dio di S. Francesco di Sales. Gli sarà pur di utile per li consigli, che tal volta convien dare a' suoi Penitenti. L' Elezione dello Stato del P. Rosignoli; Il Giovinetto Giuseppe del P. Calino; Il Paradiso in Terra, ec. e con ciò eseguirà sicuramente, e fedelmente quanto gli prescrive il Rituale: *Opportunas monitiones, prout opus esse viderit, paterna charitate adhibebit.*

Qui piacemi trasportare *ad literam* un avvertimento di somma conseguenza del dottissimo Gaetano nella 2. 2. quæst. 182. art. 1. *Notent*, dice ivi, *qui alios in via Dei instruunt ad profectum spiritualem, & diligenter efficiant, ut prius in vita activa exerceri faciant, quos edocent, seu instruunt, quam contemplationis fastigium, suadeant. Oportet si quidem prius passiones domare, habitis mansuetudinis, patientiæ, humilitatis se dare, quam ad contemplativam vitam ascendere: Et ob defectum hujus, multi non ambulantes, sed saltantes in via Dei, postquam multum temporis vitæ suæ contemplationi dederunt, vicui virtutibus inveniuntur, impatientes, iracundi, superbi, si in hujusmodi tangantur, & propterea tales nec activam, nec contemplativam, nec ex utraque compositam habuerunt, sed super arenam fabricaverunt, & utinam non sit frequens defectus iste.*

E giacchè si è fatta menzione del Paradiso in terra, libro molto utile alle Monache, e a' loro Confessori, penso gioveranno alcuni ricordi per una Monaca, che s' incontrasse fatta per forza. In questo caso il Confessore ha da procurare co' suoi ricordi questi beni in una tale Religiosa. Il primo è darle a conoscere, che la Provvidenza Divina si serve spesso di mezzi per altro strani, per giovarci contro ogni nostra volontà, fino a stabilire sopra di essi la nostra Predestinazione. Può essere, le dica, che ella, rimanendo nel secolo, si fosse perduta; e dall' altra banda essendo lontana dal conoscere il suo formidabile pericolo, Iddio si è prevaluto dell' ingiustizia de' suoi, per beneficarla sì altamente, e farla sua Sposa. Laonde ella è tenuta doppiamente al Signore, e per la grazia sì segnalata, che le ha fatta, e per avergliela fatta senza sua disposizione, anzi con ripugnanza, piovendole in seno spontaneamente que' favori, che altre anime hanno desiderati, e chiesti lungamente senza poterli ottenère. In secondo luogo, dopo averla istruita in questa verità, faccia, che si offerisca di nuovo a Gesù Cristo, per esser tutta sua; che gli chiegga perdono di non aver riconosciuto fin' ora il

suo

Digitized by Google

ſuo amore; che lo ringrazj per quel tempo paſſato, che non l'ha ringraziato, e gli prometta di corriſpondere un poco meglio nell'avvenire.

In queſta maniera in qualunque altro caſo, in qualunque condizione, e ſtato di perſona adempierà la Regola del *Demum audita, &c. opportunas monitiones, &c.*

Come diſporre il Penitente ad una vera Contrizione de' ſuoi Peccati, e ad una efficace emendazione della vita.

§. IV.

ET *ad dolorem, & contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam, ac melius inſtituendam inducet.* Tutto è carico del Confeſſore: e pure quanti pochi ſoddisfanno a queſto lor' obbligo come ſi conviene? E forſe non ve ne ſarebbe il biſogno?

Chiunque riceve il Batteſimo ſi rinnova ſpiritualmente; e riveſtendoſi di Criſto, diventa in lui nuova creatura. Negl' Infanti ciò ſi fa ſenz' alcuna fatica; ma per rinnovarſi con la Penitenza, ciò non ſi ottiene *ſine magnis noſtris fletibus, id exigente divina Juſtitia, ut merito laborioſus quidam baptiſmus a Sanctis Patribus dictus fuerit.* E pure alcuni Penitenti, e noi vediamo! appena giunti in Chieſa, ed inginocchiatiſi per un breviſſimo tempo, ſenz' altra diſcuſſione delle loro Coſcienze, al più con aver recitate alcune orazioni, ſi preſentano al primo Confeſſore, che vedono diſoccupato. Altri ſcorſe anco ſciolti da un ragionamento mondano, che tenevano con gli Amici, vanno a poſarſi a' piedi d' un Confeſſore, ſenza diſporſi punto al dolore: *Periculoſa eſt perſuaſio, qua leviſſimum, imo fere nullum putatur negotium eſſe vere pœnitere, cum tamen maximum, & arduum reputetur a Patribus.* Ove manchi di giudizio, di avvertenza, di cognizione, e dal far le ſue parti il Penitente, tocca al Confeſſore ſupplire, ed ajutarlo, dice la Chieſa, *& ad dolorem, & contritionem efficacibus verbis adducere conabitur. Docete planctum*, lo avverte lo ſteſſo Dio; e la Chieſa, che preme in queſto, addita ancora le parole più efficaci per queſto: *Curandum igitur erit Confeſſariis, ut in peccata ſummum confitentium odium concitetur; tum quia ſumma eſt illius fœditas, & turpitudo, tum quia graviſſima damna, & calamitates nobis affert; nam Dei benevolentiam, a quo maxima bona accepimus, longeque majora expectare, & conſequi licebat, a nobis abalienat, & ſummorum dolorum cruciatibus perpetuo afficiendos ſempiterna morti nos addicit.* Racconti adunque al Penitente il caſo di que' due giovani condannati al fuoco, e come furono indotti da S. Vincenzo Ferreri, ec. Gli metta in conſiderazione la grandezza, e moltitudine de' benefizj ricevuti da Dio, tanto generali, quanto particolari, del corpo, dell' anima, di natura, di fortuna, e di Grazia; e con enfaſi gli ſoggiunga: *Hæccine reddidiſti Domino, homuncio ſtulte, & inſipiens!* Queſt' è il Caſo di Davidde, che gli fè tanto colpo, come ſi ha da quel ſuo *Peccavi Domino*; di Giuſeppe, che l' obbligò ad una sì ſtabile fedeltà, ec. fin' a parergli impoſſibile: *Quomodo poſſum, &c.*

Gli preſenti il Crocifiſſo, e gli faccia vedere nelle ſue piaghe i ſuoi eccеſſi, anzi delle ſue piaghe cagione i ſuoi eccеſſi. Queſto fu il caſo di quel

capo

capo di Malandrini, apportato nella Vita del Ferreri ſuddetto, che il ſi morire di puro dolore. Onde giova moſtrargli tal volta il Crocifiſſo, e dirgli: *Reſpice in faciem Chriſti tui.* Pſ. 82. ed invitarlo con Zaccaria a domandargli: *Quid ſunt plagæ iſtæ in medio manuum tuarum, & dicet: his plagatus ſum in domo eorum, qui diligebant me.*

Gli proponga gli eſempj de' Santi Penitenti di ogni condizione, di ogni ſeſſo, con avvertirlo, *ſi ſequutus eſt errantem, ſequatur Penitentem.* E beni perduti, e i mali acquiſtati gli ſieno di ſtimolo, ec. Così farà quel che a lui ſpetta, ſecondo i ſentimenti del Rituale, *ut ad vitam emendandam, ac melius inſtituendam eum inducat.*

Il che meglio ſeguirà con l' eſecuzione di ciò che ſegue.

De' Rimedj de' peccati, da ſuggerirſi dal Confeſſore al Penitente.

§. V.

Remediaque peccatorum tradet. Fu uno ſfogo pietoſo di Geremia, nel cap. 8. che s' inteneriva per le calamità e ſpirituali e temporali del ſuo popolo, quando diſſe: *Numquid reſina non eſt in Galaad, aut medicus non eſt ibi? Quare igitur non eſt obducta cicatrix filiæ populi mei?* Nel vedere tanta recidiva ne' peccatori, pare che potrebbe dirſi con ammirazione l' iſteſſo; ma riflettendo, come molti Confeſſori ſe la paſſano con dire a' loro Penitenti: *Non tornate più a' peccati, che mi avete detti: Sicte voi riſoluti di laſciar queſta vita?* E con riſpondergli anche a mezza bocca: *Padre sì*: Senz' altro gli aſſolvono, non vi ha luogo alla maraviglia. Abbiamo la regola, che ci obbliga a preſcrivere a i Penitenti non ſolo rimedj generali per evitar il peccato; quali ſono la fuga dell' occaſione, dell' ozio, delle converſazioni, la divozione di Maria, la frequenza de' Sacramenti, l' udir la parola divina, e ſopra tutto l' orazione; ma rimedj ancora particolari, e proprj di ciaſcun lor peccato: *Remediaque peccatorum tradet.* Ma non ſi preſcrivono, e queſta è la cauſa, che, *non eſt obducta cicatrix filiæ populi mei.* Convien adunque preſcriver rimedj particolari a quei vizj, e paſſioni, da cui il Penitente è più predominato. A queſto fine formiamo eſempi ne i ſette peccati capitali, e primo.

Quanto alla Superbia, gli metta in conſiderazione, come dalla Superbia procedono altri vizj, le diſcordie, le querele, le maldicenze, le diſubbidienze, le ribellioni, ec. Secondo li gaſtighi, che ſono ſempremai pervenuti a i ſuperbi, a Lucifero, a Faraone, a Nabucco, ad Amano, ad Erode ec. Gli rimetta ſul ſentiero della Fede, impegnandoli a formarne degli Atti; che eſſi, per eſempio, non hanno coſa alcuna da loro ſteſſi, che tutto hanno da Dio, a cui ne renderanno ſtrettiſſimo conto; che da loro ſteſſi non ſono che nulla, ed un viluppo di miſerie e quanto al corpo, e quanto all' anima, sì in riguardo al paſſato, come al preſente, ed al futuro; e ſi concluda pur francamente, non darſi Superbia ſenza pazzia. Fuggano per tanto li riſpetti umani; tengano celato ciò che gli può fare ſtimare, e ſi affezionino alle umiliazioni.

Quanto all' Avarizia. Ottimo rimedio ſi è il rifleſſo, che gli Avari ſono odia-

Digitized by Google

no odiati da Dio, e dagli uomini; che l'Avarizia è radice di tutti i mali; che ignudi siam venuti al Mondo, e ignudi abbiamo da uscire. Secondo: Un pensiero alla povertà di Cristo, che essendo *dives in omnibus*, & *præ omnibus*, per dare a noi esempio, ec. agli esempj di tanti, che hanno rinunziato tutto per Cristo, e con ciò almeno contentarsi ognuno della sua sorte. Gioverà il ruminare quella Sentenza del Redentore: *Quid prodest homini, si Mundum universum lucretur. Animæ verò suæ detrimentum patiatur?*

Circa la Lussuria; *momentaneum, quod delectat; æternum, quod cruciat. Si secundum carnem vixeritis, moriemini; si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis.* Che fuggansi le occasioni interiori, ed esteriori; quelle sono la superbia, l'ira, l'ozio; queste la pratica, e conversazione con persone d'altro sesso, la lettura di libri Amorosi, ec. la superfluità degli Abiti. E' mirabile per conservare la Castità la custodia degli occhi, il resistere virilmente alle tentazioni ne' loro principj, ricorrere a Dio con l'orazione, nascondersi nelle piaghe di Cristo, ricoverarsi sotto il patrocinio di Maria, frequentar, come si dee, e ricevere spesso il Santissimo Sacramento.

Quanto all'Ira, basta riflettere, che ella non reca seco utilità veruna, ma nuoce molto all'anima, al corpo, alla riputazione. Riflettere alla sofferenza di Cristo, all'esempio de' Santi, a quel *discite a me, quia mitis sum*, al primo destinato a' mansueti e in questo Mondo, e nell'altro. Negli accidenti sinistri imitare Davidde, che protestava di se: *Obmutui, quia tu fecisti*. Sobrietà nel bere, e nel mangiare. Resistenza a' primi moti.

Circa la Gola. Servirà la memoria de' gran mali, ch'ella cagiona al corpo, e all'anima; a questa ne viene *hebetudo mentis, seu stupiditas, ineptia lætitia, multiloquium, scurrilitas*. A quello *immunditia, vomitus*, e di peggio ancora. La modestia nel mangiare, è pascer l'anima co' buoni pensieri, mentre si pasce il corpo, gioveranno alla regola della Temperanza.

Circa l'Invidia. Far ad altri, e desiderar loro quel che vorremmo fosse fatto, e desiderato a noi. Non far ad altri, ec. se non si raffrena al principio, porta a mille disordini: agli odj, alle detrazioni, alle sussurrazioni, alle compiacenze del male altrui, alle dispiacenze del bene.

Quanto all'Accidia. *Erubesce Sydon, ait enim mare*. Ricordo che serve mirabilmente a confondere gli accidiosi, e tiepidi nel servizio di Dio. Considerare, che meglio sono serviti i Grandi di questo Mondo, che il Creatore del Mondo. Più si fa per beni temporali, che per gli eterni. Guai se prende piede questo vizio in un'anima: le fa nauseare le cose spirituali, e chi stimola ad esse, la fa diffidar affatto non solo di giugnere alla perfezione Cristiana, ma neppure di giammai salvarsi; la mette in uno stato di pusillanimità deplorabile, la rende sollevata con una continua divagazione di mente, ogni qual volta si mette alla considerazione di qualche verità, o massima eterna.

Concludasi con un ricordo al Confessore: *Præcipe hæc, & doce*; e benchè giovane, avranno forza le di lui parole, se saranno animate dal suo esempio *in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate. Attende lectioni, exhortationi, & doctrinæ. Hæc meditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus. Attende tibi, & doctrinæ. Insta in illis. Hoc enim faciens;*

& te

& te ipsum salvum facies, & eos, qui te audiunt. E si vedrà in fatti la verità di quell'aureo detto del Crisostomo, altrove pure rapportato: che *liberare a putredine peccatorum, Christi virtutis est; ut autem ad illa non revertantur, Apostolorum* (*Confessariorum* possiamo dir noi) *curæ est, ac laboris.*

CAP. V.

Pratica, e Regole intorno all'imposizione delle Penitenze, con alcune Avvertenze importantissime sopra questo.

XIII. *Postremo salutarem, & convenientem satisfactionem, quantum spiritus, & prudentia suggesserit, injungat; habita ratione status, conditionis, sexus, & ætatis, & item dispositionis Pœnitentium. Videatque, ne pro peccatis gravibus levissimas pœnitentias imponat, ne, si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum ad novæ vitæ remedium, & infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum castigationem.* Quanto prescrive in questa Regola il Rituale, tutto è copia del Concilio di Trento, il quale dopo aver provato la necessità, e l'utile, che ne proviene da queste Penitenze, che s' impongono: *Debent ergo*, così determina: *Sacerdotes Domini, quantum spiritus, & prudentia suggesserit pro qualitate criminum, & Pœnitentium facultate salutares, & convenientes satisfactiones injungere*, con quel che segue, trasportato nel Rituale. Or'alla Pratica.

Di buona ragione si dovrebbe imporre tanta quantità di opere penali, che fosse sufficiente a soddisfare la Divina Giustizia, per la pena temporale, che resta dopo la remissione della colpa; ma perchè questa quantità corrispondente non è nota al Confessore, e benchè nota, non potrebbe portarsi dalla debolezza del Penitente; di qui è, che conviene in determinarle aver riguardo a tre cose: al peccato *pro qualitate criminum*: al Peccatore, *& Pœnitentium facultate*, cioè a dire, *habita ratione status, conditionis, sexus, ætatis, & dispositionis Pœnitentium*; Rituale. Ed al fine per cui s' impongono, che non è solo *ad novæ vitæ remedium*, ma ancora *ad præteritorum peccatorum castigationem*: se non che più deve si avere ancora riguardo al Peccatore, che al peccato; perchè se si erri, è meglio *propter misericordiam rationem reddere, quam propter crudelitatem*. E così sia regola generale, dice Vincenzo Blandelli, Glossatore delle Costituzioni de' Predicatori: *Pœnitentiam Confessor cum misericordia imponat; debet enim justitiam temperare moderatio*. Sempre s' intende con discrezione.

Il Concilio, ed il Rituale unanimi ammoniscono li Confessori di non dar Penitenza leggerissima per peccati gravissimi; dal che però non si ha da inferire, che si abbiano da dare sempre gravissime. Escluseno i Padri le leggerissime, che sono l'ultimo grado, ed il più tenue delle penitenze; tali sarebbero; Primo: Il dare un *Pater noster*, ed un *Ave Maria*, o un *De profundis*, o un *Vespero de' Morti* per un numero di Adulterj, o di altre simili, e maggiori impudicizie. Secondo: Per un danno notabile, fatto al prossimo nella roba, o nella fama, imporre di dare un pane a un poverello. Terzo: Per un sacrilegio commesso nel comunicarsi indegnamente, o nel violare con

replica-

Digitized by Google

replicati Atti un Voto di Castità, o di Ubbidienza, ingiugnerè una, o due volte il *Miserere*. Dalle quali Penitenze tanto miti ne seguirebbe quel gravissimo inconveniente, che il Sacro Concilio accenna; cioè, che quindi stimando gli uomini i peccati leggieri, con aperta ingiuria dello Spirito Santo, piglierebbero occasione di commetterne altri maggiori.

Escluſero, dissi, i Padri del Concilio le leggerissime Penitenze; ma avvedutamente non si espressero di più, perchè per peccati gravissimi può in alcun caso essere conveniente una penitenza leggiera; per questo vien ivi notato, che il Confessore in tassare le penitenze, si regoli con prudenza, *quantum spiritus, & prudentia suggesserit*; e col riflesso allo stato, condizione, sesso, età, e disposizione de' Penitenti, ed al fine di tali Penitenze.

Dicesi con *Prudenza*. Quindi è, che atteſa la qualità de' Penitenti, imprudenti penitenze sarebbero: Primo: Se s'imponesse ad un uomo, o donna di servizio di sentire ogni giorno due, o tre Messe, o fare una lunga orazione nella sua stanza in pregiudizio dell'opera già obbligata a' Padroni. Secondo: Ad una femmina gravida, o che allatta, di digiunare per più giorni. Terzo: Ad una zittella di andar per più volte a visitar una tal Chiesa insolita, a digiunare in pane ed acqua, quando tutti di casa non l'osservano. Quarto: Ad una donna conjugata di usare cente austerità corporali, che ponno dispiacere, o dar sospetto al marito. Quinto: Ad una persona di comunità, di astenersi per alcun tempo notabile da tali cibi, che si danno a tutti nel comune Refettorio. Sesto: Il dare per un peccato occulto una tal penitenza, che facilmente possa far credere, o sospettare di qualche grave peccato, massimamente se s'imponesse di farla subito dopo la Confessione, o in tempo che si sa quel tale essersi confessato. Settimo: Il dare penitenze, che durino mesi, ed anni (cosa, che la Sacra Penitenziaria non pratica se non in rarissimi, e gravissimi casi) molto più se per tutta la vita. Ottavo: L'ingiugnere Messe da celebrarsi dal Confessore, potrà essere indiscrezione, e dar insieme sospetto di avarizia, e cupidigia. Nono: Le macerazioni della carne con giovani robusti, si possono praticar utilmente, con la debita misura; ma se sono assai dilicati, e persone già provette, poco convengono.

Dicesi *con prudenza, riguardo al fine*, ch'è il rimedio, e l'emendazione di una nuova vita, ed il gastigo e punizione della mala vita passata. Quindi è, che sarebbero inutili le infrascritte penitenze, v. g. Primo: Imporre una breve orazione a chi tutto il giorno mastica, come suol dirsi, Rosari, ma nulladimeno si macchia con continue gravi colpe. Secondo: A chi si è contaminato con enormi incesti, e sacrilegj, ingiugnere la recitazione di pochi Salmi. Terzo: A chi con crapule, ed intemperanze disordina la vita, il far dire una Messa, e simili altre Penitenze, che si fanno, e si tralasciano con la medesima facilità, nè richiamano il Penitente al cuore, nè lo punisconо, nè lo emendano.

Dicesi, *habita ratione status, conditionis, sexus, ætatis, & dispositionis Pœnitentis*. E perciò si può: Primo: Imporre minor penitenza a chi è molto contrito, perchè ha meno da soddisfare. Secondo: A chi è debole o di fervore, o di forze, perchè può reggere a meno; e può tal debolezza giungere a segno, che prudentemente il Confessore prescriva una mitissima soddisfazione per colpe anche gravissime; con avvisar però chi la riceve,

che quel debito, il quale non si salda adesso con facile pagamento, si dovrà poi scontare con rigor sommo in una prigione di fuoco; e quest'avviso della pena, che resta nel Purgatorio, sarà il correttivo della suddetta condescendenza. Senza pregiudizio di contravvenire al fine del Sinodo, che ciò ordinariamente divieta, *ne facilitas veniæ incentivum tribuat delinquenti.*

Gioverà assai ad agevolare quella penitenza, imporre alle volte opere per altro dovute, come la Messa delle Feste, il digiuno della Quaresima, ec.

Gioverà l'imporre opere, che siano atte alla consecuzione di alcuna Indulgenza; e molto più.

Gioverà in dette Penitenze risguardar, come diceva, al loro fine; e così imporre delle opere salutari, che non tanto vagliano a soddisfazione delle colpe passate, quanto a preservamento delle future. Di queste sorte di opere salutari, che quanto hanno meno di asprezza, più abbondano di salubrità, sono l'obbligare taluno a leggere per tanti giorni un tal libro spirituale; udire tante volte la predica, visitare tante volte la Chiesa; comunicarsi per tanti mesi; far ogni sera l'esame della coscienza; andar a recitare le tali orazioni sopra una sepoltura; tenersi lontano da tal compagno; farsi scrivere nella Congregazione; non passare per certa strada, ec.

Questa era un industria di San Francesco Saverio, di cui si sà, che usava d'ingiugnere a' suoi Penitenti, che ogni giorno si applicassero a meditare sopra i Precetti di Dio, e la gravità e bruttezza de' peccati, e 'l buon uso delle potenze dell'anima, e de i sensi del corpo. In consimili industrie è stato mirabile a i tempi nostri il P. Niccolò Zucchi, come si ha dalla sua Vita.

Si noti, e l'osserva ancora S. Francesco di Sales, negli Avvertimenti a i suoi Confessori, nel Capo VIII., che queste azioni, ed altre simili a queste o sieno soddisfattorie, o sieno salutari, devono esser ingiunte con qualche certa corrispondenza di numero; per esempio, cinque digiuni, cinque comunioni; nè devono imporsi con mescolanza di diverse preghiere, ed orazioni, nè devono esser imposte con varietà di azioni, acciocchè il Penitente non sia facile a dimenticarsene; e nell'adempire le cose imposte, non corra rischio o d'inciampare, o d'inquietarsi.

Per compimento di questa dottrina in generale, intorno alle penitenze da imporsi, restano alcuni quesiti. Primo: Se comunemente sia meglio imporre penitenze grave, o leggiera. Secondo: Se possa imporsi penitenza condizionata. Terzo: se sia meglio che termini presto, o duri alquanto. Quarto: Come convenga il potersi commutare la penitenza da un altro Confessore. Quinto: Come facilitarla al Penitente, che ripugnasse, ec.

Quanto al primo pare decisa la risposta dal Concilio, e che si abbia da tenere la via di mezzo, secondo l'osservazione fatta al principio. Anzi è buona regola inclinare ordinariamente alla parte mite: dico *ordinariamente* (ad eccezione de i peccatori recidivi, ed abituati di lunga mano nel male) con questi si ha da usare maggior rigore, *ne peccata contemnendo, ea sæpius perpetrent, & sine legitimo dolore confiteantur; quod in talibus sæpe timendum est.*

Quanto al secondo. Lo approvano molti pii e dotti Confessori. Dunque si ponno dare sì fatte penitenze condizionate; v. g. confessarsi, digiunare, fare una determinata limosina ogni volta, che ricaderà nel tal peccato. Questo

sto si faccia con discrezione, e solo dove si veda, che veramente possa giovare all' emendazione del Penitente, e non sia per essergli nuovo laccio. Avvertendo li più idioti, che nè con ciò si soddisfa al peccato, nè per ciò restano liberi dal confessarlo.

Al terzo quesito, pare che la risposta dovrebbe essere: Le penitenze, che s' impongono, possano, ed abbiano da sbrigarsi presto; essendochè l' adempirle in istato di peccato non è di merito, benchè l' atto sia buono. Contuttociò si loda da molti, che abbiano a durare per qualche tempo; e ciò particolarmente per due ragioni. Primo: perchè questi atti di pietà replicati, distruggono più agevolmente gli abiti fatti nel male. Secondo: perchè con questa moltiplicità di atti frequentati si mantiene più viva la detestazione de i peccati commessi. In queste penitenze, che hanno tratto di tempo, abbia però sempre il Confessore avanti gli occhi l' antico detto: *Ne quid nimis*.

Al quarto, si dice in prima, e si ricorda, essere proposizione dannata da Alessandro Settimo, num. 15. *Pœnitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius pœnitentiam adimpleat*. Secondo: non potersi il Confessore ingerire in quelle penitenze, che sono state tassate dal Superiore, o dalla Sacra Penitenziaria, fuori di questi casi, è dottrina comune che si possa; ma non però senza prudente riflesso al debito fine, che è la salute spirituale del Penitente.

Al quinto risponde San Francesco di Sales, nel cap. cit. Il Confessore, dice ivi, deve imporre la penitenza con parole dolci, e consolatorie, particolarmente quando vede il Peccatore molto pentito; e gli deve sempre domandare se la farà volontieri; perchè in caso, che lo vedesse in pena, farebbe meglio a dargliene un altra più facile; essendo molto meglio per l' ordinario trattare i Penitenti con amore e benignità (senza però lusingarli ne i peccati loro), che trattarli aspramente. Non bisogna contuttociò dimenticarsi di far conoscere al Penitente, che secondo la gravità de i loro peccati, meriterebbe una più gagliarda penitenza, affinchè faccia quella, che se gl' ingiunge, più umilmente e divotamente. Così il Santo a i suoi Confessori. Che se al Confessore non paresse opportuno alleggerirgliene il peso, o commutarglielo, gli diminuisca l' obbligazione con astrignerlo a far tal penitenza, ma non sotto colpa grave.

Tutto ciò si ha pure da Uberto, Quinto Generale de i Domenicani, nelle Istruzioni che diede in iscritto a i suoi Religiosi, per lo buon uso de' loro distinti ministerj; e discendendo a i Confessori, ne formò per essi un Libretto, che va annesso alle Costituzioni dell' Ordine. Ivi, fra gli altri avvisi, spettanti al particolare di cui si parla: *Circa injunctiones pœnitentiarum*, dice, *similiter oportet esse cautum, ut paucas injungat. Melius est enim homines ponere in Purgatorio, quam in Inferno. Habet enim Deus ubi purget filios suos, si non purgentur hic. Dicat etiam, quando numeram orationum injungit, quod si aliquando non dixerit, non ei ad culpam imputetur ad minus mortalem*. Così Egli.

Digitized by Google

Qualità delle Penitenze da prescriversi a varie sorte di peccati, col riguardo al detto nel Capitolo antecedente.

§. I.

XIV. *Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias peccatis pœnitentias injungat, veluti Avaris eleemosynas; Libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones; Superbis humilitatis officia; Desidiosis devotionis studia; Rarius autem, vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus confiteantur; & si expediat, communicent.*

Ecco ristrette tutte le penitenze, che possono mai imporre i Confessori per qualunque genere di peccati; ed in questa regola apprendano quali debbano duplicare a ciascuno. In tre parole si compendia il tutto dal Catechismo Romano: *Oratio, Jejunia, & Eleemosyna*; e prova non trovarsene di più, nè di più a proposito, *ad extirpandas omnium peccatorum radices*; mentre hanno corrispondenza e alla qualità de i peccati, e alla qualità delle persone, che direttamente vengono offese da i peccati. Alla qualità de' peccati, *nam cum omne, quod est in Mundo, concupiscentia carnis sit, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitæ*; al primo corrisponde il digiuno, al secondo la limosina, al terzo l'orazione, che si oppongono diametralmente alle dette radici di tutti i nostri disordini. Alle qualità poi delle persone direttamente offese, che sono Dio, il Prossimo, e noi stessi; perchè *Deum oratione placamus, proximo eleemosyna satisfacimus, nos ipsos vero jejunio castigamus.*

Per orazione s'intendono tutti gli atti della virtù della Religione, che sono tanti, e di tante specie.

Per la limosina, tutte le opere di pietà in benefizio del prossimo, e delle anime, sieno viventi, sieno purganti, come tutto ciò che si spende in culto ed onore di Dio, e de' suoi Santi.

Per digiuno, tutte le macerazioni della carne, di qualunque specie si sieno, e comunque si denominino. Anzi in questa classe può avervi luogo anche l'orazione, perchè ella stessa è gran mortificazione della carne. Tanto dice lo Spirito Santo per attestato del Savio: *Vigilia honestatis tabefaciet carnes.* Ed altrove: *Frequens meditatio, carnis afflictio est.* Anzi di più qui può annoverare il divieto per un certo tempo della Comunione, come può benissimo ingiugnersi in penitenza dal Confessore ogni volta che prudentemente giudichi ciò poter cedere in maggior bene spirituale del Penitente.

Ciò supposto. Apparisce vana l'apprensione de i Confessori, che in questo punto si perdono, per non sapere che penitenza dare a i Penitenti, e quale l'appropriata a i loro peccati. Danno questi a divedere, o di non aver letta la regola, che gl'impone la Chiesa, o di non capirla. E pure è chiarissima.

Ne parla di ciò S. Carlo, come di cosa superflua, avendo la Chiesa dilucidato sì bene questo punto; e ne dà in succinto un esemplare.

Procuri, dice il Santo Arcivescovo, che le soddisfazioni corrispondano a i peccati commessi; come imponendo per li peccati carnali, digiuni, vigilie,

pere-

Digitized by Google

peregrinazioni, cilizj, ed altre simili cose, che possano macerare e mortificare la carne. Per il peccato dell'avarizia, oltre le debite restituzioni, limosine conforme alle facoltà di ciascuno.

Alla Superbia, ed altri peccati spirituali conviene l'orazione, con la quale umiliandosi avanti a Dio, si acquista forza e vigore per resistere a simili peccati.

Alla negligenza d'imparare le cose cristiane, gl'imponga di ascoltare le Prediche, andare almeno per certo tempo alle Scuole della Dottrina Cristiana.

Agl'indivoti e tiepidi nelle cose della salute propria, gl'imporrà il visitare le Chiese, e frequentare l'orazione.

A i bestemmiatori particolarmente imponga grave penitenza, secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de i Sacri Canoni, decreti de i Pontefici, e del Concilio Lateranense.

Deve però il Confessore usar prudenza, avendo riguardo alla qualità delle persone; non imponendo digiuni, o limosine a i poveri, nè ordinariamente a quelli, che colle proprie fatiche si guadagnano il vivere; con avere il medesimo riguardo nelle altre penitenze. Così il Santo Cardinale.

Notisi, che per la gente rozza l'esperienza insegna, esser al caso certe penitenze accomodate al loro stato per lo più materiali, e sensibili, ma non fuor dell'uso de i prudenti Confessori; v. g. certe orazioni vocali determinate da farsi inginocchioni e con le braccia distese; pregare sopra una sepoltura; fare alcune poche croci in terra colla lingua per chi bestemmiò, o parlò oscenamente, purchè non sia per lungo tempo, e si faccia interrottamente, e con riflessione. S. Francesco di Sales, nel luogo citato, approva per cosa molto buona l'imporre per penitenza una di queste cose, come di leggere un tale o tal Libro, che si giudica proprio, per ajutare il penitente; di confessarsi ogni mese per lo spazio di un anno: di entrare in una Confraternita, e somiglianti azioni, le quali non solamente servono per castigo de i peccati passati, ma di preservativo contro i futuri. Così egli. Ma molto più servirà un poco di Meditazione de' Novissimi, o sopra la Passione di nostro Signore, ec., data prima una breve istruzione al penitente intorno alla maniera del meditare. A questo proposito cade qui in acconcio riferire una breve lezione, data da Gesù Cristo ad un Confessore per mezzo del suo Servo Francesco Epes, fratello del Beato Giovanni della Croce, la quale racchiude molta dottrina morale per ogni stato di persona. Piacemi trascriverla coll'istesso ordine e parole con che fu data a questo suo Servo.

Si ha da sapere (così comincia) che il Padre Cato (tal'era il nome del Confessore di questo Servo di Dio) da che entrò in Medina, come vide la molta copia di anime, che in quel luogo gli si offeriva, visse con gran desiderj di portarne molte a Dio; come la carità del suo cuore lo stimolava al profitto di esse, procurava con orazioni e penitenze, che Dio gli adempisse li suoi desiderj. Chiamò un giorno questo Servo di Dio, che era suo penitente, e gli comandò che con molta diligenza raccomandasse a Dio un negozio d'importanza, senza dirgli che cosa era. Ubbidì, e subito quella notte trattò nell'orazione con Dio quello che il suo Confessore gli aveva comandato,

Digitized by Google

dato, e lo supplicò che si compiacesse di concedergli quello che gli domandava, mentre sarebbe cosa di suo servizio. Rispose questo Sua Divina Maestà: *Per te farò quello che mi domandi, piuttosto che per il tuo Confessore.* Restò confuso a queste parole, e tornò a dirgli: *Ma, Signore, non lo farete per il mio Padre, poichè sapete quanto Servo vostro è, e quanto vi ama meglio di me, che sono un peccatore?* Gli disse Sua Divina Maestà: *Mio Servo è, e l'amo molto, ed egli ancora mi ama; però per la tua ubbidienza, e perchè hai fatto quello che ti comandò, voglio io concedergli quanto domanda. Con me può molto l'uomo ubbidiente, e che fa quello che li suoi Padri spirituali, e li suoi maggiori gli comandano.* Si consolò con questo; e dando risposta di ciò che gli aveva pregato, gli disse ciò che siegue.

Mi domanda il tuo Padre Confessore, che io gli dia luce e grazia per insegnare all'anime il cammino del Cielo, e scienza, come ha da trattarle, e disporle per conseguire il mio amore e la mia grazia. Digli, che a tutti li Penitenti, che a lui anderanno di qualsivoglia stato che sieno, insegni a fare l'orazione mentale; ed acciocchè nessuno si scusi, gli dia una breve lezione da meditare, che sia facile da fare; gli dia due lettere, una sia un O grande, o l'altra un o piccolo. L'O grande significa l'eternità dell'altra vita; l'o piccolo la brevità di questa. Gli dica che portino nella memoria queste parole: *O che molto! o che poco!*

Gli uomini del Mondo le dicano per freno de i loro vizj; e li buoni per loro consolazione. Li Servi di Dio si possono rallegrare con queste parole, quando si vedono pieni di angustie e tribolazioni, dicendosi così: o che poco hanno a durare queste pene e travagli! O che molto ha da durare il godere di Dio per sempre! o che presto passano li dolori ed infermità, persecuzioni e tribolazioni! O che molto ha da durare la quiete, gusto, e consolazione del nostro buon Gesù, e della sua purissima Madre, e di tutti li Santi! o che poco dura l'assenza, che le anime innamorate di Dio sentono in quest'esiglio! O che molto durerà il godere dell'amabile presenza del dolcissimo Gesù nelle sua eternità!

Queste cose con le virtù della Fede, Speranza, e Carità, che hanno nelle loro anime, gli causano molto sollievo, e consolazione; sì per il poco che hanno da durare le pene in questa vita, assente dal suo Dio, il quale amano, per lo quale patiscono travagli, gastigano e domano i loro corpi con discipline, digiuni, ed aspri cilizj, e sopportano molte mortificazioni, cattivi letti, poveri vestiti, e peggiori vivande: come perchè il patir per l'amato Gesù è consolazione, ricreazione e diletto, e dà loro fortezza e valore, animati dalla speranza, che per sempre l'hanno a godere.

A quelli del Mondo, che stanno immersi in faccende, in gusti, e contenti mondani, seguitando la vanità e pazzie di questa caduca e miserabil vita, dica, che considerino a solo fra di se queste due cose, cioè: o che poco hanno da durare li gusti e diletti di questa vita! O che molto hanno da durare l'eterne pene dell'Inferno! O che poco hanno da durare, e che presto hanno da finire li trattati, i contratti, le faccende, e ricchezze, le vivande e i banchetti, li buoni letti, e preziosi vestiti, li contenti, e diletti, le feste e pompe, i comandi, le dignità di questo Mondo! O che molto hanno da durare li fuochi e tormenti eterni dell'Inferno! O che molto

ha da

Digitized by Google

ha da durare la privazione della vista di Dio per sempre, e della buona compagnia de i Santi! O che molto ha da durare lo stare in compagnia delli Demonj in perpetuo pianto, e con gran fame, sete, freddo, e calore, ed avere a patire tutti li generi di tormenti, senza che mai più abbiano a finire, finchè Dio sarà Dio.

Quelli che per molte loro occupazioni e negozj si scuseranno, dicendo, che non hanno luogo, nè possono nel giorno portare alla memoria queste cose, gli può avvertire che mettano nelle porte delle loro stanze, o ne' suoi studj, o nelle pareti, dove staranno più ordinariamente, queste due lettere solamente, cioè, un'O grande, e un altr'o piccolo, per le quali essi si ricordino dell'eternità, e della brevità, come s'è detto; e quando vogliano disporsi, e seguitare quest'ordine, facendo dalla parte loro quello che potranno, io gli ajuterò con sante ispirazioni e buoni pensieri, acciocchè si raccolgano interiormente, ed abbiano spirito di orazione, e dispongano le cose di loro vita, per poter vivere, e morire cristianamente. Quelli che non vorranno approfittarsi di questi ajuti che io gli dò, nè vorranno pigliare il consiglio de i loro Confessori, all'ora della morte, e nello stretto giudizio, quando gli si richiederà conto, gl'incolperò, e rinfaccerò questa dottrina, che disprezzarono, e vedranno la realtà delle due lettere per loro confusione, e maggior condannazione; e nell' Inferno l'avranno sempre avanti per maggior tormento. A quelli che vivendo le disprezzarono, non volendo ammettere questo mezzo, che poteva esser rimedio di loro salvezza, nelle orribili tenebre causeranno maggiori pene e dolori; e quando saranno disingannati con la pena del loro inganno, diranno così con loro dispiacere: o che poco fu quello, che abbiamo goduto nel Mondo! O che molto è questo, che patiamo nell' Inferno! o che presto finirono li diletti, che abbiamo avuti! O che molto è questo, che si ha da stare patendo i grandi tormenti eterni, che abbiamo da avere in questo luogo per sempre!

Però al contrario alli giusti saranno queste lettere, e il lor significato di gran consolazione all'ora della morte, e nel Cielo di molta gloria; e pieni di molti gusti ed allegrezza diranno: o che poco è stato quello che abbiamo patito! o che poco durarono li travagli, che abbiamo avuti! o che presto finirono le pene e i mali, che ci affliggevano! O che grande e larga è la gloria che per così brevi tribolazioni abbiamo conseguita! o che breve è stata la vita piena di miserie, per la quale siamo passati! O che grandi sono li gusti e le consolazioni, che possediamo!

Sin quì l' Istruzione di Cristo al Confessore.

Scoglio pericolosissimo da evitarsi nell'imposizione delle Penitenze.

§. II.

XV. *POEnitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent: neque a Pœnitentibus quidquam, tamquam Ministerii sui præmium, petant, vel accipiant.* Quest' avviso è più importante di quel che apparisce, e si trova inculcato e presso gli antichi, e presso i moderni con le ragioni, che devo-

devono obbligare il Confessore ad essere scrupolosissimo in questa parte, e tenace della di lui osservanza.

Nel Concilio Eboracense, celebrato nel 1197. parlandosi della penitenza da ingiugnersi in confessione: *Ne Sacerdos*, determina, *laico ad pœnitentiam venienti obtentu cupiditatis injungat, ut Missas faciat celebrare.*

Il citato Umberto, V. Generale de i Domenicani: *Caveat etiam*, dice, *ne multitudinem Missarum injungat Pœnitentibus, ne fiat eis occasio committendi simoniam.*

S. Francesco Saverio, nell'Istruzione che diede ad uno de' suoi, destinato Confessore, venendo a questo proposito: *Si qua pecuniæ summa*, gli scrisse, *seu propterea quod justi Domini copia nulla sit, seu etiam pietatis & beneficentiæ studio erit in pauperes conferenda; nequaquam ego tibi sim auctor, ut illius pecuniæ te sequestrem ac distributorem exhibeas. Sed eam tu (nisi tibi secus interdum in re præsenti videbitur) ad misericordiæ sodales extemplo rejicies, atque id multis gravibusque de causis. Primum quod tibi non æque ac sodalibus nota est mendicorum ac egentium copia; quorum alii sæpe morbum, alii probitatem & sanctimoniam; alii etiam inopiam ipsam egregie simulant; ad hæc si percrebuerit humanis necessitatibus & egestati paratum in tua facilitate subsidium esse; tanti undique petentium concursus ad te fient, ut ad Apostolicas functiones, quæ tibi primæ esse debent, otii nihil superfit, &c. Postremo si pecunias ipse tractare assueveris, metuendum est, ne famæ atque existimationi aliqua labes ab iniquis, & omnia pejorem in partem interpretantibus adspergatur; quæ cuncta incommoda effugeris, si, ut dixi, &c.*

Una delle cose, che inculcava S. Filippo Neri a i novelli Confessori si era, che non toccassero le borse de i Penitenti; solito dire, che non si poteva guadagnare insieme le anime, e la roba.

S. Carlo tra i suoi Avvertimenti ecco come ne parla al §. XXII. Perchè sia più libero il Confessore a far gli uffizj che deve col Penitente, ed abbia con esso più autorità in tutte le cose, che gli ordinerà per la salute di esso: fugga non solo ogni avarizia, ma ogni minima sospezione di essa.

Particolarmente non dimandi neppur con cenni denari, nè altra cosa nelle Confessioni, nè per occasioni di esse; anzi non solo colle parole, ma più ancora co i fatti dia ogni testimonio di abborrire simili cose.

Ingiungendo penitenza al Penitente di far dire Messe, non l'applichi direttamente nè a se, nè alla sua Chiesa, o Monastero.

Il medesimo osservi nelle soddisfazioni, che gli occorreranno far fare per occasioni di debiti incerti, per commutazione di voti, o simili altre cose.

Nemmeno pigli denari, o altre cose da restituire, eccetto se la necessità, per non iscoprire il Penitente, lo ricercasse; ed in tal caso procuri una polizza di ricevuta da quello al quale avrà fatta la restituzione, e la consegni al Penitente, ch' è una necessaria cautela per la riputazione del Confessore, ed è il mezzo più proprio per levare a molti l' inquietudine che dipoi sentono, per non sapere se sia fatta a chi si deve la consegnata restituzione.

Quanto si è detto, viene confermato da un Sinodo moderno con queste parole: *Missarum celebrationem, aut curam restituendi male ablata, sibi demandan-*

mandari non quærat: Liberum id relinquat Pœnitenti; qui, si illius opera uti velit in restituendo, pium non detrectet Officium, quod dein summa fide exequetur, exigendo syngraphum opportune Pœnitenti data occasione exhibendam. Si certus Dominus, cui facienda est restitutio, ignoratur, ea arbitrio Pœnitentis permittatur in pauperes, aut pios usus impendenda; ut omnino tollatur non tantum suspicio, sed etiam suspicionis umbra, quod Confessarius præsertim in eleemosynis imponendis non amet castigare vitia, sed velit extorquere pecuniam; quo factum est, teste Petro Damiani, ut ipsas pecuniarias Canonicarum satisfactionum redemptiones, etiam dum erant in legitimo usu, ægre ferret Ecclesia, & nonnisi urgente de causa permitteret.

Riflessione, e riguardo alla Riputazione del Penitente nell'imporgli le Penitenze.

§. III.

XVI. *Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, manifestam pœnitentiam non imponant.* Chiesa Santa è non meno gelosa dell'onore e buona estimazione del Confessore, che di quella del Penitente; e come ha provvisto nella regola antecedente al primo, così nella presente provvede alla riputazione del secondo.

Stupisco, come atteso il prefato documento tanto chiaro, vi sia chi asserisca potersi imporre per peccati occulti penitenze pubbliche; benchè però sempre sia stata la più comune e vera sentenza, che non si può: e la ragione potissima si è, per non confonderfi le giurisdizioni; perchè l'imporre penitenze pubbliche appartiene al Foro esteriore, o al misto, e non al puro Sacramentale. Il che si autentica dalla consuetudine; non essendo in uso d'imporsi da i Confessori tali penitenze pubbliche: e sebbene la Sacra Penitenziaria l'usa con un Laico, il quale abbia ucciso un Sacerdote, non però lo fa se non quando il caso è pubblico.

Il più volte citato Umberto tra' suoi Avvisi a i Confessori: *Caveant*, dice, *iterum, ne injungant pœnitentiam, unde sequatur scandalum; sicuti occidit, quando adolescentulis, quæ viros habent, qui habent eas suspectas, injungatur talis pœnitentia, unde confirmentur in eorum mala suspicione; ut est jejunare in pane & aqua, & hujusmodi.*

Quello che si potrebbe mettere in questione si è: se per peccati pubblici, e scandalosi debba il Confessore ingiungere pubbliche penitenze, conforme al Decreto del Tridentino, alla sessione 24. cap. 8.

Al che si risponde, che o si tratta di osservare esso Decreto a rigore coll'imporre per i peccati pubblici e scandalosi opere pubbliche di pietà straordinarie, e insolite, come per esempio metterfi alla porta della Chiesa: servire a qualche pia Fabbrica: chieder pubblicamente perdono in concorso di popolo, ed altro di somiglievole; oppure si tratta di osservare il suddetto Decreto in un senso più mitigato e benigno col prescrivere opere pubbliche di pietà d'una particolare umiliazione, e di edificazione, ma però ordinarie e comuni, e solite praticarfi ancora dagli altri fedeli più fervorosi, e più pii, come sarebbe qualche maggior frequenza de' Sagramenti e alle Chiese,

Digitized by Google

ed anco alle Chiese di concorso, qualche maggior umiliazione ancora nello stare nelle Chiese stesse o col mettersi negli ultimi posti, o collo stare più che sia possibile in ginocchio, qualche più abbondante limosina e limosina pubblica, qualche più esato contegno nel vivere, qualche maggior umiltà e semplicità nel vestire, qualche più distinta serietà nel tratto, che indichi la interna rimembranza e dolore del peccato, qualche altra pubblica opera di pietà contraria alla qualità delle pubbliche colpe commesse ec. Nel primo caso si dice che il Confessore non deve ingerirsi da se ad eseguire rigorosamente il precitato Decreto, ma che quando la cosa fosse talmente pubblica, scandalosa, e grave, che pure stimasse esser il caso, in cui dovesse essere rigorosamente eseguito, dovrebbe prima d'intromettersi fare che il fatto fosse prudentemente rappresentato ed esposto all'Ordinario perchè egli lo esaminasse, deliberasse e determinasse quello che gli paresse più opportuno come insinua lo stesso Tridentino Decreto. Nel Secondo caso si dice che il Confessore può e deve osservare almeno con questa mitigata equivalenza il Conciliare Decreto; e però secondo che la prudenza glielo permette può e deve il Confessore stesso oltre il cessar dal peccato, il licenziare le pratiche, il levare lo scandalo, ingiungere ad un pubblico e scandaloso peccatore alcune delle pubbliche opere di pietà per altro comuni e solite praticarsi da altri divoti fedeli sopranoverate, le quali, essendo agl'occhi del pubblico servono di pubblica riparazione dello scandalo dato; le quali cose tutte non si sa come si possa dar caso in pratica; e però la prudenza consigli il Confessore a non tralasciare d'ingiungerne al suo pubblico peccatore almeno in generale lasciando a lui l'arbitrio di scegliere quelle o quella che possa essergli più comoda, e delle quali se non vi s'imponesse o una, o l'altra non si sa come non si trasgredisse colpevolmente il più volte citato Decreto Tridentino, il quale dice per espresso, che quando *ab aliquo crimen publice commissum fuit ..... condignum pro modo culpæ pœnitentiam publice injungi oportet*, l'ordine del Rituale Romano. *Nec absolvat eos, qui publicum scandalum dederint, nisi publice satisfaciant*, il comando dell'Apostolo, che prescrive *publice peccantes palam esse corripiendos*, e la stessa giustizia naturale. Così per avventura la intese la Sagra Congregazione del Concilio, allorchè essendosi proposto il dubbio, come riferisce il Fagnano; se in virtù del Decreto più volte citato li Penitenzieri delle Cattedrali possano e debbano imporre penitenze pubbliche per i peccati pubblici, giudicò di astenersene dalla dichiarazione: *Patres tutius existimarunt abstinere a declaratione, ut confessorum & pœnitentium quieti magis consultum sit*, potendo essi Penitentieri, e dovendo, e non potendo, e non dovendo imporre le pubbliche penitenze secondo la distinzione assegnata.

CAP. VI.

Dell'Assoluzione, e de i Casi, nei quali il Confessore deve darla, differirla, o negarla affatto.

XVII. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, & quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio: ne absolvat eos, qui*

talis

talis beneficii sunt incapaces: quales sunt, qui nulla dant signa doloris, qui odia & inimicitias deponere, aut alienas, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, & scandalum tollant. Neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata. Eccoci all' atto supremo di podestà giudiciaria del Confessore, ch'è l'Assoluzione, per mezzo della quale la lingua del Sacerdote qual'altro Scettro di Assuero dà la vita a quelle anime, a cui ella s'inchina benignamente, e la morte a cui non s'inchini.

Se per il ricevimento di questo Sacramento altro non si ricercasse nel Penitente, che dire i suoi peccati, quasi direi, che basterebbe al Sacerdote l'unica chiave di giurisdizione, che a lui si dà dall'Ordinario per assolverlo. Ma perchè assai di più si ricerca in chi si confessa, per confessarsi bene; ne viene, che anche nel Sacerdote, che confessa, v'è d'uopo di ben altro, per confessare bene.

Il dare l'assoluzione dove si deve, ed il negarla ne i casi, dove non è dovuta, appartiene alla scienza del Confessore, colla quale egli usa debitamente le chiavi. Nè questo è arbitrio, o favore, che egli possa dispensare agli amici, o sottrarlo a i nemici, secondo l'affetto, o l'interesse. E così il buon uso, e la retta amministrazione di questo Sacramento tutto si regge nell' esercizio di due chiavi: l'una detta della Scienza, chiamata *Scientia discernendi*; l'altra di Potestà, detta *Potestas judicandi*; e come altri le dicono, *Clavis Scientiæ*, & *Clavis Potentiæ*; ed allora *operatio Sacerdotis in usu clavium est conformis Dei operationi, cujus Minister est*; & *cum Sacerdos operetur in usu clavium, sicut Minister, & Instrumentum Dei, tamquam principalis agentis, non potest solvere, & ligare ad arbitrium suum, sed tantum sicut a Deo sibi præscriptum est.* Così col Dottor Angelico la sentono tutti i Teologi.

Ciò supposto; e chi non vede la citata decimasettima Regola non essere tanto direttiva, quanto coattiva; e che per esser Regola di somma importanza obbliga i Confessori all'osservanza sotto pena dell'indignazione divina, e della eterna maledizione a i trasgressori; nè ammette epicheja, nè soffre dispense; nè vi ha tempo di necessità, come sarebbe al punto della morte; nè tempo di grazia, come sono i giorni del Giubbileo Universale, che possa cooneslare l'inosservanza ne i detti due tempi, ad eccezione del solo ultimo caso de i peccati a i Superiori riservati, mentre gli altri tutti quivi notati sono a Dio solo riservati.

Che sia *di somma importanza*, basta dire, che dall'osservarsi fedelmente, dipende il bene essere del Mondo; dal trasgredirsi, ne viene tutto il male del Mondo.

Il dottissimo e piissimo Cardinal Roberto Bellarmino in una delle sue Prediche fatte in Lovanio con un applauso indicibile presso quella eruditissima Università, compianse lo stato miserabilissimo e deplorabilissimo di quei Confessori, *qui nec munus, nec locum, nec gradum suum intelligunt. Hi se Ministros*, disse, *& dispensatores non agnoscunt, qui quasi non essent Domino rationem reddituri, summa facilitate omnibus manum imponunt, & tam contritos, quam non contritos; tam plene & perfecte confitentes, quam peccata sua quadam confusa generalitate involventes: tam satisfacere paratos, quam im-*

Digitized by Google

paratos, quasi propria auctoritate, & potestate absolvunt. Isti sua imperitia, & superbia corrumpunt populos, & eis veræ pœnitentiæ viam præcludunt. Nec enim esset hodie tanta facilitas peccandi, si non etiam tanta facilitas absolvendi. Veniunt homines onusti peccatis, & qui millies in eodem ceciderunt; & veniunt sæpe sine ullo signo doloris, vel pridie, vel ipso die summæ celebritatis, & statim absolvi, & ad Sanctorum Mysteriorum Communionem accedere volunt. Et nos Judices inconsiderati, dispensatores infideles omnibus manum imponimus, omnibus dicimus: Ego te absolvo: Vade in pace: *Sed væ nobis, cum Dominus rationem ponet cum servis suis. Servi sumus, dispensatores sumus, non Domini sumus, causam Dei, non nostram agimus: offensas Dei, non nostras remittimus; bona Dei, non res nostras dispensamus.*

Nota pur questo il Santo Arcivescovo di Milano al Paragrafo Decimosettimo, degli Avvertimenti accennati, con queste parole: *Acciocchè li Confessori sieno istrutti di non dare il benefizio dell'Assoluzione a quelli, che veramente ne sono indegni, come per inconsiderazione e negligenza, o altra causa spesso accade; onde nasce, che molti perseverano lungo tempo nelli medesimi peccati, con mirabile rovina delle anime loro; Per questo abbiamo col parere di molti Teologi Secolari, e Regolari di varie Congregazioni notato quì a basso quello che si deve osservare dalli Confessori in alcuni casi più frequentati.* Noi possiamo parlar meglio, e dire: Si osservi co i sentimenti della Chiesa ciò che in appresso si suggerirà. Essendo la Chiesa l'Interpetre de i Divini Oracoli, ed il Confessore, come Ministro, ed Istromento del principale Agente, ch' è Dio, *non potest solvere, & ligare ad arbitrium suum*, giusta il parere dell'Angelico, *sed tantum, sicut a Deo sibi præscriptum est*. Ora ciò che viene a i Confessori prescritto da Dio per lo buon governo nel lor gran Ministero, lo abbiamo chiaro per bocca della Chiesa nel capitolo *Videat*; e dalle prime parole, con che si esprime, se ne argomenta ad evidenza la precisa necessità dell'osservanza. *Videat autem diligenter Sacerdos*. Ed a che deve badare con tanta diligenza sotto pena di morte eterna, se ne preterisce il prescritto? A che? Eccolo: *Quando, & quibus conferenda, vel neganda, vel differenda sit absolutio*. Non è in mano del Sacerdote il dare, differire, o negare l'Assoluzione a chi gli piace; ma tutto a disposizione di Dio, che si accomoda alla disposizione del Penitente; essendo certa la sua disposizione, convien assolverlo di tratto: essendo dubbia, deve si differirla: essendo poi in realtà indisposto, gli si deve onninamente negare. La prima asserzione non ha dubbio presso tutti; nè pure la seconda, come insegnano i Teologi; e questa dilazione serve di motivo a farlo meglio disporre, con prescrivergli alcune determinate divozioni, acciocchè ritornando nel tempo, che gli si prefigge, si presenti in altro stato migliore, e possa ancora il Confessore operare con più sicurezza; mentre in tanto avrà potuto ricevere maggior lume e dalla prudenza, con aver ripensato più attentamente al suo stato; e dall'orazione, con essersi raccomandato al Signore più ferventemente. Anzi un tal differire l'Assoluzione si approva dagli Autori anche con quei recidivi medesimi, che il Confessore per altro reputa disposti; e suol giovare a maraviglia per fargli meglio rientrare in se stessi, e risolversi con più di efficacia a mutar vita.

Si noti però, che il differire l'Assoluzione a chi è disposto, non può approvarsi.

Digitized by Google

provarsi in tutti i casi; ma solo in qualche caso, come si è detto, e massime quando gli altri rimedj più soavi non hanno abbastanza scosso, per via di esempio, un Recedivo a finirla una volta, e spogliarsi di quel malvagio costume. Per altro è regola generale: A chi è attualmente disposto per l'assoluzione, non gli si può differire senza fargli torto, se non a riflesso del di lui maggior vantaggio, come nel caso accennato. E questo maggior vantaggio non deve neppur curarsi, o quando il Penitente mal soffra una tal dilazione, o vi sieno altri motivi di considerazione, per non farlo ritornare, massime più volte: e questo specialmente deve avvertirsi, quando li Penitenti sieno donne, molto più se giovane, ed accasate, se in qualche gelosia presso a i mariti, o riguardate con qualche diceria, o sospetto, ancorchè poco sussistente presso il popolo. L'altra regola si è, che ove gl' indizj della di lui disposizione sieno tanto dubbiosi, che il Confessore non sappia risolversi interamente; non può assolversi in quell' istante che si confessa, e, ordinariamente parlando, conviene differirgli l'Assoluzione.

Il Rituale, intorno al dare l'Assoluzione, o differirla, non fa che accennarlo al Confessore, rimettendosi alla di lui seria ponderazione: *Videat autem diligenter Sacerdos quando, & quibus conferenda, vel differenda sit absolutio*: parlando del negarla, non si contenta di un tal cenno; ma gli specifica i casi, ne i quali nè può conferirla, nè conviene tenere a bada il Penitente con differirgliela, ma assolutamente negargliela; e sono i seguenti: *Videat autem diligenter Sacerdos quando, & quibus neganda sit absolutio: ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, &c.* e qui ne conta fino al numero di sette. Li primi sei riservati a Dio solo; onde neppure il Papa vi può metter la mano in conto alcuno, e questi saranno materia de' Paragrafi susseguenti. L'ultimo, cioè il settimo, è riservato a i Superiori; e perchè di questo se n' è parlato a sufficienza nella Prima Parte, quì null' altro si farà che accennarlo; e per dargli titolo di Paragrafo distinto, si parlerà de i Voti, che pur cade in acconcio.

Si avverta però, che essendo il negare ad un Penitente l'Assoluzione un atto estremo, al quale non si ha da venire giammai, fuor che negli accennati casi del Rituale, che sono estremi, torna al Confessore di pensar bene, e ripensare alla grandezza, per non dire all' orrore, di questa Sentenza, prima di darla, e nulla fare di suo capo, o inconsideratamente; quando, discussa bene la causa, crede non potersi sottrarre da fare questa giustizia, e scaricar questo colpo fatale, ch' è preludio, o principio dell' eterna maledizione, capaciti prima quanto più può, il suo Penitente, e gli dica, che lo fa con suo estremo dolore; e che il non voler lui far ciò che deve, obbliga il Confessore a far quello che mai non volle. Faccia nuove prove se può guadagnare a Cristo quell'anima infelice: *discurrat, festinet, fuscitet amicum suum*, anzi *fratrem suum, pro quo debet animam ponere*; gema, pianga, preghi, e se vi è alcuna speranza, *non dimittat eum, nisi benedixerit ei*.

L'istesso deve farsi a proporzione nel differire l'assoluzione: si faccia con buon modo, non per sdegno ed impazienza, nè bravando; ma con animo, e volto sedato, con mansuetudine di parole, con render prima il Penitente capace, che il tutto si fa per suo bene; e procurare, che egli vi si accomodi,

comodi, e lo accetti di buon animo. Si faccia, in una parola, perchè, considerate tutte le circostanze, si crede che sia per giovare alla salute spirituale di esso Penitente, e non per metterlo in disperazione, nè alienarlo dal Sagramento, nè farlo cadere in colpe maggiori. Sì fatta dilazione poi di assoluzione non deve mai essere di tempo troppo lungo, bastando ad alcuni tre, o quattro dì: ad altri sei, a tutti dieci: nello spazio de i quali si può fare quel che bisogna, o almeno si possono dare tali indizj di volerlo fare, che più non si richieda il differire.

Premesse queste notizie, tutte al caso per la pratica; eccomi ad esaminare i casi, ne i quali non può assolversi verun Penitente, neppure in punto di morte.

Chi si accosta senza dolore alla Confessione, non ha alcun diritto all'Assoluzione.

§. I.

NE *absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt, qui nullam dant signa doloris.* Quest'è il primo Canone della Chiesa. Nè alcuno dubita, che sia incapace di Assoluzione, chi non ha alcun dolore delle sue colpe, almeno delle mortali, le quali sono materia necessaria del Sacramento: perchè senza dolore non si dà Confessione; e senza Confessione non vi può essere Assoluzione. Tutti ancora confessano, che tal dolore deve essere universale di tutti i peccati mortali non mai confessati, e soprannaturale, o perfetto, che si dice volgarmente di Contrizione, o imperfetto, che chiamasi di Attrizione: siccome anco de i peccati veniali, in supposizione, che si vogliano confessare, e sieno la sola e totale materia della Confessione, è necessario aver dolore soprannaturale, come si è spiegato altrove. Or di queste cose nissun ne dubita.

Per la pratica ponno insorgere delle difficoltà; la principale si è il dubitar, se si abbia o nò questo dolore, e con esso anche il proponimento. Se mai un tal dubbio provenisse da coscienza scrupolosa, non abbia il Confessore paura di errare, seguendo l'opinione di alcuni, che dissero doversi sempre presumere, che chi viene a confessarsi non ne sia privo; massime se chi si confessa è persona colta, ed intelligente. Se provenga poi un tal dubbio da coscienza timida, o pur anche in un Confessore ben aggiustato; se nel suo Penitente non vi conosce la disposizione, forse anco non vi conosce l'indisposizione; mentre il dolore, ed il proponimento sono nell'animo, nè sempre si possono manifestare con segni univoci; e quando pare che vi sieno, non passano sempre per sinceri ed infallibili, come la Scrittura gli osserva in Saulle, ed in Antioco. Ottimi sono quei sette contrassegni della Contrizione, che nota il Reginaldo, ma non tutti sono necessarj: taluni non sono sufficienti, e talora senza nissuno ancora di essi può trovarsi la contrizione, ch'è *animi dolor*. Onde ogni volta che non si abbia una prova, o una presunzione gagliarda della sua indisposizione, l'assolva pure con franchezza. Quest'indizj d'indisposizione possono aversi dal riflesso allo stato passato del Penitente, ed unitamente al presente. *Allo stato passato* si rifletterà più a basso:

baſso: circa *allo ſtato preſente*, ſi rifletta, per eſempio, all'abito, con che comparisce, alla modeſtia e divozione che moſtra preſso al Confeſſionale, al modo con cui ſi esprime, all'apprenſione, e conto in che tiene i ſuoi eccessi, alle repliche che fa, ed all'ingiuste ripugnanze e reſiſtenze, con che par, che cozzi Confeſſore. Ben è vero, che di certe maniere rozze e groſſolane, che hanno per proprietà certi uni più incolti, e più talvolta ancora precipitati nei vizj, non è da farne gran caſo, nè prenderne argomento della loro certa indiſpoſizione; mentre non ſono capaci di altri termini; conviene ajutarli con opportune induſtrie, adattate alla loro capacità, e diſporli meglio; e benchè meglio non ſapeſſero eſprimere la loro diſpoſizione, ſi aſsolvano; perchè mai non ne diverranno più capaci, nè anche in punto di morte.

La ſoluzione di queſto dubbio ſi ha più chiara, e con fondamento ſtabiliſſimo per la condanna della ſeſſantesima Propoſizione da Innocenzo Undecimo, che così dice: *Pœnitenti habenti conſuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Eccleſiæ, etſi emendationis ſpes nulla appareat, nec eſt neganda, nec differenda abſolutio, dummodo ore proferat ſe dolere, & proponere emendationem.* Dottrina erronea di Gio: Sancio, *diſp. 9. num 6.* che cita del ſuo parere Egidio de Coninch, ed il Corduba, ma mutilati, perchè non aggiugne l'eccezioni, che eſſi vi fanno, cioè: *Credendum eſſe Pœnitenti, dicenti ſe propoſitum firmum emendationis concipere. Si vero aliquid obſtet (ut ſi nollet deſerere occaſionem) illi non eſt credendum.* Così ſente pure il Corduba, e con lui il reſto de i Teologi.

Quindi è, che ſtando ſul propoſito della Contrizione, ſe ne deduce evidentemente ſoggiacere alla condanna dell'accennata propoſizione ancor le ſeguenti.

I. Confeſſarius in omni hypotheſi tenetur credere Pœnitenti, dicenti ſe dolere, & proponere emendationem.

II. Habenti conſuetudinem peccandi, cum Confeſſarius nullam habet ſpem emendationis in pœnitente, non poteſt negare, aut differre abſolutionem; dummodo oretenus proferat ſe dolere, & proponere emendationem, etſi emendationis ſpes nulla appareat.

La ſeguente, benchè non compreſa nella condanna, pure ſi prova eſser falſa; ed è: *Pœnitenti habenti conſuetudinem peccandi, cujus emendationis nullam ſpem habet Confeſſarius, ſed tamen habet ſatisfactionem de dolore, & firmo propoſito emendationis, non poteſt negare, vel differre abſolutionem*; non ſarebbe falſa, ſe prima ſe ne foſse aſtenuto.

Dal detto, ſe ne deducono le infraſcritte regole, che ſervono per la pratica, e ſi approvano colle ragioni, che io tralaſcio per brevità, e ne rimetto il Lettore agli Autori più Claſſici, che le ſoſtengono.

I. Quando il Confeſſore prudentemente ſtimi, che alcun de' ſuoi Penitenti abbia propoſito vero di mutar vita, gli può dare l'aſsoluzione, ancor che tema, che debba facilmente tornar al vomito, per l'eſperienza del paſsato, in cui vi è tornato non una volta ſola, ma molte e molte. Non così glie la può dare, ſe gli pare, che taluno di loro non deteſti la colpa con efficacia, non oſtante che egli aſserisca di eſser contrito.

II. I motivi, per credere alle proteſte e promeſse del Penitente, ſono; Primo: Se egli nell'accuſar ſe medeſimo, moſtra nelle recidive ſegni di dolore

lore non ordinario, Secondo: Se viene a confessarsi non per usanza che ne abbia; ma per trovar rimedio a quella sua colpa, che fuor dell'uso l'inquieta. Terzo: Se porta con esso qualch'emendazione, o se almeno egli ha posto qualche sollecitudine, e qualche studio per emendarsi. Quarto: Se non essendo stato avvisato altre volte del suo mal grave, adesso riceve in bene l'ammonizione, che gli si fa, e se si risolve di usar quei preservativi, che gli si prescrivono per non ricadervi. Qualcuno di questi, che ne abbia, si assolva: Non così, se niuno.

Occide, & manduca, sentì dirsi S. Pietro, allorchè videsi calar giù quel Lenzuolo pieno di serpi, che gli fu imbandito dal Cielo. *Ammazza, e mangia*. Affinchè intenda ogni Sacerdote esposto al Confessionale, *ut peccata populi comedat*: che se tali peccati non sono morti per la Contrizione, o almeno moribondi per l'Attrizione, convien che prima di mangiarli, gli uccida, disponendo il Penitente efficacemente a dolersene innanzi che gli conceda l'assoluzione. Altrimenti queste vipere divorate così vive, vive daranno la morte prima alla madre, la quale le partorì, cioè, al peccatore, e poi all'Incantatore, il quale fu trascurato a lasciarle in vita, cioè, al Confessore: *Occide*, dunque, *& manduca*.

Chi è in odio, ed in inimicizia col suo prossimo, nè vuol deporlo, nè vuol riconciliarsi, non è capace di Assoluzione.

§. II.

NEc *absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces, quales sunt qui odia & inimicitias deponere nolunt*. Questo è il secondo caso, che accenna la Chiesa, riservato a Dio; e su questo abbiamo due proposizioni dannate da Innocenzo Undecimo alli numeri dieci, e undici. Non siamo obbligati, diceva la prima, ad amare il nostro prossimo con atto interno, e formale. E possiamo, insegnavano gli Autori della seconda, e possiamo soddisfare al precetto che abbiamo di amarlo co i soli atti esteriori.

Il Vangelo dà ben altri documenti, e da questi ne vengono le seguenti conclusioni, che devono servire di altrettante regole al Confessore per suo governo nel dare, o negare l'Assoluzione.

La prima: Che li nemici, in quanto sono nostri prossimi, si devono amare; e non amandoli, si pecca contro il Precetto Divino, e naturale della carità.

La seconda: Che lo stesso precetto ci obbliga a mostrar verso di essi alcuni segni esterni di amore, come nota il Dottor Angelico.

La terza: Che sebbene il nemico ci abbia offesi, o danneggiati, o in qualunque modo ci offenda, o danneggi di presente, o anche solo ci odj, o desideri male senza farcelo, non possiamo odiarlo in quanto è prossimo, nè compensar odio per odio, nè ingiuria per ingiuria quanto all'animo; benchè dopo il fatto si possa ammettere questa reciproca compensa, quanto all'effetto esteriore, cioè quanto all'obbligo di risarcimento come se due si sono accusati vicendevolmente di furto.

La quarta: Che tanto l'amore interno, quanto i segni, ed effetti esterni di esso

Digitized by Google

di esso in ispecialità non si devono ad alcuno non solamente nemico, ma nè anco amico: bastando di aver l'animo disposto per adoperar l'uno e gli altri, quando la necessità lo richieda; e nel caso che ella vi sia, adoperarli in atto, come salutar un tale, parlargli, trattar con lui, sovvenirlo in ogni suo bisogno dentro quei termini, che la necessità stessa prescrive.

La quinta: Che detto amore, e segni di esso si devono mostrar co i nemici nel modo, e nel tempo, e con quello stile, con cui si usano generalmente con tutti gli altri prossimi; per esempio, tra uguali risalutare chi saluta; quando si fa orazione per tutti, farla ancora per i nemici.

La sesta: Che sebben si è detto non esser tenuti di usar col nemico i segni speciali di amore fuor di necessità, nondimeno può darsi anche l'obbligo di usarli in varie congiunture; e sono, Primo: Se non dandosi tali segni, ne venisse scandalo pubblico nel vicinato, o nel paese, il quale osserva, che quel tale, dopo quel disgusto, ec. onde si presume, che vi sia odio. Lo stesso a proporzione di un Religioso o Religiosa, che perciò darebbe scandalo alla sua comunità. Secondo: Quando tali segni di specialità erano tra loro tanto in uso, e tanto doverosi, se si parla di parenti, che poteano passare per segni comuni. Terzo: Quando il nemico non potesse in altra maniera riconciliarsi, se non gli si mostrano tali segni speciali. Quarto: Quando lo stesso Penitente non trovasse altro verso di far questa riconciliazione, e durar in essa, nè vi fosse altro modo da levarsi l'odio dal cuore. Su questi fondamenti può deciderssi il caso del darsi, o nò, la pace in iscritto, massime dacchè l'offesa è seguita da qualche tempo.

Si eccettuano dal detto in questa sesta conclusione: Primo: I Superiori o Capi di casa, i quali, sebbene non possono mai negare alle mogli, a i figliuoli, e sudditi quegli uffizj che loro devono, come aver cura di loro, provvederli, indirizzarli, detti *officia*, *secundum quandam justitiam*; possono però *ad tempus* non usar con essi certi tratti di benevolenza, che prima usavano, per correggerli con un tal contegno di qualch'eccesso, non però gli è permesso di farlo per un tempo assai lungo. Secondo: Tutte quelle persone, che da tali atti ne patissero danno o spirituale, o temporale, o ne potessero venire degli scandali. Fuori di queste eccezioni, il precetto della carità, che ci astrigne a non odiare il nemico, lo stesso ci vieta ancora il dar segno di averlo in odio.

Per unire tutto il dottrinale su questa materia, ed il principio al fine, soggiacciono alla condanna della decima proposizione ancora le seguenti.

I. *Non violari præceptum charitatis ab eo, qui nullum habet actum dilectionis internum, respectu proximi, neque in universali.*

II. *Proximum in communi, non vero proximum in singulari tenetur diligere actu interno & formali.*

Ciò posto. Capitando a i piè del Confessore chi avesse odio; in prima ei si studj d'illuminarlo, e fargli capire fin dove si stenda la legge divina in questo punto; lo senta placidamente nelle querele che fa delle ingiurie e danni ricevuti (ma prima che egli abbia terminata la Confessione affatto), anzi dica, se fa bisogno, che la tal azione, fatta contro di lui, fu ingiusta; il torto è stato grande, ec. poi gli metta avanti gli occhi Cristo crocifisso, l'esempio de i Santi, e di gran Personaggi di ogni condizione e di ogni ses-

Digitized by Google

ſo. Gli metta avanti i ſuoi peccati, il gaſtigo eterno che a loro è dovuto; gli metta in conſiderazione il penſiero della morte. Se non ſi arrende, gli dia tempo di raccomandarſi a Dio, di far atti di carità; e tornando oſtinato, come prima, lo rimandi ſenza aſsoluzione. E' chiara la regola del Confeſsore: *Hujus enim beneficii ſunt incapaces qui odia, & inimicitias deponere nolunt.*

Chi ha roba di altri, o danneggiato altrui, non può aſsolverſi ſe non la rende, o riſarcisce i danni dati, potendo.

§. III.

NEc *abſolvat eos, qui aliena, ſi poſſunt, reſtituere nolunt.* Per procedere con ordine in queſto caſo, che è ſtato materia di groſſi volumi, dati alla luce da celeberrimi Teologi; riſtrignendoſi alla ſola pratica, ſi eſporrà in prima ciò che ſi ha di definito per la condanna di propoſito. Secondo: le perſone, che poſsono eſsere più intrigate in queſto caſo. Terzo: i fonti, onde deriva l'obbligo della reſtituzione. Quarto: a chi, e in che modo debba farſi la reſtituzione. Quinto: ſcuſe di eſsa, quando legittime, e quando nò. Sesto: come diſporre ſi poſsa al ſuo dovere il Penitente, e non arrendendoſi, *Quid agendum.*

Primo. Il definito per le condanne, ſono:

I. La venteſimaſeſta propoſizione, la quaranteſimaſeconda, e quaranteſimaterza, dannate da Aleſsandro Settimo. Nella prima ſi approvava al Giudice, *pecuniam recipere pro ferenda Sententia.* Nelle ſeconda, ſotto un apparente colore, l'uſura. Nella terza, che i Legati Pii non obbligaſsero di più che per dieci anni. Da Innocenzo Undecimo ne ſono condannate in maggior numero, come ponno vederſi nel Capo ultimo di queſta Parte, ec. dalle quali ſi hanno de i buoni lumi per la direzione de i Giudici, e per la ſoluzione di varj caſi ſpettanti all'Uſura, Simonia, e per l'uſo delle opinioni. Quelle che ponno eſsere più ovvie, ſono la trenteſimaſeſta, trenteſimaſettima, trenteſimaottava, trenteſimanona, e quaranteſima. La prima approvava il furto, ancora ſolo nelle neceſsità gravi. La ſeconda, la compenſa al giudizio di chi la fa. La terza, diſobbligava dalla reſtituzione di qualunque ſomma, purchè foſse ciò ſeguito *per pauca furta*. La quarta, eſentava parimente da oſsa li motori, ed induttori. La quinta, approvava il Contratto Moatra, con tutte le ſue circoſtanze più ſoſpette, e maligne.

II. Quanto alle perſone, che poſsono eſsere intrigate in queſto caſo, è indubitabile non doverſi ſolo l'infame titolo di ladri a quei che rubano ſulle ſtrade, o ſpogliano ſegretamente le caſe; ſono di queſta claſse tutti, e ciaſcuno ancora di quelli, che danneggiano ingiuſtamente il proſſimo, ſia nella vita con ferite e percoſse, per cui l'impegnano a diſpendj per la cura, e gl'impediſcono procacciarſi il vito colle loro fatiche; peggio quando ſeguono omicidj, per cui ſi ſpiantano le caſe, collo ſterminio delle famiglie, toltole loro il capo, o chi le ſoſtentava.

III. Sia nella riputazione, in cui chi è indebitamente intaccato, vien eſcluſo da quei poſti onorevoli e lucroſi, che gli ſi convenivano, con che po-

poteva mantenere il suo stato, e grado con decoro, o prendere stato vantaggioso, ec.

IV. Sia colle violenze, con che si fosse insidiata, o con finti allettamenti espugnata la pudicizia.

V. Sia ne' contratti fraudolenti, ed usuraj, che sono di tante sorte, e per essere legittimi abbisognano di tante condizioni, che sol questo trattato è un *mare magnum*, come si mostrerà nel paragrafo susseguente.

VI. Sia col danno recato a qualche famiglia introducendo in quella per mezzo d'adulterio figli illegittimi, e spurj: *Genitores adulteri* (dice il Ferrari nella sua Biblioteca tom. 1. num. 1.) *tenentur præstare alimenta prolis adulterinæ, si ipsa non habeat unde aliunde sustentetur. Habetur expresse cap. cum haberet de eo qui duxit in matrimonium &c. præmissis his verbis: sollicitudinis tuæ intererit, ut uterque parentum liberis suis secundum quod eis suppetunt facultates, necessaria subministret: Est communis Doctorum sententia.* E specificando poi quest'obbligo rispetto ad uno ed all'altro de' Genitori stessi, principiando dall'adultero stesso dice: *Adulter, sciens prolem esse suam, & nullam habens justam rationem dubitandi, tenetur si adultera sit impotens ad restitutionem, restituere impensa in alenda prole adulterina, & filia dotanda, & compensare damna, quæ filii legitimi in divisione hæreditatis patiuntur. Sic colligitur ex cap. si culpa final. de injuriis & damno dato, ubi Gregorius IX. sic præcise dicit: Si culpa tua datum est damnum vel injuria irrogata seu aliis irrogantibus opem forte tulisti..... jure super his satisfacere te oportet, nec ignorantia te excusat, si scire debuisti ex facto tuo injuriam verisimiliter posse contingere, vel jacturam. Unde cum ex adulterio soleat contingere generatio prolis cum damno mariti, & ejus legitimorum filiorum, sequitur teneri adulterum ad compensationem talium damnorum, si non fuerint compensata a matre adultera, cum per suum adulterium causam dederit talibus damnis. Et sic in terminis habet S. Antoninus 2. p. sum. Theolog. tit. 2. cap. 7. §. 7. præcisis his verbis: De adultero autem, cujus est filius, dicendum videtur, quod si scit, vel credit verisimiliter illum esse suum, ubi mater ipsa satisfacere non valet, videtur, quod teneatur de expensis educationis patri putativo, quia causam efficacem dedit tali damno..... de hæreditate vel dote si dotaretur a putativo teneri videtur ad arbitrium boni viri attenta sua facultate.*

Si adulter dubitet an proles adulterina sit a se genita, vel ab aliis, qui eadem die v. g. adulteram cognoverunt, ipse & singuli alii secundum proportionem dubii tenentur ad partialem restitutionem alimentorum, & partis hæreditariæ legitimis subtractæ. Et ratio est, quia qui occasionem damni dat, damnum dedisse videtur, textu expresso in cap. si culpa 9. de injuriis & damno dato. Leg. qui occidit 30. §. 3.

Proseguendo poi dall'adultera al num. 12. soggiunge: *Adultera ad evitandam mortem, & magnam infamiam non tenetur manifestare suam adulterium; tenetur tamen, quantum in se est, procurare omni meliori modo, ut illatum damnum legitimis compensetur; v. g. de ornatu corporis & aliis sumptibus detrahendo, & si habeat bona paraphernalia, & alia quæ ultra consueta obsequia debita marito, & familiæ suis viribus & industriis potuit acquirere, plus proli legitimæ quam spuriæ relinquendo. Et si talibus modis, vel aliis similibus damnum compensari non possit, tenetur proli spuriæ persuadere,*

si aliunde idonea sit, ut statum Ecclesiasticum vel Religiosum amplectatur, vel vitam cælibem ducat, ad sic, quantum possibile est, compensandum damnum illatum proli legitimæ colligitur ex cit. cap. officii de pœnitentiis & remissionibus; & tenent Doctores communiter.

VII. Sia col danno portato a qualche Spedale co'figliuoli esposti, intorno a che dice il medesimo Ferrari loc. cit. num. 14. *Parentes qui sine debitis modis & cautionibus liberos suos exponunt clam ad hospitalia, aut alia loca pia, graviter peccant, si possint aliter iis providere, leg. Necare ff. de liberis agnosc. ubi dicitur: Necare videtur non tam is qui partum præfocat, sed & is qui abiicit, & alimentum negat, & qui in publicis locis misericordiæ causa ædificatis exponit quod ipse non habet. Excusantur tamen a culpa qui cum debitis cautionibus clam noctu eos exponunt ad hospitalia, ad evitandam infamiam, & tegendum delictum, seu quia nequeunt eos alere aliter; sed si divites sint, tenentur restituere hospitali, seu loco pio, vel cuicumque alteri expensas in prolem suam factas; redditus enim illi relicti sunt, ut subveniatur pauperibus, adeoque injuste agunt illi, qui cum divites sint, & teneantur liberis suis alimenta subministrare, cogunt ad alendos illos ex pauperum bonis. Sic sentiunt omnes Doctores contra Henriquez & paucos alios, qui putant hospitalia, & alia loca pia esse instituta non solum ut indigentiæ pauperum consulatur, sed etiam ut vitentur pericula prolis, quæ non semel in flumen proiceretur, vel alio modo necaretur, nisi sic exponi & nutriri posset ad evitandam infamiam; sed cum bona eorum pace & venia tenendum est cum communi, quod parentes divites sint obligati in conscientia restituere hospitali seu alteri, cuicumque expensas pro alenda sua prole factas, cum dicamus, quod ad evitandam suam infamiam, vel delictum occultandum possint parentes prolem spuriam hospitali exponere, dummodo expensas pro ea factas occulte compensent, & sic evitatur etiam prætensum periculum occisionis prolis.*

VIII. Se sia con false testimonianze, ed in altri modi, de i quali *sunt nomina mille*, secondo che anche vi sono *mille nocendi artes*, possono esser molti gli impicciati, cioè quanti concorrono al danno del prossimo compresi in questi due versi:

Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus,
Participans, mutus, non obstans, non manifestans.

E più di tutti sono soggetti a danneggiare assai, e per più capi li Medici, e gli Speciali, se assumono il carico senza la scienza necessaria, e per parlar solo di questi ultimi: *Si componendo medicinas defecerint in aliquo eorum, quæ sibi præscripta erant, aut ommiserint aliquid de iis, quæ medicus expressisset inscia ordinatione, aut suis medicinalibus compositionibus, seu confectionibus, aut scrupulis unum pro alio posuissent, utmel pro saccharo vel vitiata pro integris, admixta alienis pro puris vendidissent, aut unam potionem pro alia dedissent: unde sequutum fuisset damnum &c.; aut aliquid impertiti fuissent ad impediendum conceptum fœtus, aut ad abortiendum;* e moltissimi altri mali provenienti o dalla loro ignoranza, o dalla loro malizia, o dalla loro avarizia. Si vedano nel Reginaldo. Gli altri punti accennati conviene toccarli di volo, altrimenti troppo crescerebbe di molle questo Tomo.

I. Fonti.

Digitized by Google

I Fonti della reſtituzione benchè comunemente ſi aſſegnino ſolamente due, cioè *ex re accepta*, *et ex injuſta acceptione*, però per maggior chiarezza rettamente ſi poſſono ampliare a quattro. Il primo cioè *ex re accepta*. Il ſecondo *ex injuſta acceptione*, *ſeu retentione*. Il terzo *ex damno injuſte illato*. Il quarto *ex contractu*. Dal primo fonte, cioè *ex re accepta* naſce l'obbligo di reſtituire a chi tiene robba d'altri per ſola colpa materiale. Dal ſecondo fonte, cioè *ex injuſta acceptione* naſce l'obbligo di reſtituire a chi prende o tiene roba d'altri con colpa formale. Dal terzo fonte, cioè *ex damno injuſte illato* naſce l'obbligo di reſtituire a chi benchè non prenda o tenga roba d'altri, porta però danno ad altri con qualche ingiuſta azione. Dal quarto fonte cioè *ex contractu* naſce l'obbligo di reſtituire a chi ha contrattato con roba non ſua, o ſoggetta ad evizione.

Riſpetto a chi ſi debba reſtituire. Chi è offeſo nella roba, quegli ha da eſſere ſoddisfatto: ſe non ſi ſa il creditore, ſottentrano i poveri, le Anime del Purgatorio, e qualunque altra opera pia. Per poveri non s'intendono ſolamente i mendici, *ſed etiam, quibus neceſſaria ad decentem ſtatum deſunt, & etiam quævis opera pia*. Che ſe dopo la debita diligenza, diſtribuiti gl'incerti a i poveri, ſi veniſſe a ſcoprire il padrone certo, a nulla più è tenuto il debitore. Ciò che ſi è detto dei debiti incerti, s'intende de i furti minuti certi, ſe comodamente non ſi poſſono reſtituire a i loro padroni, o perchè non ſi ſappiano preciſamente, o perchè, *executio eſt difficilior, quam res tantilla poſtulet*; *vel quia eſt periculum infamiæ*. Per furti minuti, benchè tali ſieno, non s'intende quì de i frutti, o legna che pigliano i poveri per loro mantenimento nelle loro gravi neceſſità, purchè tutto ſi faccia col minor danno poſſibile.

Due parole; una in prò del Penitente, una per iſtruzione del Confeſſore. Per il Penitente: Se egli, *ſine ſua infamia*, non poſſa fare la reſtituzione al padrone certo, e la rimetta per le mani del Confeſſore, o del Parroco, e queſti non la eſeguiſca, v'è opinione aſſai probabile che ei non ſia tenuto ad altro. Per il Confeſſore: Che ove ſia in dubbio di queſt'obbligo della reſtituzione, non ſapendo riſolverſi da ſe, pigli tempo a penſarvi più di proposito, o a conſigliarſi, ovvero rimettane l'informazione allo ſteſſo Penitente, ſe veramente ſi moſtri riſoluto e di prender conſiglio da i dotti, e di eſeguire poi quanto gli ſarà impoſto; e ſu queſta parola lo aſſolva. Di più, quando il Penitente, per l'incertezza de i creditori, dovrà la reſtituzione farla a i poveri; in queſto caſo, ancorchè non foſſe in buona fede, ce lo metta, gli appiani il ſentiero più che può, perſuadendogli, ſe la ſomma è conſiderabile, a procacciarſi una oneſta compoſizione dalla Fabbrica di S. Pietro; o ſe è tenue, ad applicarvi le conſuete limoſine, che ſuol fare per divozione in ſua caſa a i poveri; e ſe egli è tale, glie le applichi a lui, o pur l'induca a rimettere altrettanto a qualche ſuo miſerabile debitore.

Quanto poi alle ſcuſe, che ſi adducono da i Penitenti per non far la reſtituzione, la prima ſi è, del non potere; la ſeconda, del non eſſere tenuto, col detrimento del proprio ſtato; la terza: che eſſendo tenuti, la faranno poi. Circa la prima, è ragionevoliſſima, ſe ſuſſiſta. Ma di ordinario quel *non potere*, che allegano, è lo ſteſſo, che non volere, non eſſergli comodo; come lo moſtra ad evidenza il Padre Segneri nel ſuo Confeſſore iſtruito, capitolo decimo. Alla ſeconda ſi riſponde, che quando lo ſtato non è con-

è conseguito con ingiustizie, non sono veramente obbligati a decaderne; ma ciò non s'intende nè quando le spese sono superflue, nè quando l'incomodo del creditore, che aspetta, è uguale, e molto meno, quando sia maggiore. Circa la terza; ecco che ne prescrisse S. Francesco Saverio in quella sua Parenetica citata, al Padre Gasparo Barzeo: *Non te largis cujusquam pollicitationibus inducì permittas, nam qui piaculis ejusmodi obstricti tenentur, a Sacerdote appellati magis in promittendo interim faciles, quam in præstando postmodum fideles existunt.* Sia il Confessore ben persuaso, non esser in suo potere fermar la triegua, perchè non solamente è illecito il rapire quel di altri, ma è parimente illecito il trattenerlo, fuori di una precisa necessità, se non fosse in qualche accidente, in cui paresse al Confessore di poter presumere ragionevolmente il consenso del creditore a favore della dilazione richiestali: e ciò è tanto vero, quanto è vero che per la restituzione del rubato non vi è alcuna prescrizione, che disobblighi dalla restituzione.

Premesse queste notizie; se non vi riesce colle ragioni di capacitare al suo dovere il Penitente, se non può soddisfare al tutto, contentisi il Confessore di un poco per volta, se non può *in ære, luat in corpore*, con fatiche, con opere, con servizj: che se nulla presentemente s'impegna di fare, ma sol che farà, e questo l'ha promesso a più Confessori, e colpevolmente a tutti ha mancato di fede; se non l'assiste una compunzione straordinaria, gli si neghi onninamente l'assoluzione. Così c'insegna di fare la Chiesa: *Nec absolvat eos qui aliena, si possunt, restituere nolunt.*

A proporzione della roba, si discorre della restituzione della fama e dell'onore tolto. Due proposizioni abbiamo damnate intorno a questo, ed è pure definito dagli Autori chi sia reo di un tal peccato, e conseguentemente in obbligo di rasarcire la fama tolta; e si ha da' due seguenti versi:

Imponens, augens, manifestans, in mala vertens;
Qui negat, aut minuit, retices, laudatve remisse.

Notisi, che chi per malizia incolpò a torto il suo prossimo, è tenuto a ritrattarsi con più rigore, che non è tenuto chi solamente ne palesò alcun peccato che era nascosto; onde a quello non basta, come al secondo, lodare, ec. ma è necessario rivocare efficacemente il suo detto, anche con dispendio di fama, non solo uguale, ma qualche poco maggiore; e quando sia d'uopo per aver fede, converrà confessare di aver mentito, fin a deporlo ancora con giuramento o privato, o pubblico, giusta la qualità dell'affare. Vero si è, che questa ritrattazione si può anche fare per mezzo di qualche persona autorevole; ed anco si danno casi, che non è necessaria in niuna maniera; e sono; Primo: Quando la mormorazione è seguita da molto tempo, tal che quei, che lo seppero, probabilmente non più vi riflettono. Secondo: Quando quelli, a i quali fu detta, già avevano cattivo concetto della persona di cui si mormorò. Terzo: Quando il seguito fu per leggerezza; e la persona offesa, più non se ne lamenta, nè domanda soddisfazione, ed ha quel credito che aveva prima. Quarto: Quando chi mormora, non è persona di credito, nè di autorità, come sono per lo più i figliuoli, i ragazzi, le donnicciuole, ec. Prescindendo da questi capi di scuse, con-

Digitized by Google

conviene disporre il Penitente all'obbligo della restituzione della fama tolta, rappresentandogli la gravezza del suo peccato, e che mai non si rimetterà, se non si rende quel che si è levato. Se esso non si arrende al suo dovere, il Confessore non può arrendersi al suo piacere. *Nec absolvat eos*, è decreto della Chiesa, *qui aliena, si possunt, restituere nolunt*.

In questo deve servir di regola il modo, che tenne il Padre Alfonso di Castro, Francescano (uomo per altro chiarissimo al Mondo, per le Opere da lui scritte) con un Cavaliere che andò a confessarsi da lui. Questi, il primo peccato, che raccontogli, fu di esserſi pubblicamente vantato di avere indotto a peccare una Signora maritata, calunniandola a torto. Il Padre, senza udirlo più avanti, si alzò in piedi, e gli disse: Signore, voi siete dannato, andate, andate, non vi è confessione per voi; e si partì, lasciando quel Nobile tutto confuso fra se, e mezzo ancor disperato. Pure tentò presentarsi ad un altro di più pazienza e piacevolezza; e s'incontrò nel Padre Vittoria Domenicano, uomo di egual fama al Castro, ed anche maggiore; lo sentì il Domenicano con ammirabile benignità, procurò con ragioni illuminarlo e capacitarlo del suo obbligo di disdirsi; non fu mai verso d'indurlo al suo dovere; alla fine stanco il Vittoria: Ha avuto, disse, ben ragione l'altro Confessore a non volervi ascoltare. Egli ha più sapere di me, perchè egli scorse il vostro male al principio, laddove io non l'ho conosciuto se non al fine: Siete dannato, non vi è confessione per voi, non vi è più rimedio; e gli voltò ancor esso le spalle, stanco di tanto suo predicare al vento.

Ciò non ostante, non tutto quello, che hanno fatto, e detto i Santi, e i Dottori, tutto è da seguirsi. In casi simili, più torna la benignità e moderazione del Vittoria, che il zelo ardente del Castro. Il negare l'Assoluzione ad un Penitente, è il maggior colpo che possa uscire dalla mano di un Confessore; e però prima è di mestieri molto ben misurarlo, perchè sia giusto: e trovatolo, secondo il Rituale, necessario, si studj il Confessore di far capire al Penitente, che questo è il più espediente rimedio, che possa recarsi alla sua presente indisposizione; e resti assicurato che egli in ciò ama meglio di contristarlo con profitto, che di tradirlo per troppa condescendenza; e lo licenzj con dolcissimi termini, ponendo il mele sull'aculeo; e mostri, che il rigettarlo via così, senza ammettere i suoi pretesti, nasce da carità, non da tedio; da necessità, non da capriccio; e dal timore e della colpa, e della pena capitale, minacciatagli da questo capitolo, *videat*, se facesse altrimenti.

Lumi spettanti alla pratica in materia de i Contratti.

§. IV.

BEnchè altrove si parli di sì fatta materia, tuttavia, per connessione dell'argomento, e per rendere in ciò viepiù pratico il Confessore, qui si trascrive ciò, che si ha definito nel famoso Sinodo Farfense, celebrato dalla chiara memoria dell'Eminentissimo Barberini nel 1685. Tutto fondato nelle Bolle di Sisto Quinto, di Gregorio Decimo, e di San Pio Quinto. Premesso

meſſine prima ſommariamente il contenuto delle loro Coſtituzioni del ſeguente tenore:

Sopra il modo e forma di creare i Cenſi, ſi ha da San Pio Quinto, che i Cenſi redimibili non ſi poſſono creare, ſe non ſopra coſa ſtabile, circoſcritta co i ſuoi certi confini, e di ſua natura fruttifera. E che nell'atto della celebrazione dello Stromento ſi faccia lo sborſo reale del denaro, e del prezzo, preſente il Notajo e i Teſtimonj. Ivi proibiſce li pagamenti anticipati con lo sborſo del prezzo avanti la ſtipulazione dello Stromento, e l'obbligazione per li caſi fortuiti di quello, che per natura del Contratto non è obbligato; e proibiſce pure li patti, che tolgono la facoltà di alienare la coſa cenſuata; ed in caſo di alienazione, vuole ſia preferito il Padrone del cenſo. Vuole, che non ſi poſſa patteggiare atto pregiudiziale alcuno contro il debitore moroſo del cenſo con li frutti, nè imporvi peſi non ſoliti. Vuole, che il cenſo periſca pro rata della coſa cenſuata fatta infruttifera, o perita; e che ſi poſſa ricomprar ſempre, precedendo l'intimazione per due meſi avanti, ed in tal caſo fra il termine di un anno anco ſi poſſa ripetere, *etiam ab invito*; ed in ogni altro caſo proibiſce il patteggiare di eſſer obbligato a redimerlo.

Dichiara, che li Contratti, che ſi celebrano in altra forma, dopo la detta Bolla, ſieno uſuraj, ec. e le coſe ſopraddette l'eſtende ancora alli cenſi già creati, da alienarſi in qualſivoglia tempo, e proibiſce il creſcere, o ſminuire il prezzo, una volta coſtituito e determinato, ec. Fin quì la Bolla.

Siſto Quinto, ſopra i Contratti illeciti, ha dannato e riprovato tutti e ciaſcun contratto, convenzione e patto, dove, ſotto nome di compagnia, ſi danno da alcuni, denari, animali, o qualſivoglia altra coſa, la quale, ancorchè per caſo, patiſſe danno, o periſſe affatto, vogliono ad ogni modo che la ſorte principale o il capitale reſti ſalvo ed intero, e ſia obbligato il compagno, che ha ricevuto, a reſtituirglielo, o corriſpondergli una certa ſomma o quantità di denari ogni meſe, ovvero ogni anno, finchè dura detta compagnia: Ovvero danno ſimili coſe con patto di avere ogni anno un tanto per cento, ſenza aver riguardo all'emolumento, o danno che riceveſſe in quell'anno il compagno. Preſcrive poi la regola da tenerſi, ed è: Che uno vi metta i denari, o animali, o altra roba, ſenza riſervarſi l'integrità del capitale, ſe per caſo periſſe; ma ſtia ſoggetto ad ogni caſo fortuito; e l'altro la fatica e l'induſtria, e poi tutti e due mettano inſieme la rendita, la ſpeſe, e i danni, e come il giuſto e l'oneſto richiede, ſe le dividano e partano egualmente, oppure ſi facciano altri contratti, conforme a i Sacri Canoni, che queſto ſarà lontano da ogni ſoſpetto di fraude, e di uſura. Vero è, che, ſe finita la compagnia, il capitale foſſe in eſſere, ſi ha da reſtituire a chi lo diede; ſe però non ſarà ſtato fatto comune tra i compagni, o tra di loro non ſi ſarà fatto altro accordo; che in tal caſo ſi ha da ſtare a i patti fatti, ſe non ſaranno contrarj a i modi che preſcrivono i Sacri Canoni, ec.

Inerendo alle prefate Bolle, ed a quella di Gregorio Decimo, ſono illeciti ed uſuraj quei contratti, che dicono *a godere*, *a godere*, cioè impreſtare cinquanta ſcudi, e goderſi una poſſeſſione, o altro, con prenderſene il frutto. Secondo: Preſtar v. g. il gran turco, o altro grano di mala qualità,

Digitized by Google

tà, e ripigliare gran buono, e simili, dovendo essere della medesima specie in quantità, e qualità. Terzo: Essere illeciti li contratti simulati, con apporre maggior prezzo di quello, che effettivamente si sborsa, o sia per escludere il vicino dal jus congruo, o per palliare altri contratti di qualsivoglia sorte.

Nel Sinodo di Subiaco, celebrato dal prefato Cardinale nel 1674. prescrive tre regole generali, degne di osservazione, ne i contratti di vendita a credenza. La prima si è, che non si venda il tempo, cioè a dire, che della cosa venduta non pretenda, chi vende, qualche cosa di più del prezzo giusto, per il tempo che concede a pagare. La seconda, che il medesimo non ponga se stesso, o sempre, o per lo più in sicuro del guadagno, ed il compratore, per il contrario, in sicurezza della perdita. E perchè queste regole dipendono per lo più dall' intenzione dal Vendente; quindi è, che il prudente Confessore dovrà in simili casi esplorare bene l' intimo di questa sua intenzione; poichè chi vende, per esempio, il suo grano in credenza nel mese di Dicembre, per riceverne il prezzo nel mese di Agosto, o intendeva di venderlo nel suddetto mese di Dicembre, o pensava di trasferire questa vendita in altro tempo, quando forse probabilmente credeva che potesse valere più caro, come, per esempio, nel mese di Maggio, ec. e da ciò regolarsi co i principj della Morale in questo proposito, e col prezzo giusto, che ne i prefati contratti, ed in ogni specie di vendita non ha solo da dipendere dalla volontà de i venditori, ma deve piuttosto esser tassato dal Principe, o dalla Repubblica, o dalla comune opinione nelle fiere, o ne i mercati, o pure dalla prudenza di uomini periti e dabbene, che devono in questo aver riguardo a molte cose, cioè a dire, alla necessità della cosa che si vende, all'abbondanza, o carestia, alle fatiche, alle spese, all' industria, a i pericoli della negoziazione, o mercanzia, alla frequenza de i venditori e compratori, al miglioramento, o deteriorazione delle merci, al luogo dove le medesime si consegnano; perchè siccome il prezzo giusto è quello che corre nel luogo, dove si consegnano le merci; così è ancora regolarmente quello che corre nel tempo, quando si consegnano. E' ben vero, che non consiste questo nell' indivisibile, mentre altro è rigoroso, o supremo, altro infimo e pio, ed altro mediocre. Tanto basti per un poco di lume.

Chi non lascia l'occasione prossima di peccato mortale, potendo, è incapace di Assoluzione.

§. V.

NEc *absolvat eos, qui proximam peccandi occasionem deserere nolant*. A questo proposito vedasi la Prima Parte, ove si è spiegato cosa s' intenda per occasione, ec. Vedasi l'ultimo capo, ove si hanno le proposizioni dannate su questa materia, sotto la condanna delle quali soggiacciono le dottrine di chi insegnò.

I. *Eum, qui non statim expellit occasionem proximam peccandi, posse absolvi usque ad secundam vicem*: opinione dell' Hozes; *usque ad tertiam*, del Lumbier; *usque ad quartam*, del Torricella Cappuccino.

Digitized by Google

II. *Quòd licet non possit quis pro salute proximi peccare, potest tamen se exponere periculo peccandi*, propositione del Sancio.

III. *Omnem opinionem quæ docet; non requiri causam necessariam, sed sufficere utilem aut honestam, ad hoc, ut quis non fugiat occasionem proximam extrinsecam, & nondum extenuatam per proprios actus.*

Gli Autori si diffondono in ispiegare la definizione del pericolo del peccare, la divisione, e la differenza, che passa tra il pericolo, e l'occasione, che quì in due parole si passa, con dire, che, *periculum est motivum inclinans ad futuritionem peccati*, cioè a dire, la mala inclinazione dell'uomo: E l'occasione è quella circostanza estrinseca di luogo, di tempo, di persona, di uffizio, ec. in cui, chi si trova, frequentemente, e per lo più cade in peccato; e questa frequenza non si misura assolutamente, ma relativamente.

Notisi primo, che affine di poter dire, che uno si trovi in pericolo prossimo di peccare, non è necessario che egli abiti sotto un medesimo tetto colla persona complice del peccato.

II. Che per costituire occasione prossima, non si richiede di avere qualche cosa presso di se, ed in suo dominio, come la chiave della casa della persona, con cui si pecca, e che questa sia in suo dominio.

III. Nè si ricerca, che con conto aritmetico vi si pecchi il più delle volte: la dottrina contraria, massime circa le ultime due proposizioni; è uscita di fresco, nè si sa d'onde; sol si sa da i principj della Teologia in questa materia, che sono dottrine nuove, destitute di ogni fondamento di ragione, e di autorità, pernicioſe in pratica, e false nella teorica.

IV. Nè è necessario, che mantenendo altrove la persona, complice del peccato, principalmente la mantenga a tal'effetto; anzi neppure è di necessità, che, peccando, pecchi non solo col pensiero, ma ancora coll' opera; o che peccando coll' opera, non principj solo il peccato, ma lo compisca.

Per quella parola, *potendo*, si escludono in prima quei casi, ne' quali l' occasione prossima è necessaria, come di un figliuolo, o di una figliuola di famiglia, ec. per i quali il Confessore deve adoprar altre regole v. g. prescrivergli di non trovarsi soli colle persone complici, non usargli domestichezza, fuggirne anzi i guardi, fargli rinnovare le proteste mattina e sera innanzi a qualche divota Immagine, di fedeltà a Dio, ec. Secondo: Quei casi, ne' quali s'incontrano delle impossibilità fisiche e morali. Per le fisiche, come di un Concubinario, il quale in articolo di morte non ha tempo di scacciare l' Amica; questi si può assolvere col solo proponimento; ma se ha tempo, ed altro non osta, nè anco in quelle angustie si può assolvere, se prima non la licenzia. Per le morali; la regola si è, di considerare con molta maturità, se in pratica sia più difficile toglier l' occasione, che non è difficile, posta l'occasione, schivar il peccato; e se questo è, allora vi sarà impossibilità morale di toglierla.

Fornito il Confessore, e ben persuaso di questi dogmi, procuri da Dio, per simili casi, gran pazienza, gran prudenza, gran lume per abbattere le dicerie, ed apparenti ragioni in contrario de i suoi penitenti, e gran fortezza di animo, per non declinare dal giusto, affine di compiacerli.

Abbia-

Digitized by Google

Abbiamo da San Carlo la pratica del Rituale in questo particolare, al paragrafo decimonono, ne i suoi Avvertimenti a i Confessori. Ivi distingue in prima due sorte di occasioni; le une, da lui chiamate del primo ordine, sono quelle, che, *per se*, sono induttive al peccato; le altre, dette del secondo ordine, sono quelle nelle quali, *per accidens*, in riguardo della mala inclinazione del penitente, egli è solito a peccare, dando fondamento al Confessore di giudicare, che, per il di lui mal abito, nè anco per l'avvenire si asterrà, se in quelle occasioni persevererà. Indi si spiega:

Occasioni del primo ordine, sono; Primo: Il far professione di giuoco di Carte, o Dadi, ovvero tener casa apparecchiata a questo effetto per altri. Secondo: Tenere in casa, o a sua requisizione la persona con la quale si pecca, o in altro modo coabitar seco. Terzo: Perseverare nelli ragionamenti, sguardi, conversazioni, ed altri gesti, e pratiche di amori lascivi.

Essendo involto il Penitente in alcuna di queste occasioni, o altra a queste simile; se la detta occasione è tale, che sia in essere, come tenere la concubina, o simile, non deve il Confessore assolverlo, se prima attualmente non lascia l'occasione. Nelle altre occasioni, come professione di giuochi, sguardi, conversazioni, gesti, ec. se non promette di lasciarle; e quando anche promette, se avendo promesso altre volte, nondimeno non si sia emendato, differisca l'assoluzione fin tanto che ne veda qualche emendazione.

E perchè può accadere tal caso, che il Penitente, con tutti li ricordi e modi, che gli vengono proposti dal prudente e zelante Confessore, veramente non possa lasciar l'occasione senza pericolo o scandalo; deve il Confessore servirsi di questi rimedj. Primo: Differisca l'assoluzione fin tanto che veda certa prova di vera emendazione: e se non potesse differire l'assoluzione, senza pericolo di qualche infamia del Penitente, e veda in lui tali segni di contrizione, e tal disposizione e prontezza a ricevere i rimedj, che il Confessore giudicherà necessarj; perchè si emendi; deve proporgli quelli, che gli parranno più opportuni e necessarj, come, per esempio, ordinargli che non si trovi solo con la tal persona; assegnargli orazioni, qualche macerazione di carne, e soprattutto le frequenti confessioni, ed altri simili; quali se esso accetterà, il Confessore potrà assolverlo. Che se dopo questa diligenza, fatta da lui o da altro Confessore precedente, non si farà emendato; non gli dia l'assoluzione, finchè attualmente non abbia levata l'occasione, o non parrà altrimenti a noi, a cui faccia ricorso in tal occasione, conferendo con noi il caso, senza scoprire le persone.

Occasioni di peccati mortali nel secondo ordine, cioè, per rispetto della persona, sono quelle cose, le quali benchè sieno in se lecite, nondimeno ragionevolmente si giudicano, che il Confitente tornerà alli medesimi peccati, che già in quelle ha commessi, se in esse persevererà, come per il passato ha fatto.

Tali a molti sogliono essere, per la corruttela del Mondo, la milizia, la mercanzia, li Magistrati, l'avvocare, il procurare, ed altri simili esercizj, ne i quali l'uomo, che è abituato a peccare spesso mortalmente in bestemmie, furti, ingiustizie, calunnie, odj, fraudi, spergiuri, ed altre simili offese di Dio, sa, che perseverando in tali esercizj, gli occorreranno

Digitized by Google

le medesime occasioni; nè vi è ragione di pensare, che egli abbia ad esser più forte contro il peccato, di quel che nel passato sia stato, e conseguentemente ritornerà agl' istessi peccati: Però questi tali devono, al sentire di Sant' Agostino, o lasciare l' esercizio a loro pericoloso, o almeno non esercitarlo senza licenza, ed ubbidienza di un buono ed intelligente Sacerdote; il quale non deve assolvere l' uomo in tale stato, se ha opinione ragionevole, che sia per ritornare alli medesimi peccati, quando perseveri nella medesima occasione; onde è in obbligo di far prova della sua emendazione per alcun tempo; ed in ciò è da aprire gli occhi, tanto più, quanto che il difetto in questa parte de i Confessori fa che quasi in tutte le arti ed esercizj regnino molti abusi e peccati gravissimi, senza li quali pare che oggidì molti non sappiano esercitare anco le cose in se stesse giustissime.

Come, per esempio, ne i Magistrati, ed altri Uffizj, si giurano molte cose, che non si osservano.

Nel consigliare, avvocare, e procurare, si serve alla malignità de i Clienti, ed all' ingiustizia, contro la propria coscienza.

Nella milizia, alle regole del duello agli odj ed omicidj, a professioni di giuochi, alle bestemmie, alle rapine, alle meretrici.

Nelle mercanzie, alle usure, alle fraudi delle robe, in mischiare, e dar la trista per la buona, o vendere per più quel che vale manco, in spergiurare facilissimamente, in fraudare li dazj, ed altri peccati.

Molti Artigiani si occupano così la Festa, come il dì di lavoro; tal che mai si danno al culto divino, nè ascoltano la parola di Dio; e al medesimo modo occupano la sua famiglia.

E così si troverà, che molti in tali esercizj sono continuamente vissuti in peccati mortali, li quali non si devono stimare capaci dell' assoluzione, senza prima usare diligenza di liberargli dalle occasioni, o fargli più forti.

Anzi usando il Confessore maggior diligenza, troverà forse che alcuni di questi tali, mai non si sono ben confessati; e ritrovando, che veramente sia così, dovrà mostrargli, che perciò devono (oltre la prova di reale emendazione, o discostarsi dall' esercizio ad essi pericoloso) far una confessione generale, ed usare rimedj forti per la loro salute.

Tutta dottrina del Santo Arcivescovo, autenticata da più Concilj, massime dal Lateranense Secondo, sotto Innocenzo Secondo, ove al canone ventidue così si legge: *Falsam pœnitentiam esse constat, cum Pœnitens ab officio vel curiali; vel negotiali non recedit, quod sine peccato agere nulla ratione prævalet.*

Molto più dovrà essere avvertito il Confessore (continova il suddetto Santo Prelato) in quella sorta di esercizj, e di operazioni, le quali non hanno seco alcuna necessità ed utilità; e se non sono in quella prima sorta di occasione *per se* induttive al peccato mortale, e conseguentemente da lasciarsi ordinariamente da ogni sorta di persone, nondimeno inclinano al male, e tirano molto facilmente e spesse volte l' uomo a diversi peccati mortali, come sono l' andare a i balli, il conversare con i bestemmiatori, bravi, ed altre compagnie; il frequentare le taverne, l' oziosità, e simili cose, per occasione delle quali essendo solito l' uomo a peccare mortalmente, non deve essere assoluto, se prima non le rinunzia, e prometta di astenersene, e lasciare

ſciare realmente detta occaſione. E ſe pure parrà al Confeſſore di poter veramente, in queſte occaſioni di ſecondo ordine, credere la prima o ſeconda volta alla promeſſa, che fa il penitente, di laſciare la detta occaſione, potrà con eſſa promeſſa aſſolverlo; ma più oltre non lo faccia, anzi differiſca l'Aſſoluzione ſino che veda le attuali prove, che ſi ſia levato fuori di queſte occaſioni.

Così egli, e con eſſo San Franceſco di Sales, ed altri.

Alle prefate occaſioni di ſecondo ordine, ſi aggiunga il fare all' Amore; *niſi Amor exerceatur cauſa matrimonii honeſti, & ſine periculo proximi lapſus*. Che ſe in qualche maniera queſto far all' amore rieſce di peccato; tc gl' Innamorati e le Innamorate, dopo la trina monizione, non ſi emendano, ſono incapaci di aſſoluzione: e per più capi queſto amore divien illecito.

I. *Quandocumque ita fiant, etiam inter pares, & cauſa matrimonii, ut intercedant oſcula, vel tactus, complexus, vel delectationes moroſæ, aut aliud periculum labendi in aliquod grave peccatum.*

II. *Quomodo ſit inter eos, qui ſunt diſpares conditionis, propter ſcandalum, & periculum mortaliter peccandi.*

III. *Si fiat cum illis cum quibus impoſſibile eſt contrahi matrimonium, ut ſunt Uxorati, Clauſtrales, & Sacris Ordinibus inſigniti; quia non poteſt cohoneſtari talis amor ſine matrimonio; tum quia intercedit ſcandalum, & periculum gravitar cadendi in culpas lethales.*

IV. *Si fiat in Eccleſia, tum propter irreverentiam, tum propter periculum audiendi Sacrum ſine debita attentione, tum etiam propter ſcandalum.*

V. *Si adſit præceptum Patris, vel Matris, vel Tutoris rationabiliter prohibens talem amorem; quia etiamſi reliqua ſint honeſta, filiifamilias, & pupilli tenentur in re gravi, & ſine nullo dubio eſt hoc obedire Parentibus, vel Tutoribus, ſub pœna peccati mortalis.*

VI. *Quando clam fit, & occulte; tum quia eſt expoſitus gravibus periculis, & occaſioni proximæ graviter peccandi; tum quia quando ita fit, regulariter exercetur contra voluntatem Parentum, vel Tutorum, quibus filii, vel pupilli obedire debent.*

VII. *Si tempore nocturno fiat, propter ſcandala, & pericula cadendi, &c.*

VIII. *Si fiat ſub prætextu honeſtæ recreationis, & relaxandi animum; quia ſemper urget periculum, & occaſio proxima labendi ex longa mora, in qua habentur colloquia, mutui aſpectus, proteſtatio Amoris, &c.*

IX. *Si eo modo fiat, ut ex ſe involvat periculum proximum oſculorum, tactuum, &c. etiamſi aliunde ille amor eſſet licite exercitus, quia eſt inter ſolutos, & cauſa matrimonii. Si v. g. domi admittatur Amaſius, vel ita approximetur, ut nemo non videat adeſſe occaſionem proximam tactuum, &c.*

X. *Si Amator, vel Amatrix animadvertat complicem Amoris eſſe graviter tentatum, vel alterum urgere verbis turpibus, vel alio modo ad inhoneſta, &c. etiamſi alter complex nihil tentetur, & nullam ſentiat inclinationem ad peccandum; in quo caſu erit utriſque prohibitus ille amor, propter periculum proximum delectationis, & ſcandali activi in uno, & paſſivi in alio; in quo graviter læderetur charitas erga proximum. Denique univerſaliter loquendo: quotieſcunque ob cauſam amoris amator, vel amatrix frequenter labitur in aliquam*

gra-

Digitized by Google

gravem noxam; tunc amor induit rationem occasionis proximæ mali, & est omnino illicitus.

Tutto il detto è in un Sinodo di Ferrara, approvato per li suoi Parrochi, e Confessori, da Monsignor Giosafat Battistelli Vescovo di Foligno.

Ritorniamo al Santo Arcivescovo: Si guarderà ancora il Confessore, dice ivi, di assolvere quelli, che esercitano contratti nominatamente proibiti, o che altrimenti sono manifestamente illeciti; se prima non gli rescindono, e fanno la debita soddisfazione; e se li contratti sono dubbiosi, dando il Penitente sufficiente cauzione di stare a quello che sarà deciso, lo potrà assolvere. Tutti avvertimenti coerenti alla dottrina de i più accreditati Teologi, che insegnano doversi, ove ne possa seguire vero scandalo, portare in un modo; e dove non altro che un dispendio, o altro simile pregiudizio temporale, si ha da tenere altro modo; *& vix potest certa regula tradi, quia tota hæc res* (salvi i principj universali sopraccennati per li casi individuali) *maxime pendet a prudentia Confessarii*, come lo avverte benissimo al Suarez al suo luogo citato.

Concludiamo questo paragrafo con la conclusione, che fa il Santo Cardinale al suo paragrafo decimonono, tutto di questa materia. Nè anche assolva, eziandio in vigore di qualche Giubbileo, quelli che non hanno notificato quello che sanno cose, che sieno stati ammoniti di notificare per pubblico editto, o monitorio Papale, o Archiepiscopale, se prima non fanno la notificazione, e soddisfazione a tutto quello che sieno obbligati, per il danno che fosse seguito, per non aver notificato.

Li Recidivi non sono capaci di Assoluzione, se non danno segno di emendazione.

§. VI.

Nec absolvat eos, qui alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt. Ognuno può accorgersi, che qui la Chiesa intende, più che di ogni altro, parlare de i recidivi e consuetudinarj. I recidivi, quantunque non dicano apertamente di non voler tralasciare i peccati, nè di non volersi emendare, perchè in fatti, quasi lo mostrano apertamente; e benchè dalle cadute e ricadute ne i peccati di prima, non si possa concludere assolutamente, che le passate confessioni fossero nulle; nercecchè, sebbene il Sacramento della Penitenza toglie il peccato, non dà però l'impeccabilità; nondimeno nasce da questa recidiva una gran presunzione, che non vi sia stato proponimento di emendazione; e ciò massime quando ritornino con lo stesso, o maggior numero de i peccati gravi, quando sieno vissuti sempre colla medesima incuria, e non abbiano fatto cosa alcuna per emendarsi; quando poco o niun conto abbiano tenuto de i rimedj datigli per sua emendazione; quando vengano a confessarsi per impegno, o per rispetto, o per certa usanza; quando non diano alcun segno di maggiore abborrimento al peccato, più di quello che abbiano dato altre volte; quando gli si veda una grande propensione al peccato, ec. Da tutti questi casi è molto probabile, che il Penitente non voglia tralasciare il peccato; e può giu-

Digitized by Google

giudicare fondatamente il Confessore, che egli non detesti la colpa con efficacia; e così non può assolverlo in modo alcuno, non ostante che egli asserisca il contrario; e se, pesate tutte le circostanze, solo dubita della di lui disposizione, deve adoprarsi per disporlo: e se dopo questo ancora sta dubbioso, può e deve differire di assolverlo infin che egli dia più certi segni di miglior disposizione.

I consuetudinarj danno pur anch' essi grande indizio della loro indisposizione; ed interrogati, sono tenuti a manifestare la consuetudine del peccato, per le ragioni che apporta il De Lugo, nel luogo citato nel num. 173. ove dice: *Cum Confessarius sit Judex, & Medicus, debet cognoscere statum Pœnitentis in ordine ad consuetudinem præteritam, ut sciat, quænam medicina sit illi applicanda hic & nunc; & an indigeat dilatione absolutionis, & hoc tandem modo curetur.* Tutta la teorica accennata si deduce dalla condanna delle proposizioni cinquantesimottava, e sessantesima d' Innocenzo Undecimo. La pratica ne i casi individuali l' insegna il nostro Santo Cardinale, negli Avvertimenti citati, a i paragrafi decimosettimo, e decimottavo.

I. A questo genere di persone, che non vogliono emendare la vita, si riducono quelli che per lo più, dice ivi il Santo, menano una vita oziosa e scioperata, li quali al più del tempo stanno in professioni di giuochi, crapule, amori, bestemmie, parole disoneste, peccati carnali, odj, e mormorazioni, venendo solamente gli ultimi giorni di Quaresima a confessarsi: or questi non si possono assolvere, se almeno non vogliono pigliare quei rimedj, senza cui il Confessore giudica, che torneranno a peccare.

II. Così neppure quelli, che essendo pervenuti all' uso di ragione, ed obbligati, sotto peccato mortale, a sapere tutti gli Articoli del Simbolo, e quali sieno (almeno quanto alla sostanza) li comandamenti di Dio, e della Santa Chiesa, che obbligano a peccato mortale, e comunemente s' insegnano nelle Scuole della Dottrina Cristiana, non gli sanno, nè sono disposti a volergli imparare quanto prima. Vedi di sopra alla pagina 92. e le proposizioni condannate nel cap. ultimo.

III. Così neppure quei Padri e Madri di famiglia, che non usano diligenza di far imparare le cose suddette a quelli, che sono sotto la loro cura, come figliuoli e figliuole, servitori e serve; ovvero non procurano, che osservino li precetti di Dio, e della Chiesa, o, quel che è peggio, forse gl' impediscono di osservarli; come fanno quei padroni che tengono tant' occupati li servitori e le serve, che in certo modo gli mettono in necessità di lavorare per i proprj bisogni le feste, e non gli lasciano tempo di udire negli stessi giorni la Messa; o che, senza sapere quali della sua famiglia hanno legittimo impedimento, gli danno, o gli lasciano dare indistintamente da cena in casa sua in tempo di Quaresima, o negli altri di digiuno, e non gli ammoniscono, nè correggono, quando trasgrediscono essi precetti; e quando li servitori sono scandalosi ed incorriggibili, non gli licenziano.

IV. Così neppure quelli, che in giorno di festa perseverano in lavorare, e vendere, e fare altre cose proibite.

Così neppure quelle persone, date alla vanità e superfluità delle pompe, sia negli abiti, sia negli addobbi della casa, nelle carrozze, livree, numero de i servitori (che in tutti è la medesima ragione) per le quali si trasgre-

disco-

Digitized by Google

diſcono molti precetti di Dio: non ſi fanno le limoſine debite, e non ſi pagano li creditori; o non ſi ſoddisfanno i Legati pii e gli obblighi di Meſſe, Cappellanie ed altri; o ſi ritiene e differiſce la mercede agli operaj; o ſi fanno nuovi debiti, quali poi non ſi poſſono pagare a i ſuoi tempi; e per queſto ne naſcono odj e diſcordie tra il marito e la moglie, e le figliuole nubili reſtano in caſa, ſenza poterle dare a marito; o ſi tengono per forza ne i Monaſterj, e forſe ſi obbligano contro lor volontà a farſi Monache; o ſi tiene in caſa converſazione pubblica e giuoco, con diſpendio, e diſguſto grave della famiglia, e con ſaperſi, che ſi dà occaſione di fare altri peccati. Che ſe ſi uſino tali pompe e vani ornamenti affine di peccato mortale, o ſe ſono induttivi da ſe, o per comune interpetrazione degli uomini, a laſcivia; ovvero, ſe quantunque non ſieno induttivi per ſe, nondimeno la perſona ſi accorge, o dubita probabilmente, che per occaſione di tal modo di ornarſi, non uſato comunemente dalle perſone probate del ſuo ſtato, qualche perſona particolare ſi muovi ad amarla inoneſtamente, o ſi nutriſca in queſto peccato: e tuttavia fa niuna o poca ſtima della ſalute ſpirituale del ſuo proſſimo, il qual vede rovinare in queſto ſuo ſtraordinario ornato, e perſeverare pur in eſſo; ovvero quando è fatto tal ornamento con intenzione di moſtrare varj affetti di amor diſoneſto, e dar ſegno di eſſi con veſtire varj colori, o in altro modo. Fin quì il Santo Arciveſcovo; al che ſi aggiunga per identità di ragione in materia di omiſſioni.

VI. Non poterſi neppure aſſolvere un Giudice, che non ſtudia quanto deve le Cauſe, e un Uffiziale di Comunità, il quale per ſua incuria laſcia andar male le coſe pubbliche; un Parroco, il quale non dichiara la parola di Dio al ſuo popolo, nè inſegna la Dottrina Criſtiana; un Superiore Religioſo, o Eccleſiaſtico, il quale o per riſpetti umani, o per pigrizia, laſcia rilaſſare la diſciplina Regolare o Eccleſiaſtica; un Confeſſore, il quale manca in queſte, o altre appartenenze del ſuo uffizio, ec. eſſendo principio irrefragabile, giuſta la dottrina ſoprallegata dell'Angelico, che il Confeſſore, *non poteſt ligare & ſolvere ad arbitrium ſuum, ſed tantum ſicut a Deo ſibi præſcriptum eſt*; il quale vuole, che per aſſolvere un Penitente, o già egli ſia emendato, o abbia di preſente un fermo propoſito di emendarſi, ſtimato prudentemente tale anche dal Confeſſore.

Notiſi però contuttociò una ben degna dottrina di quel gran Cancelliero di Francia Giovan Gerſone, che ſi ha in quel ſuo aureo Trattato, *De parvulis ad Chriſtum trahendis*. Ivi al propoſito della difficoltà in confeſſare giovanetti (e può ſervire per la pratica verſo qualunque altra perſona), perchè queſti fanno delle ſcappate, e dopo confeſſati ritornano a i mali coſtumi di prima; or ecco, come la diſcorre: Bella coſa certo ſarebbe, che da i Confeſſori ſi mandaſſero via li penitenti, e ſi laſciaſſe di confeſſarli, perchè tornano ſubito a ricadere ne i medeſimi peccati. Non ſi deve certo per queſto laſciare di confeſsare nè grandi, nè piccoli; purchè eſſi abbiano vero proponimento di non tornare a i peccati. Forſe quando la nave fa acqua, quegli che dà alla bomba, laſcia di far quell'opera, e di cavar acqua, per vedere, che ſubito torna ad entrarvene altrettanta? *Numquid ſentinam navis exhauriens, idcirco deſerit opus, quia redit tantumdem aquæ quantum expulerit?*

Nem-

Digitized by Google

Nemmeno lasciamo di lavarci le mani, per vedere che subito si hanno da tornare ad imbrattare: *Si quotidie manus sordidantur, non minus abluimus illas, quia etsi redeunt sordes, non ea tenacitate cohæresçunt*. Bisogna pertanto, che si dia alla bomba, ancorachè si veda, che subito tornerà ad entrare altrettanta acqua; perchè altrimenti si affonderà la nave, e con far questo, non si affonda: e bisogna che si lavino spesso le mani, benchè subito si abbiano da tornare ad imbrattare, acciocchè non si accozzi la sporchezza, e così sia poi difficile a lavarsi. Nella stessa maniera non si deve lasciare di confessare, ed ajutare i penitenti, perchè ritornano subito a i medesimi peccati: con lasciare di farlo, si perderebbero totalmente, e con questo si trattengono, e non si danno sfrenatamente, ed a briglia sciolta a i vizj; e finalmente vi è speranza della loro salute, ec. Così egli; e questa sia la conclusione di un sì importante paragrafo.

I pubblici Scandalosi non possono assolversi se non soddisfanno al pubblico, e rimuovono gli scandali.

§. VII.

N*Ec absolvat eos, qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, & scandalum tollant*. Trattandosi in questa regola di levare lo scandalo pubblico, e darne pubblica soddisfazione, ella è cosa tanto chiara, che non fa di mestiere diffondersi molto.

Si è dimostrato il rigore, che è di dovere usare con chi si trova in occasioni prossime di peccato mortale; or tale severità è molto più necessaria con chi fosse pubblico peccatore; perchè questi, sopra il male dell' occasione prossima, aggiugne lo scandalo raddoppiando per questa via la sua indisposizione con infermità non pur grave, ma contagiosa; e però a sì fatti peccatori si devono negare i Sagramenti con maggior animo, non solo non assolvendogli, senza le debite prove, se vengono a confessarsi da chi non è Parroco, ma nemmeno da chi'l fosse. Com' è pubblico il loro peccato, così deve essere pubblica la loro conversione; e così, benchè assoluti da qualunque Confessore poco accorto, non possono ammettersi alla Comunione per la ragione suddetta. Anzi che una tale conversione deve essere provata ancora dal tempo; altrimenti il popolo giustamente si offende.

E sebbene in qualche caso rarissimo può trovarsi anche in gente simile una disposizione di dolore maraviglioso, con cui si unisca esecuzione, efficacia, ed un subito voltar totale di spalle all'occasione di mal fare; benchè si possa e debba allora assolversi, tuttavia convengono gli Autori, che gli si abbia a proibire insieme la Comunione, almeno in luogo, dove quel tal peccatore sia conosciuto; se pure, essendo il Confessore pastore di quel tal penitente, non volesse egli pubblicamente, a di lui insinuazione, dar conto della sua conversione, o manifestandola al popolo dall' Altare, o trattandone a parte con un buon numero delle persone più stimate e più savie, da cui trapassi dipoi la fama nelle altre di minor nome. Mercecchè levar lo scandalo importa tanto, che quando anche uno non si ritrovi più

Digitized by Google

per altro in peccato, com'è di un concubinario, il quale ha già dismessa la mala usanza; contuttociò, se è in opinione pubblica di trovarvisi, perchè non abbia scacciata ancor la donna, deve soggiacere nella partecipazione de i Sagramenti a quello stesso rigore, a cui soggiace ogni vero peccatore pubblico.

Quanto alle penitenze pubbliche, da imporsi o nò nella Confessione, se n'è parlato di sopra. Per erudizione del Confessore, piacemi registrare, come anticamente rimediavasi agli scandali pubblici, non già per mettersi in uso.

Nel decreto di Graziano, alla distinzione cinquantesima, del capitolo *Pœnitentes*, si ordina quello che devono fare li pubblici Penitenti, cioè, che al principio di Quaresima si presentino alla porta della Chiesa, ed al Vescovo, quivi presente, vestiti di cilizio, a piedi nudi, colla faccia inchinata verso la terra, con queste maniere professando la sua colpa, e confessando di esser rei avanti a Dio, ed alla sua Chiesa. Quivi parimenti devono trovarsi presenti gli Arcipreti delle Parrocchie, ed i Sacerdoti de i Penitenti, a i quali spetta il considerare la disposizione de i detti Penitenti, e conforme alle qualità della colpa, imporre la penitenza.

Dopo di questo, s'introducono in Chiesa, e dal Vescovo prostrati in terra insieme col Clero, con lagrime si cantano li Sette Salmi in ordine alla loro Assoluzione. Quando poi si sono alzati in piedi, il Vescovo gli pone le mani in capo, gli asperge coll'acqua benedetta, avendo prima messa la cenere sopra del loro capo, il quale cuopre col cilizio, e con sospiri e gemiti frequenti intima loro e gli dice: che siccome Adamo fu cacciato dal Paradiso, così essi, per li peccati che hanno commessi, sono cacciati dalla Chiesa. Detto questo, ordina il Vescovo a i suoi ministri, che gli caccino fuori della Chiesa, ed il Clero gli accompagna, cantando: *In sudore vultus tui vescéris pane tuo, &c.* e tutto questo si fa, acciocchè li Penitenti, vedendo tutta la Chiesa commossa ed inorridita, facciano concetto della gravezza delle colpe loro, e non stimino essere soverchiamente rigorosa la penitenza. Finalmente il Giovedì Santo, dopo questa pubblica mortificazione, da i loro Decani, e Sacerdoti, sono introdotti nella Chiesa. Le parole latine, prese dal Concilio Agatense, si leggono presso il Menochio, nelle Stuore, Parte Sesta, Centuria duodecima, capitolo duodecimo. Tale a i tempi andati era la disciplina della Chiesa, la quale avendo, per cause ragionevoli mitigate le pubbliche penitenze, ha voluto contuttociò, che al principio di Quaresima li fedeli, per mano del Sacerdote, fossero con sagra cerimonia asperti di cenere sopra de i loro capi, come per una dimostrazione esteriore del dolore interno che sentono di avere offeso Dio colle loro disordinate affezioni ed operazioni.

Nè vi pensate, che i Penitenti fossero tutti trattati ad un modo, e tutta la soddisfazione, che davano a chi avevano dato scandalo, consistesse in quella pubblica funzione, ed in quella comparsa esteriore che si è detto. Ecco di ciò una più ampia descrizione, tratta dal Bellarmino, nel Tomo Terzo delle sue Controversie, al Trattato *De Pœnitentia*, *lib. primo*, *cap.* 22. e da S. Gregorio Taumaturgo, nella sua Epistola.

I Penitenti anticamente si distinguevano dagli altri fedeli e quanto all'

abito

Digitized by Google

abito, e quanto al luogo, e quanto al tempo. Quanto all' abito, perchè usavano veste nera, e solevano anco vestirsi di sacco e di cilizio, non portavano lunga capellatura, ma andavano col capo tosato, eccetto le donne. Circa al luogo loro assegnato, era quello distinto in cinque ordini, a proporzione di altrettante classi di Penitenti più, o meno rei.

La prima ed infima, e più di tutti gli altri rimota dall' Altare, era di quelli che stavano fuori della Porta della Chiesa; e quivi aspettando che con essi si usasse misericordia, si raccomandavano alle orazioni di quelli che entravano.

La seconda era di quelli, che erano ammessi nella Chiesa, ma stavano con quei Catecumeni, che si chiamavano *Audienti*.

La terza era di quelli, che non erano esclusi dal far orazione insieme con li Catecumeni, detti *Competenti*; ma non si permetteva loro, che fossero presenti al Sagrifizio della Messa.

La quarta, di quelli che potevano udir la Messa, ma non partecipare de i Sagri misterj, con ricevere la Santissima Comunione.

La quinta era di quelli, che avevano compito il tempo della loro penitenza, ed aspettavano che venisse la Settimana Santa, per averne l' assoluzione solenne, come si è detto.

Quanto al tempo da imporsi loro le penitenze; era perciò determinato il Mercoledì avanti la prima Domenica di Quaresima, quando comincia il digiuno, e si dice *in capite jejunii*. Finchè duravano ad essere del numero de i Penitenti, erano esclusi dalla Sagra Comunione, non potevano esser ammessi nel Clero, nè pigliar moglie; sebbene in ciò si dispensava con i giovani, per il pericolo della incontinenza; non potevano andar alla guerra, non a i bagni, non a i conviti, non potevano esser Padrini al Battesimo o alla Confirmazione; e morendo in quel tempo, erano privi della estrema Unzione. Tutti i giorni di digiuno dovevano venire alla Chiesa, presentarsi a i Sacerdoti, i quali ponessero loro le mani in capo, e per essi pregassero. Loro uffizio era dar sepoltura a i cadaveri de i defonti, ed insistere a far orazione, ed eseguire puntualmente le penitenze tassate da i Sagri Canoni. Questa era la maniera di rimediare agli scandali pubblici, usata, ed istituita per quei primi secoli d' oro dalla Chiesa, come può vedersi presso il Menochio citato, Parte Sesta Cent. 12. cap. 52. e cap. 46. come pure alla Cent. 7. cap. 99. ed alla 3. cap. 59. Presentemente viene prescritta una regola assai mite nel Pontificale Romano, che nè anche conviene ridursi alla pratica, senza l'ordine ed approvazione espressa del Vescovo, nella di cui Diocesi si trovassero Scandalosi pubblici; e la detta regola è assai coerente all'antico uso della Chiesa.

Digitized by Google

Col motivo de i casi riservati a i Superiori, da i quali non hanno facoltà di assolvere gl'Inferiori senza licenza, si parla de i Voti, e come in essi regolar debbasi il Confessore circa la commutazione, ec. che suol concedersi ne i tempi di Giubbileo: si tratta pure della Dispensa, ec.

§. VIII.

NEque eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata. Benchè, come al principio si notò, siasi altrove liquidato, ed insieme, dopo proposte, rimanghino le difficoltà più speciali spianate; nulladimeno è necessario ad ogni Parroco, e Confessore di più avvertire a quanto si ha ultimamente di decretato dalla Santità di Benedetto Decimoquarto, in una Costituzione già accennata nella Prima Parte di questo Secondo Tomo, al capitolo terzo, che comincia: *Sacramentum Pœnitentiæ*, &c. confirmatoria, ed ampliatoria della Bolla Gregoriana, *contra Sollicitantes*; nella quale il regnante Sommo Pontefice espressamente dichiara, non potersi assolvere chiunque ardisse, in materia di sollecitazione, *innoxios Sacerdotes apud Judices Ecclesiasticos impie calumniare, vel scelestè procurare, ut id ab aliis fiat*, riservandone, fuora dell'articolo della morte, a se solo, ed a i Romani Pontefici suoi Successori, l'assoluzione. Il simile determina di qualunque Confessore, il quale avesse ardire di assolvere il complice *in peccato turpi atque inhonesto, contra sextum Decalogi præceptum commisso*; non suffragandogli in modo alcuno nè la forza del Giubbileo, nè il privilegio della Bolla della Crociata, nè il favore di qualsivoglia altro Indulto, conforme al luogo sopraddetto si può chiaramente vedere. Onde altro quì non occorre soggiugnere, se non che ne i tempi del Giubbileo, non solo suol concedersi la facoltà di assolversi da tutti i casi riservati, ad eccezione, come si è detto, de i riservati nella suddetta Benedettina, e del peccato dell'Eresìa, come si nota in appresso nel capo ultimo, al fine della Bolla *in Cœna Domini*; ma ancora suol concedersi facoltà di commutare, non già di dispensare, li Voti, anco li tre di quei cinque riservati al Papa; che sono: Le pellegrinazioni a i Sagri limini, a Gerusalemme, a Compostella; e non mai li due di Castità perpetua, e di Religione, i quali però non soggiacciono a riserva, se non sono assoluti, perfetti, perpetui, e fatti puramente *Amore virtutis*, non per iscampare da qualche pericolo, o malattia, o per ottenere qualche ben temporale, ec. Della qualità de i prefati due, sono alcuni voti semplici, che si fanno in alcune Religioni, o in altre Congregazioni moderne, come di perseveranza o stabilità, ec. per li quali bisogna riportarsi al tenore de i Brevi Apostolici, ottenuti da quelle Congregazioni.

Quanto alla pratica per la Commutazione, se si ha la facoltà della Sagra Penitenziaria, conviene stare al rescritto di essa; se si ha o dal Giubbileo, o da i Vescovi, per li non riservati, tutto si rimette alla prudenza del Confessore, che in prima deve averne qualche causa; non importa sia gravissima o necessaria, bastandone ancora una leggiera. Secondariamente, non deve nè angustiar se, nè il Penitente, intorno al determinare la materia da surrogarsi nella commutazione, che sia di egual bontà; perchè

questa

Digitized by Google

questa egualità l'ha egli da misurare in due modi: moralmente, e relativamente, sotto pena di nullità, e di peccato.

Moralmente, perchè non si ha da procedere a tutto rigore; e qualora si dubiti se la materia sia eguale, può francamente pure in essa cambiare il Voto.

Relativamente, perchè si ha d'avere riguardo all'utilità spirituale del Penitente. Di ordinario tal commutazione riesce bene in quelle opere buone, che il Penitente è in uso di fare per sua divozione, imponendogliele per obbligo, a conto del Voto; nè mai si può meglio, che nella frequenza de i Sagramenti.

Per toglier ogni scrupolo, si rimetta a chi ha facoltà di dispensare, come l'hanno gli Ordini Mendicanti, ec. i quali però sempre di ordinario doverebbero mischiare la dispensa con qualche permuta; e tutto ciò può eseguirsi anche fuori di confessione, se nulla osti. Nel dubbio di aver fatto il Voto, non nasce alcuna obbligazione.

CAP. VII.

Regole speciali per il Confessore nell'amministrazione di questo Sagramento a i Moribondi.

XVIII. *Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis, & censuris, quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reservatio); sed prius, si potest, cui debet, satisfaciat; ac si periculum evaserit, & aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur, cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet præstiturus.*

XIX. *Quod, si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox & loquela ægrum deficiat, nutibus & signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata pœnitentis cognoscere, quibus utcumque vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiam, si confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.*

XX. *Meminerit porro Sacerdos ægris non esse injungendam gravem, aut laboriosam pœnitentiam, sed indicendam tantum illam, quam, si convaluerint, opportuno tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, & acceptata, absolvantur; prout opus fuerit.* Più e più cose su questo proposito si troveranno nel principio di questo Trattato, come può vedersi dall'Indice.

Or con più ragione si può liberamente assolvere, ed anche devesi, chi in lontananza di trenta passi chiede confessione, e si ode, o vede dal Confessore, o gli astanti di ciò lo avvisano, ed egli teme di non giugnere a tempo per accostarvisi. Così pure deve assolversi chi, stando chiuso in una stanza, dove non si può entrare, dimanda di confessarsi.

Può aver luogo in questo capitolo, giacchè il di più si è trattato altrove, ed il Testo del Rituale è per se stesso assai chiaro, può aver luogo, dissi, per la connessione della materia, il trattare de i Rei capitali, esistenti nelle carceri; intorno a i quali possono insorgere varj dubbj e difficoltà, da

mettere

Digitized by Google

mettere in angustie, e recare molti scrupoli al Confessore nell'esercizio del suo ministero. In grazia della brevità, quì si rapporteranno a modo di Quesiti, con appresso la risoluzione sicura per suo buon governo.

Primo. Si cerca pertanto, se il Confessore possa assolvere un Reo, che non vuole confessare in giudizio la verità del delitto, del quale è legittimamente interrogato; ed il delitto è capitale, o tale, che confessandolo, esso reo sarà condannato ad una gravissima pena, v. g. della galera, o confiscazione di tutti i beni; ma non può condannarsi (o sia ciò per difetto di piene prove, o per altro), se egli non lo confessa. Si risponde, che stando il caso ne i termini proposti, e non altrimenti, il Confessore lo può assolvere, secondo l'opinione del De Lugo, che cita ventidue Dottori per questa sentenza, oltre più altri, che ei tralasciò.

II. Se il Penitente avesse in giudizio confessato il delitto, e lo negasse in confessione: Non impedisce lo assolverlo, investigate prima con diligenza le cause di questa verità, e con protesta di non volersi impicciare a trattar di tal cosa co i Giudici.

III. Se si troverà uno, che abbia testificato il falso, non si assolverà, se egli non lo ritratta, almeno se il danno della parte non è notabilmente minore di quello, che il Testimonio falso ne può patire; e se la sua ritrattazione può giovare all'accusato, come pure che lo possa sempre, se non nel caso, che per altri Testimonj, egli restasse giuridicamente convinto nel delitto, per quanto spetta al Foro esteriore.

Notisi, che chi è citato a testificare in giudizio, può scusarsi; Primo: Se ha da testificare contro una persona a se molto congiunta, come un fratello contro l'altro. Secondo: E se il delitto è occulto, o almeno è occulta la persona che l'ha commesso. Terzo: Se lo sa per via di giusto segreto, come si dirà più sotto. Quarto: Se teme un grave danno a se stesso. Quinto: Se il Giudice non interroga legittimamente, cioè, dopo li sufficienti indizj, e diffamazione; se non che in certi casi il ben pubblico richiede altrimenti.

IV. Se il Reo, che per paura de i tormenti, avesse apposto a se stesso un delitto capitale falso, e quello confessato in giudizio, sia obbligato di ritrattarsi. Rispondesi affirmative, qualor vi sia alcuna speranza fondata, che il Giudice sia per credere alla sua ritrattazione, il che ordinariamente non v'è; e così non sarà tenuto. Come pur anche non è tenuto, secondo alcuni, quando ricusi sol perchè teme esser di nuovo posto a i tormenti, e piuttosto elegge di morire, che di essere tormentato.

V. Se avendo apposto un simile delitto falso ad un altro innocente, per odio, o per l'acerbità de i tormenti, debba similmente ritrattarsi; quando, per la sua varietà ed incostanza, sia per essere nuovamente posto a i tormenti stessi, o il Giudice non sia per tener conto della ritrattazione: e se in tal caso debba obbligarsi almeno a dichiarare la calunnia, in presenza del popolo, prima di morire. R. Ne i termini proposti, esser almeno da consigliarsi che lo faccia avanti il popolo. Non è però bene s'impegni il Confessore a farla esso dopo la morte del Reo.

VI. Quale obbligazione si abbia di manifestare li complici. R. Nessuna est fervene, se non sono diffamati, o indiziati, eccetto ne i delitti detti eccettuati;

tuati; come ſono: l'eresia, li malefizj, il delitto di leſa Maeſtà, ed altri ſimili.

VII. Se ſi debba aſtrignere in coſcienza il Reo a confeſsare la verità; quando non gli ſi è notificato l'eſame e depoſizione de i Teſtimonj, fatta contro di lui; o egli ſa, che niun altro ha potuto teſtimoniare contro di lui, ſe non quello ſteſso, che l ha dinunziato al Giudice. R. Che ne i termini propoſti vi è opinione aſsai probabile, che nò; e che poſsa ſervirſi di equivocazioni, ed anfibologie puramente materiali, come ſi ammettono in altre circoſtanze di coſe; non però mai per ogni leggier motivo; nè mai di reſtrizioni pure, e preciſamente mentali, in vigore della condanna della propoſizione venteſimaſeſta d'Innocenzo Undecimo, e della venteſimaſettima, e venteſimottava pur del medeſimo.

Notiſi, che eſsendo il Confeſsore chiamato all'eſtremo ſupplizio, egli ha con quello tale l'autorità di aſsolverlo, che ſi ha con tutti gli altri, poſti in articolo di morte, che poſsono eſsere aſsoluti da qualunque caſo e cenſura riſervata, anche da un ſemplice Sacerdote, come ſi è ſpiegato nella Prima Parte, *ex mente & Decreto Concilii*.

Per articolo di morte, s'intende anche il pericolo probabile di eſsa o violento, o naturale, come dichiara il Silveſtro; ove dice: *Non poſſe abſolvi a ſimplici Sacerdote amnem tranſretare volentem, ſed credentem, aut dubitantem probabiliter, ſe naufragaturum, aut alias de vita periclitaturum. Similiter non quemlibet obſeſſum ab hoſtibus, ſed telis impugnatum, nec quamvis mulierem prægnantem, ſed eam, quæ periclitatur de vita, arbitrio prudentis viri. Sic etiam quemlibet oppreſſum a gravi & acuta febri, aliiſque ſimilibus magnis vitæ periculis.*

Dal Tridentino ſi ha, che tale facoltà di aſsolvere quei, che ſono in articolo o pericolo di morte; l'ha qualunque ſemplice Sacerdote, in mancanza del proprio Sacerdote, ſpiega quì il Rituale di un approvato Sacerdote: *Sed ſi periculum mortis immineat, approbatuſque deſit Confeſſarius*; e così in tal caſo può, chiunque è approvato, aſsolverlo, *etiam præſente Parocho*.

Conclude la Chieſa le regole per lo Confeſsore, con un avviſo, che abbraccia tutti i documenti prudenziali, accennati in tutto queſto Trattato, e gli riſtrigne in tre parole:

Procuri, prima di aſsolverlo, d'illuminarlo de i ſuoi doveri, e che ſoddisfaccia a chi ſi deve, ed a chi egli è tenuto, potendo; con avvertirlo, ove ſia d'uopo, di preſentarſi al Superiore, guarito ch' ei ſia, o per ſe, o col mezzo del Confeſsore, per la totale e diretta aſsoluzione dalle cenſure riſervate, da cui foſſe innodato; perchè, ſebbene reſta realmente aſsoluto da tutte, ſe muore; ſopravvivendo, ſe ei non preſtaſſe queſta ubbidienza, ricaderebbe ne i medeſimi lacci.

Se ſi accorge, che al malato nell'atto della Confeſſione manchi la parola, e che il male precipita, non lo importuni con interrogazioni, intorno a i peccati, baſtando quel poco, che aveſſe inteſo delle ſue colpe; e quando anche nè in genere, nè in ſpecie, nulla aveſſe potuto dire, lo aſsolva pur francamente. E' tutta tradizione del Rituale.

Che ſe l'Infermo non foſſe ancora indotto all'eſtremo; *Meminerit Sacerdos, ægris non eſſe injungendam gravem aut laborioſam pœnitentiam*; ma ſi

conten-

Digitized by Google

contenti d'imporgli qualche breve orazione, o qualche altro piccolo atto di pietà criſtiana, o di ſofferenza de i ſuoi dolori, o degl' incomodi, che porta ſeco il male, con ſoggiugnerli, che riſanando, faccia poi la penitenza, che dal prudente Confeſſore, o da lui ſteſſo gli ſarà ingiunta; e ſe penſerà che non ſi abbia a ſturbare, glielo inſinuerà in particolare, come preſcrive il Rituale; ſe nò, baſta glie lo accenni in generale, e ne ottenga da lui la promeſſa della ſua ubbidienza e ſommiſſione, *opportuno tempore*.

Il migliore ajuto, che potrà dargli, vien ſuggerito dal Rituale, maſſime qualora foſse Parroco; e conviene, che egli ſia egualmente pratico e delle regole, che ivi ſi danno, e del reſto, che in quell'Eccleſiaſtico Libro ſi nota, non meno, che de i documenti, ed iſtruzioni; e così riuſcirà, e ſarà quale la Chieſa lo pretende, ed il Mondo lo ſtimerà Miniſtro fedele di Criſto, e diſpenſatore onorato de i divini miſterj.

A ciò contribuiranno non poco i Medici, con l'eſatta oſservanza di ciò che loro preſcrive nella ſua Conſtituzione Terza, San Pio Quinto, che comincia: *Supra gregem*, nella quale innovando la decretale d'Innocenzo Terzo nel capitolo: *Cum Infirmitas, de pœn. & rem.* gli ſi ordina, che avanti ogni coſa ammoniſcano gl'Infermi di confeſsarſi de i loro peccati, nè li viſitino oltre tre giorni, ſe non ſapranno per fede del Confeſsore, che ſi ſieno confeſsati: ſe non che il Confeſsore ſteſso per giuſte cauſe, ſecondo la ſua coſcienza, gli conceda più lungo tempo; e s'ingiugne ivi a i medeſimi Medici, che nel pigliare il Dottorato, o la licenza di medicare, giurino l'oſservanza di queſte coſe. La qual Bolla comunemente ſi ſpiega, che obblighi ſolamente nelle malattie pericoloſe, o che a giudizio del Medico poſsano farſi tali, e che baſti, per adempierla, che ſi avviſino li Parenti, o il Parroco, acciocchè procurino che l'Infermo ſi confeſſi; e ciò maſſime, quando ſi creda, che le perſone ſuddette potranno diſporre l'Infermo alla confeſſione con più facilità, che il Medico. Non manca per altro chi aſſeriſca doverſi intendere la Bolla, di tutte le malattie, che obbligano di ſtar in letto, benchè non pajano gravi nel principio.

Ed ecco coll'ajuto del Signore terminata e compita l'opera, che noi abbiamo intrapreſa di commentare e ſpiegare il Rituale Romano, ad uſo e comodo de' Parrochi, e de' Confeſsori. Ci reſta ora di ſuggerir loro uno de' migliori mezzi, perchè quindi poſsano riportare profitto, e divenir eccellenti nel loro miniſtero, cioè il ſagro Ritiro degli Eſercizj ſpirituali ec. che è appunto quell'unico, propoſto a i Confeſsori di Roma, in prima da Innocenzo Duodecimo, li ventitre Gennajo mille ſecento novantanove; e poi a i Veſcovi dell'Italia, ed Iſole adjacenti, per li loro riſpettivi Confeſsori, dalla Santità di Clemente Undecimo, primo Febbrajo mille ſettecentodieci, ed ultimamente confermato da Benedetto Decimoquarto, appena ſalito ſul ſoglio Appoſtolico, con ſua Enciclica a i Patriarchi, Primati, Arciveſcovi, Veſcovi, ec. con eſpreſſioni premuroſiſſime del ſeguente tenore. *Illud maximi momenti eſt*, e lo vuole ben impreſso nella mente loro, come coſa importantiſſima, oltre altre ad eſſi raccomandate, *ut in animarum cura committatur, qui doctrina, pietate, caſtis moribus, & illuſtribus bonorum operum exemplis, &c. Proderit autem plurimum, ſi ſtuduerit, ut & qui curam animarum gerunt, & alii qui ad Pœnitentium confeſſiones excipiendas deſtinati ſunt, per aliquot dies ſpiritua-*

libus

libus exercitiis quotannis vacent: in eo quippe pio receſſu renovabuntur ſpiritu mentis ſuæ, & induentur virtute ex alto ad ea impenſius, alacriuſque peragenda quæ ſuarum partium ſunt pro divini Numinis gloria, & ſpirituali proximorum utilitate, & ſalute, &c. Dat. Romæ 5. Decembris 1740.

A tal'effetto ſi è riſtretto, maſſime per quei giorni, in alcune poche Meditazioni il contenuto di tutta l'Opera, come ſi vedrà quì appreſſo, nel fine dell' Opera.

CAPO ULTIMO,

O SIA

COROLLARIO,

RIFLESSIONI

Sopra il Quarto degli Avvertimenti

DI SAN CARLO

AI CONFESSORI.

MOlti Avvertimenti ha dati S. Carlo Borromeo a i Confeſſori, per ben regolarſi nell' amminiſtrare il Sagramento della Penitenza, tra i quali, al fine del quarto, così dice: *Abbiano buona notizia delle cenſure, e caſi riſervati, e particolarmente della Bolla* in Cœna Domini, *e medeſimamente leggano ſpeſſo li Canoni Penitenziali, e queſte noſtre avvertenze.*

Quanto alla Bolla *in Cœna Domini*, che vuolſi di più affiſſa a i Confeſſionarj, maſſimamente gli eſpoſti, eccone un ſuccinto compendio, con alcune breviſſime note.

BULLA IN COENA DOMINI.

EXcommunicantur primo Hæretici cujuſcumque Sectæ, eorumdemque fautores, libros legentes, tenentes, aut imprimentes, & Schiſmatici, *illi ſcilicet, qui ſe ſubtrahunt ab obedientia Romani Pontificis, ut Pontifex eſt.*

2. Appellantes ad futurum Concilium, eorumque fautores.

3. Piratæ, eorumque receptores, fautores in mari Status Eccleſiaſtici.

Nota tamen, quod Piratæ non ſunt, qui mare Pontificium, etiam ut prædentur ligna eorum, quibus ſui Principes declararunt bellum; nec qui diſcurrunt hoc mare, cauſa negotiorum, prædentur caſu aliam navim, eſto non inimicam. Sed qui adhuc exirent, ut prædarentur, quemadmodum, ii etiamſi ni-

Digitized by Google

bil prædantur, dummodo aliter discurrant mare Pontificium, excommunicantur in Bulla Cœnæ.

4. Naufragorum Christianorum cujuscumque generis bona, etiam in Littoribus inventa surripientes.

Dicitur in Littoribus, *scilicet*, Maris, *non Fluminis. Per ly* Christianorum, *excluduntur bona Turcarum, aut Gentilium, aut Hæreticorum (peccabunt tamen surripientes bona hæreticorum, quibus non est declaratum bellum, quod communiter est declaratum contra Turcas. At si aliquis Princeps habeat cum his pacem, non vero tantum a misitium, hujus subditi etiam peccabunt. Per verbum* surripientes, *eximuntur ab excommunicatione, & peccato qui accipiunt talia bona, ut ferventur suo Domino, vel deferant ad Loca destinata de mandato Principis, ut ferventur Domino. Qui autem surripuit, deinde pœnitens restituit, adhuc absolvi non potest.*

5. Imponentes nova pædagia, vel gabellas, veleas augentes, præterquam in casibus sibi a jure, sive ex speciali Sedis Apostolicæ licentia permissis.

6. Falsificantes literas Apostolicas, aut supplicationes a quocumque auctoritatem habente signatas; fallo publicantes literas Apostolicas.

7. Deferentes arma, & alia usui bellico ad Turcas, & alios Christiani nominis inimicos, & ad Reipublicæ Christianæ statum pertinentia iisdem in damnum Christianorum nunciantes.

Nota hic non comprehendi mittentes ad Hæreticos, vel Turcas, quæ dicuntur: Avvisi.

8. Impedientes eos, qui victualia, & alia necessaria Romam convehunt.

Princeps tamen, seu Rex non incurret, si universaliter vetet, extrahi hæc a suo statu, quia indiget, &c. secus si vetet extrahi, specificando, ne adducantur ad Curiam.

9. Ad Sedem Apostolicam venientes, vel ab ea recedentes, sua vel aliorum ope lædentes, sine jurisdictione vexantes in Curia commorantes. *Secus, si ex odio, &c. non tamen sibi vindicans jurisdictionem.*

10. Romipetas, ac Peregrinos etiam in Urbe morantes, vel abeuntes lædentes.

Scilicet, si occidantur, quia accedunt, non vero si casu. Hic (non vero in Nono casu) includuntur dantes auxilium.

11. Offendentes Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, & alios Prælatos per se, vel per alios; necnon mandantes, vel ratum habentes, seu præstantes in his auxilium, vel favorem.

12. Ad Romanam Curiam pro negotiis recurrentes per se, vel per alios lædentes, ac in eadem Curia persequentes, *ideft, si hac occasione molestentur.*

13. Appellantes a gravamine, vel futura executione literarum Apostolicarum ad laicam potestatem.

14. Executionem literarum Apostolicarum, aut aliarum expeditionem impedientes, & prohibentes ad gratiam impetrandam accedentes.

15. Judices sæculares, qui Ecclesiasticas personas trahunt ad sua Tribunalia, quique Ecclesiasticam libertatem tollunt, aut in aliquo perturbant.

16. Impedientes Prælatos, ne sua jurisdictione utantur. Quique illorum, aut delegatorum judicia eludentes, ad Curiam sæcularem recurrunt, aut contra illos decernunt, in iisdemque præstantes auxilium, consilium, patrocinium.

17. Usur-

Digitized by Google

17. Uſurpantes Sedis Apoſtolicæ & quarumcumque Eccleſiarum jurisdictionem, vel etiam fructus ſequeſtrantes. *Per ly* uſurpantes, *non intelliguntur furantes (excipe fructus patrimoniales Clericorum).*

18. Imponentes decimas, aut alia onera perſonis Eccleſiaſticis, aut eorum fructibus: *Hic includuntur bona patrimonialia.*

19. Judices ſæculares, qui ſe interponunt in cauſis capitalibus, ſeu criminalibus contra Eccleſiaſticas perſonas.

20. Uſurpantes bona, aut Terras Eccleſiæ Romanæ, & illius jurisdictionem occupantes.

Nota, quod in facultatibus abſolvendi in caſibus Bullæ Cœnæ Domini non intelligitur comprehenſa facultas abſolvendi ab hæreſi, juxta ſequens Decretum Sacræ Congregationis Sancti Officii.

Sanctiſſimus Dominus noſter Alexander Papa VII., ſub die vigeſimatertia Martii, anno milleſimo ſexcenteſimo quinquageſimo ſexto, inhærendo declarationibus alias a Prædeceſſoribus ſuis factis ad removendam omnem dubitandi occaſionem, & ne circa id in poſterum ullo tempore hæſitare contingat, cum crimen hæreſis præ cæteris graviſſimum ſpeciali nota dignum ſit, decrevit, facultatem abſolvendi ab hæreſi in Jubilæis, vel aliis ſimilibus conceſſionibus, non cenſeri comprehenſam, niſi præciſis verbis concedatur facultas abſolvendi ab hæreſi. Hoc poſito.

E perchè tra li ſuddetti delitti, alcuni ſpettano al Sant' Uffizio, è neceſſario, che di tutti ne ſia inteſo il Confeſſore; e però ſe gli preſcrive di aver appreſſo di ſe il ſeguente Editto, acciò che ſappia come portarſi co i ſuoi Penitenti.

EDITTO DEL SANT' UFIZIO.

Paragrafo Primo.

SI comanda con autorità Apoſtolica, in virtù di ſanta ubbidienza, ſotto pena di ſcomunica di lata ſentenza, oltre le altre pene, per tenore del preſente Editto, a tutte ed a ciaſcheduna perſona, *nulla excepta*, che fra il termine di un meſe, *a die talis obligationis, ſi impoſſibilitas, aut alia cauſa urgens non obſtet, intra quem terminum non incurritur excommunicatio, niſi poſt elapſum.* Si debbano rivelare, e giuridicamente notificare al Sant' Uffizio, ovvero agli Ordinarj tutti, e ciaſchedun di quelli, de i quali ſappiano, o abbiano avuto, o avranno notizia, *ſcilicet a fide dignis, non autem a perſonis levibus, nec a perſonis non adeo fide dignis, quod aſſertum declaratum fuit tamquam probabile a ſupremo Inquiſitionis Tribunali 11. Februarii 1681.* Or ecco pertanto, ſecondo l'Editto, li denunciandi.

1. Che ſiano Eretici, o ſoſpetti, o diffamati di ereſie, o credenti, fautorj, o ricettatori, o difenſori loro, o abbiano aderito, o aderiſcano a i Riti de i Giudei, o Maomettani, o de i Gentili, o abbiano appoſtatato dalla Santa Fede Criſtiana.

Vedaſi la propoſizione dannata da Aleſſandro VII. al num. 5.

2. Che abbiano fatto, o facciano atti, da i quali ſi poſſa argomentare patto eſpreſſo, o citato col Demonio, eſercitando incanti, magie, ſortile-

Digitized by Google

gj, porgendovi ſuffumigj, incenſi, per trovar teſori, ed altri intenti, chiedendo da lui riſpoſte, ed invocandolo, ed a queſto effetto promettergli ubbidienza, e conſagrargli pentacoli, libri, ſpade, ſpecchi, o altre coſe, nelle quali intervenga il nome, e l'opera ſua.

Noti il Confeſſore non ogni Magia eſſere da denunciarſi; cum detur Magia alba, per quam mira operantur, & ſtupenda, quæ non excedunt vires naturæ, ſed ſolummodo Magìa nigra, & dæmoniaca. Così neppure deve correre in far denunziare certe donnicciuole, quæ ex ſimplicitate, & abſque peccato mortali, ignorantes prohibitionem Juris, ſortilegia conficiunt.

3. Si hanno da denunziare quelli, che ſi ſiano ingeriti, o s'ingeriſcano in far eſperimenti di Negromanzìa, o di qualſiſia altra ſorta di Magìa, come entrar ne i circoli, far l'eſperimento della caraffa, del crivello, per trovar i medeſimi teſori, coſe naſcoſte, rubate, o perdute, e far altre ſimili, e ſuperſtizioſe azioni ad altri fini, maſſime con abuſo de i Sagramenti, o di coſe ſagre, o benedette.

4. Che ſenza licenza dovuta ritengano ſcritti, che contengono creſie, o libri di Eretici, che trattino *ex profeſſo* di Religione, o che gli abbiano letti, o tenuti, o ſtampati, o fatti ſtampare, o li leggano, tengano, ſtampano, fanno ſtampare, introducano, o difendano ſotto qualſivoglia preteſto, o colore.

5. Che abbiano libri di Negromanzìa, Magìa, o contenenti incanteſimi, ſortilegj, e ſimili ſuperſtizioni, maſſime con abuſo di coſe ſagre.

6. Che contro il Voto ſolenne, fatto nella Profeſſione, in qualſivoglia Religione approvata, o dopo aver preſo l'Ordine ſagro, abbia contratto, o contragga matrimonio.

7. Che vivendo la prima moglie, pigli la ſeconda; o vivendo il primo marito, pigli il ſecondo.

8. Che contro i decreti e Coſtituzioni Apoſtoliche, abbiano abuſato, o abuſino del Sagramento della Penitenza, ſervendoſi della Confeſſione, o Confeſſionario a fini diſoneſti, ſollecitando in eſſi i Penitenti *ad turpia*, ed avendo con eſſi diſcorſi di coſe illecite, e non convenienti al fine, per il quale è ſtato iſtituito.

Ultimamente ſopra queſta materia è uſcita una Bolla del Regnante Sommo Pontefice, che comincia: Sacramentum Pœnitentiæ, *parte della quale ſi è rapportata al fine del capo terzo della Prima Parte di queſto Secondo Tomo, il reſto ſi traſcrive quì, come a luogo ſuo proprio, come appare dal titolo, che dice*: Confirmatio & ampliatio Conſtitutionis Sac. mem. Gregorii Papæ XV. contra Sacerdotes eorum Pœnitentes in confeſſionibus Sacramentalibus ad turpia ſollicitantes. *Quivi in detta ſua Bolla confermata* in primis *l'accennata Coſtituzione Gregoriana, quæ incipit*: Univerſi Dominici Gregis; *inſieme con tutti i Decreti, Lettere Circolari, loro interpretazioni e dichiarazioni, emanate con autorità Apoſtolica, ſu queſta materia, denuò, quatenus opus ſit.*

Committit & mandat omnibus hæreticæ pravitatis Inquiſitoribus, & locorum Ordinariis, ut diligenter inquirant, & procedant contra omnes & ſingulos Sacerdotes tam ſæculares, quam Regulares, &c. qui aliquem Pœnitentem, quæcumque perſona illa ſit, vel in actu Sacramentalis Confeſſionis, vel ante, vel immediate poſt Confeſſionem, vel occaſione, aut prætextu Confeſſionis, vel etiam

Digitized by Google

etiam extra occasionem confessionis in confessionali, seu in alio loco ad confessiones audiendas destinato, aut electo cum simulatione audiendi ibidem confessionem, ad inhonesta, & turpia solicitare vel provocare sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam, aut tunc, aut post legendam, tentaverint, aut cum eis illicitos & inhonestos sermones vel tractatus temerario ausu habuerint; & quos in aliquo ex hujusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, & circumstantiis severe animadvertant per condignas pœnas, juxta memoratam Gregorii Constitutionem, &c. dantes etiam, si opus sit, & rursus concedentes facultates, &c. procedendi cum testibus etiam singularibus, dummodo præsumptiones, indicia, & alia adminicula concurrant.

Admoneat Confessarius Pœnitentes de obligatione denunciandi personas, quæ solicitationem commiserint, etiamsi Sacerdos sit, qui jurisdictione ad absolutionem valide impertiendam careat, aut solicitatio inter Confessarium & Pœnitentem mutua fuerit, sive solicitationi Pœnitens consenserit, sive consensum minime præstiterit, vel longum tempus post ipsam solicitationem jam effluxerit, aut solicitatio a Confessario non pro seipso, sed pro alia persona peracta fuerit. Nec potest eos absolvere, nisi, &c.

Quæcumque persona, quæ innoxios Sacerdotes apud Ecclesiasticos Judices falso solicitationis insimulat, vel per seipsam innocentes Confessarios impie calumniando, vel scelestè procurando, ut id ab aliis fiat, a quocumque Sacerdote quovis privilegio, auctoritate, & dignitate munito, præterquam a nobis, nostrisque Successoribus, nisi in fine vitæ, & excepto mortis articulo, spe absolutionis obtinendæ, quam nobis, & successoribus prædictis reservamus, perpetuo careat.

Volumus demum, ac præcipimus, ut omnes locorum Ordinarii, tam præsentes, quam futuri pro tempore existentes in approbatione Confessariorum tam prædictam Constitutionem Gregorii Prædecessoris, quam præsentem hanc nostram ab omnibus Sacerdotibus approbandis attente legi, & accurate observari curent, &c. Dat. 1. Junii 1741.

Stando all' Editto enunciato sul particolare dell' Ottavo caso contra Solicitantes, *incontrandosi difficoltà insuperabili d' indurre qualche persona sollecitata alla prefata, e necessaria denunzia, si ha una provvisionale co i documenti al Confessore nella seguente Circolare della stessa Sagra Congregazione del Santo Ufizio. Dat. li 27. Settembre 1674.*

LETTERA DEL SANT' UFIZIO.

REv. Padre. Dopo essersi avuta lunga e matura considerazione sopra il dubbio, significato da diverse bande, se i Penitenti sieno obbligati a denunziare i Confessori, da i quali sono stati sollecitati nel luogo ed atto della Confessione, quando hanno acconsentito alla sollecitazione; Nostro Signore, e questi miei Signori Eminentissimi, in Congregazione tenuta avanti Sua Santità, li 25. Luglio passato, dopo aver anco inteso il parere di una particolare Congregazione, deputata a questo effetto, hanno risoluto, che qualsivoglia Penitente è tenuto a denunziare il Confessore, dal quale sarà stato sollecitato nel luogo, ed atto della Confessione, ancorchè gli abbia ac-

con-

Digitized by Google

consentito: e non è tenuto a propalare il proprio consenso, nè sopra ciò s' interroghi dal Vescovo, o dall' Inquisitore, o da i loro Vicarj, avanti a i quali deporrà. Nemmeno il Confessore denunziato, procedendosi poi contro di lui ne i costituti, che se gli faranno, s' interroghi sopra detto consenso; ed in caso che egli volesse dirlo da se, non si scriva il suo detto, come cosa in ordine alla persona sollecitata non spettante al Sant' Ufizio della Sagra Inquisizione. Le parti dunque di V. R. sono di significare a i Confessori detta risoluzione, e d' incaricargliene strettamente l' osservanza, acciò ne i casi che corrono alla giornata, conforme al tenore della Costituzione, pubblicata da Gregorio Decimoquinto di santa memoria contro li Confessori sollecitanti, significhino a i Penitenti l' obbligo che hanno di denunziare i Confessori, da i quali saranno stati sollecitati; ed avendoli consentito, e facendo difficoltà di scuoprire il proprio consenso, conforme alla risoluzione che si è fatta, gli dicano apertamente, che non sono tenuti a propalare il detto consenso; e che tanto i Penitenti, quanto i Confessori sollecitanti, procedendosi contro di loro, non saranno di ciò interrogati; e dicendolo da se, non si scriverà, nè riceverassi il detto loro. *E quando il Penitente persistesse tuttavia nella medesima renitenza*, Nostro Signore si contenta, che dal Vescovo, o dall' Inquisitore si dia autorità al Confessore di ricevere per iscrittura, e con giuramento la denunzia, per portarla a chi gli avrà data la facoltà di pigliarla. E se oltre le cose suddette occorrerà altro capo grave, per il quale il Penitente non si possa indurre, Sua Santità vuole, che se ne scriva quà, e si aspetti la risposta, ed intanto non si proceda nell' assoluzione. V. R. si contenterà di far osservare nella sua Giurisdizione, facendo registrare la presente negli Atti di codesto Sant' Uffizio, per informazione sua, e de i suoi successori, quali avranno mira, che la presente risoluzione riguarda solo a quei Penitenti, che, per aver consentito, fanno difficoltà di denunziare; ma a quelli, che non hanno acconsentito, o avendo consentito, non sono in ciò renitenti, il Confessore non deve porre difficoltà alcuna, ma lasciare, che indifferentemente, e liberamente soddisfacciano all' obbligo, che hanno di denunziare, conforme alla Costituzione; ed il Signor Iddio la conservi.

9. Che abbiano proferito, o proferiscano bestemmie ereticali contro Dio, la Beatissima Vergine, e Santi, o procedano a qualche atto di offesa, o disprezzo contro le Immagini, o figure, rappresentanti il medesimo.

10. Che abbiano tenuto, o tengano occulte conventicole, o radunanze, in pregiudizio, disprezzo, o contro la Religione.

11. Che abbiano indotto qualche Cristiano ad abbracciare il Giudaismo, o altra Setta contraria alla Fede Cattolica, o impedito i Giudei, i Turchi a battezzarsi.

12. Che non essendo ordinati Sacerdoti, si abbiano con sacrilego ardire usurpato, o si usurpino la facoltà di celebrar Messa, ancorchè non abbiano proferite le parole della Consagrazione; o abbiano presunto di ministrare il Sagramento della Penitenza a i fedeli di Cristo, ancorchè non sieno venuti all' atto dell' assoluzione.

Si dichiara di più nel prefato Editto, che con la suddetta espressione de i casi di sopra specificati da rivelarsi sotto pena a i disubbidienti di scomunica, e di

Digitized by Google

e di non poter essere da alcuno assoluti, se non dal Santo Ufizio, dopo che averanno in esso giuridicamente revelato, si dichiara, dico, che non si escludono gli altri casi spettanti al Santo Ufizio, ec. E però si hanno pure da denunziare, come per esempio, quelli:

1. Che proferissero proposizioni erronee, temerarie, scandalose, offensive delle pie orecchie, ec. Ex Constitut. Alexandri Septimi, quæ incipit: *Licet alias*, an. 1660.

Expedit Confessario scire quales sint supradictæ propositiones, earumque characteres; ut fiat satis.

Propositio erronea *est propositio opposita propositioni fidei proximæ, v. g. asserere Christum non fuisse risibilem.*

Temeraria *est propositio oppositæ communi prudentium judicio in materia fidei, destituta solido fundamento, v. g. Beatam Virginem in Cœlum etiam quoad corpus assumptam negare.*

Scandalosa *est propositio nata inducere infirmos in errorem fidei, & ruinam spiritualem, v. g. asserere plura sequi incommoda ex jejuniis Ecclesiasticis, ex votis, ex confessione sacramentali.*

Piarum aurium offensiva *est propositio adversans cultui Dei, Sanctorumve, ut dicere: Magdalenam meretricem, Petrum perjurium, vel membra Christi turpibus & obscœnis explicare vocibus.*

2. Si hanno pure da denunziare gli Scismatici, e quelli che esercitano l' astrologia giudiciaria, le Egiziane, vulgò *Zingare*, quæ bonam vel malam fortunam enunciant, si quid habeant superstitiosi, secus non sunt denunciandæ.

3. Li Sacerdoti, che celebrano, e non consagrano, o che scientemente celebrano Messa sopra cose atte a sortilegj, o Messe da morti per i vivi, *ut cito moriantur.*

4. Li Confessori, che non annunziano a i Penitenti l' obbligo di denunziare il delitto della sollecitazione, *a fortiori*, se li disobbligassero, quando sieno veramente tenuti. Parimente si hanno da denunziare, se rivelassero la confessione *cum errore contra fidem.*

5. Li Cattolici, che pigliano per moglie donne eretiche.

6. Li sprezzatori delle campane; essendo questi uno degli errori de i Turchi.

7. Gl' insordescenti, che vivono per un anno intero nella scomunica.

8. Quei che lacerano i cedoloni di scomunica, affissi contro taluni.

9. Quei che mangiano carne ne i giorni proibiti; e non si confessano, nè si comunicano *semel in anno*; o prendono nella comunione più particole.

10. Quei che disputano della Fede *in casibus a jure prohibitis.*

11. Quei che impediscono in qualunque maniera gl' Inquisitori nel loro uffizio.

12. I Superiori Regolari, che si assumono la giudicatura de i loro sudditi in materia di eresia, o gl' impediscono dal denunziare, ec.

Anche gli Ebrei si hanno da denunziare, negantes quæ habent cum Christianis communia circa Fidem. Ex Bulla Gregorii XIII. v. g.

1. Se negassero che Dio fosse uno, eterno, onnipotente, Creatore del tutto.

2. Se

Digitized by Google

2. Se passassero alla Setta de i Saraceni, o ad altra empia.
3. Se invocassero i demonj, e gli adorassero, e tentassero anciò li Cristiani.
4. Se proferissero bestemmie ereticali contro Cristo.
5. Se sollecitassero li Cristiani ad abbracciare Sette ereticali, o altre false, ec.
6. Se impedissero taluno dal ricevere il Battesimo.
7. Se riceveſsero gli Eretici, ed Apostati, ed in qualunque modo gli ajutassero.
8. Se portassero libri proibiti.
9. Se derideſsero i Cristiani.
10. Se trattassero contumeliosamente Cristo, l'Ostia, la Croce, e commettesſero somiglianti nefandità; ne' quali casi ancora i Turchi, e gli altri Infedeli sono da denunziarsi.

OSSERVAZIONI

Intorno a i Canoni Penitenziali.

§. II.

AGgiugne *il Santo Cardinale nel medesimo numero quarto*: E medesimamente leggano spesso li Canoni Penitenziali; *ed a ragione, perchè essi sono: quasi regulæ quædam, a quibus tum ad culpæ commissæ gravitatem recte dignoscendam, tum ad imponendam pro illius ratione veram pœnitentiam, Sacerdotes Confessarii diriguntur. Ed anticamente erano sì alla mano, che non era riputato degno del nome di Sacerdote chi non sapeva tali tenori per appunto: Vix Sacerdotis nomen in eo constare, qui talis Canones ignoraverit.* Cap. quæ ipsis, dist. 38. *At licet non sint in usu, deve ciò non ostante, il Confessore saperli, dice quì il Santo Arcivescovo, al num. 52. e ne adduce ivi e li motivi, e il fine, tutta dottrina, che si ha nel Catechismo Romano, num. 2. cap. 5. num. 80.*

Perchè non cresca in mole questo succinto Manuale, basti al Confessore l'annesso piccolo saggio, per suggerire, data opportunitate, *al suo Penitente, che* Un bestemmiatore era condannato a sette anni di penitenza, ed a sette un fornicatore, nel qual tempo gli si prescrivevano digiuni in pane ed acqua, per mesi, e mesi ancora continui, solitudine somma, cilizj, ceneri, battiture, o sien discipline, gran numero di penosi pellegrinaggi, salmeggiamenti, stazioni, servizj che si prestavano faticosi in alcuna fabbrica, eretta ad onor Divino.

Ad un adultero, secondo i Canoni Penitenziali di San Basilio, la di lui penitenza eccedeva al doppio la penitenza del semplice fornicatore; e così per quindici anni dovea star egli lontano da i Sagramenti. I primi quattro anni stava fuora della Chiesa alla porta piangendo, e pregando gli altri Cristiani ad ottenerli da Dio perdono: *Quatuor annis erit deflens, quinque erit audiens, quatuor erit substratus, in duobus consistens sine Communione.* L'ordinario di quei primi secoli era: La penitenza dell'uomo libero caduto in adul-

Digitized by Google

adulterio, durava cinque anni, e ſette della donna maritata. Se chi avea moglie fuſſe caduto con altra donna, per la prima volta cinque anni di penitenza rigoroſiſſima. *Si ſæpius, omnibus diebus vitæ ſuæ pœnitebit.*

Ad un Sacerdote caduto in fornicazione, la penitenza ſtendevaſi ad anni dieci, purchè la donna, con la quale aveſſe peccato, non foſſe ſtata in qualche modo ſua figliuola ſpirituale, a titolo o di Confeſſione, o di Creſima, o di Batteſimo; perchè in tal caſo la penitenza allungavaſi ad anni dodici, dopo i quali dovevano ambo i delinquenti eſſer chiuſi in perpetuo Chioſtro.

Un ladro dovea compire anni cinque di ſimile penitenza, ſe la materia da lui rubata era molto conſiderabile; ed uno, ſe ella era vile.

Ad un micidiale, ſe l'omicidio commeſſo fu cauſale, era impoſta la penitenza di cinque anni; di ſette, ſe era appoſtato, e di queſti ſette doveva digiunare tre in pane ed acqua.

A i peccati pure di ſoli penſieri erano taſſate penitenze rigoroſiſſime.

Si quis concupiſcit fornicari; ſi Epiſcopus, pœnitens erit ſeptem annis; ſi Presbyter, quinque; ſi Diaconus vel Monachus, tres, e quibus unum in pane & aqua; ſi Clericus, aut laicus, an. 2.

E benchè ſi aveſſe riguardo all' età di chi commeſſo aveſſe il peccato, non era però tanta la compaſſione, che a i tempi noſtri non ſembraſſe difettoſa; mentre:

A chi aveſſe diſcorſo in Chieſa, erano taſſati dieci giorni di penitenza rigoroſa.

A quel figliuolo, che aveſſe mandato imprecazioni al Padre, tre anni di penitenza.

Puer parvulus inhoneſta patiens, oppreſſus a majore hebdomadam jejunabit. Si conſentiens erit, dies viginti; ſi coinquinatus erit, dies centum; ſi voluntatem ſuam expleverit, unum annum. Ideſt, ſinefandum crimen commiſerit.

Mollitiei crimine ſe inquinans, prima vice, dies decem; ſi iterum, dies viginti; ſi tertio, dies quadraginta. Si quæ nefarie agere perget, pœnitentiæ acceſſio ei fiet; ſi puer, dies quadraginta; ſi major quindecim annis, dies centum. Mulier in ſe vel cum altera fornicans, ann. 2.

Qui complexu fœminæ, vel oſculo polluitur, dies triginta. Qui tactu inverecundo, menſes tres. Qui turpiloquio, aſpectuque polluitur negligens, nec vero peccare voluit, pœnitentiam aget dies viginti. Adoleſcentis peccatum cum puella, annum unum. Beſtialitatis crimen, annos decem.

Qui cum fratre nefandum crimen admiſerit, ab omni carne abſtinebit, pœnitenſque erit annos quindecim. Si Clericus, diuturniori & graviori pœnitentia afficietur; & ſic diuturniori etiam pro perſonæ conditione.

Da queſto tenue eſtratto, chi non vede quanto reſti rimproverata la freddezza e tiepidezza de i noſtri tempi? Et revera cum dici nullatenus poſſit quod Eccleſia a Spiritu Sancto directa & gubernata, aliquid ſtatuere queat abſque ſumma prudentia, nec proinde dici poterit, quod nimia uſa fuerit ſeveritate erga priorum ſæculorum fideles, quando Canones Pœnitentiales ſtatuit. Cum igitur hujus temporis fideles ſanctiores non ſint primis Chriſtianis, cum idem ſit Deus, qui offenditur, & idem crimen, quod admittitur;

Digitized by Google

tur; æquum est, ut idem homo satisfaciat eidem Deo pro eodem crimine in eadem Ecclesia eodem modo.

Tolerat quidem gemens Ecclesia usum a laxitate invectum, quem nimia præsentium Christianorum introduxit vivendi licentia, & tacet. Mater est dolens & afflicta, quæ suos gemitus & suspiria comprimere cogitur, quia profutura non videt, quoniam vix, ac ne vix quidem præsentes peccatores pœnitentiis antiquis subjici possunt.

E pure quelle antiche penitenze erano assai mitigate ne i rigori prescritti già da Dio nella legge scritta per mano di Mosè; mentre l'adultero era chiamato figliuolo di morte, stante la morte dovutagli: *Si dormierit vir cum uxore alterius*, si ha nel Deuteronomio, c. 22. *uterque moriatur: ideſt*, adulter, & adultera. E però le stesse leggi civili alle canoniche conformandosi, tutte d'accordo pur lo condannano a morte, ad imitazione delle divine. Al peccato dell'incesto era tassata la pena del fuoco: *Qui scelus operatus est, vivus ardebit, nec permanebit tantum nefas in medio vestri*. Lev. 20. Argomentate voi della mollitie, peccato di lussuria contro natura, ed in questo genere più grave ancora dell'incesto, quanto maggiore gli si spetterà la pena. E' vero, che ivi si parla de i delitti dedotti al foro esterno; ma è però ancora vero, che sebbene nel foro interno non hanno, nè possono le penitenze darsi uguali alla colpa; non è però, che abbia di essi a diminuirsi il concetto di loro gravità, e trascurarne affatto ogni qualunque ancorchè tenue soddisfazione alla divina giustizia, a proporzione in qualche modo della stessa colpa.

Conclude ivi San Carlo: E leggano spesso queste nostre Avvertenze, *o dir si vogliano*, Avvertimenti, *che hanno forza e vigore di leggi e in Milano, e in Roma; e per tutto il Mondo sono considerati, come dettami di una sopraffina prudenza, ed insieme di saniſſima dottrina, secondo che si dice nella lettera previa a i suddetti Avvertimenti.*

Regole per i Casi della Sagra Penitenzieria.

§. III.

SOmministrato al Confessore un tal qual lume intorno alle Censure, Casi riſervati, e Canoni Penitenziali; conviene sia parimente informato de i Casi della Sagra Penitenzieria; per sapere il modo di regolarsi in prò de i suoi Penitenti: cum sæpe sit experientia compertum, *giusta la Istruzione, che se ne ha da quel Sagro Tribunale*: Plurimos utriusque sexus Christifideles, & præcipue in longinquis degentes, censurarum vinculis, Votorum obligationibus, matrimoniorum impedimentis, necnon Irregularitatum, & casuum quoquomodo reservatorum ligaminibus adstrictos ad Sanctam Sedem, ejusque Sacram Pœnitentiariam spectantibus irretitos, in illis lacrymose persistere, & continuis conscientiæ cogitationibus laboriose perdurare, cujus mali causas ex similibus provenire innotuit.

Primo eo quod Confessarii, ad quos hujusmodi Pœnitentes recurrere contingit, in pagis, aut locis ruralibus degunt, & viam, modumque recurrendi ad præfatam Sacram Pœnitentiariam ignorant, nec aliquem Romæ agnoſcunt

Digitized by Google

ſcunt, ad quem ſupplicationes dirigant, unde Pœnitentes perplexos dimittunt, quibus cum ad Ordinarium accedendi (fœminis præſertim) verecundia, aut timor aditum intercludat, conſilium alterius requirere neſcientes, remedium deſperant, & in prædictis vinculis, obligationibus, impedimentis, inhabilitatibus, & caſibus reſervatis cum periculo damnationis inſordeſcunt.

Secundo evenit, quod Pœnitentes egeni recognitionem pro ſolicitatione & labore agentium Romæ commorantium exſolvere non valentes, inconſolati, ac conſcientiæ motibus concuſſi in periculoſo ſtatu manere cogùntur, & forte (quod pejus eſt) ſibi perſuadent Sacræ Pœnitentiariæ Tribunal aliquid lucri pro litteris prædictis recipere; cum revera Sacræ Pœnitentiariæ Miniſtri, nec aliquid, quamvis minimum, nec etiam ſponte oblatum unquam recipiant, & gratis omnia exhibentes, ſingulos ad ſe recurrentes ſerena fronte complectantur.

Tertio, accidit etiam nonnumquam per inadvertentiam exponentium, ut gratiæ, juxta expoſita obtentæ, irritæ evadant, eo quia caſus, & circumſtantias neceſſarias reticeant: unde fit, quod literarum executores, caſu poſtea Pœnitentium examinato, eum aliter ſe habere, quam expreſſum fuerat, comperiant, & gratias ſubreptitias, aut obreptitias eſſe inveniant, quare Pœnitentes confuſi remanent, & ſpe novæ diſpenſationis ſe carere putantes, in prædictis vinculis, obligationibus, &c. miſerabiliter remanent.

Quare gratum Deo, & utile fidelibus futurum eſſe ſperatur, ſi modus recurrendi ad ipſam Sacram Pœnitentiariam proponatur.

INSTRUCTIO

CONFESSARIORUM

Pro caſibus, quorum abſolutio, ſeu diſpenſatio a Sacra Pœnitentiaria Apoſtolica impetratur.

CONfeſſores, cum Pœnitentes vinculis præfatis irretitos ad ſe accedere contigerit, caſuum qualitates, & præfatorum caſuum circumſtantias conſiderent, cauſaſque diſpenſationum, aut commutationum exprimant, & caveant ne quod occultum eſt, publicum faciant, præſertim impedimenta occulta matrimoniorum; nam publica, vel ad publicum redacta non pertinent ad Sacram Pœnitentiariam.

Et ſic præfati Confeſſores, ſeu Pœnitentes poterunt caſus præfatos cum dictis circumſtantiis & cauſis exponere ſive latino, ſive quocumque alio idiomate propriæ regionis; nam Sacra Pœnitentiaria ſuos ex quacumque regione Pœnitentiarios ſubordinatos habet: exprimant inſuper in fine expoſitionis caſus nomen, cognomen, cui ſit a Sacra Pœnitentiaria reſcribendum, etiamſi ipſum nomen, & cognomen ſit fictitium. Itemque modum, per quem reſponſio ſecura dirigi poſſit, ſignificando ſcilicet vulgari nomine oppidum, ſeu civitatem, & regionem, cum data menſis, & anni in hunc modum.

Intus incipiant Epiſtolam, ſeu ſupplicationem ſic:

Digitized by Google

Eminentiſs. & Reverendiſs. Domine.

N. Mulier emiſit Votum ſimplex Caſtitatis, manet in periculo incontinentiæ, niſi nubat, ſupplicat, ſibi Votum commutari ad effectum contrahendi matrimonium.

Terminent Epiſtolam, ſeu ſupplicationem ſic:

Dignetur Eminentia Veſtra reſcribere ad N. & N. *Et exprimant nomen, & cognomen, cui eſt reſpondendum*, ad civitatem N. *exprimendo nomen civitatis* per oppidum N. *exprimendo vulgari nomine nomen Oppidi*, & dirigere Breve, ſeu gratiam ſimplici Confeſſario ſeu Confeſſario Magiſtro in Theologia, ſive Decretorum doctori, ſive Parocho, cui Pœnitens aperuit ſuam conſcientiam, ne ipſe Pœnitens, & præſertim fœminæ, cogantur circumire pro executione gratiæ Sacræ Pœnitentiariæ. *Dirigant Epiſtolam, ſeu ſupplicationem ſcribendo extra, ſeu a foris in hunc modum.*

Eminentiſſimo & Reverendiſſimo Domino D. Cardinali Majori Pœnitentiario.

Romam.

ET ſi tardaverit reſponſio, Confeſſarii reſcribant, ne forte ſit deperdita, & numquam deſperent Pœnitentes. Hortantur inſuper Confeſſarii ad quos præſentes literæ pervenerint, illarum notitiam, quibus poterunt, pro animarum ſalute communicare.

Confeſſarii vero Urbis, in caſibus in quibus facultatem non habent abſolvendi, vel in diſpenſationibus occultis, vel commutationibus Votorum, remittant Pœnitentes ad minores Pœnitentiarios trium Baſilicarum Urbis; & quatenus ipſi Pœnitentes non valeant accedere ad unam ex dictis Baſilicis, tunc, & eo caſu Confeſſarii recurrant ad Eminentiſſimum & Reverendiſſimum Dominum Cardinalem Majorem Pœnitentiarium, vel ad Illuſtriſſimum & Reverendiſſimum Dominum Regentem Sacræ Pœnitentiariæ, vel ad Procuratores, ſeu Secretarios ejuſdem Sacræ Pœnitentiariæ, & opportunam facultatem abſolvendi, diſpenſandi, & commutandi in ſuis caſibus reportabunt.

Plura notanda in his caſibus Confeſſario pro digna executione litterarum Sacræ Pœnitentiariæ ſunt protinus ſcitu neceſſaria, & in primis intelligentia clauſularum ſerio ab executore examinandarum; præcipua eſt illa:

An præmiſſa ſeu expoſita ſint occulta. Hic enim ne executor erret in judicando, an caſus, de quo agitur ſit occultus, debet advertere, occultum dici illud, quod a nemine, vel a tam paucis ſcitur, quod neque ſit famoſum, neque manifeſtum, neque notorium facti vel juris; unde etiamſi aliquibus notum ſit, & etiamſi ſit ſecundum ſe probabile in judicio, dum interim non probatur, neque ad judicium defertur, eſt adhuc occultum; ſic, v. g. ſi res, de qua agitur, eſt nota duobus, vel tribus alicujus loci, aut Communitatis, aut Capituli, adhuc eſt occulta. Si in oppido eſt nota quinque, vel ſex perſonis. In civitate vero, ſeptem aut octo, adhuc occulta cenſeri debet,

Digitized by Google

debet, modo scilicet ab illis non fuerit divulgata, aut ex circumstantiis non appareat rem quidem nunc occultam, tamen facile publicandam. Item si delictum fuit ad Judicium delatum, nec tamen fuit probatum, elapso anno, præsumitur occultum.

Advertere etiam debet Confessarius, quod delictum potest esse publicum materialiter, & esse simul formaliter occultum, ut, v. g. Missa celebrata publice ab excommunicato occulto, est actus publicus, & hoc delictum est materialiter publicum, non autem formaliter; quia cum occulta sit excommunicatio, qua Sacerdos celebrans innodabatur, occultum erat etiam talem celebrationem esse a Jure prohibitam, & consequenter etiam irregularitas, quam ob hanc celebrationem incurrit, est occulta. Insuper potest esse publicum, quod Sacerdos Missam celebraverit post excommunicationem contractam; sed quia putabatur ante obtinuisse absolutionem; Irregularitas inde sequuta occulta est; & in omnibus his casibus potest executor delictum, vel pœnam ex eo sequutam occultam judicare, & consequenter absolvere, vel dispensare, eo quod verificetur clausula supradicta, videlicet, quod præmissa occulta sint.

Potest etiam fieri, ut delictum sit publicum etiam formaliter, pœna autem delicti non sit publica, sed occulta; ut, v. g. potest fieri, ut in aliqua villa Parochus, publice excommunicatus, coram populo suæ villæ Missam celebret, & populus notat, id fieri non posse, & esse delictum, nihilominus ignorat ex dicta celebratione contrahi irregularitatem, & tunc ista Missæ celebratio erit actus publicus, & delictum publicum, tamen quoad contractam pœnam irregularitatis erit delictum occultum. Nota, quod potest delictum esse publicum, & occultum ratione diversorum locorum, ut, v. g. publicum Romæ, occultum in Hispania, in quo casu advertat Confessarius, quod nisi expresse in Brevibus, seu literis Sacræ Pœnitentiariæ detur ei facultas in hujusmodi occultis dispensandi, nullo modo dispenset, si in petitione non facta sit mentio, quod delictum sit publicum Romæ: poterit tamen monere pœnitentem, ut iterum recurrat, & totam seriem facti melius exponat, quamvis hoc genus occulti, quod est publicum in alio loco, non solet Sacra Pœnitentiaria admittere.

Notandum secundo, Confessarius quoad pœnitentias injungendas, etiam ex præscripto literarum Sacræ Pœnitentiariæ, ut sit etiam discretioni locus, quod quamvis Sacra Pœnitentiaria, attendens naturam delicti v. g. adulterii, homicidii, Presbytericidii, graves, & diuturnas pœnitentias jejuniorum, & aliorum operum jubant imponere, executor tamen debet reflectere ad personas, quibus hujusmodi pœnitentiæ sunt imponendæ: consideret illarum ætatem, statum, complexionem, sexum, debilitatem animi, vel corporis; attendat alias earumdem obbligationes; & his bene pensatis, fiet, ut pœnitentia, quæ ex se videretur levis, & improportionata delicto; erit vere gravis, & delicto proportionata, prout a tali, vel tali persona patrato.

Notandum tertio, quod Confessarius electus ad executionem literarum Sacræ Pœnitentiariæ debet eas aperire, & executioni mandare in ipsa confessione, vel saltem immediate post, si non agatur de censuris, habita cognitione causæ, quando ea in Brevi exigitur; & tunc debet essentialiter præmittere perdiligens examen pœnitentis, quia non est merus executor, sed Ju-

Digitized by Google

Judex, cui delegatur potestas dispensandi. In ea debet credere illi etiam sine testibus, & juramento, nisi aliunde sciat esse falsum; tunc enim dispensare non debet. Opera in ipso Brevi præscripta, & si potest, ut diximus, moderari, non tamen condonare.

Notandum quarto, quod per clausulam illam in dispensationibus matrimonialibus per ly *renovato consensu cum dicto viro, & dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut latoris delictum nusquam detegatur*. Si timeatur scandalum, ait Sanchez, aut grave damnum, conjux neque ex aliquibus verbis generalibus possit a marito consensum extorquere, tunc sufficit copula præcedens ex affectu maritali, & in hoc casu putat sine ullo scrupulo sequi posse, &c.

Notandum quinto, quoad formulas absolutionum, dispensationum, commutationum, licet non præscribantur certa verba, debet tamen Confessarius servare formam a Rituali Romano probatam: hinc post verba: *absolvo te a peccatis tuis*, addere, *& eadem auctoritate Apostolica, mihi specialiter delegata declaro te v. g. in dicto matrimonio manere, & debitum conjugale reddere posse, & debere; necnon dispenso tecum, ut idem debitum etiam exigere licite valeas. In nomine Patris, &c.* Hæc formula pro transgressor Voti Religionem ingrediendi. Pater Leo in sua Praxi Pœnitentiariæ existimat, non esse necessarium exprimere factum: nam forma cadit super materiam a pœnitente submini stratam, quæ est peccatorum numerus narratus, sub quo comprehenditur ista transgressio.

Pro dilatione simplicis Voti Religionis.

INsuper auctoritate Apostolica specialiter mihi delegata, tibi dilationem ad implendum Votum Religionis, quod emisisti concedo. In nomine Patris, &c.

Pro commutatione Voti Castitatis.

ET auctoritate Apostolica, mihi specialiter delegata, tibi Votum Castitatis quod emisisti, ad effectum, ut matrimonium contrahere, & debitum conjugale reddere, & exigere licite possis, & valeas, in opera tibi præscripta dispensando commuto. In nomine Patris, & Filii, &c.

Pro dispensatione super Impedimento occulto Affinitatis ex copula illicita.

ET insuper, auctoritate Apostolica, mihi specialiter delegata, dispenso tecum super impedimento primi (seu secundi, seu primi & secundi), ex copula illicita a te habita cum sorore mulieris, cum qua contrahere intendis proveniente, ut præfato impedimento non obstante, matrimonium cum dicta muliere publice servatæ forma Concilii Tridentini, contrahere, consummare, ac in eo remanere licite possis, & valeas. In nomine Patris, &c.

Insuper, eadem auctoritate Apostolica prolem, quam ex matrimonio susceperis legi timam fore nuncio, & declaro. In nomine Patris, &c.

Pro

Digitized by Google

Pro dispensatione ejusdem de contracto.

Insuper, auctoritate Apostolica, mihi specialiter delegata, dispenso tecum super impedimento primi affinitatis gradus ex copula illicita, quam cum sorore tuæ putatæ conjugis antea habuisti, ut, illo non obstante, renovato consensu cum præfata conjuge, matrimonium cum illa contrahere, consummare, & in eo remanere licite valeas & possis. In nomine Patris, &c.

Et pariter, eadem auctoritate Apostolica, prolem, si quam suscepisti, & susceperis, legitimam fore decerno, & declaro. In nomine Patris, &c.

Et sic proportionaliter in omnibus Matrimonialibus dispensationibus, Irregularitatum, &c.

Pro dispensatione, & Rehabilitatione Sacerdotis simoniaci.

Dominus noster Jesus Christus, &c. Et ego auctoritate ipsius, & auctoritate Apostolica, mihi specialiter delegata, absolvo te in primis a quibusvis sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, quas propter Simoniam incurristi; & eadem auctoritate absolvo te a peccatis tuis. In nomine Patris, &c.

Et insuper, eadem auctoritate Apostolica tecum dispenso super irregularitate, quam ex Simonia, & ex violatione postea, &c. contraxisti, ut, illa non obstante, in tuis Ordinibus, etiam in Altaris ministerio ministrare, ac Beneficia, si quæ tibi aliàs canonice conferantur, non tamen Beneficium, quod simoniace obtinuisti, & dimisisti, recipere, & retinere licite possis & valeas. In nomine Patris, &c. Et sic proportionaliter in cæteris Irregularitatibus, in rehabilitationibus, in condonationibus fructuum ob non recitationem Horarum Canonicarum, &c.

Notandum ultimo, dari aliquos casus, in quibus Sacra Pœnitentiaria suam intentionem expressius declarat (ut videre est in Manuductione ad Praxim Executionis literarum Sacræ Pœnitentiariæ Triburtii Navar. cujus sunt præfata Notanda), & in aliquibus jubet Confessario sub pœna Excommunicationis, ipso facto incurrendæ, ut litteras laniet; & quod si eas latori restituerit, declarat, prædictas literas nihil ei suffragaturas. Attendat itaque (dum occurrerent specialiter hæ clausulæ) Confessarius, & diligenter obtemperet menti Sacræ Pœnitentiariæ.

E perchè il Confessore, che esser deve pieno di carità, non ha da contentarsi di bene adempiere le parti di Giudice, e di Medico, ma deve ancora farla da Direttore e da Maestro ne i casi, quali alla giornata occorrono, spettanti ad altro Tribunale; si giudica bene aggiungere quì per suo governo, ed a buono indirizzo de i penitenti, una succinta Istruzione de i casi, o materie attenenti alla Datarìa.

Del-

Digitized by Google

Delle diſpenſe matrimoniali, benifiziali, ec. che ſi concedono dalla Dataria, e Cancelleria Apoſtolica.

§. IV.

DAta la direzione al Confeſſore ſopra i caſi occulti, ſpettanti alla Sagra Penitenzeria, giova ad avere qualche notizia de i caſi pubblici, che ſi appartengono alla Dataria, o Cancelleria Apoſtolica, che diſpenſano in detti caſi per il foro eſterno, ed hanno il loro proprio e ſpeciale ſtile con particolari clauſule, che ſono *de forma*, come dicono; e ſe non ſi oſſervano, annullano la grazia, benchè altre ſieno accidentali, le quali ſi devono diſtinguere dall'eſecutore.

Li caſi ne i quali la Dataria diſpenſa in materia del matrimonio, ſono. Primo: Nella conſanguinità. Secondo: Nell'affinità. Terzo: Nella cognazione ſpirituale. Quarto: Negli altri impedimenti di diverſo genere e ſpecie.

Notiſi nell'eſpreſſione de i gradi, ſe ſi foſſe eſpreſſo il maggiore per il minore, la diſpenſa è valida, ma non all'oppoſto. Se ſi erra nella ſpecie dell'impedimento, dicendo affinità per conſanguinità, o all'oppoſto, la diſpenſa è nulla.

Secondo. Negl'impedimenti di conſanguinità, o di affinità (non già di cognazione ſpirituale), ſe i complici o aveſſero celebrato *ſcienter*, o conſumato il matrimonio *ſub ſpe diſpenſationis facilius obtinendæ*, mentre avevano già conoſciuto l'impedimento, o non ſapendolo, aveſſero tralaſciato le conſuete ſolennità, cioè, li proclami; e molto più, ſe lo aveſſero celebrato, benchè invalidamente, ſenza la preſenza del Parroco, e de i Teſtimonj; ſi dovranno nella Supplica eſprimere tutte queſte coſe; ſiccome anco, ſe ſenza contrarre il matrimonio aveſſero avuto copula *animo facilius impetrandæ diſpenſationis*, ſi deve dichiarare queſto animo.

Terzo. Avvertaſi, che quando tra li Spoſi è paſſata la copula, oppure la ſemplice pratica, ſi deve ſempre eſprimere, ſe quando ciò ſeguì, ſapevano di eſſer parenti, o nò; perchè le diſpenſe ſi ſpediſcono *cum copula ſcienter*, ovvero *cum copula ignoranter*; ed è ſpeſa diverſa. E quando ſi ſono ſemplicemente praticati, la ſpeſa è come ſe foſſe *cum copula ignoranter*.

Quarto. Si noti, che per le diſpenſe matrimoniali ſi aſſegnano all'oratore penitenze, quando ſi ſpediſcono *in forma pauperum*, in ſupplemento di quel di meno che ſi ſpende, quando non ſi ottengono in tal forma, ed è la taſſa aſſai varia, eſſendo o nò preſente in Curia; eſſendovi di più ancora per eſſe molta mitigazione; per eſempio, eſſendo l'oratore preſente, ſe la diſpenſa è in quarto, dieci giorni, e nel bollettino dice tre meſi. Il ſimile per il terzo e quarto. In terzo grado quindici giorni, e nel bollettino dice per quattro meſi. In primo *ex actu fornicario*, quindici giorni, e nel bollettino dice per cinque meſi. In ſecondo un meſe, e nel bollettino dice un anno. Quando l'oratore è aſſente, *in quarto cum copula, ſcienter vel ignoranter, de ſcienter vel de ignoranter contracto, vel de clandeſtine contracto*. In tutti li detti cinque caſi s'impongono di penitenza meſi tre. *In quarto, publicæ honeſtatis ex matrimonio rato non conſummato*, meſi quattro; e così a proporzione più o meno è la penitenza che s'impone.

Dal

Digitized by Google

Dal che si vede quanto conviene sia esatta, ed accurata la formazione della pianta de i gradi della parentela, sia di affinità, sia di consanguinità, perchè a proporzione parimente cresce, o diminuisce la spesa.

Le cause per le dispense eccole ne i versi seguenti:

Si dos sit, tenuis, si dos sit nulla puellæ.
Aut augenda foret dos, vel creverit ætas (ultra 14. annos).
Si locus angustus fuerit, si causaque pacis,
Vel firmanda foret pax, vel lis magna fileret;
Si pro Ortodoxis fuerit, vel scandala vites.
Sunt, quæ permittunt fieri connubia, causæ.

Vero si è, che se ne spediscono delle dispense dalla Dataria ancora senza causa: ma corre una gran differenza tra queste e quelle, per ciò che risguarda alla spesa, come si vedrà in appresso.

Per migliore dilucidazione di tutto il detto, si noti ciò che siegue.

Primo. Che la particola *in forma pauperum*, ricerca la fede di povertà, fatta, o sottoscritta dal proprio Vescovo, nella quale particolarmente vi sieno espresse queste precise parole: *Oratores esse pauperes & miserabiles, & ex eorum labore & industria tantum vivere.* E se il Vescovo non voglia fare questa fede, sapendo che detti oratori tanto l'uomo, che la donna, abbiano de i beni, o poderi; in questo caso il Vescovo deve far la fede di quanto possiedono; e secondo quella cresce la spesa della dispensa.

Secondo. *Essendo o nò presente in Curia*: S'intende degli oratori assenti, e che vogliono spedire la dispensa con la fede di povertà, essendo distanti da Roma più di cento miglia; perchè altrimenti, se sono distanti da Roma meno di cento miglia, sono obbligati *accedere ad Urbem.*

Terzo, *In supplemento di quel di meno che si spende*. Per detti dispensandi, che vengono in Roma con la fede di povertà ne i gradi *de minoribus*, la spesa è di scudi quattro, e cinquanta; e per lo Spedizioniere uno scudo e cinquanta. In tutti i gradi *de majori*, o presenti, o nò gli oratori poveri, *per Cancellariam*, scudi cinque e sessanta; allo Spedizioniere scudi quattro. Meglio, e più espressamente si vedono le spese da farsi in ciascuno degl' impedimenti dalla Tassa stampata, e si apprenderanno da i medesimi Spedizionieri.

Quanto alle dispense beneficiali; essendo assai vasta una tal materia, premessi li requisiti della età, e le cause per dette dispense, si accennerà la tassa della spesa per ciascuna.

Circa l'età. Per la prima Tonsura ed Ordini Minori sette anni compiti; lo stesso per le pensioni.

Per il Suddiaconato ventidue. Per il Diaconato ventitre. Per il Sacerdozio venticinque cominciati.

Per un benefizio semplice quattordici cominciati. Lo stesso per una dignità non principale, e per i canonicati in Collegiata.

Per una dignità non maggiore in Cattedrale, ventidue compiti.

Per una dignità maggiore in Cattedrale, o principale in Collegiata, venticinque cominciati.

Digitized by Google

Per un canonicato in Cattedrale, dove è fatta la distinzione delle prebende, cioè dove vi sono canonicati suddiaconali, diaconali, e presbiterali, deve uno avere quell'età che ricerca quell'Ordine, che è annesso al canonicato che gli vien conferito; e se non vi è distinzione di prebende, ventidue anni incominciati.

Per il canonicato Penitenziere quaranta compiuti; e se non gli ha, bisogna che l'Ordinario attesti, che *pro ratione loci aptior existit*.

Per il canonicato teologale basta l'età che si ricerca nelli canonicati di Cattedrale.

Per un Vescovado, trentuno cominciati. Le dispense dell' età per il Sacerdozio si concedono ancora per potersi promuovere al suddiaconato, o diaconato.

Quanto alle cause, per cui si concedono, sono. Primo: *Ob penuriam presbyterorum*. Secondo: *Ob solatium parentum*. Terzo: *Ob solatium patris vel matris*. Quarto: *Pro arctato ratione beneficii habentis onus missarum*. Quinto: *Pro subdiacono*. Sesto: *Pro diacono*. Settimo: *Pro nobili*. Ottavo: *Pro doctore*. Nono: *Pro studente theologiæ*. Decimo: *Pro canonico*. Undecimo: *Pro parocho*.

Circa le spese. Un benefizio semplice, che non frutta più di ventiquattro ducati di camera, porta di spesa ventidue scudi, e per lo spedizioniere quattro (il ducato di camera costa paoli diciassette e mezzo, a differenza dello scudo d'oro, che costa paoli sedici e mezzo; e dello scudo Romano, che costa paoli dieci.

Per una dignità maggiore nella Cattedrale, o se principale nella Collegiata, la spesa è di ducati trentacinque, e cinque allo spedizioniere.

Per una dignità nè maggiore, nè principale, trenta, e cinque allo spedizioniere: se vi è unito il benefizio con qualche derogazione, o dispensa, cresce la spesa a dieci di più, quindici, venti, e da vantaggio.

Se li frutti del benefizio, o dignità passassero li ventiquattro ducati, allora si paga la mezza annata, v. g. se fossero cinquanta ducati, se ne pagano venticinque, la metà per la mezza annata, oltre la spedizione ordinaria.

Per la dispensa di un illegittimo agli Ordini, ducati nove, allo spedizioniere tre; e se ha gli Ordini e benefizj, ducati trentadue, allo spedizioniere tre: se ha dignità e canonicato nelle Cattedrali, ducati dugentoquindici, allo spedizioniere dieci.

Per la dispensa dell'età, volgarmente detta dispensa di tredici mesi, che si spedisce in Segretaria de i Brevi, ducati di camera cinque e giuli tre; e con essa uno può esser promosso al sacerdozio, quando avrà l'età di ventidue anni, undeci mesi, e un giorno.

Per l'*extra tempora*, ducati sette e tre.

Per la dispensa della minorità per benefizj, pensioni e simili, ducati trenta e cinque.

Per il Breve della dispensa dagl' interstizj, ducati cinque e due; e per queste dispense de i soli interstizj, puole parimente l' Ordinario, ma vi vuole la causa.

Per la dispensa per il matrimonio, *in quo malitia suppleri etatem*, ducati otto e cinque.

Per

Digitized by Google

Per la dispensa dell'età nell'educande i minori di sette anni, ma non di cinque, vi vuole il Breve; che costa ducati cinque e giulj cinque.

Due parole intorno *a i concorsi*. Vacando una Parrocchia nel mese del Vescovo, o del Papa, deve il Vescovo tre giorni dopo la vacanza, o dopo più giorni, come stimerà più espediente, affiggere alla porta della Cattedrale, e della Parrocchia vacante l'editto per il concorso, acciò tutti quei, che vi vorranno concorrere, debbano in termine di 10. giorni far descrivere nella Cancellaria Episcopale li nomi, cognomi, e requisiti di essi concorrenti, acciò, passato il detto tempo, possano esser esaminati dagli Esaminatori Sinodali, e si può prorogare dall'Ordinario fino a venti giorni, se la Parrocchia è vacata nel mese del Vescovo. Se la Parrocchia è vacata nel mese del Vescovo, non essendo da esso stata conferita dentro sei mesi, la collazione si devolve al Papa.

Li mesi riservati, nelli quali li benefizj, che vacano fuor di Roma, si conferiscono dal Papa, sono Gennajo, Febbrajo, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre, e Novembre. I mesi che restano, spettano al Vescovo detti per non riservati, purchè li benefizj che vacano in detto tempo non sieno affetti a Roma, come sarebbe, perchè chi li godeva era stato Protonotario, Conclavista, ec.

Si noti, che se il Vescovo avesse accettato l'alternativa, nel qual caso deve sempre risedere nella diocesi, allora un mese è del Papa, per esempio il Gennajo; ed il Febbrajo è del Vescovo, ec.

La spesa per le Bolle di una Parrocchia, ottenuta per concorso, è di ducati 26. e 5.

Digitized by Google

REGISTRO

DELLE PROPOSIZIONI

DANNATE

Da Aleſſandro Settimo, Innocenzo Undecimo, ed Aleſſandro Ottavo.

§. V.

Propoſitiones 28. damnatæ ab Alexandro VII., &c.

Feria V. die 24. Septembris 1665.

1. HOmo nullo unquam vitæ ſuæ tempore tenetur elicere actum fidei, ſpei, & charitatis ex vi præceptorum divinorum, ad eas virtutes pertinentium.
2. Vir equeſtris ad duellum provocatus, poteſt illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.
3. Sententia aſſerens, Bullam Cœnæ ſolum prohibere abſolutionem hæreſis, & aliorum criminum, quando pubblica ſunt, & id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus ſermo eſt, anno 1629. 18. Julii, in Conſiſtorio Sacræ Congregationis Eminentiſs. Cardinalium viſa, & tolerata eſt.
4. Prælati Regulares poſſunt in foro conſcientiæ abſolvere quoſcumque ſæculares ab hæreſi occulta, & ab excommunicatione propter eam incurſa.
5. Quamvis evidenter tibi conſtet Petrum eſſe hæreticum, non teneris denuntiare, ſi probare non poſſis.

Le due ſeguenti propoſizioni, ſeſta e ſettima, ſono pur anco eſpreſſamente proſcritte ſotto le medeſime pene da Benedetto Decimoquarto, nella citata Coſtituzione, che comincia: Sacramentum Pœnitentiæ, &c.

6. Confeſſarius, qui in ſacramentali confeſſione tribuit Pœnitenti cartam poſtea legendam, in qua ad Venerem incitat, non cenſetur ſolicitaſſe in confeſſione, ac proinde non eſt denunciandus.
7. Modus evadendi obligationem denunciandæ ſolicitationis eſt: Si ſolicitatus confiteatur cum ſolicitante, hic poteſt ipſum abſolvere abſque onere denunciandi.
8. Duplicatum ſtipendium poteſt Sacerdos pro eadem Miſſa licite accipere, applicando petenti partem etiam ſpecialiſſimam fructus ipſimet celebranti correſpondentem, idque poſt Decretum Urbani VIII.
9. Poſt Decretum Urbani poteſt Sacerdos, cui Miſſæ celebrandæ traduntur, per alium ſatisfacere, collato illi minori ſtipendio, alia parte ſtipendii ſibi retenta.
10. Non eſt contra juſtitiam pro pluribus Sacrificiis ſtipendium accipere, & Sacrifi-

Digitized by Google

Sacrificium unum offerre. Neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.

11. Peccata in confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitæ, aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere.

12. Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obtenta ad id Episcoporum facultate.

13. Satisfacit præcepto annuæ confessionis, qui confitetur Regulari Episcopo præsentato, sed ab eo injuste reprobato.

14. Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit præcepto Ecclesiæ.

15. Pœnitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius pœnitentiam adimpleat.

16. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.

17. Est licitum Religioso, vel Clerico calumniatorem, gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere, minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit, uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus, vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publica, & coram gravissimis viris prædicta impingere, nisi occidatur.

18. Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.

19. Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam.

20. Restitutio a Pio Quinto imposita Beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Judicis, eo quod sit pœna.

21. Habens cappellaniam collativam; aut quodvis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suæ obligationi, si officium per alium recitet.

22. Non est contra justitiam beneficia ecclesiastica non conferre gratis, quia collator conferens illa beneficia ecclesiastica, pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur.

23. Frangens jejunium Ecclesiæ, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta, quia non vult se subjicere præcepto.

24. Mollities, sodomia, & bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimæ, ideoque sufficit dicere in confessione, se procurasse pollutionem.

25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit confessionis præcepto, dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam.

26. Quando litigantes habent pro se opiniones æque probabiles, potest Judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius præ alio.

27. Si liber sit alicujus junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet, rejectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem.

28. Po-

Digitized by Google

28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam.

Supradictas propositiones quicumque, aut conjunctim, aut divisim docuerit, & defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative, publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (præterquam in articulo mortis) ab alio quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice, absolvi.

Insuper districte in virtute sanctæ obedientiæ, & sub interminatione divini Judicii prohibet omnibus Christifidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis, ac status, etiam speciali specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant. Adde sexdecim alias propositiones ab eodem Pontifice sub eisdem pœnis, & censuris damnatas. Feria Quinta, die 18. Martii 1666.

29. In die jejunii, qui sæpius modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.

30. Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.

31. Excusantur absolute a præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, ut cumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.

32. Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, & lacticinia in Quadragesima obliget.

33. Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit.

34. In die Palmarum recitans Officium Paschale, satisfacit præcepto.

35. Unico Officio potest quis satisfacere duplici præcepto pro die præsenti, & crastino.

36. Regulares possunt in foro conscientiæ uti privilegiis suis, quæ sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.

37. Indulgentiæ concessæ Regularibus, & revocatæ a Paulo V. hodie sunt revalidatæ.

38. Mandatum Tridentini factum Sacerdoti Sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non præceptum.

39. Illa particula *quamprimum* intelligitur, cum Sacerdos suo tempore confitebitur.

40. Est probabilis opinio, quæ dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensibilem, quæ ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis.

41. Non est obligandus concubinarius ad ejiciendam concubinam, si hæc nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo regalo; dum deficiente illo, nimis ægre ageret vitam, & aliæ ejulæ tædio magno concubinarium afficerent; & alia famula nimis difficile inveniretur.

42. Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.

43. An-

Digitized by Google

43. Annuum Legatum pro anima relictum non durat plus quam 10. annos.
44. Quoad forum conſcientiæ, reo correcto, ejuſque contumacia ceſſante, ceſſant cenſuræ.
45. Libri prohibiti, donec expurgentur, poſſunt retineri, uſque dum adhibita diligentia corrigantur.

Idem Sanctiſſimus ſtatuit, ac decrevit, prædictas Propoſitiones, & unamquamque ipſarum, ut minimum, tanquam ſcandaloſas eſſe damnandas, & prohibendas, ſicut eas damnat, ac prohibet. Itaut quicumque illas, aut conjunctim, aut diviſim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam diſputative, publice, aut privatim tractaverit, niſi forſan impugnando, ipſo facto incidat in excommunicationem, a qua non poſſit (præterquam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, niſi a pro tempore exiſtente Romano Pontifice, abſolvi.

Inſuper diſtincte in virtute ſanctæ obedientiæ, & ſub interminatione divini Judicii prohibet omnibus Chriſtifidelibus cujuſcumque conditionis, dignitatis, ac ſtatus, etiam ſpeciali, & ſpecialiſſima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipſarum ad praxim deducant.

Sequuntur ſexagintaquinque Propoſitiones damnatæ Feria Quinta, die ſecunda Martii 1677. ab Innocentio Undecimo ſub eiſdem notis, & cenſuris.

1. Non eſt illicitum in Sacramentis conferendis ſequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, niſi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc ſententia probabili tantum utendum non eſt in collatione Baptiſmi, ordinis Sacerdotalis, aut Epiſcopalis.
2. Probabiliter exiſtimo, Judicem poſſe judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.
3. Generatim, dum probabilitatem, ſive intrinſeca, ſive extrinſeca quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confiſi aliquid agimus, ſemper prudenter agimus.
4. Ab infidelitate excuſabitur infidelis non credens, ductus opinione minus probabili.
5. An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei ſemel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.
6. Probabile eſt, ne ſingulis quidem rigoroſe quinquenniis per ſe obligare præceptum charitatis erga Deum.
7. Tunc ſolum obligat, quando tenemur juſtificari, & non habemus aliam viam, qua juſtificari poſſumus.
8. Comedere; & bibere uſque ad ſatietatem ob ſolam voluptatem non eſt peccatum, modo non obſit valetudini, quia licite poteſt appetitus naturalis ſuis actibus frui.
9. Opus conjugii ob ſolam voluptatem exercitum omni penitus caret culpa, ac defectu veniali.
10. Non tenemur proximum diligere actu interno, & formali.
11. Præcepto proximum diligendi ſatisfacere poſſumus per ſolos actus externos.
12. Vix in ſæcularibus invenies, etiam in Regibus ſuperfluum ſtatui. Et

ita

Digitized by Google

ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex superfluo statui.

13. Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, & de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, & desiderare: non quidem ex displicentia personæ, sed ob aliquod temporale emolumentum.

14. Licitum est absoluto desiderio cupere mortem patris, non quidem, ut malum patris, sed ut bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas.

15. Licitum est filio gaudere de patricidio parentis, a se in ebrietate perpetrato propter ingentes divitias inde ex hæreditate consecutas.

16. Fides non censetur cadere sub præcepto speciale, & secundum se.

17. Satis est actum fidei semel in vita eligere.

18. Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue confiteri, ut Deo, & fidei glorioſum, consulo; tacere, ut peccaminosum per se, non damno.

19. Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in se ipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.

20. Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem.

21. Assensus fidei supernaturalis, & utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis; imo cum formidine, quia quis formidet, ne non sit locutus Deus.

22. Non nisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita Remuneratoris.

23. Fides late dicta ex testimonio creaturarum, similive motivo ad justificationem sufficit.

24. Vocare Deum in testem mendacii levis, non est tanta irreverentia, propterquam velit, aut possit damnare hominem.

25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.

26. Si quis, vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod revera fecit; intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.

27. Causa justa utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum: itaut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, & studiosa.

28. Qui mediante commendatione, vel munere ad magistratum, vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.

29. Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi.

30. Fas

Digitized by Google

30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter hæc ignominia vitari nequit; idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impactam alapam, vel ictum fustis fugiat.

31. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ad quæ jus inchoatum habemus, & quæ nos possessuros speramus.

33. Licitum est tam hæredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere, sicut & jus habenti in cathedram, vel præbendam contra eorum possessionem injuste impedientem.

34. Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur.

35. Videtur probabile omnem fœtum, quandiu in utero est, carere anima rationali, & tunc primum incipere eadem habere, cum paritur; ac consequenter dicendum erit in nullo abortu homicidium committi.

36. Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed & etiam in gravi.

37. Famuli, & famulæ domesticæ possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt.

38. Non tenetur quis sub pœna peccati mortalis restituere, quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.

39. Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.

40. Contractus Moatra licitus est etiam respectu ejusdem personæ, & cum contractu retroventionis prævie inito cum intentione lucri.

41. Cum numerata pecunia, pretiosior sit numeranda, & nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam præsentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, & eo titulo ab usura excusari.

42. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tamquam ex benevolentia, & gratitudine debitum; sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.

43. Quidni non nisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere?

44. Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam, & honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in theologia.

45. Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tamquam pretium, sed dumtaxat tamquam motivum conferendi, vel efficiendi spirituale; vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut è contra.

46. Et id quoque locum habet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi spirituale; imo etiam si sit finis ipsius rei spiritualis sic, ut illud pluris æstimetur, quam res spiritualis.

Digitized by Google

47. Cum dixit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores, & Ecclesiæ magis utiles ipsi judicaverint, ad Ecclesias promovent; Concilium, vel primo videtur per hoc digniores, non aliud significare velle, nisi dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria, ponit digniores, ut excludat indignos, non vero dignos; vel tandem loquitur tertio, quando fit concursus.

48. Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, & solum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur.

49. Mollities jure naturæ prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, sæpe esset bona, & aliquando obligatoria sub mortali.

50. Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium; adeoque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum.

51. Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam virginem, & multoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta, ne a Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur.

52. Præceptum servandi Festa non obligat sub mortali, sepposito scandalo, si absit contemptus.

53. Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis Celebrantibus audit.

54. Qui non potest recitare Matutinum & Laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars rrahit ad se minorem.

55. Præcepto Communionis annuæ satisfit per sacrilegam Domini manducationem.

56. Frequens confessio & communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota prædestinationis.

57. Probabile est sufficere attritionem naturalem modo honestam.

58. Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.

59. Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessio, ratione magni concursus pœnitentium: qualis, v.g. potest contingere in die magnæ alicujus festivitatis, aut indulgentiæ.

60. Pœnitenti, habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio; dummodo ore proferat, se dolere, & proponere emendationem.

61. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, & non vult omittere, quinimmo directe, & ex proposito quærit, aut ei se ingerit.

62. Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis, aut honesta non fugiendi occurrit.

63. Licitum est quærere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi.

64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum

Digitized by Google

rum Fidei, & etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysterium Sanctissimæ Trinitatis, & Incarnationis Domini nostri Jesu Christi.

65. Sufficit illa Mysteria semel credidisse.

Tandem, ut ab injuriosis contentionibus Doctores, seu Scholastici, aut alii quicumque imposterum se abstineant, & ut paci, & charitati consulatur, idem Sanctissimus in virtute sanctæ obedientiæ eis præcipit, ut tam in libris imprimendis, ac manuscriptis, quam in thesibus, disputationibus, ac prædicationibus caveant ab omni censura, & nota, necnon a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quæ adhuc inter Catholicos hinc inde controvertuntur, donec a S. Sede recognitæ super iisdem propositionibus judicium proferatur.

Feria Quinta, die vigesimatertia Novembris 1679.

IN Congregatione generali Sanctæ Romanæ & universalis Inquisitionis, habita coram Sanctissimo Domino Nostro D. Innocentio Undecimo, damnatæ fuerunt uti temerariæ ad minimum, & novæ sub pœnis, & censuris in Indice Librorum prohibitorum contentis, &c. duæ sequentes propositiones, scilicet:

1. Deus donat nobis omnipotentiam suam, ut ea utamur, sicut aliquis donat alteri villam, vel librum.
2. Deus subjicit nobis suam omnipotentiam.

Feria Quarta, die 18. Novembris 1682.

IN alia generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis damnata fuit, & prohibita sequens propositio. Scilicet.

Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine 'directa', aut indirecta revelatione, & gravamine pœnitentis, nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito contemnatur.

Feria Quinta, die vigesima quarta Augusti 1690.

IN alia generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & universalis Inquisitionis habita coram Sanctissimo Domino Nostro D. Alexandro Octavo, damnatæ fuerunt duæ sequentes propositiones. Scilicet:

1. Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum natura rationali: Formalis vero in conformitate actus cum regula morum. Ad hoc sufficit, ut actus moralis tendat in finem ultimum interpretative — HUNC HOMO NON TENETUR AMARE, NEQUE IN PRIN-

Digitized by Google

CIPIO, NEQUE IN DECURSU VITÆ SUÆ MORALIS.

2. Peccatum Philoſophicum, ſeu morale, eſt actus humanus diſconveniens naturæ rationali, & rectæ rationi. Theologicum vero, & mortale eſt tranſgreſſio libera divinæ legis. Philoſophicum quantumvis grave in illo, qui Deum, vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, eſt grave peccatum, ſed non eſt offenſa Dei, neque peccatum mortale, diſſolvens amicitiam Dei, neque æterna pœna dignum.

Quarum prima uti hæretica damnatur; ſecunda vero uti ſcandaloſa, temeraria, piarum aurium offenſiva, & erronea ſub pœnis & cenſuris, &c.

Feria Quinta, die ſeptima Decembris 1690.

AB Alexandro Octavo damnantur ſub pœnis, & cenſuris, ut ſupra, infraſcriptæ propoſitiones tamquam temerariæ, ſcandaloſæ, maleſonantes, injurioſæ, hæreſi proximæ, hæreſim ſapientes, erroneæ, ſchiſmaticæ, & hæreticæ reſpective. Scilicet:

1. In ſtatu naturæ lapſæ ad peccatum formale, & demeritum, ſufficit illa libertas, qua voluntarium, ac liberum fuit in cauſa ſua, peccato originali, & libertate Adami peccantis.
2. Tametſi detur ignorantia invincibilis juris naturæ, hæc in ſtatu naturæ lapſæ operantem ex ipſa, non excuſat a peccato formali.
3. Non licet ſequi opinionem, vel inter probabiles probabiliſſimam.
4. Dedit ſemetipſum pro nobis oblationem Deo, non pro ſolis Electis, ſed pro omnibus, & ſolis Fidelibus.
5. Pagani, Judæi, Hæretici, aliique hujus generis nullum omnino accipiunt a Jeſu Chriſto influxum; adeoque hinc recte inferes in illis eſſe voluntatem nudam, & inermem, ſine omni gratia ſufficienti.
6. Gratia ſufficiens ſtatui noſtro, non tam utilis, quam pernicioſa eſt, ut proinde merito poſſimus petere: a gratia ſufficienti LIBERA NOS DOMINE.
7. Omnis humana actio deliberata, eſt Dei dilectio, vel Mundi; ſi Dei, Charitas Patris eſt; ſi Mundi, concupiſcentia carnis, hoc eſt, mala eſt.
8. Neceſſe eſt infidelem in omni opere peccare.
9. Revera peccat qui odio habet peccatum mere ob ejus turpitudinem, & diſconvenientiam cum natura rationali, ſine ullo ad Deum offenſum reſpectu.
10. Intentio, qua quis deteſtatur malum, & perſequitur bonum mere ut cœleſtem obtineat gloriam, non eſt recta, nec Deo placens.
11. Omne, quod non eſt ex Fide Chriſtiana ſupernaturali, quæ per dilectionem operatur, peccatum eſt.
12. Quando in magnis peccatoribus deficit omnis amor, deficit etiam fides; & etiamſi videantur credere, non eſt fides divina, ſed humana.
13. Quiſquis etiam æternæ mercedis intuitu Deo famulatur, charitate ſi caruerit, vitio non caret, quoties intuitu licet beatitudinis operatur.
14. Timor gehennæ non eſt ſupernaturalis.

15. At-

Digitized by Google

15. Attritio, quæ gehennæ, & pœnarum metu concipitur, ſine dilectione benevolentiæ Dei, propter ſe, non eſt bonus motus, ac ſupernaturalis.
16. Ordinem præmittendi ſatisfactionem abſolutioni induxit, non politia, aut inſtitutio Eccleſiæ, ſed ipſa Chriſti lex, & præſcriptio, natura rei id ipſum quodammodo dictante.
17. Per illam praxim mox abſolvendi, ordo pœnitentiæ eſt inverſus.
18. Conſuetudo moderna quoad adminiſtrationem Sacramenti Pœnitentiæ, etiamſi eam plurimorum hominum ſuſtentet auctoritas, & multi temporis diuturnitas confirmet, nihilominus ab Eccleſia non habetur pro uſu, ſed abuſu.
19. Homo debet agere tota vita pœnitentiam pro peccato originali.
20. Confeſſiones apud Religioſos factæ, pleræque, vel ſacrilegæ ſunt, vel invalidæ.
21. Parochianus poteſt ſuſpicari de Mendicantibus, qui eleemoſynis communibus vivunt, de imponenda nimis levi, & incongrua pœnitentia, ſeu ſatisfactione, ob quæſtum, ſeu lucrum ſubſidii temporalis.
22. Sacrilegi ſunt judicandi, qui jus ad communionem percipiendam prætendunt, antequam condignam de delictis ſuis pœnitentiam egerint.
23. Similiter arcendi ſunt a ſacra Communione, quibus nondum ineſt amor Dei puriſſimus, & omnis miſtionis expers.
24. Oblatio in templo, quæ fiebat a Beata Virgine Maria in die Purificationis ſuæ per duos pullos columbarum, unum in holocauſtum, & alterum pro peccatis, ſufficienter teſtantur, quod indiguerit Purificatione; & quod filius, qui offerebatur, etiam macula matris maculatus eſſet, ſecundum verba legis.
25. Dei Patris ſedentis ſimulacrum, nefas eſt Chriſtiano in templo collocare.
26. Laus, quæ defertur Mariæ ut Mariæ, vana eſt.
27. Valuit aliquando Baptiſmus ſub hac forma collatus, in nomine Patris, &c. prætermiſſis illis: Ego te baptizo.
28. Valet Baptiſmus collatus a Miniſtro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi obſervat, intus vero in corde ſuo apud ſe revolvit: Non intendo facere quod facit Eccleſia.
29. Futilis, & toties convulſa eſt aſſertio de Pontificis Romani ſupra Concilium OEcumenicum auctoritate, atque in fidei quæſtionibus decernendis infallibilitate.
30. Ubi quis invenerit doctrinam in Auguſtino clare fundatam, illam abſolute poteſt tenere, & docere, non reſpiciendo ad ullam Pontificis Bullam.
31. Bulla Urbani VIII. In eminenti, eſt ſubreptitia.

Non intendit tamen Sanctitas Sua per hoc decretum alias propoſitiones in majori numero ultra ſupradictas 31. jam exhibitas, & hoc decreto non expreſſas, approbare.

ME-

Digitized by Google

MEDITAZIONI
PER
I CONFESSORI.

MEDITAZIONE I.

Dell' eccellenza dell' Ufizio del Confeſſore.

Videntes autem turbæ, timuerunt, & glorificaverunt Deum qui dedit poteſtatem talem hominibus. Matth. 9. 8.

PRIMO PUNTO.

COnſiderate la ragionevoliſſima maraviglia, che ſorpreſe le turbe, accompagnata da un timor repentino, nel vedere le ſovrumane operazioni di Criſto; e più nel ſentire proferire da eſſo la prima volta le parole equivalenti alla Formola dell' Aſſoluzione Sagramentale, in prò di un povero paralitico, che gli fu preſentato a i piedi tutto compunto: *Fili, remittuntur tibi peccata tua.* Nè ſolo le turbe ſtupirono, ma li più ſavj dell'Ebraiſmo; con queſto divario però, che laddove queſti tra loro dicevano, ſcandalizzati di Criſto: *Quid hic ſic loquitur! blaſphemat. Quis poteſt dimittere peccata, niſi ſolus Deus?* Le turbe approvando l'aſſerzione, ne benedicevano Criſto, glorificando Iddio, *qui dedit poteſtatem talem hominibus.* Quì ancora voi unitevi con queſte a render grazie al Signore, per aver laſciata alla Chieſa queſta ſua gran poteſtà, *remiſſionem ſcilicet peccatorum*, ed averne ſcelto voi Miniſtro plenipotenziario. Fate un gran conto di un ufizio sì ragguardevole, e ad eſempio dell' Apoſtolo, *miniſterium veſtrum honorificate.*

SECONDO PUNTO.

COnſiderate, per far concetto dell'eccellenza di queſta voſtra poteſtà di confeſſare, cioè a dire, di aſſolvere da i peccati, che ella è una poteſtà tutta ſanta e divina; mentre per eſſa chiudete le porte dell' Inferno, aprite quelle del Cielo, liberate l'uomo dalla ſchiavitudine del demonio, lo fate figliuolo di Dio; per eſſa lo ſcampate dal peccato, ch'è il più gran male di tutti, che unicamente lo rende laido, abbominevole, e vile ſopra quanto è al Mondo di diſpregevole: per eſſa gli conferite la grazia, che è una qualità ſoprannaturale, ed un raggio della divinità, che fa la di lui anima bella, ed a maraviglia gradevole; abbellite le ſue facoltà di ricchiſſime gioje, e di preziosiſſimi ornamenti della carità, delle virtù infuſe, de i doni

dello

Digitized by Google

dello Spirito Santo: per essa lo sollevate in dignità sopra quanto è di nobile, e di raro nella Natura. In una parola, lo giustificate, che è un opera la più grande, la più ammirabile, la più rilevante, dopo la Santa Messa, che possa farsi in terra, e per cui resta, più di ogni altra, Sua Divina Maestà glorificata, Nostro Signore onorato, gli Angioli, e Santi rallegrati, e l'Universo tutto approfittato. Glorifichino pure, che ne hanno ragione, le turbe il Signore, *qui dedit potestatem talem hominibus*; e più ne avete motivo voi, a cui è stata conferita potestà tale, per essere stati con ciò tanto onorati.

TERZO PUNTO.

Considerate, che essendo voi stati tanto onorati di una carica sì sublime, ogni dover vuole, che la portiate con onore, e ad essa siate di decoro; il che avverrà, se l'eserciterete, non solo *servato juris ordine*, quanto al sostanziale delle regole, che vi si prescrivono dalla Chiesa; ma ancora con tutta quella maestà, e convenienza, ch'è d'uopo, e nel luogo, e nel tempo, e nel modo, *nec ad Tribunal accedat nisi Togatus*, giusta l'avvertenze del Rituale, dilucidato, come sapete, dagli Oracoli supremi delle Sagre Congregazioni di Roma. Le Sentenze maggiori, che si promulgano in tutti li Tribunali, è noto con quanta gravità, con quante formalità, con quanta ponderazione, & *nonnisi invocato Dei nomine*, si profferiscano. Or molto più deve ciò seguire in questo vostro, gli atti giudiciarj del quale vertono tutti sopra cause spettanti all'eternità. Ond'è, che ogni difetto, anche sol tanto cerimoniale, può di molto pregiudicare e all'onore di un tal Sagramento, e alla fama, e coscienza di chi n'è Ministro. Esaminatevi su questi punti, e stabilitene la riforma, secondo il bisogno.

PREGHIERA.

O *Signore, che io temo, e fondatamente temo, non che gli Scribi, e Farisei, ma gli Angioli del Cielo, e li Demonj stessi dell'Inferno, nell'avermi inteso tante volte proferire senza giudizio, senza ragione, senza fondamento su i Penitenti indisposti*: Ego te absolvo, *mi abbiano potuto proverbiare, e confondere con quel* quid hic sic loquitur, blasphemat. *Tutto il mio disordine è provenuto dal non avere considerata la sublimità dell'ufizio di Confessore, la di lui sovrana potestà, sembrando venirgli dall'Altissimo conferita una onnipotenza partecipata, conforme sta scritto*: Si habes brachium sicut Deus, *mentre spicca l'onnipotenza di Dio nel perdonare*: Omnipotentiam suam parcendo maxime, & miserando manifestans. *Or quì altro non mi resta, che con fronte umiliata confessare a Voi, mio Dio, di esser ancor io stato fin quì uno de i figliuoli di Belial*, nesciens Dominum, neque officium Sacerdotis ad populum.... *L'abisso de i miei eccessi e miserie ricorre per pietà all'abisso della vostra misericordia*: Ne reminiscaris Domine delicta mea..... *farò in avvenire tutti gli sforzi per riuscire con onore, e vostro, e dell'altissimo posto a cui mi avete sollevato, di Giudice delle coscienze.... mi studierò di mettere in pratica ciò che mi fate sapere, e per la voce di Davidde*, erudimini qui judicatis terram,

Digitized by Google

ram, *e per l'insinuazione della Chiesa*, hujus Sacramenti doctrinam omnem recte noisse studebo, *senza preterire un jota delle regole, che in appresso vi sono.*

MEDITAZIONE II.

Delle Utilità, che provengono al Confessore da questo suo sublime Ministero.

Qui converti fecerit peccatorem ab errore viæ suæ, salvabit animam ejus a morte, & operiet multitudinem peccatorum. Jac. 5. 20.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, che se a tutti e ciascuno, che procura la salute delle anime, vien data sì buona nuova dall'Oracolo divino, come avete sentito, ella è con ispecialità dirizzata a i Confessori, perchè questi cooperano più da vicino, e più intimamente, e con quanti modi sa mai suggerire il vero zelo alla salute delle anime. Sicchè più di tutti si può dire di essi, che *converti faciunt peccatorem ab errore viæ suæ;* ed in conseguenza a loro tocca la consolazione della buona nuova, *salvabunt*, non solamente l'anima di chi si converte, ma ancora la propria: *Qui enim alienam animam salvat, etiam suam salvat*. Se chi zela in qualunque maniera l'altrui salute, essendo in grazia al dire de i Santi Crisostomo, Gregorio, Bonaventura, ed altri, per opera sì pia, sì grata a Dio, tra tutte le divine divinissima, gli si deve la gloria eterna; quanto più è dovuta a i Confessori, che usano tutte le arti, tutte le industrie, tutte le vie nel solo esercizio del loro ministero, con adoperarsi per guadagnarne quante gli si presentano a i piedi? Per questo è sparso il Mondo di Confessori, acciocchè nè pur uno de i peccatori scappi dall'esser preso: *Mittam eis multos Venatores, & venabuntur eos de omni monte, & de omni colle, & de cavernis petrarum*. Che potente allettativo per impiegarsi a confessare!

SECONDO PUNTO.

COnsiderate, come sia vero, che il Confessore, nell'atto di esercitar il suo ufizio, pratica tutti gli atti, e adopera tutti li mezzi, che sa suggerire il santo zelo. Ciò si mostra ad evidenza, mentre egli adempie perfettamente allora, e più efficacemente che in alcun altra funzione, le opere di misericordia e spirituali, e corporali. Quanto alle spirituali; Insegnando, quando egli confessa, agl'ignoranti, dando consiglio a quei che ne hanno bisogno, schiarando li loro dubbj, consolando gli afflitti, correggendo li peccatori, sopportando molti travagli per causa loro, e pregando per loro il Signore Iddio. Quanto alle corporali: Egli le esercita altamente, secondo lo spirito; poichè ha cura de i veri infermi, che sono li peccatori; dà a mangiare il pane de i Sagramenti alle anime affamate, e alle assetate dà a bere il liquore della santa dottrina; riveste quelli che sono ignudi, della ve-

ste

Digitized by Google

ſte della grazia; riſcatta gli ſchiavi dalla tirannia del Demonio, rompendo le catene de i loro peccati; alberga li pellegrini, ritirando le anime nel ſuo cuore, e nel ſuo affetto, per prender cura di loro, e guidarle nel ſervizio di Dio, e finalmente facendole morire al Mondo, le ſeppelliſce in Gesù. Or ſe la miſericordia, e li beni di Dio ſono promeſſi alla miſericordia, che noi eſercitiamo verſo gli uomini; qual miſericordia meriterà il Confeſſore, quanto gran cumulo di ricchezze ammaſserà? poichè ogni volta che confeſſa, ſi rende tanto perfettamente miſericordioſo? Penſateci.

TERZO PUNTO.

COnſiderate, che non tanto nel ſolo miniſtero di confeſsare ſi ha la pratica degli atti più eccellenti della carità del proſſimo, come avete inteſo; ma vi è un eſercizio perfettiſſimo ancora di ogni virtù più bella, con cui viene ſempre più il Confeſsore ad arricchire l' anima ſua di teſori immenſi di grazia, *quæ ſupra modum in ſublimitate æternum gloriæ pondus operabitur in eo*. Nel ſuo tribunale hanno il ſuo ſeggio la carità verſo Dio, la forma è la regina di tutte le virtù; mentre ivi tratta la cauſa di Dio, e per amore di Dio vi ſta ore ed ore aſſiſo: la Pazienza, che *opus perfectum habet*, ſopportando gl' incomodi del luogo, le inclemenze del tempo, la ruſticità, e indiſpoſizioni de i Penitenti, vincendo le ripugnanze della natura. La Manſuetudine, che li guadagna i cuori de i peccatori, anche più imperverſati. La Purità d' intenzione, col renderſi comune, e indifferente a tutti, mentre in tutti non ha altra mira, nè riguardo che all'anima. La Prudenza che è la direttrice di tutte le virtù, la virtù de i Santi, la luce della ſua mente, la regolatrice delle ſue parole, riſcuotendo in grazia di eſsa, per ſe la gloria, per il ſagramento la riputazione, per i peccatori la giuſtificazione. Eſsendo ciò vero, com' è veriſſimo, chi potrà negare, che a riuſcire voi gran Santi, non baſti l'eſsere buoni Confeſſori, giacchè dal retto eſercizio di queſto voſtro impiego, *omnia bona veniunt pariter cum illo?* Convinti di tal verità, la riſoluzione è fatta.

PREGHIERA.

E *Come ſaper confeſſare, ſe io non mi ſon mai ſaputo confeſſare? Come mai aver zelo della ſalute altrui, ſe io ſempre ho traſcurata la ſalute mia? Adducevo ſcuſe per colorir la mia alienazione al Confeſſionario; tutto il mondo ſaprà nel dì de i conti, che erano pretesti, e colori mendicati, ad allora appariranno anzi nuove accuſe contro di me. Se è vero, che* initium bonorum, eſt confeſſio malorum, *rimedierò al paſſato con una confeſſione generale, ed allora ſchiarita la mente, apprenderò il Confeſſionario per quello, che egli è in verità luogo di ſalute: Scuola della ſantità: Teſoriero delle grazie: Emporio di tutti i beni. Eſercizio di ogni virtù: Tribunale della miſericordia: Sedia della carità: La Probatica del Vangelo; E trionfo del Sangue di Gesù. E quindi non ammirerò per ſoverchia la ſollecitudine de i gran Santi in aſſiſtere al Confeſſionario; nè per iperbolici i loro ſentimenti, eſſendo indubitabile, che* confeſſiones audire eſt actus heroicus valde placens Deo, *di gran prò a i pe-*

nitenti, di un immenso lucro a i Confessori, causa ed effetto di ogni lor probità. Voi, che siete il fonte di ogni santità, de cujus plenitudine omnes acceperunt, *quanti son riusciti ministri fedeli di un tal Sagramento, potete in un istante* honestare pauperem, *eccomi a i vostri piedi supplichevole di una grazia sì grande, e benchè a me sì necessaria, non la merito; la merita però quello, per intercessione di cui ve la chiedo, cioè*, per Christum Dominum nostrum.

MEDITAZIONE III.

Delle difficoltà, e pericoli di perdersi, che possono incontrarsi nell' ufizio di Confessore.

Hic jam quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. 1. Cor. 4. 2.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, che quanto è eccellente, e vantaggioso il ministero del Confessore, altrettanto egli è difficile, e pericoloso. Sono molti nella Chiesa di Dio, che hanno questo nobilissimo impiego, ma non tutti l'esercitano con la fedeltà ed esattezza, che si conviene; e pure questo solo è quello che si ricerca, dice l'Apostolo. Santifica una Terra, una Villa, un Collegio, un Ministro fedele di questo Sagramento, e co i suoi Penitenti santifica se stesso. Precipita i Penitenti un Ministro infedele, e con essi piomba ancor egli nel precipizio. Ponderate in che consistano li pericoli di perdersi; e sono. Primo: Se egli errasse nella decisione de i casi, e negli obblighi, che occorrono. Secondo: Se egli mal desse il benefizio dell' assoluzione a quelli, che ne fossero indegni. Il terzo rischio è di restare in qualche modo nell'anima sua macchiato, sentendo molte immondizie di altri. Così S. Carlo ne i suoi avvertimenti a i Confessori. Esaminatevi sopra li prefati tre punti, e facilmente troverete gran materia da umiliarvi, gran bisogno da riformarvi.

SECONDO PUNTO.

COnsiderate, che l'umiltà piace a Dio, qualora partorisce diffidenza di se, confidanza in Dio; ed allora ella è madre del coraggio, impegnando il vero umile a far quanto può, e fa con generosità di animo, per ben riuscire nell'impegno, in cui si trova; e fatto il tutto, tutto si appoggia in Dio, come se nulla ei fatto avesse. L'umiltà al contrario, che cagiona sbigottimento, avvilimento, madre dell'infingardaggine, tanto gli spiace, che in più luoghi delle divine Scritture intima di rinunziare l'impiego a si fatti umili, sotto pena di morte eterna; *Qui formidolosus, & timidus est, revertatur*. Così ne i Giudici, al settimo: *Timidis autem, & incredulis, pars illorum erit in stagno ardenti*. Così nell'Apocalisse, al ventuno. Ma più espressamente a questo proposito nell'Ecclesiastico, al settimo: *Noli quærere fieri*

Digitized by Google

fieri Judex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates; ne forte extimescas faciem potentis, & ponas scandalum in æquitate tua. Riflettete seriamente ad ognuna delle prefate parole, che vi scoprirete i motivi per abilitarvi sempre meglio al vostro ufizio. Riflettete a che dovete fare, non riuscendone; a che ne avverrà, se continuaste inetti; agli scogli che s'incontrano ne i penitenti; e risolvete quel che vi torna.

TERZO PUNTO.

COnsiderate, ed appigliatevi a i mezzi, che sieguono, per superare ogni difficoltà, e scansare li pericoli. Il primo sia di viver sempre in grazia di Dio, giacchè sempre potete trovarvi in necessità di amministrare un tal Sagramento; e ciò non tanto per non esporvi a peccato, e peccato gravissimo in ogni confessione che sentiate; ma acciocchè non siano snervati li ricordi, li consigli, l'esortazioni, che al vostro penitente darete, e farete, e non soggiacciano le vostre correzioni al rimprovero, ed alla confusione del *Medice cura te ipsum.* Luc. 4. *In quo enim judicas alterum, te ipsum condemnas: eadem enim agis, quæ judicas.* Rom. 2. Ed acciocchè siate meglio in stato di reprimere i moti della concupiscenza, che non sa talora raffrenarsi anche nelle azioni più sante: *Abyssus enim abyssum invocat.* Il secondo mezzo sia raccomandarvi sovente a Dio, e prima di esporvi, e nell'atto che sedete esposti, e dopo pure, pregandolo ad assistervi con la sua grazia, e co i suoi lumi, che molti vi abbisognano: *Debet enim Confessarius, subtili examine bona, malaque discernere; & quæ, vel quibus, quando, vel qualiter congruant, studiose cogitare,* come lasciò scritto ne i suoi Pastorali il Magno Gregorio, part. 2. cap. 2. E perciò conviene, che miri bene come proceda, come parli, come consigli, come ordini, come sentenzj: *Non enim hominis exercet judicium, sed Dei.* Ex 2. Paralip. cap. 19.

PREGHIERA.

TImeo, & vehementissime timeo, ne ad majus judicium, majorisque judicii damnationem mihi sit, *Io aver accettato l'ufizio di confessare, che per la mia estrema cecità nol considerava, qual peso... L'impegno, l'interesse, la superbia, la sensualità me l'hanno addossato ad occhi chiusi. Vedrò, Signore, col vostro ajuto, di abilitarmi; se non mi riesce, chi mi ha data la Patente, se la ripiglierà, essendo pur troppo vero, che* cæcus, si cæco ducatum præstet, ambo in foveam cadunt. *Intanto piagnerò, finchè avrò vita, il disonore, che ho arrecato colle mie ignoranze, e con la mia malizia a sì gran Sagramento, ed il pregiudizio estremo, che n'è derivato all'anima mia, ed a quella delli miei penitenti.*

Digitized by Google

MEDITAZIONE IV.

Disposizioni, e requisiti del Confessore per degnamente esercitare questo suo gran ministero.

Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, &c. Joan. 20., 22.

PRIMO PUNTO.

COnsiderate, che a gran mistero, prima di dar Cristo a i suoi Apostoli la facoltà di assolvere da i peccati, disse loro: *Accipite Spiritum Sanctum*; con che conferì ad essi la grazia, che già l'avevano, ma con distinzione li sette Doni dello Spirito Santo, tutti, e ciascuno di gran giovamento per la retta amministrazione di questo Sagramento della Penitenza, e fu come a dire loro, ed in essi a ciascun'ordinando Sacerdote: *Accipite Spiritum Sanctum, Spiritum Sapientiæ & intellectus, Spiritum consilii & fortitudinis, Spiritum scientiæ & pietatis*; e questo Santo Spirito *replebit vos Spiritu timoris Domini*, con che *non secundum visionem oculorum judicabitis, neque secundum auditum aurium arguetis, sed judicabitis in justitia*... Ad esser pertanto buon Direttore, e Giudice delle coscienze, sarebbe molto desiderabile ne i Confessori il donno della Sapienza, che è una virtù cristiana, con che contempliamo le cose divine, ed eterne, e secondo tali massime regoliamo le nostre, e le altrui operazioni. Nè basta al sagro Ministro la sola cognizione speculativa, che può apprendersi da i libri, converrebbe che ei fosse animato da questo Spirito di Sapienza, e questa desse la vita a tutte le sue azioni, alle sue parole, a i suoi pensieri. Non tutti i penitenti hanno sentimenti di spirito, tutti però possono disporsi dal Confessore, rimosso l'obice del peccato, ad applicarsi ad una vita spirituale adattata al loro stato e condizione. Esaminatevi su questo punto: e non avendo osservata tal regola nella vostra condotta, e nella condotta altrui, chiestone ben di cuore perdono a Dio, risolvetene l'emenda.

SECONDO PUNTO.

COnsiderate, che unito allo spirito della sapienza si ricerca quello dell'intelletto, che qui può prendersi, *lato modo*, per un dono di discrezione degli spiriti. Quante volte i penitenti si spiegano a mezza bocca, o per ignoranza, o anche avvertentemente, anzi nascondono, tacciono, si scusano, preoccupati da timori vani, da apprensioni stravolte, da rispetti umani anzi che solo da qualche cenno si può arguire un tal loro male occulto. Questo spirito d'intelletto ha riempiuto il cielo di anime già perdute: *Spiritus ejus ornavit cælos; & obstetricante manu ejus, eductus est coluber tortuosus*. Il che appunto s'interpetra da Sant'Antonio di Padova, dell'accortezza, con cui da i Confessori, dotati d'intendimento, si tira fuori da i nascondigli delle anime vergognose il serpe del peccato, in quella guisa che, da chi ha esperienza, si tira fuori la creatura con minor dolore, che sia possibile. Or quante volte succede anzi tutto il contrario, per mancanza di

que-

Digitized by Google

questo dono d'intelletto, e per poco giudizio di chi confessa? Stan le cerve per partorire, e per l'improvviso scuotimento di una fionda, o per lo strepito di qualche tuono, abortiscono. Chi sa, che per qualche importuna, e indiscreta correzione di chi confessa, il peccato di taluno, stando in procinto di uscir alla luce, non sia rientrato a nascondersi più profondamente nel cuore? Se foste mai colpevole di tali errori, dopo un fiume di lagrime, chiedete pure incessantemente al Signore questo dono dell' intelletto, che ve lo darà.

TERZO PUNTO.

COnsiderate, abbisognare al Confessore il dono del consiglio, tanto quanto gli è d'uopo la virtù della prudenza, essendo questo un atto principale di questa. Ornato egli di questo bel dono, saprà reggere la sua lingua, e dar quei lumi necessarj a i suoi penitenti per il suo buon governo in ogni sua azione, in particolare per disimpegnarlo da ciò che potesse nuocerli, in facilitargli l'uscita da i pericoli, in cui mai si trovasse nell'assisterlo, perchè non viva nè inquieto, nè con rimorso, nè con pregiudizio dell'anima, se ei si trovasse impicciato in impedimenti canonici, nello stradarlo a soddisfare, senza indebito suo danno, sia di roba, sia di riputazione, a i suoi doveri, in materia di restituzione; e sopra tutto nel ben guidarlo ad una saggia elezione di stato, e nella piana, e sicura via dello spirito, allontanandolo da quei tanti inganni, a cui soggiace la mistica. E perciò chi non vede quanto ei debba essere fornito del dono della scienza, e della sapienza, come si diceva? E quanto alla scienza, deve in lui aver il primo luogo la morale, ed una esatta cognizione di quanto ricercasi per la retta amministrazione di questo Sagramento, acciocchè non metta in angustie nè se, nè i suoi penitenti con interrogazioni sofistiche, inutili, e pericolose; con aggravarlo, o sgravarlo di pesi indebiti, ed incongrui; con imporgli penitenze sproporzionate, ed inette; difetti tutti, in cui cade chi è sproveduto di questo dono della scienza, e ridondano poi in disonore del Sagramento, e di chi lo amministra, ed in rovina delle anime. Comple dunque procurarlo collo studio indefesso, e chiederlo incessantemente col Profeta: *Disciplinam, & scientiam doce me.*

PREGHIERA.

HEu confundor nimis! *nel riflesso a quel tempo, in cui il Signore* justitias judicabit. *Giudicavo, sentenziavo, decidevo da franco in Confessionario, così più astruse, senza studio*: divinationem mendacem locutus sum, & dicebam, ait Dominus, cum ego Dominus non sum locutus..... *Dover render conto de i peccati altrui, malamente prosciolti, o indebitamente non sciolti.... de i peccati altrui successivi, per non aver saputo suggerire i rimedj, e mezzi per evitarli.... dover render conto delle virtù non da lor praticate, per non aver saputo istruirli di esse, ed in esse..... Dover render conto degli obblighi a' loro ignorantemente imposti contro il dovere, e de i debiti loro rimessi contro ogni giustizia..... Dover render conto di ogni atto, di ogni sguardo, di ogni gesto inconsiderato, di ogni parola poco pesata, che in quel Tribunale oh quanto pesa! e bene spesso di quanti precipizj ella è cagione!..... Dover render conto dell' oc-*

Digitized by Google

dell' occasione prossima, in cui temerariamente di mio capriccio mi sono esposto di rovinar me, ed altri, per l'impegno di vedere, di trattare, di parlare, e scuoprire le passioni di chi da solo e sola le confida.... O Dio! quid faciam? quo fugiam a furore tuo? *quando saranno, sotto la censura del vostro sindacato le mie giudicature, le mie sentenze, la mia condotta? .... Ora ch'è tempo di misericordia, ne implono pietà:* ab occultis meis munda me, Domine; & ab alienis parce servo tuo.... *Nè cesserò di picchiar sempre alla porta della vostra clemenza, con le parole del Savio:* Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapientiam..; *ed all'orazione unirò lo studio della morale*, ut sciam quod injungam, cui parcam, quam consolationem proferam de scripturis, *come insegna il Damiani.*

MEDITAZIONE V.

Si continua il trattato delle altre disposizioni, e requisiti del Confessore, per degnamente esercitare questo suo gran ministero.

Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt. Jo. 20.

PRIMO PUNTO.

Considerate, che non basta al Confessore, per esser buon Confessore, aver l'intelletto sì ben illuminato con li sopraddetti doni di sapienza, di scienza, ec. se non è ugualmente arricchita la volontà con le doti sue proprie. Quindi è, che Cristo, nel conferire lo Spirito Santo a quei primi Sacerdoti: *Accipite Spiritum Sanctum*, li fornì nell' istesso tempo degli altri doni, di fortezza, di pietà, di timor di Dio, che perfezionano la volontà; e tutti ci vogliono, per riuscire ministro fedele di un sì necessario Sagramento. Armati di fortezza, che è una virtù, *qua ardua aggredimur, & difficilia sustinemus*; soffriremo con pazienza la nojosità de i penitenti, le loro maniere improprie e scostumate di parlare, di rispondere, di spiegarsi, il tedio che arrecano, e la lunga permanenza nel confessionale, e 'l tratto più frequente con persone goffe, grossolane, pezzenti. La fortezza ci rende animosi a prendercela contro il peccato, tentando ogni via per esterminarlo ovunque si trovi. Essa ci rende intrepidi a dir sul volto, anche alle teste coronate: *Non licet tibi*, senza punto temere *nec faciem potentis, auctoritatem confitentis*; e negar loro francamente, e differire l' assoluzione, ove abbisogni, senza punto soggettarci a' rispetti umani, e senza verun riguardo a i privati interessi. Ella ci rende immobili nell' osservanza delle regole della Chiesa, intorno alle penitenze da imporsi a i penitenti, senza punto declinare nè alla destra della connivenza, nè alla sinistra del rigorismo; e tutto ciò, *ne ponamus scandalum in equitate nostra*. Quanto forse quì troverete da piangere, se mai foste stati sprovveduti di sì bel dono di fortezza, o con aver dato, per troppa pusillanimità di spirito *sanctum canibus*, o con non aver ardito dar un avviso, dir una parola di correzione a qualche persona distinta, che pur era di mestieri, o con aver imposto penitenze da nulla per

Digitized by Google

nulla per peccati di gran peso. Chiestone per tanto mille e mille volte perdono a Dio, non cessate di santamente, ed umilmente importunarlo, per aver questo dono di fortezza, che tanto v'importa.

SECONDO PUNTO.

COnsiderate la condotta mirabile della divina Sapienza nel governo delle sue creature: *Attingit a fine, usque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter*; or questa è la regola de i Confessori nella direzione delle anime: non sia mai scompagnata dalla fortezza la soavità; e perciò dopo il primo dono, ricevono immediatamente l'altro della pietà, che non li rende solamente divoti, e Religiosi verso Dio, ma compassionevoli, e caritativi verso li penitenti, tutti odio al peccato, tutti amore al peccatore. Quelle Città di rifugio, che raffiguravano li nostri confessionali, a i quali hanno ricorso li peccatori pentiti, dispose Iddio, che avessero strade facili, piane, e lastricate, *sternent diligenter viam*, e le diede in mano de i Leviti, per additarci simbolicamente, che abbiamo a fare il ponte d'oro a i penitenti, per guadagnarli a Dio. Questa è la proprietà de i Confessori veramente di spirito, e che attendono di proposito all'orazione, ed alla vita spirituale, riconoscere nelle altrui fragilità la propria, per non prorompere in zeli indiscreti, per cui fanno sue le colpe di altri; e però convien ben imprimerci altamente nell'animo quell'avviso celeste di S. Paolo: *Si præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne & tu tenteris.* Si hanno a ricevere i penitenti, siano di qualunque condizione, stato, e grado, *in spiritu lenitatis*. Si hanno da interrogare, avvisare, riprendere, ove abbisogni, *in spiritu lenitatis*. Si hanno da sentenziare, e giudicare con le opinioni sicure sì, ma però le più miti e benigne, *in spiritu lenitatis*; perchè accettino le penitenze, e l'adempiano con fervore; perchè gradiscano le ripulse, ove non si possa far altrimente, giova a maraviglia questo *spiritus lenitatis*; e chi n'è senza, mette in disperazione i penitenti, e converte *in absynthium judicium*. Esaminatevi su questo particolare, e confesserete, che più son le anime, che avrete forse precipitate con le vostre ruvidezze e rigori, che non le salvate: *Nunquid currere queunt in petris equi, aut arari potest in bubalis, quoniam convertistis in amaritudinem judicium, & fructum justitiæ in absynthium?*

TERZO PUNTO.

COnsiderate, che il compimento, e la corona di tutte le virtù, che apporta lo Spirito Santo a chi 'l riceve è il dono del timor di Dio, di cui resta investito da capo a piedi, e ne resta ripiena tutta l'anima, e tutto il corpo: *Et replebit eum spiritus timoris Domini*. Questo timor filiale è quello che tiene il Confessore sempre in guardia, acciocchè non esca in cosa, che dispiaccia a Dio: questo santo timore l'arresta dal confessare, se prima non si riconosce di star bene con Dio; gl'incatena le potenze dell'anima, acciocchè non si dipartino dalla soggezione di Dio; gli raffrena i sensi con una continua custodia, acciocchè per essi non entri nel suo cuore la morte:

questo

Digitized by Google

questo santo timore lo distringe, nel confessare, ad aver l'unica mira alla causa di Dio, al bene delle anime, e niente affatto a quel che apparisce nell'uomo esteriore: *non secundum visionem oculorum judicabit neque arguet justitia cingulum lumborum ejus*. Ponderate all'opposto gli orribilissimi sconcerti, disordini, ed eccessi, che sogliono provenire da un Confessore, privo di questo santo timor di Dio, la di cui mancanza lo trasporta fino a far mercato de i penitenti; inconveniente per altro tanto detestato da San Bernardino da Siena. Ove non sarà questo timor di Dio nel Confessore, si giungerà, quasi senza scrupolo, ad abusarsi di questo Sagramento, con tutte le maniere più orrende, per isfogare gli appetiti ancora più sfrenati, con iscandalo, e rovina delle anime, le già infette dalla colpa, vie più infettandole. Considerate pertanto, se quì non abbia luogo quell'inconsolabile querela di Gregorio il Magno: *Quid de gregibus agatur, quando Pastores lupi fiant; hi enim custodiam gregis suscipiunt, qui insidiari gregi Dominico non metuunt, contra quos Dei gregem custodire debuerunt*. Dà tutto ciò restate sempre più persuasi della necessità, che tiene ogni Confessore dello Spirito Santo, e de i suoi doni, e chiedetelo instantissimamente a Gesù con fiducia, che *dabit spiritum bonum petentibus se*.

PREGHIERA.

IN *sostanza, da quel che ho considerato ne i Punti proposti, esser Confessore sembra lo stesso che essere una persona da potersi canonizzare, nè solo un Santo semplice, ma un Apostolo, un Martire, un Dottore dotato di una purità illibata, e pieno del santo timor di Dio*. Quis est hic, *Signore*, & laudabimus eum? .... *Io certamente non solo non ho tanto capitale nè di bontà, nè di scienza, ma un gran fondo di miserie, non per questo mi voglio disperare . . . e se per difetto degli accennati requisiti, uno è inetto per l'ufizio di confessare, come si frequenteranno da i peccatori i Sagramenti? . . . Ove troveranno li Ministri? .... E pure vuole Iddio, che i Sagramenti si amministrino da uomini, e non da Angioli. Questi sono stati li primi pensieri, che mi aggiravano per la mente, a Voi, mio Dio, molto ben noti, ed a questi vi siete opposto col* quid ad te *degli altri*? tu me sequere; *e se non trovi in te bontà tale da edificare, e scienza tanta da potere, e sapere insegnare agl'ignoranti, correggere i traviati, soportare i molesti con carità*, noli quærere fieri judex . . . . *indi mi avete illuminato con quelle stesse gravissime parole del Re Giosafat a i Sacerdoti antichi, a i quali incaricò la cura de i popoli*: Sit timor Domini tecum, & cum diligentia cuncta facies; sic agas in timore Domini fideliter, & corde perfecto, *ben persuaso, che* non hominis exerces judicium, sed Dei; & quodcumque judicaveris, in te redundabit .... *Deh, Signore, datemi forza, che vè ne prego, come me ne date la volontà di corrispondere con ogni studio e diligenza a sì chiaro lume, e confido per grazia vostra, nel giorno de i conti, di poter dire con franchezza al sovrano Giudice, e Padre delle anime, Gesù Cristo vostro Unigenito*: Quos dedisti mihi, custodivi, nec perdidi ex eis quemquam.

FINE.

Digitized by Google

INDICE

Del contenuto nel preſente Tomo.

Iſtruzione de' Sagramenti in genere, ex Rit. pag. 1.
Meditazione ſopra la prefata Iſtruzione. 3.
Lumi, o ſiano Comentarj ſopra il detto. 6.
Errores fidei, veritatibus adverſantes de Sacramentis in genere. 11.
Canones Tridentini de Sacramentis in genere. 12.
Iſtruzione ſopra il Sagramento del Batteſimo, ex Rit. 13.
Meditazione ſopra la prefata Iſtruzione del Batteſimo. 17.
Lumi, o Comentarj ſopra il detto. 20.
Errores fidei adverſantes veritatibus de Sacramento Baptiſmi. 23.
Canones Tridentini de Baptiſmo. 26.
Iſtruzione ſopra il SS. Sagramento dell' Eucariſtia, ex Rit. 27.
Meditazione ſopra la prefata Iſtruzione. 28.
Lumi ſopra il detto. 32.
Meditazione ſopra il Viatico da amminiſtrarſi, ec. ivi
Lumi, o Comentarj ſopra l' Iſtruz. del SS. Sagramento. 35.
Errores fidei veritatibus adverſantes de SS. Sacram. Euchariſtiæ. 39.
Decreto della Sagra Congregazione ſopra la Comunione quotidiana. 42.
Canones Tridentini de Sancto Euchariſtiæ Sacram. ivi
Iſtruzione ſopra il Sagramento dell' Eſtrema Unzione, ex Rit. 44.
Meditazione ſopra la prefata Iſtruzione. 46.
Lumi in conferma del detto. 50.
Errores fidei veritatibus adverſantes, de Sacramento Extremæ Unctionis. 53.
Canones Tridentini de Sacr. Extremæ Unctionis. ivi
Iſtruzione ſulla viſita degl' Infermi. 54.
Dell' Eſequie. 56.
Meditazione I. ſopra le ſuddette Iſtruzioni. 58.
Lumi al Direttore ſopra il detto. 61.
Meditazione II. ſopra il medeſimo, della Viſita degl' Infermi. 66.
Meditazione III. ſopra l' Iſtruzione dell' Eſequie. 68.
Lumi, o Comentarj ſopra di eſſe. 70.
Iſtruzione della Meſſa. 71.
De defectibus in celebratione Miſſarum. ivi
De defectu materiæ. 72.
De defectu Panis. ivi
De defectu Vini. 73.
De defectibus formæ. ivi
De defectibus miniſtri. 74.
De defectu intentionis. ivi
De defectibus diſpoſitionis Animæ. 75.

Digitized by Google

De defectibus dispositionis Corporis. pag. 75.
De defectibus in Ministerio ipso occurrentibus. 76.
Canones Tridentini in Sess. 22. de Sacrif. Missæ. 78.
Canones Pœnitentiales ad supradicta spectantes. ivi
Meditazione sopra la celebrazione della Messa. 79.
Lumi in conferma. 81.
Errores fidei veritatibus adversantes circa Missam. 82.
Istruzione sopra il Sagramento del Matrimonio. 83.
Meditazione sopra la prefata Istruzione. 85.
Lumi in conferma del detto. 87.
Errores fidei, adversantes veritatibus de Sacramento Matrimonii. 91.
Canones Tridentini de Sacramento Matrimonii. 92.
Meditazione sopra l'Istruzione da farsi sopra la Cresima, e l'Ordine. 93.
Lumi in conferma del detto. 96.
Errores adversantes fidei veritatibus de Sacramentis Confirmationis, & Ordinis. 97.
Canones Tridentini de Sacramentis Confirmationis, & Ordinis. ivi.
Quoad Sacramentum Ordinis. ivi.
Istruzione sopra i Sagramentali. 98.
Istruzione sopra le Processioni. 100.
Meditazione sopra la prefata Istruzione. 101.
Lumi sopra il suddetto. 104.
Istruzione sopra gli Esorcismi, e esorcizandi. 105.
Lumi in conferma, ec. 107.
Meditazione sopra gli obblighi di chi ha cura di Anime. 109.
Lumi sopra la detta ultima Meditazione. 112.
Lettera mirabile della Venerabil Suora Maria Vittoria Angelini dell' Ordine de' Servi. 117.
Instructio de Sacramento Pœnitentiæ ex Rituali Romano. 119.
CAP. I. *Spiegazione, parafrasi e pratica della prefata Istruzione.* 120.
§. 1. che la penitenza è Sagramento istituito da Cristo. 122.
§. 11. Qual sia la materia remota della penitenza. ivi.
§. 111. Qual sia la materia prossima e prima della Contrizione. 124.
§. 1v. Si parla del secondo atto del Penitente ch'è la Confessione. 126.
§. v. Continuazione della stessa materia e delucidazione di essa. 129.
§. v1. Della soddisfazione. 132.
§. v11. Alcune avvertenze sopra l'antecedente paragrafo della soddisfazione. 135.
Cap. II. *Della forma del Sagramento della Penitenza.* 136.
Cap. III. *Del Ministro di questo Sagramento e sue qualità.* 138.
§. 1. Condizioni e requisiti più specifici del condegno Ministro di questo Sagramento. 141.
§. 11. Della scienza necessaria al Confessore. 142.
§. 111. Della prudenza necessaria al Confessore. 144.
§. 1v. Pratica di prudenza per li Confessori. 148.
§. v. Del segreto e sigillo Sagramentale. 151.
§. v1. Autentica di Fedeltà nella custodia del Segreto Sagramentale. 153.

CAP.

Digitized by Google

CAP. IV. *Dei requisiti d'un buon Confessore considerato come Giudice.* pag. 156.
§. Unico. *Quanto al Confessore come Giudice convenga la scienza dei casi, e delle censure riservate e quanto fondo di sapere presuponga per questo.* 162.
CAP. V. *Quanto sia propria la prudenza nel Confessore considerato come Medico. Se ne propone l'esercizio ne' casi ovvj e si accennano i mezzi per acquistarla, conservarla ed aumentarla in ogni altro accidente.* 168.
Ordo ministrandi Sacramentum Pœnitentiæ ex Rit. Rom. 173.
CAP. I. *Disposizione del Confessore nell'atto di aver ad esercitare il suo gran ministero di confessare. Si considerano le circostanze del luogo, tempo, e del modo come deve sedere nel suo Tribunale.* 175.
§. I. *Esame degli accennati pericoli che s' incontrano dal Sacerdote nel confessare: si suggeriscono modi di non restarvi nè con pregiudizio della salute nè con discapito della riputazione.* 179.
§. II. *La Chiesa è il luogo ordinario del Foro Penitenziale disdicendo nelle case private questi Sagri Tribunali.* 181.
§. III. *Confessionale ove, e quale. Lettera circolare della Sagra Congregazione del Sant' Uffizio sopra li Confessori.* 184.
§. IV. *Altri requisiti esteriori per lo maggior decoro del Sacerdote nell' atto di amministrare il Sagramento della Penitenza.* 185.
CAP. II. *Di quali cose debba il Confessore avvisare il Penitente mentre si accosta al Tribunale della Penitenza, in quali casi, e in qual maniera.* 187.
§. I. *Notizia dello stato del Penitente necessaria al Confessore per la sua buona condotta.* 191.
§. II. *Impedimenti nel Foro esterno, che ostano all' assoluzione, quali sieno, e come si rimuovano.* 193.
§. III. *Dell' ignoranza in cui giacciono sepolti molti de' Penitenti, e come si curi dal Confessore.* 196.
§. IV. *Ignoranza degl' obblighi di ciascun stato cagione di moltissimi peccati, di ommissione da ripararsi e rimuoversi dal Confessore.* 199.
§. V. *Continuazione del prefato §. IV. dell' ignoranza.* 206.
§. VI. *Si agita la causa de' scrupolosi, e si raccomanda alla carità de' Confessori.* 209.
CAP. III. *Pratica di pazienza, carità, e prudenza nell' ascoltare, nell' interrogare, nell' istruire il Penitente ove, e quando abbisogni.* 210.
§. I. *Interrogazioni necessarie e prudenti da farsi dal Confessore al suo Penitente, ove sia d' uopo.* 216.
§. II. *Cautele, e somma circospezione nelle prefate interrogazioni. Punto di somma importanza.* 218.
CAP. IV. *Saviezza del Confessore nel formar giudizio dei peccati, e dello stato del suo Penitente. Pratica nel dar gli avvisi, nel dar le correzioni, nell' eccitarlo al dolore, e nel disporlo ad una vera emendazione di vita.* 219.
§. I. *Primo documento al Confessore. Ponderar egli e metter in considerazione ai Penitenti la gravezza e la moltitudine dei loro peccati.* 221.

Digitized by Google

§. II. *Qual regola deve tenersi dal Confessore nelle correzioni ai suoi Penitenti.* 225.
§. III. *Qual regola dev'ei tenere nei ricordi da darsi ai suoi Penitenti, e quali sieno ordinariamente gli avvertimenti più proprj.* 230.
§. IV. *Come disporre il Penitente ad una vera contrizione de i suoi peccati, e ad una efficace emendazione di vita.* 237.
§. V. *De i rimedj dei peccati da suggerirsi dal Confessore al suo Penitente.* 238.
CAP. V. *Pratica e regola intorno alla imposizione delle penitenze con alcune avvertenze importantissime sopra questo.* 240.
§. I. *Qualità delle penitenze da prescriversi a varie sorte di peccati col riguardo al detto nel Capitolo antecedente.* 244.
§. II. *Scoglio pericolosissimo da evitarsi nella imposizione delle penitenze.* 247.
§. III. *Riflessione e riguardo alla riputazione del Penitente nell' imporgli le penitenze.* 249.
CAP. VI. *Dell' assoluzione, e dei casi nei quali il Confessore deve darla, differirla, o negarla affatto.* 250.
§. I. *Chi si accosta senza dolore alla Confessione non ha alcun diritto all' assoluzione.* 254.
§. II. *Chi è in odio, ed in inimicizie col suo prossimo nè vuol deporlo, nè vuol riconciliarsi non è capace d' assoluzione.* 256.
§. III. *Chi hà robba d' altri, o ha danneggiato altrui, non può assolversi, se non la rende, o risarcisce i danni dati potendo.* 258.
§. IV. *Lumi spettanti alla pratica in materia di Contratti.* 263.
§. V. *Chi non lascia l'occasione prossima di peccato mortale potendo è incapace d' assoluzione.* 265.
§. VI. *Li Recidivi non sono capaci d' assoluzione se non danno segno d' emendazione.* 270.
§. VII. *I pubblici scandalosi non possono assolversi se non soddisfanno al pubblico, e rimuovono gli scandali.* 273.
§. VIII. *Col motivo dei casi riservati ai Superiori, dei quali non hanno facoltà di assolvere gl' inferiori senza licenza, si parla de' Voti, e come in essi regolar debbasi il Confessore circa la commutazione, ec. che suol concedersi nel tempo di Giubbileo: si tratta pure della dispensa ec.* 276.
CAP. VII. *Regole speciali per il Confessore nell' amministrazione di questo Sagramento ai moribondi.* 277.
CAP. Ultimo, o sia Corollario. *Riflessioni sopra il quarto degli avvertimenti di S. Carlo ai Confessori.* 281.
§. I. *Editto del Sant' Uffizio.* 283.
§. II. *Osservazione intorno ai Canoni Penitenziali.* 288.
§. III. *Regole per i casi della Sagra Penitenzieria.* 290.
§. IV. *Delle dispense Matrimoniali, beneficiali ec. che si concedono dalla Dataria e Cancelleria Apposolica.* 296.
§. V. *Registro delle Proposizioni dannate da Alessandro VII. Innocenzo XI. ed Alessandro VIII.* 300.

Me-

Digitized by Google

Meditazioni per i Confessori.

Meditazione I. *Dell' eccellenza dell' uffizio del Confessore.* 310.
Meditazione II. *Delle utilità che provengono al Confessore da questo suo sublime ministero.* 312.
Meditazione III. *Delle difficoltà e dei pericoli di perdersi che possono incontrarsi nell' uffizio di Confessore.* 314.
Meditazione IV. *Disposizioni e requisiti del Confessore per degnamente esercitare questo suo gran Ministero.* 316.
Meditazione V. *Si continua il trattato delle altre disposizioni, e dei requisiti del Confessore per esercitare questo stesso suo gran Ministero.* 318.

Il Fine dell' Indice.

Digitized by Google

NOI RIFORMATORI
dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitor Generale del Sant' Offizio di Venezia* nel Libro intitolato *Rituale Romano illustrato con Commentarj ad uso de' Parrochi, e Confessori*; non vi esser cos' alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro: niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Tommaso Bettinelli Stampatore di Venezia*, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 19. Settembre 1748.

(Gio: Emo Proc. Rif.
(Barbon Morosini Kav. Proc. Rif.
(

Registrato in Libro a Carte 24. al Num. 277.

Michiel Angelo Marini Seg.

Digitized by Google

ERRORI DI STAMPA.

Pag. 1. lin. 10. legg *consuetos*, p. 6. l. 2. leg. *defusoria*. p. 24. l. 1, legg. Montanisti. p. 25. l. 15. legg. Novaziani. ivi, l. 44. Costantino Imperatore Figlio di Leone Isaurico, chiamato Copronimo in espressione, ec. p. 26. l. 23. legg. *sit*. p. 28. l. 26. legg. se nel bel principio della sua Istruzione a i Curati ricorda loro, ec. p. 31. l. 34. legg. ammaestriate. p. 42. l. 8. legg. Molinos. p. 47. l. 20. legg. dalla. ivi, l. 23. legg. la morta. p. 56. l. 22. legg. *Officia*. p. 69. l. 41. legg. tanto più. p. 77. l. 44. legg. *integra*. p. 87. l. ultima, legg. *suspicio*. p. 89. l. 14. legg. *aetatis*. p. 93. l. penult. legg. la Chiesa p. 95. l. 3. legg. Confermazione. p. 102. l. 36. legg. Circolare. p. 108. l. 21. legg. *adhasit*. ivi, l. 43. legg. *characterum*, p. 112. l. 17. legg. *omnis*. p. 120. l. 9. e, legg. *o* ivi, l. 34. legg. della. p. 131. l. 28. legg. Confessione. p. 132. l. 34. legg. *sunt*. ivi, l. 43. legg. *Culpa*. p. 133. l. 46. legg. in fatti ha. p. 144. l. 25. legg. gli è necessaria. p. 177. l. 33. legg. mai ciò. p. 189. l. 8. legg. si ridussero. p. 237. l. 21. legg. forse anco. p. 239. l. 21. legg. al premio. p. 246. l. 18. legg. e l'altra. ivi, l. 30. legg. nella. p. 255. l. 5. legg. col Confessore. p. 270. l. 15. legg. il Suarez. p. 283. l. 2. legg. *fructus*. ivi, l. ultima, legg. tacito. p. 294. l. 18. legg. transgressore. p. 297. l. 6. legg. 24. *annos*. p. 303. l. 28. legg. *probabilitate*. p. 305. l. 16. legg. eandem.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google